SCRITTI E DOCUMENTI VARII DI FRANCESCO RICCIARDI CONTE DI CAMALDOLI

Francesco Ricciardi, Leopoldo Tarantini, Giuseppe Ricciardi, …

SCRITTI E DOCUMENTI VARII

DI

FRANCESCO RICCIARDI

CONTE DI CAMALDOLI.

SCRITTI
E
DOCUMENTI VARII
DI
FRANCESCO RICCIARDI

CONTE DI CAMALDOLI,

PRECEDUTI DALLA SUA VITA

SCRITTA DA SUO FIGLIO GIUSEPPE,

E DA UN' INTRODUZIONE

DI

LEOPOLDO TARANTINI.

NAPOLI
CO' TIPI DEL COMMEND. GAETANO NOBILE
1873

Nessun libro finora si è presentato al pubblico con sembianze più discrete e dimesse di questo che oggi diamo alla luce: eppure, se non ci falla il giudizio, pochi ve n'ha che, come questo, meritino il nome di libro, e di libro serio, vuoi per la importanza obiettiva di quello che vi si tratta — vuoi per la importante rivelazione, che vi si contiene, di una di quelle personalità giganti, che vanno ogni dì diventando più rare nel mondo.

Chi sia in fatti Francesco Ricciardi a noi, che avemmo solo la fortuua di conoscerlo negli ultimi anni della sua vita (val dire negli anni del suo riposo) fu la generazione intera a noi precedente, che, con acclamazioni unanimi, lo venne ripetendo—ma quelle acclamazioni saranno ora questi scritti che le perpetueranno tra i figli dei figli nostri: i quali apprenderanno da essi, che qui visse un uomo di costumi antichi, di maniere benevoli, di animo intemerato, di sterminata dottrina, che, Ministro due volte della Giustizia, nonchè della Polizia e dei Culti, fu il modello di quel che debba essere un ministro, ed al quale, se gli ordinamenti dei tempi dettero un nome, questo nome parve

proprio esser creato per lui, quello di *gran Giudice*. Egli, stato già Avvocato e letterato insigne, ed assunto poscia a Presidente perpetuo dell'Accedemia delle scienze, non lascia opere dietro di sè — ma questi, che abbiam raccolto nelle 500 pagine che seguono, e che non sono se non appunti scritti della sua vita ministeriale, bastano essi soli a dimostrare con che amore, e con che serietà egli attendesse all'uffizio—come egli ne vedesse largo il concetto, e ne allargasse ogni dì più il compito ed i doveri. Se nonchè questo non è che il lato meno prominente della presente pubblicazione. In essa principalmente quello che va studiato è la profondità del pensiero, la razionalità del metodo, la lucidità della esposizione, e sopratutto la mirabile maturità delle idee, colle quali il Ricciardi precorreva i suoi tempi, ed, a mezzo secolo di distanza da noi, aveva il merito incontestabile di render quasi suoi plagiarj tutti coloro che pretendono venirci oggi esponendo, così in fatto di legislazione che di pubblica economia, e fin di attuazione del sistema rappresentativo, concetti non prima intesi, o vedute riposte e peregrine. Il suo progetto *sui Giurati*— le sue *modifiche alle Leggi Penali — il suo programma di Organico giudiziario — il sistema costituzionale da lui spiegato ai Vescovi*, e chiarito come una spontanea derivazione dei principii del Vangelo — son lavori che, senza l'autenticità della data, non potrebbero mai credersi scritti sono ormai 50 anni: Eppure essi lo furono — e, dettati, diremmo quasi, l'un di per l'altro, e presentati a quel Parlamento, ove i nostri padri, comunque per soli nove mesi, fecero così bella pruova—

lasciarono tanta traccia di loro , che fin nelle leggi e negli ordinamenti attuali tu li rinvieni tradotti in atto, ed a molti (per soverchia facilità di distruggere aboliti) uopo sarà che si torni, se si vorrà davvero che l'amministrazione della giustizia proceda spedita e prosperosa tra noi.

Nè noi potremmo meglio chiudere queste poche parole di introduzione, che consigliando i nostri uomini di Stato a percorrere ed aver sovente per le mani questo libro. Vedranno da esso come il miglior mezzo per bene amministrare è quello di rendersi conto di tutte le difficoltà che racchiude l'amministrazione; Vedranno come chi presiede ad essa, non basta che proclami *esser la legge la sola autorità dello Stato*, quando non provvegga ai modi di attuare questa autorità, curando e precisando questi modi fin nei loro più minuti particolari: ed allora comprenderanno quanto giustamente sia detto, che *il regno della libertà dei cittadini è il regno della servitù dei Pubblici funzionarii nel compimento dei loro doveri.*

L' uomo, della cui vita prendo a notare i fatti più degni di ricordanza, nasceva in Foggia, città del Napoletano, ai 12 giugno del 1758, di Giulio Cesare Ricciardi ed Elisabetta Poppi. A chi attribuisce alcun pregio alla nobiltà dei natali e all' antichità del lignaggio, dirò uscire i Ricciardi di stirpe patrizia, ed esser venuti nel Reame di Napoli da Pistoia, siccome rilevasi dall' epigrafe latina del presidente Gargano, scolpita in sul monumento del mio bisavolo, morto nel 1766. Mio padre, decenne appena, veniva condotto agli studii nella metropoli, ed ammaestrato quivi, sotto la vigilanza di un suo zio paterno per nome Giovanni, uomo eccellente e assai dotto, da professori chiarissimi. Primeggiava fra questi il buon Martorelli, latinista ed ellenista insigne, che la sua notissima *Anthologia graeca* piacevasi intitolare nel modo seguente al suo giovanissimo allievo: « Francisco Antonio Ricciardo, puel-
« lulo decenni, domo Forea, praeter nobilitatem prosapiae
« ac fortunarum felicitatem, ingenio in literarum studium
« graecarum presertim prono ac beatissimo, bonam Ho-
« meri poematum partem memoriter jucundeque enarranti
« ad coevorum incitamentum atque aemulationem, tantu

« in vatum principem amor omne est auspicatissimum ad
« reliquarum disciplinarum culmen propediem festina-
« turum, is qui graecorum scriptorum sillogen detegit, ad
« obsequii munus atque observantia gratulationis dedican-
« dum curavit. » Mente non ordinaria al certo aveva sortita colui, che in età d'anni dieci era nel grado, non solo di leggere nel loro testo i poemi d'Omero, ma di sporne per minuto la tela a'suoi coetanei, e un tal fatto parrà bastantissimo a giustificare la dedica fatta dal Martorelli dell' opera sua ad un giovincello sì tenero. Il quale non venne meno a così belle speranze, nè dubitare si può che filologo di molto valore sarebbé egli riuscito, ove il padre, desideroso di fargli tenere la via del Foro, non lo avesse tolto alle lettere, cui era sì forte inclinato e sì mirabilmente disposto. Comechè a malincuore, siccome i giovani tutti d'ingegno ed animo non volgari, mio padre attese pure alacremente agli studii legali, nè avea peranco fornito l'anno ventesimo, quando ad aringare si fece la prima volta nei tribunali. Ho detto con animo ripugnante aver'egli preso a far l'avvocato, e ciò perchè, di mente acuta dotato e di rettissimo cuore, bene scorgeva la difficoltà grande da doversi incontrare in tal professione, a non deviar mai e poi mai dalle vie dell'onesto. Ed invero chiamato non è l'avvocato a difendere ogni maniera di liti, giuste così, come ingiuste, od almeno di dubbia giustizia? E non gli è forza sovente il rappresentare qual buono ciò ch'egli reputa tristo, e qual vero il falso, e mostrarsi, al modo degl'istrioni, profondamente commosso, mentre pure nessuna emozione ha nel cuore? Ed il suo criterio non corre forse gran risico di venire traviato affatto da quell'esser costretto a difendere con pari forza e calore tesi contrarie del tutto? V'aggiungi la tristizia dei tempi, i pessimi ordini giudiziarii e la mostruosa legislazione cui sottostavano le Sicilie. Veggasi a tale proposito un libro gravissimo, eppure non molto noto, di quell'uomo, non so se più ingegnoso o eccellente del De Thomasis, intorno alle leggi ed ai tribunali del Reame di Napoli, quali eran fra noi prima dell'introduzione del Codice napoleonico e dell'ordinamento giudiziario francese. Ma la

piaga maggiore era allora, siccome al presente, il ceto degli avvocati, fra i quali pochissimi erano, e sono pur troppo, gli uomini d'alto cuore e d'onoratezza specchiata. E fra questi pochissimi va annoverato per certo Francesco Ricciardi, che fino dai primi giorni, in cui esercitava l'uffizio ingratissimo di causidico, si fè a ricusare ogni causa che paruta non fossegli giusta. Beata Napoli, beato il mondo civile, se gli avvocati tutti si diportassero in cotal guisa, chè rare al sommo sarebber le liti, ed i tribunali sederebber *pro forma*. Molte e di non picciola mole furon le cause difese da Francesco Ricciardi, ma tre segnatamente gli procacciaron tal fama, da farlo salire ben presto al primissimo grado fra i suoi colleghi, cioè quelle di Tursi, Monteleone e Caramanico. L'ultima soprattutto, delle più dilicate, siccome quella che avea per iscopo il far dichiarare legittimi due figliuoli, cui la parte avversa avrebbe voluto far dichiarare bastardi, diè lustro non poco al giovane, e già sì valente avvocato. Le allegazioni delle tre cause in discorso, stampate e molto lodate a quel tempo, sono veri modelli di logica ed eloquenza, e mi duole che i limiti imposti al presente lavoro mi vietino di trascriverne alcuni luoghi. Ma nell'attendere, siccome era solito, col massimo zelo alla sua professione, mio padre non trasandava le lettere, così greche e latine, come italiane, accogliendo in sua casa o visitando il fior fiore degli uomini chiari dell'età sua. Ed in prova della non picciola fama acquistata da lui fin da quel tempo, e qual letterato, e quale giurisperito, non sarà inutile ricordare l'elogio pubblicato di lui da Vincenzo Ariani, scrittore di qualche nome, e le seguenti parole, che leggonsi in una nota al ***Penthecatosticon*** del chiaro abate Filippo Martino: « Franciscus Ricciardi in foro tonat, interque primos oratores « enumerandus etc. »

Desideroso di conoscere la rimanente Italia, mio padre si partiva di Napoli nel 1789 (data immortale!), e la Penisola tutta si facea a visitare nel trentunesimo anno della sua vita, cioè allora che già maturo è il giudizio, eppure tuttavia giovane il cuore, il perchè fruttifero al sommo riuscivagli quel viaggio, tanto più poi, in quanto

che gli era dato conoscere tutti i letterati e scienziati più illustri di quei tempi, fra cui piacemi ricordare in ispecie i fratelli Verri, il Carli, Cesare Beccaria, il Tiraboschi, il Mascheroni, il Savioli, il Cunich e l'abate Casti. Il qual'ultimo ei vide in Torino, e se n'ebbe in dono la lettura del *Poema Tartaro*, in cui ponesi in burla l'impero russo e la celebre Catterina. Ma ecco avvicinarsi all'Italia la gran tempesta destata dalla rivoluzione francese, e, da un lato provenirle idee politiche e filosofiche affatto nuove, dall'altro il male grandissimo di novelle invasioni straniere. E mio padre, che tanto amava le prime, quanto abborriva dalle seconde, in quella che al governo borbonico, riuscito sì tristo dal 1792 in poi, portava non leggiera avversione, s'astenne, nel 1799, allorchè i Francesi occuparono il Regno, dall'accettare qualsiasi uffizio dal nuovo governo, solo per questo, che fondato lo avevano i forestieri, ed al duca di Cantalupo, a Pietro Napoli Signorelli, e a Vincenzo Bruno, uomini probi ed assai riputati di quell'età, i quali lo confortavano a sedere con esso loro nella così detta commissione legislativa, opponeva il più saldo rifiuto. Nè basta, chè, avverso qual'era ad ogni ingiustizia, e sospinto dalla sua forte ed animosa natura ad opporsi alla prepotenza, di qualunque abito si vestisse, nell'ora appunto, in cui i suoi più intimi amici, la maggior parte dei quali cadere doveva indi a poco sotto la scure borbonica, repubblicaneggiavano all'ombra delle bandiere francesi, ei dettava due molto eloquenti memorie, la prima a pro dei baroni, cui erano stati tolti sino i beni allodiali, la seconda a oppugnare la costituzione proposta da Mario Pagano, del cui alto ingegno ed altissimo cuore era pure non ultimo estimatore. Nè quell'insorgere suo contro l'opinion dominante apposta venivagli a colpa dai novatori, essendo eglino conscii della sincerità somma dell'uomo, che allora e poi a non altro grido obbediva, che a quello della propria coscienza, ad onta d'ogni maggiore ostacolo, anzi d'ogni più grave pericolo. E ben ciò si parea, allorchè, invasa Napoli dalle orribili bande del cardinal Ruffo, ed infranta scelleratamente la capitolazione conchiusa da esso cardinale coi repubblicani, quest' ul-

timi vidersi, prima straziati in modo atroce dalla plebaglia, poi macellati per opera del carnefice. E allora Francesco Ricciardi, che oppugnatore era stato della *Repubblica partenopea*, ai repubblicani, sì iniquamente perseguitati dall'infame governo borbonico, venne animosamente in soccorso, ed ebbesi la ventura di sottrarne alla morte più d'uno, ma specialmente monsignor Bernardo della Torre, tradotto qual reo di maestà innanzi al tribunale di sangue detto *Giunta di Stato*, per aver dato fuori durante lo stato repubblicano, nel grado suo di vicario generale della diocesi di Napoli, un'enciclica al clero, in cui preso avea a dimostrare il governo a forma di popolo non essere punto in contradizione colle massime del Vangelo.

Lungo discorso sarebbemi d' uopo a narrare minutamente ciò che operava mio padre in quei terribili giorni del 1799 (i più luttuosi al certo ch'abbia veduti il Napoletano!) a pro delle tante e sì magnanime vittime di Ferdinando I, e di Maria Carolina, costui degnissima moglie. Vero è che aiutatrice ardita oltre modo nell' opera generosa eragli una donzella molto cara al suo cuore, cioè Luisa Granito dei Castellabate, sposata da lui l' anno dopo, e la quale egli avea conosciuta e presa ad amare in casa la duchessa di S. Clemente, donna d'alto animo anch' essa, di cui la Luisa era intrinseca. Comechè nata di seme aristocratico, e nudrita fra i pregiudizii d' una casta, in cui la superbia andava del pari coll'ignoranza, la giovine Granito, tra per la sua felice natura, che a' pensieri e agli affetti più nobili predisponevala singolarmente, e per l'amicizia d' alquante persone di grandissimo cuore, siccome la S. Clemente, monsignor della Torre e mio padre, venne su piena di spiriti liberali, nè poco godette della cacciata di Ferdinando. Senonchè breve esser dovea la sua gioia, e succederle un lutto orrendo, in mezzo al quale chiara molto si parve la sua virtù, chè, ad onta degli sconforti de' suoi, ligii a casa Borbone, e dell' immenso pericolo corso in quei miseri tempi da chiunque fosse sol sospettato, non che di repubblicanismo, d'affetto ad alcuno fra i repubblicani, più d' una vittima ella riusciva a sottrarre, sia all' ira del popolazzo, o dei truci satelliti del cardinale,

sia alla regia mannaia. Citerò, fra l'altre, Antonia Caraffa, duchessa di Popoli, poi principessa di Montemiletto, donna chiarissima per bellezza, e, che più vale, per amore di patria e di libertà, e l'ottimo monsignor della Torre, già nominato più volte. Non sarà mai cancellata dall'animo mio l'impressione profonda prodotta in me fanciulletto dai racconti fatti, così da mio padre e mia madre, come da alcuni degli amici più intimi di casa nostra, delle orribili scene del 1799, ma segnatamente di tutto che riferivasi ai martiri illustri della tirannide borboniana, ai più dei quali i miei parenti portavano grande amicizia. Mio padre in ispecie era molto legato alla celebre Pimentel, peritissima, siccome è noto, nelle lettere antiche, e la quale gl'intitolava non so quai distici, molto lodati dai latinisti di quell'età. E più d'una fiata udii narrare altresì l'infelicissimo caso di Maria Sanfelice (cui Vincenzo Cuoco, che s'annoverava pur'egli fra i nostri amici, avea conosciuta sì da vicino) e mille particolari, dei quali non parla la storia, venivano ricordati in quelle carissime riunioni, intorno al giovinetto Genzano, cui il padre, sì orribilmente avaro, avrebbe potuto salvare, e non volle, e ad Ettore Caraffa, che bramò venir collocato dal boia in postura da veder la mannaia scendergli sulla gola, ed al Manthonè ed al Conforti, e al Pagano e al Cirillo, ed al Pigliacelli ed al Ciaia, ma specialmente a Vincenzo Russo, fidanzato ad una donzella oriunda francese, per nome Aurora Prèvètòt, amicissima di mia madre, e ch'io vidi sovente venire in casa durante la mia fanciullezza. Ed in quei racconti de' miei parenti predominavano, quinci una somma pietà delle vittime, quindi un nobilissimo sdegno contro gl'infami persecutori di tanta e sì famosa virtù.

Mio padre impalmava la bene amata donzella nel 1800, e da tutto che ho detto finora di lui e di Luisa Granito, può argomentare il lettore non mai essersi incontrate nel mondo anime più degne di venire congiunte dai dolci legami d'amore. Ed invero fu rara coppia la loro, ed unione sì bella e sì santa durò felicissima sino al diciassettesimo giorno di marzo del 1832, in cui morte rapivasi la Luisa, lasciando in immenso, inconsolabil dolore il marito ed i

suoi quattro figliuoli. Or si crederebbe che, ad onta dei meriti singolari e della non picciola fama di Francesco Ricciardi, il suo matrimonio colla Granito ebbe luogo contro il volere dei parenti di lei, anzi con grande rammarico di tutta la parentela, solo perchè di stirpe inferiore alla loro venìa riputato lo sposo? Nè basta, che durante i trentadue anni vivuti dalla Luisa nel marital nodo, i di lei fratelli, non che darle mai il minimo segno d'affetto, non le dieron pur segno di vita! Genìa, non so se più orgogliosa o più sciocca, la quale non prevedeva per certo che l'avvocato Ricciardi sarebbe salito ad altissimo grado, nè già in virtù di favor principesco, o di vilissimi intrighi di corte, siccome interviene il più delle volte, ma spintovi dall'opinion pubblica, estimatrice giustissima dei suoi meriti.

Nel 1806, al dominio borbonico essendo sottentrata l'autorità di Giuseppe Buonaparte, coloro presso che tutti, che le parti della Repubblica avevano seguitato nel 1799, non indugiarono ad accostarsi al nuovo governo, comechè forestiero, sì grande era l'odio da loro nudrito contro i Borboni, rei di sì orribile strage sette anni prima! Non così Francesco Ricciardi, che coll'occhio medesimo, con cui aveva guardato il governo della *Repubblica partenopea*, nato dalla prima invasione dell'armi di Francia, a guardare facevasi quello del re forestiero, che un' altra allagazione francese menava in Napoli. Oltre di che, tra per la sua natura, aliena da ogni maniera di soggezione, e pel suo rinvenirsi nel grado di avvocato principe, non inferiore al certo ai primarii della politica gerarchia, abborriva dall'accettar pubblici uffizii, il perchè ostò lungamente, e ai conforti de' suoi amici più cari, e agli stimoli dei nuovi rettori, desiderosi di fare lor pro dell'ingegno e della dottrina di cotal'uomo. Il quale cedette pure alla fine, mosso a ciò soprattutto da questa ragion potentissima, che ove i migliori avessero ricusato i pubblici carichi, questi sarebber caduti in mano dei tristi, e in ispecie degli avventurieri francesi, assai numerosi, cui la conquista avea aperto la strada del Regno. Innalzato al grado di consigliere di Stato, Francesco Ricciardi s'ebbe ben presto, non che la stima,

l'affetto del re novello, il quale, non voglio tacerlo, circa ventisett'anni dopo, cioè nel 1833, a me venticinquenne, che visitavalo in Londra, parlava del padre mio siccome d'uomo singolarmente pregiato ed amato.

Nel 1807, Giuseppe Buonaparte essendosi recato a Venezia, a fine di conferir col fratello Napoleone, toglieva a compagno di viaggio mio padre, cui presentava al gran capitano, padrone a quel tempo, non che di Francia, d'Europa. Tornato a Napoli poco stante, egli eleggeva il Ricciardi a presidente della così detta sezione legislativa, e gli commetteva la direzione del bollettino delle leggi. Ma l'opera più importante affidatagli dal governo fu quella dell'apparecchiar le riforme, risolute poi nel 1814, ma non introdotte nei nostri codici prima del 1816. Esaminato accuratissimamente ogni capo, ei ne stendeva il disegno, cui facea seguitare considerazioni degnissime del giurisperito profondo che le dettava. Gran danno che tali carte andassero perdute, con altre infinite d'ugual valore, il dì 15 maggio del 1848, in cui i satelliti di Ferdinando II ponevano, prima a soqquadro ed a sacco, e davano poscia alle fiamme il palazzo di mio fratello. In quel funestissimo giorno, oltre una biblioteca di quindicimila volumi, distrutti si videro assai manoscritti preziosi, dai quali avrei ricavato documenti di somma importanza, non tanto a dar lustro maggiore a questo mio lavoro biografico, quanto ad ispargere nuova luce su quella parte della storia del Regno, che si riferisce alla legislazione ed agli ordini giudiziarii. I quali scritti formavano circa cinquanta volumi, di cui non altro rimane che l'indice! Ed io alcuni fra i titoli di essi volumi vo' qui registrare, a far chiaro di quanta mole fosser le carte sì miseramente perdute!

Riforma dei Codici.
Cose relative al culto, dal 1806 al 1815.
Regolamenti e circolari, dal 1809 al 1815.
Processi verbali del consiglio dei ministri.
Atti, dal 1806 a 1815.
Rapporti di tutti i ministri del decennio.
Rapporto sul personale della magistratura del 1810.
Rapporti e soluzioni di dubbii, dal 1806 al 1815.

Cose politiche dal 1806 al 1827.

Notamento fiscale dell' inquisizione di Stato, incominciato nel marzo del 1795, in cui si contiene la storia di tutti i fatti accaduti in Napoli e nel distretto di Lucera dal 1792 al 1795.

Atti del 1799.

Giunta di Stato, dal 1794 al 1799.

Monumenti storici.

Lettere di sovrani ed altri.

Memorie legali, politiche e morali del conte di Camaldoli.

Lettere regie.

Atti del novilunio e conseguenti.

Rapporti sul personale della magistratura del 1820.

Osservazioni e fatti del 1820.

Ciascuno potrà rilevare dai titoli sopranotati, che in ben altro modo, da quello che fo in queste carte, potuto avrei rendere onore alla memoria del padre mio, se i fogli sì lacrimati avessi avuto alle mani, chè anzi alla presente biografia seguitato sarebbe alcun volume dell'opere di Francesco Ricciardi, il quale, stranissimo a dirsi! dopo aver tanto scritto durante la lunga sua vita, non lascia alcun vestigio del proprio ingegno e del proprio sapere, nè altro monumento di gloria, se non le sue azioni di uomo di Stato. Ma tempo è di riprendere il filo della mia narrazione.

Nel maggio del 1808, re Giuseppe, a dimostrare a mio padre la stima in cui lo teneva, e la sua gratitudine per gli alti servigi renduti allo Stato, creavalo gran dignitario dell'ordine delle due Sicilie, e un mese dopo essendosi partito di Napoli per le Spagne, così scrivea di Baiona, in data dei 18 giugno del 1808, al Roederer, ministro delle finanze:

« Voici une demande de M. Ricciardi, que je lui ai « accordèe. Je voudrais faire quelque chose de plus pour « lui. Si vous pouviez retirer les billets qu'il a souscrits, « en tout, ou en partie, je serais charmè de lui prouver « mon intèrêt et ma satisfaction pour sa conduite et son « caractère. Ainsi je m'en rapporte à tout ce que vous « ferez, et je l'approuve d'avance. »

Vostre affectionnè

Joseph.

Non so qual fosse mai la dimanda porta da mio padre a Giuseppe, ma bene di questo son certo, che non di favore di sorta alcuna trattavasi, l'uomo essendo sì fatto, da non iscendere in verun caso ad atti di cotal foggia.

Al quale proposito debbo notare non avere mai scorto in alcuno dignità tanta, e, che più monta, così naturale e così scevra d'orgoglio. La quale poi appariva in tutte le azioni di lui, tanto da procacciargli una riverenza universale e grandissima, non disgiunta, per altro, da affetto: chè anzi non credo lasciarmi ingannare dalla filial carità, asseverando nemico nessuno avere avuto mio padre durante una vita sì lunga, e i molti anni in cui fu ministro: fatto sì raro, da dover tener luogo d'ogni lode maggiore.

Scopo della regia lettera per me trascritta era l'annullamento di cinquantamila ducati di cedole rilasciate da Francesco Ricciardi allo Stato, a rifarlo dei beni di mano morta, testè incamerati, ond'egli avea fatto l'acquisto: dono di non piccola mole, siccome ognun vede, ma ch'egli non volle accettare, se non per la decima parte, a mostrare al donatore il rifiuto non provenir da superbia, bensì da moderazione. Nè basta, chè pure quei cinquemila ducati egli restituiva allo Stato nel 1815, allorchè, in virtù d'una legge data fuori dai Borboni, e applicata in modo retroattivo, la regia Camera fece richiamo di tutte le somme, onde i due re forestieri avevano fatto dono a singoli cittadini. Il perchè favore nessuno mio padre trovossi aver ricevuto dallo Stato durante la sua vita pubblica dal 1806 al 1815.

Negli ultimi giorni di luglio del 1808, a Giuseppe Buonaparte, andato a regnare in Ispagna invece di Carlo IV, succedeva sul trono di Napoli Gioacchino Murat, il quale, quantunque cognato dell'imperator dei Francesi, doveva riuscire verso costui meno ligio e ossequente di quel che l'antecessore. Della quale indipendenza del nuovo sire cagione principalissima era l'animo altero della regina, che sebbene sorella del gran despoto, mal tollerato avrebbe il sottostare alle costui voglie assolute. Mio padre, pregiatò ben presto ed amato dal re novello in pari modo che dall'antico, eletto veniva da lui, nel febbraio del 1809, a ministro segretario di Stato della famiglia reale, e creato ad

un tempo capocorte dell' ordine delle due Sicilie, in premio forse della fatica durata nel preparar la riforma dei codici. Da ultimo, ai 4 novembre dell'anno stesso, Francesco Ricciardi nominato era gran giudice, siccome soleva chiamarsi a quel tempo il ministro di Grazia e Giustizia, cui vedeasi affidata, siccome in appresso, la direzione del culto. I quali altissimi uffizii esercitava mio padre fino ai 18 maggio del 1815, con sua non picciola gloria, e non poco utile della patria, sicchè nessuno maravigliavasi al saperlo insignito nel 1813 della maggiore collana dell' ordine delle due Sicilie (collana ch' io serbo e serberò sempre siccome preziosa memoria), e l'anno dopo del titolo di Conte di Camaldoli. Or ecco in brevi parole l' opere sue principali dal 1806 al 1815.

Gran benefizio al certo dovea riputarsi dai Napoletani il veder surrogate all' antica legislazioue, sì disordinata e sì barbara, le leggi arrecate lor dai Francesi, massime le penali, se non che difficilissimo essendo il passare d' un colpo dal pessimo all' ottimo, in non poche parti imperfetti mostravansi i nuovi codici , ed il criminale in ispecie serbava alquanto qua e là della ferocia del medio evo, tra per l'estremo supplizio applicato a gran numero di delitti, or puniti presso che dappertutto assai meno severamente, e per la non giusta gradazione delle pene. Al quale proposito basti questo, che il semplice furto commesso in sulla pubblica strada era punito di morte, al pari di quello susseguito dall' omicidio, il che facea sì, che il ladrone, per le ragioni ch' è facile imaginare, al suo primo delitto ne aggiungesse sovente un secondo molto più grave. E colla morte altresì veniva punito l' infanticidio, colla morte veniva punita la falsificazione delle monete, ed il taglio della mano destra precedeva la decollazione dei parricidi. Da ultimo, la berlina ed il marchio eran castigo di molte colpe, talune volte non giusto, siccome quello, il cui effetto riusciva minore o maggiore sui condannati, secondo la loro natura più o meno prava, o, per meglio dir, depravata. Or queste gravissime pecche, le quali durare si videro in Francia fino al 1832, furono segnalate in Napoli da mio padre durante i regni di Giuseppe Buo-

naparte e Gioacchino Murat, e cancellate dal nostro codice nel 1816, cioè sedici anni prima che in Francia. Ma il merito maggiore di Francesco Ricciardi fu quello d'avere in certo modo creato una magistratura chiarissima pel sapere, e, che più era, per l'integrità.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

cantava il poeta massimo, nello accennare a quelle della sua patria, ed a ragione ei movea tal lamento, poco o nulla valendo le buone leggi, se tristi o ignoranti sono coloro che debbono farle osservare. Non mai la giustizia, ch'è certo il primo bisogno dei popoli, era stata sì bene amministrata nel Reame di Napoli, nè mai sì prestamente punito ogni più picciolo abuso, ogni più picciola prevaricazione dei magistrati, mediante la vigilanza severa e continua del loro capo supremo, il quale d'ogni giudizio facevasi dare contezza, ogni foglio relativo alle cose del suo ministero leggeva da capo a fondo, e, col lavorare infaticabilmente da mane a sera, presso che nulla rendeva l'azione, sinistra spesso, degli uffiziali di segreteria. Ad ogni influenza politica sottrarre sapeva oltreacciò i tribunali, ed in quell'ora stessa, in che riusciva inflessibile verso i perpetratori di delitti comuni, indulgente al sommo davasi a divedere nei casi di maestà, rari molto, per altro, durante il suo ministero, essendosi egli opposto mai sempre con gran fermezza a qualunque persecuzione. Al quale proposito non debbo tacere aver egli avuto più d'un attacco col Saliceti, ministro di polizia, ed uomo di tal natura, che riuscito sarebbe assai buono strumento di dispotismo, ove non fossergli stati ritegno, da un lato il contrasto fattogli da mio padre, dall'altro l'indole di re Gioacchino, alienissima dall'incrudelire.

« Il paese retto da voi » diceva spesso mio padre a Murat ed a' suoi ministri francesi « dimenticare non può il suo « dipendere da stranieri, se non a un sol patto, cioè d'es« sere governato in modo più umano, più giusto, più li« berale, che non sotto gli antichi suoi principi. Questa, « o sire, questa, o ministri venuti di Francia, è l'unica « via ad ottenere che il vostro governo metta radice nel « Napoletano, e solo così conseguire potrete la coopera-

« zione di quanti onesti annovera questa terra, quindi l'amo-
« re dei popoli. »

Così mio padre a' suoi colleghi francesi ed a re Gioacchino, col quale ei veniva in urto più d'una fiata, nè mai gli accadeva uscir vinto dalla tenzone, talchè il principe un giorno, accennando alla rara fermezza del suo ministro, sclamare s'udiva. « Diable d'homme ! Il faut toujours « faire à sa guise. »

Prima di proceder più oltre, nel favellare delle riforme operate da Francesco Ricciardi durante il suo ministero, piacemi registrare il seguente paragrafo del Colletta.

« Si diede opera onde rimover gli ostacoli che le vec-
« chie abitudini opponevano ai nuovi codici. Della quale
« opera (e il dico in questo luogo anticipando i tempi per
« meglio ordinar le materie) fu assidua la cura durante
« tutto quel regno, ed ebbe a principale istrumento il re-
« gio ministro Conte Ricciardi, che qui nomino ad onore
« e a durevole gloria, per quanto durar possono queste
« povere carte. Il registro delle nascite, delle morti, dei
« matrimonii, fu confidato a magistrati civili, il matrimo-
« nio non potea celebrarsi in chiesa come sacramento, se
« prima non era celebrato nella casa del Comune come
« patto di società. Il registro delle ipoteche fu aperto, e
« più dello stato civile ebbe contrasto, perocchè molti par-
« ticolari interessi gli si opponevano, ma saldo il governo
« nel suo proponimento, le proprietà furono chiarite, i
« crediti assicurati: molte case nobili, che fra i disordini
« e le trascuranze della famigliare economia ignoravano
« il vero stato del patrimonio avito, e trovandolo scarso o
« nullo, di ricchissimo che il supponevano, ne incusavano
« a torto il governo e le nuove leggi. Per le provvidenze
« di quel libro non più si videro ingannevoli fallimenti,
« patrimonii *dedotti*, amministrazioni economiche date o
« chieste, *cedo bonis*, ed altri di tali nomi, fraudi alla pro-
« prietà, tanto frequenti nei passati tempi. »

Così il Colletta nel capo 6.° del libro VII della sua *Storia del Reame di Napoli*, il Colletta lodatore sì parco, ch'ogni più picciola lode uscita dalla sua penna è da tenersi grandissima.

Passando dalle riforme operate da Francesco Ricciardi, siccome capo supremo della giustizia, a quelle cui pose mano quale ministro del culto, dirò sua gloria precipua essere stata l'opposizione continua e fermissima opposta da lui alle pretensioni di Roma, che sogliono riuscire tanto maggiori, quanto più grande è l'ossequio avutole dai governi. Nel serbare il quale contegno verso l'avarissima Curia, il Ricciardi seguitava le nobili tracce, la tradizione gloriosa degli uomini più famosi del Regno per ingegno e dottrina, fra i quali mi basterà ricordare Pietro Giannone, autore della *Storia civile del Reame di Napoli*, il Genovesi e il Conforti, difensori indefessi delle nostre franchigie, cui il nostro ministro mantenne inviolate mai sempre, ad onta d'ogni richiamo del papa, e le quali Ferdinando I, ripristinato sul trono dall'armi austriache nel 1815, sacrificava miseramente nel 1818, mediante l'ignobile concordato conchiuso in suo nome dal Medici col cardinale Consalvi. I nuovi patti fermati con Roma fecero sì che più d'un milione di ducati uscissero d'allora in poi dal Reame, a cagione delle dispense infinite che bisognò chiedere al papa, talchè la famosa chinea e i novemila scudi, il cui pagamento era stato soppresso durante il regno di Carlo III, un nulla potevano dirsi in confronto. Ai prelati, i quali chiedevangli se dovessero scrivere al papa a poter consentire questa o quella dimanda dei loro diocesani, mio padre si facea a replicare così: « Non Roma « dee comandare nel Regno, ma i vescovi istituiti dal re, « e confermati da lei. È però assentite pure, se le di- « mande son giuste. » Ed i vescovi s'affrettavano ad obbedire, nè mai durante i sei anni in ch'ei sedette ministro del culto, nacque il minimo scisma, il minimo dissapore fra la potestà ecclesiastica e la civile, siccome vediamo accadere sì di frequente oggigiorno. Nè basta, chè facilmente operavasi nel Napoletano ciò che tanti ostacoli ha incontrato finora in Italia. Vo' dire dell'incameramento dei beni di mano morta, incameramento che d'utile immenso riusciva allo Stato, col porre in circolazione una gran quantità di ricchezze, e ridonare all'agricoltura una grande estensione di terre, tenute fino a quell'ora in mag-

gesi, o lasciate ad uso di pascoli. Ai frati e alle monache, i cui monasteri furon soppressi, assegnata veniva una provvisione mensuale di ducati dieci, il perchè nessuno potette mover lamento della riforma operata, mentre il clero stesso ne fu quasi lieto, mio padre migliorato avendo le condizioni dei parrochi.

Grandissima piaga nelle Sicilie è la supina ignoranza dei preti, e però cura precipua del ministro del culto fu quella di riformare affatto l'insegnamento nei seminarii, ma tempo scarso troppo a tant'opera esser dovea quello da lui durato nel ministero, il perchè poco o nulla produssero i miglioramenti da lui prescritti, nè i Borboni, tornati nel 1815, fecero cosa alcuna a distruggere la magagna per me accennata, la quale nell'ora stessa in cui scrivo è fonte non ultima d'ogni male più grave nelle Sicilie.

Queste furono l'opere principali di Francesco Ricciardi fra il 1809 ed il giorno 18 maggio del 1815, in cui rassegnava l'altissimo uffizio. Non amico ai Borboni, ed abborrente innanzi ogni cosa dal bruttissimo vezzo di certa gente, che sua gloria e sua gioia, per così dire, ripone nel mutar di leggieri livrea, ei sottostare non volle a chi tornava nel Regno coi battaglioni tedeschi, dopo averlo abbandonato due volte vilmente al primo rumore delle armi francesi avvicinantisi alle frontiere. Accompagnata Carolina Murat sul vascello inglese che dovea trasportarla in esilio, il Ricciardi tornava alla vita privata, e fra i suoi studii diletti, le dolci cure e i dolcissimi affetti domestici, e la cara compagnia d'amici elettissimi, lieto viveva fra il 1815 e il 1820, in villa per lo più, e propriamente al Vomero, dove avea fatto costruire un palazzo, cui si recò ad abitare nel 1817. La qual villa del Vomero è delle più vaghe, e direi quasi famose, che annoveri, non che Napoli, Italia, nè tanto per ciò che fecevi l'arte, quanto per la somma bellezza del sito, e la veduta maravigliosa che vi si gode, veduta di cui mal può saziarsi qualunque straniero capiti in Napoli. Posta quasi alle falde del colle amenissimo dei Camaldoli, villa Camaldoli viene sovente denominata, e con tal nome appellaronla pure Angelo Maria Ricci, poeta di chiaro nome, già amicissimo di mio pa-

dre, e Maria Giuseppa Nobile Guacci, di cui tutti sanno l'altissimo ingegno, e lamentano la morte sì prematura. Un polimetro stampava il Ricci nel 1827, in cui la villa in discorso a descriver facevasi per minuto, e la Nobile Guacci intorno allo stesso argomento dettava poscia alcune stanze bellissime, fra le quali mi piace trascrivere la seguente, siccome quella dove s'accenna a mio padre.

Chi è colui che venerando siede
Sotto l'ombrella delle verdi foglie?
Egli è il signor del loco, onde si vede
La terra adorna di sì belle spoglie.
All'ingrata città le spalle diede,
Però che amaro frutto ivi si coglie,
E qui si piace, e questi campi schiuse
Alle afflitte Arti, all'esulanti Muse.

Il poemetto del Ricci ha pur'esso non poche parti lodevoli, e, che più vale, va scevro delle stomachevoli adulazioni, onde i nostri poeti sogliono pur troppo contaminare le loro carte, qualora alcun personaggio, alcun uomo, per dir così, consolare, qual'era certo mio padre, è soggetto dei loro versi. Ecco il principio del bel poemetto del Ricci.

Fille, a che più gli ozii affannosi, e il fumo,
E il rumor misto ci terran dell'alta
Popolosa Partenope, e il canoro
Prestigio delle scene, in cui si finge
L'età dell'oro, se ne abbiam d'intorno
Imagin vera? De' vicini colli
Dell'antica sirena a sè teatro
Fece natura a noi; scena ridente
È la verzura e il mar, le selve e i poggi,
Musico l'usignuolo, a cui fan coro
L'eco, i rami agitati, il mar che romba.

In calce al polimetro d'Angelo Maria Ricci si legge un poemetto latino di Giacomo Farina, già consigliere della

G. C. di Cassazione, e chiarissimo per la sua valentìa nella lingua dei nostri padri, in cui dettò versi bellissimi con una facilità singolare. E gli esametri intorno alla villa del Vomero son da tenersi fra i più pregevoli forse da lui dati in luce. Il poemetto è diviso in quattro parti, ciascuna delle quali porta in fronte il nome d'una delle stagioni. Mi giovi qui registrare il bellissimo luogo, che tien dietro alla dedica fatta dall'autore dell'opera sua al principe ereditario di Danimarca, venuto in Napoli nel 1820, e da lui conosciuto in casa mio padre.

Est locus aprica in terra sub colle supino,
Ipsa regali non longe dissitus urbe,
Qui Vomer dictus, forte a degentibus illic
Tale et aratris addictis subnectere ferrum;
Qui licet ascendat dorsum post tergora montis;
Saxo strata via est, nihil inde impervia rhedis.
Hac vadunt, redeuntque rotae noctuque diuque
Per villas passim ridentes undique collis.
Hic ager, hic hortus, valles, collesque, nemusque,
Hic vineta nitent, hic et pomaria surgunt,
Omnigeni et fructus manant ex ubere mamma,
Ab queis vix unum carpas, mox prodit et alter.

Nella bellissima stanza, celebrata dai versi infrascritti, dal Ricciardi si viveva tranquillo, anzi tanto felice, quant'uomo può esserlo in terra, fino alla state del 1820, in cui recavasi nell'isola d'Ischia colla famiglia, a fine di farmi prendere quivi i bagni minerali prescrittimi ogni anno dai medici. Ed ecco, nella notte dei 5 ai 6 luglio, se non m'inganno, giungere a un tratto da Napoli una feluca, con un messaggio di Ferdinando I, il quale, costretto, prima dalla sollevazion militare di Monteforte, poscia dal grido dell'opinion pubblica, a mutare la sua potestà assoluta in governo costituzionale, chiamava il Ricciardi a sedere nel ministero novello siccome preside sommo della giustizia, del culto, e della polizia generale. Alieno mai sempre da ogni pensiero ambizioso, mio padre consentì a malincuore

a tenere l'invito del re, tanto più poi, in quanto che, consapevole della pessima fede di Casa Borbone, e segnatamente dell'animo bieco, tristissimo, di re Ferdinando, prevedeva pur troppo l'estreme sventure del proprio paese; ma grave e solenne essendo la situazion delle cose, ei non credette poter ricusare l'opera sua in momenti così difficili. Partiva adunque la notte stessa per Napoli, dove, giunto appena, recavasi molto per tempo a palazzo, ad intrattenersi col re, che, astuto al sommo qual'era, gli faceva gran festa, mentre in suo cuore l'odiava, tenendolo caporione dei liberali, per non dir giacobino. E fu quella una delle primissime scene della brutta commedia da lui recitata fra il luglio del 1820, ed il giorno in cui, gittata affatto la maschera di principe costituzionale, e rendutosi sfacciatamente spergiuro, davasi a divedere di nuovo quel ch'era stato mai sempre, cioè tipo della più bassa fra le tirannidi. Curioso oltre modo riuscì quel primo dialogo fra mio padre e lui, chè, fra l'altre, il nuovo ministro queste precise parole diceva al re, favellando dello statuto costituzionale da costui consentito: « Grande sproposito fece Vostra Maestà nell'accettare la costituzione « spagnuola. » Alla quale mio padre avrebbe antiposto quella di Francia, ed invero, fra le istituzioni di simil genere, sì triste ed assurde per loro natura, siccome quelle in cui voglionsi conciliare principii irreconciliabili, quali sono la libertà popolare e la potestà regia, la costituzione spagnuola era certo delle peggiori, senonchè necessità fatale fu lo introdurla fra noi, chè non altra l'opinion pubblica tollerata ne avrebbe a quel tempo, e solo questo sperare potevasi, cioè che i rappresentanti della nazione ridotta l'avessero a miglior forma, e meglio adattata al paese. Nel che appunto adoperossi poscia mio padre, ma vanamente, siccome vedremo fra poco.

Tolte in mano le redini dei tre ministeri, carico immenso, massime in tempi così difficili, ei diè tosto mano al lavoro delle riforme, o, per dir meglio, a ricondurre le cose al regime severo in cui le aveva lasciate nel 1815, chè durante i cinque anni del nuovo governo borbonico, il bene operato lungo il decennio era stato, se non distrutto,

almeno corrotto in alcuna parte. Sul quale argomento sarà pregio dell' opera mia lo spendere alquante parole.

Costretto a mantenere in uffizio le autorità tutte (in virtù del trattato detto di Casalanza, stipulato nel 1815 fra il general Carrascosa ed il capo supremo dell' esercito austriaco), il governo di Ferdinando I non avea osato violare la bell' opera di mio padre, per ciò che spettava alla magistratura, e, quanto alla legislazione, era rimasto contento, prima a ribattezzare il codice, che, di Napoleonico, mutava in Ferdinandeo, quasicchè il nuovo epiteto fosse stato valente a distruggerne la sostanza, poscia a modificare taluni articoli delle leggi civili, e segnatamente la parte relativa al matrimonio, cui il ripristinato governo dichiarò nullo, ove all'atto civile succeduta non fosse la consacrazion religiosa. Quanto alle leggi penali, ho già detto essere state riformate nel 1816, giusta le norme additate già da mio padre. Il perchè l'opera di quest'ultimo limitavasi, per quanto a giustizia, allo invigilarne severamente l'amministrazione, tanto da non ignorar nulla che si riferisse a tal capo. Al qual'uopo voleva che si tenesse registro esattissimo, non che dei reati d'ogni maniera, delle cause tutte, così penali, come civili, e ciò prescindendo da un quadro generale dei magistrati, coi debiti appunti sopra ciascuno. V'aggiungi le relazioni minute, che i magistrati preposti al pubblico ministero eran tenuti a inviargli intorno a tutto che fosse accaduto nelle rispettive circoscrizioni, i quai fogli, lunghissimi il più delle volte, leggea per intero egli stesso, anzichè lasciarne la cura, siccome sogliono i più fra i ministri, agli uffiziali del suo ministero. Non mai capo supremo della giustizia, posso affermarlo senza nota d' esagerazione, esercitò il proprio uffizio con tanto zelo ed amore, e ben'io mi sovvengo (avevo a quel tempo circa dodici anni) averlo veduto levarsi spessissimo durante la notte, e lavorar poi assiduamente sino all' ora in cui era solito recarsi a palazzo od al ministero. Dal qual'ultimo non usciva, se non dopo avere sbrigato ogni più lieve faccenda, sicchè nessuna rimanesse arretrata, e agli uffizii, alle lettere tutte dei magistrati replicato veniva senza il minimo indugio,

sì grande era l' attività del ministro e degli uffiziali tutti da lui dipendenti, cui stimolava coll' esempio, anzichè coi rimproveri, e governava colla giustizia, anzichè colla severità. Dal che ne veniva esser' egli sì amato da loro, che giorno di lutto fu quello in cui si ritrasse dal ministero.

Quanto alle cose del culto, poco o nulla di bene operar si poteva, a cagione del fatal concordato conchiuso due anni prima da Luigi dei Medici, il perchè le cure del nuovo ministro mirarono principalmente ad attenuarne, per quanto eragli dato, i funestissimi effetti. Non è poi da dubitarsi che se il reggimento costituzionale fosse durato nelle Sicilie, il Ricciardi avrebbe fatt' opera d' abolire quel malauguroso trattato, che le nostre antiche franchigie sì miseramente annullava, e tanto danaro faceva uscire dal Regno.

Ufficio scabro, dilicato, pericoloso oltre modo era quello di capo supremo della polizia generale, a cagione massimamente della setta dei Carbonari, assai numerosa e potente, e la quale, per essere stata principalissima autrice della rivoluzione, credeva in certa guisa dover signoreggiare lo Stato. Ostacolo grande all' azion del governo era dunque tal setta, il perchè sino dai primi giorni il Ricciardi instava energicamente nel consiglio dei ministri, affinchè soppressa venisse, e, riunitosi poscia il Parlamento, una legge ei voleva gli fosse proposta a tal uopo, questo linguaggio tenendo: « Or che libera affatto è la stampa, « libere le adunanze politiche, e sulla bigoncia parlamen- « tare possono le opinioni tutte manifestarsi senza il mi- « nimo impedimento, debbe sparire ogni setta, e cessare « ogni atto segreto, che intralciar possa le opere del go- « verno ».

Ma questi sensi male accordavansi colla timidità dei principi, siccome scrive il Colletta, con quella degli altri ministri, e di molti fra i deputati, e però grande, generale, continua durò l' azione della Carboneria, nè contribuì di leggieri alla rovina del nuovo Stato, siccome quella, che, buona al distruggere, e inetta all'edificare, fu molto valente bensì nell' indebolire il governo, e nel seminar nell'esercito l'indisciplina, fatalissima tra le pesti, ma non

ebbe mai tanto cuore, da impadronirsi della somma delle cose, a fine di spingerle affatto nella via rivoluzionaria, e mutare segnatamente in rivoluzione italiana una sollevazione municipale, ch' era pur l' unico modo di renderne certo il trionfo. Queste cose ben presentiva mio padre sino dai primi giorni del moto, nella finale riuscita del quale non ebbe mai troppa fede: ma l' obbligo di servire la patria astringevalo ad accettare il penoso incarico, nel disimpegnare il quale fè tutto quanto era in lui ad evitare la temuta rovina. Ma non corriam troppo innanzi, e riassumiamo invece le opere di Francesco Ricciardi durante i sei mesi in cui fu ministro, cioè dai 6 luglio ai 18 decembre del 1820.

Oltre ciò che ho notato di sopra, nel toccare dei tre ministeri da lui tenuti in quell' anno, dirò aver' ei presentato al Parlamento non meno di dieci relazioni, stampate poi tutte, e le quali vanno considerate qual monumento prezioso di sapienza civile e di dottrina legale, massime quella intorno all' istituzion dei giurati, istituzione cui le Sicilie avrebbonsi avuta sino dal 1820, ove la forza brutale dell' armi austriache non ne avesse spento la libertà!

Questo sembrami il luogo di riferire ciò che nota di nuovo il Colletta intorno a mio padre, nel paragrafo X della sua nobile storia.

« Fu ministro di giustizia il Conte Ricciardi, già chiaro
« sotto i regni di Giuseppe e Gioacchino. I codici non ab-
« bisognavano di riforma, e si sperava tempo più riposato
« per discutere ogni legge, perciò provvide ai bisogni pre-
« senti della giustizia: vide che l' era intoppo la setta dei
« Carbonari, e due volte ne propose lo scioglimento, ma
« invano, perocchè si opponevano al buon disegno la ti-
« midezza dei principi, la timidezza o le affezioni dei de-
« putati al Parlamento, il numero e la potenza dei set-
« tarii. Indi propose la ricomposizione dei magistrati, pe-
« rocchè ve n' era degl' inabili alle istituzioni moderne, o
« incalliti alle passate, o troppo grandi di età, o scelti senza
« merito, ma per favore, quando la Casa dei Borboni tornò
« a questo Regno. Dimostrato il bisogno della riforma, ne
« provò la giustizia, perciocchè i magistrati erano tuttora

« amovibili a piacimento del re, difetto dei precedenti anni,
« come altrove ho detto, volto ad utilità nel presente.
« Quindi intese a riformare quella parte della costituzione
« che dava al consiglio di Stato la facoltà di nominare i
« magistrati. Egli dimandava che l'avesse il ministro, la-
« sciando al consiglio l'approvazione o il rifiuto dei pro-
« posti, e benchè parlasse a suo pro, il chiaro dire, la
« probità dell'oratore vinsero il sospetto e l'invidia. Poscia,
« per nominare i magistrati novelli o promuovere i no-
« minati, segnò modi giusti, liberi e tanto certi, quanto
« è concesso agli umani giudizii. E lode anche maggiore
« a quel ministro diede la proposizione del giurì; voto an-
« tico e deluso dei padri nostri e di noi. Rammentò i
« dubii generali, e i particolari al Regno delle due Sicilie,
« abbattè gli uni e gli altri. Proponeva il giurì pei soli
« misfatti, riserbando a più spediti giudizii le colpe mi-
« nori, e provvedendo che da questa eccezione non ve-
« nisse danno o pericolo agli accusati. Tolse le idee dalle
« leggi francesi ed inglesi sopra il giurì; più si giovò delle
« americane. Avvantaggiò sopra tutte, sempre a pro degli
« accusati, parzialità forse offensiva della giustizia, ma
« buona ad esempio di carità cittadina, e profittevole ai
« costumi più che gli atti inflessibili del rigore. »

Alle lodi giustissime del Colletta siami lecito aggiungere questa, che un gran coraggio civile diè a divedere mio padre durante i sei mesi, in cui sedette ministro costituzionale. Aperto nemico della Carboneria, della quale, siccome ho accennato, aveva proposto due volte la soppressione, e' veniva talor circondato sulla pubblica via dai più accesi e corrivi fra quei settarii, e fatto scopo da loro di gravi ingiurie e minacce; ma l'aspetto suo grave e sereno, ed alcun breve discorso bastarono sempre a disperdere gli assembramenti tumultuosi, e a dissipare il pericolo. Nè tacerò delle lettere anonime e degli assalti villani delle gazzette più scarmigliate, e, da ultimo, dell'esempio orribile dell'infelice Giampietro, già prefetto di polizia, pugnalato una notte dai Carbonari, e sul cui cadavere si trovò la dimane un cartello col num.° 1. Ad onta d'ogni minaccia, Francesco Ricciardi, non solo at-

tendeva con maravigliosa quiete a' doveri suoi di ministro, ma, quasicchè avesse voluto bravare i suoi nemici, così palesi, come nascosti, seguitato da un unico palafreniere, soleva recarsi ad alta notte a cavallo dal ministero alla sua villa del Vomero. Non ho veduto mai in vita mia uomo di cuor più sicuro. La quale intrepidezza attribuire si debbe all' intemerata coscienza, ed al sapersi da lui che se qualche tristo portavagli odio, i buoni tutti gli avean riverenza ed amore.

Cosa strana davvero or sono per riferire. Ad onta dell' effervescenza degli animi, ad onta del Carbonarismo, il quale, siccome ho detto, l' autorità, non sol del governo, ma delle leggi diminuiva non poco, fu così fatta la vigilanza esercitata da mio padre, qual capo della giustizia e della polizia generale, che alla fine del suo ministero, durato sei mesi, il numero dei delitti trovossi di non poco inferiore a quello del medesimo spazio di tempo corso nel 1819!

Non avendo preso a scrivere storie, ma cenni biografici, non ho ricordato, nè ricorderò per minuto gli eventi del 1820, e dei primi tre mesi dell' anno dopo. Ne dirò solo quel tanto, che sia per riferirsi alla parte tolta alle pubbliche cose dall' uomo di cui vengo narrando la vita.

Gli è noto il come re Ferdinando, fin dai primordii della rivoluzione, fintosi infermo, conferisse l'uffizio di generale vicario al suo degno figliuolo Francesco, e notissimo è pure all' universale il procedere subdolo, per non dir scellerato, del principe ereditario, il quale, nell' ora stessa, in che dimostravasi amico ai nuovi ordini, e spingeva l' ipocrisia fino a vestire le insegne della Carboneria, ed a piaggiare i principali fra i novatori, obbedia sottomano ad ogni cenno paterno, e congiurava contro la Costituzione, preparando così l' entrata del Regno agli Austriaci. Delle quali cose conscio ben presto mio padre, pensava già a ritirarsi dal ministero, allorchè il Parlamento si fe' a rigettare il famoso messaggio di Ferdinando, mediante il quale costui profferivasi mediatore fra la nazione ed i re adunati a concilio in Lubiana.

« Lungi da me » diceva a' 7 dicembre del 1820 il più

vergognosamente tristo fra i principi di quel tempo « lungi
« da voi il pensiero, che l'adesione al mio progetto (quello
« di recarsi a Lubiana) possa farmi dimenticare il bene
« del mio popolo. Partendomi da voi è degno di me di
« darvene una nuova e solenne garentia. Dichiaro perciò
« a voi ed alla nazione che farò di tutto onde i miei po-
« poli godano di una costituzione saggia e liberale. Qua-
« lunque misura verrà esatta dalle circostanze relativamente
« all' attuale nostro stato politico, ogni mio sforzo sarà
« adoperato perchè rimanga sempre fondato sulle seguenti
« basi:

« 1.° Che sia assicurata per una legge fondamentale dello
« stato la libertà individuale e reale de' miei amatissimi
« sudditi;

« 2.° Che nella composizione dei corpi dello stato non
« si abbia alcun riguardo a' privilegi di nascita;

« 3.° Che non possano essere stabilite imposte senza
« il consenso della nazione legittimamente rappresentata;

« 4.° Che sia alla nazione stessa ed alla sua Rappre-
« sentanza renduto il conto delle pubbliche spese;

« 5.° Che le leggi sieno fatte d'accordo colla Rappre-
« sentanza nazionale;

« 6.° Che il potere giudiziario sia indipendente;

« 7.° Che resti la libertà della stampa, salvo le leggi ri-
« strettive dell' abuso della medesima;

« 8.° Che i ministri sieno responsabili;

« 9.° Che sia fissata la lista civile.

« Io dichiaro inoltre che non aderirò mai che alcuno
« de' miei sudditi sia molestato per qualunque fatto po-
« litico avvenuto. »

Vedremo ben presto in che modo le regie promesse, l'ultima segnatamente, fossero mantenute ai Napoletani. Il messaggio porto fu al Parlamento dopo una conferenza avuta da Francesco Ricciardi, e dal conte Zurlo, ministro dell' interno, cogli ambasciatori dei più fra i gran potentati d'Europa residenti in Napoli, i quali impegnarono la loro parola, che ove la Costituzione fosse stata modificata nel modo proposto dal re, i loro governi l'avrebbero, riconosciuta non solo, ma garentita. Nè certo, se il Par-

lamento avesse accettato le richieste modifiche, i gran potentati potuto avrebbero onestamente, siccome diceva mio padre, non tenere per rato ciò che i loro ministri avevano consentito; ma il Parlamento, operando a rovescio di ciò che dettava la logica, ed esigevano i tempi, nelle due parti del detto messaggio, consistenti, la prima nella licenza chiesta in certo modo dal re d'andarsene a Laybach, e la seconda nella riforma dello statuto, concesse quella che dinegare avrebbe dovuto a ogni patto, cioè la partenza di Ferdinando, il quale, non già a perorare, ma a tradire n'andava la causa da lui giurata, e rigettò l'altra, di cui il più comunale buon senso, giovi ripeterlo, ed una necessità ineluttabile dovuto avrebbongli imporre l'accettazione. Ed invero come mai ostinarsi potevano i rappresentanti del popolo a conservare tal quale l'avea fra noi tramandata la Spagna una Costituzione, cui i potentati tutti d'Europa avversavano sì apertamente? Vi aggiungi le idee liberali non essere così diffuse a quel tempo, siccome al presente, nè radicate poi tanto in Italia infra le moltitudini, da render quest'ultime propugnacolo saldo delle franchigie novelle contro ogni assalto straniero. Di queste cose era ben conscio mio padre, il perchè alacremente s'adoperava, ad una col De Thomasis, che gli era collega nel ministero, ed accetto riusciva al pari di lui alla più parte dei deputati, affinchè questi piegati si fossero ad approvare il messaggio, senonchè, non posso tenermi dal dirlo, egli erasi grandemente ingannato nello aver consentito il desiderio di Ferdinando d'andarne al congresso di Laybach. Vero è, che, uomo di probità sì specchiata, mal potea sospettare una perfidia così profonda in quel medesimo re, che il dì 1° ottobre del 1820 la Costituzione giurava sopra il Vangelo, piangendo per tenerezza, e poi gli diceva la sera stessa con voce commossa: « Ah! sì, che « questa volta ho proprio giurato di cuore! » Non è da tacersi, oltre a ciò, che anche nel caso in cui Ferdinando I non fosse partito, la Costituzione presto o tardi sarebbe pericolata, chè, sì egli, che il figlio, avrebbero trovato modo alla fine di far venire gli Austriaci a danno della misera Napoli, col suscitar sottomano gravi disordini nel Reame.

Noterò poi, da ultimo, che, a procacciar la rovina del nuovo Stato, bastata sarebbe l'assurdità, da me già detta, inerente al regime costituzionale, il quale durare non può che a un sol patto, cioè che onestissimo sia chi tiene la potestà regia. Or quanti re galantuomini si sono veduti e si vedon tuttora sul trono?

Mio padre, mirando volgere al peggio le pubbliche cose, tra per gli effetti del mal volere del re e del principe ereditario, e per gli ostacoli opposti dalla Carboneria all'esercizio dell'autorità dello Stato, e più ancora per la non troppa fede ispiratagli dall' esercito e dai suoi capi, avea, fino dai 3 dicembre del 1820, chiesto la sua dimissione, e il dì 7 avendo presentato invano al Parlamento il messaggio da me citato più volte, rinnovellava le istanze, e il dì 10 usciva d' uffizio ad una cogli altri ministri, facendo luogo a Giacinto Troyse, assai dotto giureconsulto e magistrato integerrimo, il qual tenne le redini del triplice ministero fino all'ora infaustissima dell'invasione straniera.

Ridottosi nella vita privata, a lui tanto cara, il Ricciardi vissuto avrebbe d'allora in poi giorni beati in seno della famiglia, se il proprio paese non avesse veduto ben presto in orribili condizioni, e, per giunta, in pochissimo tempo distrutta l'opera sua più gloriosa. Vo' dire della sì nobile magistratura da lui creata fra il 1809 e il 1815, e brutalmente licenziata presso ehe tutta dal mal governo ripristinato dalle masnade alemanne.

Giunte di scrutinio, composte d'uomini pessimi, erano state costituite sopra ciascun ministero, a sindacare la vita politica di qualunque avesse tenuto alcun grado durante il reggimento costituzionale. Or ne seguì che gli uffiziali dell'esercito, i magistrati, gl'impiegati civili più degni fossero destituiti ben presto, e surrogati dal più schifoso fecciume, perchè non fu mai veduto nel Regno governo più scellerato e più sozzo, il cui imperversare andare si vide tant'oltre, che il generale Frimont, capo supremo dell'esercito austriaco, se ne mostrò sì sdegnato, da farne severo richiamo a re Ferdinando I, dal quale ripetea l'espulsione del principe di Canosa, nuovo ministro di polizia, e ci-

ma ed anima di quell' iniquissimo dei governi. Fanciullo non ancor tredicenne a quel tempo, pur testimone io m'era non indifferente del sommo dolor di mio padre, prima al vedere gli Austriaci entrare in modo trionfale nella metropoli il giorno 23 marzo del 1821, poscia al sapere quasi ogni giorno alcun novello sopruso, alcuna atrocità nuova della tirannide borboniana. Sovvienmi in ispecie dell'impressione profonda prodotta in noi tutti dall' orribile caso d'un Angeletti, uffiziale romano fatto frustar dal Canosa pubblicamente, a punirlo dell'essere gran maestro della Carboneria, quasicchè i due terzi della popolazione del Regno non fossero stati ascritti a quella celebre setta. Ma che cosa è ella mai l'esecuzione in discorso, a fronte dei tanti infelici moschettati, sì in Napoli, che nelle provincie, in virtù di sentenze delle corti marziali (procedenti *ad horas et modum belli*), pel solo fatto d'essere stati colti in istrada con in seno un coltello od una pistola? Le crudeltà del 1821 ricordaron pur troppo quelle del 1799, ed accrebbero a mille doppii nel Regno l'odio, già così grande, contro i Borboni, odio che manifestarsi doveva in appresso per via di tante congiure e di tante sollevazioni, cioè nel 1823, nel 1828, nel 1837, nel 1841, nel 1844 e nel 1848.

Mio padre, entrati appena gli Austriaci nel Regno, s'era ritratto nella villa del Vomero, e in modo sì fatto da lui s'abborriva la vista della gente straniera, che dalla sua stanza campestre non si recava nella metropoli, se non per andarne all' Accademia delle Scienze, di cui sedea presidente. Al quale proposito noterò esser egli stato eletto socio di essa Accademia fino dal 1807, siccome socio era pure della Pontaniana e dell'Accademia d'Incoraggiamento, non che d'altre molte d'Italia e dell'estero, onore da lui non ricerco minimamente, perchè ben sapeva il pochissimo utile da poter provenire da società così fatte in paesi non liberi, ma procacciatogli dalla gran fama onde godeva appresso l'universale.

La bella e tranquilla stanza del Vomero fu asilo prezioso a mio padre in un tempo, in cui tanta ferocia di governo imperversare vedevasi nella misera Napoli, e lutto così profondo occupava gli onesti, il fior fiore dei

quali languiva nelle segrete o veniva cacciato in esilio. Che se Francesco Ricciardi restava illeso fra sì crudeli persecuzioni, debbesi ciò attribuire alla forza dell' opinione pubblica, a lui favorevole sì fattamente, da costringere a riverirlo pure la parte nemica dei liberali. Solo nel 1827 la rabbia bassissima d'un Niccolò Intonti, ministro di polizia, gli dava alcuna molestia; ma non precorriamo gli eventi.

La solita vita studiosa visse mio padre dal 1821 al 1827, fra i cari amici, e visitato sovente dagli stranieri più rinomati che pervenissero in Napoli. Fra i quali ricorderò l'Ancillon, consigliere del re di Prussia, ed autore d'un' opera storica assai riputata, il figliuolo dell'astronomo Herschel, celebre poi quanto il padre, Hallam, storico insigne del medio evo, Babbage e Davy, fisici molto chiari, Casimiro Delavigne, Sofia e Delfina Gay, la qual' ultima fu indi moglie del Girardin, ed Alessandro Dumas. Non parlo degl' infiniti Italiani, chè troppo lungo discorso richiederebbesi a volerli sol noverare. E più d'un principe visitava la casa di Francesco Ricciardi, cioè di quell' uomo stesso, che, due volte ministro segretario di Stato, non recavasi a corte, se non assai raramente e di malissima voglia, tanto era alieno, anzi abborrente da ogni atto o parola, i quali sentissero del cortigiano! Nel 1820, mentre sedeva ministro, accoglieva a mensa più d'una fiata il principe ereditario il Danimarca che assunse poi il nome di re Cristiano VIII, e qualche anno dopo il di lui primogenito. Ed il primo gran compiacenza mostrava allo spettacolo del nostro Parlamento (alle cui tornate assiduamente assisteva), e molto lodava la nostra libera stampa, vantandosi liberale, siccome costumasi dai principi tutti che stanno per salire sul trono, nè temea d'affermare, che, fatto re, dato avria fuori una Costituzione. La quale promessa sanno pur troppo i Danesi il come fosse poi mantenuta. Quanto al figliuolo, era un ragazzaccio scapato, cui a gran fatica teneva in freno quel bravo e degno uomo del suo pedagogo, Conte di Rantzau. Ed una sorella di Cristiano capitò pure indi a poco in casa mio padre, e seco un codazzo di principi e nobili, sì di Ger-

mania, che di Danimarca, fra i quali ricordomi d' un Bentheim. Ma basti su questo argomento, sul quale mi sono alquanto fermato, col solo fine di rendere chiaro più sempre il gran concetto in cui era tenuto mio padre, non che nel proprio paese, al di fuori, e pure da personaggi posti in grado eminente.

La villa del Vomero possedeva, fra l'altre attrattive, quella d'un orto botanico, ricco di piante, chè Francesco Ricciardi, amatore grandissimo delle scienze in genere, prediligea la botanica, nè a cura o spesa veruna avea perdonato a tal'uopo fino dal 1817. E la fama dei suoi giardini essendo sparsa ben presto per ogni dove, i più chiari botanici, non che d' Italia, d' Europa, erano entrati in carteggio con lui, fra i quali basterammi citare il Mirbel ed il De Candolle.

In cotal guisa vivevasi Francesco Ricciardi fino ai principii del 1827, allorchè l' odio vilissimo dell' Intonti (odio suscitato in costui da una parola di giusto scherno profferita sul fatto suo da mio padre, e riferitagli non so da chi) gli era cagione di basse persecuzioni, e rendevalo segno di spionaggio sì fatto, che non solo niun' opera sua, niun suo detto passavano inosservati, ma spesso i detti e l' opere più innocenti rappresentati venivano siccome rei. La peste infame si era introdotta fin nelle domestiche mura, chè alcuno fra i servi era stato contaminato, ed indotto a fare ogni sera la sua relazione all' Intonti di tutto che avesse udito o veduto. Le quali cose saputesi da mio padre, che amici avea dappertutto, e però pure tra gli uffiziali del ministero di polizia, alcuni fra i quali erano stati a lui sottoposti nel 1820, ne restò sì indegnato, che non potette tenersi dal farne solenne richiamo al re stesso, allora Francesco I, d' abbominosa memoria quanto l' antecessore, e padre degnissimo in tutto di Ferdinando II. Ed ecco ambedue i miei parenti recarsi un giorno a palazzo, a mover lamento di quel sorvegliare sì ignobile dei poliziotti da nulla giustificato, essendo notorio, mio padre aver sempre abborrito dal cospirare. E curioso colloquio fu quello, chè nobilmente sdegnoso suonava il linguaggio dei miei parenti, mentre Francesco re scusavasi

quasi dell'aver tollerato lo spionaggio di cui si dolevano, poi, dopo molti giri e rigiri, consigliava loro d'allontanarsi per alcun tempo da Napoli, quasicchè, invece d'esser' egli il supremo signore, stato fosse l'umile servo d'un suo ministro! Or che rispondere alle strane parole d'un re sì fatto? Inchinarsi, e partire dal suo cospetto, colla risoluzione di mover da Napoli senza indugio. Il che fece infatti l'intera nostra famiglia nella notte dei 7 agli 8 aprile del 1827.

Troppo discorso mi sarebbe mestieri a descrivere quel lungo viaggio (di nove mesi circa) in tutta la rimanente Italia, viaggio durante il quale non pochi segni d'onore s'ebbe mio padre per ogni dove, e non pochi uomini chiari conobbe. Rimasi una trentina di giorni in Roma, dove per noi si rivide il buono e grazioso Angelo Maria Ricci, n'andammo, per la via di Foligno e del Furlo, verso Bologna, senonchè un sinistro occorsoci in vicinanza di Cagli, ci costringeva a passare otto giorni nella picciola Fano. Or quantunque nessuno conoscessimo quivi, gran festa fecero gli abitanti a mio padre, non esclusi i primarii fra i magistrati della città, tal'era la fama dell'uomo in ogni cantuccio della Penisola! Il professor Tommasini ed il Furnaletti, conosciuti in Napoli alcun anno prima, rivedemmo in Bologna ed in Padova, e nella prima città il Tommasini ci fece conoscere il Bertoloni, il Mezzofante, Paolo Costa, ed il Pepoli. Vedemmo poi il Cicognara in Venezia, oltre la contessa Albizzi e la Benzon, la prima delle quali avea molto conosciuto lord Byron e scritto con lode sul fatto di lui, e la seconda ispirato al Lamberti la graziosissima canzon veneziana della *Biondina*. In Verona ci recammo dal padre Cesari, e, scorti dal gentilissimo Carlo Pinali, ben noto a quant' uomini colti facevansi a visitare a quei tempi la patria di Scipione Maffei e d'Ippolito Pindemonte, conoscemmo la poetessa Albarelli Vordoni, la Serego Alighieri, carissima donna (ahi troppo presto rapita al mondo!), che vuolsi essere stata rampollo estremo del gran poeta, e la Verza, amica non oscura del Pindemonte. Quest'ultimo trovavasi allora in Pavia, dove il vedemmo indi a non molto in casa

la Bellisomi, di lui nipote, presso la quale erane scorta lo Scarpa, stato già in Napoli, ed ospitato, siccome tant' altre celebrità, nella villa del Vomero. In Milano, il Rosmini, allor giovanissimo, scorgevaci in casa il Manzoni, dove trovammo il Torti, Hermes Visconti e Tommaso Grossi. *I Promessi Sposi* erano allora allora venuti in luce, e menavano già gran rumore. Or sovvienmi che alcun giorno dopo la visita fatta al Manzoni, essendoci recati a Monza, dal Monti, presso il quale ci fu introduttore un coltissimo e garbatissimo giovane veneziano, per nome Antonio Papadopoli, rinvenimmo il buon vecchio (sordo presso che interamente e già affetto dalla terribile malattia che dovea spegnerlo l'anno dopo) con innanzi il primo volume del nuovo e già sì famoso romanzo. Sul quale avendolo interrogato mio padre, ci rispose non averne ancor letto se non le primissime pagine, ed esserne rimaso annoiato, il che certo dir non dovette nel continuar la lettura di quel mirabile libro. Oltre il Monti, conoscemmo la di lui figliuola Costanza, vedova del Perticari, e, fra gli artisti milanesi più noti, l'Hayez, il Palagi ed il Longhi. Altri uomini chiari incontrammo in casa il marchese Trivulzio, fra i quali il Maffei, traduttor sì elegante degl' idillii di Gessner e delle tragedie di Schiller.

La famiglia Manzoni essendosi partita a quei giorni per Genova, a prendere i bagni di mare, quivi indi a poco la ritrovammo, poscia in Livorno e in Firenze. Ed in Genova, oltre il Manzoni, frequentammo non poco il marchese Gian Carlo di Negro, padrone della famosa villetta, cui viaggiatore nessuno rimansi dal visitare, ed in casa il di Negro conoscemmo l'abate Gagliuffi, latinista insigne, che solo forse in Italia e fuori osò improvvisare in latino. Gli è noto aver' egli un dì voltato immediate in altrettanti distici le terzine estemporanee del Gianni.

Dalla Liguria movemmo verso la bella Toscana, nella cui cara metropoli rimanemmo due mesi, stanza piacevolissima per mio padre, e, il dirò pure, per me, a cagione dei tant' uomini chiari per noi conosciuti, e nel cui consorzio vivemmo durante tutto quel tempo. Non è uomo un po' colto in Italia, che ignori le dotte riunioni, le

quali avevano luogo in quell'epoca ogni lunedì sera in casa il Vieusseux, che, sebben forestiero, di sì grand'utile riusciva, non che alla Toscana, all'Italia, qual fondatore e direttore dell'*Antologia italiana*, dell'*Archivio storico* e del *Gabinetto scientifico e letterario*. Ora assidui mio padre ed io eravamo a quelle care serate, nelle quali il fior fiore degli scienziati e dei letterati, sì indigeni, che forestieri, convenir si vedevano, ed in ispecie i collaboratori dell'*Antologia*, fra cui annoveravansi l'egregio Gabriele Pepe, il Montani, il Forti, l'avvocato Capei e Niccolò Tommaseo. Quivi fu che per noi conobbesi il Savigny, giurisperito alemanno di molto nome, non che molte italiane celebrità, quali il Giordani ed il Leopardi, cui rivedemmo in casa Alessandro Manzoni, dove convenivano spesso, ad una col Niccolini, e talvolta col Lamartine, (allor segretario dell'ambasciata francese in Firenze) il quale combattuto avea poco prima col colonnello Pepe il nobil duello che tutti sanno.

Fra gli esuli chiari del Napoletano dimoranti a quel tempo in Firenze, s'annoveravano Giuseppe Poerio ed il generale Colletta. Quest'ultimo veniva dettando la sua bella *Storia del Reame di Napoli*, e un giorno, visitato segretamente da mio padre (una tal visita fatta in palese sarebbe stata gran colpa agli occhi del governo borbonico!) diegli lettura d'alcuna parte del suo lavoro, presenti il Giordani e il Poerio. E mio padre, richiesto del suo parere, suggeriva all'autore alcune varianti, e narravagli alcuni fatti a lui ignoti. Gran danno però che l'opera tutta non avesse potuto conoscere, perocchè esatta più assai sarebb'ella riuscita di quello che poi si vide. Ed ecco il giudizio che n'udii portare più in là da mio padre.

« Mirabile veramente si è tutto quanto si riferisce al « regno di Carlo III, mirabile pure la parte, in cui si de- « scrivono, e i primi tempi del regno di Ferdinando I, « e gli orribili fatti del 1799. In modo lodevole venne « trattato il periodo corso fra quell'anno d'abbominosa « memoria e la fuga del re, nel 1806. Scema indi al- « quanto il merito del lavoro, a misura che lo scrittore « avvicinasi a'tempi suoi, e così fino alla fine. Parziale

« non poco ei riesce in ispecie nel raccontare le cose del
« 1820 e 1821, e parecchie inesattezze rinvengonsi nel-
« l'ultimo libro, inesattezze, per altro, da venire imputate
« assai meno all'autore, che al non aver egli potuto dar
« l'ultima mano all'opera sua ».

In sul finir dell'autunno del 1827, movemmo alla volta di Roma, dove dimorammo due mesi, a meglio vedere le maraviglie della città massima, e a meglio conoscerne gli uomini più riputati. A mezzo il verno partimmo poscia per Napoli, dove giungemmo, se male non mi ricordo, il giorno diciassettesimo del 1828.

Anno doloroso fu quello pel Reame di Napoli, e però per mio padre, cui le sventure del proprio paese sapevano dure assai. Voglio parlar degli strazii, delle carnificine orribili del Cilento, degli undici martiri di Salerno, e dei tre decollati nella metropoli stessa, per avere voluto liberare la patria da una delle più sozze e più mostruose tirannidi che sieno mai state nel mondo, perchè in cotal novero si debbe riporre un governo, cui capo supremo era un Francesco I, ministro di polizia un Intonti, e principale carnefice un Delcarretto! E mio padre, che, nel rimpatriare, si era ridotto nella sua villa del Vomero, quivi fra dolente e sdegnoso si rimaneva durante tre anni, cioè fino al cominciar dell'inverno del 1830 al 1831.

È inutile il dire la lieta impressione prodotta nell'animo suo dalla rivoluzione francese del 1830, che tante speranze destava nei liberali d'Europa tutta, tradite poi tosto sì miseramente! Altro evento felice per le Sicilie era in quell'anno la morte di re Francesco, odiato e spregiato dai buoni almen quanto il padre, mentre i più, così facili a lusingarsi, speravano molto dal successore, tra per esser ei in quella età, in cui il cuore apresi di leggieri ad ogni affetto più nobile, e perchè durante il tempo che avea tenuto il luogo del padre, itone colla moglie e la principessa Cristina in Ispagna, dato avea a divedere giudizio superiore agli anni, ed un amore della giustizia pochissimo noto ai Borboni. Ma ben presto, siccome vedremo, accorgevansi le Sicilie del loro misero inganno, e manifesta facevasi al mondo più sempre l'incurabil tristizia o

inettezza della razza borbonica, perocchè in essa, qual non è tristo, è imbecille.

Difficilissimi tempi eran quelli, in cui Ferdinando II saliva sul trono delle Sicilie, chè i popoli tutti vivevano in gran fermento, e il fermento si tramutava ben presto in rivoluzione, dapprima nel Belgio, indi in Polonia e in alcuna parte della Germania, e, da ultimo, nelle provincie di mezzo della nostra Penisola stessa. Imminente pareva una sollevazione del Regno tutto, dove i moti del Modenese, del Parmigiano, del Bolognese e della Romagna avevano messo un gran fuoco, talchè una somma prudenza volevasi nel governo a tenere in freno una gente sì bistrattata ab antico, ed appo cui le congiure e le insurrezioni erano state così frequenti durante gli ultimi dieci anni. E grande, lo si dee confessare, fu la prudenza data a diveder dal governo, e maravigliosa l'astuzia del nuovo re, quantunque poco più che ventenne, astuzia sua dote principalissima, per non dire unica. Calda era ancora la spoglia del padre, quand' egli, assunte le redini dello stato, il dì 8 novembre del 1830, esordiva nel regno col toglier di grado uno dei più esosi strumenti di tirannia sotto il passato governo, il marchese Ugo delle Favare, vicerè di Sicilia, il che molto piacque all' universale, indi varii provvedimenti adottava, i quali, per essere affatto diversi da quelli in uso durante i cinqu'anni regnati da re Francesco, parvero liberali. Da ultimo, ai 12 gennaio del 1831, suo dì anniversario, ei gittava non poca polvere agli occhi del maggior numero, e col cessare l'esilio, il confino o la prigionia di parecchi condannati politici, e col diminuire talune imposte più gravi alle moltitudini, e col ripristinare nei loro gradi molti fra gli uffiziali sciolti dal cingolo militare nel 1821. V'aggiungi il grido fatto spargere ad arte d'uno statuto costituzionale da venire concesso ben presto. E qui convienmi far motto d'uno stranissimo intrigo, nel quale tentossi avviluppare mio padre. L' Intonti, odioso ministro di polizia durante tant'anni, e principal reo degli orridi fatti del 1828, sia che avesse voluto lavarsi in certo modo agli occhi del paese della macchia bruttissima di carnefice, col rido—

nargli almeno in parte le istituzioni rapitegli nel 1821, sia che avesse creduto esservi sola una via ad evitar la temuta rivoluzione, fare spontaneamente ciò che da un punto all'altro i soggetti richieder potevano colla forza, certo si è che fino dai primi momenti, in cui ebbe sentore dei moti dell'Italia centrale, l'Intonti cominciò a stimolar grandemente il giovine re a dar fuori un simulacro di costituzione, da dover riuscire, giusta il suo credere, assai buon sedativo all'effervescenza degli animi. E il re, maestro sommo nel simulare fin dall'età giovanile, si dimostrava propenso anzichè no a seguitare i consigli del capo supremo dei poliziotti, il quale, tenendosi certo del fatto suo, e lusingandosi di ascendere al grado di primo ministro, e però di padroneggiare il Reame, sotto la potestà nominale di Ferdinando II, divisava già in suo pensiero, e la costituzione da doversi bandire, ed il ministero novello. Che razza di costituzione fosse poi quella da lui ideata, potrà imaginarlo ben di leggieri qualunque ha memoria dell'opere sue. Quanto al ministero, basti notare che seder vi dovevano il general Filangieri e Giustino Fortunato, la vita e le azioni dei quali uomini essendo ben note nel Regno, non ho bisogno di ricordare. Ma il fatto più strano fu questo, che il Fortunato ed il Filangieri, sciente il re, e, non solo sciente, ma approvante l'Intonti, stato pure sì gran nemico di mio padre, quest'ultimo fecero ogni opera a indurre in loro favore, cioè a sedere nel ministero pseudo-costituzionale da lor vagheggiato, senonchè dovea bastare a mio padre l'esperienza tristissima fatta di due Borboni (Ferdinando I e Francesco I), a trattenerlo dal rinnovare la dura prova con un Ferdinando II. E bene assai gliene incolse, chè il giovine re non tardava a dare i primi segni della perfidia profonda che dovea farlo sì illustre. In quel tratto medesimo, in cui l'Intonti credevasi giunto alla meta de' suoi desiderii ambiziosi, sì bene il Borbone avea saputo ingannarlo, si vede irrompere in casa una notte la gendarmeria, duce il Gualtieri, ministro di Casa reale e presidente del consiglio, che, armato d'uno speciale comando del re, rovista le carte ed intima al mi-

nistro di polizia lo sfratto dal Regno in sei ore. Il dì dopo un regio decreto (il Borbone aggiungeva l'ipocrisia alla perfidia!) appariva nella gazzetta officiale, in cui si diceva l'Intonti venire spedito a Lucca con una missione particolare di Ferdinando II, ed il general Delcarretto succedergli nel governare la polizia. In cotal guisa finiva la commedia costituzionale recitata da re Ferdinando nel 1831, preludio degno di quella che recitare dovea nel 1848!

Desideroso più che mai di quiete, ed alieno più sempre dall'impacciarsi nelle pubbliche cose, mio padre ritraevasi in villa di nuovo, verso l'aprile del 1831, e quivi ritiratissima vita viveva fino all'inverno del 1832, inverno che arrecargli dovea la maggiore, se non pure la sola sventura della sua vita! Ed in fatti qual'uomo dirsi potea sino allora più fortunato di lui? Egli lieto di moglie virtuosissima ed amantissima, ei padre di prole non indegna di così nobile coppia, egli cinto da bella schiera d'amici, egli amato e onorato altamente dai suoi cittadini, egli riputatissimo qual'uomo di stato, e ricco di bella fama nella repubblica delle lettere, egli abbondevole insomma dei beni tutti più valutati in terra, non escluso quello grandissimo d'una salute maravigliosamente robusta nella sua verde vecchiezza, era oggetto d'invidia all'universale, allorchè la fortuna rapivagli quasi ad un subito il suo più prezioso tesoro, la donna sua, la mia dilettissima madre, cui sette giorni di malattia bastavano a condurre al sepolcro! Io non fermerommi a dipingere l'ansie crudeli, indi il dolore immenso, profondo del padre mio e di noi tutti, nel rimanere orbati in sì poco d'ora di tanto bene. Basti questo, che dal fatalissimo giorno dei 17 marzo del 1832 ogni gioia fu bandita per sempre da casa Ricciardi, e i dieci anni sopravvissuti dal dì lei capo furono dei più malinconici, ad onta dei cari conforti degli amici, ad onta di quelli portigli dalle lettere, e più ancora dalla profonda persuasione dell'aver bene speso la vita, e meritato mai sempre la stima e l'amore de' suoi conterranei! Pure alcuna consolazione, se consolazione di sorta alcuna avere può luogo

in così fatte sventure, venivagli, e dall'universale compianto di tanta perdita, e dal vedere indi a poco molti nobili ingegni, non che di Napoli, della Penisola tutta, farsi spontaneamente ad onorar la memoria della cara perduta con prose e versi di merito non volgare, i quali, riuniti poscia in un libro, ebbero un certo grido in Italia.. Le due prose, che leggonsi, l'una in fronte, l'altra in calce della raccolta, uscirono dalle penne eleganti di Raffaele Liberatore e Basilio Puoti, letterati non ultimi di quell'età, chè anzi furono entrambi assai benemeriti della lor patria pel grande amore che vi diffusero della lingua purgata, il Puoti mercè il proprio esempio, e più ancora per via d'una scuola di perfezione dischiusa in modo gratuito in sua casa ai giovanetti più volonterosi e d'ingegno più vivo del Napoletano, il Liberatore mediante assai nobili scritti intorno alle belle arti e alla letteratura, ma soprattutto il vocabolario universale della lingua italiana edito dal Tramater, ch'è certo uno dei più riputati d'Italia. Le quali parole d' onore alla memoria di due miei carissimi amici sono assai lieto d'unire a quelle da loro dettate in onor di mio padre, del quale e'non furono al certo gli ammiratori men caldi.

Fra le due prose onde ho accennato, si leggono, oltre iscrizioni latine e italiane bellissime del Ciampitti, del Puoti, e del Missirini, ed un epicedio latino di Tommaso Gargallo, tradotto dal Ricci, componimenti in volgare di Giuseppe Campagna, dei fratelli Baldacchini, del Borghi, del Cicognara, del Pepoli, del Montrone, del Rosini, del Lampredi e del Mezzanotte; ma, il dirò pure ad onore del vero, fra tutti tutti risplende un sonetto di mia sorella Irene, ed una canzone della Nobile Guacci, degnissima d'essere annoverata fra le più stupende di tutto il Parnaso italiano.

« Questa moglie, stata castissima » scriveva il Liberatore nel suo bellissimo elogio di Luisa Ricciardi « fu « anzi la donna forte, nella quale, giusta il detto del « Savio, *confidò il cuore dell' uomo suo*, e di quali dol« cezze, di quante rose ella non isparse la vita di quel« l'uomo? Studiosamente attese a tenerlo sgombro di

« amarezze, a disgravargli ogni impaccio, ad allegrarlo.
« Solo in grazia di lei, che tutta sopra di sè reggeva la
« casa, potè il conte Ricciardi, dopo gravi ed onorate
« fatiche, riposare nel seno della famiglia, e ricogliersi
« in quell'ozio con dignità, che Tullio stimava somma
« beatitudine. Per trentadue anni un talamo solo gli
« accolse, e la prima, l'unica pena ch'ei toccasse (il
« confessava, me ascoltante, egli stesso) fu quella di
« perderla. Splendido documento alle donne, che della
« felicità conjugale guardia sono precipuamente e pre-
« sidio la fede, l'umiltà, la costanza ».

Ben può argomentare il lettore dalle infrascritte parole quali esser dovessero i giorni del padre mio dopo sì terribile perdita, a lui dolor primo ed unico fino allora della vita privata! Dico fino allora, perocchè di non piccioli gliene dovea procacciare indi a poco la mia doppia cattura del 1834 e del 1836. E qui sembrami acconcio il venir ricordando i discorsi tenutimi da mio padre, a infrenare la giovanile mia foga, ma segnatamente a trattenermi dal cospirare, discorsi i quali gioveranno a far meglio conoscere l'uomo.

« Credi mo, figlio mio » e'dicevami con una gravità dolce ed affettuosa, che non potrà mai uscirmi dalla memoria « ch'io non accolga al pari di te nella mente i
« generosi pensieri di patria e di libertà? E non pia-
« cerebbe forse a me pure il veder recata la prima ai
« confini d'Italia tutta, e la seconda godersi dall'in-
« tera nazione italiana riunita sotto una sola bandiera?
« Ma facile, figlio mio, ma possibile è mai l'attuazione
« immediata di sì magnanimi desiderii? Ed il consen-
« tono i tempi? E il consente la fiacca natura del po-
« polo che dovrebbe iniziare la grande impresa? Ah!
« dove, dove sono gli uomini degni di porvi mano? E
« quante son l'anime somiglianti a quella che ti freme
« nel petto? E coloro medesimi, che più accesi ti sem-
« brano e più corrivi e metter la vita a pro della causa
« da lor propugnata, non saran poi veduti titubare, na-
« scondersi al primo primo pericolo, e lasciarti solo nell'ora
« del sacrifizio? Ed oltre a ciò, quale è in genere il

« frutto delle affiliazioni segrete e delle congiure? Nes-
« suno, all'infuori di quello di porgere il destro ai
« governi d'incrudelire, e però d'aggravare più sem-
« pre la misera sorte dei servi. Perocchè rarissima-
« mente o non mai dalle sette e dalle congiure proven-
« nero le rivoluzioni, le quali ebbero ed avran luogo
« mai sempre in modo improvviso, e veggonsi originate,
« non tanto dall'opera, dagli sforzi più eroici degli op-
« pressi, quanto dalle iniquità perpetrate dagli oppres-
« sori. Trattienti però, figlio mio, da qualunque mena
« segreta, ma segnatamente dall'alienare il tuo libero
« arbitrio, legandoti per via di giuramento ad alcuna
« setta, ed ispendi invece l'ingegno e l'energia molta
« sortiti dalla natura, e a promovere i buoni studii, e a
« giovare per via delle lettere la civiltà della patria, ma
« soprattutto a procacciare per quanto stia in te di mi-
« gliorare le condizioni morali del nostro disgraziato
« paese, non essendo sperabile il tramutare gli schiavi
« in uomini liberi, senza distruggerne prima, o meno-
« marne al possibile i vizii ».

Questi discorsi tenevami spesso mio padre fra la state del 1830 e il settembre del 1834, cioè fra il tempo in cui giungeva fra noi la novella della rivoluzione francese, che tanta febbre metteva negli animi, e quello in cui io venivo arrestato per imputazione di maestà. Del qual fatto fu grande al certo il rammarico di mio padre, pure non tale da farlo scendere ad atti umilianti verso il ministro di polizia e re Ferdinando II, dai quali recossi più fiate negli otto mesi e più che durava la mia prigionia, nè già a supplicare, ma a tener loro il linguaggio, che solo addicevasi all'uomo di legge, al già ministro segretario di Stato, all'uomo fra tutti giustissimo, con chi delle leggi e della giustizia curavasi poco o nulla. E fu strana molto l'antitesi in quei colloquii tra Francesco Ricciardi e Ferdinando Borbone, tra Francesco Ricciardi e Francesco Saverio Delcarretto, chè il primo, anzichè avere l'aspetto di supplicante, avea quello di giudice severissimo, laddove il principe e il suo ministro pareva sedessero in sulla scranna dell'imputato,

sì fatto fino in sui tristi è il potere della virtù! « O mio
« figlio è colpevole, e voi sottoponetelo tosto a giudizio
« severo, o falsa è l'accusa, e voi liberatelo inconta-
« nente ». Questo dilemma porgea senza posa mio padre
al Delcarretto ed al re, che alla fine furon costretti a
ordinare la mia liberazione. Ed il medesimo accadde nel
1836, anno in cui d'un infame soprnso fecemi vittima
il Delcarretto, e le forti parole di mio padre al prepo-
tente ministro ed al re impedirono ch'io fossi tradotto
a Trieste, per essere quindi trasferito, per cura dell'Austria,
in America.

Il dì 15 ottobre del 1836 io movea volontario verso
la terra d'esilio, e fu quello l'ultimo giorno in cui fos-
semi dato vedere mio padre! Il quale moriva circa sei
anni dopo, cioè il dì 17 decembre del 1842, dopo lunga
e penosissima malattia, minutamente descrittami dal-
l'egregio mio amico, professore Giuseppe Cua, con sua
lettera dei 17 gennaio del 1843, dalla quale mi piace
trascrivere quanto segue:

« Cresceva il languore nell' infermo, estremo era lo
« smagrimento in tutto il suo corpo, eppure conser-
« vava illese le facoltà mentali, e qualche volta co' suoi
« savii ragionamenti e col recitar molti versi de' classici
« latini faceva le maraviglie dei circostanti ». Il me-
desimo m'avea scritto ne' primi dì di decembre un al-
tro sviscerato amico di casa mia, Antonio Troyse, e di
una straordinaria serenità d'animo e lucidità d'intelletto
nel moribondo facea pure menzione mia sorella Irene
in un diario da lei dettato con massima diligenza dal
dì 5 al dì 16 decembre del 1842, e che finiva così « du-
« rante la convulsione ha detto: *la posta* » colla quale
parola e' volea significare il desiderio di avere mie let-
tere, desiderio manifestato da lui al continuo durante la
malattia, siccome rilevasi da molti luoghi del diario so-
pra citato, ed al certo di non poco dolore esser dovea
al moribondo il saper lontano e ramingo uno de' suoi
quattro figliuoli, siccome dolorosissimo riuscivami il non
aver potuto raccogliere il sospiro ultimo di mio padre!
Al quale proposito noterò, che, saputa la fatal malattia,

feci ressa a mio fratello e alle mie sorelle, affinchè ottenuto m'avessero un salvocondotto; ma la mia lettera giunse dopo la morte del nostro carissimo padre. La quale io vedevo in sogno in Parigi. Non mi sovviene della notte precisa, ma certo sono di questo, che il sogno avea luogo otto o dieci giorni prima di quello in cui mi giungeva la funestissima nuova, per modo che la dolente visione apparivami forse nell'ora stessa in cui mio padre spirava! La spoglia paterna esposta sembravami al pubblico in una gran sala tutta addobbata di nero, ed illuminata da molti torchi, il che appunto avea luogo il dì 19 decembre del 1842, siccome rilevasi dalle parole qui appresso (pubblicate nel *Lucifero* de'21) di Raffaele Liberatore: « il suo palagio, che da più giorni era ingombro di persone disiose di visitare per l'ultima volta il venerando vecchio, nel dì 19 si vide tutto pieno di gente: erano i socii delle tre Accademie, di che si compone la Società R. Borbonica, erano ministri, ciamberlani, magistrati, avvocati, uomini di lettere, artisti, il fiore della città, tutti accorsi a rendere i supremi onori a quell'uomo, che veramente e degnamente possiam dire illustre. Nella maggiore di quelle sale, parata a bruno, e'si vedeva sul letto funebre e vi riceveva l'estremo vale. Sorse allora chi a nome delle tre Accademie solennemente il disse a lor presidente, ricordando le virtù dell'estinto e le principali vicende della sua vita. Era quell' oratore l'avvocato Pasquale Borrelli, il cui discorso ottenne generale plauso, non tanto perchè eloquente, quanto perchè vero ».

Oltre il Borrelli, altri parecchi allora e poi consacrarono alcuna pagina alla memoria dell'uomo giusto, e, fra gli altri, il mio ottimo amico Enrico Catalano, che negli *Annali Civili* pubblicava una breve vita di Francesco Ricciardi, dettata con affetto filiale. Da ultimo, agli 11 giugno del 1843, l'inaugurazione del busto del chiaro defunto dovendo aver luogo nella sala maggiore dell'Accademia delle Scienze, Giuseppe Ceva Grimaldi, marchese di Pietracatella, poco pria succeduto a mio pa-

dre nel grado di presidente di essa, profferì lunga orazione, malissimo scritta, ma così piena d' ammirazione ed amore pel padre mio, che molto grado debbo saperne all' autore. Il quale a pagina 16 afferma essergli *stato concesso il lacrimato onore di raccogliere gli estremi suoi pensamenti, e d' essere depositario di preziosi suoi scritti*, indi, più in là, cioè a pag. 19, fa le seguenti parole, ch' io trascriverò qual chiusura della presente biografia.

« E qui assai mi duole come la soverchia modestia del « conte abbia in gran parte privata l' Accademia dei suoi « dotti lavori. Meditando egli nella sua prima gioventù « sulle condizioni primitive della greca e della romana « sapienza, profondamente istruito nel pubblico dritto e « nelle filosofiche discipline, nè profano alle stesse diffi- « cili investigazioni dell' Estetica, avea dettato una me- « moria, nella quale significava la teoria del sublime, spie- « gandone l' indole ed i caratteri, non solo riguardo alle « arti belle, all' eloquenza ed alla poesia, ma benanche « alla politica ed alla morale. E poi raccogliendo altre sue « meditazioni in cinque diverse memorie, si era proposto « di determinare quale sia la potenza diretta dei tributi « sulle mercedi, sul prezzo delle derrate, sull' interesse « del danaro, sul valor delle terre, e la indiretta, che si « estende all' agricoltura, al commercio, alla popolazione. « Ma dopo averne riscosso le lodi degli accademici, non « permise che fossero inserite negli atti. Monumento pe- « renne della sua profonda dottrina è nondimeno il rap- « porto ch' ei lesse nella tornata dell' Accademia il 14 « febraio del 1832, col quale propose alle diverse classi « di essa l' ordine dei lavori di cui occupar si doveano, e « che fu da voi con plauso accolto, e con tanto onore « dell' Accademia eseguito ».

CIRCOLARE DI S. E. IL SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, AGLI ORDINARII DEL REGNO, CONTENENTE UN' ANALISI DEL SISTEMA RAPPRESENTATIVO.

Napoli, *Agosto* 1820

Signore

La divina Provvidenza ha segnato nel corso delle umane cose la progressiva rigenerazione politica delle nazioni. In ogni tempo l' uomo è andato avidamente in cerca di un governo che gli garentisse la sua proprietà e la sicurezza della sua persona: ma, guidato più dall' istinto, che dalla ragione, ora ha gemuto sotto feroce dispotismo, ora, in più feroci repubbliche, ha immolato ogni sentimento di natura sull'altare d'un' imaginaria libertà, le cui basi erano la schiavitù di gran parte dell' umana specie, e l' odio di chiunque non fosse cittadino della repubblica. Scese dal cielo la luce evangelica, destando nei cuori degli uomini sentimenti di carità, (1) e di scambievole amor fraterno, ed al celeste precetto respirò l' universo. (2) La schiavitù disparve, e se pur sopra le sue ruine la barbarie feudale fece sorgere classi privilegiate di persone e di famiglie, la divina parola era in tutti i cuori, e chiamava gli uomini a riguardarsi tutti come fratelli ed abborrire quelle preminenze e quelle distinzioni, che offendevano il gran precetto destinato dall' Uomo Dio a costituire l' essenziale caratteristica del suo discepolo. (3) La feudalità cadde anch' essa sotto i colpi della ragione, e quasi dappertutto oramai il re ed il popolo formano soli le grandi famiglie europee.

(1) *Charitas Dei diffusa (S. Paul. V. ad Rom.) in corporibus nostris per spiritum factum, qui datus est in nobis.*

(2) *Commendat (ibidem) autem Deus charitatem tuam in nobis.*

(3) *S. Io. XIII, Mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos .... In lege cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem.*

Felicemente pel genere umano, una scienza, surta nel secolo scorso, la *Politica Economia*, chiamò anch'essa gli uomini al precetto di carità e di mutuo amor fraterno, col dimostrar loro, che l'individuale interesse di ciascun uomo è strettamente legato all'interesse di tutta l'umana specie, e quindi, distruggendo gli errori ed i pregiudizii, che l'abitudine di secoli avea fatalmente consacrati come verità, e faceva che l'uomo vedesse unicamente il suo bene nell'altrui male, stabilì il lavoro ed il cambio vicendevole dei prodotti siccome principio di unione e di prosperità universale; invitando così i popoli a darsi l'un l'altro la mano, e formare una santa alleanza.

Era questo dunque il momento di fondar solidamente fra noi l'edifizio sociale. Il nostro buon re Ferdinando, nel cui cuore siede pura la fede ed alto parla il divino precetto, non appena udì che nel popolo era unanime il voto d'una rigenerazione politica, unì la sua alla volontà generale, ed ecco il suo trono divenuto oramai saldissimo, perchè fondato sulle basi irremovibili della libertà nazionale e delle evangeliche dottrine.

Ministri del santuario, voi che custodite il deposito della verità, ed avete il ministero della parola, annunziate a tutti, che il regno del Signore, quello della pace e della giustizia, è venuto! Giorno sì memorando si scriva tra i fasti del Cristianesimo, ed inni di lode e di riconoscenza s'innalzino al Dio di pace e di carità.

Ma non minor obbligo vi corre, o signori, di far conoscere minutamente al popolo tutti i benefizii che gli pervengono dal nuovo sistema di governo, e quali sieno i suoi veri principii.

Le parole di libertà, di eguaglianza e di sovranità del popolo, di cui son pieni i classici antichi, che nelle scuole sono andati per le mani dei giovani, potrebbero forse indurre ardenti e generosi spiriti a credere applicabile il senso che davasi a quelle voci nelle antiche repubbliche al presente sistema rappresentativo, tanto più che sommi ed eloquenti scrittori moderni sono incorsi in sì grave errore.

Nelle antiche repubbliche altro non conoscevasi che la

libertà politica, e questa consisteva nell'esercitare tutti insieme i cittadini, direttamente e pienamente, molte parti della sovranità. O nella pubblica piazza, a deliberare, o nel campo, a combattere: ecco le occupazioni d'un Ateniese, di uno Spartano, di un Romano, ed ivi finiva la loro vita di cittadino e di uomo libero. Ogni loro azione privata era sottoposta a tirannica vigilanza; dappertutto restrizioni; nulla concedevasi all'indipendenza individuale; guardavasi con occhio invidioso chiunque si ergesse sulla moltitudine per qualità superiori, e, quel ch'è più, ammettevasi come legittima l'oppressione di un individuo per effetto della volontà generale.

Nelle nazioni moderne, ove l'industria e il commercio han fatto tanti progressi; ove ogni cittadino, in mezzo alle affezioni e alle cure domestiche, dedito alle scienze, alle arti di pace, ed a tutte le varie speculazioni, che il corso della civiltà dei popoli ha fatto sorgere; in queste nazioni il sommo dei beni per ciascun individuo consiste nell'uso, il più che sia possibile, esteso, delle sue facoltà, esercitate legalmente, e nella miglior guarentigia della sua personal sicurezza e della sua proprietà. E siccome la felicità pubblica altro non è che il complesso delle felicità particolari, il miglior fra i governi diremo quello, sotto cui il legittimo esercizio delle facoltà dell'uomo rinviene la minor somma di ostacoli e di restrizioni, e le guarentigie individuali sono più scrupolosamente osservate.

Tal'è il governo rappresentativo, che il celeste favore ha dato in sorte al mondo incivilito, ed in esso il cittadino, se aspira al godimento dei diritti politici, ciò è soltanto perchè questi formano la salvaguardia de'suoi diritti individuali.

Nell'atto costituzionale si ravvisano adunque due parti distinte, oltre l'altra meramente regolamentare, cioè:

1.° I diritti imprescrittibili ed inalienabili dell'uomo;

2.° La creazione delle diverse autorità nazionali, e la partecipazione di ciascun cittadino ai diritti politici, ch'è quanto dire i mezzi da garentire quei primi diritti.

Ogni cittadino ha naturalmente diritto:

Alla libertà individuale;

Alla libertà dell'industria;
Alla sicurezza della sua proprietà;
Alla libertà delle sue opinioni.

Libertà individuale.

La prima condizione, per cui gli uomini si sono riuniti sotto l'impero delle leggi è la libertà individuale, senza la quale ogni legame sociale è sciolto, non vi è morale pubblica nè privata, il sospetto si fa padrone di tutti i cuori, ed avvelena le più sante affezioni.

La libertà individuale consiste nel diritto che ha il cittadino di non dipendere che dalle leggi. La sua persona debb'esser tenuta inviolabile, fino a che alcun reato, tal dalle leggi caratterizzato, nol ponga a disposizione del magistrato, il cui obbligo in tal caso è di procedere strettamente e rigorosamente secondo le forme e le disposizioni dalle stesse leggi prescritte. Ogni atto di un potere qualunque, che vulnerasse questo diritto del cittadino, sarà nullo, e l'agente del potere che lo abbia eseguito, debb'esserne dichiarato personalmente responsabile.

La libertà individuale riposa adunque:

1.° Sulla non illusoria indipendenza del potere giudiziario, e la severa responsabilità dei magistrati e degli agenti loro sottoposti, e sull'istituzione dei giurati, cioè sulla separazione dei giudici del diritto da quelli del fatto, affidando il giudizio del fatto a cittadini scelti a sorte fra quelli chiamati ad esercitare i diritti politici, e riservando ai magistrati la mera applicazione della legge.

2.° Sulla inalterabile osservanza delle forme, protettrici dell'innocenza, e dei mezzi efficaci a difenderla contro la calunnia insidiosa.

Nessun cittadino potrà dire che la sua libertà individuale sia stata violata, se, appena arrestato, sarà stato posto in giudizio; se il fatto, che gli è stato imputato, sarà stato verificato per le vie del rito con imparziale esattezza; se una legge anteriore a tal fatto, ed in vigore quando il fatto avvenne, lo ha caratterizzato per misfatto

o delitto, e ne ha determinato la pena che gli è stata applicata.

Queste misure, lungi dall'offendere la sicurezza personale dei cittadini, ne sono anzi la più stretta guarentigia, e son desse appunto quelle che la Costituzione ci accorda. Accanto a ciascun diritto risiede un dovere, quello, cioè, di rispettare un egual diritto nei nostri simili. *Non fare altrui ciò che non vuoi ch'egli ti faccia*, dice il precetto divino, ed in esso è compresa la definizione della giustizia. La legge dunque ci vieta di fare ciò che la propria ragione c'interdirebbe. Non più oramai tribunali straordinarii, abbreviazioni o sospensioni di forme; non più poteri straordinarii, cioè poteri arbitrarii e oppressivi, conceduti per cagioni qualificate a bella posta per istraordinarie. Niun cittadino oramai potrà esser sottratto ai suoi giudici naturali, e la sua casa dee riputarsi una fortezza inaccessibile alle vessazioni e agli abusi dell'autorità.

Libertà d'industria — Sicurezza della proprietà.

L'uomo riceve dalla natura in proprietà inviolabile le sue individuali facoltà, sì intellettuali, che fisiche, mercè le quali, impiegandole nel miglior modo possibile, procacciarsi, non che da esistere, da vivere agiatamente. È questa la sua proprietà primitiva, ed egli si sottopone ai vincoli sociali solo perchè gli sia garentita contro la violenza e la frode. E il governo non dee intervenire nelle industrie dei cittadini, se non per questi due oggetti.

La libertà dell'industria trovasi violata colla creazione di corporazioni di arti e mestieri;

Coll'erigersi il governo in intraprenditore d'industrie;

Con patenti d'invenzioni concedute senza riconosciuta utilità generale, e senza limite di tempo;

Colla creazione di compagnie di commercio esclusivo, tranne il caso, in cui sia l'unico mezzo di aprire un commercio affatto nuovo con popoli lontani, ed i cui vantaggi coprano i rischi d'un'impresa ardita e le spese di primo tentativo. Il qual privilegio, in tal caso, può riputarsi come una specie di patente d'invenzione;

Coll' incoraggiamento d' un ramo d' industria a danno di altri;

Col vietare un ramo d'industria, o gravarlo di tali pesi, ch' equivalgano ad un divieto;

Con proibizioni di esportazione, o d' immissione di prodotti, senza evidente utilità pubblica;

Col prescrivere il ramo d' industria, in cui debba impiegarsi una parte dei cittadini;

Coll' obbligare una parte soltanto dei cittadini a una spesa, il cui scopo sia d' interesse pubblico;

Coll' interdire ai cittadini, anche in minima parte, l'uso delle loro facoltà intellettuali, allorquando esso non offende i diritti altrui, specie di violazione della libertà d'industria, la quale, quantunque meno avvertita, non è certo la meno crudele.

La proprietà si acquista, o per eredità, o per atti civili: ogni uomo ha diritto di disporre a suo piacimento dei proprii beni, dei proprii capitali, della propria rendita e della propria industria, nei limiti dei suoi doveri sociali.

La proprietà può ricevere direttamente un attentato:

Con la legge di confisca;

Col farsi decidere cause civili amministrativamente, sottraendole ai loro giudici naturali;

Coll' appropriarsi il pubblico una proprietà privata senza evidente utilità generale, e senza previo risarcimento.

Col concedersi ad un litigante un rimedio non istabilito dalle leggi.

Con imprestiti fatti dal governo senza evidente bisogno dello stato, gravandone il debito pubblico;

Con una bancarotta dello Stato;

Con ritenzioni del debito pubblico, sia sui capitali, sia sugl' interessi, o col pagamento di tali debiti in effetti inferiori al valor nominale;

Coll' alterar la moneta;

Coll' assegnamento di pensioni sul debito pubblico fuori dei casi prescritti dalla legge;

Con leggi di effetto retroattivo contro acquisti o trasmissioni già consumati in virtù di leggi anteriori;

Con complicazioni di procedura civile, ed oscurità di

leggi, che dan luogo ad arbitrii del magistrato ed a gravi spese giudiziali;

Con imposte mal ripartite o eccedenti i pubblici bisogni;

La Costituzione offre la maggior guarentigia contro tutti gli attentati possibili, a danno della libertà dell'industria, e della sicurezza della proprietà, affidando, cumulativamente col re, ai rappresentanti della nazione, liberamente dal popolo eletti, la proposta, la decretazione, l'interpretazione e la derogazion delle leggi, e commettendo loro di aver sempre in mira d'imporre ai cittadini i minori sacrifizii possibili, per ottenere la maggiore possibile prosperità nazionale.

La proprietà esige un rispetto, che giunga, per così dire, fino alla superstizione, ed il povero dee concorrervi più del ricco, affinchè si moltiplichino le ricchezze, e sieno a portata dei suoi scarsi mezzi di acquisto.

Libertà d'opinioni.

La legge è l'autorità sovrana dello stato: essa dee risultare dalla ragion comune, ossia dalla volontà generale, la quale non può essere consultata dal regio potere, e dai rappresentanti del popolo, chiamati a concorrere alla sua confezione, senza la libera circolazione delle opinioni, nè volontà libera può darsi, se non rischiarata. Tutti i cittadini, nel sistema rappresentativo, sono chiamati a far parte del governo, chi per deliberare, e sono i deputati della nazione, e chi per illuminare, approvare o censurare, ed è tutto il rimanente del popolo.

Egli è un assurdo il pretendere che si possa dare *governo dell' opinione*, qual'è certamente il governo rappresentativo, senza la libera circolazione delle opinioni. Se prima dell'invenzion della stampa non potette il sistema rappresentativo aver luogo, neppure fra i popoli culti, ed i quali erano molto innanzi nella civiltà, ciò ci mostra ad evidenza, che una tale specie di sistema riposa essenzialmente su tal libertà.... Ma non avrà essa confini?....

Le azioni dei particolari non appartengono al pubblico. La vita privata d'un cittadino è sua proprietà inviolabile,

ed ogni attentato a questa proprietà è criminoso, e se pure un magistrato s' impadronisce d' un cittadino, non può ei pubblicare della sua vita privata, se non quel tanto che alla causa strettamente appartiene.

La stessa norma vale pei pubblici funzionarii considerati quai cittadini. Si mettano a libero esame i loro atti, ma si rispettino le loro intenzioni e la loro vita privata. E gli scritti che offendono il pubblico costume, che eccitano il popolo alla rivolta ecc. sono anch' essi un abuso, e non lieve, di questa libertà, degenerata, in tal caso, in licenza; ma dovrà questa prevenirsi con una censura precedente alla stampa, o reprimersi con pene stabilite per coloro i quali abusassero di tal libertà?

La censura precedente è incompatibile col governo costituzionale. Il magistrato punisce con pubblico giudizio ciò che realmente e strettamente ha il carattere di delitto per decisione precedente dei giurati, indispensabili in reati di questa specie. Il censore vieta all' opposto tutto ciò ch' egli dubita potersi interpretar per delitto. E ciò quando la censura non ha uno scopo iniquo, cioè quello d' impedire la libera circolazione delle idee, o lo scoprimento di sorde trame, per render così fittizia la pubblica opinione, e condurre la nazione sotto il giogo del dispotismo, la cui prima cura è stata e sarà sempre quella di rendere la stampa strumento del suo potere.

Il procedimento per via di giurati è indispensabile in reati di tal natura, atteso che essendo la stampa il mezzo, con cui il popolo censura i poteri dello stato, e li contiene nei loro limiti, se al magistrato si desse di pronunziare sul fatto, verrebbe ad essere a un tempo giudice e parte.

Sovranità della nazione — Diritti politici dei cittadini — Poteri dello Stato.

Ogni edifizio sociale riposa sulla sovranità della nazione, che ben può definirsi la supremazia della volontà generale su ciascuna volontà particolare. Ma questa sovranità, che,

nelle antiche repubbliche, non riconoscendo limiti, annientò la libertà civile dei cittadini, cagionò tanti disordini, e condusse finalmente quei popoli sotto il giogo della tirannide, dal governo rappresentativo si ammette:

1° Con quei limiti, che deè naturalmente ricevere dallo scopo della società;

2° Come una verità, non come un fatto.

Lo scopo della società è la guarentigia dei diritti individuali, che non vengono già conferiti, ma dichiarati dall'atto costituzionale, diritti imprescrittibili ed inalienabili, che costituiscono la libertà dei cittadini. La sovranità del popolo trova quindi un limite là dove cominciano i diritti individuali intangibili.

Il popolo esercita la sua sovranità colla libera scelta dei deputati all'assemblea nazionale, e con una continua adesione o censura ad un esatto o men fedele esercizio dei poteri da lui creati. Ma potrebbe mai il popolo, se tutto collettivamente ed immediatamente concorresse alla confezione delle leggi, far sorgere la ragion pura dal tumulto delle passioni e dall'urto dei privati interessi? Quello adunque, che il sistema rappresentativo toglie alle passioni della moltitudine, lo rende alla ragione di ciascun cittadino, che può dinanzi al pubblico discuter di continuo tutte le leggi, e tutti gli atti dell'amministrazione, col diritto di censurarli, e denunziarli alle autorità, ove il creda necessario. In due modi adunque ogni cittadino partecipa alla formazion delle leggi, e concorrendo alla scelta dei rappresentanti, e manifestando le sue opinioni per via della stampa, che può definirsi perciò la tribuna nazionale.

I diritti politici dei cittadini consistono nel poter far parte delle diverse autorità, nei termini dell'atto costituzionale; nel diritto di petizione, tanto per interesse individuale, quanto per interesse comune.

Nei diritti individuali riposa la libertà di ciascuno. I diritti politici ne costituiscono la guarentigia, e l'eguale partecipazione di tutti i cittadini, sì agli uni, che agli altri, formano l'eguaglianza politica.

I poteri dello stato, fissati nell'atto costituzionale da

noi adottato, sono: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario.

Lo statuto costituzionale dichiara i diritti, e fissa i doveri dei cittadini.

Le leggi secondarie ne assicurano l'esercizio. Queste leggi emanano dal potere legislativo, composto dall'assemblea dei deputati e dal re, e debbono essere una pura derivazione di quello statuto.

Il potere esecutivo dee curare l'esecuzione delle leggi, per mezzo di decreti, di regolamenti e di disposizioni generali. Questo potere risiede nel re; ma debb'egli esercitarlo per mezzo di ministri, che nomina e destituisce a suo senno.

La persona del re è sacra e inviolabile, e questa inviolabilità costituisce il palladio della libertà nazionale. Non è lecito neppur sospettare ch'ei voglia il male. Quindi ogni atto incostituzionale è da attribuirsi interamente al ministro che lo ha sottoscritto, ed egli debb'esserne severamente responsabile in faccia alla nazione ed al re. La Costituzione stabilisce questa responsabilità in modi chiari e precisi; e nelle leggi secondarie, che dovrà fare il Parlamento, sarà certamente provveduto alla responsabilità di tutti gli altri agenti del potere esecutivo. L'arbitrario è di sua natura espansivo, diffondesi in tutti i rami, e si trova, tanto nelle più alte, quanto nelle più basse officine.

Il potere giudiziario è delegato alla magistratura, ed ha perciò esclusivamente la facoltà di applicar le leggi al fatto. La Costituzione lo ha sottratto ad ogni influenza degli altri due poteri, affinchè il cittadino viva tranquillo all'ombra della legge, ed il magistrato possa rispondere a tutto rigore di ogni sua minima operazione contraria alle leggi.

La pubblicità dei giudizii, che il sistema rappresentativo stabilisce, rende agevole la censura, che ogni individuo può portare sui magistrati, atteso che ogni minimo atto arbitrario contro un cittadino è un avviamento verso il dispotismo.

Egli è facile il vedere che tutti questi poteri sono assolutamente indispensabili all'esistenza del corpo sociale; che le loro attribuzioni sono state tutte egualmente ponderate

nella bilancia politica, e che non si è conceduto a ciascuno di essi, se non quel tanto, ch'era strettamente richiesto dal pubblico bene, solo scopo delle umane associazioni.

La libertà nazionale adunque riposa sui limiti di questi poteri, e sulla fiducia che la nazione in essi ripone, riguardandoli come il sostegno della sua prosperità. Ciascuno abbia tutta la forza che gli bisogna per operare nel senso della sua istituzione, e non lasciarsi invadere da un altro potere; ma non ne abbia mai tanta, da divenire invasore dell'altrui autorità. La storia ci somministra fatti da convincerci, che la libertà dei popoli è stata compromessa or da uno or da un altro dei poteri sociali, rivestito di una forza superiore a quella che la sua istituzione ammetteva, tanto più che il popolo non può concedere una forza maggiore ad un potere, senza toglierlo a un altro, e così, distruggendo l'equilibrio politico, far cadere la società nell'anarchia.

Quando una nazione si sottrae al dispotismo, e si costituisce in governo libero, riguarda quella parte del potere legislativo, che emana dal suo seno (l'assemblea dei deputati) come il solo potere salutare, il solo in cui essa debba confidare, e riponendo in esso tutta la sua fiducia e tutte le sue affezioni, vorrebbe quasi trasfondere in lui solo tutti gli altri poteri.

Il potere esecutivo, in cui già risedeva il potere assoluto, è riguardato siccome minaccioso, ed esclusivamente invasore. Questa esagerazione, in cui alcuni popoli son caduti in simile circostanza, è stata loro fatale.

Nel potere del monarca si distinguono agevolmente due parti:

1.° Il regio potere.

2.° Il potere esecutivo.

Mercè il primo il monarca: 1.° colla sua sanzione dà forza di legge ai decreti del Parlamento, nei limiti determinati dall'atto costituzionale; 2.° nomina i ministri, e confida loro il potere esecutivo; 3.° nomina tutti gli altri agenti di questo potere; 4.° nomina i magistrati, che divengono

ipso facto inamovibili; 6.° dichiara la guerra e fa i trattati di pace e alleanza; 7.° posto nel centro dei varii poteri, legislativo, esecutivo, ossia ministeriale, e giudiziario, li contiene nei limiti delle loro attribuzioni; soccorso specialmente in ciò dalla nazione, la quale, mercè la libertà della stampa, denunzia tutti gli atti incostituzionali delle varie autorità.

Il potere esecutivo, il quale consiste nel disporre l'esecuzione delle leggi, e determinarne il modo di applicazione, è la forza motrice dello stato. In lui risiede l'azione, come nel legislativo la volontà. Tutte le istituzioni sociali in un governo libero sono dirette:

1.° A reprimere i disordini interni;

2.° A respingere un'invasione nemica;

3.° A riunire tutti i mezzi sociali in un centro comune, per concorrere a questi due oggetti, e per ottenere, mercè la riunione delle forze di tutti, quel bene, che le forze individuali non potrebbero operare.

Quindi il potere esecutivo, per essere salutare, ha bisogno di operare come la natura, cioè per mezzi visibili, o per un incognito ascendente. Se il potere esecutivo non ha tutta la forza morale, di cui ha bisogno per operare il bene della società, la sua azione rimarrà inceppata, e tutto cadrà in languore. Ma affinchè il potere esecutivo non sia tentato d'invadere le altrui attribuzioni, esso debb'essere contenuto nei suoi limiti da una stretta responsabilità, non solo dei ministri, ma di tutti gli agenti inferiori, da cominciare immediatamente dall'autore dell'attentato costituzionale.

Io ho voluto scender, signori, a questa minuta descrizione dello statuto costituzionale e dei benefizii che ci presenta, affinchè ogni cittadino possa a colpo d'occhio veder tutti gli orrori del sistema arbitrario, cui ci siamo sottratti, e scrivendo ciascuno nel proprio cuore gli articoli fondamentali della Costituzione, che dichiarano i nostri diritti individuali, e stabiliscono i nostri diritti politici, non vi sia più mano che possa lacerar quella carta, che il nostro ottimo re ha giurata, e che forma esclusivamente

la nostra salute. Rammentatevi che S. Paolo, parlando ai Romani, diceva loro: *Ogni potestà viene da Dio; è da Dio ordinata!* (1)

Ed il sommo Iddio è solo ordinatore del giusto e dell'equo. *Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto.* (2) Quindi a ciascun cittadino sien garentiti i diritti, che, nascendo, ha ricevuti da Dio. *Amatevi l'un l'altro come fratelli, e la legge è adempiuta;* (3) e in questo precetto è racchiusa la libertà e l'eguaglianza civile, base del governo rappresentativo, come l'egoismo lo è del governo dispotico.

Ma il vostro zelo, il vostro sacro ministero dee distinguersi oggi soprattutto nel predicare l'importanza dell'atto, che il popolo è chiamato ad adempiere per la prima volta, l'elezione de'suoi deputati al Parlamento nazionale!

Questi deputati il popolo li vada a cercare in primo luogo fra le virtù private, senza le quali virtù politica non può darsi.

Ma le virtù private non bastano, per bene adempiere quelle importanti funzioni. Egli è d'uopo saper movere e sostenere una proposta di utilità pubblica, saper compilare un progetto di legge, e scendere in esso a tutti i particolari, avere il dono della parola, per vestire di modi facili, chiari e precisi i proprii pensieri, sapere scoprire i sofismi politici, e combatterli, far dei rapporti, che per la loro esattezza possano servire di scorta al Parlamento, affinchè sia nel grado di prendere una determinazione, senza tema di errare.

Avvertano gli elettori, che i deputati non sono già i delegati speciali della provincia, ma i rappresentanti della nazione, e che debbono essere esenti da ogni influenza degli altri poteri, affinchè il potere legislativo non divenga illusorio. Ogni elettore, prima di dare il suo voto, dimandi francamente a sè stesso, se il candidato, che presenta, è il mi-

(1) *Non est enim potestas, nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt.* (Cap. XIII)

(2) *Reddite ergo omnibus debita.* (Ibidem)

(3) *Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis, qui enim diligit proximum, legem implevit.* (Ibidem)

gliore di tutti quegli ch'egli conosca, e senza ascoltare i suoi momentanei interessi, e le sue passioni private, pensi che forse dal suo voto dipende la prosperità pubblica, cui la sua propria è strettamente legata.

Sull'alto dell'edifizio sociale, al reggimento dei pubblici affari debbono ascendere, per via della pubblica opinione, gli ottimi dello stato, che formano la vera *aristocrazia naturale*, quella, cioè, dell'ingegno, della dottrina, e delle virtù pubbliche e private, riconosciute tali dal voto comune.

Essa è l'opposto dell'*aristocrazia ereditaria*, aristocrazia *artifiziale*, sorta nella barbarie degli antichi tempi, e svelta oramai fin dalle sue annose radici dalla ragione rischiarata dal Vangelo.

Signori! Ed il re e la nazione tengono in sì solenne circostanza gli occhi rivolti sopra di voi. Se fu sempre vostro dovere l'istruire ed il predicare, oggi il non farlo vi si potrebbe ascrivere a grave colpa.

A voi, apostoli delle evangeliche dottrine, a voi spetta di promoverne il trionfo, concorrendo, per quanto è in voi, al saldo stabilimento della Costituzione, e mostrar così a tutti i popoli della terra, che il regno fondato sul divino precetto, è il regno della prosperità universale.

Il segretario di Stato, ministro
degli affari ecclesiastici,
RICCIARDI.

CIRCOLARE AI VESCOVI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Ill.mo e Rev.mo Signore.

S. A. R. il Duca di Calabria, Vicario generale del Regno, mosso dai continui reclami delle autorità giudiziarie, amministrative e municipali contro l' abuso del decreto di *contrahatur* invalso in alcune curie vescovili, considerando che il concilio di Trento dà interamente al parroco la facoltà di celebrare i matrimonii, senza altro riservare al vescovo, che la facoltà di dispensare nei casi urgentissimi a tutte tre le denunziazioni canoniche, e che l'unica limitazione alle facoltà del parroco è quella pei matrimonii dei vagabondi, pei quali si richiede soltanto che il parroco, dopo aver preso una diligente inquisizione, chiegga la venia del vescovo; considerando che da questa stessa limitazione si deduce non potersi fare altra restrizione al diritto dei parrochi, ed in questo caso medesimo spettare al parroco, e non al vescovo, l' inquisizione; considerando che l' intervento delle curie vescovili nei matrimonii di tutti gli altri cittadini, i quali hanno uno stato certo, ed un domicilio conosciuto, è necessario nel solo caso in cui si tratti dirimere impedimenti canonici, i quali, quando non sono noti, o denunziati, non debbono esser presunti; considerando che i matrimonii son garentiti da una doppia precauzione, dalle denunciazioni, cioè, che si fanno pel contratto civile, e da quelle che si ripetono per la celebrazione del sacramento, e che non conviene portare all'infinito le precauzioni, quando si sono esaurite quelle che la legge stabilisce, come necessarie a prevenire le frodi; considerando infine che i decreti di *contrahatur* contengono una dilazione inutile, ed un dispen-

dio intollerabile ai poveri, i quali sono così obbligati a recarsi di persona presso le curie vescovili, o a sollecitarne il permesso col mezzo dei procuratori, e che i diritti, spesso arbitrarii, delle curie, le spese del viaggio, l'interruzione dei lavori, il salario dei procuratori, o le estorsioni, che spesso agli atti legittimi si uniscono dai subalterni, rendono oltremodo dispendiosi e difficili i matrimonii, il che si oppone del pari agl' interessi dello stato e alle massime della religione, uniformemente all' avviso del supremo consiglio di Cancelleria, e di accordo colla Giunta provvisoria, vuole che sia abolita l'abusiva pratica del decreto di *contrahatur*, dovendosi restringere l' uffizio dei vescovi nei matrimonii ai soli casi, che il Concilio di Trento riserba al loro giudizio, ed ordina, che quante volte i parrochi credano dover consultare i vescovi, debbano questi rispondere senza forma e solennità di giudizio, e senza permettere che le lor curie riscuotano dalle parti contraenti pagamento di sorta alcuna.

Comunico a V. S. Illu.^{ma} e Rev.^{ma} questa sovrana risoluzione, acciò ne curi dalla sua parte l'esatto adempimento.

Napoli, 13 *Settembre* 1820.

RICCIARDI.

RAPPORTO DI S. E. IL SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, INTORNO AL SISTEMA DELL'ELEZIONE DEI MAGISTRATI, LETTO AL PARLAMENTO NAZIONALE NELL'ADUNANZA DEL DÌ OTTOBRE 1820.

Signori

La riforma della magistratura, ed il numero considerevole delle nuove scelte, che ne risulterebbe, ove quel progetto fosse adottato dal Parlamento, richiamano l'attenzione sulle modificazioni, che potrebbero meritare (nell'adattarli alle nostre circostanze) gli articoli 171 § 4 e 237 della Costituzione, i quali dispongono che il Re nomina i magistrati dei tribunali sulla triplice lista presentatagli dal Consiglio di Stato.

Questa disposizione singolare (mentre tutte le costituzioni conosciute, non esclusa quella degli Stati Uniti d'America, lasciano al potere esecutivo la libera scelta dei giudici, non che di tutti gli altri impiegati) toglie ad un Ministro responsabile ogni ingerenza su di una materia, che la legge affida alla sua vigilanza, e la trasferisce ad un corpo che non è, nè può essere responsabile di sua natura.

Certamente un Ministro di Giustizia sarebbe più tranquillo, e direi quasi felice, se potesse sottrarsi al perenne conflitto coll'ambizione e coll'amor proprio dei pretensori. Ma non è da riguardarsi la comodità del Ministro: il solo oggetto delle leggi è l'utilità generale, la quistione è delicata, e quindi degna di tutta la vostra attenzione. Io la discuterò dinanzi a voi colla sola guida del pubblico interesse, persuaso che gli uomini passano, ma le istituzioni restano, e che ogni ambizione, il cui scopo non sia il bene generale, tragga la sua origine da una vanità puerile.

A me sembra che l'iniziativa di una nomina qualunque debba essere l'opera:

1.° di chi sia a portata di conoscere da vicino i candidati, ed avere i mezzi da giudicarne il merito;

2.° di chi abbia un particolare interesse alla buona scelta.

Il Consiglio di Stato ha quei mezzi, e quell' interesse?

Il Consiglio di Stato non può avere estese notizie sulla qualità dei candidati, a meno che in lui non sieno trasfusi tutti i poteri, e tutti i doveri del Ministro della Giustizia. Ciò per la prima parte.

Per la seconda, quei corpi morali, che, non rinnovandosi periodicamente, mancano di un' interna emulazione, sono di lor natura meno sensibili alla lode ed al biasimo, di quel che sieno isolati individui.

All' opposto il Ministro della Giustizia ha il mezzo di riunire nelle sue mani l' insieme di tutta la classe dei candidati, onde poterne graduare il merito, come individuo, è sotto la potente influenza del biasimo e della lode, e come Ministro della Ginstizia, debb' essere interessato, se non altro per amor proprio, che ne prosperi l' amministrazione.

Ma se ciò può dirsi da una parte, potrà taluno opporre dall' altra che il potere esecutivo, ossia il Ministro, può cercare d' impadronirsi del potere giudiziario, come il più grande dei mezzi di dominazione, poichè ritiene sotto la sua influenza tutta la libertà civile, e quindi, se si pervenisse a riunire in una sola mano questi due poteri, la libertà politica andrebbe a soccombere.

In tutte le quistioni relative alla libertà, mi sembra importante, o signori, il garentirsi dai panici timori, che, mostrando vani pericoli, ne diventano essi il più grande ed il più funesto. Le leggi debbono considerar l' uomo tal quale è di sua natura, per farne buon uso nella società civile, con volgere le sue passioni a pro dell' interesse comune. Quindi, nel costituirsi le autorità, egli è d' uopo vedersi in qual modo si possa profittare delle virtù e dei talenti dei pubblici funzionarii, senza che abbiasi a temere dei loro vizii e della loro incapacità, di togliere loro il mezzo di nuocere, senza impedir loro un salutare intervento nella cosa pubblica: in somma di render saldo il loro potere con ridurlo a' suoi veri limiti.

Qual sarà dunque il mezzo di mettere a profitto i lumi, del Ministro della Giustizia, con allontanare fino il sospetto ch' egli possa fare il male?

Io credo, Signori, che a lui debba affidarsi l'iniziativa del lavoro, con riserbarsene l'esame al Consiglio di Stato.

I corpi politici, del pari che i corpi scientifici, valgono molto nell'esame e nella censura. L'amor proprio è un perenne stimolo che ha l'uomo per sindacare le cose altrui; ma, oltre a ciò, i molti, e sieno pure di non alacre ingegno, poichè ciascuno disamina l'affare da un dato diverso, danno in risultamento esatta decisione.

Ma se allo stesso Consiglio si desse l'iniziativa della proposta, potrebbe ottenersi sull'opera sua una censura eguale a quella che eserciterebbe sull'opera altrui? Sembra dunque che il Consiglio di Stato dovrebbe limitarsi all'esame delle proposte, così richiedendo il pubblico interesse.

Ma ove si accordasse l'iniziativa delle proposte al Ministro della Giustizia, in qual modo adempirebbe egli a questo dovere?

Credo necessario distinguere le nomine primitive dalle promozioni.

La nomina primitiva offre massima difficoltà nella scelta. L'uomo nella sua vita privata, confuso in un'immensa massa di popolo, ritiene la sua parte morale in uno stato per lui salutare di oscurità, gettando lume sulla sua persona allora soltanto che gli occorre presentarsi al pubblico da un lato favorevole. Ardua impresa è quindi una nomina primitiva, ed utile chiamar molti a parte del lavoro. Gioverebbe perciò che ciascun tribunale civile proponesse quello, che giudica il migliore tra i candidati di sua giurisdizione, alla Corte da cui dipende, la quale manifestando il suo giudizio su quei candidati, ed altri di sua conoscenza, servisse di scorta al Ministro di Grazia e Giustizia, da cui si formerebbe in seguito la terna da sottometterla all'esame del Consiglio di Stato.

E meglio ancora si accerterebbe la scelta, se i candidati si prendessero con preferenza dalla classe dei giudici

uditori, e dagli alunni di giurisprudenza, e questi stessi non venissero ammessi senza un esame di diritto, eseguito colla debita severità; cose le quali fanno parte del lavoro, che sottoporrò al giudizio del Parlamento, non così tosto potrà occuparsi di quella parte che riguarda il sistema dei giudizii.

Sorge intanto sul proposito una importante quistione.

Il disposto nei citati articoli 171 e 237 della Costituzione è applicabile alle sole nomine primitive dei magistrati, o benanche alle promozioni?

Da una banda potrà dirsi che ogni promozione è una nomina, e quindi che il senso letterale si dichiara per l'affermativa, che per la stessa affermativa si dichiara lo spirito e lo scopo della legge, giacchè essendo la speranza ed il timore due passioni che operano presso a poco con egual forza sul cuore dell'uomo, colui che potrà togliere la carica, e colui che potrà fare o non far concedere una promozione, avranno la stessa influenza sull'animo dell'impiegato.

Si potrà soggiugnere che il Ministro talvolta ascolterà più delle pubbliche le private affezioni, sacrificherà il merito modesto al favore, i giudici restii ai giudici condiscendenti. Ma si potrà dire allo opposto che l'indipendenza di animo nel magistrato si reclama principalmente per quella parte delle sue funzioni, che emana tutta dall'opinione e dal pensiero, e sulla quale non è facile perciò a verificarsi la responsabilità, non già per l'altra, che d'ordinario è tutta di azione e di esecuzione.

Il potere tremendo, che accorda attualmente la legge al magistrato criminale, è quello di unire nella sua persona le qualità di giudice del fatto, e di giudice del diritto; il che in certo modo potrebbe assomigliarsi alla riunione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle stesse mani; circostanza che sparirà tosto che la nazione riceverà dalla vostra saviezza l'istituzione dei Giurati, lavoro di cui mi sto occupando, per sottoporlo al vostro esame. Ben vedete, Signori, che, tolto ai magistrati il giudizio del fatto, ciò che loro rimane a fare è tutto azione, esecuzione, così che, se pur possono in menoma parte influire sulla sorte

degl'imputati, in essi la responsabilità è ben facile a diffinirsi. Quindi il Ministro, colla speranza della promozione, e col timore di ritardato avanzamento, potrà tener sempre viva l'attività di un buon magistrato, e spingere al lavoro l'inerte; giammai potrà soggiogare il loro animo. In Ispagna al contrario, ove la istituzione dei giurati non pare così vicina, ogni menoma influenza del governo sui magistrati è dannosa.

Fin quì pel ramo penale. Quanto ai magistrati civili, sin da che il Fisco perdette i suoi privilegi *eliga aequo jure cum privatis*, ed all'avvocato fiscale che, interveniva alle deliberazioni del Collegio, è stato sostituito l'avvocato della legge, nessun privato ha più temuto la contradizione del fisco; ma spesso i Ministri di finanza si son doluti presso il Ministro di Giustizia della eccessiva equità dei magistrati.

Ho creduto, Signori, mio dovere l'esporvi con ischiettezza quanto a mio avviso potea dirsi pro e contro nell'esposta quistione. Ad ogni modo parmi certo che nelle promozioni, più che nelle nomine primitive, il Ministro debba prendere per interesse pubblico una parte assai attiva. Quel magistrato, che non vedrà nel suo vigilator naturale il garante del suo merito, ed il mezzo di farlo valere, poco attenderà a distinguersi, ed ove si privino i magistrati delle vie oneste da ottenere una considerazione personale, si perverrà a renderli pieghevoli all'interesse o all'intrigo. Oltre a ciò, quell'ammasso di lumi sulla condotta dei Magistrati, che per tanti dati, in tante minute e svariate occasioni, e per non breve tratto di tempo il Ministro della Giustizia raccoglie per effetto delle sue attribuzioni; quell'insieme, che egli soltanto può avere sul merito di tutti i magistrati, tutto ciò non dee restare inoperoso.

Parrebbe quindi doversi al più stabilire, che in ogni vacanza, che dia luogo a promozione, il Ministro della Giustizia debba presentare all'esame del Consiglio di Stato la proposta del Magistrato da lui designato per la carica vacante, e darsi al detto Consiglio la piena libertà di rigettar la proposta con sua ragionata deliberazione, e ri-

chiederne altra, o di domandare tutti quegli schiarimenti che riputerà necessarii all' oggetto.

A questo modo il Ministro farà premiare il vero merito, che egli solo, o almeno meglio che ogni altro, potea distinguere, con riunire a pro di quelli tanti elementi disseminati in lungo tratto di servizio, e non potrà mai, in discapito degli ottimi e dei buoni, portare innanzi i mediocri.

Due altre importanti questioni sorgono sul proposito medesimo.

1.° La nomina degli uffiziali del Ministero pubblico debb'essere fatta collo stesso metodo?

2.° Questi magistrati saranno anche essi inamovibili, o potranno essere destituiti a volontà del Governo, cioè del potere esecutivo.

Queste quistioni mi sembrano di facile soluzione. Gli uffiziali del Ministero pubblico han due caratteri, quello di magistrati, e l'altro di agenti del potere esecutivo. Come magistrati par certo che debbano essere nominati come gli altri, e godere della stessa inamovibilità, quanto al carattere di magistrati: ma quanto alla loro missione, cioè alla qualità di agenti del Ministero pubblico, mi sembra che non abbiano diritto di ritenerla, allorchè, o perdono la fiducia del governo, o questi gli ha sperimentati poco atti alle loro funzioni. In tal caso è chiaro ch'eglino debbono rientrar nella classe, donde sono usciti, deponendo soltanto la qualità di agenti del potere esecutivo, ossia la missione.

Non tutti i buoni magistrati possono essere egualmente buoni uffiziali del Ministero pubblico. Le funzioni di questo Ministero esigono particolari qualità, che non così facilmente si rinvengono.

Tal giudice, che si distinguerà nel collegio, per esatto lavoro, e per fermo e saggio voto, non avrà poi un chiaro e colto dire; non sarà celere nel lavoro della sua officina; non sarà l'uomo, in somma, che il potere esecutivo possa adoperare per l'utilità del pubblico servizio, unico scopo di tutte le istituzioni sociali.

A me quindi sembra indispensabile accordarsi la in—

dicata facoltà al Potere esecutivo, che se ne varrà certamente nella sola veduta dell'interesse generale. S. A. R. cui ho rassegnate tutte queste mie idee sulla modifica che potrebbero meritare i due citati articoli 171 § 4 e 237 dello Statuto Costituzionale, mi ha comandato di sottometterne la proposizione al Parlamento, siccome mi ho fatto un dovere di adempiere.

RAPPORTO DI S. E. IL SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, SULLA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA, LETTO AL PARLAMENTO NAZIONALE NELL' ADUNANZA DEL 16 OTTOBRE 1820.

Signori.

Chiamato da S. M. a nuovamente assumere il Ministero che veglia alla retta amministrazione della giustizia, una delle mie cure principali è stata quella di mettere tutto lo studio a conoscere pienamente il personale, così dell'alta, come della bassa magistratura.

In questo esame il mio spirito ha ritrovato motivi di rallegrarsi e motivi di rattristarsi. Ho trovato che tra i magistrati attuali ve ne ha un buon numero, non solo dei collegiali, ma anche di semplici giudici di circondario, i quali, e per morale, e per amore della giustizia, e per amore al lavoro, e per la pubblica estimazione, formano il lume e l'ornamento della magistratura. E la mia gioja è giunta al colmo, quando ho veduto che al giudizio che io mi avea formato di alcuni magistrati, ha corrisposto esattamente il giudizio del pubblico, che con pienezza di suffragj ne ha deputati non pochi a sedere in questo augusto consesso, dal che onor sommo proviene, ed alle loro persone, ed al corpo della magistratura, di cui fan parte.

Ma se queste idee, da un canto rallegrano lo spirito, non

mancano delle altre in questa materia, che lo rattristano altamente. Il pubblico, che onora in generale la magistratura, non lascia di vivamente desiderare una riforma in essa. Tuttodì si ode che l'amministrazione della giustizia è caduta in un languore mortale; che la spedizione dei giudizii è in molti collegi ritardata; che ciò arreca danno gravissimo, specialmente nei giudizii penali; che non vi è costanza di massime di giurisprudenza; che i più sacri canoni di diritto si veggono talora violati da quegli stessi che han l'obbligo d'insegnare e rispettarli; e che tutto ciò rende precaria la proprietà, l'onore, la libertà, la vita dei cittadini, i quali, in siffatto stato di cose, debbono considerare come la maggiore delle disavventure il trovarsi nella necessità di ricorrere ai magistrati per giustizia.

Questi mali, che son, quanto gravi, altrettanto veri, si attribuiscono al personale, non in tutto conforme, della magistratura; ed io trovo che il pubblico non s'inganna in questo suo giudizio, imperciocchè, prescindendo da ogni altro esame, a chi non è noto che fra i magistrati attuali, vi ha non pochi, i quali, oppressi da grave età, o da croniche ed incurabili malattie, mancano affatto del vigore, così di corpo, come di mente, necessario a sostenere il non lieve peso di una carica giudiziaria?

A chi è ignoto che fra i magistrati attuali v'ha di quei, che avendo conosciuto nel solo esteriore l'antico sistema dei giudizii, non han saputo piegar l'animo loro al nuovo ordine giudiziario, alla novella giurisprudenza? Sieno quanto si voglia pure le costoro intenzioni, qual bene può da essi attendersi l'amministrazione della giustizia? Le voci dunque del pubblico, che reclamano una riforma nella magistratura, sono giustissime: ed il bene generale della nazione esige che sieno secondate. Queste voci erano giunte all'orecchio del Re, ed egli aveva già preparata questa riforma. Se non che l'animo suo giusto e religioso voleva che fosse piuttosto ritardata, che fatta con qualche ingiustizia. Il tempo è giunto, in cui i voti concordi del Re e della Nazione debbono in questa parte ricevere il loro compimento. Noi siamo passati ad un governo

costituzionale. I magistrati per la Costituzione divengono inamovibili nell'atto stesso di loro nomina. Or se, trasandando la divisata riforma, questa inamovibilità si accordasse sul principio a soggetti non atti, a soggetti non degni, si comincerebbe dal convertire in esiziale alla società una istituzione saggiamente diretta al suo bene. Questa riforma poi non dee punto differirsi. La giustizia è il primo bisogno di un popolo; i disordini in questo ramo producono ad ogni istante irreparabili danni; conviene perciò non perdere tempo ad apporvi rimedio.

Ecco, o Signori, l'oggetto gravissimo, intorno al quale son venuto a richiamare la vostra attenzione, perchè in questa sì necessaria operazione si proceda con giustizia, con regolarità. Io non farò che presentarvi delle osservazioni, che proporvi dei dubbii, sarà della vostra saviezza valutar le une, risolvere gli altri.

I. E primamente è giusto esaminare se nel presente stato delle cose una riforma di magistrati possa eseguirsi, senza incontrare ostacolo, o nelle leggi del Regno, o nella Costituzione.

In quanto alle prime, debbo rammentare al Parlamento le due leggi organiche dell'ordine giudiziario; l'una del dì 29 maggio 1817, risguardante questa parte del Regno; l'altra del dì 7 giugno 1819, risguardante la Sicilia oltre il Faro. Ambedue dichiarano che i giudici collegiali non divengono inamovibili, se non quando concorrono in essi due requisiti;

1.° che abbiamo dato saggio di lodevole condotta in alcuno dei collegî giudiziarii per lo spazio di tre anni;

2.° che dopo quest'epoca abbiano ottenuto un decreto di nomina a vita.

Gioverà qui ricordare le precise parole della legge; Eccole:

« I giudici non saranno inamovibili, che dopo tre anni
« di lodevole esercizio in uno dei collegî giudiziarii......
« Essi dopo quest'epoca riceveranno il decreto di nomina
« a vita; e quindi non potranno essere privati delle loro
« funzioni, che dietro un formale giudizio. »

1.° Per rispetto alla magistratura della Sicilia oltre il

Faro, il triennio di esperimento non è ancora spirato per alcuno.

2.° Per rispetto ai magistrati di questa parte del Regno (eccetto quei, la cui nomina è posteriore all'organizzazione) il triennio spirava il dì 29 maggio di quest'anno, ma prima che questo termine arrivasse, un Real decreto aggiunse ai tre un quarto anno di esperimento. Di questo quarto anno non sono trascorsi che quattro mesi e pochi giorni.

3.° Niuno dei magistrati ha per anche ottenuto il decreto di nomina a vita.

4.° Intorno a questo decreto mi sembra doversi osservare, essere impossibile spedirlo per tutti coloro che ne sono degni, nel momento stesso che spira il tempo dell'esperimento. Fino all'ultimo istante di questo tempo si raccolgono gli elementi, si fà, dirò così, una istruzione per giudicare del merito del magistrato.

Per pronunziare con giudizio su questi elementi occorre per necessità altro tempo. Il semplice silenzio intanto dalla parte del Governo non importa approvazione. La legge ha voluto una dichiarazione positiva, un'approvazione espressa, un decreto di nomina a vita.

Le conseguenze che derivano da queste osservazioni, si presentano da sè stesse. O il tempo dell'esperimento non è compiuto, e allora si ha diritto che si pronunzii sulla condotta tenuta in quel tempo. Se questa è stata buona, si ha diritto al decreto di nomina a vita; non così, se non è stata lodevole. Siam dunque in tempo di fare questo importantissimo esame.

Ciò per le leggi del Regno. In quanto alla Costituzione, egli è vero che per essa è consacrata la massima della inamovibilità dei magistrati. Ma questo favore della Costituzione chi può risguardare, se non i magistrati costituzionali, i magistrati eletti secondo le norme della Costituzione? Prima dunque vestiamo l'abito di magistrato costituzionale, e poscia invochiamo l'inamovibilità, che la Costituzione accorda al magistrato.

II. Per le cose fin qui discorse sembra chiaro che la riforma, di cui è parola, sia quanto necessaria, quanto reclamata dal pubblico bene, altrettanto giusta. Ma se è così,

a chi sarà dato il non facile, e, dirò ancora, il non piacevole incarico di farne il progetto? È questo un punto di altissima importanza. Bisogna provvedere da una parte alla garentia del magistrato, dall'altra alla garentia della nazione. Il magistrato debb'essere tranquillo sulla giustizia del suo destino; la Nazione debb'esser tranquilla, che, posto da banda ogni umano riguardo, se le daranno degni magistrati. La soluzione di questo problema è lasciata alla saviezza del Parlamento. Io non farò che esporgli sopra ciò poche osservazioni.

1.° Sembra indispensabile affidare questo scrutinio ad un collegio di uomini sommi, circondati dalla pubblica estimazione, e che abbiano avuto l'opportunità di conoscere di persona un buon numero di magistrati. Senza un collegio non potrebbe ottenersi la tanto necessaria garentia. Questo collegio però non dovrebb'essere molto numeroso, e ciò, sì per diminuire gli ostacoli, che per avventura potrebbero i componenti incontrare, in materia sì delicata, a pronunziare liberamente il loro voto non favorevole ad alcuno, come per impedire la divulgazione di quelle discussioni che il collegio crede doversi tener segrete.

2.° Comunicar dovrebbe con questo collegio il Ministro della Giustizia, siccome quegli che, anche per amor proprio, dee desiderare alla nazione ottimi magistrati, e che per l'esercizio della carica ha dovuto acquistare molti elementi per formarsi un giudizio esatto del merito di ciascuno.

3.° Il collegio dovrebbe esser libero di fare tutto ciò che credesse conveniente per giungere alla scoperta del vero, ma il suo procedimento dovrebb'essere affatto economico, e la sua convinzione puramente morale.

III. Fatto lo scrutinio a questo modo, quali misure si prenderanno intorno a coloro, che saranno giudicati riformabili? È chiaro che non tutti lo saranno per lo stesso motivo. Se ne farà dunque una classificazione, e si prenderà un provvedimento particolare per ciascuna classe, ovvero si prenderà un solo provvedimento comune a tutti? L'uno e l'altro sistema ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti. La classificazione riesce grave a coloro, cui

si usino meno riguardi; ma è più conforme ai principii della giustizia. Un provvedimento comune per tutti offende quei che meriterebbero dei riguardi nella classificazione, ma rende minore il rincrescimento di coloro, che dovrebbero entrare nella classe meno degna di considerazione. Sarà della saviezza del Parlamento il giudicare quali di questi due progetti meriti la preferenza.

IV. Se per effetto dello scrutinio rimarranno vuoti alcuni posti, si penserà subito a provvederli, o si differirà a tempo migliore? È qui necessario che io anticipi al Parlamento alcune idee. L'attuale sistema giudiziario sembra dover subire qualche riforma. Il voto generale, e l'esempio di altre colte nazioni, che si governano costituzionalmente, par che consiglino lo stabilimento del Giurì nei giudizii criminali. Or questo non può aver luogo senza portare dei cambiamenti al presente sistema giudiziario, ed in conseguenza al numero ed alle qualità dei magistrati; ed io presenterò quanto prima al Parlamento dei progetti su questo proposito. Posto ciò, sembra espediente, che la nomina dei nuovi magistrati, da farsi secondo le norme della Costituzione, si differisca al tempo in cui sarà pronunziato su tali progetti, perciocchè allora le nomine si faranno secondo le cariche che saranno stabilite nel sistema che si crederà adottare.

Comunque sia, è importante che lo scrutinio cominci al più presto, perciocchè, mentre è certo che non può essere compiuto in poco tempo, è necessario che lo sia almeno per quello, in cui sarà deciso intorno ai nuovi progetti organici. Allora si potrà per avventura tenere un sistema intorno alle nomine, che sembra molto prudente ed umano, di comprendere in un decreto i nomi di tutti coloro che saranno destinati ad occupare le cariche nell'ordine giudiziario che sarà adottato, e di passare sotto silenzio i nomi di tutti gli altri.

V. Fin qui ho parlato dei giudici collegiali, dei giudici perpetui. Uopo è dir qualche cosa intorno agli attuali giudici di Circondario.

Ecco i quesiti da esaminare intorno ad essi.

1.° Vi è necessità di portar subito qualche riforma sul

personale di questi funzionarii? Per l' affermativa basta solo por mente al loro numero estesissimo. È egli mai sperabile che di tanti funzionarii, rivestiti di molte ed importanti attribuzioni, malamente compensati con tenue soldo, e la cui scelta, per mancanza di opportuni soggetti, non ha potuto sempre essere quale si sarebbe voluta, è sperabile, dico, che, dopo l'esperimento di più anni, non si scopran di quelli, che, o per una, o per altra cagione, mal corrispondano alla fiducia in loro riposta, e che sia di pubblico danno far rimanere in carica?

2.° Sarebbe questa riforma per avventura contraria alle leggi del Regno, o alla Costituzione? Quanto alle prime, è da ricordare, che, per esse, l'inamovibilità è concessa ai soli giudici collegiali. Quanto alla Costituzione, ripeto che l'inamovibilità da essa accordata non può risguardare che i giudici costituzionalmente eletti. Oltre di che è anche da esaminare se i nostri Giudici di Circondario vanno assomigliati ai giudici di partito, ovvero agli alcaldi; perciocchè, in questo secondo caso sembra non essere inamovibili per costituzione; mentre degli alcaldi non è fatta menzione dall'articolo 252, ove si sanziona l' inamovibilità dei magistrati e dei giudici.

3.° Se vorrà darsi luogo a questa riforma, a chi sarà dato il carico di farne il progetto? Io farò due osservazioni a questo proposito. La prima è che l' articolo 263 della Costituzione attribuisce alle udienze il giudicare le cause di sospensione, o destituzione dei giudici inferiori del loro territorio, e darne conto al Re. L'altra osservazione si è che presso noi un sistema presso a poco simile si è tenuto per lo passato, perciocchè una commissione, composta dei Presidenti e Regi Procuratori criminali e civili di ciascuna provincia, dava giudizio sul merito dei rispettivi giudici di circondario. Quando però si stimasse adottare questo sistema, sarebbe d' uopo aggiungere, che il giudizio dovrebb' essere ragionato, ed indicare con precisione gli elementi su cui è fondato.

4.° Finalmente, nel fare il progetto della riforma, si dovrebbe procedere con una certa indulgenza, limitandosi per ora a quei tali soggetti, i quali è manifestamente dan–

noso conservare in carica. Trattandosi di funzionarii temporanei, si potrebbe, allo spirare del tempo prescritto, pensare ad una riforma più estesa.

Le cose fin qui esposte, o signori, sono ben degne di tutta la vostra attenzione. Esse interessano la Nazione nel modo più importante e delicato. S. A. R. il Vicario generale, cui le ho rassegnate, mi ha incaricato di esporle al Parlamento, siccome adempio.

Napoli, ai 16 Ottobre del 1820.

Firmato RICCIARDI.

PROGETTO DI DECRETO.

Art. 1. Una Commissione composta di cinque consiglieri di Stato, designati dal Re, sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e di accordo col medesimo, proporrà a S. M. gli attuali Magistrati collegiali, che meriteranno di essere conservati.

Art. 2. A quei, che non verranno conservati, e che non avranno diritto ad una pensione di giustizia, secondo le leggi in vigore, potrà assegnarsi, sul parere della commissione indicata nell'articolo precedente, una pensione di grazia proporzionata alla loro età ed ai loro bisogni.

Questa sarà graduata da un quarto fino a due terzi dei loro soldi attuali.

Art. 3. Quanto ai giudici di Circondario, si osserverà sino a nuova disposizione il sistema finora praticato.

PROGETTO DI LEGGE INTORNO AL GIURÌ.

Titolo I.

DELLE CORTI DI ASSISE.

Art. 1. Nei giudizii penali per misfatto, la parte del giudizio che riguarda il fatto appartiene ai Giurati; la parte che contiene l'applicazione della pena è riserbata ai giudici di diritto.

Nondimeno nei reati di qualunque specie in materia di stampa, il giudizio di fatto appartiene anche ai Giurati.

Art. 2. Vi sarà per ogni Distretto una Corte di Assise, composta da dodici Giudici di fatto, o sia Giurati, e da tre Giudici di diritto.

Questa corte procederà con pubblica discussione ai giudizii penali indicati nell' articolo precedente.

Art. 3. I Giudici che abbiano pronunziato il loro voto nel giudizio di accusa, non potranno essere Giudici di diritto per l' applicazione della pena presso la Corte di Assise.

Art. 4. La Corte di Assise procederà ai suoi giudizii nel capoluogo di Distretto. Potrà essere convocata anche in altro Comune del Distretto, quante volte il pubblico esempio, o altre circostanze urgenti, ne mostrassero il bisogno. La facoltà di convocare la Corte di Assise fuori del capoluogo del Distretto appartiene al Magistrato che dee presedere al giudizio, previo il permesso del Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 5. Ad ogni Corte di Assise assisterà il Procurator generale presso la Corte di Giustizia, o un suo Sostituto, e presederà il Presidente, o un giudice della medesima.

CAP. I.

Del numero dei Giurati per ciascun Distretto, e dei cittadini che hanno la capacità di essere Giurati.

Art. 6. Il numero dei Giurati per ogni Distretto sarà proporzionato alla popolazione, almeno come sei a mille.

Art. 7. Godono della capacità di essere Giurati i seguenti cittadini.

1.° I laureati in una facoltà qualunque;

2.° I Precettori dei Licei, o Università di Studii, i membri di società accademiche riconosciute dal Governo;

3.° I Precettori di scuole private autorizzate secondo le leggi, eccetto quelle de' primi rudimenti;

4.° Gli Avvocati, i Patrocinatori presso i Collegi giudiziarii patentati secondo le leggi;

5.° I Notai;

6.° I cittadini che pagano un' imposizione maggiore diretta non minore di ducati 60 annui;

7.° I cittadini che percepiscono un soldo, o pensione maggiori di ducati 600 annui.

Quando i cittadini di tutte queste classi non giungono a formare il numero dei Giurati indicati nell'articolo precedente, si discenderà ai cittadini che pagano una imposizione minore di ducati 60; e ciò gradatamente fino al compimento di detto numero: in niun caso però si potrà discendere fino a coloro che pagano una imposizione minore di ducati 25, ancorchè il numero dei Giurati non giunga a quello fissato nell' articolo 6.

Art. 8. Oltre di una delle condizioni esposte nell' articolo precedente, per essere Giurato, bisogna ancora il concorso delle tre seguenti condizioni:

1.° Che il cittadino abbia 25 anni compiuti;

2.° Che goda attualmente dei diritti civili;

3.° Che sappia leggere e scrivere.

Art. 9. Il cittadino di anni 70 compiuti potrà, per ragione della sua età, essere esonerato dalle funzioni di Giurato.

Art. 10. Le funzioni di Giurato sono incompatibili con quelle:

1.° di Ministro di Stato;
2.° di Deputato attuale al Parlamento;
3.° di Consigliere di Stato;
4.° di Giudice, Cancelliere, o ufiziale giudiziario;
5.° di Ecclesiastico;
6.° di Capo politico di una provincia, o distretto;
7.° d' impiegato nel ramo di polizia investigatrice.

CAP. II.

Della formazione delle liste dei Giurati di ogni Distretto, e del modo di eleggere il Giurì.

Art. 11. Le autorità municipali di ogni comune, assistite dal Giudice di Circondario, o da uno dei suoi supplenti, e dal Parroco, formeranno, in gennaio di ciascun anno, il notamento degl' individui del comune, i quali, a norma degli articoli precedenti, sono compresi nella classe dei Giurati.

Art. 12. Questi notamenti comunali dovranno essere rimessi al Capo politico della provincia nella fine di gennaio di ciascun anno. Il Capo politico ordinando questi documenti per Distretto, formerà la lista, che, ridotta in ordine alfabetico, e numerata, verrà impressa e pubblicata in tutti i Comuni del Distretto nei primi quindici giorni del mese di febrajo.

Art. 13. Ogni cittadino potrà reclamare per l' esclusione dalla lista di persone che non potevano esservi ammesse, secondo le regole stabilite negli art. precedenti, o per l' omissione di persone che non vi siano state riportate.

Art. 14. I reclami prodotti giusta l' articolo precedente, saranno presentati alla prima autorità municipale di ciascun Distretto, nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione delle liste. Scorso questo termine, i reclami saranno rimessi al Presidente della Corte di giustizia, la quale pronunzierà sui medesimi inappellabilmente.

Art. 15. Fissate a questo modo le liste, i nomi dei Giurati di ciascun Distretto saranno trascritti in piccoli cartellini, i quali saranno posti in un' urna. Vi sarà un'altra urna eguale vuota, per l' uso che verrà qui appresso designato.

Art. 16. Le urne indicate nell' articolo precedente saranno conservate nella cancelleria del Tribunale distrettuale; saranno chiuse a due chiavi, delle quali una resterà in potere del Sindaco del luogo, e l'altra in potere del Presidente del Tribunale distrettuale.

Art. 17. Prima di cominciare le Assise, si formerà un ruolo dei giudizii che debbono esservi trattati. Questo ruolo sarà fatto, ripartendo il mese in due quindicine.

Art. 18. Dieci giorni almeno prima di ciascuna quindicina, saranno estratti a sorte dall' urna i cartellini, che contengono i nomi dei Giurati, per intervenire ai giudizii che saranno trattati nel corso della quindicina medesima.

Art. 19. Questa estrazione sarà annunziata nel capoluogo del Distretto con affissi, almeno due giorni prima di esser eseguita.

Art. 20. Nel giorno stabilito si procederà all' estrazione dei cartellini nella sala della Corte di Assise. L' estrazione sarà fatta in presenza del Presidente, e dei Giudici del Tribunale distrettuale, del Cancelliere, e del Sindaco del luogo. Se il Presidente delle Assise si troverà arrivato, presederà egli all' estrazione.

Art. 21. I nomi dei Giurati che si estrarranno saranno notati in una lista, che dovrà esser di trentasei. Il Cancelliere formerà questa lista, che sarà cifrata dalle persone intervenute, secondo l' articolo.

Art. 22. Non saranno segnati in questa lista i nomi di coloro, che nelle cause poste a ruolo nella quindicina figurano da testimonii, interpreti, periti, o congiunti dello imputato, o delle parti offese, fino al quarto grado inclusivamente di affinità o consangninità. I cartellini che contengono questi nomi, saranno rimessi nell'urna. Non saranno nè anche segnati i nomi di coloro, che posteriormente alla loro inclusione nell'urna si trovassero fuggitivi per mandato spedito dalle autorità competenti, o dete-

nuti, o condannati, durante la condanna, e la interdizione che potrebb' esserne la conseguenza. Il Cancelliere terrà una nota particolare di tutti costoro, per essere esclusi a misura, che i loro nomi usciranno dall' urna.

Art. 23. Formata la lista dei trentasei Giurati, i cartellini che contengono i nomi di costoro saranno passati nella seconda urna, e questo sistema sarà seguito nei giudizii successivi, finchè la prima urna rimarrà interamente vuota. Allora sarà ricominciata la stessa operazione, onde a questo modo un Giurato non possa essere nuovamente chiamato, senza che vengano esauriti gli altri nomi.

Art. 24. La lista dei trentasei Giurati estratti sarà notificata al Pubblico Ministero, all'accusato, ed al suo difensore, almeno tre giorni prima della pubblica discussione.

Art. 25. Il Presidente della Corte di Assise spedirà una lettera per citare i trentasei Giurati ad intervenire nel giorno stabilito per la pubblica discussione della causa.

Art. 26. Prima dell' apertura di ciascuna pubblica discussione, che si farà nel corso della quindicina, si procederà alla chiamata dei Giurati compresi nella lista. Se i presenti non giungono al numero di trenta, si completerà questo numero coi Giurati domiciliati nella residenza della Corte d' Assise. A tale effetto si terrà sempre pronta una lista particolare, che contenga i nomi di costoro, i quali saranno agitati in un' urna, ed estratti a sorte fino al compimento del numero di trenta Giurati.

Art. 27. Compiuto secondo l' articolo precedente il numero dei trenta Giurati presenti, si leggerà la lista dal Cancelliere. Il Pubblico Ministero potrà ricusare nove Giurati, senza allegarne il motivo, l' accusato ed il suo difensore potranno ricusarne dodici, senza nè anche addurne alcun motivo. Queste stesse ricuse avranno luogo, se il numero dei Giurati presenti oltrepassa i trenta.

Art. 28. Se dopo queste ricuse il numero dei Giurati resta maggiore di dodici, si estrarranno a sorte i nomi dei dodici che dovranno comporre il Giurì.

Art. 29. Se le ricuse prodotte giusta l' articolo 27 riducono i Giurati a meno di dodici, questo numero sarà completato nel seguente modo.

Dalla lista particolare dei Giurati domiciliati nella residenza della Corte di Assise, si estrarranno per ogni Giurato mancante i nomi di tre Giurati, tra i quali uno può essere ricusato per parte dell' imputato, ed un altro per parte del Pubblico Ministro; continuerà l' estrazione fino a che sarà compiuto il numero dei dodici Giurati che assisteranno alla causa.

Art. 30. I Giurati compresi nella lista della quindicina, non saranno adoperati per le cause della quindicina successiva. Ma cominciata una causa nella loro quindicina, dovranno terminarla anche nelle quindicine successive.

Art. 31. Nelle cause, che il Presidente prevede dover essere di lunga durata, potrà far assistere uno o due Giurati di più, per far da supplenti in caso di qualche impedimento che possa sopravvenire. I Giurati supplenti saranno scelti secondo le norme stabilite nell'art. 29, quando non potranno aversi dalla stessa lista della quindicina nel caso dell' art. 27.

CAP. III.

Del Giurì speciale.

Art. 32. Nelle cause di abuso della libertà della stampa, di falsa moneta, di falsità nelle pubbliche scritture, vi sarà un Giurì speciale.

Art. 33. Pel Giurì speciale il Presidente della Corte di Assise formerà la nota dei trentasei Giurati. Questa nota sarà notificata al P. M. ed all' accusato, e si procederà in seguito secondo le norme stabilite nell' art. 24 fino all' art. 28, per ridursi il numero dei Giurati a dodici.

Art. 34. Nel caso dell' art. 29, in vece di estrarsi a sorte i Giurati mancanti, saranno nominati dal Presidente tra quelli domiciliati nella residenza della Corte di Assise. Le parti potranno esercitare il dritto di ricusa sanzionato in detto articolo.

CAP. IV.

Disposizioni generali.

Art. 35. Essendovi in una causa più accusati, potranno essi mettersi di accordo per le ricuse, e potranno anche farle separatamente.

In ciascuno dei suddetti casi le ricuse non potranno eccedere il numero stabilito negli articoli precedenti.

Art. 36. Se la convinzione del Giurì sembrerà a' tre Giudici di diritto contraria all'evidenza, essi prenderanno le seguenti misure.

Se la convinzione abbia portato danno all'accusato, il Presidente, dopo di aver esortato il Giurì a rettificare la sua dichiarazione, pronunzierà coi Giudici la pena stabilita dalle leggi. Ma i giudici possono d'accordo sospendere la esecuzione, e farne un distinto rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia, per implorar la grazia sovrana per commutazione o condonazione di pena.

Se poi la convinzione è favorevole, i Giudici, dopo l'esortazione corrispondente al Giurì, eseguiranno la dichiarazione che questo avrà pronunziata, a meno che non credano esservi stata prevaricazione, nel qual caso il Ministero pubblico può perseguitare i Giurati come prevaricatori, e se i medesimi verranno condannati, la loro dichiarazione rimane di diritto annullata, e l'accusato sarà tradotto innanzi ad un nuovo Giurì.

Art. 37. I Giurati che non compariranno nel giorno stabilito, e che non avranno giustificata la loro assenza, saranno dai Giudici condannati, la prima volta ad una multa da ducati 10 a duc. 50: la seconda ad una multa da duc. 20 a duc. 200; e la terza, oltre questa multa, saranno con deliberazione della Corte di Assise dichiarati incapaci di esser Giurati per 5 anni, e ad ottenere cariche pubbliche.

Questa deliberazione sarà stampata ed affissa.

Art. 38. Niun cittadino iscritto nelle liste dei Giurati potrà ottenere cariche pubbliche, se non avrà provato con certificato del P. M. presso la Corte, di Assise nella cui

giurisdizione risiede, ch' egli non ha riportata alcuna condanna per mancanza d'intervento del Giurì.

Art. 39. Chiunque non trovandosi in alcuna delle classi stabilite nell'articolo 7 desiderasse di venire ammesso all'onore di essere Giurato, potrà esporre i suoi meriti alla Deputazione della provincia. — Questa, dopo le più diligenti informazioni, se crederà potersi aderire alla domanda, ne trasmetterà le carte al Presidente della Corte di Assise, la quale potrà ordinare di comprendere il postulante nella lista dei Giurati del prossimo anno.

Signori.

L' art. 307 della Costituzione spagnuola dispone quanto segue:

« Se col tempo credessero le Corti che convenisse
« qualche distinzione fra i Giudici del fatto e quelli del
« diritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno con-
« veniente. »

Gli Autori della Costituzione spagnuola si occuparono dunque della quistione, se nei giudizii penali dovesse la dichiarazione del fatto affidarsi ai Giurati, ed ebbero qualche ritegno a consacrare la istituzione del Giurì come massima costituzionale. Quei sapienti, dubbiosi sopra i risultamenti di questa istituzione, crederono doversene formare oggetto di legge, piuttosto che di Costituzione; poichè, preferendo il primo di questi due modi, si preparavano, in caso di una infelice esperienza, una più facile ritrattazione e forse ancora perchè la calamità dei tempi non permettendo allora di adottarsi nelle Spagne forme così liberali, le differivano così a miglior tempo.

Tra noi non esiste una ragione che possa consigliarci di differire la sanzione di una legge che istituisce il sistema dei Giurati.

Noi godiamo oggi della più perfetta calma: dopo il felice cambiamento politico i gravi reati van giornalmente decrescendo: noi dippiù possediamo oggi un gran vantaggio sugli Spagnuoli del 1812: essi allora uscivano appena dalla barbarie del processo scritto, e noi da dodici

anni proviamo i felici risultamenti della pubblica discussione, dalla quale non dee sembrarci arduo il passaggio al sistema dei Giurati.

È perciò che io mi sono affrettato a proporvi un progetto di legge per l'istituzione dei Giurati.

Questa saggia istituzione è così essenziale nei governi costituzionali, che senza di essa un popolo, o non avrà mai vera libertà civile, o ne avrà una precaria e vacillante, che mal potrebbe reggere agli urti dei grandi poteri, ed al tempo. La tutela dei diritti più cari del cittadino, la vita, l'onore e la libertà sono affidati alla giustizia penale. Il solo sospetto che questo ramo di pubblica amministrazione possa talvolta trovarsi sotto l'influenza del Governo, basta a recare tale inquietitudine, che gli animi più sicuri non saprebbero vincerla.

Il cittadino non si riposa sulla inviolabilità dei suoi diritti, se non quando è persuaso che la giustizia penale non potrà servire all'altrui vendetta, favore, o ambizione, e questa persuasione può essere soltanto ispirata dalla istituzione dei Giurati, i quali sono sottratti ad ogni influenza superiore, sono scevri di ogni spirito di corpo, ed animati sempre dall'interesse comune al resto dei cittadini, quello, cioè, di protezione all'innocente, di punizione ai malvagi.

Non insisterò maggiormente su queste verità, sicuro che ogni cittadino le riguarda come il baluardo della libertà civile; ma servirà a metterle in più gran luce la confutazione degli argomenti che vengono prodotti contro il sistema dei Giurati.

La prima obiezione che si fa generalmente contro lo odierno sistema penale, e che nelle sue conseguenze si oppone all'istituzione dei Giurati, dipende da un vecchio pregiudizio, non del tutto ancora sradicato fra noi, che vorrebbe accordare al processo scritto ed alle prove legali la preferenza sulla pubblica discussione, e sul criterio morale. Ma coloro che pensano a questo modo, e che pretendono di farci retrogradare da quello stato di civiltà a cui siam pervenuti, sono così pochi, e i loro argomenti sono così futili, che io parlando innanzi a questo con-

sesso, il quale riunisce i lumi più grandi della Nazione, mi dispenso da lunghi ragionamenti. Solamente fo di passaggio osservare, che non essendo possibile all' ingegno dell' uomo il dettar norme su tutte le infinite combinazioni delle azioni umane, il definire esattamente la ragione sufficiente di ciascuna, e il trovare con sicurezza lo scopo al quale ogni azione è diretta, si è conosciuta la necessità di abbandonare il criterio legale, ed affidarsi al criterio morale, alla logica in somma dei Giudici di fatto. Ora al criterio morale va essenzialmente legata l'istituzione del dibattimento, della quale noi abbiamo già fatta felice e non breve esperienza. In questo atto solenne la verità emerge limpida dal conflitto, e se talvolta l'artifizio umano giunge a coprire di velo impenetrabile la reità, gli è però impossibile il gettare sull' innocente la divisa di reo.

La seconda obiezione che suol farsi contro il sistema dei Giurati, è il timore di veder molti delinquenti impuniti. Si crede che i Giurati, trasportandosi sempre col pensiero del fatto alla pena, possano cedere troppo al senso della compassione verso l' accusato, e che non sappiano determinarsi quanto basta a divenire strumenti della sua punizione.

Ma sono esagerati questi timori. Nei Giurati, scelti fra le classi dei cittadini più fortemente attaccate all' ordine pubblico, il senso della commiserazione non farà tacere l' istinto della propria conservazione, dipendente da quella dei diritti sociali, che la legge ha riposto nelle loro mani.

L'odio del reato, comune a tutti i buoni cittadini, perchè dovrebb'essere men profondamente impresso nell'animo dei Giurati? Ma se pur la fermezza dei Giurati ha bisogno di essere rafforzata, vengono tra noi apprestati due grandi soccorsi: 1. Una certa latitudine, che in molti casi si lascia ai giudici di diritto nell'applicazione della pena: 2. La facoltà di raccomandare alla regal clemenza i condannati, quando gravi circostanze consigliassero questo atto. Per tal guisa l' animo dei Giurati non sarà spaventato dalla necessità di una pena sempre fissa ed inevitabile. Finalmente, se qualche volta avvenisse che un delinquente fosse sottratto alla pena, questo male, il quale

non potrà essere che raro, sarà largamente compensato dal sentimento della sicurezza individuale; e sarà senza dubbio un male minore della inquietitudine che in noi produce il solo pensiero di essere esposti al giudizio di uomini lungamente ed esclusivamente abituati ad esercitare il più tremendo dei poteri, quello di vita e morte. Mentre dobbiamo attenderci dai Giurati quel raccoglimento di animo, quel religioso rispetto per l'umanità, che si prova necessariamente quando si esercita di rado l'alta funzione di pronunziare sulla libertà, sulla vita, e sull'onore dei cittadini, ci priveremmo di questa consolante prospettiva, se si riponesse il giudizio di fatto nelle mani dei magistrati penali. È una verità dispiacevole, ma pure è un fatto nella natura umana; siccome gli uomini avvezzi all'aspetto dei mali, contraggono senza avvedersene una certa durezza di carattere, così i giudici addetti continuamente alla punizione dei malvagi, ed a svolgere le carte che contengono la storia dei più atroci misfatti, acquistano senza lor colpa una prevenzione sfavorevole per la umanità, che potrebbe talvolta esporre a pericolo l'innocenza.

Le altre obiezioni contro il sistema dei Giurati sono di una natura diversa: non attaccano direttamente il sistema, ma si fondano, per escluderlo, su circostanze particolari.

Si dice che lo stato della nostra civiltà non ci permette di avere un numero di cittadini istruiti, che sia sufficiente per adempire senza molto incomodo le funzioni dei Giurati.

Io non discenderò qui a minuti ragguagli sulle misure prese, onde i Giurati non abbiano ad essere spesso distolti dalle loro cure private: nel progresso di questo discorso tornerò a suo luogo su questo esame. Per ora basterà osservare, che la istruzione non è fra noi così limitata come si vuol far credere: da vent'anni a questa parte i lumi han fatto rapidi progressi in tutte le classi, e il nostro popolo non è forse oggi inferiore a' popoli più civili di Europa. Del resto, per essere Giurato, non è necessario il corredo di cognizioni difficili, e di scienze sublimi; i Giurati non dovranno pronunziare che una risposta sem-

plice, dettata dalla convinzione che si forma nella loro coscienza; ed a ciò sono qualità sufficienti un cuore retto, ed una mente di ordinaria penetrazione. Or di tali cittadini il numero non potrà mai essere scarso.

Si dice, in ultimo luogo, che il predominio delle fazioni potrebbe far dei Giurati tanti strumenti di vendetta, o d' impunità; e che quando anche lo spirito di partito non giungesse a contaminare i loro cuori, pure il timore potrebbe render non libera la loro dichiarazione.

Ma ragionando di buona fede, siamo noi in circostanze da temere siffatti disordini? Quali sono le fazioni, di cui si vuole spaventarci? Respingiamo con isdegno le voci maligne di coloro, che vorrebbero dipingerci in preda a turbolenze intestine. Il felice accordo di tutti gli animi nella nostra rigenerazione politica, la generale fiducia nella lealtà del padre del popolo, il nostro Monarca, e del suo augusto successore, la nostra unione intorno al legittimo trono dei Borboni, alla cui ombra riposa la libertà nazionale, lo spirito pubblico, che ogni giorno si manifesta con nuovi tratti d' illuminato patriottismo, l' amore per la giustizia, che oramai è divenuto un sentimento comune, tutte queste virtù ci garentiscono da ogni timore di fazione, e d' influenza sulle dichiarazioni dei Giurati.

Niente dunque a me pare che impedisca di consacrare in una legge il precetto, che il giudizio di fatto sia dato ai Giurati nelle cause penali. Questi sono i voti, che io vi presento, e come cittadino, e come Ministro di un dipartimento direttamente interessato al miglioramento della giustizia.

Fissata questa teoria, passo all' esame del progetto di legge sui Giurati.

La quistione che potrebbe agitarsi, e che non risguarda principalmente l' istituzione del Giurì, ma un oggetto secondario di questo sistema, consiste nel diffinire se il Giurì sarà adoperato per tutti i reati di qualunque specie, o soltanto pei misfatti.

Tralasciando ciò che hanno scritto sommi ingegni su questa materia, esporrò brevemente le ragioni che mi fanno inclinare ad includer per ora i soli misfatti nel giudizio del Giurì.

Il numero dei reati minori non è ancora fra noi diminuito al segno da rendere compatibile il loro giudizio coi Giurati. Se a'giudizii correzionali si desse anche il Giurì, la classe di cittadini che somministra i Giurati, verrebbe troppo spesso distolta dalle sue occupazioni. D'altronde, in mancanza di un Giurì, ho pensato di circondare di altri presidii questi giudizii; la prigionia correzionale, che oggi si estende fino alla durata di anni cinque, sarà limitata a due o tre anni; la giurisdizione correzionale non sarà più affidata ad un solo giudice di Circondario, ma ad un Collegio, che sarà formato nel Circondario medesimo, e le sentenze di questo Collegio saranno appellabili.

E poichè questa parte è coordinata colla legge organica giudiziaria, prima di parlare della composizione del Giurì e delle altre disposizioni, che debbono precedere il suo giudizio, vi farò un rapido cenno del nuovo riordinamento del potere giudiziario per la parte che è in rapporto col sistema dei Giurati. Mi riserbo poi di dare alle mie idee tutto lo sviluppo necessario, quando vi presenterò il progetto di legge organica.

Vi sarà quasi in tutti i Distretti un Tribunale, il quale; oltre la giurisdizione civile, e la correzionale in appello, somministrerà due giudici ad una Corte di Assise, che si adunerà in alcuni mesi dell' anno.

Vi sarà in ogni provincia una Corte di Giustizia, la quale, oltre di essere Corte di appello nelle cause civili dei Tribunali distrettuali, avrà il giudizio preliminare di accusa pei misfatti, e spedirà nei Distretti un giudice, che farà da presidente alle Corti di Assise.

La Corte di Assise di ciascun Distretto sarà composta di dodici Giurati, e di tre Magistrati: i primi saranno i giudici di fatto, ed i secondi applicheranno la pena.

Su questi principii sono scritte le disposizioni contenute nei primi cinque articoli del presente progetto.

Mi asterrò dall'entrare in minuti ragionamenti sugli altri articoli del progetto, poichè da ciascun articolo traluce chiaramente la ragione delle disposizioni che vi son contenute. Mi limiterò ad esporvi le disposizioni più importanti, e quelle soprattutto, che han migliorato, a parer

mio, il sistema dei Giurati, ch' è oggi in vigore presso altri popoli.

L'art. 6 del progetto dispone che il minimum del numero dei Giurati per ogni Distretto sia nella proporzione di sei a mille. I nostri distretti essendo composti di circa settantamila abitanti, ogni Distretto avrà al di sopra di quattrocento giurati. Ogni Giurì assiste alla discussione di quindici giorni (art. 18): la lista del Giurì è composta di trentasei Giurati (art. 21): dunque avremo un numero di Giurati sufficiente per dodici sessioni, ossia per un continuato lavoro di sei mesi di ciascun anno, che sono un tempo soprabbondante per disbrigare tutte le cause criminali di un Distretto già istruite e pronte per la pubblica discussione.

Forse in qualche Distretto la popolazione non giunge a settantamila abitanti. Ivi il numero dei giurati sarà dunque minore, ma sarà anche minore il numero dei misfatti, e minore per conseguenza sarà il bisogno delle sessioni delle Corti di Assise.

Secondo questo calcolo non sarà grave a'Giurati l'esercizio delle loro funzioni, perchè nello spazio di un anno non potranno essere impiegati che in una sola sessione. Assicurano l'inviolabilità di questo vantaggio le disposizioni degli articoli 15 e 23, in forza delle quali niun Giurato intervenuto alle Assise potrà esservi nuovamente chiamato, se non dopo esaurita la lista di tutti i Giurati del Distretto.

È questo un miglioramento portato alle leggi di Francia ed Inghilterra, e tratto dalle leggi degli Stati Uniti di America.

L'articolo 7 del progetto novera tra i Giurati i precettori di scuole private, autorizzati secondo le leggi, ed i patrocinatori presso i collegi giudiziarii patentati secondo le leggi. Ho creduto essere sufficiente uno di questi titoli per venire incluso tra i Giurati: la condizione apposta di dover essere, tanto il patrocinatore, quanto il precettore, muniti di autorizzazione nella forma stabilita dalle leggi, ci garentisce la loro buona condotta nel geloso esercizio delle funzioni di Giurato.

L'art: 20 del progetto ordina che i nomi dei Giurati,

che debbono comporre il Giurì di ogni sessione, sieno estratti a sorte dall'urna. In Francia il prefetto forma la lista di sessanta Giurati, ed il presidente delle Assise la riduce a trentasei. In Inghilterra la lista si forma dallo Sceriffo: tutto ciò porta l'impronta dell'autorità dell'uomo, che non è sempre impassibile. Mi è sembrato perciò di dover toglier di mezzo la mano del pubblico agente, e lasciare alla sorte la composizione del Giurì, come oggi si pratica negli Stati Uniti di America.

L'art. 24 dispone che la lista dei Giurati sia notificata all'accusato, ed al P. M. almeno tre giorni prima della pubblica discussione. In Francia la notifica non può essere fatta prima della vigilia della causa.

Queste timide precauzioni, escogitate per non dar tempo all'accusato di fare alcuna prevenzione a' suoi giudici, lo privavano spesso di uno dei principali mezzi di difesa, quello, cioè, di prender conto delle persone dei Giurati, ed avvalersi al bisogno del diritto di ricusa. Ho creduto perciò di doversi in ciò equiparare la condizione dell'accusato a quella del pubblico accusatore, ed accordarsi ad ambedue la notizia dei Giurati colla prevenzione di tre giorni, e questo termine è sufficiente per informarsi di persone che domiciliano nello stesso Distretto.

L'art. 27 stabilisce le norme per le ricuse dei Giurati.

In Inghilterra, oltre il diritto che ha ogni accusato di ricusare i Giurati, per le ragioni riconosciute dalle leggi, può anche ricusarli senza addurre motivi. In Francia è vietato il dire i motivi di ricusa. Questo secondo sistema mi è sembrato preferibile, poichè, non potendosi nel sistema dei Giurati produrre le ricuse che al momento dell'apertura del dibattimento, se si dovesse venire alla loro discussione, si aprirebbe largo campo alle cavillazioni forensi, ed il corso dei giudizii rimarrebbe lungamente arrestato. D'altronde in questo articolo del progetto vien data una latitudine di ricusare così estesa, che renderebbe superfluo il doppio diritto accordato in Inghilterra, tanto più che la differenza tra una lista estratta a sorte ed una formata dalla mano dell'uomo, influirà sempre sull'esercizio delle ricuse. Finalmente è da mettersi a calcolo che,

in forza delle disposizioni contenute nell'art. 22, la lista dei Giurati vien fuori depurata per quanto è possibile dai nomi di coloro che sono indegni delle funzioni di Giurato, o che potrebbero essere particolarmente sospetti alle parti.

Il citato art. 27 del progetto dà il diritto all'accusato di ricusare dodici Giurati sopra la lista di trenta, vale a dire due quinti, e limita al pubblico accusatore l'uso della stessa facoltà a soli nove Giurati. Questa disuguaglianza, che non esiste in Francia, mentre non nuoce alla giustizia, onora la sollecitudine del legislatore nel ricercare i mezzi di protezione all'uomo accusato, a cui danno già si è aggravata la pubblica opinione.

Lo stesso art. 27 dispone, che il diritto di ricusa si eserciti prima dal P. M., ed in seguito dall'accusato. In Francia i nomi dei Giurati compresi nella lista si gettano in un'urna, e poi si estraggono a sorte, ed a misura che un nome vien fuori dall'urna, l'accusato è il primo che dee dichiarare se intende ricusarlo, e poi il pubblico accusatore, perciocchè si mette quasi in agguato, ed allorchè osserva che un nome, che egli aveva notato fra i ricusabili, sia stato già escluso dalla lista per opera dell'accusato, passa allora nella sua nota un altro nome, e così trova il modo di estendere il diritto di ricusa.

Passo all'esame del capitolo sul Giurì speciale.

Vi sono alcune cause di lor natura così difficili, che richieggono, anche nelle funzioni attribuite al Giurì tali conoscenze, da doversi, a parer mio, eccettuare dalle norme generali.

Per queste cause, che, giusta l'art. 32 del progetto, sono ridotte all'abuso della libertà della stampa, alla falsa moneta, ed alla falsità nelle pubbliche scritture, propongo un Giurì speciale.

La liberalità dei principii esposti di sopra garentisce da ogni taccia questa limitata eccezione, che reputo sommamente necessaria alla giustizia. D'altronde la specialità del Giurì consiste solamente nell'affidare al presidente la formazione della lista: tutte le altre disposizioni del Giurì ordinario, e delle ricuse, restano intatte.

Ci auguriamo, dopo l'esperienza di qualche anno, che anche per questi reati saremo nel caso di non appartarci dalle regole generali.

L'art. 35 prevede il caso, in cui sembrasse ai Giurati del diritto, che la convinzione del Giurì fosse evidentemente erronea. Questo caso, quantunque rarissimo, pur doveva essere preveduto, ed in fatti non è stato obliato dalle legislazioni inglesi e francesi. Le leggi inglesi si risentono in questa parte dell'inconveniente di far presedere un sol giudice al Giurì; quindi sono obbligati a ritardare nel caso proposto lo sviluppo delle loro disposizioni. Le leggi francesi poi giungono talvolta fino a concedere ai Giurati la facoltà di sospendere l'esecuzione del giudizio, e sottometter la causa ad un nuovo Giurì.

Il nostro progetto distingue due casi: se la convinzione è a danno dell'accusato, e i Giurati avvertiti vi persistono, i giudici pronunziano la pena, ma sospendono l'esecuzione, e raccomandano il condannato alla clemenza del Re. Se poi la convinzione è favorevole all'accusato, i giudici lo liberano, a meno che non credano di doversi accusare i Giurati di prevaricazione, e nel caso in cui essi Giurati subiscano una condanna, l'accusato vien sottoposto a nuovo giudizio.

È da sperare, per altro, che di questo articolo, che riunisce la previdenza per la giustizia alla liberalità verso l'accusato, non abbia mai a farsi uso tra noi.

L'art. 36 dispone, che i Giurati, i quali, chiamati, mancano alle Assise, senza giustificar la causa dell'assenza, vengano condannati a pene pecuniarie. Per la terza mancanza è stabilita la pena di essere cancellati dal ruolo dei Giurati per cinque anni, e dichiarati incapaci per lo stesso spazio di tempo ad altre cariche pubbliche. Questa è la pena caratteristica per colui che ostinatamente ha negletto funzioni così onorevoli.

L'art. 37 dispone che niun cittadino iscritto sulla lista dei Giurati possa ottenere cariche pubbliche, se non dimostri di non aver subìto condanna per mancanza alle funzioni di Giurato. La quale disposizione è consentanea ai principii dell'art, precedente.

L'art. 38, ch'è l'ultimo del progetto, stabilisce il modo come un cittadino di merito singolare, il quale non si trovi compreso tra le classi designate per somministrare i Giurati, possa conseguir quest'onore. Io trovo utile questa disposizione, che può accrescere il numero dei Giurati sensa pericolo di vedersi intromessa fra loro una persona non degna. Chiuderemo noi la porta delle Assise al vecchio militare, il quale avrà consumato la sua età sulla via dell'onore, sol perchè gode una pensione di ritiro più tenue di quella che si richiede rigorosamente dalla legge per essere Giurato?

Presento di ordine di S. A. R. agli alti lumi del Parlamento questo progetto, che contiene soltanto le prime norme del sistema dei Giurati. Le altre disposizioni, che debbono regolare tutto l'andamento del Giurì, saranno oggetto delle leggi di procedimento.

Napoli li 1820

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
RICCIARDI.

PROGETTO DI LEGGE.

SONO ABOLITE LE PRESTAZIONI IN GENERI, O IN NUMERARIO, CHE DALLE PARROCCHIE ED ALTRE CHIESE DEL REGNO SI CORRISPONDONO ALLE MENSE VESCOVILI SOTTO I TILOLI DI CATTEDRATICO, E QUARTA DECIMA.

Signori.

Col Concordato del 1818 essendosi stabilito di doversi provvedere le Chiese vescovili del Regno di una mensa sufficiente per lo mantenimento del Vescovo, e per le spese della cura episcopale, non si è fatta alcuna menzione

dell' uso, in cui da rimotissimi tempi erano alcuni Vescovi di riscuotere dai Cleri, dalle Parrocchie e da altre Chiese, alcune prestazioni più o meno gravose, sotto diverse denominazioni, fra le quali i così detti diritti di cattedratico e quarta decima. Questi diritti erano stati già aboliti col decreto dei 2 dicembre del 1813. Ed il silenzio del Concordato porta a credere, che non si fosse da esso trovata irregolare una tale abolizione, giacchè, fornite le Chiese vescovili del Regno di una congrua dotazione, non vi era ragione di far rivivere l'uso di sì fatte prestazioni, riguardandosi le cagioni che le introdussero.

Ciò non ostante, con un real decreto dei 30 gennaio 1819 fu rivocato quello dei 2 dicembre 1813. Quindi si son rimesse in vigore le reali determinazioni dei 6 agosto 1758, dei 19 settembre 1772, e la Circolare della Real Camera di S. Chiara dei 9 agosto 1783, colle quali vien garentito ai Vescovi il diritto di cattedratico, e quarta decima.

Conseguenza di questa rivocazione è stata che i Cleri, affrancati per cinque anni da un peso, che in tempi più felici mal soffrivano, ora che non sono più immuni dalle pubbliche imposizioni, o con far violenza a sè stessi corrispondano le ripristinate prestazioni, che credono oppressive ed ingiuste, o le impugnino nei tribunali siccome abusive e senza titolo.

In ogni modo son causa di continua discordia fra il Vescovo e il Clero.

Quest' oggetto merita di esser preso in considerazione dal Parlamento, cui presento alcune osservazioni, lasciando alla sua saviezza il decidere se convenga abolire o far rimanere intatti i diritti abusivi dei quali è quistione.

Pare che i due divisati diritti, i quali annualmente e costantemente si percepiscono da alcuni Vescovi, non corrispondano allo scopo per cui furono messi in uso; o non sussistano più le ragioni che li rendevano leggittimi e giusti.

Il cattedratico, detto anche sinodatico, si corrispondea nella celebrazione dei Sinodi, donde ha tratto il suo nome.

Incmaro di Reims rimproverava ai Vescovi suoi con-

temporanei, che da essi si celebrassero i Sinodi con frequenza, ad oggetto di moltiplicare i sinodatici.

Non è così a' dì nostri. Inculchi pure il Concilio di Trento la convocazione del Sinodo episcopale in ogni anno: i Vescovi sono stati sempre così restii a convocarlo, che un canonista del Regno non seppe astenersi dal declamare contro la loro negligenza, citando l'esempio che in alcune Diocesi non si era tenuto il Sinodo neppure nel corso di cinquant'anni. A qual titolo dunque pretendono i Vescovi il sinodatico o cattedratico?

Non mi affatico a confutar la risposta che essi fanno, coonestando il sinodatico col nome specioso di tributo *in signum honoris et subjectionis Cattedrae*, giacchè l'omaggio degno dei successori degli Apostoli in un Regno tutto spirituale fondato dal Divino Legislatore non dev'essere mondano.

L'origine delle quarte decime si perde nell'oscurità dei tempi. Credono alcuni, che, spogliate le Chiese, specialmente delle Gallie e della Lombardia, dei loro beni divisi ai soldati, furono ad esse assegnate le così dette decime sagramentali, sulle quali ebbero i Vescovi il diritto di precapirne la quarta parte. Altri, e fra essi la Real Camera di S. Chiara, nell' anzidetta circolare del 1783, ripetono l'origine della quarta decima dalle antiche oblazioni dei fedeli, fatte alle minori Chiese, pei ministri dello altare, e pei poveri.

Or sotto qualunque aspetto si guardino le quarte decime, pare che non si possa giustificare il diritto che si arrogano i Vescovi di percepirle , anche col mezzo del braccio secolare, in caso di rifiuto. Sono parte delle decime sagramentali ad essi una volta assegnate pel loro mantenimento? Ma i Vescovi, anzichè essere senza beni, hanno una pingue rendita. O veramente le quarte decime son succedute alle oblazioni eucaristiche? Ma le oblazioni nella Chiesa sono state rimpiazzate dai beni-fondi, i quali sono stati divisi, ed i Vescovi ne hanno una parte , che va sotto il nome di mensa. Questa, o è ricca per antica dotazione, o nei termini del Concordato deve almeno avere la rendita minima di duc. 3000 netti.

Uopo è dunque conchiudere non essere giusto che si

mantengano in vigore queste abusive esazioni di cattedratico e quarta decima per impinguare vie più le mense vescovili a spese de' Parrochi e Cleri generalmente miserabili, e d'altronde soggetti a tanti altri pesi ordinarii e straordinarii dello Stato.

L'affare di cui si tratta, e le esposte osservazioni sono state da me rassegnate a S. A. R. il Vicario Generale, il quale mi ha incaricato di esporle al Parlamento, siccome adempio coll'annesso progetto di legge.

Napoli, ai 23 *ottobre del* 1820.

Il Segretario di Stato Ministro
degli Affari Ecclesiastici
firmato FRANCESCO RICCIARDI.

RAPPORTO E PROGETTO DI LEGGE

SULLE ARMI, PROPOSTO AL PARLAMENTO NAZIONALE
A DÌ 6 DI NOVEMBRE 1820.

Signori.

Sin da che l'esperienza ha fatto conoscere che la più gran parte dei reati trae l'origine, o l'occasione e la facilità, dall'abuso delle armi, tutti i legislatori han rivolto le loro cure a reprimerlo con mezzi diretti o indiretti, più o meno efficaci.

Le nostre antiche leggi erano di una estrema severità contro gli asportatori di armi vietate. Basta leggere la Pram-

matica del 1804, per vedere fino a qual segno si puniva questa specie di reato: ivi in alcuni casi la pena era estesa fino a 15 anni di galea, ed a 200 legnate. Queste leggi distruggevano tutte le proporzioni penali: erano nate dallo sdegno, che in alcune circostanze avea destato l'audacia dei malfattori. Così la Prammatica del 1804 fu una conseguenza del bisogno di reprimere l'insolenza popolare dopo la rivoluzione del 1799. Ma sventuratamente quelle leggi del tempo rimanevano in vigore anche cangiate le circostanze, e divenivano allora crudeli, quindi non erano punto eseguite.

L'altro inconveniente, che rendeva incerta l'esecuzione delle leggi sulle armi vietate, dipendeva dal non esser queste con chiarezza definite, dall' esser dispersa la loro descrizione in varie Prammatiche, o Editti, ne' quali, in vece di darsi norme generali, si trova spesso adoperata una nomenclatura speciale che il tempo ha abolita.

Le leggi adottate posteriormente al 1806 fecero scomparire il primo inconveniente, poichè rendettero correzionale la pena contro gli asportatori di arme; ma è rimasto l' altro nascente dalla mancanza di una esatta classificazione delle armi vietate.

Quindi, fin dal 1812, epoca in cui cominciammo a ricomporre con sistema la nostra legislazion criminale, si riconobbe la necessità di una legge compiuta sulle armi: ma per varie combinazioni questa legge fu differita. Le leggi penali finalmente del 1819 han dichiarato nell'articolo 148, che le loro poche disposizioni su questa materia dovessero venir corredate dei ragguagli di una legge particolare.

Il progetto di questa legge, che era preparato nel ministero di giustizia, allorchè io sono stato chiamato a questo dipartimento in luglio ultimo, è quello che vi presento, con alcune modificazioni, che il nostro cangiamento politico ora ci suggerisce.

Egli è vero che nel mese di settembre ultimo è stato già pubblicato un regolamento sulle armi, coll' approvazione della Giunta Provvisoria. Ma esso è incompleto, perchè manca di molte interessanti disposizioni, che si leg-

gono nel progetto di legge; e già diversi magistrati criminali mi han promosso varii dubbii, che si sono incontrati nella esecuzione. In fatti la stessa Giunta Provvisoria era convenuta della insufficienza di quel regolamento; ma vi concorse per la urgenza, in quei momenti difficili, di un provvedimento qualunque, repressivo dell' abuso delle armi, riservando al Parlamento una legge che comprendesse la materia in tutta la sua estensione.

Il progetto di legge, che vi presento d' ordine di S. A. R. il Vicario del Regno, contiene 94 articoli. Non farò una minuta analisi di ciascuno di essi, ma vi parlerò soltanto di quelli che più meritano la vostra attenzione. Gli altri contengono disposizioni, sopra le quali non può cadere alcun dubbio, e che non esigono un particolare ragionamento.

Le nostre leggi penali distinguono le armi in due grandi classi: *armi proprie*, *armi improprie*: le stesse leggi distinguono le *armi vietate*. Queste distinzioni, feconde di effetti penali, han dovuto esser ritenute, e formano i tre primi articoli della nuova legge.

Quando si dice *arma vietata*, sorge subito l' idea relativa di *arma permessa*. Quindi, ancorchè le leggi penali non avessero in alcun luogo parlato delle armi permesse, pure se n' è dovuto far menzione nella nuova legge, il cui oggetto è precisamente quello di scendere a' minuti ragguagli, che non potevano far parte di un Codice. Gli articoli 4 a 22 sono impiegati alla definizione delle armi permesse, ed a stabilire alcune necessarie eccezioni circa la detenzione o l' asportazione. La permissione dipende dal bisogno dell' arma, o per gli usi domestici, o per ornamento della persona in alcuni casi, o pel servizio della forza pubblica.

Passando a trattare delle armi vietate, il progetto le suddivide in *vietate permissibili*, ed in *vietate impermissibili*. Questa suddivisione è di somma utilità per portar chiarezza in una materia fin oggi affatto confusa, e che viene sviluppata negli articoli 22 a 40. Secondo l' articolo 24, delle armi vietate permissibili è proibita la sola asportazione senza licenza, e vien permessa sempre la detenzione.

Per le sole armi da fuoco è necessario il permesso, tanto per la esportazione, che per la detenzione; e ciò perchè essendo coteste armi assai più pericolose per la loro efficacia, e per gli usi ai quali possono esser rivolte da uomini turbolenti, o sediziosi, bisogna che sieno riposte nelle mani dei soli cittadini amanti del buon ordine, e della patria, e non intinti di reati.

L' articolo 33 contiene un' esatta definizione delle armi impermissibili, chiamate così perchè niuna autorità può dar licenza di asportarle, o detenerle. Queste armi non servono ad alcun uso della vita, nè alla difesa, ma soltanto alle insidie: quindi è della morale pubblica il vietarle assolutamente, ordinare che vengano distrutte, e punirne con maggior severità i detentori e gli asportatori.

Finito così il trattato dell' intera classe delle armi proprie, si passa negli articoli 41 a 44 a parlare delle armi improprie: di queste si dà ivi la definizione; si permette l' asportazione, e si stabiliscono alcune precauzioni circa i modi coi quali l'asportazione può aver luogo, onde sia più facile il conoscere se vengono asportate ad oggetto di offendere, o per l' uso del mestiere a cui sono addette.

In tutti i sopraddetti articoli del progetto non si è parlato della fabbricazione, dello spaccio, e introduzione nel Regno delle armi. Questa materia, per evitarsi la confusione, è contenuta in un titolo particolare, negli articoli 45 a 58. Quivi son date tutte le regole necessarie, onde impedire il male nella sua sorgente: era tra noi una contradizione veramente singolare il voler puniti gli asportatori delle armi vietate, e il tollerar poi la fabbricazione e la pubblica vendita delle armi più micidiali, più insidiose.

Anche in un titolo particolare, formato dagli articoli 59 a 87, sono raccolte tutte le disposizioni, che riguardano la licenza delle armi. Si trova in questo titolo stabilito minutamente il modo come dee farsene la dimanda, i requisiti da provarsi, l' autorità che accorda la licenza, ciò che può esigersi per la medesima, il tempo della sua durata, ed altre speciali disposizioni, che non lasciano cosa alcuna all' arbitrio.

Finalmente gli articoli 88 a 94 comprendono le dispo-

sizioni generali circa alcune circostanze aggravanti per gli asportatori, circa la confisca delle armi in contravvenzione, circa la rinnovazione delle licenze finora spedite, ed una spiegazione interessante, cioè che questa legge sulle armi non riguarda i luoghi di pena e di custodia, i quali sono soggetti a regolamenti particolari.

Il segretario di Stato,
Ministro di Grazia e Giustizia,
FRANCESCO RICCIARDI.

PROGETTO

Titolo I.

DEFINIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. S' intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, ed utensili incidenti, perforanti, contundenti, a' termini dell' articolo 148 delle leggi penali.

Art. 2. Le armi sono distinte in *armi proprie* ed *armi improprie*.

Titolo II.

DELLE ARMI PROPRIE.

Art. 3. Le armi proprie si distinguono in *armi proprie permesse*, ed in *armi proprie vietate*.

CAP. I.

Delle armi proprie permesse.

Art. 4. Sono armi proprie permesse quelle designate negli articoli seguenti, e che, secondo le regole e le limitazioni in detti articoli stabilite, possono asportarsi o detenersi senza alcun permesso, in considerazione dell' uso al quale dette armi sono principalmente addette.

Art. 5. Tra le armi proprie permesse sono le armi addette a' comodi della vita: come i *coltelli a piegatoio e di un sol taglio*, i *coltelli*, e *gli altri utensili per tavola* o *da cucina* incidenii o perforanti.

Art. 6. Potrà ognuno asportare i coltelli a piegatoio purchè, oltre di essere ad un sol taglio, non eccedano un palmo di lunghezza, incluso il manico, e sieno senza molla, susta, anelletto, o altro mezzo atto a renderli fissi: gli asportatori di coltello a piegatoio mancanti di una di queste qualità saranno puniti col primo grado di prigionia, o confino, e coll' ammenda correzionale.

Art. 7. I coltelli, e gli altri utensili da tavola o da cucina incidenti o perforanti, potranno tenersi in casa. Nelle osterie, presso i trattori o ristoratori, ed in altri luoghi, dove si vendono pubblicamente cibi, vini, o liquori spiritosi, i coltelli dovranno tenersi senza punta, sotto pena della detenzione e dell' ammenda di polizia. Ne' luoghi suddetti, ed in altre case o luoghi aperti al pubblico, i coltelli, e gli utensili da cucina incidenti o perforanti, non possono sotto la stessa pena tenersi fuori del luogo ove dee farsene uso. I coltelli da tavola debbono essere ad un sol taglio.

Art. 8. Niuno potrà asportare i coltelli, o gli altri utensili da tavola o da cucina, incidenti o perforanti. Il trasgressore di questa disposizione sarà punito colla pena di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale.

Art. 9. Le armi menzionate nell' articolo precedente possono essere asportate ad oggetto soltanto di farle accomodare, o di farne l' uso cui sono rispettivamente

destinate, o di alienarle; purchè però in questi casi si portino direttamente al luogo, ove dee farsene l'accomodo, l'alienazione o l'uso corrispondente, e si tengano dentro involti, ovvero ostensivamente.

Art. 10. Il giudice, della latitudine accordatagli ne' casi degli articoli 6 e 8, di tutto lo stadio della prigionia o confino, e della intera ammenda correzionale, si valerà avendo considerazione alla qualità dell'arma, all'indole del delinquente, al luogo ove segue il delitto, ed alle altre circostanze aggravanti o attenuanti.

Art. 11. Potrà ognuno asportare il bastone, purchè il suo diametro nella parte più grossa non sia maggiore di un pollice. I contravventori saranno puniti coll'ammenda di polizia.

Art. 12. Gli asportatori delle pietre, ad oggetto di lanciarle per offesa, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale.

Art. 13. Sono armi proprie permesse le spade che si usano per ornamento della persona.

La spada è considerata ornamento della persona, quando si cinge sospesa al fianco con uniforme civile o con abito di gala, secondo il costume e l'uso particolare dei luoghi e dei tempi.

Art. 14. Coloro, i quali, per carica, per condizione, o per altro titolo, vestono l'uniforme civile o l'abito di gala, possono asportare per ornamento la spada.

Art. 15. Ogni individuo autorizzato ad asportar la spada a' termini dell' articolo precedente, se l'asporta senza l'abito indicato nell' articolo 13, sarà punito coll' ammenda di polizia.

Art. 16. Allorchè la spada di ornamento, dall' individuo autorizzato a' termini dell'articolo 14, si asporta in tempo di notte, l' asportatore dovrà andar col lume, sotto pena dell' ammenda di polizia.

Art. 17. Sono armi proprie permesse quelle stabilite dai pubblici regolamenti pel servizio dei diversi corpi dell' armata, delle milizie provinciali, o di altra forza pubblica armata.

Art. 18. I militari dei diversi corpi dell' armata, i mi-

liti, ed ogni altro individuo di forza pubblica armata, per le armi non permesse dai rispettivi pubblici regolamenti, saranno in tutto considerati come pagani secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 19. Fuori l' attualità di servizio, e fuori i luoghi in cui il servizio si presta, non è lecito a' militari ed ai militi di asportar le loro armi. I trasgressori saranno considerati e puniti come asportatori di armi vietate. I militari però, dal grado inclusivo di sergente in sopra, possono ornarsi delle loro armi, purchè vestano uniforme completo.

Art. 20. Le disposizioni contenute nell' articolo precedente, saranno applicabili ad ogni altra forza armata per ordine del governo.

CAP. II.

Delle armi proprie vietate.

Art. 21. Sono vietate le armi proprie, che non sono comprese tra le permesse designate negli articoli precedenti.

Art. 22. Le armi proprie vietate si distinguono in *armi vietate permissibili*, ed in *armi vietate impermissibili.*

Sezione I.

Delle armi vietate permissibili.

Art. 23. Le armi vietate permissibili sono quelle che ordinariamente si usano per la caccia, o per la difesa propria, come gli *schioppi*, o altre armi da fuoco di qualsivoglia denominazione, che non sieno più brevi di palmi tre e mezzo, incluso il teniere; che non sieno a vento, nè a vapore, nè col calcio a piegatojo, nè abbiano altro meccanismo tendente a renderli più brevi di detta dimensione, o a renderne poco sensibile lo scoppio; e che non sieno del calibro maggiore di due once; le *bajonette* per uso degli schioppi, e le *pistole da sella*, che non sieno più brevi di un palmo e tre quarti, incluso il teniere: le

sciable e le *spade*, che non sieno più brevi di tre palmi e mezzo, incluso il manico; i bastoni con dentro la lama di spada, o qualsivogliano ferri, o altri corpi duri, incidenti o perforanti, detti volgarmente *stocchi*, purchè l'intera lunghezza non sia minore di tre palmi e mezzo, il tutto colle precauzioni e limitazioni disposte negli articoli seguenti.

Art. 24. Per l'asportazione delle armi vietate permissibili, bisogna ottenere una licenza scritta delle autorità di pubblica sicurezza, secondo che sarà stabilito in seguito nella presente legge. La stessa licenza bisognerà per la detenzione delle armi da fuoco, sotto pena dell'ammenda di polizia. È lecita la detenzione delle altre armi permissibili.

Art. 25. Gl' impiegati pagani e militari nominati con real decreto possono detenere le armi permissibili da fuoco. Possono ancora asportare tutte le armi permissibili in tempo di viaggio. Se le asportano fuori di questa occasione, saranno puniti a' termini dell' articolo 151 delle leggi penali.

L' autorizzazione accordata nel presente articolo non conferisce agl' impiegati la facoltà di potere andare a caccia, per la quale dovranno ottener la licenza come ogni altro particolare, secondo che sarà stabilito in seguito nella presente legge.

Art. 26. Ogni asportatore di armi vietate permissibili sfornito della corrispondente licenza, e non autorizzato dall'articolo precedente, sarà punito a' termini dell' articolo 151 delle leggi penali.

Art. 27. L'autorizzazione di asportare le armi vietate permissibili, a'termini degli articoli 23 e 24, non si estende all' asportazione de' coltelli ed altri utensili da tavola o da cucina incidenti o perforanti, indicati negli articoli 6 e 8: quando questi non vengono asportati nei modi stabiliti nell' articolo 9, l' asportatore sarà punito colle pene stabilite nell' articolo 8. La detta autorizzazione non comprende neanche le armi indicate negli art. 11 e 12.

Art. 28. La baionetta per uso dello schioppo non si può asportare se non da colui che ha il permesso di as-

portare lo schioppo. Per l' asportazione della baionetta si richiede dippiù che ciò abbia luogo contemporaneamente all' asportazione dello schioppo. In mancanza di queste condizioni la baionetta è considerata come arma vietata impermissibile.

Art. 29. La licenza di asportar le pistole per sella della lunghezza determinata nell' articolo 23, conferisce la facoltà di asportarle unicamente in occasione di viaggio, sì a cavallo, che in vettura; ed in questo caso le pistole si dovranno portare ostensivamente sulla sella o nella vettura, sotto pena di detenzione, o di ammenda di polizia. Fuori il caso di viaggio, la loro asportazione è punita a' termini dell' articolo 151 delle leggi penali.

Art. 30. Nell' abitato le armi da fuoco, per le quali si sia ottenuto il permesso, dovranno asportarsi senza polverino, e senza pietra focaja, sotto pena di ammenda di polizia.

Art. 31. La licenza delle armi vietate permissibili non conferisce la facoltà di asportarle nelle chiese, ne' teatri, nelle fiere e mercati, e ne' luoghi di pubblici spettacoli, negli uditorii di giustizia, nelle fabbriche reali, nei ridotti, nelle bettole o cantine, e ne' luoghi di pubblica riunione. L' asportatore delle dette armi in ciascuno di tali luoghi, se è fornito di permesso, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; se è sfornito di permesso, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia, e col maximum dell' ammenda correzionale.

Art. 32. I bastoni armati di stocchi, della lunghezza determinata nell' articolo 23, debbono essere ornati di verolette di metallo ne' due orli ove si congiunge la parte che serve di manico, e quella che serve di fodero, affinchè tali armi non divengano nascoste o insidiose. I contravventori a questa disposizione, quando abbiano il permesso dell'arma, saranno puniti coll' ammenda di polizia. I bastoni armati di stocchi minori della lunghezza determinata nel citato articolo, sono considerati come armi vietate impermissibili.

Sezione II.

Delle armi vietate impermissibili.

Art. 33. Sotto la denominazione di armi vietate impermissibili si comprendono le armi proprie atte alle insidie, e destinate principalmente all' offesa altrui, come sono gli *schioppi* o *pistoni*, o altre armi da fuoco, lunghe meno di tre palmi e mezzo, incluso il teniere. Quelle col calcio a piegatoio, o altro meccanismo tendente ad accorciarle più della detta dimensione; quelle a vento, a vapore, o altro mezzo atto a renderne poco sensibile lo scoppio; le *carabine* o *spingarde*, o altre macchine da fuoco, con qualsivoglia denominazione, che sono maggiori del calibro di due once di palla: le *pistole* più brevi di un palmo e tre quarti; i *coltelli*, le *spade*, e *sciable*, i *cangiarri*, e simili armi meno lunghe di tre palmi e mezzo, eccetto quelle permesse a' termini dell' articolo 13 e seguenti: i *pugnali*, i coltelli a *fronda di oliva*, a *triangolo*, a *due tagli*, tanto se i tagli sono in tutta la lama, quanto se sono nella sola estremità : i coltelli così detti *squarciacapre*, i *fusetti*, le *sfarzine*, le *baionette*, meno quelle per uso di schioppo, ai termini dell'articolo 28, gli *scannatoj*, le *daghe*, gli *smaglitoj*, i *pontaruli*, le *coltelle*, i *verduchi*, le *lame di spada*, o altri strumenti incidenti o perforanti, nascosti negli *ombrelli*, o nei *frustini*, o che escano dai medesimi per via di molla, o altro meccanismo, e simili armi o strumenti offensivi, insidiosi, sotto qualsivoglia denominazione. Sono eccettuate le armi improprie, secondo verrà stabilito in seguito nella presente legge.

Art. 34. Niuno potrà essere autorizzato a detenere o asportare le armi designate come impermessibili nell' articolo precedente.

Art. 35. Fra un mese dalla pubblicazione di questa legge i detentori delle armi vietate impermissibili dovranno esibirle, nella provincia di Napoli, e nella valle di Palermo, ai funzionarii di pubblica sicurezza. Nelle altre provincie o valli dovranno esibirle ai giudici di circondario dei rispettivi comuni, che le manderanno al primo funzionario di pubblica

sicurezza della provincia. Ognuno che esibirà tali armi ne riscuoterà ricevo.

Art. 36. Tutte le armi raccolte in forza dell' articolo precedente, saranno ridotte in pezzi.

Art. 37. Scorso il termine fissato nell'articolo 35, la detenzione delle armi impermissibili si punirà colla prigionia, e coll'ammenda di polizia.

Art. 38. L'asportazione di dette armi vietate impermissibili si punirà col secondo al terzo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale.

Art. 39. Si applicherà il terzo grado della prigionia, e il maximum dell' ammenda correzionale, ove l' asportazione delle armi vietate impermissibili avvenga in uno dei luoghi designati dall'articolo 31 di questa legge.

Art. 40. Ad ogni reato, nel quale le leggi penali contemplano l'intervento delle armi proprie, o delle armi proprie vietate, se dette armi sono tra le impermissibili, la pena dalle medesime leggi stabilita, non sarà mai applicata nel minimo del grado.

Titolo III.

DELLE ARMI IMPROPRIE.

Art. 41. Sono armi improprie quelle destinate principalmente ed ordinariamente all'esercizio dell'agricoltura, della pastorizia, di una professione, arte o mestiere qualunque.

Art. 42. Potrà ognuno tenere in casa le armi improprie per l'uso o mestiere cui le stesse sono addette.

Quando però le dette armi improprie sieno incidenti o perforanti, ed attesa la loro dimensione o qualità, possano andar comprese nella definizione delle impermissibili, ai termini dell'articolo 33 della presente legge, il detentore, che non giustifichi di tenerle per l' uso o mestiere cui sono addette, sarà punito secondo l' articolo 37 della stessa legge.

Art. 43. È lecito asportare le armi improprie incidenti o perforanti, in occasione soltanto di farne l'uso o di esercitare il mestiere cui sono addette, o di alienarle, ripulirle, ristau-

rarle, o accomodarle, purchè si portino direttamente al luogo dove deve farsene uno degli usi anzidetti. Colui, che non giustifica pienamente di asportarle per una di queste ragioni, sarà punito, a' termini dell'articolo 151 delle leggi penali, come asportatore di armi vietate; e se le dette armi entrano nella classe delle impermissibili, sarà punito a'termini degli articoli 37 e 38 della presente legge.

Art. 44. Le armi improprie incidenti o perforanti, quando è lecita la loro asportazione, a' termini dell' articolo precedente, devono essere asportate dentro astucci , o altri involti di pelle, di tela, o di altre materie , o dentro cesti , borse , od altro recipiente , o altrimenti legate secondo la loro qualità. Se attesa la loro dimensione, non è facile di portarle con queste precauzioni , si devono almeno portare ostensivamente.

Gli asportatori, che non osserveranno queste precauzioni, saranno puniti con pene di polizia , o col primo grado di prigionia, e coll'ammenda correzionale. La latitudine di queste pene à affidata alla prudenza del giudice per usarne secondo le circostanze attenuanti o aggravanti. Se però l'asporzione avviene in uno dei luoghi designati nell'articolo 31, le pene di polizia rimangono escluse, e dovrà essere applicato il primo grado di prigionia, non mai nel minimo del tempo, e l'ammenda correzionale.

Titolo IV.

DELLA FABBRICAZIONE E DELLO SPACCIO DELLE ARMI.

Art. 45. Niuno potrà fabbricare, ristaurare, o spacciare armi proprie impermissibili designate nell' articolo 33 e seguenti. Il contravventore sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia, e col maximum dell' ammenda correzionale, e se vi è stato abuso di mestiere, si applicherà ancora contro di lui la pena della interdizione , ai termini dell' articolo 28 delle leggi penali.

Art. 46. L' introduzione nel Regno di armi proprie impermissibili è dichiarata contrabbando di generi impermissibili, e sarà punito col secondo al terzo grado di pri-

gionia, e col maximum dell' ammenda correzionale, salve le pene maggiori, se il contrabbando di tali armi sia stato qualificato.

Art. 47. Per la fabbrica, o spaccio delle altre armi, vi bisogna una licenza scritta dell' autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

Art. 48. Sono eccettuati dalle disposizioni dell' articolo precedente i fabbricanti, e i venditori di coltelli a piegatoio ad un sol taglio, e delle armi improprie, che non sieno incidenti o perforanti.

Art. 49. Sono eccettuati ancora dalla disposizione dell' articolo 47, i fabbricanti, addetti con ordine speciale del governo a fabbricare le armi stabilite per la forza pubblica dalle leggi e dalle ordinanze. Essi però non potranno consegnare le armi direttamente a' comuni della forza pubblica, ma dovranno consegnarle a' superiori, a norma dei regolamenti particolari. Di più non sarà ad essi lecito di provvederne i particolari, se non uniformandosi alle norme stabilite per gli altri fabbricanti e venditori, e sotto le medesime pene.

Art. 50. L' autorizzazione delle autorità di sicurezza pubblica per lo spaccio delle armi, nei casi in cui è richiesta dagli articoli precedenti, non dà la facoltà di poterne eseguire la vendita nelle pubbliche strade, o sulle così dette banche, ma solamente nelle case, botteghe, od officine. I contravventori a questa disposizione saranno puniti come se mancassero di detta autorizzazione, a' termini dell' articolo 47.

Art. 51. Ogni fabbricante o venditore autorizzato ai termini dell' articolo 47 a fabbricare o spacciare armi, dee tenere un registro delle armi che fabbrica o vende. Questo registro sarà cifrato dagli agenti di pubblica sicurezza in Napoli e Palermo, e dai giudici di circondario nelle provincie o valli. La mancanza di questo registro sarà punita coll' ammenda di polizia.

Art. 52. Per l'acquisto delle armi da fuoco e generalmente delle altre armi permissibili colui che intende farne l'acquisto, dovrà esibire al venditore il permesso scritto

ottenuto dall' autorità di pubblica sicurezza. Il provvederne individui sforniti di questo permesso porta la pena di prigionia e dell' ammenda correzionale, salve le pene maggiori nel caso di complicità in reati più gravi.

Art. 53. I venditori autorizzati, a' termini dell' articolo 47, alla vendita delle armi, sieno essi smerciatori, sieno gl' istessi fabbricanti, sono tenuti fra 24 ore, dopo lo spaccio delle dette armi, a farne la rivela a' funzionarii di sicurezza pubblica, con tutte le notizie riportate nel loro registro, sotto pena di ammenda di polizia.

Art. 54. La immissione nel Regno delle armi, per la cui vendita è richiesta l' autorizzazione dell' autorità pubblica, non può aver luogo senza particolar permesso del ministro, da cui la pubblica sicurezza dipende. I contravventori saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale, salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi, e nel caso di complicità in reati più gravi.

Art. 55. Gli artefici, che hanno la licenza di fabbricare le armi, a' termini dell' articolo 47, ed i loro operai, possono, per oggetto del proprio mestiere, asportare le dette armi, purchè però si uniformino alle disposizioni dell' articolo 44. Non uniformandovisi, verranno considerati come gli altri asportatori di armi, a' termini della presente legge.

Art. 56. La disposizione dell' articolo 132 delle leggi di procedura penale, che vieta pendente il giudizio l'abilitazione degl' imputati di asportazione di armi vietate, è comune ancora agl' imputati di fabbricazione, o di spaccio di armi in contravvenzione della presente legge.

Art. 57. Copia del presente titolo dovrà tenersi affissa in tutte le officine che fabbricano o vendono le armi. I trasgressori di questa formalità saranno puniti coll' ammenda di polizia.

Art. 58. I giudici istruttori, le autorità di pubblica sicurezza, i giudici di circondario, e ogni altro uffiziale di polizia giudiziaria, vigileranno sui venditori e fabbricanti di armi proprie, e visiteranno di tempo in tempo il registro ordinato coll' articolo 51.

Titolo V.

DELLA LICENZA PER LE ARMI.

Art. 59. Quando, a' termini degli articoli precedenti, è necessaria la licenza di detenzione, asportazione, fabbricazione, o spaccio di armi, la domanda si presenterà nella provincia di Napoli, o nella valle di Palermo, alle rispettive autorità superiori di pubblica sicurezza: nelle altre provincie o valli, al primo funzionario di pubblica sicurezza delle stesse.

Art. 60. Il postulante esibirà unitamente alla domanda un certificato sulla di lui morale firmato dal sindaco del suo domicilio. Esibirà ancora le fedi di perquisizione della gran corte criminale, del giudicato d' istruzione, e del giudicato di circondario.

Art. 61. I pubblici funzionarii nominati con real decreto, tanto pagani che militari, sono dispensati dall'esibire i documenti designati nell'articolo precedente. Equivalerà a questi documenti la copia del decreto di loro nomina.

Art. 62. L' autorità superiore di pubblica sicurezza, potrà prendere migliori schiarimenti, e potrà accordar la domanda con quelle restrizioni che giudicherà convenienti.

Art. 63. L' autorità di pubblica sicurezza non potrà concedere la licenza di detenzione, asportazione, fabbricazione, o spaccio delle armi, che nel concorso delle seguenti condizioni.

1. Che il postulante sia di buona morale, specialmente se trattasi di detenzione, o asportazione di bastoni con dentro lame di spada, o oltri strumenti incidenti o perforanti. Questa licenza non potrà accordarsi che alle sole persone, la cui probità escluda il sospetto che ne abusino.

2. Che il postulante non sia imputato di misfatto, o di delitto.

3. Che il postulante non sia un condannato, che debba espiare una pena criminale, o una pena correzionale.

Art. 64. Potrà l'autorità di pubblica sicurezza concedere al postulante imputato di misfatto o di delitto, la licenza indicata nel precedente articolo in ciascuno dei seguenti casi:

Se in esito della istruzione, non essendosi raccolta pruova bastante a spedirgli contro un mandato di deposito o di arresto, sia stata perciò ordinata la conservazione degli atti in archivio:

Se trovandosi sotto un modo di custodia per misfatto, sia stato abilitato provvisoriamente, e nel biennio non sia soppraggiunta la pruova essenziale per richiamarlo in giudizio, a' termini degli articoli 162 e 281 delle leggi di procedura penale:

Se l'imputato di delitto abbia ottenuto una sentenza di non costa, e sieno scorsi sei mesi dopo questa sentenza, senza esser tradotto a nuovo giudizio, o spedito contro di lui un mandato.

Art. 65. Ogni licenza d'armi è di pieno diritto annullata, e chi l'ha ottenuta si reputa come se ne fosse affatto sfornito, quando nelle cause criminali l'imputato è soggetto ad un modo di custodia, o trovandosi assente gli viene intimato il mandato di arresto a' termini dell' articolo 461 delle leggi di procedura penale; e nelle cause correzionali, quando gli vien fatta la citazione a' termini dell'articolo 348 delle stesse leggi.

Art. 66. Al condannato a' ferri nel presidio, od alla reclusione, dopo l'espiazione della pena non si potrà accordare detta licenza, che nel caso di riabilitazione, ai termini dell' articolo 623 e seguenti delle leggi di procedura penale.

Art. 67. A' condannati alla relegazione, dopo la espiazione della pena, non si può accordar detta licenza, se non cessata l' interdizione, a' termini dell' articolo 623 e seguenti delle leggi di procedura penale.

Art. 68. A' condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffizj, non potrà esser data detta licenza, se non nel caso di avere ottenuto la riabilitazione a' termini dell' articolo 623 e seguenti dalle leggi di procedura penale.

Art. 69. A' condannati a pene minori di quelle indicate

nei tre articoli precedenti, non potrà esser conceduta detta licenza che dopo l' espiazione della intera pena.

Art. 70. Agl' imputati di misfatti o delitti, ed a' condannati per questi reati, potrà l'autorità di pubblica sicurezza accordare la detta licenza, se gli effetti della imputazione o della condanna sieno estinti per remissione della parte privata, per prescrizione, per rescritto di abolizione, o per grazia, il tutto a' termini delle leggi di procedura penale.

Art. 71. L' autorità di sicurezza pubblica sarà molto cauta nel concedere detta licenza alle persone menzionate ne' cinque articoli precedenti, ed userà una particolar diligenza ed un severo esame sulla loro condotta, specialmente se si tratta di condanna relativa a reato per abuso di armi.

Art. 72. La licenza per asportazione dello schioppo dovrà contenere la clausola : *Non valga senza la licenza da caccia :* senza questa ultima licenza quella dell' asportazione non avrà alcun vigore.

Art. 73. La licenza di asportazione colla clausola indicata nel precedente articolo, si manderà di ufficio dall'autorità di pubblica sicurezza alla direzione delle acque e foreste. Il direttore delle acque e foreste spedirà la licenza di caccia, e la darà al postulante, se questi dimora nella provincia di Napoli, o nella valle di Palermo: fuori di questa provincia o valle, manderà le licenze a'rispettivi intendenti, che le faranno distribuire a' postulanti per mezzo de'sotto-intendenti. Gl' intendenti dovranno a piede di ogni licenza apporre la loro firma.

Art. 74. Si terrà presso le autorità di pubblica sicurezza un registro a tallone per notarvi le licenze che si spediscono.

Art. 75. A misura che l'autorità di pubblica sicurezza spedirà le licenze per detenzione, asportazione, fabbricazione, o spaccio d'armi, le comunicherà al regio procurator generale presso la gran corte criminale della provincia o valle, nella quale domiciliano coloro, cui le licenze saranno conferite ; e questi ne darà notizia ai giudici di circondario, nella cui giurisdizione è il domicilio dei petizionarii.

Art. 76. Per ogni licenza di detenzione o asportazione di armi l'autorità di pubblica sicurezza esigerà il diritto di due carlini. La licenza dell' asportazione comprende in sè quella della detenzione.

Art. 77. La licenza di fabbricazione o spaccio sarà data gratis. La licenza di fabbricazione vale anche per lo spaccio.

Art. 78. La licenza di caccia sarà pagata alla direzione delle acque e foreste secondo la tariffa annessa alla legge del 18 ottobre 1819.

Art. 79. Il postulante, cui sarà permessa l' asportazione delle armi, dovrà, quando le asporta, avere addosso la licenza dell'autorità superiore di pubblica sicurezza, altrimenti sarà arrestato.

Art. 80. La licenza per la detenzione, asportazione, fabbricazione, e spaccio delle armi, esprimerà per esteso il giorno da cui la licenza comincia a valere, e quella in cui finisce.

Art. 81. La licenza per la fabbricazione o spaccio delle armi avrà la durata di anni dieci.

Art. 82. La licenza per la detenzione delle armi avrà la durata di anni sette.

Art. 83. La licenza per l' asportazione delle armi avrà la durata di un anno, tranne quelle rilasciate a' guarda-boschi, a' guarda-caccia, e a'guardiani comunali, che durerà finchè saranno in esercizio.

Art. 84. La licenza della detenzione delle armi da fuoco permissibili comprende anche le pistole da sella, secondo l'articolo 23. La licenza però per l' asportazione delle stesse armi non comprende l' asportazione delle pistole, se non se ne faccia espressa menzione.

Art. 85. Ogni licenza per detenzione di armi da fuoco permissibili, non dà diritto a colui che l'ha ottenuta di detenere più di dodici schioppi, e sei pistole da sella.

Art. 86. Ogni licenza per l'asportazione di armi è puramente personale. Chi l'ha ottenuta non può armare altri che ne sia sfornito, neanche per sua compagnia.

Art. 87. La licenza accordata dall' autorità di pubblica sicurezza può essere dalla medesima rivocata per motivi sopraggiunti, a' termini dell'articolo 65.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 88. Se le contravvenzioni alla presente legge per l'asportazione delle armi si commettono in tempo di notte, le pene nella medesima stabilite non saranno mai applicate nel minimo del grado.

Art. 89. Nel caso di asportazione di armi da fuoco, le pene stabilite nella presente legge non saranno mai applicate nel massimo del grado, quando le dette armi si troveranno scariche, e l' asportatore non sia provveduto di munizione.

Art. 90. In tutte le condanne per abuso relativo alle armi, a' termini della presente legge, sarà sempre aggiunta la confiscazione delle dette armi. Quando però si tratti di armi appartenenti a qualche corpo di forza pubblica, l'arma sarà restituita al corpo cui appartiene, e il contravventore sarà condannato a pagare l'equivalente.

Art. 91. Ogni licenza spedita fin oggi dai funzionarii di pubblica sicurezza, rimane di pieno diritto rivocata, quanto alle armi vietate impermissibili, per le quali si osserveranno le disposizioni dell' articolo 35 e seguenti della presente legge.

Art. 92. Le licenze accordate per detenzione , fabbricazione o spaccio di armi, dovranno essere rinnovate per lo spazio di sei mesi, elasso il quale termine non avranno più vigore.

Art. 93. Le licenze per asportazione o caccia continueranno nel loro vigore fino al termine pel quale sono state date.

Art. 94. Tutte le autorità di polizia giudiziaria , e la forza pubblica, sono specialmente incaricate dell'osservanza della presente legge.

Art. 95. Le disposizioni dalla presente legge per la detenzione delle armi, o di altri strumenti o utensili incidenti, perforanti , o contundenti , non riguardano i luoghi di

pena e di custodia, i quali sono soggetti a regolamenti particolari.

Art. 96. Tutte le anteriori disposizioni sulla detenzione, asportazione, introduzione, fabbricazione, o vendita delle armi, sono abolite.

DISCORSO E PROGETTO DI LEGGE

INTORNO A' SOSPETTI DI FURTO, LETTO AL PARLAMENTO NAZIONALE IL DÌ 6 DI NOVEMBRE 1820.

Signori.

L'oggetto sul quale, per comando di S. A. R. il Vicario generale, vengo a richiamar l'attenzione del Parlamento Nazionale, è di grave importanza per la pubblica sicurezza. Trattasi della prevenzione di un reato, che insidia alla proprietà ed al riposo del cittadino, e che spesso n'espone la vita stessa: già vedete, che intendo parlare del furto. Da poco in qua gli attentati di questa natura si sono moltiplicati all'eccesso nella capitale ed altrove. I giudici ordinarii sono insufficienti a riparare al progresso di questo male, e molto più di essi è insufficiente l'azion preventiva della pubblica sicurezza, le cui facoltà sono limitate e poco corrispondenti alla circostanza. L'impunità, che sottrae alla pena i rei de' furti accaduti, ne accresce l'audacia ed il numero, e coll'accrescimento dell'audacia e del numero rende sempre più impotenti a reprimerli le sole leggi vigenti. Quindi il Presidente interino del Consiglio di pubblica sicurezza, dopo di avere sperimentato senza molto successo tutti i mezzi di vigilanza che erano nelle sue facoltà, ha instantemente reclamato qualche provvedimento straordinario, che sia atto a porre un termine a siffatto inconveniente. Ed io, conve-

nendo della necessità imperiosa di questo provvedimento straordinario, stimo premettere alcune riflessioni, onde dileguare tutte le difficoltà che possono incontrarsi in un governo costituzionale.

In Napoli, come in tutte le grandi capitali, esiste sventuratamente una classe più o men numerosa di uomini, che vive abitualmente di scroccherie e di furti. Questi esseri perniciosi si distinguono sotto la denominazione di mendicanti per abito, di vagabondi, o uomini senza stato. Sin da' tempi più remoti essi han sempre richiamato la vigilanza del legislatore. Noi leggiamo proscritta la mendicità nelle leggi compilate dall' Imperator Giustiniano, e troviamo qualificato per delitto nelle Prammatiche del Regno la mendicità e la vagabonderia; le veggiamo infine punite dalle leggi penali in vigore. Ma le leggi antiche o moderne, le quali han colpito la mendicità, o colla mendicità la vagabonderia, niuna menzione han mai fatto dei così detti *sospetti di furto*, di più grave e più noto pericolo per l'ordine pubblico, riunendo a tutti i vizii del vagabondo e del mendicante una più forte presunzione di viver di furti. Questa classe è composta principalmente di uomini, o già condannati, o già inquisiti per furti, o sempre come ladri designati dalla pubblica opinione per la oscura sorgente donde traggono i mezzi della lor sussistenza.

In difetto adunque di sanzioni penali, si è negli scorsi anni adottato l'espediente di restringerli per qualche tempo, e soprattutto durante l'inverno, o nelle prigioni, o nel Reale Albergo dei Poveri. Questo espediente ha sempre avuto i migliori risultati. I furti son diminuiti in proporzione del maggiore o minor numero dei sospetti ladri che si toglievano dalla società, e si è giunto talvolta alla felice situazione di vederli interamente sparire. All' epoca della nostra rigenerazione politica molti di essi trovavansi ancora in arresto. I giusti riguardi che si dovevano alla libertà individuale reclamavano la loro liberazione, ed essi furono messi in libertà. Maggiori essendo in quella stagione i mezzi di sussistenza, e men quella favorevole al delitto, poca o nessuna inquietudine potea concepirsi a loro riguardo,

e poca o nessuna ragione se n' ebbe in effetto per la condotta che tennero. Ma incominciato appena l'inverno, si sono essi nuovamente abbandonati al delitto, e fatti forti della guarentigia che accordano le leggi protettrici della libertà individuale, agiscono senz' alcun ritegno per le pubbliche autorità, e non men destri che malvagi trovan facile opportunità a sfuggirne la vigilanza. Ed è ancora più rincrescevole che buona parte di essi, siccome mi vien riferito, si fa scudo di appartenere a delle associazioni o a dei corpi, onde impunemente armati trovano, e facilità a delinquere, e più funesta facilità a salvarsi. In varie provincie ancora la frequenza dei furti incomincia a divenir più sensibile. I ladri partono di notte da luoghi limitrofi, penetrano nel territorio contiguo, rubano i viandanti, e quindi ritornano tranquilli alle loro case. Essi hanno per lo più ascose le armi nelle campagne, e dopo averle usate al delitto, le celano di nuovo.

La difficoltà di cogliere i sospetti ladri nella flagranza giustifica una misura di polizia? Ecco la quistione che imprendo ad esaminare. L' importanza di prevenire un attentato, dice un celebre pubblicista, autorizza un momentaneo sacrifizio della libertà individuale. I raziocinii, su'quali egli giustifica i casi che possono dar luogo a custodia, sono applicabili a' vagabondi ed *ai sospetti ladri*, a tutte quelle persone in generale, che per la tenebrosa loro condotta eccitano gravi sospetti di furto. Ma la restrizione momentanea in qualche pubblico stabilimento è poi una pena, contraria alla libertà individuale? L' arresto in via amministrativa non può legalmente considerarsi che come un mezzo provvisorio di custodia: non è una pena nel sensò della legge, siccome nemmeno è una pruova di reità, sino a che non sia intervenuta una condanna giudiziaria, dopo che l' incolpato abbia esaurito tutti i mezzi di difesa. L'applicazione di tal provvedimento è sempre giusta, quando il pubblico interesse la reclama, quando è diretta a prevenire danni sicuri per la società. La libertà individuale consiste inoltre, non già nella impunità dei reati che si possono commettere, ma nella certezza soltanto di non poter essere nè arrestato nè condannato, fuori dei casi determi-

nati dalla legge. Quando havvi una disposizione legislativa che determina questi casi, onde ogni cittadino sappia come e quando diventi reo, si possono mettere i malvagi nella assoluta impotenza di nuocere.

Questo è lo scopo del progetto, che ho l'onore di presentare all'approvazione del Parlamento Nazionale. Non ho fatto altro che estendere ai sospetti ladri un obbligo, che trovavasi già dalla legge imposto ai semplici vagabondi, ed applicar loro, in mancanza di quest'obbligo, le misure che sono contro i primi dalla stessa legge autorizzati. Sostituendo infine alla prigione la semplice restrizione in un pubblico stabilimento, ho proposto quanto si potea più fare sotto i governi più liberali. Negli altri governi costituzionali queste misure straordinarie non sono sconosciute, e Hume, parlando del Bill *habeas corpus*, che gl' Inglesi riguardano come il palladio della libertà civile, soggiunge: *è abbastanza difficile conciliare con questa estrema libertà la polizia regolare di uno Stato, soprattutto quella delle grandi città*: nè s'ignora che, malgrado questa solenne guarentigia, gli arresti sono frequenti in Inghilterra. Che cosa è poi l'obbligo imposto della malleveria, se non una imitazione del Bill *habeas corpus*? La nostra Costituzione stessa ha preveduto la possibilità di questo caso, e lo ha formalmente sanzionato nell' articolo 308, ove è scritto quanto segue: « Nel caso di circostanze straordinarie, in « cui la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la monar- « chia, o in parte di essa, la sospensione di alcuna delle « formalità prescritte nell'articolo precedente per l'arresto « dei delinquenti, potranno le Corti decretare siffatta so- « spensione per un tempo determinato ».

PROGETTO.

Art. I. Tutti gl'individui, i quali sono stati; o condannati, o più volte detenuti come ladri conosciuti, saranno di pieno diritto considerati come vagabondi, e sottoposti all' obbligo di dar malleveria, in conformità dell'articolo 31 delle leggi penali.

Art. II. In mancanza di malleveria, saranno messi a di-

sposizione della Pubblica Sicurezza, cui è conceduta la facoltà di restringerli nel Reale Albergo dei Poveri, in Napoli, o in altri pubblici stabilimenti, nelle provincie, sino a che non daranno la chiesta sicurtà della loro persona pel tempo designato dalla legge.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
RICCIARDI.

RAPPORTO E PROGETTO

SULLE MODIFICAZIONI DELLE LEGGI PENALI PROPOSTO AL PARLAMENTO NAZIONALE ADDÌ 13 NOVEMBRE 1820.

Signori.

Tra le leggi vigenti adattate alla forma di governo, sotto la quale furono scritte, molte non son oggi in armonia con le nuove istituzioni politiche.

Il bisogno di una riforma legislativa, modellata sulla nostra riforma politica, è, secondo me, della più grande urgenza; ho quindi creduto necessario di esaminare sotto questo aspetto il Codice vigente, e richiamare per ora la attenzione del potere legislativo sulle disposizioni che bisogna senza indugio togliere od aggiungervi, riserbando ad altro tempo il miglioramento generale del detto Codice.

Per cominciare dalla parte più interessante, mi sono affrettato a commettere il lavoro sulle leggi penali alle persone più istruite nella materia.

Le mie e le loro osservazioni formano l'oggetto di questo discorso, e del progetto di modificazioni, che, di ordine di S. A. R. il Vicario generale del Regno, ho l' onore di presentarvi.

LEGGI PENALI.

LIBRO I.

OSSERVAZIONE PRIMA.

L'articolo 1.° proclama nella seconda parte, che niuna pena è infamante. Si era già rilevato che ciò era in contradizione coll'articolo 221, ed altri delle leggi civili: oggi sarebbe in contradizione coll'articolo 25 n.° 3 della Costituzione, in cui si novera tra i casi che fanno perdere la qualità di cittadino quello di una sentenza a pena afflittiva o infamante.

È da osservarsi, che non è nelle mani del legislatore il dichiarare o il togliere l'infamia di un'azione, o di una pena. La regola delle nostre leggi, che niuna pena è infamante, è sempre in opposizione coll'opinione pubblica, che si ostina a credere infamantissimi i ferri: così ancora la definizione del Codice francese, che tutte le pene criminali sieno infamanti è contraddetta dalla pubblica opinione.

Nè questa indicazione è di alcuna utilità nell' applicazione. Si dica o no che una pena sia infamante, è necessario sempre indicare gli effetti dell'infamia. Il nostro Codice dei 20 maggio 1808 impiegò due articoli per quest'oggetto, ma, oltre che entrambi non sono valevoli a trarre la cosa dall'impero sempre vago dell' opinione pubblica, nè l'uno nè l'altro sono stati mai riconosciuti di alcuna utilità.

Credo dunque che la seconda parte dell' art. 1.° delle leggi penali debba esser soppressa, e che il n.° 3. dell' articolo 24 della Costituzione debba esser concepito come segue.

« Art. 24. La qualità di cittadino si perde: 3.° per ef-
« fetto di giudicato, con cui se gl'impongano pene, alle
« quali la legge attacca espressamente questa perdita, salvo
« il caso della riabilitazione ».

Facendosi questo cangiamento, sorge allora il bisogno di aggiungere alle leggi penali un articolo, con cui si dica

a quali pene debba attaccarsi l' effetto della perdita della qualità di cittadino. Questo effetto potrebbe attaccarsi a tutte le pene pronunziate per misfatto.

OSSERVAZIONE SECONDA.

Per dare una graduazione agli effetti penali sulla qualità di cittadino, resta a determinarsi quale effetto produrranno le condanne per delitto, ed i mandati di arresto spediti per misfatto o delitto.

Sembra giusto che in questi casi la qualità di cittadino debba rimanere solamente sospesa.

Secondo questa idea il n.° 5 dell'articolo 25 della Costituzione dovrebb' essere scritto nei seguenti termini.

« Art. 25. n.° 5. L'esercizio dei diritti di cittadino si « sospende pei condannati a pene correzionali, e per gl'im« putati di misfatto o delitto, contro i quali siensi spe« diti ordini di arresto ».

Questa redazione si rende necessaria anche perchè nel detto n.° 5. dell' articolo 25 si dice, che l' esercizio dei diritti di cittadino si sospende per essere criminalmente processato. Tale espressione diventa troppo vaga ed indeterminata, a fronte delle nostre leggi penali, e di rito penale, nelle quali sono distinti tutti gli stadii del procedimento, in cui alcuno è processato, e conviene definire a qual punto ciò debba avvenire, tosto che si è spedito il mandato di arresto.

Se viene adottata questa redazione del n.° 5 dell' articolo 25 della Costituzione, sarà necessario aggiungere nelle leggi penali un articolo, che tra gli effetti delle condanne correzionali comprenda la sospensione dei diritti di cittadino.

OSSERVAZIONE TERZA.

Le leggi penali non presentano alcuna pena relativa alla perdita, o alla sospensione dei diritti di cittadino. Questa pena dunque deve aggiungersi alla scala penale e graduarsi colle altre pene. Io credo poterla chiamare interdi-

zione dei diritti politici. Così, senza cangiare la nomenclatura, della quale le dette leggi fanno uso, potrebbe la interdizione dei diritti politici distinguersi dalla interdizione dei pubblici uffizj, che le leggi stesse riconoscono ed applicano ora isolatamente, ora congiunta ad altre pene, in molti reati. Per tal modo all'articolo 3 delle leggi penali deve aggiungersi, dopo il n.° 6, un altro numero, nel modo seguente:

Le pene criminali sono le seguenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. L'interdizione dei diritti politici.
8. L'interdizione dei pubblici uffizj.
9. L'interdizione patrimoniale.

Questa aggiunzione porta la necessità di doversi con un articolo definire la pena nel seguente modo:

« Art. La interdizione dai diritti politici consiste nella « privazione di ogni facoltà e capacità derivante dalla qua- « lità di cittadino, e riconosciuta dalla Costituzione ».

Definita a questo modo la interdizione dai diritti politici, la definizione della interdizione dai pubblici uffizj dovrebbe essere allora alquanto più ristretta e particolarizzata di quello che si legge nell'articolo 14 delle leggi penali. Potrebbe perciò redigersi questo articolo nel seguente modo, e porsi immediatamente dopo quello sulla interdizione dai diritti politici.

« Art. La interdizione dai pubblici uffizj consiste « nella esclusione del condannato da ogni funzione od im- « piego pubblico, che non sia riguardato dall'articolo pre- « cedente, e nella incapacità di essere tutore, o curatore, « tranne pei suoi figliuoli e col voto del consiglio di fa- « miglia ».

OSSERVAZIONE QUARTA.

La introduzione di questa nuova pena dell'interdizione dai

diritti politici esige altre addizioni. La prima è, che le condanne per misfatti debbono tutte portar seco la perdita dei diritti politici, ai termini dell'art. 24 delle leggi penali.

« Art. La condanna a' ferri nel presidio, e la con-
« danna alla reclusione, portano seco la perpetua interdi-
« zione dai diritti politici, e la perpetua interdizione dai pub-
« blici ufizj, salva la riabilitazione della pena, e la interdizione
« patrimoniale durante la pena ec. ».

« Art. La condanna alla relegazione porta seco l' in-
« terdizione dai diritti politici, e l'interdizione dai pubblici
« uffizj per altrettanto tempo, dopo espiata la pena, quanta è
« la sua durata ».

E poichè l' esilio è di ordinario la pena di misfatti politici, così non può essere mai disgiunta da questa interdizione. Dovrebbe dunque farsi un'altra addizione col seguente articolo.

« Art. L'esilio perpetuo porta seco l'interdizione perpe-
« tua dai diritti politici: l'esilio temporaneo la porta per tanto
« tempo, per quanto dura la pena; salvo se nella condanna
« all' esilio temporaneo non fosse espressamente aggiunta
« l'interdizione perpetua ».

La terza addizione dev'essere nel capitolo *del passaggio da una pena all'altra*. Questi passaggi da una pena ad un'altra, sono la formola della sanzione di buona parte delle leggi penali, ed hanno luogo particolarmente nei casi di recidiva, di complicità, di tentativo, e di minore età. Bisogna dunque fissare le pene, alle quali dalla interdizione dei dritti politici può ascendersi, e le altre dalle quali può ad essa discendersi.

Conviene dippiù ovviare ad un'altra difficoltà, e questa è, che, dovendo la perdita dei diritti politici esser talvolta in un governo costituzionale considerata come pena principale, alla scala ordinaria fissata dagli articoli 55 e 59 debbonsi pei reati politici aggiungere le seguenti disposizioni:

« Tutte le volte che occorrerà discendere dalla pena d'interdizione dai dritti politici, l'ordine da serbarsi sarà il seguente :

1.° Interdizione perpetua dai diritti politici;
2.° Interdizione a tempo dai diritti politici;
3.° Confino od esilio correzionale;

4.° Pene di polizia, esclusa la detenzione.

« Tutte le volte che occorrerà ascendere da questa interdizione, la scala sarà la seguente :

1.° Interdizione temporanea dai diritti politici ;

2.° Interdizione perpetua dai diritti politici;

3.° Esilio temporaneo dal Regno , aggiunta la perpetua interdizione dai diritti politici ;

4.° Esilio perpetuo dal Regno ;

5.° Primo grado di presidio, e così progredendo successivamente , sempre coll'aggiunta dell'esilio perpetuo.

« Fuori i casi dei reati politici, la scala delle pene sarà « sempre quella fissata dagli articoli 55, 56, 57 e 58.

OSSERVAZIONE QUINTA.

Sull'art. 52 delle leggi penali si osserva essere incostituzionale che un condannato soffra un tempo di pena maggiore di quella che la sentenza gl'infligge. Il Codice francese colla gogna, col marchio, col taglio della mano dell'uomo vivo, era inteso a degradare l'umanità nei delinquenti; e perciò, come se altra pubblicità non potesse avere la pena, fissava il principio di questa dal momento in cui il condannato subiva la gogna.

Nelle nostre leggi penali il principio della pena è dal momento in cui la condanna è divenuta irrevocabile. Ma spesso quella si sospende per ricorso del Ministero pubblico, per ricorso di correi, per mille cagioni indipendenti dalla volontà del condannato. Ed ancorchè il condannato stesso la sospenda con un ricorso per annullamento, perchè punire un infelice di aver tentato un rimedio onde allontanare da sè una condanna ? D'altronde la Corte suprema rigettando un ricorso, non fa che proclamare l'esistenza di un giudicato. L'umanità dunque e la giustizia esigono che l'art. 52 si riformi nel modo seguente :

« Art. 52. Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare « pei detenuti dal giorno del giudicato, e pei non detenuti , « dal giorno dell'esecuzione effettiva ».

OSSERVAZIONE SESTA.

Prima di uscire dalle osservazioni sul libro primo delle leggi penali, conviene por mente, che il loro difetto principale è la soverchia estensione pei reati correzionali. Si vide ciò fin dal 1811, quando si trattava dell'adozione del Codice francese. Allora si osservò che l'arbitrio del legislatore in dar nome legale ai reati, non doveva andare sì lungi da snaturarne il carattere, e che cinque anni di prigionia sono una pena grave, e non una pena correzionale: si vide che questo sistema accrescendo la sfera dei delitti correzionali, tendeva a privare la maggior parte degli accusati del beneficio di essere giudicati per *Giurati*. Si propose dunque che la giurisdizione correzionale fosse ristretta, e che questa non fosse data a giudice isolato, ma a più giudici riuniti in collegio di Circondario.

Questo piano non ebbe, per le circostanze dei tempi, più effetto: nè il Giurì fu istituito, nè la giurisdizione correzionale fu ristretta: i delitti correzionali furono quelli che portavano fino a cinque anni di prigionia, ed il giudice di Circondario egli solo ha in tutto questo intervallo giudicato in prima istanza.

Gl'inconvenienti di questo sistema sono troppo evidenti. Io nel discorso sui Giurati mi trovo di avere esposto le mie idee sulla legge organica, per commettere i giudizii correzionali ad un collegio di Circondario, e per limitare le pene correzionali a due o tre anni di prigionia. Per fare queste riduzioni non vi sono che due vie da seguire; 1. passare alla giurisdizione criminale tutte le azioni criminose punite col terzo grado di prigionia, e ciò non può eseguirsi, perchè in molti casi le leggi penali sanzionano la prigionia in tutta la latitudine, ed in molti altri cumulano il secondo e terzo grado di prigionia. Or se si volesse togliere questa latitudine, e scendere a più minute classificazioni, si dovrebbe riformare interamente tutta la parte che comprende le leggi penali: 2. il secondo mezzo, che io credo doversi preferire, è di redigere l'art. 26 delle leggi penali nel seguente modo:

« Art. 26. La prigionia, il confino e l'esilio correzio-
« nale hanno tre gradi:

« Il primo comincia da un mese, e termina a sei
« mesi;
« Il secondo comincia da sette mesi, e termina a di-
« ciotto mesi;
« Il terzo comincia da diciannove mesi, e termina a
« tre anni.
L'art. 27 dovrebbe anche subire un cangiamento, facendo cominciare le interdizioni a tempo da due mesi, e portandole fino a tre anni.

OSSERVAZIONE SETTIMA.

LEGGI PENALI.

Libro II.

Art. 123 Alle parole: *è misfatto di lesa maestà* dovrebbero surrogarsi le altre: *è misfatto di alto tradimento*; alle parole: *di cambiare il governo* dovrebbero sostituirsi le altre, *o di cambiare la Costituzione dello Stato.*

OSSERVAZIONE OTTAVA.

L'art. 142. dovrebbe sopprimersi, e sostituirsi il seguente:

Art. 142. « Ogni funzionario pubblico, che pronunzia
« nell'esercizio delle sue funzioni, ed in assemblea pub-
« blica, un discorso contenente la critica, o la censura
« del governo, di una legge, di un decreto, o di qualun-
« que altro atto di autorità pubblica, sarà punito dal primo
« al secondo grado di prigionia.
« Se il discorso contenga una provocazione diretta alla
« disubbidienza alle leggi, o agli atti dell'autorità pubblica,
« o se tenda a sollevare o ad armare una parte dei cit-
« tadini contro gli altri, colui che l'avrà pronunziato sarà
« punito dal secondo al terzo grado di prigionia, se la
« provocazione non è stata seguita da alcun effetto, e
« coll'esilio perpetuo, se essa ha dato luogo a disubbi-

« dienza diversa da quella che fosse degenerata in sedizio-
« ne o rivolta ».

« In questo caso, se la sedizione o rivolta dà luogo
« contro uno o più dei colpevoli ad una pena più grave
« di quella dell' esilio perpetuo, questa pena, qualunque
« sia, sarà applicata ai colpevoli.

OSSERVAZIONE NONA.

Dovrebbero aggiungersi in questa sezione i seguenti articoli:

« Ogni scritto, che contenga pubblicazioni di qualunque
« natura, nel quale un funzionario pubblico si sarà in-
« gerito a criticare o censurare il governo, o qualunque
« atto dell' autorità pubblica, porterà seco la pena dello
« esilio temporaneo ».

» Se questo scritto contenga una provocazione diretta
« alla disubbidienza alle leggi, od altri atti dell' auto-
« rità pubblica; o se tenda a sollevare od armare una
« parte dei cittadini contro gli altri, porterà la pena della
« relegazione, e, finito il tempo di essa, l' esilio perpetuo
« dal Regno ».

« Se poi la provocazione contenuta nello scritto sarà
« stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui qua-
« lità dà luogo contro uno o più dei colpevoli ad una
« pena più grave, questa pena, qualunque ella sia, sarà
« applicata al colpevole della provocazione.

« Tutte le sopraddette disposizioni saranno egualmente
« applicabili agli ecclesiastici, che commettessero simili
« atti nell' esercizio delle loro funzioni.

OSSERVAZIONE DECIMA.

Dopo il Cap. III. del titolo 2.° del libro 2.° delle leggi penali, e propriamente dopo l'articolo 146, par necessario collocare un capitolo nuovo *de'reati contro la Costituzione.*

Questo capitolo è diviso in sei sezioni, accompagnando i cittadini dalle prime elezioni fino ai più augusti atti del Parlamento.

Siccome però tutte queste sezioni parlano di coloro che sono in possesso dei diritti politici, così non sarebbero applicabili a quelli, che, avendoli perduti, o non avendoli giammai avuti, turbassero le elezioni e la libertà degli atti del Parlamento. Per costoro vi sarà una settima sezione.

È da premettersi, che nel Codice d' istruzione bisogna definire che le autorità non possono mai di uffizio prender cognizione dei reati che attaccano la libertà delle elezioni, o il libero esercizio degli atti del Parlamento. Questo procedimento non può aprirsi senza il rinvio delle giunte elettorali, o del Parlamento medesimo.

Tra gli articoli di questo capitolo vi è l'articolo 17, il quale stabilisce la sanzione penale per le autorità giudiziarie che procedono contro un deputato ad atti civili vietati dall' articolo 128 della Costituzione.

Lascio alla saviezza del Parlamento l'esame, se convenga modificare il citato art. 128 della Costituzione, e limitare il divieto al solo procedimento contro le persone dei deputati : perciocchè, per quanto è giusta la garentia illimitata della persona del deputato, altrettanto potrebbe sembrare inutile la sospensione degli atti civili diretti, non contro la persona, ma contro i soli beni del medesimo.

CAPO IV.

Del tit. II. lib. II. delle leggi penali.

Sezione I.

Artifizii, violenze ed omissioni contro la regolarità delle elezioni.

« Art. 1. Chiunque ponga in uso qualunque mezzo di corruzione per procurarsi suffragi nei diversi gradi di elezione, sarà punito colla temporanea interdizione dai diritti politici , e con una ammenda equivalente dal doppio al quadruplo della mercede che avrà dispensata.

« La stessa pena sarà inflitta a coloro che saranno stati agenti o mezzani della corruzione.

« Coloro che, cedendo alla corruzione, abbiano fatto traffico dei loro suffragi, saranno puniti colla stessa interdizione, e con un' ammenda equivalente dal doppio al quadruplo della mercede che avranno accettata.

« Art. 2. Se la corruzione siasi praticata in favore di estranee persone da uno o più individui, che si sieno accordati per tale intento, gli autori e gli agenti o mezzani della stessa, e quelli che vi si sieno prestati, saranno puniti a norma dell' articolo precedente.

« Art. 3. Chiunque con minacce verbali procuri di sforzare la libertà de' suffragi di uno o di più individui, sarà punito col primo grado della pena di prigionia, e colla temporanea interdizione dai diritti politici.

« Se a tali minacce venga congiunta l' impugnazione di armi, la pena della prigionia sarà del secondo grado, oltre la interdizione a tempo dai diritti politici.

« Se le minacce vengono fatte in iscritto, la pena della prigionia sarà benanche del secondo grado, e la interdizione a tempo dai diritti politici sarà applicata nella sua massima durata.

« Art. 4. Se le minacce prevedute nell' articolo precedente vengono fatte a nome di più persone, che si sieno accordate ad usare un tal mezzo per predominare nell'elezione, la pena della prigionia sarà aumentata di un grado, sì per gli autori, che pei nuncj, aggiunta sempre la stessa interdizione.

« Art. 5. Ogni funzionario pubblico, che, per indurre uno o più individui a dare i loro suffragi, secondo il suo volere, prometta illeciti favori, o minacci abusi di autorità, sarà punito colla perpetua interdizione dai pubblici ufficj, e dai diritti politici.

« Art. 6. Chiunque, nell'atto che interviene in qualsivoglia parte delle elezioni, si tenga nascostamente armato, ancorchè abbia il permesso di asportare armi, sarà punito col massimo della pena dovuta agli asportatori di armi vietate.

« Art. 7. Qualunque reato si commetta, nell' atto delle elezioni, avrà una pena superiore di un grado alla pena ordinaria.

« Art. 8. Se il reato preveduto nell' articolo precedente sarà commesso per occasione di elezioni, la suddetta pena sarà applicata in tutta la sua pienezza.

Sezione II.

Ostacoli e disturbi contro la regolarità degli atti del Parlamento.

« Art. 9. Chiunque con minacce verbali procuri sforzare il voto di un Deputato, sarà punito colla prigionia di secondo grado.

« Se le minacce verranno fatte con armi, ovvero in iscritto, la pena della prigionia sarà del terzo grado.

« Art. 10. Se le minacce vengano significate a nome di più persone, le quali di comune accordo abbiano voluto adoperar questo mezzo per dar effetto al loro intento, gli autori ed i nuncj saranno puniti colla relegazione.

« Art. 11. Qualunque pubblico funzionario, con offerta d' illeciti favori, o con minaccia di un abuso di autorità, tenti di forzare il voto di un Deputato, sarà punito colla relegazione.

« Art. 12. Gli autori d' ingiurie, oltraggi, percosse, ferite, od altri reati, commessi nelle persone dei Deputati, e dei Segretarii di Stato, o nell' atto delle loro funzioni in Parlamento, o per occasione di tali funzioni, saranno puniti con una pena superiore di un grado a quella ch' è dovuta agli autori di simili reati nelle persone dei pubblici funzionarii, o nell'esercizio, o per occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione III.

Trame, eccessi ed abusi contro la sicurezza e le garentie dei Deputati.

« Art. 13. Gli autori di una cospirazione contro la vita dei Deputati raccolti in Parlamento, saranno come rei

di alto tradimento puniti colla morte e col terzo grado di pubblico esempio.

« Art. 14. Se la cospirazione sarà stata progettata, ma non conchiusa, nè accettata, l'autore del progetto sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal Regno.

« Art. 15. Le disposizioni contenute negli articoli 143 144, 145, e 146 delle leggi penali si estendono alla reità preveduta nei due articoli precedenti.

« Art. 16. Qualunque giudice, od uffiziale della polizia giudiziaria, che, malgrado l'articolo 128 della Costituzione, abbia scientemente spedito mandato di deposito contro un Deputato, sarà punito colla perpetua interdizione dai pubblici ufizj.

« Art. 17. Qualunque autorità giudiziaria, che scientemente proceda contro la persona del Deputato ad ogni altro atto qualunque vietato dal suddetto articolo 128 della Costituzione, sarà punito colla interdizione a tempo dalla eleggibilità a funzioni od impieghi pubblici.

« Art. 18. Chiunque, nell'atto che assiste alle sessioni « del Parlamento, si tenga nascostamente armato, ancor- « chè sia autorizzato ad asportar armi, sarà punito colla « relegazione.

Sezione IV.

Usurpazione della reggenza del Regno.

« Art. 19. Se nei casi preveduti dagli articoli 185 e 187 della Costituzione, uno o più individui manifesteranno pubblicamente il loro intendimento di assumere la reggenza del Regno, senza esservi prescelti legittimamente, saranno puniti col perpetuo esilio dal Regno.

« Art. 20. Chiunque, per giungere a questo intento, solleciterà l'assentimento ed il favore dei corpi municipali, delle autorità costituite, dei generali, degli uffiziali, o dei corpi dell'armata di terra o di mare, sarà punito colla relegazione, e col perpetuo esilio dal Regno.

« Sarà inflitta la stessa pena a coloro, che con ogni ge-

nere di maneggi e d'istigazioni, e per mezzo di pubbliche allocuzioni, o di scritti dati alle stampe, si adopereranno per tale intento.

« Art. 21. Chiunque per lo stesso intento tenterà di eccitare sommosse popolari, o di far prendere le armi a qualche parte dell'armata di terra o di mare, sarà punito colla reclusione nella sua massima durata, e col perpetuo esilio dal Regno.

« Sarà inflitta la stessa pena a quelli, che con pratiche, istigazioni, aringhe, o scritti dati alle stampe, avranno promossa una simile intrapresa.

« Art. 22. Chiunque non essendo stato costituzionalmente incaricato della Reggenza del Regno, ne assuma il titolo, e n'eserciti le funzioni, sarà punito di morte.

« Art. 23. Le disposizioni contenute negli articoli 143, 144, 145 e 146 si estendono alla reità preveduta nei due articoli precedenti.

Sezione V.

Innovazioni illegali nella Costituzione.

« Art. 24. Gli autori e capi principali di una cospirazione tendente allo scopo d'introdurre una innovazione nella Costituzione con modi violenti, e contro le forme prescritte dalla Costituzione stessa, saranno puniti col terzo grado di prigionia, e quindi con l'esilio dal Regno.

« Ognun altro, che vi si sia semplicemente associato, sarà punito colla prigionia dal secondo al terzo grado.

« Art. 25. Quelli che, per mezzo di pubbliche allocuzioni, o di scritti dati alle stampe, esortino qualunque parte della popolazione a prender le armi, o a radunarsi per deliberare sopra una simile proposizione, saranno puniti colla relegazione.

« Gli ecclesiastici, che col carattere e nell'esercizio del loro ministero, ed i pubblici funzionarii, che col carattere e nell'esercizio delle loro funzioni, commettano lo stesso reato, saranno puniti colla reclusione.

« Art. 26. I promotori, i capi, ed i principali agenti

delle sommosse, e delle deliberazioni prevedute nell'articolo precedente, saranno puniti colla reclusione; e tutti gli altri, che semplicemente vi sieno concorsi, o vi si sieno associati, saranno puniti colla prigionia dal secondo al terzo grado. Ma se questi ultimi, dopo qualunque esortazione e divieto della pubblica autorità, si astengono d'intervenirvi ulteriormente, saranno esenti da ogni pena.

« Art. 27. Quando in seguito di tali deliberazioni si facciano circolare proclamazioni stampate o manoscritte, e si promovano in diversi punti del Regno operazioni tendenti allo stesso fine di mutare disordinatamente in qualche parte la Costituzione, i capi ed i principali agenti saranno puniti colla pena dei ferri, nel presidio, in secondo grado. Per tutti gli altri si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

« Art. 28. I principali agenti di una intrapresa tendente ad introdurre disordinatamente qualche innovazione nella Costituzione, i quali per via di fatto e con violenza tentino di fare adottare e riconoscere l'innovazione dal governo, dai deputati, dai pubblici funzionarii, dai corpi dell'armata di terra o di mare, o da qualunque parte della popolazione, saranno puniti di morte. Tutti gli altri saranno puniti colla pena dei ferri, nel presidio, in secondo grado, salva la pena pei reati più gravi, che incidentemente abbiano potuto commettere, la quale sarà sempre applicata in tutta la sua pienezza. Ma se questi ultimi saranno docili a qualunque ordine della pubblica autorità, che gli abbia richiamati al dovere, saranno esentati da ogni pena, fuorchè pei reati di specie diversa, che abbiano commessi incidentemente.

« Art. 29. Le disposizioni contenute negli articoli 143, 144, 145, e 146, si estendono alla reità preveduta nei due articoli precedenti.

Sezione VI.

Delle persone che, senza godere i diritti politici, commettono politici reati.

« Art. 30. Se in alcuno dei reati preveduti in questo capitolo incorra un individuo, che non goda l'esercizio

dei diritti politici, e che in conseguenza non possa esser colpito dalla pena della perdita di essi, in questo caso alla perdita temporanea di questi diritti sarà sostituita la prigionia dal secondo al terzo grado, alla perdita perpetua la reclusione, ed ogni altra pena non sarà mai applicata nel minimo del grado.

OSSERVAZIONE UNDECIMA.

L'usurpazione di funzioni, di cui parla l'articolo 164 delle leggi penali, sotto l' impero della Costituzione merita di esser guardata alquanto severamente. Se dunque si vuol conservare la sanzione della prigionia, quando questo reato si commetta da uno o due individui, converrebbe punire più severamente l'unione di tre, ancorchè inermi. Sembra dunque necessario di aggiungere a questo articolo un secondo periodo.

« Se però il reato preveduto in questo articolo si com-
« metta dall' unione di tre o più persone, sarà punito
« di reclusione, salve le pene maggiori in caso di vio-
« lenza pubblica ».

OSSERVAZIONE DUODECIMA.

Per la stessa ragione addotta nella osservazione precedente, la seconda parte dell'articolo 173 delle leggi penali dee essere concepita nel modo seguente:

« Quando il reato sarà commesso da tre o più persone,
« o quando la gravezza del caso ec. »

OSSERVAZIONE DECIMATERZA.

All'articolo 251 delle leggi penali, che tratta dell'apertura delle lettere e plichi nella posta, la parola *dolosamente* dovrebb' esser tolta. Anche la colpa e la inavvertenza debbono esser punite. Anzi all'interdizione dall'uffizio dovrebbe aggiungersi il primo grado di prigionia.

OSSERVAZIONE DECIMAQUARTA.

Gli articoli 313 e 317 delle leggi penali trattano della stampa. Io presenterò al Parlamento un progetto di legge su questa materia. Intanto propongo sopprimersi nell' articolo 314 le parole *la forma del Governo*, poichè la conservazione di questa disposizione scritta sotto la Monarchia assoluta si opporrebbe oggi all' articolo 371 della Costituzione, secondo il quale a ciascuno è permesso pubblicare le sue idee politiche, *salve le disposizioni dell' articolo* 140 *delle leggi penali.*

OSSERVAZIONE DECIMAQUINTA.

Gli articoli 305 a 312 delle leggi penali trattano delle adunanze illecite.

Nelle attuali circostanze le sanzioni penali di questi articoli sono abolite col fatto: si tratta ora di vedere sino a qual punto convenga autorizzarle. La materia merita di esser trattata con quella prudente e matura ponderazione, che deve accompagnare gli affari più delicati.

OSSERVAZIONE DECIMASESTA.

Finalmente resta ad esaminarsi il metodo come portare nelle leggi penali questi cangiamenti e queste addizioni. Se volessero emendarsi gli articoli ora esistenti, ed aggiungersi a suo luogo le nuove disposizioni, si dovrebbe fare una nuova edizione di queste leggi, e turbare tutta la numerazione degli articoli attuali. Ciò porterebbe l' inconveniente di doversi impiegare maggior tempo, e di rendere inutili le edizioni finora fatte delle leggi penali, e l' edizione ancora delle altre parti del Codice, e delle opere di giurisprudenza, nelle quali vengono citati gli articoli delle leggi penali. Dippiù questo sconvolgimento non compirebbe un sistema diffinitivo, poichè in seguito dovrà rivedersi e riformarsi l' intero Codice. Mi sembra dunque essere miglior consiglio il raccogliere in un' appendice tutti i

cangiamenti e le modificazioni alle leggi penali, per essere posto al seguito delle leggi medesime.

Napoli, 13 Novembre 1820.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
FRANCESCO RICCIARDI.

RAPPORTO E PROGETTO DI LEGGE

SULLE PENE IMPOSTE CON DISPOSIZIONI ECONOMICHE, LETTO AL PARLAMENTO NAZIONALE A DÌ 13 DI NOVEMBRE 1820.

Signori.

Prima della nostra riforma politica, il Governo in varie circostanze sottraeva gl' individui al potere giudiziario, e adottava a loro riguardo alcuni provvedimenti economici. Così furono ritenuti nelle prigioni uomini, che l' autorità credeva pericolosi alla tranquillità pubblica. Così altri uomini contaminati di misfatti, furono salvati dalla punizione legale per mezzo di classificazioni, e di salvo-condotti, in grazia di servizii renduti. Nello stesso modo il Governo ha imprigionato o bandito coloro, che davano sospetto di aggregazione a società segrete, o che esternavano opinioni opposte a' principii politici del tempo. Finalmente ha talvolta messo a sua disposizione uomini, che in epoche più tranquille si proponeva di liberare: ha sottoposto alcuni condannati, che aveano espiato la loro condanna, a rigorose restrizioni dalle leggi penali non riconosciute; ed ha imposto la pena dell'esilio da una provincia o da un comune, in alcune circostanze particolari, nelle quali ha creduto utile questo espediente per prevenire le private vendette.

Oggi che nella Costituzione è proclamato il principio, che la sola autorità giudiziaria può infligger pena ai cittadini, e che altre pene non possono applicarsi, se non quelle che nelle leggi anteriori al fatto trovansi comminate, un gran numero delle persone, che han soggiaciuto a' provvedimenti economici sopra cennati, reclamano di esserne sottratte.

Essendo per dovere del mio ministero particolarmente incaricato di garentire la libertà individuale, ho raccolto con diligenza questi giusti reclami, e di ordine di S. A. R. mi affretto a presentare al Parlamento un progetto di legge, che contiene i provvedimenti da doversi adottare.

Dalla narrazione fatta di sopra rilevasi che tutte le disposizioni governative, che sono l'oggetto di questo esame, possono dividersi in due classi.

1.° Disposizioni adottate per opinioni politiche.

2.° Disposizioni adottate per reati comuni.

Quanto alle prime, esse sono cessate di fatto. Coloro che vi si trovavano sottoposti, sono già in piena libertà, in forza di disposizioni date fin dai primi giorni della nostra ristaurazione politica.

Per gl' imputati di reati comuni i provvedimenti presi, altri sono stati di favore, altri di rigore. Riguardo a' provvedimenti di favore, non credo che alcuno pensi che possano oggi esser rivocati: il vantaggio che n' è risultato per le parti, è un diritto leggittimamente acquistato, perchè l'autorità, da cui è emanato, aveva allora la facoltà di accordarlo.

Non rimane dunque a prendere una risoluzione, che sui provvedimenti di rigore. Essi riguardano, o persone già giudicate, o persone che non hanno ancora subito giudizio.

Queste due classi devono essere trattate con disposizioni diverse.

Riguardo alla classe dei giudicati, avendo essi soddisfatto alla giustizia, i provvedimenti coercitivi devono immediatamente cessare.

Vi sono però due casi, nei quali non bisogna rigettare alcuni mezzi di prevenzione, che meritano per la loro utilità ed importanza di essere conservati, e di venir poi

inseriti nel Codice, quando il Parlamento si occuperà della riforma dell' attuale legislazione penale.

Questi mezzi di prevenzione riguardano i rei di falsità, ed i rei di omicidio.

I falsarii difficilmente escono emendati dalla pena sofferta. La difficoltà di convincerli di un reato, che si prepara e si esegue nella calma dello spirito, e fra le tenebre del mistero, è un continuo stimolo a delinquere per uomini già degradati e corrotti. Quindi la necessità di accorrere con altri mezzi ausiliarii per impedirli di soddisfare le loro criminose inclinazioni. Diviene per ciò necessario l' allontanamento del condannato, dopo l' espiazione della pena, dalla capitale del Regno. È in mezzo alla collisione di tanti interessi ammucchiati in un solo paese, che i falsarii trovano continue occasioni da esercitare il loro colpevole ingegno. Nè è nuovo questo espediente preventivo, trovandosi già ordinato nelle nostre antiche prammatiche.

Riguardo a' rei di omicidio, è naturale che la presenza dell' uccisore produca nell' animo del figlio o del fratello dell' ucciso un violento risentimento, i cui effetti non sempre si possono contenere. In questo caso l' inerzia del legislatore diviene complicità: egli è responsabile dei mali che produce lo scontro delle passioni irascibili, se, in vece di frapporsi fra esse, le avvicina e le pone in presenza.

Perciò credo utile, non solo al dolore degli offesi, ma anche alla sicurezza dell' offensore, di vietare all'omicida di avvicinarsi al domicilio degli offesi. Il solo consenso di costoro ci assicura che il loro animo è placato, e che niun danno può derivare dal loro incontro coll'offensore.

Le nostre antiche leggi provvedevano a questo bisogno, imponendo al reo di omicidio l' esilio dal Regno dopo l' espiazione della pena. Ma non potendo oggi questa pena aver esecuzione, perchè i Governi hanno saggiamente proscritto questo scambio di malfattori, si è surrogato l'esilio dal domicilio della parte offesa per 15 o 20 miglia.

Le restrizioni poi imposte alla classe dei giudicabili, i quali con questo mezzo sono stati sottratti a'giudizii pe-

nali, debbono essere abolite nel solo caso in cui eglino preferiscano di essere giudicati, piuttosto che di rimanere sotto le condizioni in cui si trovano. Ma se poi preferiscano le restrizioni, è segno che ne han ritratto un vantaggio, e rientrano così nel numero di coloro che hanno ottenuto un provvedimento di favore, il quale deve essere rispettato.

Ma nella classe dei giudicabili esistono alcuni detenuti, pei quali il Governo non avea preso alcuna particolare determinazione, ma avea soltanto ordinato di tenersi a sua disposizione. Per costoro dee cessare l' impedimento del giudizio, ed i tribunali pronunzieranno sulla loro sorte a norma delle leggi.

Finalmente nel progetto ho fatto anche menzione di quei condannati, che in via di grazia sono stati sottoposti a misura coercitiva, in sostituzione della pena contro di essi legalmente inflitta. Questi debbono rimanere sotto le condizioni imposte loro a norma dell' articolo 642 delle leggi di rito penale.

Secondo questi principii ho formato il progetto di legge che sottopongo alla vostra deliberazione.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia

RICCIARDI.

PROGETTO DI LEGGE.

Considerando, che in conformità dei principii dalla Costituzione stabiliti per la garentia della libertà dei cittadini, niuna pena può essere inflitta, se non esiste una legge penale anteriore al fatto, e se l' applicazione di essa non è pronunziata dall' autorità giudiziaria colle forme e solennità dalla legge richieste;

Considerando, che antecedentemente alla riforma politica del Regno molti cittadini sono stati sottoposti a provvedimenti coercitivi, in virtù di disposizioni non emanate

dalle autorità giudiziarie, e che questi provvedimenti, alcuni sono di rigore, altri sono di favore, perchè sostituiti a pene più gravi già pronunziate, o che potevano a norma delle leggi pronunziarsi, e che mentr' è conforme ai principii costituzionali sopra enunciati lo annullare i primi, sarebbe ingiusto annullare i secondi, e privar le persone dei vantaggi già ricevuti;

Si stabilisce:

Art. 1. Tutti i provvedimenti coercitivi presi contro le persone con rescritti o altre particolari determinazioni non autorizzati dalle leggi, sono aboliti.

Art. 2. Non sono compresi nell' articolo precedente i provvedimenti adottati contro i condannati per falsità o per omicidio, i quali dovranno anche per l' avvenire essere sottoposti alle disposizioni contenute nel seguente articolo.

Art. 3. I rei di falsità, dopo l' espiazione della pena, saranno esiliati dalla capitale del Regno per la distanza di venti miglia. I rei di omicidio, dopo l' espiazione della pena, saranno esiliati dal luogo della dimora dei più stretti congiunti dell' ucciso per la distanza di quindici miglia. L' esilio cessa in virtù del perdono accordato a costoro, e riconosciuto dalla gran corte criminale della provincia.

Queste distanze non sono applicabili a coloro, che si trovano esiliati a distanze più brevi. Coloro che si trovano esiliati a distanze maggiori, possono chiederne la riduzione a' termini del presente articolo.

L' inosservanza dell' esilio è punita per ogni volta da sei mesi ad un anno di prigionia.

Art. 4. Quanto ai provvedimenti presi contro gl' imputati non giudicati, è in loro arbitrio di rimanere nella condizione in cui si trovano, o di farla rivocare sottoponendosi al giudizio.

Art. 5. Per quegl' imputati non giudicati, che non trovansi sottoposti a determinati provvedimenti, ma sono detenuti a disposizione del Governo, cessa questo impedimento, e le gran corti criminali procederanno al giudizio a norma delle leggi.

Art. 6. Le disposizioni della presente legge non dero-

gano alle condizioni imposte per ragione di grazia ai condannati, i quali debbono rimanere sottoposti alle medesime, a norma dell'articolo 642 delle leggi di procedura penale.

RAPPORTO E PROGETTO DI LEGGE

SUL RIORDINAMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO.

Signori.

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge per ricomporre l'ordine giudiziario. Abuserei certamente del tempo, se volessi dimostrare l'importanza del potere giudiziario e la necessità di bene ordinarlo. Cittadini, ai quali la patria ha confidata la cura di regolare i suoi destini, potrebbero mai ignorare, che, incaricato il potere giudiziario di pronunziare sui diritti più sacri dell'uomo, l'onore, la libertà, la vita e la proprietà, è quello tra i poteri pubblici, il cui esercizio abituale ha la maggiore influenza sulla felicità dei particolari, sui progressi dello spirito pubblico, sull'ordine politico, e sulla stabilità della Costituzione? La giustizia e la libertà sono i primi bisogni de' popoli: ma a soddisfare questi bisogni forse non bastano per loro stesse nè la bontà delle leggi nè la integrità di scelti magistrati. Uopo è ancora che le cose giudiziarie sieno regolate in modo, che i cittadini possano godere tutti i vantaggi che risultar debbono dal concorso di questi essenziali elementi della pubblica felicità. È questo l'oggetto del lavoro che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni: richiamerò brevemente la vostra attenzione sui principii che ne hanno regolata la composizione.

La prima quistione, che da per sè stessa, e dirò così, spontaneamente si offre all'esame, è se l'attuale ordi-

nazion giudiziaria debba essere interamente abolita, conservata o rettificata.

Per ciò che all'abolizione intera ha rapporto, io penso che la quistione proposta debba essere risoluta negativamente, sia che il di lei merito intrinseco risguardar si voglia, sia che si considerino i tristi effetti delle subite innovazioni.

Senza paragonar tra loro le diverse istituzioni giudiziarie, il che sarebbe lungo, noioso ed inutile, par certo che un' applicazione più esatta delle basi costitutive delle leggi organiche dell'ordine giudiziario dei 29 maggio 1817, pei tribunali di questa parte del Regno, e dei 7 giugno 1819, pei tribunali della Sicilia Ulteriore, possono darci i più felici risultamenti, unità, cioè, di giurisdizione, semplicità di sistema, attività di mezzi, stabilità di principii; le quali cose tutte debbono costituire i fondamenti dell' edifizio destinato al culto della giustizia. Chi amerà mai distruggere il sistema di *cassazione*, che, nell' abbreviazion dei giudizii, conserva continuamente la integrità delle forme e l' osservanza della legge, evita il dispotismo dei giudici e la confusione dei poteri, per sostituirvi quello della *doppia* o della *tripla conforme*, che rende interminabili e dispendiosissimi i giudizii, consacra l' arbitrio e fa trovare nel tempio stesso della giustizia il sepolcro, ove son rinchiuse da una mano di ferro le sostanze dei privati e i diritti degl' infelici? Le nazioni più culte dell'Europa non han forse un sistema pressochè simile al nostro, che, ridotto alla sua purità, concilia eminentemente il pubblico ed il privato interesse? In fine non bisogna cangiare, se non quando la più funesta di tutte le innovazioni sarebbe, per così dire, di nulla innovare, il che generalmente parlando non ha luogo nel soggetto caso. Le attuali leggi organiche, egli è vero, hanno suscitato dei richiami; ma questi sono stati relativi a particolari disposizioni, e non già all' intero sistema da esse stabilito.

Ma se l' attuale ordinazion giudiziaria non dev' essere rettificata mercè delle forme più liberali, e di mezzi più efficaci a proteggere la sicurezza delle persone e delle proprietà, ciò è imperiosamente richiesto, non meno dal felice

cangiamento politico avvenuto in questo Regno, cui tutte le leggi e tutte le istituzioni debbono necessariamente essere coordinate, che da circostanze particolari ed inerenti alle stesse leggi organiche. Eccone una breve analisi.

1.° Comincio dai *conciliatori*. Questa istituzione, certamente in sè stessa saggia e benefica, non ha avuto il felice dono di prosperare in questo Regno. Scelti i conciliatori non immediatamente dal popolo, non han potuto sempre goderne la fiducia. L'esperimento della conciliazione reso volontario, il bisogno indispensabile di riunire nei conciliatori, onde la istituzion loro fosse operativa, ad una morale pura, ad una carità veramente fraterna, un tal quale corredo di cognizioni legali, bisogno che non sempre ha potuto essere compiutamente soddisfatto, sono questi, o Signori, i principali motivi, che han fatto desiderare i vantaggi che la legge attendeva da questa magistratura, dirò così, patriarcale, e la classe povera, la più numerosa del popolo, qualche volta, lungi dal ritrovar la giustizia nel luogo della sua dimora ed alle sue soglie, ha dovuto anzi piangere sulla inappellabilità accordata alle sentenze dei conciliatori.

2.° Che se dai conciliatori volgiamo lo sguardo ai *giudici di Circondario*, non avremo certamente ragione di esser contenti della eccessiva giurisdizione loro accordata. È qui principalmente che la esperienza ha fortemente giustificato i calcoli preventivi della ragione e della teoria. Ai termini delle attuali leggi organiche, i giudici di circondario son chiamati ad esercitare le funzioni:

I. di giudice in materia civile,
II. di giudice di polizia,
III. di giudice in materia correzionale:
IV. di uffiziale di polizia giudiziaria.

Allorchè la legge ha in questo modo applicata la giurisdizione dei giudici di Circondario, ha certamente avuto in mira di rendere la giustizia, il più che fosse possibile, locale, assicurar la pruova dei delitti, e reprimere prontamente quelle azioni colpevoli dei cittadini, che servono ordinariamente di scala ai grandi misfatti. Questa idea è senza dubbio felice; ma come realizzarla affidandone l'ese-

cuzione ad un solo individuo? Come rinvenire settecento e più giudici di ultima classe e tennamente compensati, i quali a molta attività e morale aggiungessero profonda cognizione delle scienze legali, civili e criminali? Io non nego che alcuni tra i giudici di Circondario, raddoppiando di zelo e caldi di vero amore pel pubblico servizio, adempiano esattamente ai doveri della loro carica. Ma allorchè si tratta di esaminare un sistema, convien vedere gli effetti che ne risultano nel generale, e non già in casi particolari. La riunione di tante facoltà nelle mani di un solo, minaccia pure ad ogni istante la libertà del cittadino. E come dubitarne, se il voto di un solo giudice di Circondario può condannare un cittadino alla prigionia pel corso di cinque anni interi? Gli agenti del ministero pubblico hanno più volte mostrato al Governo le tristi conseguenze della moltiplicità delle attribuzioni accordate ai giudici di Circondario. Quindi è che il voto della legge, non solo non venne esaudito, ma spesso ancora è rimasto contrariato ne'suoi effetti.

3.° L'ordinazione dei tribunali civili sembra regolare, per ciò che alla loro composizione o alle loro attribuzioni ha rapporto. Ma il loro scarso numero, la loro residenza, la vastità del territorio soggetto alla giurisdizion loro, rendono difficile l'amministrazione della giustizia, e paralizzano parecchie disposizioni delle leggi civili e del rito civile. Come si può dall'estremo di una vasta provincia, per vie disastrose, per montagne, per fiumi, adire il Presidente o il Tribunale, per separazione di beni tra marito e moglie, per separazione di corpo, per espropria forzosa, per subasta nelle vendite volontarie, per immissione nel possesso dei beni di un assente, per interdizione di beni, per autorizzazione di donna maritata ec. ec.? Molte volte l'importanza di alcuno di questi oggetti è minore della spesa che occorre per conseguirli. Il povero allora, che non è in grado di far queste spese, non può ottenere giustizia, s'irrita contro il potente, che, profittando di queste circostanze, l'opprime, e contro il Governo, che lascia sussistere gli ostacoli che si oppongono al conseguimento della giustizia. Quanti disordini, se ogni provincia non avrà che un solo tribunale civile!

4.° Niuna osservazione farò sulla composizione e sulle attribuzioni delle corti di appello o gran corti civili; ma il loro scarso numero, la loro disparata situazione, e la vastità, principalmente per alcune di esse, del territorio alla giurisdizion loro soggetto, han fatto, secondochè ho osservato pei tribunali civili, quasi svanire i vantaggi che la Nazione attendeva dal loro stabilimento nelle diverse provincie del Regno. L'economia pubblica non ha molto guadagnato, ed il comodo dei litiganti non è stato sempre favorito. Che giova avere a picciola distanza il giudice del primo grado di giurisdizione (se pure così possa essere considerata la sede attuale dei tribunali civili), se per isperimentarne il secondo si debbono percorrere moltissime miglia, assoggettarsi a lunghi e rischiosi viaggi, e sacrificar così con anticipazione il guadagno futuro ed incerto della lite? Più: l'ordinazion particolare delle gran corti civili di Napoli e di Palermo a tutti questi inconvenienti ne ha aggiunto ancora degli altri. Tali sono:

I. il ritardo nel disbrigo delle cause, il che trae particolarmente origine dalla moltiplicità degli affari, moltiplicità derivante dall'eccessivo numero di tribunali civili che ne dipendono;

II. la degradazione delle altre gran corti civili, meno a cagione del ristrettissimo numero dei tribunali civili, che per quella delegazione accordata alle gran corti civili di Napoli e di Palermo di dover pronunziare nei casi di rinvio, dietro annullamento della Suprema Corte di Giustizia, su tutte le cause decise dalle altre gran corti, il che nuoce alla dignità della magistratura, e dà alla giurisprudenza di queste corti privilegiate una preponderanza sulle altre;

III. l'obbligo imposto alla Corte Suprema di rinviare, in caso di annullamento di decisioni delle gran corti di Napoli e di Palermo, la cognizion delle cause da una camera all'altra delle medesime gran corti, il che distrugge interamente il sistema di cassazione, e fa nascere il rischio di vedere il governo giudice delle cause dei privati.

5.° Nulla dirò sulle gran corti criminali e sulle gran corti speciali.

Le gran corti speciali, grazie alla Costituzione, più non

esistono: noi le vedemmo abolite nei primi giorni della nostra politica rigenerazione.

Un progetto di legge sullo stabilimento dei Giurati è stato da me già sottoposto alle vostre deliberazioni. La fiducia di vedere accolta dalla vostra saviezza questa proposizione, che, distinguendo nelle cause criminali i giudici del fatto da quelli del diritto, concilia ai giudizii penali la confidenza del popolo, ed assicura eminentemente la libertà civile, mi esonera dall'obbligo di mostrarvi i difetti inerenti all'attuale ordinazione delle gran corti criminali ed alle loro attribuzioni, e la impossibilità in cui esse sono di corrispondere perfettamente al grande oggetto della loro destinazione.

6.° Plausibile certamente e lodevole è, secondo il mio modo di vedere, l'istituzione dei giudici istruttori: se non che sembra che l'obbligo loro imposto di guardar la residenza il più che fosse possibile, tenda efficacemente a diminuire i vantaggi di questa interessante istituzione, e da ausiliarii fa divenire veri ed effettivi agenti della polizia giudiziaria i giudici di Circondario ed i loro supplenti.

Sono queste, o Signori, le mie principali osservazioni sulle attuali leggi organiche dell' ordine giudiziario: esse mi saran di guida nelle riforme che da qui a poco avrò l'onore di proporre.

Prima però di avviarmi alla esposizione dei motivi dell'annesso progetto, credo utile non solo, ma necessario ancora il richiamare la vostra attenzione all'esame di quistione assai interessante, e che ha un rapporto troppo immediato coll' amministrazione della giustizia. Trattasi di sapere se debba conservarsi la distinzione del contenzioso amministrativo dal contenzioso giudiziario, e se vi debbano essere autorità distinte per l'uno e per l'altro.

È di Francia, o Signori, che noi abbiam tratto l'istituzione dei consigli d' Intendenza e del contenzioso amministrativo. È quivi dunque particolarmente che convien rivolgere lo sguardo, affin di conoscere i motivi di questo stabilimento ed il fine cui era diretto. Alle ragioni della storia civile aggiungendo quelle che son dettate dall' esame dei principii della giustizia, della libertà e di una saggia

amministrazione, noi potremo meglio risolvere la quistione proposta.

Sotto l'antica monarchia francese era nota la distinzione tra la giustizia civile e la giustizia amministrativa. La cura di amministrar la seconda era affidata a tribunali di un ordine particolare e di diverse denominazioni: essi dipendevano, per ragion dell'appello, da corti superiori, come quelle delle *Gabelle* e delle *Finanze*. I magistrati che vi sedevano, possedevano le loro cariche a titolo di *officio*, e quindi erano inamovibili ed indipendenti. Presso questi collegi vi erano uffiziali del ministero pubblico, che vegliavano all'osservanza ed all'esecuzion delle leggi. Innanzi a questi tribunali eran portati tutti gli affari contenziosi, dei quali l'amministrazione attuale si è impossessata. Questi affari erano istruiti con solennità, ed i cittadini trovavano in questi magistrati giudici imparziali, e rare volte disposti a favorire le invasioni del fisco. Ond'è che un giudizioso autor francese ha detto, che la giustizia amministrativa era più liberalmente amministrata sotto l'antica monarchia francese, che sotto il governo costituzionale. All'epoca della rivoluzione, la giustizia amministrativa passò alle nuove autorità amministrative, alle amministrazioni di distretto, a quelle di dipartimento, ai ministri: dessa restò confusa nelle loro mani coll'amministrazione attiva. Le leggi si limitarono a regolare le rispettive attribuzioni dei ministri e dei corpi amministrativi, a stabilire la subordinazione di questi e la superiorità degli altri. Le attribuzioni date a ciascun ministro abbracciavano egualmente l'amministrazione ed il contenzioso delle materie che vi si trovavano comprese. Quest'ordine di cose ebbe luogo fino all'anno ottavo. A questa epoca il potere di amministrare, ed il potere di giudicare amministrativamente, furono divisi nuovamente, ma in apparenza. Un regolamento dei 5 nevoso tolse ai ministri l'esercizio della giustizia amministrativa, per collocarlo nel consiglio di Stato: posteriormente la legge dei 28 piovoso seguente creò i *consigli di prefettura*, per pronunziare in prima istanza sul *contenzioso dell'amministrazione*. Niuna norma fu data per lo procedimento dei consigli di prefettura.

Il vago della espressione *contenzioso amministrativo*, la mancanza di un rito, l' organizzazione dei consigli di prefettura, ed il bisogno dell' approvazion superiore per gli atti che il Consiglio di Stato emetteva in questa specie di affari, servirono mirabilmente in Francia all' ampliazione del potere esecutivo, ed alla necessaria diminuzione delle facoltà del potere giudiziario, che, per la sua indipendenza, è il palladio dei diritti più sacri dell' uomo e del cittadino. Io spingerei più innanzi questa analisi, e potrei bene appoggiarla coi titoli della giurisprudenza francese, se la quistione proposta non mi richiamasse a considerare il contenzioso amministrativo per ciò che al suo stabilimento in questo Regno ha riguardo, ed indi sotto vedute generali ed analoghe alla Costituzione.

I Francesi furono in questo Regno. Noi avemmo allora i consigli di prefettura, che chiamammo *consigli d' intendenza*, ed il contenzioso amministrativo. Al pari che in Francia, niun procedimento fu determinato per essi : se non che qualche atto fu pubblicato dal governo, onde meglio regolarne le attribuzioni. Finalmente nel mese di marzo 1817 furono pubblicate due leggi da S. M: la prima di esse, dei 25 di marzo, assunse di fissar le materie che appartener dovessero al contenzioso amministrativo: colla seconda poi, dei 27 dello stesso mese, fu regolata la forma del procedimento innanzi ai consigli d' intendenza. E qui siami permesso osservare, che la giustizia amministrativa, benchè naturalizzata solamente in questo Regno, vi è stata sottoposta a regole certe di attribuzioni e di rito. Queste leggi però ritennero i consigli d' intendenza composti in modo, che gl' intendenti ne fossero i presidenti, e le decisioni della Gran Corte dei Conti non fossero eseguite senza l' approvazione sovrana. Io non so se S. M. nella sua saviezza abbia mai creduto necessario di negar la sua sanzione a qualche decisione della Gran Corte dei Conti: esiste però un decreto dei 13 marzo 1820, che ne suppone sempreppiù la possibilità, dappoichè indica i mezzi per giugnervi con circospezione e giustizia. Questo decreto fa certamente l' elogio del principe che lo ha emanato : ma noi dobbiamo guardare la quistione sotto altro rap-

porto. Le istituzioni solamente sono permanenti, e queste, sotto un regime costituzionale, debbono essere necessariamente congegnate in modo, che assicurino interamente il godimento dei diritti, che la natura e la legge ha conceduti. Questa assicurazione può essa esistere nella istituzione del contenzioso amministrativo e de' suoi giudici? No certamente, dappoichè essa:

I. offende l' eguaglianza dei diritti, sia collo stabilimento di una folla di esenzioni e di privilegi non necessarii in favor de' comuni e delle pubbliche amministrazioni, a grave danno dei particolari che con esse contendono, sia facendo prendere al governo una parte troppo immediata nei giudizii dei quali è parola;

II. offende la Costituzione, la quale dà ai soli tribunali la facoltà di applicar le leggi nelle cause civili e criminali. Quindi i consigli d' intendenza, e la Camera del contenzioso della Gran Corte dei Conti non possono altrimenti considerarsi che come *Commissioni* dalla Costituzione stessa vietate;

III. offende altresì la Costituzione, dando al potere esecutivo una facoltà che non gli è conceduta, il concorso necessario, cioè, nell'amministrazione della giustizia amministrativa;

IV. i giudici del contenzioso amministrativo non essendo inamovibili, i privati han giustamente ragione a temere di una giustizia, che può essere incerta, dubbiosa e funesta ai loro interessi;

V. la Costituzione, a rendere l'amministrazione delle provincie liberale e regolare, richiede che nei capoluoghi delle provincie, come nei più piccoli comuni, debbano ritrovarsi le tracce del sistema politico che ci regola. Come pervenirvi senza separare dall' amministrazione tutto quello che l' è estraneo, come il giudizio delle materie amministrative? L' esecuzion delle leggi appartiene all' amministrazione; ma questa esecuzione è ben diversa dalle controversie che possono insorgere nell' applicazione di esse;

VI. amplia le facoltà del potere esecutivo, per il che potrebbero riprodursi presso di noi quei mali, che abbiamo altrove osservati, e che sono sì avversi alla libertà ed al diritto di proprietà;

VII. arresta il corso della giustizia colla elevazione di continui conflitti di attribuzioni.

A far cessare tutti questi inconvenienti, due sistemi si presentano :

I. Il primo consiste nel creare dei tribunali amministrativi , organizzarli come le giurisdizioni civili , dare ai magistrati la stessa inamovibilità , e sottoporli a tutte le condizioni proprie a garentire la loro indipendenza e il loro sapere. Ciascuno di questi tribunali dovrebbe avere un ministero pubblico, i cui uffiziali fossero intesi in tutte le cause. Tribunali superiori della medesima specie dovrebbero giudicare in ultima istanza.

Quando questo sistema potesse aver luogo, sarebbe da esaminarsi se uno o più tribunali superiori dovessero aversi; se unico, in qual sito convenisse fissarne la residenza ; se a ciò fosse idonea la sede del governo, e se un gran corpo collocato presso il potere esecutivo possa, malgrado la inamovibilità dei suoi componenti, conservare la sua indipendenza.

Ma la organizzazione di questa giustizia particolare importerebbe molta spesa, e non eviterebbe la elevazione dei conflitti.

II. Il secondo sistema par che sia più semplice , più giusto, più conforme ai principii dello statuto ed in niun modo dispendioso. Esso è di rinviare ai tribunali ordinarii tutte le materie contenziose. Potrebbe mai dubitarsi che i tribunali ordinarii non fossero idonei a ben giudicare queste controversie, o che rimarrebbero oppressi dall'eccessivo lor numero? Io nol credo: accresciuto il numero dei tribunali civili, secondo che or ora vi esporrò, e distribuiti tra loro questi affari, niuno di essi potrebbe mai averne un numero troppo sensibile. Le controversie saran decise con diligenza , godranno per l' appello di un secondo grado di giurisdizione, e saranno al coverto dalla violazion delle leggi coll' intervento salutare della Suprema Corte di giustizia. Si opporrà forse la lentezza delle cause? Ma sono esse spedite con maggior sollecitudine innanzi ai consigli d' intendenza? Ad allontanare nondimeno in modo anche più positivo questo leggiero sospetto,

proponqo che le cause sulle materie finora considerate del contenzioso amministrativo debbano essere trattate come sommarie ed urgenti, e che per esse l' appello sia meramente devolutivo, chè anzi, in fatto di pubbliche contribuzioni, niuna opposizione o richiamo innanzi all' autorità giudiziaria potrà mai arrestarne o sospenderne in alcun modo il pagamento, finchè il diritto del ricorrente non sia stato definitivamente riconosciuto, e giunta non sia l' epoca di farlo valere secondo il sistema della pubblica amministrazione. Il principio vitale degli organi destinati a dare l' azione allo stato sono le pubbliche contribuzioni: son desse che, al pari del sangue nel corpo umano, portano la vita in tutti i canali che servono alla sua circolazione. Quindi il bisogno della eccezione proposta. D'altronde il reclamante nulla ha da temere, dappoichè è sicuro di ottenere gli effetti del giudicato, e ritardandone solamente per poco l' esecuzione, non fa che rendere omaggio alla somma dei doveri ch' egli ha verso lo Stato. Dopo tutto ciò potrà dubitarsi della utilità di una sola e medesima giustizia? Vedremmo pure distrutti i conflitti di attribuzioni, che tuttodì si elevano per la competenza dei diversi tribunali e ritardano il corso dei giudizii. Ammettendo la giurisdizione amministrativa come nel primo sistema, questa difficoltà, non solo non cessa, ma acquista ancora maggior vigore, per sapere, cioè, quale autorità convenisse incaricare di salvare le quistioni di attribuzioni. Sarebbe mai il Governo? Ma importa di renderlo interamente estraneo all' esercizio del potere giudiziario. Sarebbe il Consiglio di Stato? Ma la sua istituzione è tutt' altra che per essere un corpo giudiziario. Sarebbe un tribunale superiore amministrativo? Ma, stabilito fra i corpi giudiziarii ed i corpi amministrativi, è fuor di dubbio che attrarrebbe tutto a sè, ed alle autorità da esso dipendenti: questo tribunale d' altronde sarebbe col fatto superiore alla Corte Suprema, poichè le sue decisioni potrebbero attentare alla giurisdizione di essa. Il modo più semplice dunque è quello di avere per tutte le materie giudiziarie civili ed amministrative la medesima giustizia, i medesimi

tribunali, i medesimi magistrati, la medesima forma di procedere.

Dimostrata la necessità di riunire alla giustizia civile la giustizia amministrativa, e dimostrati i difetti che ingombrano l'attuale organizzazione giudiziaria, passo ad esporvi le riforme, delle quali questa organizzazione abbisogna, onde possa nel tempo stesso servire alla sicurezza dei giudizii, ed essere in perfetta armonia collo spirito e coi principii della nostra politica Costituzione.

1.° Avrei desiderato lo stabilimento di un giudice in ogni comune. Ma come soddisfare questo desiderio, senza incontrare, nella maggior parte almeno, tutti quegli ostacoli che ci han privati dei beneficii dei conciliatori? È impossibile amministrare plausibilmente la giustizia, senza essere iniziato nei misteri della giurisprudenza: una quistione è meno interessante a ragion della somma ch' è in disputa, che per ciò ch' è in sè stessa, in rapporto al valor legale del diritto. La civilizzazione dei popoli delle due Sicilie ha senza dubbio progredito, e felicemente progredisce: ma ciò non importa che tutti i cittadini debbano necessariamente essere versati nelle cose legali, le quali, comunque sieno ridotte ad una certa semplicità, non lasciano però di esigere uno studio particolare. Il numero di questi giudici dovendo essere di quasi duemila e dugento, e la Nazione non potendo dar loro un regolare compenso, sarebbe mai possibile di rinvenire in ogni comune persone, che a vicenda potessero addossarne le funzioni ed esattamente adempirle? Ho detto a vicenda, poichè sarebbe necessario, che in ogni comune, non uno, non due, ma più cittadini si rinvenissero atti ad amministrar giustizia: vedremmo altrimenti perpetuarsi il potere nelle medesime mani, il che è sommamente contrario alla libertà. Ad evitare nondimeno il più che sia possibile il difetto di questa privazione, propongo una novella circoscrizione di circondarii, la quale dev' essere regolata in modo, che dagli estremi camminando a piedi si possa facilmente e senza grave incomodo giugnere al capoluogo. Così la giustizia, se non può essere interamente alle soglie del citta-

dino, sarà però locale ed accessibile a tutti. Ho stabilito pure in ogni comune un aggiunto al giudice di circondario, cui non ho dato, secondochè da qui a poco vedremo, se non facoltà, l'esercizio delle quali può ben essere affidato a qualunque persona, abbenchè non versata nella scienza del diritto.

2.° Le cose dette pocanzi sulle eccessive attribuzioni degli attuali giudici di circondario, il bisogno forse di scegliere questi magistrati in tutto o in parte tra i proprietarii di ogni circondario, e l' intima convinzione che la principale utilità del loro stabilimento dev' essere quella di procurare una giustizia semplice, spedita, ed esente da spese, han determinato nel progetto la competenza dei nuovi giudici di circondario. La facoltà di conciliare le parti dissenzienti è loro affidata, coll'assistenza, per altro, di probi ed onesti cittadini, scelti dalle parti medesime. I lumi del giudice del circondario, le sue osservazioni, le rimostranze ed i consigli degli amici, faciliteranno l' esperimento della conciliazione, e potrà così essere esaudito il voto filantropico per la diminuzion delle liti.

Per ciò che al contenzioso appartiene, propongo, che i giudici di circondario più non debbano pronunziare sulle azioni reali, e sui delitti punibili correzionalmente. Il rispetto dovuto al diritto di proprietà, le difficoltà inerenti alle quistioni di dominio, e la libertà individuale, hanno altamente richiesta questa restrizione. I giudici di circondario nelle materie civili giudicheranno inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati dugento, le sole cause per azione personale, o relative a mobili. In alcuni casi, per altro, la competenza si estende a qualsivoglia valore: e questi casi sono in gegerale quelli che più frequentemente dan luogo a controversie fra gli abitanti delle campagne, quelli pe' quali il mezzo più sicuro è nella ispezione della cosa contenziosa, quelli finalmente che i tribunali non giudicano, che dopo aver consultato i lumi ed il giudizio dei periti. Questa competenza, necessaria allo spirito della istituzione dei giudici di circondario, non può produrre il menomo inconveniente, tra perchè ben poche di queste cause eccederanno

il valore di ducati dugento, come ancora perchè le sentenze dei giudici di circondario sono appellabili, e quindi possono essere riformate. Ho detto che le sentenze dei giudici di circondario sono inappellabili, allorchè non eccedono i ducati venti. Questa disposizione esiste nelle attuali leggi organiche, ed è sembrato che dovesse essere conservata. L' esperienza prova che un litigante nulla ha realmente guadagnato, anche quando riesca vittorioso nella causa, allorchè ha piatito per appello innanzi ad un tribunale per piccolo interesse, se calcola la perdita di tempo, cui ha dovuto andar soggetto, le spese di viaggio, e quelle della procedura. Io so bene che venti ducati possono costituire nella fortuna di parecchi cittadini un oggetto importante, ma questi cittadini principalmente son quelli che bisogna difendere dalla smania di giuocare, dirò così, ad una lotteria, che li rovina interamente, se perdono, e che, riuscendo vittoriosi, non fa loro guadagnare cosa alcuna.

Nelle materie penali ho conservato ai giudici di circondario la facoltà di pronunziare sulle contravvenzioni di polizia, e quella di uffiziali della polizia investigatrice, facoltà che non possono essere utilmente adempite che dal giudice locale. Nell' esercizio però della polizia investigatrice, il giudice di circondario non sarà che l' ausiliario, il coadiutore del giudice istruttore. Così non isfuggiranno i mezzi di assicurar la prova dei delitti, ed i giudici di circondario non saranno soverchiamente distratti dalle loro ordinarie funzioni.

3.° A completar poi la ordinazione dei giudici di circondario, e favorire semprepiù il principio della giustizia locale, ho pensato che convenisse dar loro degli aggiunti o supplenti: quindi ne ho stabiliti due nel capoluogo del circondario, ed uno in ciascuno degli altri comuni.

È ben facile l' intendere i vantaggi che risultar possono dal sistema degli aggiunti. Quelli tra essi, che riseggono nel capoluogo, sono i collaboratori dei giudici di circondario, e ne adempiono particolarmente le veci nei casi di assenza o impedimento. Così non mancherà mai nel circondario il cittadino destinato all' amministrazione della

giustizia, e gli affari potranno essere con celerità disbrigati. Agli aggiunti poi, che riseggono negli altri comuni ho stimato utile cosa lo affidare particolari attribuzioni. Essi sono incaricati 1.° di giudicare inappellabilmente, sino alla tenue somma di ducati quattro, le sole azioni personali; 2.° di conciliare le parti, semprecchè ne sieno richiesti dalle medesime, o per delegazione del giudice di circondario; eglino dunque non saranno aditi, se non quando le parti o il giudice abbiano in loro certa fiducia di sperare un esito felice dall' esperimento della conciliazione; 3.° di giudicare le contravvenzioni di polizia; 4.° di esercitar la polizia investigatrice. In queste due ultime funzioni principalmente gli aggiunti comunali debbono essere considerati come i coadiutori dei giudici di circondario. Le piccole pene delle contravvenzioni di polizia svaniscono, o diventano odiose, se non sono prontamente applicate, e convien lasciare all' autorità municipale quelle che possono venire inflitte nella flagranza. Per ciò che riguarda la polizia investigatrice, è necessario che, appena avvenuto il reato, l' autorità presente sul luogo ne assicuri la pruova legale, senza di che si rischierebbe in alcuni casi di smarrire, o di render difficile la pruova, talora sfuggevole, dei reati. In fine l' esperienza stessa depone in favore di questo sistema. Un decreto dei 16 novembre 1819 ha stabilito in ogni comune dei supplenti per la polizia giudiziaria. Questo metodo ha prodotto i più felici risultamenti. La diffusione dei lumi, i progressi della civilizzazione, e l' opportunità di aprire, dirò così, una scuola, cui gli aggiunti possono utilmente formarsi per la carica di giudice di circondario, sono altri vantaggi che risultano dalla istituzione degli aggiunti.

Ho infine proposto che le funzioni dei giudici di circondario e degli aggiunti sieno triennali (salvo a poter esser rieletti) onde, affezionandosi alla loro carica, abbiano cura di bene adempirne le funzioni. L' esercizio a tempo impegnerà i giudici e gli aggiunti a meritar la fiducia dei loro amministrati coll' esattezza e colla scrupolosa osservanza dei proprii doveri, il che non può che influire al bene della giustizia.

4.° Tolta ai giudici di circondario la facoltà di pronunziare sulle materie correzionali, era necessario stabilire altra autorità che a ciò adempisse. Certamente, considerato in astratto il problema dei giudizii correzionali, non può altrimenti essere risoluto, che rendendo loro comune la istituzione dei Giurati. Ma ho già mostrato nel mio rapporto sullo stabilimento dei Giurati, i motivi pei quali questo metodo non può essere nel momento esteso ai reati correzionali. Per ragione di approssimazione converrebbe affidarne il giudizio ai tribunali collegiati di prima istanza. Ma anche questo sistema è sembrato che mal convenisse alle circostanze attuali. Il numero dei reati correzionali non è ancora tra noi diminuito (1), e i tribunali civili hanno parecchi ed interessanti funzioni a disimpegnare. Quindi si rischierebbe, o di assicurare l'impunità ai reati correzionali, o di veder mancare la giustizia civile, e talora impedita anche la formazione delle Corti di Assise. A questo gravissimo disordine aggiungasi l'altro, pure inevitabile, di un aumento sulle spese di giustizia, e voi sarete, al pari di me, convinti, che altra autorità bisogna stabilire per la punizione dei reati correzionali. Quando circostanze imperiose si oppongono all'adozione di sistemi più o meno perfetti, fa d'uopo imaginarne altri, che loro più si avvicinino, e che non ne incontrino gli ostacoli. Applicando questo principio all'amministrazione della giustizia correzionale, ho pensato che possa la medesima affidarsi in ogni circondario ad un tribunale composto dai suoi aggiunti. Altro giudice di circondario, tra i più vicini, è chiamato ad esercitarvi le funzioni di agente del pubblico ministero. La prigionia correzionale, che oggi

(1) Nell' anno scorso ascesero al numero di 57,000, nella sola parte continentale del Regno; ed in quest' anno è da calcolarne un numero maggiore. Nè i Giurati, nè i tribunali civili possono essere sufficienti a giudicare questo immenso numero di delitti. È da sperare che, le buone istituzioni di un governo liberale emendando i costumi, scemi il numero dei reati; ma questo beneficio non si può conseguire se non col progresso del tempo e dei lumi che si diffonderanno nel popolo.

si estende sino alla durata di cinque anni, sarà limitata a due o tre anni. Le sentenze dei tribunali correzionali saranno appellabili al tribunale civile. Così i reati correzionali non rimarranno impuniti, le spese di giustizia, lungi dal soffrire aumento saranno, anzi ridotte, e, quel ch'è più, la libertà del cittadino sarà meglio assicurata e garentita. La giurisdizione correzionale non essendo presso un solo giudice, come al presente, ma di un collegio, noi saremo in certo modo rinfrancati della mancanza del Giurì nei giudizii correzionali. Le funzioni del ministero pubblico possono essere bene adempite da altro giudice, senza che alcuno inconveniente possa derivarne. I circondarii, secondo che ho pocanzi proposto, potrebbero essere più ristretti, e quindi i capoluoghi degli uni sarebbero a piccola distanza dai capoluoghi degli altri. Infine disposizioni particolari determineranno l'epoca della riunione di questi tribunali, la loro economia, e tutt'altro che vi ha rapporto.

Quando circostanze più felici avran luogo tra noi, quando il numero dei reati correzionali sarà diminuito, e i lumi avran fatto più rapidi progressi, potremo allora con sicurezza cangiare l'attuale sistema, e rendere comune ai giudizii correzionali l'istituzione dei Giurati.

5.° Passo ai tribunali civili. L'abolizione del contenzioso amministrativo, l'appellabilità in taluni casi dai giudizii correzionali, le limitazioni recate alla giurisdizione dei giudici di circondario, sono, o Signori, i motivi che han reclamato nuove regole di competenza pei tribunali civili. Essi dunque giudicheranno principalmente:

I. In prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite ai giudici di circondario, o ai tribunali di commercio;

II. Le appellazioni prodotte avverso le sentenze dei giudici di circondario in materie civili, degli stessi giudici e dei loro aggiunti, in materia di polizia, e dei tribunali correzionali.

Nell'analisi delle attuali leggi organiche vi ho già mostrato l'insufficienza di un sol tribunale civile per ogni provincia, e le tristi conseguenze che da questo sistema

derivano. Aggiungasi a tutto ciò la somma delle novelle attribuzioni date ai tribunali civili, e voi sarete certamente convinti del bisogno indispensabile, in cui siamo di ampliarne il numero. Nel dar luogo però a questa ampliazione, ho consultato il bisogno delle provincie, non solo in quanto al ramo civile, ma anche al correzionale ed al criminale. Distribuire giudiziosamente i tribunali civili, è lo stesso che preparare i mezzi, onde formar facilmente le Corti di Assise. I distretti del Regno sono settantasei. Io non propongo che il numero dei tribunali civili assolutamente indispensabili pei tre oggetti indicati. Così li ho ridotti al numero di quarantotto, vale a dire a poco più del doppio del numero attuale: ne ho fissati meno nelle provincie, ove le comunicazioni sono più facili, ed ove la popolazione è più concentrata. Così in Terra di Lavoro ho proposto un sol tribunale per due benchè popolosi distretti. Per contrario, nelle provincie meno culte, mancanti di strade, interrotte da monti e da fiumi, e dove i delitti sono più frequenti, ed in conseguenza è più necessaria la vicinanza dei giudici, propongo più tribunali: tali sono le Calabrie e la Basilicata. In alcune provincie della Sicilia ulteriore ho creduto utile di non aumentare il numero dei tribunali civili, tra perchè l' intera popolazione, che in ciascuna di esse si contiene, è al di sotto di dugentomila abitanti, come ancora perchè, a ragione della loro posizione topografica, non sembra, nè espediente, nè necessario di sottoporle ad alcuna divisione territoriale.

Per ciò che riguarda poi le sedi dei tribunali, non ho consultato che il comodo dei litiganti. Così per Capitanata, *Sansevero* e *Foggia* sono le due sedi più comode, quella per la parte settentrionale, e questa per la meridionale. È ben vero che *Lucera*, più che *Foggia*, è vicina al *Fortore*, che limita la Capitanata nella parte occidentale; ma questo vantaggio è di poca importanza, giacchè *Foggia* non ne dista poi tanto che ne sia difficile l' accesso. Per contrario *Lucera* dista moltissimo dal confine orientale verso il mare, e dal confine meridionale, ch'è l' *Ofanto*. In *Foggia* il commercio, l' industria, la sede dell' intendenza,

richiamano tutta la provincia: in Lucera bisogna andare espressamente. Finalmente in *Foggia* non vi è necessità di fare nuove spese: il locale vastissimo, che ivi esiste, si presta a tutti i bisogni. Ho trovato Sessa più centrale di Gaeta nel distretto di questo nome, e quivi ho proposto il tribunale. Nella provincia di *Napoli* ho proposto un sol tribunale nella capitale, poichè l' accesso alla medesima è facilissimo dai tre distretti di *Castellammare*, *Pozzuoli* e *Casoria*, e d' altra parte vi mancherebbero forse gli avvocati. Il numero poi delle camere e dei giudici, che propongo per questo tribunale, non si troverà certamente eccessivo, quando si consideri l' immensità della popolazione di questa provincia, ed il numero delle cause estremamente maggiore, che nelle altre, così a ragione della preziosità del suolo, come della ricchezza del commercio, e della dimora di proprietarii più ricchi.

Quanto al numero dei giudici in ciascun tribunale civile, ho pensato che niuna alterazione convenisse arrecare allo stato attuale. Importa tanto più calcolarlo con parsimonia, in quanto che, a ragione del maggior numero dei tribunali civili, le più piccole riduzioni sulle loro spese presentano un oggetto considerevole di economia.

Regolando in questo modo il numero dei tribunali civili, e dei giudici destinati a comporli, mi è sembrato che non fossero obliate le regole della civile prudenza. Il numero dei tribunali particolarmente dev' essere giudiziosamente determinato, dappoichè non conviene collocare il bisogno di piatire al livello delle prime necessità della vita. Che se questo bisogno volesse soddisfarsi con quell' agio, e con quella comodità, che provocano il gusto ed eccitano la tentazione, voi coprireste il Regno di tribunali: ciascun circondario, ciascuna città, ed anche ciascun villaggio, avrebbe il suo; ma allora, lungi dal reprimere, secondo lo spirito della nostra costituzione, il furore di piatire come uno dei flagelli più distruttori della prosperità delle famiglie, noi non faremmo che agevolarlo e favorirlo.

Ho creduto inoltre doversi fare due classi dei tribunali civili, e collocare ciascuno nella prima o nella seconda, a misura dell' ampiezza della sua giurisdizione, e della im-

portanza delle sue funzioni. Ciò mette anche una maggior gradazione tra i giudici, moltiplica i mezzi di premiare gli altrui meriti, e porge maggiore agevolazione di spese.

6.° La istituzione dei tribunali di commercio è stata conservata. Io non debbo certamente discendere a lunghe dimostrazioni, o invocare la storia dell'industria e del commercio, affin di mostrare l'utilità e la necessità di questi tribunali. Tra uomini che comunicano frequentemente fra loro per mezzo del credito, e che più frequentemente ancora sono separati da lunghe distanze, è necessaria una giustizia distributiva semplice come le loro obbligazioni, rapida come il movimento dei loro affari. È da questo principio che derivano le regole sulla competenza dei tribunali di commercio, e sul modo di comporli. Il progetto non ritiene questa istituzione, che nelle città, e nei luoghi ove il commercio e l'industria sono più estesi. Napoli, Palermo, Messina, Foggia e Trapani avranno, come oggidì, il tribunale di commercio: negli altri luoghi, le funzioni del tribunale di commercio saranno adempiute dai tribunali civili. Così si potrà nel tempo stesso conciliare il favore del commercio coi principii di una ben'intesa economia. Poggiato su questa ragione, ho pensato che possono sopprimersi i tribunali di commercio ora residenti in Monteleone e Reggio. Monteleone va ad essere sede di un tribunale civile, il quale non avendo vasta estensione di territorio a sè soggetto, potrà bene occuparsi e con celerità del disbrigo delle cause commerciali. D'altronde il numero delle cause trattate dal tribunale di commercio di Monteleone, dall'epoca della sua istallazione fino allo scorso mese di ottobre, non è che sommamente discreto.

Al tribunale di commercio residente in Reggio sono applicabili presso che interamente le cose finora dette per quello di Monteleone. Il numero delle cause ivi trattate è stato parimente scarso dalla sua istituzione sino allo scorso mese di ottobre. I soli distretti di Reggio e Palmi poi essendo soggetti alla giurisdizione del tribunale civile ivi residente, questo tribunale potrà, ugualmente che quello di Monteleone, assumere il carattere di tribunale di commercio, ed adempirne le funzioni. In fine tutto ciò non esclude che que-

ste città ed altre non possano in progresso avere tribunali particolari di commercio, qualora circostanze favorevoli il richieggano: il progetto ne fa anzi un' espressa riserva.

7.° Io non posso richiamare la vostra attenzione sulle corti di giustizia civile e criminale, senza prima parlarvi dei giudici istruttori. Una turba di rapaci scrivani era prima addetta alla formazion dei processi. La legge organica dei 20 maggio 1808 fece svanire questo gravissimo inconveniente. Ma distruggendo questa classe, non ne fu surrogata alcuna, che ne adempisse le funzioni. Il giudice del merito fu anche l' istruttore del processo. Circostanze particolari impedirono allora lo stabilimento dei magistrati di sicurezza, o giudici istruttori. Questo vuoto della nostra legislazione scomparve colle attuali leggi organiche. Altrove io vi ho dimostrato il difetto che attacca l' istituzione dei giudici istruttori; istituzione che nel sistema dei Giurati diviene assai più utile, necessaria ed interessante. Questi magistrati, la cui esistenza è stata fortemente reclamata dal bisogno di affidare a mani pure ed esperte il dovere d' inquirere contra i colpevoli, ed assicurarli alla giustizia, non possono essere permanenti: eglino debbono accorrere da per tutto ove il bisogno lo richiede. Quando una diversa disposizione potesse aver luogo, l'istruzione rimarrebbe interamente abbandonata ai giudici di circondario ed ai loro aggiunti, metodo pernicioso in sè stesso, e di cui l' esperienza ha mostrato i tristi effetti. Il giudice istruttore inoltre, girando pel suo territorio, concentrerà nelle sue mani tutte le fila della polizia giudiziaria, e quindi potrà regolar meglio le sue investigazioni, saprà discernere quelli che sono già avvezzi ai reati, e quei che sono d' indole proclive al delitto, ed a forza di studiare i facinorosi ed i loro andamenti, giungerà a conoscere tutti i loro rapporti, le loro unioni, e dissipar le nebbie, onde i più accorti e consumati malfattori circondano le loro azioni criminose.

Propongo in generale un giudice istruttore per ogni distretto, tranne per Napoli e Palermo; nella prima di queste città ve ne saranno quattro, e due nella seconda.

Questo aumento è imperiosamente richiesto da circostanze particolari, che concorrono nelle grandi città ad aumentare il numero dei misfatti, a stabilire una maggiore vigilanza, ed assicurare una persecuzione più efficace contro i delinquenti.

La carica di giudice istruttore dovrebb' essere molto elevata, affin di aversi i migliori soggetti sempre al coverto del bisogno, ed impassibili come la legge. Quindi ho stimato che dovesse essere almeno considerato come giudice di tribunali civile di prima classe. Propongo inoltre che le funzioni del giudice istruttore non sieno perpetue, ma triennali, e che, spirato il triennio, quando non abbiano ricevuta altra destinazione, debbano andare a prestar servizo nei tribunali, ed essere rimpiazzati da altri giudici degli stessi collegi. Una durata indefinita delle loro funzioni potrebbe sembrare spaventevole in un magistrato incaricato di un ufficio di sua natura dilicato ed odioso, e che dispone in gran parte della sicurezza e della tranquillità di un intero distretto. Infine non ho creduto diffondermi sulle attribuzioni dei giudici istruttori, dappoichè è riservato al codice d' istruzion penale il definire la loro competenza e la forma del loro procedimento.

8.° Il sistema dei Giurati, secondo la mia proposizione, rendendo incompatibile l' esistenza delle attuali gran corti criminali, stabilisce la necessità di un preventivo giudizio di accusa, e le osservazioni pocanzi presentate sulle gran corti civili, esigono imperiosamente una riforma sulla loro residenza. A soddisfare questi bisogni, propongo di stabilire in ogni provincia una corte di giustizia civile e criminale, le cui principali attribuzioni fossero:

I. spedire i giudizii di accusa negli affari penali:

II. giudicare sulle applicazioni prodotte avverso le sentenze degli arbitri, dei tribunali civili, e di commercio.

Rimarrà così nel tempo stesso assicurata la libertà civile, e favorito il comodo dei litiganti. L' imputato troverà nei magistrati della corte di giustizla un sollievo alla sua innocenza: eglino in fatti non hanno alcun rapporto di collegio coi giudici istruttori, chè anzi son loro superiori: i fabbri del processo non possono fissare il ti-

tolo dell' accusa, e la corte stessa non può portare su di essa alcun giudizio posteriore. Nel ramo civile poi il giudice del secondo grado sarebbe ravvicinato al primo, e le parti contendenti non obbligate più a vagare per lunghissime distanze, ed a soffrire sommi incomodi e gravi dispendii, vedrebbero quasi terminare sempre le loro cause nella propria provincia. L' economia pubblica e la civilizzazione dei popoli vi guadagneranno ancora, ed il sistema di cassazione potrà essere restituito alla sua purità. Infine, così regolando il progetto, ho avuto cura di seguire lo spirito, e, dirò pure, la lettera dell'articolo 262 della Costituzione. È ivi espressamente stabilito che tutte le cause civili e criminali debbano terminarsi nei limiti territoriali di ciascuna udienza.

Nè dicasi che una sola corte di giustizia mal possa reggere al travaglio di cui è incaricata. Nelle cause penali non avrà che i soli giudizii di accusa, cioè meno del terzo del lavoro, che oggidì eseguono le gran corti criminali: le cause civili poi, riguardando la sola provincia della sua residenza, non potranno mai giungere ad un numero eccessivo. Se eccettuate la gran corte civile di Napoli, dalla quale dipendono sette tribunali civili di vaste e popolose provincie, le altre gran corti civili non hanno che un numero esiguo di cause a giudicare, malgrado che da ognuna di esse dipendano almeno due provincie. D'altronde ho avuto cura di comporre queste corti in modo che il servizio loro affidato possa facilmente eseguirsi, e possano altresì utilmente formarsi le corti di Assise. La lettura del progetto, più che qualunque ragionamento, basta ad avvalorare questa proposizione. In generale ho fissata la sede delle corti di giustizia nel luogo stesso, ove sono le amministrazioni delle provincie. Riunite così in un punto solo le principali autorità, il servizio pubblico è sempre più assicurato, ed il comodo dei cittadini è meglio favorito. Ma questi motivi stessi mi han determinato a deviare da questo principio per le due provincie di *Terra di Bari* e di *Abruzzo Citeriore*. Il progetto stabilisce la sede della corte di giustizia per la provincia di *Terra di Bari* in *Trani*, come più analoga alle circostanze, sia

che riguardar si voglia la sua centralità, lo stabilimento ivi fatto di un tribunale civile, o la comodità dei locali, che forse potrebbero altrove mancare. *Trani* ha la corte di appello dal 1817, ed i magistrati si dichiarano contenti di quella residenza. Perchè trasferirla in altro sito, senza che alcuna plausibile ragione vi concorra? Le medesime ragioni di centralità e di comodo dei cittadini mi han fatto preferire *Lanciano* a *Chieti* per la sede della corte di giustizia dell' Abruzzo Citeriore. *Lanciano* è nel centro della sua provincia, e dista da *Vasto* e da *Chieti* 18 miglia, ed altrettanto dagli altri punti siti nella periferia della medesima. *Chieti* per l' opposto è sul confine della provincia; dista infatti poche miglia dal fiume *Pescara*, che divide l' Abruzzo Citeriore dalla provincia di *Teramo*. *Lanciano* ed il distretto di Vasto, sito al di là di Lanciano, n' è perfettamente lontano. Infine Lanciano, città la più popolosa di quella provincia, ha gli edifizii necessarii alla sede della novella corte di giustizia (1). Per nove anni la corte di appello degli Abruzzi ha ivi risieduto, e la città a sue proprie spese vi fece costruire gli opportuni locali.

9.° Passo alle corti di Assise. Sono esse la necessaria conseguenza della benefica istituzione dei Giurati. Se ogni uomo, che abbia buon senso e probità conosciuta, può essere giudice della verità o della falsità di un'accusa, non bastano queste due sole qualità per giudicare del diritto. Per giudicare del diritto, bisogna avere cognizione del diritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. È di qui che sorge il bisogno, che nelle Assise intervengano i giudici del diritto per l'applicazione della legge al fatto. Io ho pensato che il numero di questi giudici potesse essere di tre, dappoichè nel giudizio del di-

(1) Bisognerebbe che il Ministro degli affari interni proponesse di trasferire l' Intendenza in Lanciano per le stesse ragioni; e per la seconda Calabria Ulteriore, in Monteleone, siccome era nel decennio, ove dovrebbe situarsi la corte di giustizia, invece di Catanzaro. La comodità dei governati è quella che deve prevalere ad ogni altra considerazione.

ritto non occorre che la pluralità dei suffragi per decidere. Onde però combinare la facile tenuta delle Assise, rendere più efficace all' esempio pubblico la comminazion della pena, e conciliar loro sempre più una favorevole prevenzione di giustizia e d' istruzione, propongo che le Corti d'Assise debbano ordinariamente formarsi di due giudici del tribunale civile del luogo, e del presidente, che deve essere sempre tratto dal seno della corte di giustizia civile e criminale. Nel capoluogo della provincia tutti i componenti delle Assise possono appartenere alla corte che ivi risiede.

10.° Le attuali leggi organiche riconoscono due corti supreme di giustizia, una pei tribunali di questa parte del Regno, e l' altra pei tribunali della Sicilia ulteriore. Nel riordinamento del potere giudiziario io ho pensato che questo stabilimento più non dovesse aver luogo, siccome contrario alle politiche istituzioni, all'essenza della corte suprema, all' interesse dei privati. Unità di Regno, unità di legislazione, richieggono imperiosamente unica corte suprema: altrimenti, nello stesso Regno e sotto lo impero della stessa legge potrebbero sorgere due opposte giurisprudenze. La giurisprudenza è il supplemento naturale della legislazione. La varietà di giurisprudenza distrugge l' essenza della corte suprema. Destinata essa a conservare l' integrità delle leggi e delle forme, ed a richiamare alla loro osservanza i giudici che se ne fossero allontanati, può mai questo interessantissimo oggetto ottenersi con due collegi indipendenti l' uno dall' altro, e senza alcuna comunicazione tra loro? In fine il sistema di due corti supreme toglieva all' autorità giudiziaria la risoluzione dei conflitti, che avessero potuto insorgere fra tribunali o corti non dipendenti dalla medesima corte suprema, e dovea necessariamente affidarne la decisione ad autorità estranea ed incompetente. Altro gravissimo disordine derivava ancora da questo sistema pei cittadini della Sicilia ulteriore. Costituita ivi la corte suprema di una camera sola, il governo poteva più facilmente intervenire nei giudizii privati, mercè l'interpetrazione di legge, cui eravi luogo sol perchè, dopo il primo annullamento,

la seconda decisione o sentenza fosse cogli stessi mezzi impugnata; disordine che, mentre rendeva disuguale la sorte dei cittadini di uno stesso regno, sottoponeva con soverchia facilità i giudizii all'azione del potere esecutivo. Onde fare svanire tutti questi inconvenienti, e servire nel tempo stesso al comodo dei litiganti, propongo:

I. Che unica corte suprema di giustizia vi debba essere nel Regno delle due Sicilie;

II. Che, composta di tre camere, due di esse fossero nel luogo della ordinaria dimora del Re, ed avessero tutte le attribuzioni inerenti alla corte suprema, ad eccezione del solo esame dei ricorsi in linea civile e criminale di quella parte del Regno ove non dimora il Re; esame, che, nel primo esperimento, affido alla terza camera ivi collocata.

Ma non è questo il solo cangiamento che stabilisce il progetto sulla corte suprema: ve ne ha altro, che, secondo il mio modo di vedere, compie ed assicura l'utile sistema di cassazione.

Tre sono i grandi principii, sui quali questo sistema è fondato:

I. Che la corte suprema conosce delle violazioni di legge commesse dai giudici, e non già delle quistioni, sulle quali i giudici han pronunziato;

II. Che le decisioni della corte suprema sulla esistenza di tali violazioni non sono sovrane;

III. Che, per una conseguenza di questo principio, la corte suprema, dopo avere annullato il giudizio, in cui ha creduto essere stata violata la legge, deve rimettere la quistione al giudizio di un secondo giudice di egual grado, e questo giudice può allontanarsi dai mezzi che han dato luogo all'annullamento.

È il rinvio delle quistioni a questo secondo giudice, ed è la facoltà accordata a costui di non seguire la decisione della corte suprema di giustizia, che contengono questo magistrato nei confini della gerarchia giudiziaria, ed impedendo che le sue decisioni si convertano in istatuti governativi, allontana le invasioni della giurisprudenza sulla legislazione, e dà alla corte suprema dei freni onde ella pure rispetti le leggi.

Ciò non pertanto, le leggi organiche dei 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819, dopo aver sanzionato questi principii, quasicchè ne fossero dimentiche, prescrivono:

I. che per le cause di competenza la corte suprema debba rinviarle a quel tribunale, che essa giudicherà competente;

II. che non vi fosse luogo a rinvio nelle materie civili, quando la sentenza o decisione annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile.

Così disponendo le leggi organiche, tendevano, nel primo caso, a favorire la confusione dei poteri, ed affidarne la distribuzione all' arbitrio della corte suprema; e nel secondo caso rendevano questo magistrato un corpo formidabile, il quale, sotto pretesto di ammissibilità di appello mal ricevuta, potrebbe conculcare la giustizia, annullare le decisioni dei giudici di appello, ancorchè uniformi alla legge, e togliere alla parte condannata qualunque mezzo di difesa. Un atto governativo dell' anno 1818 corresse la disposizione di queste leggi, per ciò che alle quistioni di competenza ha rapporto. Se le circostanze il permettessero, vi dimostrerei in qual modo il secondo caso, di cui testè ho fatto parola, senza che fosse nella organizzazione data nel 1791 e nell' anno VIII alla corte di cassazione di Parigi, sia stato introdotto nella nostra legislazione per una estensione del regolamento del 1738, che la procedura determinava dell' antico consiglio *delle parti* di Francia. Ma fortunatamente noi siamo in epoca, nella quale tutte le istituzioni e tutte le leggi possono e debbono riportarsi ai loro veri principii, e quindi propongo che la corte suprema, dopo avere annullata una sentenza o decisione, nella quale crederà di essere stata violata la legge, dovrà rimetterne la causa al giudizio di altro giudice di grado eguale a quello che avrà pronunziata la sentenza o decisione impugnata, tranne i soli casi, nei quali, mancando il giudice inferiore, il quale possa conoscere della controversia, sia chiamata espressamente per legge a giudicare in prima, ed in ultima istanza. Tali sono i casi della risoluzione dei conflitti giurisdizionali, della istanza prodotta per contrarietà

di giudicati, a norma delle leggi di procedura, dell'azion civile contro una intera corte di giustizia ec. Il caso della contrarietà dei giudicati, nel quale la corte suprema dee pronunziare senza dar luogo a rinvio, è quello preveduto nell' art. 568 delle attuali leggi di procedura civile, quando, cioè, la contrarietà si osserva tra sentenze inappellabili profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, sopra i medesimi motivi. L' indipendenza dell' un tribunale dall'altro non permettendo che uno di essi possa ritrattare la sentenza dell' altro, la legge ha dovuto imaginare un mezzo onde far ragione ai diritti delle parti: ha quindi loro imposto di adire la corte suprema, la quale, in questo caso, e per la sola particolarità delle circostanze, trovasi investita delle funzioni di tribunale ordinario, e quindi dee rigettare il ricorso, o prescrivere l' esecuzione del primo giudicato. Una opinione contraria non potrebbe altrimenti aver luogo, che distruggendo la gerarchia giudiziaria, e stabilendo un mezzo onde rendere interminabili e dispendiosissimi i giudizii. Ho creduto necessaria questa breve spiegazione, affin di avvalorare sempre più il principio che ho fissato nel progetto.

Più: profittando dell' esperienza, ho inserito nel progetto taluni articoli, onde più chiare si rendessero le attribuzioni della corte suprema; e più chiaro ancora il modo, secondo il quale dee spiegare la sua giurisdizione.

Signori, nel mio progetto non ho considerato la corte suprema di giustizia, che sotto il rapporto del primo corpo giudiziario, e come investito solamente delle alte funzioni della corte di cassazione. La Costituzione di Spagna non solo riconosce anch' essa la corte suprema; ma, oltre alle attribuzioni di corte di cassazione, gliene dà ancora delle altre. Vi esporrò brevemente i motivi, pei quali sembra che questo sistema non debba essere esteso alla nostra corte suprema.

I. Le attribuzioni sui giudizii dei segretarii di stato ministri, dei consiglieri di stato, dei magistrati delle udienze, e dei componenti la stessa corte suprema, offendono l'eguaglianza dei diritti, dappoichè privano gl' imputati della benefica istituzione dei Giurati, e del ricorso per annulla-

mento. Sarebbe mai giusto di negare ai funzionarii pubblici, ai cittadini, che han figurato in luminose cariche, ciò che la legge accorda indistintamente a tutti gli altri? La Costituzione di Spagna non avendo espressamente adottato il sistema dei Giurati, ha voluto forse dare i giudizii, dei quali è disputa. al primo corpo della magistratura, onde la Nazione e gl' imputati potessero tranquillamente riposare sulla sicurezza della più esatta giustizia. Noi siamo in caso opposto, nè veggo la ragione di affidar la istruzion del processo al capo politico della provincia, uffiziale economico ed amovibile, e toglierla ai magistrati ordinarii, che, scelti dopo maturo scrutinio, ed assicurati della inamovibilità, allontanano giustamente da essi qualunque contraria prevenzione. In fine pare che mal si convenga coi principii di una rigorosa imparzialità lo accordare alla corte suprema la cognizione delle cause criminali degl' individui stessi che la compongono.

II. La facoltà di prender conto della residenza di ogni impiegato pubblico, e di esaminare le liste delle cause civili e criminali è meramente economica, e rientra essenzialmente in quella vigilanza, che il ministero di giustizia deve esercitare su tutte le autorità giudiziarie, onde la giustizia sia esattamente e prontamente impartita. D'altronde l' esecuzion delle leggi non può esser tolta al potere esecutivo per affidarla ad altro potere destinato unicamente a garentire l' inviolabilità della legge e del rito.

III. La cognizione poi delle materie appartenenti al regio padronato distrugge l' unità di giurisdizione, offende ancora l' eguaglianza dei diritti, e riduce le cause ad unico esperimento.

IV. Quanto ai gravami di abuso di potere dell' autorità ecclesiastica, giova pria di ogni altro osservare, che presso di noi non potranno essere che pochissimi, giacchè non riconosciamo il foro ecclesiastico, che per le cause meramente spirituali. Perchè non affidare la cognizione di questi gravami al consiglio di stato, così per allontanare qualunque prevenzione di spirito di corpo nell' esame di essi, che in realtà non sono che conflitti di attribuzioni, come ancora per essere più conseguenti al principio, che

impone al consiglio di stato di consultare il Re per la concessione dell' *exequatur* dei decreti conciliarii, e delle bolle pontificie, allorchè versano sopra affari particolari, o di governo?

V. Finalmente l' attribuzione sui dubbii di legge par necessario, che sia ridotta al dovere di esporre in ogni anno al Parlamento ed al Governo quei miglioramenti, di cui sembra suscettibile la legislazione, onde non confondere la corte suprema col consiglio di stato, non distrarla troppo spesso dalle sue ordinarie occupazioni, nè darle una immediata iniziativa alla formazione delle leggi.

11. Dopo di aver parlato dei giudici e dei collegi giudiziarii, ed averne fatto conoscere il numero e le attribuzioni, richiamerò brevemente la vostra attenzione su quella parte del progetto, che concerne il ministero pubblico. Questa istituzione, tutta propria dei popoli moderni, e destinata ad assicurare l'azion della giustizia e delle leggi, è stata conservata. Il progetto enuncia con chiarezza le grandi funzioni delegate agli agenti del ministero pubblico, i doveri importanti annessi alle loro cariche, ed il modo, secondo il quale debbono curarne l'adempimento, chè anzi, a rendere più operosa questa istituzione, e servire nel tempo stesso al bene della giustizia ed alla dignità della magistratura, propongo:

I. Che i sostituti dei procuratori generali o regii debbano partecipare all' esercizio del ministero pubblico per via di delegazione non rivocabile a piacere;

II. Che gli agenti del ministero pubblico debbano una volta almeno in ogni mese riunirsi in sessione, e trattare gli affari di loro competenza.

12. Tra i doveri, che il progetto impone ai procuratori generali delle corti di giustizia civile e criminale, evvi quello di esporre nel primo giorno giuridico di ciascun mese di novembre gli abusi che si fossero introdotti nell' amministrazione della giustizia; funzione utile non meno ai magistrati che l' esercitano, che a coloro sui quali è esercitata. Oh quanto dev' essere irreprensibile la condotta di colui ch' è incaricato di dare agli altri lezioni di condotta e di dilicatezza! Qual effetto potrebbero mai pro-

durre le massime più sante nella bocca di un uomo, che non ne offrisse l' esempio, e nel quale il linguaggio austero della virtù non fosse d' accordo colle azioni? Onde però l' adempimento di questo dovere non degeneri in vana ed inutile cerimonia, il procurator generale sarà tenuto d' inviare al ministero di giustizia copia del suo discorso, delle sue requisitorie, e delle deliberazioni della corte.

Alla medesima epoca la corte farà conoscere quelli tra i magistrati della sua giurisdizione, che si saranno distinti per una pratica costante dei loro doveri, e gli avvocati che si faran rimarcare per cognizioni, per zelo, e principalmente per quella dilicatezza, che dee caratterizzare la loro professione. Allorchè questo dovere sarà adempiuto con esattezza ed imparzialità, noi potremo lusingarci che niun talento, niuna virtù sfuggiranno agli sguardi del consiglio di stato, e nella scelta di S. M. la ricompensa andrà spontaneamente a ricercare il merito.

13.° Una nuova istituzione consoliderà ancora la stabilità e la gloria della magistratura. Nel santuario della giustizia, e sotto gli occhi dei magistrati che avranno onorato il loro stato, si formerà contro la perversità e la mala fede una milizia destinata a combattere continuamente questi nemici eterni della società. Intendo parlare dei *giudici uditori* presso le corti di giustizia civile e criminale. Eglino non avranno che voce consultiva, finchè non sieno giunti all' età richiesta per avere voce deliberativa: la loro inesperienza non può allarmare, poichè il loro parere non concorre alla decisione; ma, introdotti nel segreto delle deliberazioni, ascolteranno uomini istruiti, saran testimoni di tutte le discussioni, vedranno sotto quanti rapporti può essere riguardata una quistione, semplice in apparenza, ed in realtà complicata; apprenderanno a conoscere gli agguati, che troppo spesso si tendono alla giustizia dall' astuzia e dall' interesse; ed allorchè verrà il momento, in cui la loro voce concorrerà alla decisione, eglino avranno di già acquistati dei titoli a quella confidenza così necessaria ai magistrati.

L' istituzione dei giudici uditori è ancora utile sotto altro punto di vista. Essa serve mirabilmente a conciliare l' economia col servizio della giustizia. I giudici uditori, allorchè avranno una data età, e prestato un determinato servizio, potranno essere impiegati come supplenti nei tribunali e nelle corti.

I vantaggi di questa istituzione non possono dunque esser dubbii. La magistratura avrà una vera scuola: basta per ora lo assicurare questo stabilimento. Una legge particolare determinerà i requisiti, che debbono concorrere in coloro, che vorranno aspirare alla carica di giudici uditori, e tutt' altro che vi ha rapporto.

14 Gli stessi motivi, che han determinata la istituzione dei giudici uditori, han regolata quella degli *alunni di giurisprudenza* presso gli uffizii del pubblico ministero. Può dirsi che la sola differenza che tra queste due classi intercede, è quella che deriva dall'autorità, presso la quale son destinati a lavorare ed a compiere la loro istruzione.

15. Il progetto sarebbe incompleto, se non contenesse alcuni regolamenti di disciplina, affine di conservare e prepetuare lo spirito, dal quale la magistratura dev' essere animata. Gelosa della vera dignità del senato (diceva il celebre *Cancelliere d' Aguesseaux*) la disciplina gli assicura l'integrità della sua riputazione. Or qual corpo dee vegliare con maggior severità su di sè stesso, se non quello di cui tutti i membri dovrebbero essere tante lezioni viventi di dilicatezza, e provocare col loro esempio la riforma dei pubblici costumi? Non trattasi in questo momento di reati, la repression dei quali è riserbata alle corti ed ai tribunali, ma di fatti meno gravi: dell' indecenza dei costumi, e dell' oblio della dignità del proprio stato, ed altre colpe simili, sulle quali la legge non ha forse impero, ma che appartengono alla censura.

Ciascun corpo avrà una sorveglianza sui membri che lo compongono: esiste tra essi una specie di solidarietà, che non permette loro l' indifferenza sulla loro rispettiva condotta, e del pari che la gloria che alcuni possono acquistare riflette sugli altri, così il disprezzo nel quale altri

fossero incorsi, non potrebbe non attentare alla considerazione del corpo intero. Quindi è che i magistrati hanno un grande interesse a conservare per essi la severità di una disciplina, il cui indebolimento trarrebbe seco la decadenza della loro dignità.

I presidenti avranno il diritto di avvertire ogni giudice, che, cessando di rispettare sè stesso, comprometta il suo stato. E se l' avvertimento rimane senza effetto, il giudice potrà essere sottoposto a misure di disciplina, che saran pronunziate dai suoi colleghi.

Queste pene, stabilite secondo l'indole delle colpe, sono:

I. *La censura semplice*;

II. *La censura con riprensione*;

III. *La sospensione provvisoria*.

Non ho adottato alcuna pena pronunziata dal codice penale, poichè, come ho pocanzi osservato, qui non trattasi di misfatti o delitti.

Ho pure stabilito talune regole per l'esercizio di questa autorità, dirò così, paterna, affidata alle corti ed ai tribunali sui loro componenti. È nel segreto della camera del consiglio, nell'interno della famiglia, che la pena sarà applicata: la pubblicità in questo caso aggraverebbe lo scandalo, ed in conseguenza il male. L'incolpato sarà sempre chiamato, ed il ministero pubblico sarà inteso, giacchè nulla di ciò che riguarda l'ordine pubblico gli può essere estraneo. Nel dare però un diritto di censura ai tribunali civili, ho pensato che questo diritto non dovess'essere esercitato in ultima istanza: quindi il progetto determina in qual modo le corti di giustizia ed il ministero di giustizia possono e debbano prendervi parte.

Gli uffiziali del ministero pubblico saranno richiamati al loro dovere dal procurator generale, e se avvenisse ciò che dev'essere infinitamente raro, che i censori stessi fossero sordi alla voce imperiosa dell'onore, le corti sono espressamente incaricate d'istruirne immediatamenre il ministero di giustizia. Così si prepara per l'avvenire una sorveglianza reciproca e salutare, che puri e senza macchia dee conservare i costumi della magistratura.

16. Nell'ordine giudiziario tutto dev'essere esattezza, re-

golarità, scrupoloso adempimento dei doveri dalla legge stabiliti. E queslo contegno dev'essere sensibilmente avvertito, così nel primo, come nell'ultimo dei funzionarii che allo stesso appartengono. Una omissione, a ragion di esempio, di un usciere, giugne talora a compromettere i diritti più preziosi del cittadino. Quindi il bisogno di vegliare continuamente a conservar pura e viva la disciplina in quella classe d'impiegati, la quale, comunque non sia destinata ad amministrare immediatamente la giustizia, pure al di lei servizio concorre, ed una parte integrale ne forma. L'indulgenza per la più leggiera colpa sarebbe, non solo inopportuna, ma feconda ancora di tristi conseguenze. Partendo da questi principii, che a me sembrano incontrastabili, ho pensato che misure di disciplina dovessero essere ancora stabilite contro i patrocinatori, gli uscieri, i cancellieri, i vice-cancellieri ec. Nella fissazione di queste pene non ho fatto che applicare a questa classe d'impiegati con opportune modificazioni le norme che han regolato il progetto nelle misure di disciplina pei magistrati.

17.° Le disposizioni generali contenute nell'ultimo capitolo del progetto non altro presentano che sia degno di discussione, fuorchè la visita che vi si propone. Non pare che possa dubitarsi della utilità delle visite, quando particolarmente si restringono ai soli giudici di circondario. Non vi è magistratura, che possa eludere sì facilmente la vigilanza dei superiori come questa. Il giudice di circondario esercita quasi sempre solo le sue funzioni, nè possono nell'atto ricevere soggezione da alcuno. D'altronde situati i tribunali civili quasi per ciascun distretto, la visita generale è assai facile, o per mezzo del regio procuratore, o dei suoi sostituti, o di un giudice, o dello stesso giudice istruttore. Del rimanente, senza una visita annuale, particolarmente nei principii della organizzazione, non può conoscersi se i giudici di circondario tengano tutti i registri, o se li tengano in regola, se occultino o transiggano delitti, se godano buona riputazione, se esercitino le loro funzioni con integrità e senza passioni; cose che da lontano, e tra le scissure, che sogliono agitare i piccoli paesi, malagevolmente si possono conoscere.

Pei magistrati di un ordine superiore, basta che temano la visita. Il governo potrà ordinarla in casi rari e straordinarii.

18.° Più : la giustizia e l' eguaglianza dei diritti sarebbero nomi vani e di niuno effetto per coloro, ai quali fortuna non arrise, se una saggia legislazione non fosse sollecita ad offrir loro i mezzi onde farne valer le ragioni, e sottoporre all'impero della legge il forte e il prepotente. Ho quindi proposto che i cittadini poveri dovessero essere provveduti di difensori officiosi, e che le spese del giudizio si facessero a credito. Una legge particolare determinerà il modo ed i casi nei quali vi sarà luogo a godere di questo beneficio.

Senza queste agevolazioni, che io reputo necessarie, il tempio della giustizia non sarà mai aperto alla vedova, al pupillo, all'infelice. I diritti che loro competono, benchè avvalorati da espresse disposizioni di legge, rimarranno nell'oblio, o saranno sacrificati alla forza od alla dovizia, chè anzi, a rendere sempre più facile ai cittadini l' esperimento dei loro diritti, stimerei pur necessario di portare qualche riduzione sui dritti di *cancelleria*, di *carta bollata* ec. ec. La tassa attuale di questi diritti, dettata da imperiosi bisogni dello Stato, non potrà più esistere quando circostanze più felici avran luogo tra noi. Quest'oggetto sarà da me trattato in un particolare rapporto.

19.° Esposte le modificazioni che il progetto contiene sull' attuale organizzazione giudiziaria ed i motivi di esse, è d' uopo che io vi faccia conoscere la spesa necessaria per mettere in esecuzione il nuovo sistema giudiziario.

L' ammontare della spesa attuale ascende a ducati 1,008,018; in questa somma è compreso il mantenimento, così delle cancellerie, come degli uffizii del pubblico ministero. Il nuovo ordine giudiziario richiederà la somma di ducati 1,174,098, sì per soldi dei magistrati, che per ispese di cancelleria e del pubblico ministero. Gli annessi due stati vi presenteranno il dettaglio dell' una spesa e dell'altra: non vi ha dunque che un eccesso di ducati 166,080. Ma questo eccesso dee dirsi meramente apparente, allorchè si rifletta alle gravi somme, che col novello sistema sa-

ranno risparmiate per le spese di giustizia correzionale e criminale. Aggiungerò anzi che vi sarà luogo a non piccola economia, quando, riunita, secondo le idee del progetto, alla giustizia civile la giustizia amministrativa, fosse pronunziata l'abolizione dei consigli d'intendenza e della camera del contenzioso della gran corte dei conti. Ma anche quando l'eccesso dei ducati 166,080 fosse effettivo, reale, e non potesse sperarsi alcuna economia colla soppressione dei giudici del contenzioso amministrativo, non è forse il sistema giudiziario quello, da cui dipende la tranquillità pubblica e la sicurezza dei cittadini? Tutte le parti dell'amministrazione civile, finanziaria e militare, altro oggetto non hanno che la sicura e spedita amministrazione della giustizia. Or potremo per un oggetto così grande arrestarci alla sola difficoltà della spesa?

A dì di Novembre 1820

Il Segretario di Stato,
Ministro di grazia e giustizia,
RICCIARDI.

PROGETTO DI LEGGE

Titolo I.

DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN GENERALE.

Art. 1. La giustizia civile e la giustizia punitrice saranno amministrate nel Regno delle due Sicilie dalle autorità giudiziarie, che sono istituite colla presente legge.

Art. 2. Le autorità giudiziarie sono:

I. I giudici di circondario ed i loro aggiunti;
II. I giudici istruttori;
III. I tribunali correzionali;
IV. I tribunali civili;
V. I tribunali di commercio:
VI. Le corti di giustizia civile e criminale;
VII. Le corti di Assise;
VIII. Una corte suprema di giustizia.

Art. 3. Le corti di giustizia civile e criminale avranno dei giudici uditori.

Art. 4. Ogni collegio giudiziario avrà un presidente. I collegi giudiziarii, che sono composti di più camere, avranno ancora dei vice-presidenti.

Art. 5. Presso tutte le autorità giudiziarie incaricate di pronunziar sentenze o decisioni, vi saranno dei funzionarii destinati ad esercitarvi il ministero pubblico nei termini e nel modo dalle leggi prescritto. Questi funzionarii potranno avere dei sostituti.

Art. 6. I funzionarii indicati nell' articolo precedente ed i loro sostituti saran chiamati in generale *Agenti o Uffiziali del ministero pubblico.*

Art. 7. Presso i tribunali civili il primo tra gli agenti del ministero pubblico sarà chiamato *regio procuratore*: gli altri avranno la denominazione di *sostituti al regio procuratore.*

Art. 8. Presso le corti di giustizia civile e criminale, e presso la suprema corte di giustizia il primo tra gli agenti del ministero pubblico sarà chiamato *regio procurator generale*: gli altri avranno denominazione di *avvocati generali.*

Art. 9. Presso la corte suprema di giustizia, le corti di giustizia, ed i tribunali civili, vi saranno degli *avvocati* e dei *patrocinatori.*

Art. 10. Presso tutte le autorità giudiziarie vi saranno dei *cancellieri*. Questi avranno dei *vice-cancellieri o sostituti-cancellieri*, ed altri impiegati.

Art. 11. Vi sarà altresì un determinato numero di *uscieri.*

Art. 12. Le differenze tra privati potranno terminarsi per mezzo di uno o più *arbitri*.

Art. 13. I giudizii profferiti dagli arbitri, da giudici di circondario e loro aggiunti, dai tribunali correzionali, dai tribunali civili e di commercio, si denomineranno *sentenze*.

Art. 14. I giudizii profferiti dalle corti di giustizia civile e criminale, dalle corti di Assise, e dalla corte suprema di giustizia si denomineranno *decisioni*.

Titolo II.

DEI GIUDICI DI CIRCONDARIO E DEI LORO AGGIUNTI.

Sezione I.

Dello stabilimento dei giudici di circondario e dei loro aggiunti.

Art. 15. I circondarii saranno circoscritti in modo, che dagli estremi si possa , camminando a piedi , giungere facilmente e senza grave incomodo al capoluogo del circondario.

Art. 16. Vi sarà in ogni circondario un giudice , che risiederà nel comune capo-luogo: sarà chiamato *giudice di circondario*.

Art. 17. Presso ogni giudice di circondario vi sarà un cancelliere.

Art. 18. I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparterranno alla prima classe quelli che risiederanno nei capo-luoghi delle provincie : apparterranno alla seconda classe quelli che resiederanno nei capo-luoghi dei distretti : tutti gli altri giudici di circondario apparterranno alla terza classe.

Art. 19. I giudici di circondario avranno due *aggiunti* nel comune capo-luogo, ed un *aggiunto* in ciascuno degli altri comuni del circondario.

Art. 20. Una legge particolare determinerà i requisiti che dovranno concorrere negli eleggibili alla carica di giudice di circondario e di aggiunto, ed il modo della loro elezione.

Art. 21. Le funzioni di giudice di circondario e dei loro aggiunti saranno triennali: potranno essere rieletti da triennio in triennio.

Sezione II.

Delle funzioni dei giudici di circondario.

Art. 22. I giudici di circondario eserciteranno, a norma delle leggi, e salvo ciò che sarà stabilito per gli aggiunti, le funzioni:

I. di conciliatore;
II. di giudice civile;
III. di giudice delle contravvenzioni di polizia;
IV. di uffiziale della polizia investigatrice.

§. I.

Della competenza del giudice di circondario come conciliatore.

Art. 23. Il giudice di circondario, come rivestito delle funzioni di conciliatore, procurerà:

I. di spegnere le inimicizie e gli odii tra gli abitanti del circondario;

II. di conciliare tra loro le parti sulle azioni civili, che vorranno dedurre in giudizio, tranne quelle che sono per legge espressamente eccettuate dall' esperimento della conciliazione.

Art. 24. Il giudice di circondario sarà assistito nell' atto dell' esperimento della conciliazione da probi ed onesti cittadini scelti dalle parti interessate. Ciascuna di esse ne nominerà uno.

Art. 25. Il giudice di circondario, qualora, in unione

dei cittadini, dai quali è assistito, non riesca a conciliare tra loro le parti, le inviterà a farsi giudicare dagli arbitri. Ove le parti ricusino di sottomettersi al giudizio degli arbitri, il giudice di circondario le rimetterà al tribunale competente.

§. II.

Della competenza del giudice di circondario in materia civile.

Art. 26. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a mobili, inappellabilmente, sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, sino al valore di ducati dugento inclusivamente.

Art. 27. Eglino conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente, sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse:

I. su tutte le azioni possessorie;

II. sulle azioni per danni fatti ai campi, ai frutti, ed alle ricolte;

III. sulle quistioni per riparazioni urgenti di case o altri fondi, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

IV. sulla rifazione dei danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cada esclusivamente sulla esistenza o liquidazione del danno;

V. sulla denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto;

VI. sul pagamento dei salarii e delle mercedi delle genti di lavoro, degli artefici e dei domestici, e sulla esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici, od altre persone di lavoro;

VII. sulle dimande di pretesa diminuzione di prezzo, dipendentemente da vendita di animali;

VIII. sulle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di

fatto, per le quali le parti non abbiano promosso istanza in linea criminale;

IX. sulle azioni di deposito necessario, e di controversie tra i viandanti e loro osti ed albergatori, per causa dell' alloggio;

X. sull' azione per riscossione di pigioni o di estagli di predii rustici o urbani, durante il godimento dell'affitto e pel corso di sei mesi dopo il suo termine;

XI. sul pagamento di censi o canoni di qualsivoglia natura, e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di due anni;

XII. sulle dimande di alimenti per un tempo non maggiore di quattro mesi;

XIII. le quistioni su contratti seguiti nelle fiere o nei mercati, durante il loro corso, purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere o mercati.

Art. 28. L' appello avverso le sentenze civili dei giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile, nella cui giurisdizione saran compresi.

Art. 29. L' appello, che sarà prodotto avverso le sentenze profferite dai giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' art. 27, sarà meramente devolutivo.

Art. 30. La disposizione compresa nell' articolo precedente avrà parimente luogo per le altre sentenze, allorchè il valore della causa non eccede i ducati sessanta. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria delle loro sentenze, purchè sia data dall' istante una idonea cauzione.

Art. 31. I giudici di circondario daranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti nei casi e nel modo dalle leggi prescritti.

Art. 32. La competenza del giudizio sulla validità o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità della sentenza del giudice di circondario si regoleranno colle massime stabilite nell' art. 26.

Art. 33. Apparterrà a' giudici di circondario di apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli, nei casi e nel modo

determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze, che potranno insorgere su tale oggetto, sarà esclusivamente del tribunale civile, nella cui giurisdizione sarà compreso il circondario.

Art. 34. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, ch' è loro determinatamente attribuita dalle leggi.

§. III.

Della competenza dei giudici di circondario nelle contravvenzioni di polizia.

Art. 35. Le contravvenzioni di polizia di qualunque specie saranno di competenza del giudice di circondario.

Egli può commetterne il giudizio agli aggiunti.

L' aggiunto, che risiede fuori del capo-luogo del circondario procederà da sè per le contravvenzioni che accadono nei limiti del suo territorio, e ne farà rapporto al giudice del circondario.

La disposizione di questo articolo non deroga alle facoltà che hanno le autorità municipali nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale, sempre che i contravventori sieno colti nella flagranza.

Art. 36. L' appellabilità o la inappellabilità delle sentenze del giudice di circondario in materia di polizia, e quanto concerne le forme dei giudizii di polizia, sarà regolato a norma del codice d' istruzione penale.

Art. 37. L' appello avverso le sentenze dei giudici di circondario e degli aggiunti per le contravvenzioni di polizia, nei casi, nei quali ne sarà permessa la produzione, sarà dedotta innanzi al tribunale civile, nella cui giurisdizione sarà compreso il circondario.

Art. 38. Le funzioni di agente del ministero pubblico, nei giudizii per contravvenzioni di polizia, saranno esercitate dai *primi eletti* dei rispettivi comuni, ed in caso di loro legittimo impedimento, dai *secondi eletti.*

§. IV.

Della competenza dei giudici di circondario come uffiziali di polizia investigatrice.

Art. 39. I giudici di circondario saranno uffiziali della polizia investigatrice nelle materie penali.

Art. 40. La competenza dei giudici di circondario come uffiziali della polizia investigatrice, le loro facoltà, ed i loro rapporti coi giudici istruttori, e coi regii procuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale, e qualunque altra cosa relativa ad un tale oggetto, sarà regolata a norma del codice d' istruzione penale.

Sezione III.

Delle funzioni degli aggiunti al giudice di circondario.

Art. 41. Gli aggiunti al giudice di circondario residenti nel comune capo-luogo saranno incaricati:

I. di supplire il giudice di circondario, secondo che sarà qui appresso stabilito, sempre che lo stesso sia assente o altrimenti impedito;

II. di giudicare tutte le cause civili, o di contravvenzioni di polizia, che loro saranno commesse dal giudice di circondario;

III. di versare in tutti gli affari della polizia investigatrice, che loro saranno commessi dal giudice di circondario.

Art. 42. Gli aggiunti residenti negli altri comuni del circondario saranno incaricati di esercitarvi le funzioni:

I. di conciliatori, a norma degli articoli 23, 24 e 25 di questa legge, sempre che ne sieno richiesti dalle parti, o ne abbiano ricevuto la delegazione dal giudice di circondario;

II. di giudici inappellabili, fino alla somma di ducati quattro, per le sole cause risguardanti azioni personali;

III. di giudici delle contravvenzioni di polizia commesse nel proprio comune, a norma di ciò che è stato detto nell' articolo 35 di questa legge;

IV. di uffiziali ausiliarii della polizia investigatrice.

Art. 43. Eglino suppliranno altresì il giudice di circondario nell' esercizio delle funzioni enunciate nell' articolo 33, qualora lo stesso non si ritrovi sopra luogo.

Art. 44. Le disposizioni degli articoli 36 e 40 sono applicabili agli aggiunti dei giudici di circondario.

Art. 45. Ciascun aggiunto, che non risiede nel capoluogo del circondario, avrà un cancelliere. Questi sarà il cancelliere comunale, o quello che, in caso d' impedimento, lo rimpiazza nel servizio della cancelleria comunale.

Art. 46. Il giudice di circondario nei giudizii delle contravvenzioni di polizia potrà, prima della discussione, tanto nel caso, che egli abbia commessa la causa all' aggiunto, quanto in quello, in cui questi proceda senza sua commessa, richiamarne a sè il giudizio. Questa disposizione è anche applicabile per gli affari della polizia investigatrice, e per le cause civili, che si troveranno commesse agli aggiunti residenti nel capo-luogo.

Art. 47. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni bimestre tutti i comuni del loro circondario, affine di esaminare da vicino e prendere conto se gli aggiunti adempiano con esattezza ai doveri della loro carica, indagare e far cessare le cause dei disordini, e dare in generale tutte quelle disposizioni, che sono permesse dalle leggi, particolarmente per la prevenzione dei reati, e per la persecuzione dei rei.

Titolo III.

DEI TRIBUNALI CORREZIONALI.

Art. 48. In ogni circondario vi sarà un tribunale correzionale.

Art. 49. I tribunali correzionali saranno composti dal giudice di circondario, che vi eserciterà le funzioni di presidente, e dai due aggiunti residenti nel comune capo-

luogo, o legalmente rimpiazzati a norma di ciò ch' è disposto in questa legge. Le funzioni di agente del ministero pubblico vi saranno esercitate dal giudice di circondario più vicino.

Art. 50. I tribunali correzionali conosceranno e giudicheranno tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale.

Art. 51. L' appello avverso le sentenze dei tribunali correzionali sarà prodotto innanzi al tribunale civile, nella cui giurisdizione è compreso il circondario.

Art. 52. L' appellabilità, o inappellabilità delle loro sentenze, e quanto concerne la forma dei giudizii correzionali, sarà regolato a norma del codice d'istruzione penale.

Titolo IV.

DEI GIUDICI ISTRUTTORI.

Art. 53. In ogni distretto vi sarà un giudice istruttore, salvo ciò che sarà stabilito nell' articolo seguente. Egli risederà nel capo–luogo per la corrispondenza, ma dovrà accorrere ovunque il bisogno lo richiegga.

Art. 54. Nella città di Napoli vi saranno quattro giudici istruttori, e due ve ne saranno nella città di Palermo.

Un decreto particolare assegnerà a ciascuno di essi i circondarii, nei quali debbono esercitare le loro attribuzioni.

Art. 55. I giudici istruttori saranno uffiziali della polizia investigatrice nel distretto, e, sotto questo rapporto, avranno nella loro dipendenza i giudici di circondario, e gli altri agenti inferiori della polizia investigatrice.

Art. 56. La competenza dei giudici istruttori e le forme che debbono seguire nell' esercizio delle loro funzioni saranno regolate a norma del codice d'istruzione penale.

Art. 57. I giudici istruttori sono giudici di tribunale civile.

Art. 58. Le funzioni dei giudici istruttori sono triennali; alla fine del triennio, i giudici istruttori, qualora

non abbiano ricevuto altra destinazione, saranno chiamati a servire nei tribunali civili, e saranno rimpiazzati dai giudici di questi collegi.

Titolo V.

DEI TRIBUNALI CIVILI.

Art. 59. Vi saranno quarantotto tribunali civili.

Art. 60. I tribunali civili saranno divisi in due classi. Apparterranno alla prima classe quelli che risederanno nei capo-luoghi delle provincie, ed alla seconda classe quelli che risederanno in altri luoghi.

Art. 61. La tavola annessa alla presente legge indicherà le classi, le residenze dei tribunali civili, ed il territorio soggetto alla loro giurisdizione.

Art. 62. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente e due giudici: avrà un regio procuratore, ed un cancelliere, salvo il disposto nell'articolo seguente.

Art. 63. I tribunali civili di Napoli, Caserta, Salerno, Trani, Lecce, Monteleone, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani, saranno composti nel seguente modo:

I. Il tribunale civile di Napoli sarà composto di un presidente, di cinque vice-presidenti, e di dodici giudici, di un regio procuratore, di cinque sostituti, di un cancelliere, e di cinque vice-cancellieri.

II. Il tribunale civile di Palermo sarà composto di un presidente, di due vice-presidenti, e di sei giudici, di un regio procuratore, di due sostituti, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri.

III. Gli altri tribunali civili enunciati in questo articolo saranno composti di un presidente, di un vice-presidente, e di quattro giudici, di un regio procuratore, di un sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere.

Art. 64. Il tribunale civile di Napoli sarà diviso in sei camere, quello di Palermo in tre, e gli altri tribunali enunciati nell'articolo precedente saranno divisi in due.

Art. 65. Se la mole degli affari farà conoscere il bisogno di aumentare di giudici o di una camera qualche tribunale civile, o di un sostituto al regio procuratore, vi sarà provveduto con una legge particolare.

Art. 66. I tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero di tre giudici.

Art. 67. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite ai giudici di circondario e loro aggiunti, o ai tribunali di commercio.

Art. 68. L'appello avverso le sentenze dei giudici di circondario, degli aggiunti, e dei tribunali correzionali, apparterrà ai tribunali civili in ultima istanza.

Art. 69. I tribunali giudicheranno in oltre dei conflitti giurisdizionali tra i giudici di circondario compresi nella loro giurisdizione, delle ricuse prodotte avverso i medesimi, e dell'azione civile contro i giudici di circondario ed i loro aggiunti. Questa disposizione si applica ancora ai tribunali correzionali.

Art. 70. Contro le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l'appello innanzi alla rispettiva corte di giustizia civile e criminale, qualora il valore della causa ecceda la somma di ducati dugento. Per tutte le altre sentenze di tribunali civili competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia, nei casi e nel modo dalle leggi prescritti.

Art. 71. Nel territorio assegnato a ciascun tribunale civile, nel quale non si trovasse stabilito alcun tribunale di commercio, le funzioni di questo saranno esercitate dal tribunale civile, colle stesse regole e colle medesime forme stabilite pei tribunali di commercio.

Art. 72. Nel caso indicato nell'articolo precedente, qualora nelle cause commerciali sia richiesto l'intervento del ministero pubblico, ne saranno adempiute le funzioni dal regio procuratore dello stesso tribunale civile.

Art. 73. I tribunali civili giudicheranno le cause commerciali collo stesso numero di giudici, ch'è stabilito per le cause di loro ordinaria competenza.

Art. 74. I notai e le camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposte ai tribunali civili residenti nei capo-luoghi delle provincie.

TITOLO VI.

DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

Art. 75. In ciascuna delle provincie di Napoli, Palermo, Messina, Trapani e Foggia, vi sarà un tribunale di commercio, che risederà nel capo-luogo.

Art. 76. Qualora le circostanze richiedessero lo stabilimento di altri tribunali di commercio, vi sarà provveduto con una legge particolare.

Art. 77. Il territorio di ciascun tribunale di commercio sarà lo stesso di quello del tribunale civile, nella giurisdizione del quale sarà situato, e se si trovano più tribunali di commercio nella giurisdizione di un solo tribunale civile, saranno loro assegnati i circondarii particolari.

Art. 78. Ciascun tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di quattro giudici, di sei supplenti, e di un cancelliere.

Art. 79. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti sopra liste formate dalle rispettive deputazioni provinciali. Queste liste saran composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel comune della residenza del tribunale.

Art. 80. Il presidente, i giudici ed i supplenti saranno biennali. Eglino non potranno essere rieletti che dopo un anno d'intervallo.

Art. 81. Nella prima elezione il presidente e la metà dei giudici e dei supplenti, dei quali ciascun tribunale sarà composto, saranno nominati per due anni; l'altra metà dei giudici e dei supplenti sarà nominata per un anno: tutte le nomine nelle elezioni posteriori saranno fatte a norma dell'articolo precedente.

Art. 82. Nelle cause di competenza del tribunale di com-

mercio, nelle quali le leggi richieggono l'intervento del ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall' ultimo dei giudici, in ordine di nomina.

Art. 83. I tribunali di commercio pronunzieranno le loro sentenze col numero di cinque giudici.

Art. 84. I tribunali di commercio conosceranno e giudicheranno, salvo ciò ch'è disposto nell'articolo 27 di questa legge, tutte le cause dipendenti da atti di commercio, così di terra, come di mare, qualunque sia il valore delle cause medesime.

Art. 85. I tribunali di commercio giudicheranno in prima ed in ultima istanza.

I. Tutte le dimande, il cui oggetto non ecceda il valore di ducati dugento.

II. Tutte quelle, in cui le parti abbiano dichiarato per iscritto di voler essere giudicate diffinitivamente e senza appello.

Art. 86. Le altre sentenze dei tribunali di commercio saranno appellabili.

Art. 87. L'appello sarà prodotto innanzi a quella corte di giustizia, nella cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio, che ha profferito la sentenza.

Art. 88. Ogni sentenza pronunziata in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nella facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora la medesima sentenza sia fondata sopra documenti autentici non impugnati, o sopra altra precedente sentenza di condanna non appellata.

Art. 89. I tribunali di commercio non potranno conoscere della esecuzione delle loro sentenze.

Titolo VII.

DELLE CORTI DI GIUSTIZIA CIVILI E CRIMINALI.

Art. 90. In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia civile e criminale: le residenze saranno le seguenti:

PROVINCIE.	RESIDENZE.
Abruzzo citeriore . .	*Lanciano.*
1.° Abruzzo ulteriore .	*Teramo.*
2.° Abzuzzo ulteriore .	*Aquila.*
Basilicata	*Potenza.*
Calabria citeriore . .	*Cosenza.*
1.ª Calabria ulteriore .	*Reggio.*
2.ª Calabria ulteriore .	*Monteleone.*
Caltanissetta	*Caltanissetta.*
Capitanata	*Foggia.*
Catania	*Catania.*
Girgenti.	*Girgenti.*
Messina	*Messina.*
Molise	*Campobasso.*
Napoli	*Napoli.*
Palermo	*Palermo.*
Principato citeriore . .	*Salerno.*
Principato ulteriore . .	*Avellino.*
Siracusa	*Siracusa.*
Terra di Lavoro . . .	*Caserta.*
Terra di Bari . . .	*Trani.*
Terra di Otranto . .	*Lecce.*
Trapani	*Trapani.*

Art. 91. Nelle provincie, nelle quali sono stabiliti due tribunali civili solamente, le corti saranno composte di un presidente, di otto giudici, di un regio procuratore generale, e di un avvocato generale, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Nelle provincie, nelle quali sono stabiliti più di due tribunali civili, i giudici componenti le corti saranno al numero di dieci, e gli avvocati generali saranno due.

Nelle provincie di Napoli, di Palermo, e di Terra di Lavoro, le corti di giustizia saranno composte di un presidente, di un vice-presidente, di dodici giudici, di un regio procurator generale, e di due avvocati generali, di un cancelliere e di due vice-cancellieri.

Art. 92. Le corti delle provincie di Napoli, di Terra

di Lavoro e di Palermo saranno divise in due camere. Di esse una sarà destinata al disbrigo degli affari civili, e l'altra al disbrigo degli affari criminali.

Art. 93. La disposizione compresa nell'articolo 65 è applicabile alle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 94. Le corti conosceranno delle materie civili, e delle materie penali, in conformità dei codici e di ciò che è stabilito colla presente legge.

Art. 95. Le corti decideranno negli affari civili col numero di sette giudici, e nei giudizii di accusa col numero di cinque.

Art. 96. Nelle materie civili le corti giudicheranno:

I. sulle sentenze appellabili profferite dagli arbitri, dai tribunali civili, e dai tribunali di commercio;

II. sui conflitti di giurisdizione elevati fra più tribunali civili, o di commercio, della rispettiva dipendenza, o fra più giudici di circondario o tribunali correzionali posti nella giurisdizione di esse corti, e non soggetti allo stesso tribunale civile;

III. sull'azione civile contro i tribunali di commercio, tribunali civili, e contro uno o più componenti di questi tribunali.

Art. 97. Avverso le decisioni delle corti di giustizia in materia civile potrà prodursi il ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia nei casi e nel modo dalla legge stabiliti.

Art. 98. Nelle materie penali le corti di giustizia civile e criminale spediranno i giudizii di accusa, e adempiranno a tutte le altre funzioni, che loro saranno affidate dal codice d'istruzione penale, nei termini e nel modo dallo stesso prescritti.

Titolo VIII.

DELLE CORTI DI ASSISE.

Art. 99. Le corti di Assise si terranno ordinariamente nei comuni, ove risieggono i tribunali civili. Nel solo concorso di gravissime circostanze potranno le corti di Assise

tenersi in altro luogo, previa però l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

Art. 100. Le corti di Assise saranno composte di un presidente, e di due giudici. Il presidente sarà uno dei componenti la corte di giustizia, ed i giudici saran presi dal tribunale civile del luogo, secondo l'ordine della loro nomina. Nei luoghi però, ove riseggono le corti di giustizia, i giudici di corti di Assise, che dovranno ivi tenersi, potranno essere tratti dal seno delle corti.

Art. 101. Le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate dal regio procurator generale, o da un avvocato generale a ciò destinato.

Art. 102. Le funzioni di cancelliere delle corti di Assise saranno esercitate dal cancelliere, o vicecancelliere della medesima corte di giustizia civile e criminale.

Art. 103. Il presidente della corte nominerà per le corti di Assise i componenti della medesima, che dovranno formarle o presederle: potrà presedere egli stesso una o più corti di Assise. Ciò non ostante, il ministero di grazia e giustizia potrà in ogni caso destinare, tra i giudici della corte di giustizia, i componenti la corte di Assise.

Art. 104. L'ordinanza, colla quale il presidente della corte di Assise fisserà il giorno, in cui questa dovrà aprirsi, sarà pubblicata per affissi, e colla lettura, che ne sarà fatta nella pubblica udienza del tribunale civile del luogo, ove dovrà tenersi l'Assise, otto giorni prima dell'apertura.

Art. 105. I presidenti delle corti di Assise, e gli agenti del ministero pubblico, nei luoghi ove non risiede la corte di giustizia civile e criminale, avranno alla loro porta una guardia di onore.

Art. 106. Nei luoghi ove non riseggono le corti, e nei quali dovranno tenersi le corti di Assise, sarà preparato un alloggio convenevole pei presidenti delle medesime, e per gli agenti del ministero pubblico.

Art. 107. L'art. 97 è applicabile alle decisioni delle corti di assise.

Art. 108. I Giurati, dopo avere emessa la loro dichiarazione sulla realtà del fatto, e le corti di Assise, dopo aver profferito la condanna, potranno raccomandare, per

motivi gravi, i condannati alla clemenza del re per mezzo del ministro di grazia e giustizia.

Art. 109. Non potranno tenersi più di due corti di Assise nell' istesso tempo.

Titolo IX.

DEI GIUDICI UDITORI.

Art. 110. Ogni corte di giustizia civile e criminale avrà dei giudici uditori. Il loro numero non potrà essere maggiore di quattro presso ciascuna corte.

Art. 111. Una legge particolare determinerà i requisiti, che dovranno concorrere in coloro, che aspireranno alla carica di giudice uditore.

Art. 112. I giudici uditori eserciteranno le loro funzioni nelle corti e nei tribunali civili a norma di ciò che sarà stabilito negli articoli seguenti.

Art. 113. I giudici uditori potranno essere distribuiti dal ministro di grazia e giustizia tra la corte, cui sono addetti, ed i tribunali civili che dalla medesima rilevano.

Art. 114. Nelle corti e nei tribunali civili i giudici uditori sederanno immediatamente dopo i giudici.

Art. 115. Eglino assisteranno a tutte le deliberazioni dei collegi, ai quali saranno incardinati: ma nei tribunali civili, prima di venticinque anni, e nelle corti, prima di trent' anni, non avranno che la voce consultiva.

Art. 116. I giudici uditori, allorchè avranno compiuto l'età di anni ventiquattro, e prestato un servizio non minore di sei mesi, potranno essere incaricati nella corte o nel tribunale civile delle istruzioni, degl' interrogatorii, e degli altri atti d' istruzione, che appartengono al ministero dei giudici.

Art. 117. I giudici uditori, allorchè avranno compiuta l' età di anni venticinque, e prestato un servizio non minore di un anno, potranno supplire i giudici dei tribunali civili, od essere inviati fissamente presso questi collegi, per esercitarvi le funzioni di giudice, o di sostituto al regio procuratore.

. Art. 118. Eglino potranno altresì supplire i giudici della corte, o gli agenti del ministero pubblico presso la medesima, allorchè avranno compiuta l' età di anni trenta, e prestato un servizio non minore di due anni.

Art. 119. Le funzioni di giudici uditori sono meramente gratuite.

Art. 120. Nella provvista delle cariche di magistratura collegiale saranno tenuti in particolar considerazione i servizii renduti dai giudici uditori.

Titolo X.

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

Art. 121. Vi sarà una corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutte le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 122. Sarà composta di un presidente, di due vice-presidenti, e di ventiquattro giudici; di un regio procurator generale, e di tre avvocati generali, di un cancelliere, e di tre vice-cancellieri.

Art. 123. La corte suprema sarà divisa in tre camere. Di esse due, che comprenderanno necessariamente il presidente, ed il regio procurator generale, risederanno nella città ov'è la ordinaria dimora del Re, e l'altra nella sede del governo dell'altra parte del Regno.

Art. 124. Ciascuna camera avrà il presidente, un vice-presidente, ed otto giudici.

Art. 125. Delle due camere residenti nel luogo della ordinaria dimora del Re, una sarà destinata a giudicare sulle materie civili, l'altra sulle materie criminali.

Art. 126. La camera civile sarà incaricata di pronunziare:

I. sulle domande per annullamento nelle cause civili;

II. sulle domande per annullamento di officio in materia civile, che il regio procuratore generale potrà chiedere, secondocchè sarà in appresso stabilito;

III. sull'ammissione o rigetto dell'azione civile, o sia

presa a parte contro una intera corte di giustizia civile e criminale, o uno o più componenti di dette corti;

IV. sui conflitti giurisdizionali fra i giudici, nei casi attribuiti alla corte suprema dal codice di procedura civile;

V. sulle domande in materia civile di rinvio da un collegio ad un altro, in affari civili, per motivo di sicurezza pubblica.

VI. sulle domande di rinvio da una corte di giustizia ad un'altra, in affari civili, per motivo di sospetto legittimo.

Art. 127. La camera criminale pronunzierà:

I. sulle domande per annullamento in materia criminale, correzionale, o di polizia.

II. sull'azione civile, o sia *presa a parte* contro una intera corte di giustizia civile e criminale, o uno o più componenti di dette corti, allorchè sia stata ammessa dalla camera civile;

III. sui conflitti di giurisdizione in materia criminale, correzionale, o di polizia, nei casi attribuiti alla corte suprema dal codice d'istruzione penale;

IV. sulle domande di rinvio, per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo da una corte di giustizia ad un'altra, o da un tribunale civile ad un altro, nelle materie correzionali o di polizia;

V. sulle domande per annullamento di officio, in materia criminale, correzionale, e di polizia, che il procurator generale potrà chiedere secondocchè in appresso sarà stabilito.

Art. 128. La camera, che dimorerà nella sede del governo di quella parte del Regno, ove non dimora il Re, pronunzierà solameute sugli affari indicati nei numeri I. II. III. V. e VI. dell'art. 126, e nei numeri I. e IV. del precedente articolo. Pronunzierà nei conflitti giurisdizionali enunciati nel numero IV. dell'art. 126, e nel numero III. dell'art. 127, nel solo caso, in cui il conflitto abbia luogo tra le autorità giudiziarie site in quella parte del Regno, ove la medesima risiede. Per tutti gli altri affari procederanno quelle camere della corte suprema, che riseggono nel luogo della dimora del Re.

Art. 129. La corte suprema di giustizia deciderà col numero di nove votanti.

Art. 130. La corte suprema di giustizia è istituita principalmente per l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie, che se ne fossero allontanate. .

Art 131. La corte suprema di giustizia giudicherà, non dell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge: ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze delle autorità giudiziarie, col solo oggetto se sieno o no conformi alla legge.

Art. 132. Annullerà tutte le decisioni e tutte le sentenze rese in ultima istanza, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo della legge.

Art. 133. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la corte suprema si limiterà a disapprovare i motivi.

Art. 134. Le sentenze in ultima istanza, e le decisioni non motivate, o che non sieno state pronunziate dal numero dei giudici prescritto dalla legge, o che sieno state pronunziate da giudici, i quali non abbiano assistito a tutte le udienze delle cause, o che non sieno state rese pubblicamente, sono soggette ad annullamento.

Art. 135. Saranno altresì soggette ad annullamento le sentenze e le decisioni, nelle quali sia intervenuto un numero di supplenti maggiore di quello dei giudici ordinarii.

Art. 136. Non potrà chiedersi l' annullamento, che delle sole decisioni o sentenze diffinitive profferite in ultima istanza.

Art. 137. Le sentenze e le dicisioni preparatorie, ed interlocutorie, non saranno suscettibili del ricorso presso la suprema corte di giustizia, se non dopo la sentenza o decisione diffinitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti la competenza, contro le quali avrà luogo il ricorso alla corte suprema, prima della sentenza o decisione sul merito.

Art. 138. I giudicati inappellabili in materia di ricusa potranno essere impugnati col ricorso per annullamento.

Art. 139. Nelle materie civili il ricorso presso la corte

suprema non sospenderà l'esecuzione della sentenza o decisione impugnata, eccettuati i casi nei quali sia diversamente prescritto dalla legge.

Art. 140. La corte suprema, dopo avere annullata una sentenza o decisione, nella quale crederà di essere stata violata la legge, dovrà rimetterne la causa al giudizio di altro giudice di grado eguale a quello che avrà pronunziata la sentenza o decisione impugnata; salvo i casi, nei quali, mancando il giudice inferiore, il quale possa conoscore della controversia, sia chiamata espressamente per legge a giudicare in prima ed ultima istanza.

Art. 141. Nella sola risoluzione dei conflitti giurisdizionali la corte suprema rimetterà la causa al giudice, ch'essa crederà competente.

Art. 142. La cognizione delle cause appartenenti alle decisioni o sentenze annullate sarà rinviata ad una delle autorità giudiziarie, ch'è più vicina a quella, che ha emessa la sentenza o decisione annullata.

Art. 143. È vietata ogni proposizione di errori di fatto avverso le sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie, eccetto uei casi e colle forme stabilite dalle leggi.

Art. 144. Sono fuori delle attribuzioni della corte suprema gli errori, che possano i giudici commettere nella valutazione dei fatti, e nella interpetrazione degli atti costitutivi della lite. Le controversie, le quali non presentano se non fatti a valutare o atti ad interpetrare, rimangono interamente abbandonate ai lumi ed allà coscienza dei giudici del merito.

Art. 145. La corte suprema non potrà pronunziare lo annullamento delle sentenze inappellabili e delle decisioni in tutji i casi, nei quali la legge si riporta al prudente arbitrio dei giudici.

Art. 146. Potrà nondimeno la corte suprema annullare le sentenze inappellabili e le decisioni, nelle quali i giudici del merito, dopo di avere in fatto riconosciuto, che le clausole son quelle, alle riunioni delle quali la legge espressamente attacca una definizione, abbiano poi snaturato l'atto, dandogliene una diversa.

Art. 147. Gli agenti del ministero pubblico presso le

autorità giudiziarie non potranno produrre il ricorso per annullamento presso la corte suprema nelle cause, in cui sono parte aggiunta, ma soltanto in quelle, nelle quali agiscono come parte principale.

Art. 148. Se il regio procuratore generale presso la corte suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza o decisione, la quale importi infrazioni delle leggi, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della corte medesima, la quale ne farà l'esame, e trovando sussistente la contravvenzione o la violazione, o l'eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento.

Art. 149. La corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio procuratore generale potrà chiedere di officio, nell'interesse della legge, in seguito di rinvio, che gliene sarà fatto dal ministro di grazia e giustizia.

Art. 150. L'annullamento di officio potrà ancora aver luogo:

I. Quando si tratti di sentenze pronunziate in prima istanza, le quali sieno passate in giudicato per difetto di appello;

II. Quando il ricorso prodotto presso la suprema corte dagl' interessati sia stato dichiarato non ricettibile.

Art. 151. Per ciò che riguarda l'interesse delle parti nei casi preveduti nei tre articoli precedenti, se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benchè annullata, si considererà come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.

Art. 152. Se verrà annullata una sentenza correzionale o una decisione di una corte di Assise, ad istanza del regio procuratore generale, per violazione della legge, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio, salvo però il giudizio di fatto, quando la pena erroneamente applicata eccede l'altra, che dovea applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore di quella, ch'è stata inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della corte suprema si considererà emanata

per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

Art. 153. Se l' annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio procuratore generale per violazione di forme essenziali di rito, sarà nella facoltà del condannato scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione del primo annullato.

Art. 154. Infine in tutte le decisioni di annullamento la corte suprema dovrà trascrivere l'articolo della legge o del rito violato, in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza o nella decisione impugnata.

Art. 155. Le decisioni della corte suprema di giustizia saranno trascritte sui registri delle autorità giudiziarie, le cui sentenze o decisioni saranno state annullate: esse saranno ancora stampate periodicamente e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 156. Allorchè la terza camera della corte suprema di giustizia avrà pronunziato l' annullamento di una sentenza o decisione, e le parti interessate vogliano per gli stessi motivi impugnare la sentenza o decisione, che sarà stata nel nuovo esame profferita, dovranno produrre il ricorso per annullamento presso le camere della corte suprema residenti nel luogo della dimora del Re.

Art. 157. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la corte suprema di giustizia annullerà due decisioni o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare, tra le parti medesime, e che sieno state impugnate coi medesimi motivi.

Questa interpetrazione sarà data nella forma, che dalla legge è stabilita.

Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla corte suprema prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la corte suprema non l'avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite.

Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la suprema corte, l'intepetrazione della legge sarà di pieno diritto.

La corte suprema di giustizia a camere riunite dichia-

rerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al ministro di grazia e giustizia. Questi dovrà subito presentare un tal rapporto colle sue osservazioni al Parlamento.

Art. 158. La corte suprema di giustizia, nell'esame dei ricorsi prodotti, sia ad istanza delle parti interessate, sia del pubblico ministero, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

Art. 159. Apparterrà altresì alla corte suprema:

I. Pronunziare sulle dimande di rimessione da uno ad un altro collegio per motivo di sicurezza pubblica, nel modo e nelle forme ordinate dalle leggi;

II. Pronunziare sulle dimande di remissione da una corte di giustizia ad un'altra, per motivo di legittima sospezione, nel modo e nelle forme ordinate dalle leggi.

III. Pronunziare sulle quistioni di competenza di giurisdizione tra più corti o tra più tribunali civili o di commercio non soggetti alla giurisdizione della stessa corte, o fra più giudici di circondario, o tribunali correzionali, non soggetti allo stesso tribunale civile.

Art. 160. La disposizione della terza parte dell'articolo precedente avrà luogo ancora nel caso, che il conflitto si elevi tra le autorità incaricate della disciplina militare, e le autorità giudiziarie.

Art. 161. Giudicherà finalmente sull'azione civile contro le corti di giustizia civile e criminale, o contro uno o più membri delle medesime.

Art. 162. Avverso le sentenze profferite dalle autorità incaricate della disciplina militare, non avrà luogo alcun ricorso presso la corte suprema, eccettuato il caso, in cui si reclama per titolo d'incompetenza o di eccesso di potere.

Art. 163. La corte suprema di giustizia veglierà su tutti i tribunali, e su tutte le corti: avrà diritto di farsi render conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà come tribunale delegato dei delitti di officio dei giudici.

Art. 164. In ogni anno la corte suprema sarà obbligata d'inviare al Parlamento, negli otto giorni, dopo che ne saranno cominciate le sessioni, una deputazione di sei magistrati scelti dal di lei seno. Questa deputazione dovrà

presentare al Parlamento lo stato di tutte le decisioni profferite nel corso dell'anno precedente all'apertura delle sessioni, colla indicazione al margine della causa, e del testo della legge che ne avrà determinato il giudizio.

Art. 165. Nel tempo stesso la corte suprema invierà per mezzo della medesima deputazione al Parlamento le osservazioni, che nel decorso dell'anno avrà fatte sul miglioramento della legislazione. Un duplicato di queste osservazioni sarà ancora trasmesso al ministero di grazia e giustizia.

Art. 166. La corte suprema di giustizia, nelle cause criminali portate alla sua cognizione, potrà raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla clemenza del Re.

CAP. VI.

DEI PRESIDENTI E DEI VICE-PRESIDENTI.

Art. 167. I presidenti dei collegi giudiziarii avranno cura di mantenere il buon ordine e la polizia interna dei medesimi: formeranno il ruolo delle cause, intesi i regii procuratori o i regii procuratori generali: annuzieranno alla pubblica udienza le dispositive delle sentenze o decisioni, e adempiranno a tutte le altre funzioni che loro sono particolarmente affidate dalla legge.

Art. 168. I presidenti dei collegi giudiziarii composti di più camere presederanno nel corso dell'anno ciascuna di esse alternativamente, e per uno spazio uguale di tempo.

Art. 169. In tutti i casi, nei quali il presidente presederà un tribunale, una corte, o camera, che non può giudicare che con un numero determinato di giudici, i giudici, che sono gli ultimi per ordine di rango, saranno tenuti di ritirarsi, ed il presidente sederà come primo giudice.

Art. 170. Le altre camere saranno presedute dai vice-presidenti.

Art. 171. I vice-presidenti nelle camere, cui saranno destinati a reggere, adempiranno alle funzioni di presidenti, in tutto ciò che ha rapporto all'andamento delle cause alle medesime incardinate.

Titolo XII.

DEL MINISTERO PUBBLICO.

Sezione I.

del servizio degli Agenti del Ministero Pubblico.

Art. 172. I magistrati incaricati del ministero pubblico saranno agenti del governo presso i giudici, i tribunali, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema di giustizia.

Art. 173. Invigileranno per la esatta osservanza delle leggi e per la regolare esecuzione dei giudicati.

Art. 174. Gli agenti del ministero pubblico presso le autorità giudiziarie eserciteranno il loro ministero, non in via di azione, ma in via di riquisitoria, salvo i casi nei quali sia diversamente prescritto dalla legge.

Art. 175. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti:

I. L'ordine pubblico, l'interesse della nazione, della corona, dei comuni, e degli stabilimenti pubblici;

II. Le donazioni, ed i legati fatti a beneficio dei poveri di uno o più comuni;

III. Lo stato delle persone;

IV. Le declinatorie di foro, e le quistioni giurisdizionali;

V. La ricusa dei giudici, e le dimande di rinvio delle cause ad altri giudici;

VI. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, ed in generale tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore.

VII. Gli assenti, e coloro che sono fuori il territorio del Regno impiegati per pubblico servizio.

Art. 176. Potranno ancora interporre il loro ministero in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il collegio potrà anche interpellarli di officio.

Art. 177. Nelle materie di polizia correzionale e crimi–

nale, oltre le funzioni loro affidate dalla presente legge, insisteranno presso le competenti autorità giudiziarie per la regolarità delle forme prima del giudizio e per l'applicazione delle leggi.

Art. 178. Eglino eserciteranno, a norma delle leggi, l'azione penale per la punizione dei rei in conformità delle medesime.

Art. 179. I regii procuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale, come agenti primarii della polizia investigatrice nelle rispettive provincie, avranno sotto i loro ordini gli altri funzionarii di polizia investigatrice.

Art. 180. I regii procuratori ed i regii procuratori generali, nei casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faranno rapporto al ministero di grazia e giustizia dei mancamenti dei giudici per eccesso dei loro poteri, e dei delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il ministro di grazia e giustizia rimetterà alla corte suprema il rapporto anzidetto, e gli atti che l'accompagnano. La corte annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto ai giudici, ai tribunali, ed alle corti, contro le quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma delle leggi.

Art. 181. I regii procuratori generali ed i regii procuratori vegliando alla esecuzione dei giudicati secondo l'articolo 173, agiranno di officio, trattandosi di giudicati, che interessino l'ordine pubblico, e per quelli d'interesse privato agiranno sulla istanza delle parti. In tutti i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministrare il braccio forte, quando sia necessario.

Art. 182. Nei comuni, nei quali non risiede il regio procuratore, le parti s'indirizzeranno al giudice del circondario per la esecuzione di ciò ch'è disposto nell'articolo precedente.

Art. 183. I regii procuratori ed i regii procuratori generali non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni dei rispettivi collegi. Questa disposizione non sarà applicabile al regio procurator generale

presso la suprema corte di giustizia, allorchè la medesima procede in linea delle sue ordinarie attribuzioni.

Art. 184. Permetteranno l'ammissione delle carte estere, e sulla loro negativa, le parti potranno adire il collegio, presso il quale eglino esercitano il loro ministero, perchè risolva ciò che sarà di ragione.

Art. 185. La corrispondenza tra i collegi giudiziarii, e le altre autorità costituite, avrà luogo per mezzo dei rispettivi regii procuratori o regii procuratori generali: nei tribunali di commercio, non essendovi un agente permanente del pubblico ministero, la corrispondenza sarà tenuta dai rispettivi presidenti.

Art. 186. Le funzioni del ministero pubblico presso le corti ed i tribunali saranno esercitate direttamente dai procuratori generali o regii, e per delegazione dagli avvocati generali o sostituti.

Art. 187. Nelle corti e nei tribunali divisi in più camere, il procurator generale o regio dovrà personalmente sostenere le funzioni del ministero pubblico in tutti gli affari che trattansi a camere riunite.

Art. 188. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico, per tutto ciò che riguarda la regolare esecuzione delle sentenze o decisioni, appartengono esclusivamente ai procuratori generali o regii.

Art. 189. Apparterrà altresì esclusivamente ai procuratori generali o regii la corrispondenza col ministero di grazia e giustizia, e con tutte le altre autorità.

Art. 190. Il procurator generale o regio non potrà, dopo di aver delegata la cognizione di un affare o causa ad un avvocato generale o sostituto, avocarne a sè l'esame o rivocarne la delegazione. Nel solo caso d'impedimento dell'avvocato generale o sostituto, sopravvenuto dopo la delegazione, il procurator generale o regio potrà ritenere la causa o l'affare per sè, o delegarlo ad altro avvocato generale o sostituto.

Art. 191. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all'udienza pubblica le loro conclusioni o requisitorie.

Art. 192. I regii procuratori generali presso le corti di

giustizia civile e criminale, ed i regii procuratori presso i tribunali civili, veglieranno sulla condotta dei giudici di circondario negli oggetti della rispettiva dipendenza. Tre mesi prima di finire il triennio di ciascun giudice di circondario, avvertiranno con una circolare i cittadini del circondario di rimetter loro le notizie delle trasgressioni in officio, che abbia potuto commettere il giudice, per inviarle al ministro di grazia e giustizia.

Art. 193. I regii procuratori generali presso le corti di giustizia civile e criminale veglieranno sulla condotta dei giudici istruttori delle rispettive provincie, e su quella dei componenti i tribunali civili o di commercio compresi nella giurisdizione delle rispettive corti. Eglino saranno tenuti di riferire alla corte suprema tutto ciò che scopriranno contrario all'onore ed al bene della giustizia.

Art. 194. Il regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia invigilerà sulla condotta dei componenti le corti di giustizia civile e criminale, e degli abusi che mai scoprisse darà notizia alla corte suprema ed al ministero di grazia e giustizia.

Art. 195. Affin di conservare l'uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico presso le diverse autorità giudiziarie, potranno i medesimi corrispondere tra loro e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di diritto o altri oggetti di loro attribuzione.

Art. 196. Le opinioni degli agenti del ministero pubblico non dovranno altrimenti considerarsi, che come semplici istruzioni o consigli. In niun caso esse potranno essere obbligatorie pei funzionarii, cui son dirette, o pei rispettivi collegi giudiziarii.

Art. 197. I regii procuratori generali o regii, allorchè lasceranno le funzioni del pubblico ministero in qualche collegio, dovranno fare la consegna di tutte le carte e di tutti gli oggetti appartenenti ai loro officii. Questa consegna sarà fatta ai loro successori, o a coloro che son chiamati ad assumere le funzioni del ministero pubblico.

Sezione II.

Delle consulte del ministero pubblico.

Art. 198. Il procurator generale o regio, e gli avvocati generali o sostituti, si riuniranno in sessione per discutere oggetti di pertinenza del pubblico ministero. Questa riunione sarà chiamata *consulta del pubblico ministero*.

Art. 199. La riunione enunciata nell'articolo precedente si farà dal procurator generale o regio, sempre che la crederà necessaria, o sarà richiesta dagli avvocati generali o sostituti. Essa dovrà immancabilmente aver luogo almeno una volta in ogni mese.

Art. 200. Le sessioni tra gli uffiziali del pubblico ministero hanno altresì per oggetto di comunicarsi a vicenda i proprii lumi sopra un medesimo affare o causa. Quindi, nel caso di dispareri, l'avvocato generale o sostituto, cui l'affare è delegato, se non concorre nel parere dei più, dovrà rinunziare alla delegazione, o seguire l'opinione manifestata dai più. In caso di parità, l'avvocato generale o sostituto riterrà o rinunzierà a suo piacere la delegazione: ritenendo la delegazione, potrà seguire la propria opinione.

Sezione III.

Degli officii dei procuratori generali o regii.

Art. 201. Ogni procurator generale o regio, per lo disimpegno delle funzioni ad esso particolarmente affidate, avrà nella sua dipendenza una segreteria corredata da un competente numero d' impiegati con soldo. Questa segreteria sarà chiamata *officio del ministero pubblico*.

Art. 202. Il primo tra gl' impiegati dell' officio del ministero pubblico avrà il titolo di *segretario*.

Art. 203. Negli officii dei procuratori generali o regii, oltre agl' impiegati con soldo, vi saranno degli alunni senza soldo.

Art. 204. I segretarii e gli altri impiegati negli officii del ministero pubblico saranno scelti dai rispettivi procuratori generali o regii.

Art. 205. La provvista degl' impieghi con soldo negli officii del ministero pubblico avrà luogo previo concorso tra gli alunni. Nella sola mancanza o insufficienza degli alunni, saranno ammessi gli estranei.

Sezione IV.

Degli alunni di giurisprudenza presso il ministero pubblico.

Art. 206. Il ministero pubblico di ciascun collegio giudiziario avrà presso di sè e sotto la sua direzione un numero di giovani, i quali prenderanno il nome di *alunni di giurisprudenza.*

Art. 207. Essi saranno nominati dal ministero di grazia e giustizia, che ne fisserà il numero in ogni officio del pubblico ministero.

Art. 208. Dovranno aver compiuti gli anni venti, e non oltrepassare i trenta, e prima di essere nominati, dovranno subire un esame in giurisprudenza.

Art. 209. Travaglieranno nell' interno dell' officio, esaminerannno gli atti ed i processi, susciteranno gli articoli legali, che sosterranno, e dilucideranno per iscritto, formeranno i progetti delle conclusioni e requisitorie del ministero pubblico, e prepareranno qualunque altro lavoro venisse loro affidato.

Art. 210. Gli alunni di giurisprudenza potranno esser presenti nella consulta del ministero pubblico, e registrarne gli appuntamenti.

Art. 211. Serviranno gratuitamente; ma, dopo un servizio non interrotto e lodevolmente prestato per due anni, potranno ascendere alla magistratura collegiale.

Titolo XIII.

DELLE CANCELLERIE.

Sezione I.

Del personale delle cancellerie.

Art. 212. Presso tutte le autorità giudiziarie indicate nell' articolo 2 vi saranno dei cancellieri.

Art. 213. In ogni cancelleria di giudicato di circondario, oltre al cancelliere, vi sarà un sostituto cancelliere.

Art. 214. Vi sarà altresì quel numero d' impiegati, che il cancelliere, di accordo col giudice, crederà necessario per lo servizio della cancelleria.

Art. 215. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti sono applicabili ai giudici d' istruzione.

Art. 216. Le funzioni di cancelliere presso i tribunali correzionali saranno adempiute dal cancelliere del giudice di circondario, che vi esercita le funzioni di presidente.

Art. 217. La corte suprema di giustizia avrà tre vice-cancellieri.

Art. 218. Ciascuna corte di giustizia civile e criminale avrà un vice-cancelliere: ma quelle che si dividono in due camere, ne avranno due. I vice-cancellieri potranno esercitare le funzioni di cancelliere presso le corti di Assise.

Art. 219. I tribunali civili composti di più camere avranno un vice-cancelliere per ciascuna di esse.

Art. 220. In ogni cancelleria di collegio giudiziario composto di una sola camera, oltre al cancelliere ed al vice-cancelliere, qualora la legge lo abbia stabilito, vi sarà un sostituto cancelliere. Nelle cancellerie dei collegi giudiziarii divisi in più camere, vi saranno tanti sostituti, per quante sono le camere.

Art. 221. Vi sarà altresì in ogni cancelleria di collegio giudiziario un determinato numero d' impiegati di diverse classi, che verrà fissato dal collegio stesso.

Art. 222. A tale effetto, ogni cancelliere presenterà al

collegio, cui è addetto, la pianta degli ufficii della cancelleria, colla indicazione del numero degl'impiegati e dei loro rispettivi soldi.

Art. 223. Oltre agl'impiegati con soldo, vi saranno nelle cancellerie dei collegi giudiziarii anche degli alunni senza soldo.

Art. 224. La disposizione compresa nell' articolo 205 è applicabile agli alunni delle cancellerie giudiziarie.

Sezione II.

Del servizio delle cancellerie.

Art. 225. Ogni cancelliere sotto gli ordini immediati del giudice o del collegio, cui appartiene, sarà il capo ed il direttore degli ufficii che compongono la cancelleria.

Art. 226. I cancellieri assisteranno i giudici nell'esercizio delle loro funzioni: contrassegneranno la firma del giudice o del presidente del collegio in tutti gli atti, che n'emanano, ed autenticheranno con la loro firma e col suggello del giudicato o del collegio le copie degli atti che si estraggono dalla cancelleria: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito, daranno corso agli affari giudiziarii, e adempiranno a tutte le altre funzioni, che sono loro dalla legge affidate.

Art. 227. I cancellieri sono responsabili del servizio delle cancellerie.

Art. 228. Il cancelliere assisterà alle assemblee del collegio.

Art. 229. Il cancelliere, ed in sua vece un vice-cancelliere o sostituto-cancelliere, assisterà alle udienze del collegio dall'apertura sino al compimento.

Art. 230. Qualora il collegio sia diviso in più camere, le medesime, per ciò che riguarda il servizio ordinario delle udienze e delle cancellerie, saranno distribuite fra il cancelliere ed i vice-cancellieri o sostituti-cancellieri.

Art. 231. L'articolo 197 di questa legge è applicabile ai cancellieri per le carte ed altri effetti appartenenti alle

cancellerie. La consegna sarà fatta ai loro successori, o a coloro che son destinati per legge a supplirne la mancanza.

Art. 232. La vigilanza delle cancellerie dei giudicati di circondario, e dei giudicati d'istruzione, apparterrà rispettivamente ai giudici di circondario, ed ai giudici istruttori.

Art. 233. La vigilanza sulle cancellerie dei collegi giudiziarii sarà esercitata dai rispettivi presidenti e procuratori generali o regii.

Titolo XIV.

DEI PATROCINATORI E DEGLI AVVOCATI.

Art. 234. Presso tutti i tribunali civili, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema di giustizia vi saranno dei patrocinatori.

Art. 235. I patrocinatori avranno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla istruzione del processo, alla pronunziazione ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni presso i collegi giudiziarii.

Art. 236. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i collegi giudiziarii enunciati nell' articolo 234 senza il ministero di un patrocinatore.

Art. 237. I patrocinatori saranno responsabili dei pregiudizii, che per loro fatto od omissione derivassero alle parti, come pure dei depositi e delle carte che verranno loro affidate.

Art. 238. I patrocinatori saranno nominati dal Re, sulla proposta dei collegi, cui debbono essere addetti.

Art. 239. Chiunque aspira all' ufficio di patrocinatore dovrà giustificare:

I. Di avere compiuti gli anni ventuno;

II. Di avere assistito qualche patrocinatore in attuale esercizio, almeno per un anno;

III. Di essere licenziato in diritto;

IV. Di non essere inquisito per reati punibili con pena criminale o correzionale.

Oltre a ciò, subirà un esame sul rito.

Art. 240. Niuno potrà assumere le funzioni di patro-

cinatore, se prima non abbia data una cauzione nella somma, che sarà fissata dalla legge.

Art. 241. I patrocinatori, che saranno addetti ad una corte superiore, potranno esercitare le loro funzioni presso le altre corti o tribunali inferiori.

Art. 242. Presso tutti i tribunali civili, le corti di giustizia civile e criminale, e la corte suprema, vi saranno degli avvocati. I loro nomi saranno iscritti in un albo, che a tale uopo sarà formato presso ciascun collegio.

Art. 243. Gli avvocati dovranno essere laureati in diritto.

Art. 244. Una legge particolare determinerà l' organizzazione del ceto degli avvocati e dei patrocinatori.

Titolo XV.

DEGLI USCIERI.

Art. 245. Presso tutte le autorità giudiziarie vi saranno degli uscieri. Presso ciascuna di esse ve ne sarà un numero determinato.

Art. 246. Presso gli aggiunti ai giudici di circondario, non residenti nel capo-luogo, le funzioni di usciere saranno adempite dai serventi comunali.

Art. 247. Gli uscieri presteranno il loro servizio personalmente agli ufficii dei giudici e dei collegi giudiziarii.

Art. 248. Nelle pubbliche udienze delle autorità giudiziarie gli uscieri dovranno mantenere l' ordine e la regolarità.

Art. 249. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno, ed affiggeranno gli avvisi e gli editti: eseguiranno le perquisizioni, i sequestri, e gli inventari giudiziali: proclameranno le offerte, che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto, e faranno tutti gli atti, che saranno necessarii per costringere le parti alla esecuzione dei giudicati, o che loro sono particolarmente affidati dalla legge.

Art. 250. In caso di opposizione alla esecuzione degli

ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

Art. 251. L' articolo 240, ed i numeri 1, 2, e 4 dell' articolo 239 sono applicabili agli uscieri. L' assistenza dovrà essere prestata presso qualche usciere in esercizio: l' esame dovrà cadere sulle materie di rito analoghe alle funzioni degli uscieri.

Titolo XVI.

DEL MODO DI SUPPLIRE I COMPONENTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

§. I.

Della corte suprema di giustizia.

Art. 252. Nelle camere della corte suprema di giustizia, residenti nel luogo della dimora del re, se in una di esse manca il numero dei votanti prefisso nell' articolo 129 della presente legge, sarà completato coi giudici dell' altra camera, cominciando sempre dall' ultimo giudice, in ordine di nomina, e procedendo innanzi collo stesso ordine per gli altri giudici.

Art. 253. La disposizione dell' articolo precedente avrà luogo in guisa, che questo servizio straordinario percorra per tutti i giudici di una camera, e nella urgenza anche pel vice-presidente, ed in modo, che non ritorni all' ultimo giudice, senza aver prima esauriti tutti gli altri giudici della camera.

Art. 254. Nella terza camera della corte suprema il numero dei votanti sarà completato coi giudici della gran corte di giustizia civile e criminale residente nel medesimo luogo. Questi giudici saranno chiamati secondo l'ordine col quale sono iscritti nella lista di rango tra quelli, che non abbiano presa parte alla causa, le cui decisioni sono impugnate col ricorso per annullamento.

§. II.

Delle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 255. Nelle corti di giustizia civile e criminale, divise in più camere per lo supplimento dei giudici, saranno osservate le disposizioni comprese nei precedenti articoli 252, e 253.

Art. 256. Nelle altre corti i giudici che vi si troveranno impediti saranno suppliti dai giudici del tribunal civile della residenza, nella decisione degli affari penali, e di quelli tra gli affari civili, che appartengono agli altri tribunali civili sottoposti alla sua giurisdizione, e negli affari civili del tribunale civile della residenza saranno suppliti dal giudice istruttore ivi residente. Quando il supplimento non potesse aver luogo nel modo pocanzi indicato, il numero dei votanti sarà completato coi giudici uditori, che abbiano i requisiti enunciati nell'articolo 115 di questa legge.

§. III.

Dei tribunali civili.

Art. 257. Nel caso di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice di tribunal civile, questi, affin di di compiersi il numero legale dei votanti, sarà, se il tribunale è composto di più camere, rimpiazzato da un giudice di un' altra camera, il cui intervento non sia necessario, o da un giudice uditore, che abbia le qualità richieste dalla legge. In mancanza di costoro sarà chiamato il giudice di circondario o uno dei supplenti. Questi saranno chiamati secondo l' ordine di nomina.

Art. 258. Nelle città, dove esistono più giudici di circondario, saranno prescelti tra essi, dal ministero di grazia e giustizia, quelli che dovranno prestare il servizio di supplenti nei rispettivi tribunali civili.

Art. 259. Allorchè in un tribunale civile il numero dei

votanti non possa compiersi nel modo indicato nell' articolo 257 di questa legge, interverrà nel tribunale il giudice istruttore, che risiede nel luogo stesso ov' è stabilito il tribunale.

§. IV.

Dei tribunali di commercio.

Art. 260. In caso di assenza, o di altro impedimento, i giudici mancanti saranno rimpiazzati dai supplenti per turno.

§. V.

Dei tribunali correzionali.

Art. 261. I componenti i tribunali correzionali saranno rispettivamente rimpiazzati a norma di ciò che sarà detto negli articoli 269, 270 e 271 di questa legge.

§. VI.

Dei presidenti, vice-presidenti, regii procuratori e regii procuratori generali.

Art. 262. Il presidente di un collegio giudiziario composto di più camere, in caso di assenza o altro impedimento, sarà rimpiazzato, per tutto ciò che concerne il completo servizio della camera e l'andamento delle cause alla stessa appartenenti, da quello tra i giudici incardinati alla sua camera, ch' è il primo nell' ordine di nomina.

In tutte le altre funzioni il presidente sarà supplito dal più antico dei vice-presidenti.

Art. 263. I presidenti degli altri collegi giudiziarii, ed i vice-presidenti nelle camere, sono rimpiazzati, in caso di assenza o altro impedimento, da quello tra i rispettivi giudici, ch' è il primo nell' ordine di nomina.

Art. 264. Il regio procuratore o il regio procuratore generale, in tutti i casi di assenza od altro impedimento,

sarà rimpiazzato da quello tra gli avvocati generali o sostituti, ch' è il primo nell' ordine di nomina, e, questo impedito, dall' altro che gli succede, e così in appresso.

Art. 265. Qualora mancassero, o fossero impediti gli avvocati o i sostituti, le funzioni di regio procuratore, o regio procurator generale, saranno esercitate da quello tra i giudici, ch'è il primo nell' ordine di nomina, purchè non sia chiamato a supplire il presidente, ed il ministro di grazia e giustizia non abbia destinato per un tale oggetto altro individuo dello stesso collegio. Nei tribunali civili i regi procuratori potranno essere ancora rimpiazzati dai giudici uditori.

Art. 266. Il ministro di grazia e giustizia, nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento di un avvocato generale o sostituto, potrà destinare uno tra i giudici, e nelle corti di giustizia civile e criminale, e nei tribunali civili, anche uno dei giudici uditori, che ne adempia le funzioni.

§. VII.

Dei giudici istruttori.

Art. 267. Il giudice istruttore verrà supplito dal giudice di circondario residente nel luogo della di lui dimora.

Art. 268. Nelle città, dove esistono più giudici di circondario, e più giudici istruttori, i supplenti a' giudici istruttori saranno destinati dal ministro di grazia e giustizia tra i rispettivi giudici di circondario nelle dette città residenti.

§. VIII.

Dei giudici di circondario e loro aggiunti.

Art. 269. Il giudice di circondario, nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, sarà rimpiazzato da quello degli aggiunti residenti nel comune capo-luogo, ch' è il primo nell' ordine di nomina, e, questo impedito, dall'altro aggiunto.

Titolo XVII.

DELL' OBBLIGO DI RISEDERE.

Art. 277. Tutti i funzionarii addetti al servizio dell'amministrazione della giustizia, qualunque sia il loro rango e la loro carica, saranno obbligati di dimorare nel luogo, ove risiede il tribunale o la corte cui sono addetti. Eglino non potranno allontanarsene, che nei casi e nel modo dalla legge prescritti.

Art. 278. Ogni funzionario dell' ordine giudiziario traslocato, promosso o passato ad altra carica, non potrà abbandonare il suo posto, se prima non sia stato rilevato dal successore, o senza una preventiva autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

Titolo XVIII.

DEL RANGO CHE I COMPONENTI I COLLEGI GIUDIZIARII SERBANO TRA LORO.

Art. 279. Presso ogni collegio giudiziario vi sarà una *lista di rango*, nella quale i componenti lo stesso saranno iscritti nell' ordine seguente:

COMPONENTI IL COLLEGIO.

1.° Il presidente;
2.° I vice-presidenti, nell'ordine della loro nomina come vice-presidenti;
3.° Tutti i giudici, nell'ordine della loro nomina come giudici.

MINISTERO PUBBLICO.

1.° Il regio procuratore o regio procuratore generale;
2.° I sostituti o avvocati generali, se ve ne sono, nell'or-

dine della loro nomina come sostituti o avvocati generali.

CANCELLERIA.

I. Il cancelliere;
II. I vice-cancellieri;
III. I sostituti cancellieri, nell'ordine della loro nomina come vice-cancellieri o sostituti cancellieri.

Art. 280. I giudici uditori dei collegi, nei quali prestano il loro servizio, saranno iscritti nella lista di rango dopo i giudici, nell'ordine della loro rispettiva nomina.

Art. 281. La lista indicata nell' articolo 279 di questa legge è destinata a regolare il posto che prenderanno i componenti i collegi giudiziarii nelle pubbliche cerimonie, o allorchè si riuniscono tra loro.

Art. 282. Ogni giudice, avvocato generale, sostituto, o giudice uditore, di recente nominato, occuperà l'ultimo luogo nella rispettiva classe sulla lista di rango. Se poi il giudice, avvocato generale, sostituto o giudice uditore, è trasferito da un collegio ad un altro, il suo luogo nella lista di rango sarà regolato secondo la norma fissata nell' articolo 279 di questa legge.

Art. 283. Se più individui sieno nominati giudici, avvocati generali, sostituti, o giudici uditori in uno stesso collegio e col medesimo decreto, l'ordine col quale vi saranno riportati i loro nomi, deciderà della precedenza che ciascuno di essi dovrà avere sull' altro. Se poi la nomina avverrà nello stesso giorno, ma con decreti separati, la precedenza sarà tra loro determinata dall' età.

Titolo XIX.

DELLE ASSEMBLEE DEI COLLEGI GIUDIZIARII.

Art. 284. I collegi giudiziarii composti di una o più camere non potranno riunirsi in assemblea, che per effetto di una convocazione, che ne sarà fatta dal presidente.

Art. 285. Il presidente riunirà il collegio in assemblea tutte le volte che lo giudicherà conveniente, sia per deliberare sopra oggetti di disciplina, di ordine, e di servizio interno, o di un interesse comune all' intero collegio, sia per occuparsi di affari appartenenti alle sue attribuzioni.

Art. 286. Il presidente convocherà ancora il collegio sulla dimanda motivata, che gliene sarà fatta dal regio procuratore o regio procuratore generale. La convocazione sarà fatta al più tardi nei tre giorni successivi alla requisitoria.

Art. 287. Se un membro del collegio vorrà richiamarne l'attenzione su qualche oggetto di competenza dello stesso, o di ordine pubblico, sarà tenuto di farne parte al presidente, che farà la convocazione, se lo crede espediente.

Art. 288. Se il presidente non giudica necessario di convocar l'assemblea, il giudice che l'avea chiesta potrà istruire il collegio o la camera, cui appartiene, dell'oggetto che il movea, e se il collegio o la camera domanda l'assemblea, il presidente è tenuto a convocarla.

Art. 289. In niun caso le assemblee potranno impedire o sospendere il servizio delle udienze.

Art. 290. Allorchè il collegio sarà riunito in assemblea, il regio procuratore o regio procuratore generale sarà chiamato ad assistere alla medesima. Egli però non sarà presente alle deliberazioni del collegio, nei casi che risguardano l'applicazione delle misure di disciplina.

Art. 291. Il presidente non permetterà che sia messo in deliberazione un oggetto o un affare diverso da quello, per lo quale il tribunale si è riunito in assemblea.

Art. 292. Le assemblee del tribunale avranno sempre luogo nella camera del consiglio ed a porte chiuse, salvo i casi nei quali sia altrimente disposto.

Art. 293. Tutte le volte che vi sarà assemblea, il regio procuratore o regio procurator generale ne istruirà il ministero di grazia e giustizia, manifestando l'oggetto, di cui il collegio dovrà occuparsi.

Art. 294. In ogni caso, il risultato del collegio riunito in assemblea sarà manifestato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 295. Ciascuna corte di giustizia civile e criminale si riunirà in assemblea alla pubblica udienza nel primo giorno giuridico del mese di novembre. Il procurator generale, o un avvocato generale in suo nome, pronunzierà un discorso sulla maniera, onde la giustizia sarà stata amministrata nella estensione della giurisdizione della corte durante l'anno precedente; egli noterà gli abusi, che avessero potuto intromettersi, e farà le requisitorie che crederà convenevoli. La corte sarà tenuta di deliberare, ed il procurator generale invierà copia al ministro di grazia e giustizia, sì del discorso, che delle deliberazioni, alle quali un tal discorso avrà dato luogo.

Art. 296. Nella stessa seduta o in altra indicata a quest'effetto nella medesima settimana, la corte formerà, per inviarsi al ministro di grazia e giustizia, un notamento di quei giudici della sua giurisdizione, i quali si saranno distinti per la loro esattezza e per una pratica costante di tutti i doveri del loro stato. Farà similmente conoscere coloro fra gli avvocati, che si saranno più distinti pei loro lumi e pei loro talenti, e sopra tutto per la delicatezza e pel disinteresse, che debbono caratterizzare questa professione. Questo lavoro sarà eseguito nella camera del consiglio.

Titolo XX.

DELLA DISCIPLINA.

Sezione I.

Delle misure disciplinari pei magistrati, e del modo di applicarle.

Art. 297. I giudici e gli uffiziali del ministero pubblico, i quali si allontanassero dalla residenza senza un congedo spedito a norma della legge, o che abusassero del congedo ottenuto, saranno privati del loro trattamento durante tutto il corso della loro abusiva assenza, e se il loro al-

lontanamento ha luogo per più di un mese, potranno essere considerati come dimissionarii, e rimpiazzati.

Art. 298. I presidenti delle corti e dei tribunali avvertiranno di officio, o sulle requisitorie del ministero pubblico, ogni giudice che compromettesse la dignità del suo carattere.

Art. 299. Se l'avvertimento rimane senza effetto, il giudice sarà sottoposto, in forma di disciplina, ad una delle seguenti pene, cioè:

I. *La censura semplice*;

II. *La censura di riprensione;*

III. *La sospensione provvisoria.*

Art. 300. La censura con riprensione importerà di pieno diritto la privazione del trattamento pel corso di un mese: la sospensione provvisoria importerà la privazione del trattamento per tutto il tempo, in cui la medesima avrà luogo.

Art. 301. Le deliberazioni prese dai tribunali civili saranno trasmesse, prima di ricevere la loro esecuzione, ai procuratori generali dai regii procuratori, e sottoposte alle corti di giustizia civile e criminale.

Art. 302. L' applicazione delle pene determinate dall' articolo 299 sarà fatta nella camera del consiglio dai tribunali civili, qualora trattisi di un giudice di circondario, o di un aggiunto allo stesso.

Allorchè si tratterà di un membro delle corti di giustizia civile e criminale, l' applicazione sarà fatta parimente dalla medesima nella camera del consiglio.

Art. 303. Le corti di giustizia civile e criminale eserciteranno i diritti di disciplina attribuiti ai tribunali civili, allorchè questi avranno omesso di esercitarli.

Le corti di giustizia civile e criminale potranno in questo caso dare ai tribunali civili un avvertimento di essere più esatti in avvenire.

Art. 304. Niuna decisione potrà essere presa, senza che prima il giudice incolpato non sia stato inteso o chiamato, e che il regio procuratore o il regio procurator generale non abbia dato le sue conclusioni per iscritto.

Art. 305. In tutti i casi sarà reso conto al ministro di grazia e giustizia dai procuratori generali della decisione

presa dalle corti di giustizia civile e criminale: allorchè le stesse avranno pronunziato o confermato la censura con la riprensione, o la sospensione provvisoria, la decisione non sarà messa in esecuzione, che dopo di essere stata approvata dal ministro di grazia e giustizia. Nel caso però della sospensione provvisoria, il giudice sarà tenuto di astenersi dalle sue funzioni sino alla risoluzione del detto ministro di grazia e giustizia, senza pregiudizio delle facoltà, che il ministro di grazia e giustizia ha di denunziare il giudice incolpato alla corte suprema di giustizia, secondo la gravità delle circostanze.

Art. 306. Il ministro di grazia e giustizia potrà, quando il giudicherà conveniente, chiamare presso di sè i componenti le corti o tribunali, ad oggetto di spiegarsi sopra i fatti, che loro potessero essere imputati.

Art. 307. Ogni giudice, che si trovasse sottoposto ad un mandato di arresto, di deposito, di un'ordinanza di coazione personale, o di una condanna correzionale, anche nel corso dell'appello, sarà provvisoriamente sospeso dalle sue funzioni.

Art. 308. Qualunque sentenza di condanna profferita contra un giudice ad una pena anche di semplice polizia, sarà trasmessa al ministro di grazia e giustizia, il quale, dopo averne fatto l' esame, denunzierà il magistrato condannato alla corte suprema di giustizia, ed il magistrato, secondo la gravità delle circostanze, potrà essere dichiarato decaduto o sospeso dalle sue funzioni.

Art. 309. Gli uffiziali del ministero pubblico, la cui condotta fosse riprensibile, saranno richiamati al loro dovere dal procurator generale o regio della corte o del tribunale superiore, e ne sarà reso conto al ministro di grazia e giustizia, il quale, secondo la gravità delle circostanze, loro farà fare dal procurator generale le insinuazioni che crederà necessarie, o li chiamerà presso di sè.

Art. 310. Le corti di giustizia civile e criminale e le corti di Assise saranno obbligate d'istruire il ministro di grazia e giustizia, tutte le volte che gli uffiziali del ministero pubblico nell'esercizio delle loro funzioni si allon-

tanano dai doveri del loro stato, o ne compromettono l'onore, la delicatezza e la dignità.

I tribunali civili istruiranno il presidente ed il procurator generale della corte di giustizia civile e criminale dei rimproveri, che si crederanno in diritto di fare agli uffiziali del ministero pubblico, sia presso gli stessi tribunali civili, sia presso i tribunali correzionali o presso i giudici di polizia.

Sezione II.

Delle misure di disciplina contro gli uffiziali ministeriali o altri impiegati addetti al servizio delle autorità giudiziarie.

Art. 311. Le misure di disciplina sono:

1.° *L'ammonizione semplice*;

2.° *Il rimprovero in privato*;

3.° *Il rimprovero alla pubblica udienza*;

4.° *La sospensione*;

5.° *La destituzione*.

Potrà anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese dei prevenuti.

Art. 312. Tali misure saranno applicate, secondo la gravità delle circostanze, a quelli tra gl'impiegati indicati nell'art. 317 di questa legge, che mancassero ai doveri annessi all'esercizio della loro carica, per la violazione dei quali non si trovino nelle leggi penali stabilite pene particolari.

Art. 313. Il rimprovero alla pubblica udienza importerà di diritto la privazione del trattamento per un mese, per quegl'impiegati che hanno soldo: la sospensione importerà parimente privazione del trattamento per tutto quel tempo, in cui la medesima dee aver luogo.

Art. 314. La sospensione non potrà essere ordinata per un tempo maggiore di un anno.

Art. 315. La pena della destituzione in linea disciplinare non potrà essere provocata che dalle autorità giudi-

ziarie per quelli tra gl' impiegati che sieno nominati dal Governo.

Art. 316. L'impiegato, contro del quale sarà stata provocata la destituzione, rimarrà di diritto sospeso dall' esercizio della sua carica, finchè il ministro di grazia e giustizia non abbia manifestato le sue risoluzioni.

Art. 317. Sono soggetti alle misure di disciplina :

1.° I patrocinatori ;

2.° I cancellieri, vice-cancellieri, sostituti cancellieri, ed altri impiegati di cancelleria ;

3.° I segretarii, ed altri impiegati negli officii del ministero pubblico;

4.° Gli uscieri.

Art. 318. Ogni giudice o collegio conosce delle mancanze di disciplina, che fossero state commesse o scoperte nella sua udienza dagl' impiegati , che gli sono addetti, salvo ciò che sarà detto negli articoli 319, 322, e 323 di questa legge.

Art. 319. I giudici di circondario, ed i giudici istruttori non potranno pronunziare che le pene indicate nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell' art. 311, e la sospensione sino a dieci giorni.

Art. 320. Per le mancanze di disciplina, le quali potessero meritare l' applicazione di pene maggiori, i giudici di circondario ed i giudici istruttori dovranno farne rispettivamente, volta per volta, rapporto agli agenti del ministero pubblico civile o criminale.

Art. 321. Gli agenti del ministero pubblico, nel caso preveduto nell' articolo precedente, agiranno contro i prevenuti nel modo che sarà qui appresso indicato.

Art. 322. I procuratori generali o regii applicheranno direttamente agl' impiegati ne' loro officii le pene indicate nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell' art. 311, e la sospensione sino a venti giorni.

Art. 323. Le misure di disciplina enunciate nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 311, e contro gl' impiegati di cancelleria dei collegii giudiziarii, saranno applicate da una commissione composta dai rispettivi pre-

sidenti e procuratori generali o regii, e dal giudice più antico per ordine di nomina.

Art. 324. Allorchè il collegio è diviso in più camere, nella commissione anzidetta, in vece del giudice più antico in ordine di nomina interverranno i vice-presidenti.

Art. 325. Apparterrà ai collegi giudiziarii riuniti in assemblea l'applicazione delle misure di disciplina, tanto contro i patrocinatori, cancellieri, vice-cancellieri, o sostituti-cancellieri, ed uscieri addetti alla loro immediazione, quanto contro gli altri impiegati, nei casi non compresi negli articoli 318, 320, 322 e 323 di questa legge.

Art. 326. Le deliberazioni delle autorità giudiziarie pronunciate in via disciplinare non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale, che attesti la mancanza dell' impiegato. Gl' imputati saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

Art. 327. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di officio nei giudizii per misure di disciplina.

Art. 328. Si darà l' intervallo di tre giorni tra la chiamata e la comparsa dell' imputato.

Art. 329. La deliberazione si farà, inteso l' imputato, se comparisce: se l' imputato non comparisce, la deliberazione si farà in contumacia.

Art. 330. L'imputato, che sarà stato condannato in contumacia, avrà il diritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

Art. 331. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 332. Le deliberazioni saranno motivate e sottoscritte nelle minute da tutti coloro che vi avranno preso parte.

Art. 333. Nel caso preveduto dall' art. 325 di questa legge la discussione sarà pubblica.

Art. 334. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella camera del consiglio: il ministero pubblico non vi potrà assistere.

Art. 335. Le deliberazioni per l' applicazione delle misure di disciplina non sono soggette ad appello o ricorso per annullamento; salvo il caso in cui la misura di disciplina fosse l' effetto di una condanna pronunziata con sentenza o con decisione.

Art. 336. Esse sono provvisionalmente eseguibili: quelle però, che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, il quale potrà modificarle.

Art. 337. Gl' imputati, i quali si credessero lesi nell' applicazione delle pene disciplinari, potranno reclamare al ministro di grazia e giustizia.

Art. 338. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincerà a decorrere da quello della intimazione della deliberazione.

Art. 339. Le deliberazioni per misure di disciplina saranno sempre pubblicate, e nei casi di sospensione o di provocazione di destituzione, ne sarà affisso un estratto nella sala dell' udienza e nella cancelleria.

Art. 340. I procuratori generali renderanno immediatamente conto al ministro di grazia e giustizia di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tale effetto gli rimetteranno copia delle deliberazioni colle loro osservazioni.

Art. 341. I procuratori regii dei tribunali civili ed i presidenti dei tribunali di commercio renderanno un simile conto ai procuratori generali delle rispettive corti di giustizia civile e criminale: questi ne trasmetteranno il rapporto al ministro di grazia e giustizia, aggiungendovi le loro osservazioni.

Art. 342. La disposizione dell' articolo precedente, per ciò che concerne il conto da rendersi all' autorità superiore, ed al ministro di grazia e giustizia, è applicabile ai giudici di circondario ed ai giudici istruttori.

Art. 343. Le disposizioni contenute in questo titolo non alterano nella menoma parte quelle stabilite sull' oggetto dalle leggi penali e dalle leggi della procedura nei giudizii penali.

Titolo XXI.

DEL GIURAMENTO DEGL' IMPIEGATI APPARTENENTI ALL' ORDINE GIUDIZIARIO.

Art. 344. Coloro, i quali sono chiamati a cariche appartenenti all' ordine giudiziario, o da esso in qualsivoglia modo dipendenti, prima d'intraprenderne le funzioni, dovranno prestare il giuramento dalle leggi prescritto.

Art. 345. Quegli tra gl'impiegati, il quale abbia una volta giurato, non dee ripetere il giuramento se è traslocato colla stessa carica. Nel prender possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale, che egli non giura, per avere edempito a quest'atto nel tale altro luogo.

Art. 346. I giuramenti dei presidenti e dei procuratori generali o regii saranno ricevuti dai rispettivi collegi, nei quali esercitano le loro funzioni.

Art. 347. I vice-presidenti, gli avvocati generali o sostituti, gli altri componenti i collegi, i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti-cancellieri, gli avvocati, i patrocinatori, gl'impiegati nelle cancellerie, gli uscieri, i custodi, ed ogni altro impiegato delle corti o tribunali, presteranno il giuramento nelle mani dei rispettivi presidenti.

Art. 348. I giudici di circondario residenti nei luoghi ove sono stabiliti i tribunali civili, presteranno il giuramento nelle mani del presidente del tribunale civile: gli altri giudici di circondario presteranno il giuramento alla pubblica udienza del loro giudicato, e rimetteranno poi l'atto del giuramento al presidente del tribunale civile, nella giurisdizione del quale il circondario è compreso.

Art. 349. Gli aggiunti dei giudici di circondario, i cancellieri, i sostituti-cancellieri, gli uscieri, ed altri impiegati del giudicato di circondario, giureranno nelle mani dei rispettivi giudici.

Art. 350. I giudici istruttori presteranno il giuramento innanzi al tribunale civile, nel quale è compreso il di-

stretto del loro giudicato. Qualora ciò non potesse aver luogo, eglino, in seguito dell' autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, spediranno l' atto adempiuto del loro giuramento al presidente del rispettivo tribunale civile.

Art. 351. La prestazione del giurameato avrà sempre luogo alla pubblica udienza.

Art. 352. Nelle corti e nei tribunali composti di più camere, il ricevimento dei componenti il collegio, o il pubblico ministero, dei cancellieri e degli avvocati, e la loro prestazione di giuramento seguirà a camere riunite. Gli altri funzionarii presteranno il giuramento nelle mani del presidente, in quella camera, cui lo stesso è destinato a presedere.

Art. 353. I segretarii e gli altri impiegati negli officii del ministero pubblico presteranno il giuramento nelle mani dei rispettivi procuratori generali o regii.

Art. 354. Per ciascun funzionario che giura, si farà un atto distinto di giuramento.

Art. 355. Gli atti di giuramento saranno distesi in doppio originale: di essi uno sarà rimesso a posta corrente al ministro di grazia e giustizia, e l' altro sarà depositato nella cancelleria del giudicato o del collegio, cui il funzionario appartiene, o dell' uffizio del pubblico ministero.

Art. 356. Sarà altresì fatta menzione della seguita prestazione del giuramento nel primo foglio di udienza.

Art. 357. Gli atti di giuramento debbono essere firmati da colui che giura, e legalizzati dai magistrati innanzi ai quali è prestato, o a chi si rimettono gli atti di giuramento, nei casi preveduti negli articoli 348 e 350 di questa legge.

Art. 358. I procuratori regii, appena avranno ricevuto dai giudici di circondario o giudici istruttori gli atti del loro giuramento, dovranno legalizzarne le firme e rimetterli al ministro di grazia e giustizia.

Art. 359. I componenti i collegi giudiziarii nell' atto della prestazione del giuramento, dovranno dichiarare se sieno ligati nei gradi di parentela o di affinità dalla legge

vietati con alcuno dei giudici del collegio, cui sono ascritti, o dei magistrati che sono nella provincia.

Art. 360. All' atto del giuramento dovrà essere alligato l' estratto dell' atto di nascita del funzionario, che ha giurato, ed uno stato indicante distintamente le cariche dal medesimo occupate precedentemente, tanto nel ramo giudiziario, quanto in altro ramo di pubblica amministrazione, colla enunciazione dell' epoche, nelle quali gli furono conferite.

Titolo XXII.

DEI MAGISTRATI CHE SI RITIRANO DOPO TRENT' ANNI DI SERVIZIO, E DEI MAGISTRATI CHE MUOJONO NELL' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

Art. 361. Dopo trent' anni di servizio i magistrati della suprema corte di giustizia, e delle corti di giustizia civile e criminale, che avranno ben meritato nell' esercizio delle loro funzioni, potranno ritirarsi col titolo di *presidenti*, di *vice-presidenti*, *procuratori generali*, *avvocati generali*, o *giudici onorarii*, allorchè il Re avrà fatto loro spedire i corrispondenti decreti.

Eglino allora continueranno ad avere gli onori ed i privilegi proprii del loro stato, potranno assistere ed aver voce deliberativa nelle assemblee del collegio, cui appartenevano.

Art. 362. I ritratti dei magistrati della suprema corte di giustizia e delle corti di giustizia civile e criminale morti nell' esercizio delle loro funzioni, dopo essersi illustrati con profondo sapere, con una pratica costante delle virtù del loro stato, con atti di fermezza, e col sacrifizio di loro stessi al bene pubblico, potranno essere situati in una delle sale della gran corte, in virtù di un decreto del Re, sulla proposizione del ministro di grazia e giustizia, inteso il consiglio di stato.

Questa proposizione non potrà essere presentata al Re che un anno dopo la morte del magistrato.

Titolo XXIII.

DEI SOLDI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Art. 363. Tutti i componenti l'ordine giudiziario saranno pagati dal tesoro nazionale, all'infuori dei giudici di circondario, i quali saranno pagati, come per lo passato, dai rispettivi comuni, secondo la quota che sarà fissata per mezzo dell'autorità competente.

Art. 364. Il soldo dei componenti l'ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensuali.

Giudici di Circondario

Di 1.ª classe, annui ducati . . .	480
Di 2.ª classe » » . . .	360
Di 3.ª classe » » . . .	300

Tribunali Civili di 1.ª classe.

Presidente	1200
Regio Procuratore	1200
Vice-presidente	1080
Avvocato generale	1600
Sostituto al Regio procuratore . .	1080
Giudice	900
Cancelliere	460
Vice-cancelliere	360

Tribunali Civili di 2.ª classe

Presidente	900
Regio Procuratore	900
Giudice	720
Cancelliere	400

Corti di Giustizia Civile e Criminale.

Presidente	1800
Regio procuratore generale . . .	1800
Vice-presidente	1600
Giudice	1500
Cancelliere	720
Vice-cancelliere	600

Corte Suprema di Giustizia.

Presidente	4000
Regio procuratore generale . . .	4000
Vice-presidente	2600
Avvocato generale	2600
Giudice	2500
Cancelliere	1400
Vice-cancelliere	800

Art. 365. I giudici istruttori ed i loro cancellieri avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente ai giudici e cancellieri dei tribunali civili di prima classe. I componenti i tribunali di commercio avranno per ciascuna sessione un gettone, che sarà di trenta carlini pel presidente, e di venti carlini pei giudici o supplenti. I cancellieri dei tribunali di commercio avranno l'annuo soldo di ducati quattrocento.

Art. 366. I componenti l'ordine giudiziario, allorchè son destinati ad una residenza fuori del luogo del loro ordinario domicilio, riceveranno a titolo di spese di primo stabilimento, una somma eguale alla quinta parte del soldo annuale annesso alla carica, di cui saranno rivestiti.

Art. 367. Eglino avranno altresì, per ispese di viaggio, una indennità eguale a quella, ch' è stabilita per gli accessi in materia penale.

Titolo XXIV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 368. L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niuna autorità può frapporre ostacolo o ritardo all'esercizio delle funzioni giudiziarie o all'esecuzione dei giudicati.

Art. 369. Tutti, senza distinzione o privilegio, saranno sottoposti alla medesima giurisdizione ed alle stesse forme dei giudizii, salvo ciò che sarà detto negli articoli 371 e 372 di questa legge.

Art. 370. Le autorità giudiziarie istituite colla presente legge, ciascuna secondo la rispettiva competenza, giudicheranno tutte le cause, qualunque sia l'oggetto cui han rapporto, o le persone tra le quali si agitano, ad eccezione di quelle che sono meramente spirituali, o che riguardano la disciplina militare.

Art. 371. Tutte le cause che interessano la nazione, i comuni o le pubbliche amministrazioni, saranno trattate come sommarie, ad eccezione di quelle che riguardano quistioni di proprietà, o altre quistioni, per le quali sia stabilita una forma particolare nel codice di procedura civile.

Art. 372. L'appello avverso le sentenze dei giudici che han pronunziato in prima istanza nelle cause enunciate nell'articolo precedente, sarà meramente devolutivo.

Art. 373. Nelle materie riguardanti le pubbliche istruzioni, niuna opposizione o richiamo innanzi all'autorità giudiziaria potrà mai arrestarne o sospenderne in alcun modo il pagamento, finchè il diritto del reclamante non sia stato riconosciuto con sentenza, che abbia acquistata la forza di cosa giudicata, e non sia giunta l'epoca di far valere questo diritto secondo il sistema della pubblica amministrazione.

Le cause di questa natura saranno reputate urgenti.

Art. 374. Ai cittadini poveri, per l'esperimento dei loro diritti, sarà accordato il beneficio delle spese di giustizia a credito, e dei difensori officiosi. Èglino però non godranno di questo beneficio, se non dopo di aver giustifi-

cato la giustizia della loro causa e lo stato della loro indigenza.

Art. 375. In tutti i giudizii civili vi saranno due gradi di giurisdizione, tranne i casi, nei quali la legge abbia altrimenti disposto.

Art. 376. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali o di regolamenti.

Art. 377. I giudici, i tribunali e le corti non potranno nè impedire, nè sospendere la esecuzione delle leggi.

Art. 378. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative.

Art. 379. I giudici non potranno astenersi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, oscurità, o insufficienza della legge.

Nelle materie criminali, correzionali, e di polizia, essi non potranno pronunziare altre pene, all'infuori di quelle determinate dalle leggi, e nei soli casi dalle medesime stabiliti.

Art. 380. Per ritardata o denegata giustizia si ricorrerà al tribunale o alla corte immediatamente superiore.

Art 381. I giudici non potranno ordinar l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, se non nei soli casi e nei modi dalla legge prescritti.

Art. 382. Le sentenze e le decisioni dovranno essere motivate nel fatto e nel diritto, e vi si dovranno citare gli articoli di legge, sui quali son fondate, testualmente, o per analogia, le dispositive, che in esse si contengono.

Art 383. La forma e l'ordine da osservarsi nei giudizii saranno regolati a norma del codice di procedura civile, e del codice d'istruzione penale.

Art. 384. Le camere dei tribunali civili, che ne hanno più di una, saranno riformate in ogni anno.

Art. 385. Per esecuzione dell' articolo precedente, in ogni anno un solo giudice dei tribunali civili, e tre giudici delle corti di giustizia civile e criminale e della corte suprema passeranno da una camera all'altra, cosicchè, tra il volgere di qualche anno, i giudici facciano il servizio di tutte le camere del collegio, cui appartengono. Questa di-

sposizione si estende ancora al presidente ed ai vice-presidenti.

Art. 386. Niuno potrà essere magistrato nella corte suprema, presidente, o procuratore generale di una corte di giustizia civile o criminale, se non avrà l'età di anni quaranta compiti. Basterà l'età di anni trenta per esser giudice di una corte di giustizia, o avvocato generale presso la medesima, presidente o regio procuratore presso un tribunal civile. Basterà l'età di anni 25 per tutte le altre cariche giudiziarie.

Art. 387. Alcuno non potrà esser nominato giudice o agente del ministero pubblico in un collegio, se non abbia ottenuto la laurea in una delle università del Regno delle due Sicilie.

Art. 388. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado, non potranno essere simultaneamente addetti ad un collegio, nè come giudici, nè come agenti del ministero pubblico, cancellieri, vice-cancellieri, o sostituti-cancellieri.

Art. 389. Saranno proibite ai giudici, agli agenti del ministero pubblico, ed ai cancellieri, vice-cancellieri, e sostituti-cancellieri, le funzioni di cariche municipali o amministrative, anche fuori del loro tribunale.

Art. 390. I giudici inoltre, e gli agenti del ministero pubblico, non potranno essere arbitri, nè accettare amministrazioni o tutele, ad eccezione di quelle che son deferite dalla legge.

Art. 391. Dopo che sarà seguita l'ordinazione delle autorità giudiziarie, a norma della presente legge, niuno potrà esser nominato magistrato di una corte di giustizia civile o criminale, se prima non abbia esercitato le funzioni di giudice presso qualche tribunale civile; e niuno potrà esser nominato magistrato della corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitato le funzioni di magistrato presso una corte di giustizia civile o criminale.

Art. 392. Ogni collegio invigilerà sopra gli avvocati, i patrocinatori e gli uscieri, che vi saranno addetti.

Art. 393. I procuratori regii presso i tribunali civili, o

un sostituto da essi delegato, visiteranno in ogni anno, nell'epoche, che saranno designate dal ministro di grazia e giustizia, i giudicati di circondario della loro giurisdizione.

Art. 394. L'oggetto di questa visita sarà di assicurarsi dell'andamento della giustizia in ogni ramo, dell'ordine tenuto nelle officine, e nella spedizione degli affari; di scoprire i disordini, e dare le disposizioni convenevoli, ed in caso di bisogno, proporre al Governo gli espedienti necessarii, in rapporto, così al servizio, come alle persone.

Avvertiranno il ministro di grazia e giustizia del momento della loro partenza per l'oggetto, e gli riferiranno quindi il risultamento delle visite. Il ministro di grazia e giustizia ne darà un conto particolare al Re.

Art. 395. L'oggetto della visita sarà esteso a tutti i funzionarii, che, per ragione di amministrazione giudiziaria, sono nella dipendenza e sotto la vigilanza del regio procuratore.

Art. 396. Ove il procuratore regio o i suoi sostituti non potranno adempiere a ciò ch'è disposto nei tre precedenti articoli, potrà delegarvi il giudice d'istruzione di ogni distretto, o, d'accordo col presidente, un giudice del tribunale.

Art. 397. I regii procuratori generali presso le corti di giustizia civile o criminale, potranno, per lo stesso oggetto, visitare personalmente, o per mezzo di un avvocato generale, i tribunali civili. Dovranno però volta per volta riceverne l'approvazione dal Re.

Art. 398. I presidenti, vice-presidenti, regii procuratori generali, regii procuratori, ed i loro avvocati generali o sostituti, i giudici della corte suprema di giustizia, i giudici delle corti di giustizia civile o criminale, dei tribunali civili, e di commercio, vestiranno la *toga* nell'esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie.

Art· 399. I giudici di circondario, i cancellieri, ed i vice-cancellieri dei collegi, avranno l'onore della mezza *toga*. Il solo cancelliere della suprema corte di giustizia, ed i giudici di circondario residenti nei capo-luoghi delle provincie vestiranno la *toga* intera.

Art. 400. I cancellieri dei giudici di circondario, e gli

uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite colla presente legge, vestiranno, nell'esercizio delle loro funzioni, *l'abito nero completo*.

Gli uscieri porteranno, in oltre, in mano una *bacchetta nera*.

Art. 401. La composizione dell'ordine giudiziario secondo il modo determinato nella presente legge avrà la sua esecuzione nel giorno . . . .

A contare da quest'epoca rimarranno abolite e soppresse tutte le autorità giudiziarie, che ora sono in vigore.

STATO DEI TRIBUNALI CIVILI

PROVINCIE.	CLASSE.	RESIDENZE.	DISTRETTI compresi nella giurisdizione dei tribunali	Popolazione dei distretti compresi nella giurisdizione dei tribun.	Osservazioni
Abruzzo citeriore	2	Chieti.	Chieti.	84986	
	1	Lanciano.	Lanciano.	90118	
1. Abruzzo ulter.	2	Vasto.	Vasto.	81294	
	1	Teramo	Teramo.	98501	
2. Abruzzo ulter.	2	Penne.	Penne.	78424	
	1	Aquila.	Aquila e Civita Ducale.	126217	
	2	Sulmona.	Sulmona ed Avezzano.	119988	
Basilicata.	1	Potenza.	Potenza.	147330	
	2	Melfi.	Melfi.	82094	
	2	Matera.	Matera.	75733	
	2	Lagonegro.	Lagonegro.	98889	
Calabria citeriore.	1	Cosenza.	Cosenza.	120348	
	2	Castrovillari.	Castrovillari.	81431	
	2	Paola.	Paola.	74136	
	2	Rossano.	Rossano.	41077	
1. Calabria ulter.	1	Reggio.	Reggio e Palmi.	133840	
	2	Gerace.	Gerace.	66484	
2. Calabria ulter.	2	Catanzaro.	Catanzaro e Cotrone.	128007	
	1	Monteleone.	Monteleone e Nicastro.	158819	
Caltanissetta.	1	Caltanissetta.	Caltanissetta Piazza, e Terranova.	161113	
Catania.	1	Catania.	Catania.	166119	
	2	Caltagirone.	Caltagirone e Nicosia.	127163	
Capitanata.	1	Foggia.	Foggia e Bovino.	149337	
	2	Sansevero.	Sansevero.	110917	
Girgenti.	1	Girgenti.	Girgenti, Biavona, Sciacca	198526	
Messina.	1	Messina.	Messina e Castroreale.	170718	
	2	Patti.	Patti e Mistretta.	84366	
Molise.	1	Campobasso.	Campobasso.	146640	
	2	Isernia.	Isernia.	85736	
	2	Larino.	Larino.	72057	
Napoli.	1	Napoli.	Napoli, Pozzuoli, Casoria e Castellammare.	638974	
Palermo.	1	Palermo.	Palermo e Corleone.	350771	
	2	Termini.	Termini e Cefalù.	132081	
Principato citer.	1	Salerno.	Salerno e Campagna.	267834	
	2	Sala.	Sala e Vallo.	150997	
Principato ulter.	1	Avellino.	Avellino.	136021	
	2	Ariano.	Ariano.	81988	
	2	S.Angelo lombardi	S. Angelo dei Lombardi.	199741	
Siracusa.	1	Siracusa.	Siracusa, Noto e Modica.	189918	
Terra di Lavoro.	1	Caserta.	Capua e Piedimonte.	266139	
	2	Nola.	Nola.	112991	
	2	Sessa.	Gaeta.	53739	
	2	Sora.	Sora.	96607	
Terra di Bari.	1	Trani.	Bari e Barletta.	287452	
	2	Altamura.	Altamura.	57127	
Terra d'Otranto.	1	Lecce.	Lecce, Gallipoli e Brindisi	327270	
	2	Taranto.	Taranto.	78366	
Trapani.	2	Trapani.	Trapani, Mazzara ed Alcamo.	146208	

Stato *degli averi assegnati all' attuale ordine giudiziario stabilito colle leggi organiche dei* 29 *maggio* 1817 *e* 7 *giugno* 1819. (1)

Per la Sicilia al di qua dal Faro		
	AVERI degl' Individui della Suprema Corte di giustizia, compresa la pensione al Presidente	64700
	idem id. delle Gran Corti Civili.	101500
	idem id. delle Gran Corti Criminali . . .	201156
	idem id. dei Tribunali Civili	115020
	Soldi dei Giudici Istruttori	34200
	idem dei Cancellieri d'Istruzione	22400
	idem id. delle Gran Corti Civili	2880
	idem id. delle Gran Corti Criminali . . .	9000
	idem id. dei Tribunali Civili	6000
	idem id. dei Vice-Cancellieri della Suprema Corte di giustizia	1600
	idem dei Vice-Cancellieri della Gran Corte Criminale di Napoli e Terra di Lavoro	900
	idem del Cancelliere del Tribunale di Commercio di Napoli.	400
	idem degl' Impiegati negli Officii dei Procuratori e nelle Cancellerie di tutte le Corti e Tribunali. . . .	88369
	Gettoni ai Magistrati del Tribunale di Commercio di Napoli per approssimazione	1820
	Spese minute di Officine delle Corti e dei Tribunali, compreso quello di Commercio di Napoli e delle Cancellerie dei Giudici Istruttori.	33697
	Totale . .	683642

Per la Sicilia al di là dal Faro		
	AVERI della Suprema Corte di Giustizia.	37800
	idem delle Gran Corti Civili	73960
	idem delle Gran Corti Criminali	47200
	idem dei Tribunali Civili	52160
	Soldi degl' Istruttori	14400
	Cancellieri d' Istruzione	9600
	Soprassoldi personali a varii Magistrati	10516
	Pei gettoni dei Tribunali di Commercio di Palermo, Messina, e Trapani approssimativamente	5460
	Soldi degl' Impiegati negli Officii dei Regii Procuratori e delle Cancellerie di tutte le Corti e Tribunali . . .	47080
	Spese minute delle Corti e dei Tribunali e delle Cancellerie dei Giudici Istruttori.	25000
	Soldi dei Cancellieri dei Tribnnali di Commercio residenti in Palermo, Messina e Trapani	1200
	Totale . .	100108

(1) Le somme, che si veggono qui sotto assegnate per lo mantenimento dell' ordine giudiziario, sono state calcolate per approssimazione. Nel ministero di grazia e giustizia non n' esiste uno stato legale. L' esito per quest' oggetto facevasi direttamente dalla Tesoreria esistente in Palermo.

PROGETTO DI SOLDI E SPESE

per lo mantenimento del nuovo ordine giudiziario

DESIGNAZIONE degli oggetti delle spese	AMMONTARE delle spese
Indicazione delle somme pei soldi dei Magistrati e cancellieri	
Per la Corte Suprema di Giustizia	84800 (1)
Per n. 14 Corti di Giustizia Civile e Criminale, per quelle provincie le quali contengono non più di due Tribunali Civili	259280 (2)
Per n. 3 Corti di Giustizia, nelle provincie di Napoli, Terra di Lavoro, e Palermo	84960 (3)
Per n. 5 Corti di Giustizia nelle provincie che contengono più di due tribunali civili . . .	115600 (4)
Pel tribunale civile in Napoli, composto di sei Camere	25188 (5)
Per n. 9 tribunali civili di 1. classe, di una Camera.	41940 (6)
Per n. 11 idem idem di due Camere.	98780 (7)
Per lo tribunale civile di Palermo	12940 (8)
Per n. 26 tribunali di 2. classe	94640 (9)
Per 80 soldi di Giudici Istruttori	72000 (10)
Per 80 Cancellieri d' Istruzione	36800 (11)
Per 4 soldi dei Cancellieri dei Tribunali di Commercio approssimativamente	1600 (12)
Per gettoni ai magistrati dei Tribunali di Commercio approssimativamente	7000 (13)
Totale . .	935520

DESIGNAZIONE degli oggetti delle spese	AMMONTARE delle spese	
Riporto . .		935520
Per la cancelleria della Suprema Corte di Giustizia		
3 Sostituti, alla ragione di annui duc. 540 per ognuno	1620	
8 Uffiziali di 1. classe, a ducati 300 ognuno per anno	2400	
8 id. di 2. classe, a duc. 180 ann. ciascuno .	1440	8640 (14)
8 id. di 3. classe, a duc. 120 ann. ognuno .	960	
5 Portieri, alla ragione di duc. 180 ann. ognuno.	900	
2 Custodi, a ducati 180 per ciascuno all' anno	360	
Spese minute, a ducati 960 annui	960	
Per le Cancellerie delle Corti di Giustizia Civile e Criminale.		
25 Sostituti-Cancellieri, a ducati 360 annui per ognuno	9000 (15)	
25 Uffiziali di 1. classe, a 200 l' anno per ciascuno	5000 (16)	17600
25 Id. di 2. classe, a 144 annui ciascuno . . .	3600 (17)	
50 Portieri, a ducati 100 l'uno per l' anno . .	5000 (18)	
25 Custodi, a ducati 100 annui per ciascuno . .	2500 (19)	
Spese minute per 22 Corti di Giustizia	15000 (20)	25500
Per le cancellerie dei Tribunali civili di 1 e 2 classe.		
23 Sostituti cancellieri di 1 classe, due per Napoli ed uno per ogni altro Tribunale di prima classe a duc. 300 annui	6900	
23 Uffiziali di 1 classe nella medesima proporzione poc'anzi indicata, a duc. 144 ognuno nelle cancellerie dei tribunali di 1 classe	3342	
25 Uffiziali di 2 classe, nella medesima proporzione poc' anzi indicata, a duc. 96 annui, dandone quattro al tribunale di Napoli ed uno per ogni altro tribunale	2400	24252
Spese minute del tribunale di Napoli.	1000	
Id. per 11 tribunali di 1. classe, con due camere	4400	
26 Sostituti cancellieri pei tribunali di 2 classe, a duc. 240 annui per ognuno	6240	
Totale . . .		1008512

DESIGNAZIONE degli oggetti delle spese	AMMONTARE delle somme	
Riporto . . .		1005512
26 Uffiziali di 1 classe in detti tribunali, a duc. 120 ognuno	3120	
26 Id. di 2 classe id., a duc. 80 annui ciascuno	1872	
130 Portieri per tutti i tribunali, a duc. 80 annui ciascuno	10400	
48 Custodi, a duc. 80 ognuno	3840	24432
Spese minute per 26 tribunali, di 2 classe, a duc. 200 ciascuno	5200	
Cancellerie dei Tribunali di Commercio.		
Spese minute per 4 Tribunali, alla ragione di duc. 200 annui ciascuno	800	
8 Portieri, a duc. 80 annui per ognuno . . .	740	1860
4 Custodi, a duc. 80 annui per ciascuno, all'anno	320	
Cancellerie d'Istruzione.		
80 Uffiziali di 1 classe, a duc. 120 l'anno ognuno	9600	
80 Id. di 2 classe, a duc. 84 l'anno ciascuno .	6800	24090
80 Spese minute, a duc. 96 annui ad ogni Giudicato	7680	
Officio del Procurator Generale presso la Suprema Corte di Giustizia.		
Un Segretario, alla ragione di annui ducati 700.	700	
1 Vice Segretario, con annui duc.	450	
2 Uffiziali di 1 Classe, alla ragione di duc. 300 annui	600	
8 Uffiziali di 2 Classe, a duc. 180 annui ognuno.	1440	
8 Uffiziali di 3 classe, a duc. 120 annui ciascuno	960	5770
4 Portieri, a duc. 180 ciascuno, per anno . .	720	
Spese minute	900	
Per le Officine dei Regii Procuratori generali presso le Corti di Giustizia Civile e Penale.		
22 Segretarii, a duc. 480 ognuno, per anno . .	10560	21100
3 Vice-Segretarii, a duc. 360 ciascuno annui .	1080	
47 Uffiziali di 1 classe, a ducati 180 ognuno . .	8460	
Tatale . . .		1085754

DESIGNAZIONE degli oggetti delle spese	AMMONTARE delle somme	
Riporto . . .		1085754
47 Uffiziali di 2 classe, a duc. 120 annui . . .	5640	
47 Id. di 3 classe, a duc. 96 annui	4512	
25 Portieri, a duc. 108 per ciascuno all'anno .	2700	
Spese minute per 22 Corti di Giustizia, a duc. 300 annui per ognuna, e per le 3 Corti, che hanno due camere, ducati 100 dipiù per ciascuna	6900	19752
Per le officine dei Regii Procuratori presso i tribunali civili di 1 e 2 classe.		
22 Segretarii nelle provincie dei tribunali di 1 classe, a duc. 300 annui ciascuno	6600	
26 Uffiziali di 1 classe, a ducati 144 ciascuno, destinandone 4 nella Provincia di Napoli, due nelle procure dei tribunali di 2 camere, ed uno per ogni altro tribunale	2744	
26 Uffiziali di 2 classe, a duc. 120 ognuno, ripartendoli nel modo suddetto	2120	13960
26 Uffiziali di 3 classe, a duc. 96 ciascuno, divisi come sopra	2496	
26 Segretarii nelle procure dei tribunali di 2 classe, a duc. 240 ciascuno	6240	
26 Uffiziali di 1 classe, alla ragione di annui ducati 144	3744	
26 Ufficiali di 2 classe, a duc. 96 ognuno, da distribuirsi come quelli di 1 classe	2616	
26 Uffiziali di 3 classe, a duc. 72 ciascuno . .	1872	29082
100 Portieri, alla ragione di annui duc. 50 ognuno	5000	
Spese minute per 48 uffizii, a ducati 200 circa ciascuno, calcolati l'uno per l'altro	9600	
(21) *Totale* . . .		1147548

BILANCIO.

Spesa attuale	1008,018
Spesa futura	1147,548
Eccesso in . .	129,530

NOTE AL PROGETTO DI SPESE.

(1) La controscritta somma di ducati 84800 comprende i soldi:

Del presidente, in annui ducati	4000	
Di due vice-presidenti, a ducati 2600 per ognuno	5200	
Di ventiquattro giudici, alla ragione di ducati 2500 per ognuno	60000	
Del procurator generale, in ducati	4000	
Di tre avvocati generali, alla stessa ragione dei vice-presidenti	7800	
Del Cancelliere	1400	
Di tre vice-cancellieri, alla ragione di ducati 800 per ognuno.	2400	
Somma	84800	
Totale		84800

(2) Queste provincie sono quelle di Teramo, Aquila, Reggio, Monteleone, Caltanissetta, Catania, Capitanata, Girgenti, Messina, Salerno, Siracusa, Trani, Lecce, e Trapani. Vedi lo Stato dei tribunali civili annesso al progetto di legge. Le corti residenti in queste provincie sono composte:

Di un presidente, col soldo di ducati	1800	
Di otto giudici, alla ragione di ducati 1500 ger ognuno	12000	
Del procurator generale, col soldo di ducati	1800	
Di un avvocato generale, col soldo di ducati	1600	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	720	
Di un vice-cancelliere, col soldo di ducati	600	
Somma.	18520	
Questa somma, presa per 14 volte, offre il totale di duc.		259280

(3) Queste corti sono composte:

Di un presidente, col soldo di ducati	1800	
Di un vice-presidente, col soldo di ducati	1600	
Di dodici giudici, alla ragione di duc. 1500 per ognuno, duc.	18000	
Di un procurator generale, col soldo di ducati	1800	
Di due avvocati generali, alla ragione di ducati 1600 per ognuno, ducati	3200	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	720	
Di due vice-cancellieri, alla ragione di ducati 600 per ognuno, ducati	1200	
Somma.	28320	
Questa somma, presa per tre volte, offre il totale di ducati.		84960

(4) Queste provincie sono quelle di Lanciano, Potenza, Cosenza, Campobasso, ed Avellino. Vedi lo stato dei tribunali

civili. Le corti residenti in queste provincie sono composte:

Di un presidente, col soldo di ducati	1800	
Di dieci giudici, alla ragione di duc. 1500 per ognuno, duc. .	15000	
Di un procurator generale, duc.	1800	
Di due avvocati generali, alla ragione di ducati 1600 per ognuno, ducati	3200	
Di un cancelliere, duc.	700	
Di un vice-cancelliere, duc.	600	
Somma.	23120	
Questa somma, presa per cinque volte, offre il totale di duc.. . .		115600

(5) Il tribunale civile di Napoli è diviso in sei camere, ed è composto:

Di un presidente, col soldo di duc.	1200	
Di cinque vice-presidenti, col soldo di 1080 per ognuno . .	5400	
Di dodici giudici, col soldo di 900 per ognuno	10800	
Di un regio procuratore, col soldo di ducati	1200	
Di cinque sostituti al regio procuratore, alla ragione di duo 1080 per ciascuno	5400	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	460	
Di cinque vice-cancellieri, col soldo di ducati 360 per ognuno, ducati 1800: di essi due solamente a carico del Tesoro, duc.	720	
Somma.	25180	
Totale. . . .		25180

(6) Questi tribunali sono quelli residenti in Lanciano, Teramo, Aquila, Potenza, Cosenza, Reggio, Foggia, Campobasso, ed Avellino: hanno una sola camera, e sono composti:

Di un presidente, col soldo di ducati	1200	
Di due giudici, col soldo di ducati 900 per ognuno . . .	1800	
Di un procuratore regio, col soldo di ducati	1200	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	460	
Somma.	4660	
Questa somma, presa per nove volte, offre il totale di ducati . . .		41940

(7) Questi tribunali sono quelli residenti in Caserta, Salerno, Trani, Lecce, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Trapani, e Monteleone. Questi tribunali sono divisi in due camere, e sono composti:

Di un presidente, col soldo di ducati	1200	
Di un vice-presidente, col soldo di ducati	1080	
Di quattro giudici, col soldo di ducati 900 per ognuno . . .	3600	
Di un regio procuratore, col soldo di ducati.	1200	
Di un sostituto al regio procuratore, col soldo di ducati . .	1080	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	460	
Di un vice-cancelliere, col soldo di ducati	360	
Somma	8980	
Questa somma, presa per undici volte, offre il totale di duc. . .		98780

(8) Il tribunale civile di Palermo è diviso in tre camere, ed è composto:

Di un presidente, col soldo di ducati	1200	
Di due vice-presidenti, col soldo di ducati 1080 per ciascnno.	2160	
Di sei gindici, col soldo di ducati 900 per ognnno	5400	
Di un regio procuratore, col soldo di dncati	1200	
Di due sostituti al regio procuratore, col soldo di ducati 1080 per ognuno	2160	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	460	
Di dne vice-cancellieri, col soldo di ducati 360 per ognnno. Di qnesti uno solamente a carico del tesoro, duc.	360	
Somma.	12940	
Totale . . .		12940

(9) Questi tribunali sono quelli residenti in Chieti, Vasto, Penne, Sulmona, Melfi, Matera, Lagonegro, Castrovillari, Paola, Rossano, Gerace, Caltagirone, Sansevero, Patti, Isernia, Larino, Termini, Sala, Ariano, S. Angelo dei Lombardi, Nola, Sessa, Sora, Altamura, Taranto, e Catanzaro: hanno una sola camera, e son composti:

Di un presidente, col soldo di ducati	900	
Di dne giudici, col soldo di 720 ducati per ognuno	1440	
Di un regio procnratore, col soldo di ducati	900	
Di un cancelliere, col soldo di ducati	400	
Somma.	3640	
Questa somma, presa per ventisei volte, offre il totale di duc. . .		94640

(10) I distretti del Regno sono al nnmero di 76: di essi 53 appartengono a qnesta parte del Regno: i rimanenti 23 appartengono alla Sicilia ulteriore. Il progetto stabilisce in generale un gindice istruttore in ogni distretto; qnattro in Napoli, e due in Palermo: quindi si ha il numero di 80 giudici-istruttori. Il soldo dei giudici istruttori è calcolato a ragione di ducati 900 per ognuno.

(11) Il soldo dei cancellieri dei gindici istruttori è calcolato alla ragione di ducati 460 per ognuno

(12) Il soldo dei cancellieri di commercio è calcolato alla ragione di ducati 400 per ciascuno. Il tribunale di commercio residente in Foggia essendo al presente a carico del comune, si è calcolato il soldo dei cancellieri, pei soli tribunali di commercio residenti in Napoli, Messina, Palermo, e Trapani.

(13) I oomponenti i tribunali di commercio non ricevono soldo dal Tesoro Nazionale. Per ciascuna sessione è dato un gettone di trenta carlini ai presidenti, e di venti oarlini ai giudici dei tribunali di commercio. La somma di ducati 7000 è calcolata per approssimazione.

(14) Giova osservare ohe gl'impiegati controscritti debbono servire oosl, per le dne oamere della corte snprema residenti nel inogo della ordinaria dimora del Re, come per la

terza camera collocata, secondo il progetto, nella sede del governo dell'altra parte del Regno. Questa stessa osservazione dee valere per la somma assegnata per le spese minute.

(15) Di questi sostituti se ne assegna uno per ciascuna corte, all'infuori delle corti di giustizia residenti in Napoli, Terra di Lavoro, e Palermo, che ne avranno due, poichè sono composte di due camere.

(16) Vedi l' osservazione precedente.

(17) Vedi l' osservazione precedente.

(18) Cioè due per ogni corte o camera.

(19) Cioè uno per ogni corte o camera.

(20) Le spese minute delle corti di giustizia civile e criminale sono state calcolate alla ragione di ducati 600 per ogni corte, ed assegnandosi il doppio per quelle corti che sono composte di due camere.

(21) Non si assegnano impiegati alle cancellerie delle corti di assise, sì perchè le medesime non sono in continua permanenza, sì ancora per la considerazione, che gl' impiegati, che alle medesime possono momentaneamente esser necessarii, potranno trarsi dalle cancellerie dei tribunali civili, e dagli officii dei regii procuratori presso i medesimi. Alle spese minute per le corti di assise, si supplirà colle somme accordate per ispese minute per le corti di giustizia civile e criminale. D' altronde l' esperienza giustificherà se possa osservarsi questo metodo di economia, od esser necessario di accordare altra somma per lo servizio delle cancellerie delle corti di assise.

RAPPORTO

SULLO STATO ATTUALE DEI MINISTERI DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, DELLA POLIZIA GENERALE, E DELLA GIUSTIZIA, PRESENTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE NELL'ADUNANZA DEL DÌ DICEMBRE 1820.

Signori.

Onorato da S. M. di un ministero, che abbraccia la giustizia, la polizia generale, e gli affari ecclesiastici, vi espongo lo stato di queste tre interessanti amministrazioni, che tanti e sì potenti mezzi d' influenza hanno sulla morale pubblica e privata dei cittadini, base di tutto l' ordine sociale.

E chi ignora che l' uomo appartiene per intero alla legislazione? Essa esalta, modera, od ammorza le sue passioni; gli dà costumi feroci, o gentili; il forma, o disforma a suo talento. E ben si manifestano con egual forza le leggi crudeli, o le leggi benefiche in tutto uno Stato: il suolo ne porta l' impronta, e quasi veggonsi scolpite nel volto degli abitanti.

Ed invero una massa di uomini, per immensa che sia, e per quanto sia vasto il territorio su cui è sparsa, non potrà dirsi nazione, se non avrà creato un interesse generale, da cui ogni cittadino vegga dipendere il suo particolare interesse; e tutto ciò non può esser che l' opera di un compiuto sistema di leggi, in cui si ammirino congiunte libertà e ragione.

Il Diritto privato insegnerà allora ai cittadini la probità, cioè a vivere onestamente, non offendere chicchessia, dare a ciascuno ciò che gli spetta.

Il Diritto pubblico ispirerà loro il patriottismo, la generosità, la lealtà, e la devozione al pubblico bene.

Il fondamento principale di questi diritti è la religione, sorgente pura della morale, e quindi base di tutte le umane associazioni.

Se tutti gli uomini fossero egualmente rischiarati sui loro veri interessi, in modo che ne vedessero la dipendenza dall' interesse generale, la società farebbe il suo corso, quasi senza bisogno d' istituzioni governative; ma il falso calcolo dell' ignoranza e della perversità ne fa sentire istantemente il bisogno.

Egli è quindi indispensabile in uno Stato, poichè l'uomo è naturalmente religioso, che un clero istruito ed attivo ritragga i tristi dalla via della iniquità, più coll' esempio che con la parola, sia di guida agl' ignoranti, e consoli gl' infelici con la voce del conforto e della speranza, impedendo sempre che la religione degeneri in culto superstizioso.

Che un' autorità, perennemente vigile sulle azioni dei cittadini, (ma che non divenga importuna e oppressiva) li tenga avvertiti, che appena essi delinquano, cadono nelle mani della giustizia.

Finalmente, che una Magistratura libera, ed indipendente dall' altrui volontà, (ma scrupolosa osservatrice delle leggi, e risponsabile di ogni menomo atto arbitrario) punisca i reati, e, richiesta, intervenga negli atti dei cittadini per garentirne la esecuzione.

Ecco lo scopo generale dei tre dipartimenti affidati alle mie cure.

L' orditura, dirò così, di ciascuno, vi farà conoscere i mezzi, che ha di adeguare il suo fine, e quelli, dei quali potrebbe aver uopo. Per dare un ordine alle mie idee, parlerò di essi un dopo l' altro, distinguendo quel che riguarda l' amministrazione della parte continentale del Regno da ciò che concerne la parte insulare.

Comincio dal dipartimento degli affari ecclesiastici.

AFFARI ECCLESIASTICI.

Dovendo parlarvi di un ministero, che si occupa di materie ecclesiastiche, non v' intratterrò, Signori, sulle vicende della disciplina della chiesa, di cui è certamente parte essenziale la scelta dei ministri dell'altare, e la rispettiva loro giurisdizione. Ella è cosa bene a voi conta, che, a

tenore dei sacri canoni, l' elezion dei Prelati fu affidata al clero ed al popolo, essendo di ragion naturale, diceano nei primi tempi i Romani Pontefici, che si dovesse da tutti eleggere chi dovea a tutti presedere. La parola *Vescovo*, di greca origine, che può tradursi nel nostro linguaggio per *ispettore*, già v' indica le funzioni di questi immediati successori degli Apostoli, e la voce *Metropolitano* vi dinota altresì abbastanza la sua giurisdizione.

Voi non ignorate che la chiesa è sotto la immediata tutela dei sovrani, poichè l'Uomo-Dio volle che la sua mistica sposa avesse la debolezza e la semplicità dei fanciulli, e quindi il bisogno di un protettore, di un difensore, di un custode; in modo che il ministro del santuario ha la parola della dottrina, riposta nella Sacra scrittura, e nella tradizione dei Padri, e quindi tutta divina; ed il Sovrano ha il rigor della disciplina, che, emanando dai canoni dei concilii ecumenici, è il mezzo con cui la prudenza dell' uomo ha provveduto alle necessità della chiesa.

Ecco dunque due poteri al governo della Chiesa. Il *poter temporale* è il primo nell' ordine *naturale*, giacchè la chiesa è nello stato, e non questo in quella.

Il *potere spirituale* è il primo nell' ordine *soprannaturale*.

Ma chi dovrà, Signori, fissar con precisione i limiti del sacerdozio e dell' impero, onde non mai sorga disputa a turbare la loro pace? Questi limiti sono stati oltrepassati or da una parte or dall' altra, donde poi tante lotte tra l' una e l'altra potestà, a terminare le quali si sono fatte convenzioni, che leggiamo sotto il nome di *concordati*, affinchè rientrasse nei suoi confini la potestà che gli avea oltrepassati.

L' epoca, in questo genere di lotta, più celebre negli annali della Chiesa e dell'impero, è stata quella del Concilio di Trento. Varii punti di disciplina adottati da quell' ecumenica adunanza furono riputati da taluni Principi come eccedenti i divisati confini, a danno dei pastori della Chiesa e dei popoli, e quindi furono restii ad ammetterli nei loro Stati.

Il Regno di Napoli era allora una colonia della Spa-

gna: ciò non ostante, oppose valida resistenza alla riforma della disciplina. I progressi dei lumi del secolo aveano già mostrato ai Sovrani quali fossero i loro diritti, allorchè l' augusto Carlo III venne a ristabilire il trono di Napoli.

Appena prese le redini del governo, questo Monarca aprì un trattato colla S. Sede, onde, nel miglior modo che il permettevano le circostanze dei tempi, si togliessero alcuni abusi del clero, e si componessero alcune controversie tra le curie ecclesiastiche e il magistrato civile.

Il clero e le comunità religiose erano proprietarii di immensi beni, immuni da ogni peso, e godevano di altre franchigie. L' immunità locale era sorgente di assidue contese tra le autorità laiche e l' ecclesiastiche: continui erano i sotterfugi per far godere ai laici l'immunità personale.

Fu convenuto che pei beni ecclesiastici antichi si sarebbe contribuita la metà della imposizione, che pagavano i laici; l' intera pei nuovi acquisti nell' avvenire, ad eccezione del patrimonio degli ordinandi, il quale dovess' esser sempre esente da pesi.

Le altre franchigie furono moderate, ed oltre a ciò fu regolato il diritto dell' asilo, e dato il mezzo onde minorare il numero degli esenti nella persona. Provvide disposizioni furono date per ordinar buoni chierici. Fu adottato un sistema fisso per la visita, ed amministrazione delle chiese di laica fondazione, degli ospedali, e stabilimenti pii governati da laici. Furono attribuite al foro ecclesiastico le cause dei laici per delitto di eresia, e di abuso di sacramento, le cause matrimoniali, e degli sponsali, e della poligamia, e le cause beneficiali, con alcune eccezioni. Fu confermato come indulto il disposto della legge dell' Imperator Carlo VI, perchè i vescovadi, ed i benefizii del Regno non si dessero se non ai regnicoli, colla riserva di ducati 20000 annui di pensioni a favore dei sudditi del Papa, e di egual somma per darsi sotto lo stesso titolo ai nazionali.

Finalmente fu convenuto lo stabilimento di un Tribu-

nal misto, composto di cinque individui, a nomina del Pontefice e del Re, coll'autorità di decidere le controversie sull'immunità, e di sopraintendere la retta amministrazione dei luoghi pii laicali governati da laici, e vigilare l'adempimento dei pii legati.

Continuò quel Monarca a dar dei regolamenti di disciplina per l'esatta osservanza del divin culto esterno, per rammentare ai Vescovi le convenienze del loro sacro ministero, per frenare l'abuso delle censure, per contenere nei loro doveri i chierici, per difender le regalie, e per proteggere i diritti dei cittadini a fronte del potere ecclesiastico. Ed è degno di osservazione, che alle sagge precauzioni dell'Imperador Carlo VI, onde non si fossero mai veduti nel Regno, nè il Tribunale del S. Officio, nè i suoi delegati, volle aggiugner l'abolizione di ogni procedimento colle forme di S. Offizio, ch'era in uso nelle curie ecclesiastiche.

Passato poi quel Monarca al trono delle Spagne, l'augusto suo successore impiegò maggiori cure ed usò maggiore attenzione a questo oggetto tanto importante.

Sotto il suo governo fu rinnovata la costituzione del Re Ruggiero, sulla custodia regia della chiesa, con cui furono abolite le spoglie dei vescovadi e benefizii vacanti a favore della Camera Apostolica, e venne eretto il Monte frumentario amministratore delle rendite delle chiese, e dei benefizii durante la loro vacanza. Furono moderate le riserve dei benefizii ecclesiastici a favore degli ordinarii collatori di essi: furono anzi per molto tempo sospese le regole di Cancelleria, alla morte del Papa Clemente XIII. S'impedì in varii casi l'avocazione in Roma delle cause di appello, perchè fossero decise dai metropolitani del Regno a ciò destinati. Una legge vietò ai sudditi del Regno il ricorrere a Roma per concessioni o dispense, senza il precedente reale permesso. Un'altra indicò i casi pei quali non si permetteva affatto il ricorso, sia perchè era della facoltà degli Ordinarii il dispensarli, sia perchè non erano oggetti meritevoli di dispensa.

Furono restituite ai laici le cause temporali appropriate

dalle curie ecclesiastiche per principio di connessione alla cosa spirituale; le curie ecclesiastiche vennero limitate ai termini della buona disciplina. L'immunità fu messa in più brevi confini. Gli ordini religiosi furono separati dai ministri generali residenti in Roma. Fu estesa su di loro l' influenza degli Ordinarii, e furono impedite temporaneamente nuove professioni di religiosi mendicanti.

Rinnovandosi gli antichi stabilimenti del Regno, furono in somma, in materia di disciplina, portate per ogni lato utili e sagge riforme.

Ma la S. Sede le riguardò come altrettanti attentati, e divennero la sorgente di contese, a comporre le quali vi furono delle negoziazioni, che riuscirono vuote di effetto: se non che le vicende politiche, che per venticinque anni agitaron l'Europa, sopirono un poco le controversie; ed i due Governi si accordarono per la provvista delle Chiese vedove, che per tanti anni, con detrimento della religione, erano state senza Pastore.

Le cose erano in questo stato, allorchè fu occupato il Regno nel 1806: e non guari dopo il sommo Pontefice fu tolto violentemente dalla sua sede. Il concordato, che egli aveva conchiuso colla Francia nel 1801, dava diritto agli altri stati cattolici di esigere la stessa libertà per le loro Chiese, malgrado le riserve della Curia Romana: e questa considerazione ebbe la sua influenza nelle operazioni del decennio. Nei primi periodi di quell' epoca furono aboliti gli ordini raligiosi possidenti e mendicanti, con la differenza, che le comunità dei primi furono sciolte, ed i secondi si lasciarono in comunità nei loro conventi: le congregazioni dei preti secolari e le claustrali furono anche conservate nelle rispettive comunità: ma a queste fu vietato il noviziato, e la professione religiosa. Le cappellanie laicali, ed i patronati sopra i benefizii ecclesiastici, *isolati* o *collegiali*, furono aboliti, dandosi ai patroni il diritto di rendere allodiali i fondi di dotazione, previa la giuridica dichiarazion di spettanza. Questa disposizione venne corretta con decreto dei 24 giugno 1814 relativamente ai canonicati cattedrali e collegiali, che vennero assomigliati ai beneficii curati. I patronati sopra le

parocchie ed i beneficii curati divennero di libera collazione, da provvedersi secondo il Concilio di Trento.

Tutti i benefizii ecclesiastici di libera collazione delle chiese cattedrali e collegiate si provvidero a nomina del Governo.

Si abolì il foro ecclesiastico, e fu lasciata agli Ordinarii la sola correzione canonica dei chierici.

Nella necessità di doversi fare operazioni, per la regolarità delle quali sarebbe stato necessario l' intervento del Pontefice allora in cattività, fu eretta una Commissione di Vescovi, incaricata di consultare il Ministero in tali affari, sulla regola, in quel tempo necessaria, *che la salute della Chiesa fosse la legge suprema.*

Con queste precauzioni si venne in seguito alla soppressione delle Prelature inferiori, per incorporarsi alle diocesi, da cui, con danno della disciplina, erano state sottratte. Furono sospese le costituzioni monastiche degli ordini francescani, e rimesse le regole : cosa espediente per la disciplina monastica nello stato in cui erano allora quegli ordini mantenuti : e fu disposta la restrizione dei monasteri, in modo che ognuno avesse dovuto aver l' osservanza religiosa di dodici individui.

Si pensò a migliorare la condizione dei parrochi, generalmente sforniti di congrua, e di supplirvi, o colla soppressione ed aggregazione di altre cure, o con addirvisi le rendite dei canonicati di cattedrali e collegiate, ove il numero ne fosse soprabbondante. E poi con decreto del 1813 furono stabiliti i mezzi di supplire generalmente le congrue delle parrocchie del Regno. Si tenne costantemente il sistema di fissare le cure vaghe ed incerte.

Fu portata una vigilanza estesa sul clero; furono dati provvedimenti, onde le sacre ordinazioni fossero cadute su chierici meritevoli, e forniti di un effettivo patrimonio sacro.

Si erano preparati dei piani per una regolare circoscrizione delle diocesi; per ristabilire la disciplina nel clero; per la retta amministrazione delle rendite curate, o collegiali, e per il mantenimento delle chiese, e per la riduzione e riordinamento dei seminarii, con istabi-

lirvi un metodo di studii, che rendesse gli alunni istruiti profondamente nelle materie sacre, ed eruditi insieme nelle cose scientifiche, filosofiche, e letterarie; ma ne impedirono l'esecuzione le circostanze del Regno.

In febraio 1818 fu conchiuso un concordato con la Santa Sede, nel disegno di ripararsi ai disordini esistenti nelle cose ecclesiastiche, di far disparire tutte le antiche controversie colla corte di Roma, e di restituire la calma alle dilicate coscienze.

Per la esecuzione di tal concordato furono destinati due commissarii, uno dal Pontefice, l'altro da S. M.

Rileverò gli articoli più importanti di tal convenzione, e ciò che si è fatto prima di luglio ultimo pel suo adempimento: vi esporrò in fine quel che il governo ha disposto o preparato dopo la nostra politica rigenerazione.

Il Concordato di febraio 1818 contiene, tra l'altre, le seguenti disposizioni.

1. « Riduzione del numero delle diocesi della Sicilia di qua dal faro; permesso di aumentarsi il numero dei vescovadi nella Sicilia oltre il faro ».

Le diocesi di qua dal faro trovansi tutte provvedute, eccetto quelle di Trani e di Castellammare. Per quest'ultima si attende la preconizzazione del soggetto già da S. M. nominato.

2. « Soppressione delle abbadie *nullius*, ad eccezione di poche; conservazione delle abbadie concistoriali di una determinata rendita. »

In questa parte del Regno cinque badie *nullius* soltanto si son conservate; e son provvedute. In Sicilia ne esistono due, che sono anche piene.

3. « Determinazione delle congrue delle mense vescovili: mezzi per supplirvi. »

Queste congrue si sono assegnate sui beni del patrimonio regolare.

4. « Dotazione dei capitoli, e dei seminarii. »

5. « Dotazione delle parrocchie. »

Le parrocchie di 43 diocesi han ricevuto in parte la loro dote. Gran numero delle parrocchie soppresse nel decennio è stato ripristinato. È questo un oggetto impor-

tantissimo. I parrochi ed i loro coadiutori sono la più utile e laboriosa parte del sacerdozio; è quindi indispensabile assicurar loro un comodo e decente sostentamento.

6. « Ristabilimento dei monasteri soppressi, in quel numero, che fosse compatibile coi mezzi di dotazione, da ricavarsi dal patrimonio regolare non alienato, e colla giusta preferenza degl' istituti religiosi addetti alla istruzione della gioventù, alla predicazione, ed alla cura degl' infermi. »

Per effetto di questo articolo, si sono ristabilite di qua dal faro 90 case religiose possidenti, quattro monasteri di monache in Napoli, uno nella città di Aquila, colla corrispondente dotazione in fondi del patrimonio regolare.

7. « Aumento, ove il bisogno lo esigesse, dei conventi religiosi di *Osservanti, Riformati, Alcanterini, e Cappuccini.* »

Nell' intervallo, dal 1815 fino al 1818, e pria che il concordato fosse conchiuso, furono ristabiliti i conventi degli ordini mendicanti, il cui numero si era limitato nel corso del decennio.

8. « Libera vestizione dei novizii degli ordini regolari possidenti, e delle monache, in proporzione dei loro mezzi di sostentamento. »

9. « Libero diritto alla chiesa di acquistar nuovi possedimenti, e tenerli come proprii, e col medesimo privilegio delle antiche fondazioni ecclesiastiche. »

10. « Sostituzione delle *amministrazioni diocesane* al così detto abolito *monte frumentario*, ossia regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie, ed altri benefizii vacanti. Stabilimento di un' amministrazione pei beni del patrimonio regolare, fino a quando non sia questo assegnato alle diverse corporazioni. »

Queste amministrazioni furono messe in attività. Con decreto dei 17 novembre 1818 furon conceduti loro gli stessi privilegi, di cui godono i pubblici stabilimenti, per la coazione dei debitori morosi. Con altro decreto dei 29 giugno 1819, le stesse amministrazioni, e quella del patrimonio regolare, furono abilitate a far uso dei piantoni contro i debitori morosi dei censi e dei canoni, con-

formandosi alle disposizioni della legge dei 30 gennaio 1817.

11. « Facoltà ai Vescovi di conoscere e giudicar le cause ecclesiastiche, e segnatamente le cause matrimoniali, che, giusta il canone 12; sessione 24 del Concilio di Trento, spettano a' giudici ecclesiastici. »

In questo articolo si sono distinte le cause ecclesiastiche dalle cause degli ecclesiastici. Le prime appartengono al foro dei Vescovi, le seconde al foro laico. Il commissario pontificio ha sostenuto, che per cause ecclesiastiche s'intendono, non solo le spirituali, ma anche le temporali coerenti colla cosa spirituale.

Il supremo Consiglio di Cancelleria ha combattuto questa massima costantemente nei suoi pareri.

12. « Avocazione al Sommo Pontefice delle cause maggiori, e libertà di appellare alla Santa Sede contro le sentenze dei Vescovi. »

13. « Aumento della tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, e mezzi efficaci per assicurarne la esistenza effettiva. »

14. « Ammissione e riconoscimento dei patronati anche particolari.

Per effetto di questo articolo, con decreto dei 20 luglio 1818, S. M. dichiarò la inviolabilità, ed il ristabilimento dei medesimi. Il detto decreto abrogò in termini espressi, tanto la legge dei 18 luglio 1817, quanto i decreti dei 22 dicembre 1808 , e 22 luglio 1813. Quindi i beni addetti a' patronati laicali, che, dopo la morte degli attuali godenti, doveano passar liberi ai leggittimi compatroni , furono nuovamente assoggettati alla perpetuità dei vincoli. In seguito, sul parere della Commissione esecutiva del concordato, si prescrisse, che anche sotto la dipendenza delle amministrazioni diocesane fossero le rendite dei beneficii particolari vacanti, purchè questi fossero collativi , e non semplici istituzioni , o legati pii lasciati ad arbitrio dei rispettivi patroni.

15. « Abolizione del *liceat scribere.* »

16. « La facoltà di provvedere i beneficii ecclesiastici di libera collazione è stata divisa tra i Vescovi e la S. Sede,

a riserva delle prime dignità, e dei benefizii, che vacano per provvista pontificia. »

La S. Sede ne' benefizii riservati a sè deferisce alla commendatizia del Re; ma da un anno in qua chiede che se le rimettano gli atti originali dei concorsi alle parrocchie.

17. Finalmente si è tolta l' antica quistione sul diritto del Re di presentar la nomina dei Vescovi per tutte le chiese che non fossero di regio patronato. Con indulto Sua Santità ha accordata al Re la facoltà di nominare in perpetuo a tai vescovadi.

Non v' intratterrò, Signori, sull' esame del merito di tal convenzione, dopo che voi udiste da S. M. nel suo discorso dal trono, che, per ottener significanti vantaggi, fu d' uopo convenir di molte transazioni. Riconoscendo il dovere di non distruggere un trattato leggittimamente conchiuso tra le due Potestà, vi farò breve cenno dei provvedimenti adottati finora, e di quelli che S. A. R. va disponendo in vantaggio della religione e dello Stato.

I. Si è provveduto il posto vacante di regio commissario per la esecuzione del concordato, onde poter portare a fine, nel modo più conveniente alle nostre circostanze, il trattato intorno agli oggetti ecclesiastici non ancora fissati.

II. A fine di prevenire ogni abuso per parte delle curie ecclesiastiche nell' esercizio della giurisdizione attribuita ai Vescovi, con decreto dei 9 agosto, sull' avviso del supremo consiglio di cancelleria, sono state prescritte le formalità, che i Vescovi ed i loro delegati debbono serbare nel citar persone innanzi alle loro curie per affari di lor competenza, ed è stato altresì statuito il metodo che debbono tenere per la esecuzione delle loro sentenze di condanna, in via correzionale, contro gli ecclesiastici. Tanto le citazioni, quanto le sentenze, debbono esser mandate, per la esecuzione, alle autorità civili giudiziarie, o amministrative, secondo i casi dal decreto indicati.

III. In pressochè tutte le curie vescovili erasi ripristinato l' antico abuso, già abolito nel 1809, del decreto di *contrahatur* nella celebrazione dei matrimonii, il che apportava inutile perdita di tempo e di spese ai contraenti.

Si è tolto questo abuso con circolare dei 13 settembre, sull'avviso del Consiglio di Cancelleria, approvato da S. A. R. di accordo colla giunta provvisoria.

IV. La libera vestizione, e professione religiosa, d'ordine di S. A. R., con circolare dei 13 settembre, fu impedita, fino a quando non si fosse altrimenti disposto dopo la riunione del Parlamento. Gli energici provvedimenti, che richiede la garenzia del trono costituzionale, han dettata cotesta determinazione.

V. Taluno tra' Vescovi si era permesso di dare esecuzione a carte pontificie, non munite di regio *exequatur*. Si è inculcato fortemente a tutti gli Ordinarii del Regno di non incorrer nuovamente in simile abuso: soltanto si è fatta eccezione alle lettere segrete di penitenzieria, per meri oggetti di coscienza.

VI. Si è inculcata agli Ordinarii la stretta osservanza degli antichi stabilimenti della polizia ecclesiastica del Regno, circa al divieto di pubblicare encicliche senza l'approvazione del Governo, tranne quelle che contengano istruzioni a' diocesani sopra oggetti meramente ecclesiastici, ai termini dell' articolo 20 del concordato.

VII. I seminarii, che posson dirsi case di probazione, poichè in essi si esamina la vocazione dei chierici, e si preparan poi a divenir buoni preti e buoni vescovi, son decaduti da lungo tempo, per mancanza di rendite, o di buone istituzioni. La Commissione esecutrice del concordato si sta occupando del modo di supplire i fondi di dotazione; ma ciò non basta: conviene rivolger le cure al sistema della istruzione.

Fin dallo scorso decennio si vide la necessità di stabilire un metodo di studii pei seminarii, il quale rendesse gli alunni istruiti profondamente nelle sacre dottrine. La superstizione è conseguenza dell' ignoranza. La purità della religione non può conservarsi in uno Stato, se non mediante un clero illuminato, e però scevro di pregiudizii. Allora il clero sarà il veicolo, mercè il quale le idee di ordine, e i doveri di umanità e di giustizia s'insinueranno in tutte le classi della società, prendendo un carattere salutare di autorità, e di popolarità nel tempo stesso.

S. A. R. onora delle sue speciali cure l' utile istituzione dei seminarii, e sotto i suoi auspicii si preparano i mezzi di migliorarne l' istruzione per utile della chiesa e dello stato.

VIII. Uno dei più gravi abusi nella disciplina dei tempi nostri ha presa la sua origine nelle ordinazioni vaghe e senza titolo; il che ha fatto moltiplicare i preti senza funzioni, la cui esistenza è divenuta una vera superfetazione politico-religiosa. Per apportare un rimedio a tanto male, S. A. R. ha disposto un mezzo efficace di ripristinare l'antica disciplina, coll' associare i titoli all' ordinazione dei chierici.

Vi sarebbero allora tanti preti, quanti sono i titoli da stabilirsi co' fondi designati. Con essi si promoverebbero alle sacre ordinazioni soggetti, che danno speranza di dover esser buoni operai nella vigna del Signore, e buoni maestri nei seminarii. Voi ben conoscete, Signori, che il clero debb' essere ordinato in modo, che assista ed istruisca il popolo con mantener sempre pura la religione, la quale vuol esser principalmente sostenuta dal rigor della disciplina negli ecclesiastici, e dalla forza dei loro esempi.

IX. Altro abuso si era introdotto nella costituzione del sacro patrimonio de' chierici. Oltre alla tenuità dell' antica tassa patrimoniale, in proporzione dell' attuale stato delle ricchezze nazionali, frequentemente avveniva che si costituissero patrimonii fittizii, e che i ministri dell'altare mancanti di mezzi da sostentarsi, cadessero nell' avvilimento e nel disprezzo, con grave detrimento della dignità del lor ministero.

Il concordato ha portato un rimedio a tanto male, aumentando la tassa del patrimonio, e determinando regole che assicurino la reale esistenza dei fondi patrimoniali. Le disposizioni del concordato aveano fatto credere a taluno che il patrimonio dovesse costituirsi fin da che la persona s' iniziava al sacerdozio, e riceveva gli ordini minori. S. A. R., uniformemente al parere della Commissione esecutrice del concordato, ed ai termini dell' articolo 21 del concordato medesimo, ha risoluto che

il patrimonio debba costituirsi in favor di coloro, che dal chiericato passino agli ordini sacri, non già degli iniziandi alla tonsura, e dei promovendi agli ordini minori.

X. Per una interpetrazione estensiva del concordato, le curie vescovili aveano usurpato il giudizio dei patronati anche particolari. S. A. R. ha dichiarato, che le cause di patronato laicale sopra beneficii ecclesiastici sono di spettanza dei tribunali laici. Nella Spagna, nel Belgio, e nella Francia tutte le cause *beneficiali* indistintamente, quanto al possessorio, son soggette alla cognizione dei giudici laici.

XI. L'appello in Roma per le cause ecclesiastiche, la provvista dei vescovadi e dei beneficii, che si fa dalla Santa Sede, e l'assegnazione delle pensioni sui vescovadi e badie, la spedizione di bolle, dispense, ed altre carte pontificie, la illimitata facoltà di ricorrere alla Santa Sede per affari ecclesiastici, sono oggetti che meritano tutta la considerazione del Governo.

Per ogni appello in Roma, e pei diritti della spedizione delle bolle e carte pontificie, d'ordine di S. A. R. il Vicario Generale, si son fatte proposizioni alla S. Sede, e si spera che, mercè la purità della religione, che viva arde nel cuore del Pontefice regnante Pio VII, le proposizioni fondate sulla giustizia e sui sacri canoni, sieno accolte, e che tutto possa esser di breve assodato.

XII. Fino al concordato del 1818 le leggi del Regno non permettevano di ricorrere alla Santa Sede per oggetti ecclesiastici senz'averne ottenuto il permesso dal Re. La mancanza di questa formalità impediva che una carta qualunque ottenesse l'*exequatur*. Questo metodo era utilissimo per garentire ai Vescovi i loro diritti, per prevenire l'inconveniente di gravar le parti di esiti inutili, per ovviare l'urto, in cui par che in certo modo si metta il Governo con la Corte di Roma, vietando la esecuzion di una bolla; finalmente per esercitare una vigilanza più immediata sulla disciplina ecclesiastica, nei suoi rapporti colla S. Sede. Tale utile freno è ora tolto. Il ripristinarlo sarebbe lo stesso che annullare un articolo della convenzione, passo che non sembra regolare: ma sarebbe a mio

avviso sano consiglio il trovare un mezzo come, senza offendere il trattato, si ottengano i medesimi utili risultamenti dell' antico sistema. Ciò forma una delle cure di S. A. R., e di quel che risulterà dal trattato intrapreso darò poi ragguaglio al Parlamento.

Son queste le operazioni più rilevanti, di cui il Governo si è occupato, e si occupa tuttodì.

Signori, ritornando al proposito, che debba il Governo vegliare incessantemente, onde i limiti del sacerdozio e dell' imperio sieno mantenuti nella loro integrità pel bene, e dello Stato, e della Chiesa, i cui vantaggi il più delle volte si confondono, vi fo riflettere, che, nell'esercitarsi questo importante dovere, egli è d'uopo usare di tutta la moderazione, e della prudenza, che formar debbono il carattere distintivo dell' uomo preposto al governo degli affari, sieno temporali, sieno spirituali, onde col troppo precipitar le novità non si sacrifichino tutti gl' interessi della generazione attuale al bene delle future. Ciò che il Governo non mai deve perder di mira, è lo scopo della istituzione, e colà tender sempre con passi fermi, ma ponderati e prudenti.

SICILIA AL DI LA' DEL FARO.

Il concordato del 1818 fu dichiarato comune alle due Sicilie, senza pregiudizio dei privilegi, che l' Isola godea per oggetti ecclesiastici, e dei quali farò menzione.

Per effetto delle disposizioni del detto concordato, si doveva aumentare, siccome sopra ho enunciato, il numero delle diocesi dell' Isola. Per effetto di questo articolo si sono aggiunti tre vescovadi ai dieci che esistevano: di tali sedi vescovili tre soltanto sono vacanti. Tutte le mense e le prelature sono fornite di rendite.

Gli ordini religiosi in Sicilia sono stati sempre conservati. Qualche conventino, che, per mancanza del numero dei frati, a norma del concilio di Trento, non potea formar comunità, è rimasto nel fatto disciolto, ed aggregato ad altro dell' ordine medesimo. Quell' isola abbonda di monasteri e conventi di uomini e donne di ogni istituto di

Cenobiti, *Serviti*, ed *Alcanterini*. I monasteri ed i conventi di Ordini possidenti sono provveduti di pingui rendite; specialmente i due monasteri Cassinesi di S. Martino, di Palermo, e di S. Nicola all'Arena, di Catania. Vi esistono monasteri di donne provveduti di grosse rendite, e tra essi dieci in Palermo godono ciascuno di una rendita, che giunge presso agli annui ducati 40,000.

Lo stato delle finanze del clero secolare è diverso da quello della parte continentale del Regno.

La S. Sede non ha alcuna ingerenza nelle cause ecclesiastiche dell' Isola, il che costituisce ciò che dicesi *privilegio della monarchia di Sicilia*.

Ognun sa che il Pontefice Urbano II accordò al conte Ruggiero ed ai suoi successori nel Regno di Sicilia la qualità di *Legato apostolico*. Questa concessione, dopo lunghe dispute colla Corte romana, fu rinnovata con bolla del Pontefice Benedetto XIII.

In conseguenza delle facoltà accordate al Re di Sicilia con detta bolla, egli nomina un giudice fra gli ecclesiastici costituiti in dignità, il quale, coll' intervento di tre assessori giurisperiti, giudica gli appelli dalle sentenze dei vescovi. Altro giudice nomina pure il Re, fra gli ecclesiastici costituiti in dignità, per giudicare, coll' assistenza anche di tre giurisperiti, degli appelli contro le sentenze del primo giudice.

Nell' antico ordine giudiziario della Sicilia gli assessori del primo giudice della monarchia erano i tre giudici del tribunale del Concistoro, e quelli del secondo giudice erano i giudici della Gran Corte Criminale.

Cangiato l' ordine giudiziario, S. M., in agosto 1819 destinò per assessori giurisperiti tre giudici della G. C. civile, e tre giudici del tribunal civile in Palermo, i quali assistessero i giudici della monarchia per le cause ecclesiastiche da decidersi per tutto il corrente anno, riserbandosi di provvedere per l' avvenire.

Le osservazioni, che sopra vi ho esposte circa le regole di disciplina, trovano un' applicazione più facile nella Sicilia oltre il faro.

Gli annessi stati contengono i seguenti particolari pel ramo ecclesiastico.

1 Indicazione numerica delle sedi vescovili, divise per provincia, e delle abbadie *nullius*.

2 Indicazione numerica delle collegiate erette in titolo, o tali di solo nome, *quoad honores*, e delle ricettizie esistenti in ciascuna diocesi.

3 Indicazione numerica delle parrocchie, colla distinzione del numero delle dotate, e di quelle non dotate.

4 Indicazione numerica dei preti, dei frati, delle monache, delle parrocchie, delle chiese, e delle cappelle serali nella parte continentale del Regno, eccetto le due provincie di Calabria ultra 1. e 2.

5 Indicazione del numero dei monasteri di monache, di frati, e dei seminarii, distinti per provincia.

6 Occupazioni dei tre ripartimenti, in cui sono distribuiti gli affari del ministero, e il numero degli uffiziali che in esso travagliano.

7 Lo stato discusso del ministero.

(*Stato n.* 1.)

MUMERO DELLE SEDI VESCOVILI DIVISE PER PROVINCIE.

Al di qua dal faro.

Napoli		*Basilicata*	
Arcivescovi . .	2	Arcivescovi . .	1
Vescovi . . .	3	Vescovi . . .	7
Terra di Lavoro		*Capitanata*	
Arcivescovi . .	1	Arcivescovi . .	1
Vescovi . . .	10	Vescovi . . .	5
Principato Citra		*Bari*	
Arcivescovi . .	2	Arcivescovi . .	2
Vescovi . . .	3	Vescovi . . .	5
Principato Ultra		*Terra d' Otranto*	
Arcivescovi . .	2	Arcivescovi . .	3
Vescovi . . .	5	Vescovi . . .	6

(*Continuazione dello stato n. 1*)

Calabria Citra		*Molise*	
Arcivescovi . .	2	Vescovi . . .	5
Vescovi . . .	3	*Abruzzo Citra*	
1. *Calabria Ultra*		Arcivescovi . .	2
Arcivescovi . .	1	1. *Abruzzo Ultra*	
Vescovi . . .	3	Vescovi . . .	2
2. *Calabria Ultra*		2. *Abruzzo Ultra.*	
Arcivescovi . .	1	Vescovi . . .	3
Vescovi . . .	6		

Al di là dal Faro.

Palermo		*Girgenti*	
Arcivescovi . .	2	Vescovi . . .	3
Vescovi . . .	1	*Siracusa*	
Messina		Vescovi . . .	1
Arcivescovi . .	1	*Trapani*	
Vescovi . . .	2	Vescovi . . .	1
Catania		*Caltanissetta*	
Vescovi . . .	1	Vescovi . . .	1

Concattedrali.

Concattedrali di qua dal Faro	15	Nella Sicilia al di là dal Faro non esistono Chiese concattedrali.
Le Chiese Vescovili date in amministrazione n.° . .	4	

N. B. Alle Chiese Vescovili amministrate nella nuova circoscrizione delle diocesi è stata conservata la Cattedra Vescovile, senza provvedersi di Vescovo, e senza rendersi concattedrali ad altra Chiesa. Ciascuna di esse si è data in amministrazione perpetua del vicino Arcivescovo.

Numero delle Badie nullius.

Al di qua dal Faro	5
Al di là dal Faro	2

(*Stato n. 2.*)

Collegiate erette in titolo, o tali quoad honores, e Chiese Ricettizie al di qua del Faro, distinte per diocesi.

Napoli	6
Sorrento	5
Castellammare	2
Capua	3
Nola	8
S. Agata dei Goti ed Acerra	3
Isernia	20
Calvi e Teano	11
Sessa	2
Caserta	4
Cerreto e Telese	8
Gaeta	13
Aquino e Sora	22
Montecassino	15
Salerno e Chiesa Vescovile amministrata di Acerno	10
Amalfi	4
Capaccio	133
Sarno e Cava	6
Trinità di Cava	13
Benevento	44
S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia	7
Ariano	8
Lacedonia	7
Nusco	7
Monte Vergine	1
Totale	362

Riporto	362
Acerenza e Matera	27
Policastro	29
Marsico e Potenza	21
Conza e Chiesa Vescovile amministrata di Campagna	27
Anglona e Tursi	39
Melfi e Rapolla	4
Tricarico	23
Venosa	4
Muro	8
Lucera	12
Ascoli e Cerignola	1
Troia	4
Bovino	6
Sansevero	6
Manfredonia e Chiesa Vescovile amministrata da Viesti	9
Boiano	33
Termoli	9
Larino	12
Trivento	7
Bari	24
Trani e Chiesa Vescovile amministrata di Bisceglia	7
Totale	674

Riporto	674	*Riporto*	917
Andria	9	S. Marco e Bisignano	12
Gravina e Montepeloso	1	Nicastro	12
Conversano . . .	7	Catanzaro . . .	4
Molfetta	3	Squillace	14
Monopoli	6	Mileto	17
——		Santa Severina .	15
Taranto	18	——	
Castellaneta . . .	1	Gerace	3
Brindisi	9	Cariati	3
Otranto	51	Oppido	12
Lecce	26	Reggio	6
Ugento	28	——	
Nardò	13	Lanciano . . .	6
——		Aquila	19
Cosenza	1	Farfa in Regno . .	1
Rossano	13	Valva e Solmona .	9
Cassano	57	Teramo	10
	——	Atri e Penne . .	7
Totale	917	Marsi	20
			——
		Totale	1087

Collegiate della Sicilia oltre il faro, distinte per diocesi.

Palermo	1
Monreale	3
Messina	7
Catania	12
Mazzara	7
Caltagirone	7
Piazza	7
Girgenti	6
Nicosia	2
Siracusa	11
Patti	1
	——
Totale . .	64

N. B. Nelle Diocesi di Cefalù, di Lipari, dell'Archimandrita, e dell'Abate di S. Lucia, non esistono Collegiate. Non è ancora pervenuta la mappa delle Chiese Ricettizie di là dal Faro.

(*Stato num.* 3.)

NUMERO DELLE PARROCCHIE NELLA PARTE CONTINENTALE DEL REGNO, COLLA DISTINZIONE DI QUELLE DOTATE DALLA COMMISSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO, E DELLE ALTRE, CHE RIMANGONO A DOTARSI.

PROVINCIE	NUMERO delle Parrocchie	Parrocchie	
		dotate	da dotarsi
Provincia di Napoli.	216	47	169
— di Terra di Lavoro. . .	591	61	530
— di Principato Citra . . .	422	58	364
— di Principato Ultra. . .	234	17	217
— di Basilicata	124		124
— di Capitanata.	79	1	78
— di Molise	133	6	127
— di Bari	83	1	82
— di Lecce	212	2	210
— di Abruzzo Citra . . .	151	10	141
— del 1. Abruzzo ultra . .	229	16	213
— del 2. Abruzzo ultra . .	431	58	373
— di Calabria Citra . . .	307	82	225
— della 1. Calabria ultra. .	522	90	355
— della 2. Calabria ultra. .		77	
Totale. . .	3734	526	3208

(*Stato num. 4.*)

NUMERO DEI PRETI, DEI FRATI, DELLE MONACHE, DELLE CHIESE, E DELLE CAPPELLANIE SERALI DI QUA DAL FARO.

PROVINCIE	Preti	Frati	Monache	Chiese	Cappelle serali.
Napoli Capitale . . .	3641	708	2800	186	65
Napoli Provincia . . .	2193	308	2501	318	17
Terra di Lavoro . . .	4231	567	1297	779	106
Principato citra . . .	3122	572	719	405	77
Principato ultra . . .	2320	264	258	394	79
Capitanata	1186	227	259	274	21
Basilicata	2459	547	569	301	30
Molise	1342	119	41	252	10
Bari	2527	635	1061	599	31
Terra d' Otranto . . .	2521	559	571	374	101
Abruzzo Citra-Chieti. .	852	177	119	303	25
1. Abruzzo Ultra-Teramo.	755	72	150	464	27
2. Abruzzo Ultra-Aquila .	1497	190	474	570	21
Calabria citra	2081	333	197	441	98
Calabria 1. Ultra-Reggio .	1099	186	75		
Calabria 2. Ultra-Catanzaro	1741	268	249		
Totale . .	33547	5732	1154		

N. B. **Dalle due ultime provincie non si sono avute ancora le notizie inorno al numero delle chiese e delle cappelle serali.**

(*Stato num.* 5.)

NUMERO DEI MONASTERI DI ORDINI POSSIDENTI E DI RELIGIOSE; E DEI SEMINARII AL DI QUA DAL FARO

PROVINCIE	Monasteri di uomini	Monasteri di donne	Seminarii
Provincia di Napoli	11	44	6
— di Terra di Lavoro . .	3	30	20
— di Principato citra . .	4	22	10
— di Principato ultra . .	3	9	4
— di Capitanata	3	11	5
— di Molise		2	3
— di Basilicata	4		
— di Calabria citra . . .	3	6	3
— della 1. Calabria ultra .	3	2	3
— della 2. Calabria ultra .	8	4	5
— di Bari	12	46	8
— di Lecce	13	26	8
— di Abruzzo citra . . .	7	10	2
— del 1. Abruzzo ultra. .	6	8	2
— del 2. Abruzzo ultra . .	5	22	2
Totale . .	88	232	81

N. B. Nella Provinoia di Molise non si è ripristinato alcun monistero di Ordini possidenti. Mancano gli stati dei monisteri di donne e dei seminarii di Barletta.

Monisteri di mendicanti esistenti nel 1818.

Alcanterini	23
Cappuccini	154
Osservanti	117
Riformati	107
Totale .	406

N. B. Si sono ripristinati dalla detta epoca sinora altri dieci monisteri di mendicanti.

(*Stato num.* 6.)

ATTRIBUZIONI DEI TRE RIPARTIMENTI DEL MINISTERO DEL CULTO.

1. *Ripartimento del ministero.*

1. CARICO.

Segretario

1. Registro delle risoluzioni prese nel Consiglio;
2. Delle petizioni rimesse dal Re;
3. Delle petizioni presentate, o inviate dai ricorrenti;
4. Dei rapporti dei pubblici funzionarii;
5. Della spedizione per tutto il Regno;
6. Affari che esigono particolar segreto;
7. Affari non appartenenti ad alcun ripartimento, e quelli di oggetti comuni a tutti i ripartimenti.

2. CARICO.

Archivio

1. Registro delle reali commendatizie;
2. Delle reali provviste;
3. Delle leggi, e dei reali decreti;
4. Di tutti gli affari di Sicilia;
5. Di tutte le suppliche rimesse;
6. Dei rescritti e delle ministeriali;
7. Dei promovendi agli ordini sacri.

3. CARICO.

Contabilità

1. Formazione degli stati discussi;
2. Ordinativi per tutte le spese dipendenti dal Ministero;

3. Registro di lettere;
4. Di ordinanze per pagamenti;
5. Di assiento;
6. Dei saldaconti;

Questo ripartimento è condotto da un uffiziale di carico, cogli onori di uffiziale di ripartimento, da due uffiziali di carico, e da altri cinque uffiziali di diverse classi, ed un alunno.

2. *Ripartimento.*

1. CARICO.

1. Provviste di vescovadi, ed arcivescovadi;
2. Collazione di badie ed altre dignità ecclesiastiche di R. patronato, e spedizione delle corrispondenti cedole;
3. Liquidazioni di terzi pensionabili, e concessioni di pensioni ecclesiastiche;
4. Reali commendatizie per le provviste pontificie;
5. Polizia del clero e pene canoniche;
6. Concessioni d' insegne;
7. Registro delle cedole;

2. CARICO

1. Affari monastici;
2. Seminarii del Regno;
3. Processioni ed altre sacre cerimonie;
4. Onori e preminenze nelle chiese.

Questo ripartimento è tenuto da un uffiziale di ripartimento, da due uffiziali di carico, e da quattro altri uffiziali di diverse classi.

3. *Ripartimento.*

1. CARICO

1. Piani generali in materie ecclesiastiche;
2. Disciplina;
3. Esecuzione del concordato;
4. Alienazione dei beni dei luoghi pii;
5. Corrispondenza colle amministrazioni diocesane.

2. CARICO

1. Erezione di chiese e cappelle;
2. Mantenimento e riparazioni di quelle che esistono;
3. Spese del culto, congrua parrocchiale, e decime sacramentali;

Questo ripartimento è condotto da un uffiziale di carico, cogli onori di uffiziale di ripartimento, da due uffiziali di carico, e da altri tre uffiziali di diverse classi, ed un alunno.

Sono anche addetti al servizio del Ministero cinque Portieri, tre Barantieri, ed un inserviente.

Stato numerico di tutti gli uffiziali ed altri impiegati addetti al Ministero degli Affari Ecclesiastici

Uffiziale di ripartimento proprietario . .	1
Uffiziale di carico, con gli onori, funzioni, e grado di Uffiziale di ripartimento	2
Uffiziali di carico	5
idem di prima classe	3
idem di seconda classe	3
idem di terza classe	5
Uffiziale soprannumero	1
Alunni	2
	22
Usciere maggiore	1
Primo portiere	1
Portieri	3
Barantieri	2
idem soprannumero senza soldo . .	1
Portamobile	1
	9

Il metodo del travaglio che si esegue nel ramo Ecclesiastico è lo stesso che quello stabilito per lo ramo giudiziario.

(*Stato num.* 7.)

STATO DISCUSSO DELLA REAL SAGRESTIA, E MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, PER L'ANNO 1820

Num. de' capitoli	DESIGNAZIONE complessiva degli oggetti della spesa, per ciascun ramo, distinti per capitoli	Indicazione delle classi	SOMME ACCORDATE. Per Capitoli.	Complessivamente per ogni ramo.	Osservazioni
	Mantenimento del Ministero				
1	Trattamento del Segretario di Stato Ministro. . .	1	8000		Non si paga mentre è unita al Ministero di Giustizia.
2	Soldo degli Uffiziali e di altri impiegati del Ministero	1	16536		
3	Gratificazioni agli alunni del Ministero . . .	3	200	25936	
4	Guasti e spese di scrittojo del Ministero . . .	3	1200		
	Assegnamenti				
5	Assegnamenti a diversi Sacerdoti	3	4935	4935	
	Mantenimento di Chiese				
6	Mantenimento di diverse Chiese	3	2756	2756	
	Largizioni				
7	Largizione a varii Monisteri	3	4162	4162	
	Riparazioni di chiese				
8	Spese di dette riparazioni	4	5000	5000	
	Spese per la processione del Corpus Domini, e dell'ottava, e gratificazione ai canonici di S. Gio. Magg.				
9	Spese suddette . . .	3	1460	1460	Su questo 10 Capitolo si pagano ducati 250 il mese al Regio Commissario esecutore del concordato fino a nuova disposizione.
	Spese imprevedute				
10	Spese suddette . . .	4	6000	6000	
	Totale .			50249	

POLIZIA GENERALE.

La *Polizia*, presa in un senso generale, è quella parte dell'autorità pubblica, ch'è incaricata della esecuzione delle leggi di ordine, di sicurezza, di tranquillità; e di regolare il godimento delle cose comuni a tutti, siccome p. e. le strade, le fontane, i mercati, ec.

Le leggi, che regolarono le prime società, furono quelle di polizia. Esse erano variabili, a misura del bisogno, e potevan dirsi esistenti più nella mente del magistrato, che scritte nel codice.

La sola parte *certa* di esse era il loro scopo, cioè il mantenimento dell'ordine pubblico.

L'arbitrio inseparabile da tal sistema fece reclamare le leggi positive. Queste bandirono in gran parte quel male, ma posero ostacolo ai cambiamenti, che esige il progresso dei costumi e della ragione, per accompagnar sempre, o seguire almen da vicino, il corso dei lumi e della civiltà dei popoli.

Il gran problema dunque, alla cui soluzione s'interessava tutta l'umanità, era quello di trovarsi il mezzo da stabilire una legislazione, che al beneficio della sua utile mobilità accoppiasse l'altro di contenere esatte e precise disposizioni, onde potersi verificar sempre la responsabilità degli agenti del potere esecutivo: e questo problema trovasi felicemente sciolto dal sistema rappresentativo, che il celeste favore ha dato in sorte al mondo incivilito. Ma poichè quanto di puro e di salutare emana dal seno della libertà, degenera indi in mano del dispotismo, la polizia di sicurezza, senza di cui i tristi sarebbero i liberi in uno Stato, ed i buoni gli oppressi, mercè la persecuzion del pensiero, di cui venne incaricata, costituì un potere, il cui solo nome mette spavento in chiunque abbia cuore e mente.

Dalle lagune venete uscì per la prima volta questa peste politica ridotta a sistema. E chi potrà leggere senza inorridire gli statuti del *Consiglio dei dieci* di Venezia, e della

terribile Commissione speciale, che formavasi nel di lui grembo , sotto il nome di tribunale dell' *Inquisizione di Stato* ? Ma il nostro animo respiri oramai, il nostro cuore si dilati ! questo mostro, che l'idra aristocratica produsse, e fu con tanta avidità accolto dal dispotismo , che si nascose sotto ogni forma di governo, questo mostro non infetterà col suo alito pestifero la parte d'Italia più amena, ed oramai più felice.

La polizia di sicurezza è già ritornata al suo primiero uffizio di prevenire i delitti, mercè una vigilanza instancabile, e di raccoglierne le prove, quando non ha potuto impedirli. Il più utile principio di morale da imprimersi nella mente dell' uomo debb' esser quello, che ogni reato sia certa cagione di una pena per colui che lo abbia commesso. Non pene severe, ma pene inevitabili, ed i più gravi delitti saranno schivati. L'impunità dei reati è la vera causa del loro incremento. Da una banda i malfattori ne prendono argomento di audacia; dall' altra gli offesi ed i loro parenti sono incitati ad esercitar la vendetta privata , in difetto della pubblica.

Quindi è che i magistrati e tutti gli agenti del potere giudiziario, tra' quali annovero quelli della polizia di sicurezza, sono i solidi appoggi della morale, i veri sostegni della libertà, che ben può definirsi la *giustizia garentita.*

In ogni tempo noi avemmo polizia, ma di qual genere ella fosse negli andati secoli, e specialmente sotto il governo viceregnale, si raccolga dalle prammatiche, nelle quali si veggono registrati i nomi di famosi banditi, e gli orrori commessi dalle loro, per così dire, piccole armate.

Nel 1779 si emanò una prammatica, il cui oggetto fu il pubblico riposo, e la sicurezza dei cittadini. La città fu divisa in dodici quartieri , assegnandosi a ciascuno di essi, pel ramo di polizia, un Giudice della G. C. della Vicaria, e quattro deputati scelti fra i più onesti avvocati, mettendosi sotto la loro dipendenza i capitaui di strada ed i capodieci.

Fu per la prima volta allora sparsa luce tra noi su questo ramo importante di prevenzione, sottoponendosi alla vigi-

lanza di quella magistratura gli oziosi, i vagabondi, gli esteri, che non esercitavano mestiere, gli asportatori di armi proibite ecc. Fu simultaneamente provveduto alla libertà individuale dei cittadini, con minacciarsi pene severe per gli arresti arbitrarii; e finalmente fu autorizzata la polizia ad arrestare i rei di qualsiasi attentato, non ostante ogni eccezione di foro.

Cotanto savie disposizioni non produssero che scarso effetto. E qual risultamento può ottenersi dalle buone leggi, senza un compiuto sistema di legislazione? Qualunque buona legge isolata soccombe all' urto, o alla resistenza delle altre che vi si oppongono, e de' cattivi costumi, che spesso ne sono la conseguenza. Tutto dunque in uno Stato dee cospirare ad un solo scopo, alla giustizia, che voi certamente riguarderete come il vero spirito delle leggi.

Nel 1792 si pensò di estendere alle provincie i provvedimenti già presi per la capitale, e si stabilì farsi delle isole Lampedusa e Tremiti due colonie di tutte le persone pericolose all' ordine pubblico, il che poi non fu mandato ad effetto.

Nel 1798 le attribuzioni di polizia furono anche vie meglio separate dalle giudiziarie.

Nel 1803 fu ordinata la polizia delle provincie, concatenandosi a quella di Napoli. Ai governatori locali fu affidata pei comuni, ai *capi riparti* pei loro ripartimenti, ai presidi per le rispettive provincie.

Il ministero della polizia generale fu istituito con editto dei 28 febraio 1806, e venne incaricato della pubblica sicurezza, del buon ordine, e della tranquillità interna. Lo stesso editto creò per la città di Napoli un Commissario generale, per occuparsi di tutti gli oggetti di bassa polizia, sotto gli ordini immediati del Ministero.

Ogni quartiere ebbe un Commissario e quattro Ispettori ordinarii.

Un decreto dei 28 ottobre 1808 dichiarò Prefetto il Commissario generale di Polizia, e definì con maggior precisione le sue attribuzioni. Fu assegnato altresì un Segretario generale alla Prefettura. A questo modo la Polizia venne tra noi chiaramente distinta per la prima volta:

1. In alta polizia, che si prefigge di prevenire i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e di dirigere lo spirito pubblico;

2. In bassa polizia, che si propone di prevenire i reati comuni;

3. In polizia municipale e rurale, il cui scopo è la sicurezza e la salubrità nell' interno dell' abitato e nelle campagne;

4. In polizia giudiziaria, la quale consiste nell'assodare le prove dei reati già avvenuti, ricercarne gli autori, e rimettere il tutto ai tribunali competenti.

Le tre prime specie di polizia compongono la così detta polizia amministrativa, affatto distinta dall'ultima, la quale, poichè opera con mezzi palesi, e forme preservatrici dall' arbitrio, può dirsi una *giustizia provvisoria.*

Se le attribuzioni della polizia amministrativa fossero state limitate a quelle di ausiliaria della giustizia, cioè a prevenire i reati, o ad arrestarne gli autori, con rimetterli immediatamente in mano della giustizia, il suo potere sarebbe stato universalmente benedetto. La libertà, senza i suoi rapporti coll' autorità, sarebbe un' indipendenza feroce, od una licenza sfrenata: ma del pari l'autorità, senza i suoi rapporti colla libertà, degenera in dispotismo, e così a noi avvenne.

La polizia, tra le altre sue attribuzioni, avea quella ferallissima di potere arrestare e detener gli accusati per delitto di opinioni. Qual doveva esserne la conseguenza? Ben sel rammenta ciascun di noi! E se i mali di quel tempo non furon maggiori, se ne dia lode a taluno impiegato, che conservò il cuor cittadino nell' adempimento del suo tristo uffizio. Questa specie di polizia, signori, è incompatibile col sistema costituzionale. Neppure la sovranità della nazione ha il diritto di toglier la garentia dovuta alla libertà individuale dei cittadini.

Il bene generale può soltanto esigere che alla polizia di sicurezza, coadiutrice della giustizia, si permetta di arrestare talvolta, senza prove certe di reità, purchè sia costretta a prontamente rimettere ai tribunali coloro che essa abbia arrestati.

L'autorità di polizia è certamente la più difficile ad essere bene ordinata, giacchè di tutte è la più esposta a divenire impotente, od oppressiva.

Il giudice assolve, o condanna; il magistrato di polizia decide se sopra un cittadino cadano sospetti abbastanza fondati, per perdere provvisionalmente la sua libertà, ed essere rimesso nelle mani della giustizia. La polizia dunque, considerata sotto i suoi rapporti della sicurezza pubblica, dee precedere l'azione della giustizia, con imitarne la ponderazione nei suoi passi, per quanto sia conciliabile con la prontezza e con la vigilanza, che formar debbono il suo carattere distintivo.

L'azione della polizia su ciascun cittadino dev' essere sollecita e certa, onde niuno possa eluderla, e nulla le sfugga; ma la sua azione dev' essere del pari abbastanza moderata, onde il cittadino non trovi nell' autorità istituita a suo vantaggio mali più insoffribili di quelli che egli ha inteso di evitare.

Il cittadino in somma dev' essere garentito da ogni specie di violenza, e quella, che gli può provenire dal Governo, è certamente la più terribile: e la legge dee raddoppiar le sue garanzie per preservarlo da vessazioni, contro cui non potrebbe egli altrimenti opporre valida resistenza.

E circa la direzione dello spirito pubblico, che si pretende essere il cardine di questo edifizio, vi fo riflettere, Signori, che nel governo assoluto egli è ben naturale che si cerchi render fattizia la pubblica opinione, per adoperarla come cieco strumento del suo potere; ma nel sistema rappresentativo è la pubblica opinione quella che dee dirigere il Governo.

Questa opinione convien rischiararla, e purificarla coi licei, con istituti, che raccolgano lumi da tutto l' universo scientifico, per diffonderli poi nella nazione, con tutti quei mezzi, in somma, che, ad onta di tanti ostacoli, ci han condotti dall' antica barbarie all' attuale stato di civiltà.

Nel corso del decennio il Ministero della giustizia fu in continua lotta con quello della polizia generale, per

frenare gli arresti arbitrarii, e le lunghe arbitrarie detenzioni; ma in un governo, in cui spesso le autorità militari eran rivestite dei poteri di alta polizia, se ottenevansi dei felici risultamenti per fatti individuali, giammai poteasi divenire a fissare principii invariabili.

Ciò fu eseguito nello scorso quinquennio colle istruzioni sulla polizia, emanate ai 22 gennaio 1817, le quali, tranne i poteri per l' alta polizia, che risentono, quantunque moderatamente, del tempo, in cui furono sanzionate, contengono principii da potersi conservare in un governo costituzionale.

Nello stesso gennaio del 1817 fu emanata una legge, con cui si abolì, ed il ministero della polizia generale, e la prefettura, creandosi in vece una Direzione generale di polizia, nella quale furono trasfuse le attribuzioni dell' una e dell' altra autorità. L' esecuzione di questa legge fu ritardata sino al mese di novembre dell'anno scorso, in cui fu nominato il Direttore generale, sotto la dipendenza del ministero della giustizia, cui fu aggiunto un nuovo dipartimento, per trattare di questi affari esclusivamente, senza, per altro, dirsi con precisione di che il ministero si dovesse occupare.

La direzione generale, ai di cui ordini o tardi o non mai si obbediva dalle autorità del Regno, era inutile pel Governo, e meramente vessatoria pei cittadini. Il dipartimento del ministero, non avendo attribuzioni fisse, restava nella inazione. Ciascun Intendente operava da sè: quindi una polizia senza unità di azione e di direzione, e senza nesso, rimaneva necessariamente senza risultamento.

Ma eccoci oramai separati dai secoli di tenebre e di servaggio! Eccoci all' epoca sempre memoranda di luglio 1820.

Per sempre più assodare la conservazione dell' ordine pubblico in quei primi giorni, fu creata nel dì 7 del mese suddetto una Commissione di pubblica sicurezza, composta di sei individui, con limitata giurisdizione a Napoli, ed alla sua Provincia.

Ma era indispensabile ripristinarsi l' unità di azione nella polizia per tutto il Regno, e quindi un decreto dei 20 luglio 1820, proposto dalla Giunta psovvisoria, istituì il Consiglio di pubblica sicurezza per la sola Città e Provincia di Napoli, affidando eguali cure nelle Provincie agli Intendenti, e riconcentrando tutta la corrispondenza nel ministero della giustizia, nella cui dipendenza trovavasi già costituita la direzione generale di polizia. Ciò mi pose nella necessità di richiamare al servizio del ministero alcuni uffiziali dell' abolito ministero della polizia, che trovavansi in attenzion di destino, e taluni altri, che servivano nella direzione generale.

Prima cura del Governo fu quella d' istituire lungo le frontiere un' esatta vigilanza, onde meglio garantire l' interna sicurezza del Regno, e facilitar l'osservanza dei trattati esistenti col Governo pontificio per la reciproca persecuzione dei malviventi. In occasione delle turbolenze di Benevento, fu con editto ordinato a tutti gli abitanti del Regno, di non intromettersi armati, nè mischiarsi in modo qualunque negli affari dello Stato limitrofo. Quest' atto solenne di moderazione e di giustizia, che tanto onora la saviezza di S. A. R. il Vicario Generale, era dimandato dal rispetto dovuto alla indipendenza degli altri Stati, e dovè sin d' allora mostrare all' Europa i sentimenti pieni di lealtà e disinteresse, da cui è animato il nuovo Governo, sì ingiustamente calunniato.

Fu prescritta una ispezione straordinaria sulle prigioni. Si presero principalmente di mira i vagabondi, i sospetti ladri, i profughi, gli amnistiati, i perturbatori pubblici, e se ne fece formare un esatto notamento, onde potersi, e più facimente invigilare, e più facilmente richiamare al dovere.

Vista la necessità imperiosa di restituire alla polizia della capitale il suo perduto vigore, si sono rinnovate molte utili ordinanze, e spezialmente gli antichi stabilimenti riguardo alle ronde notturne, istituzione che ha già prodotto i più utili risultamenti per la conservazione dell' ordine pubblico. Si è procurato in somma di dare

tutte le disposizioni, che poteano convenire ad una polizia liberale, il cui carattere essenziale dev' essere *vigilanza su tutti, vessazione a nessuno.*

I noti avvenimenti di Palermo avevano fatto restituire in libertà i galeotti ristretti in quei bagni, e in altri luoghi, e tutti i detenuti, che trovavansi nelle prigioni. Questa liberazione, feconda di tante sventure per quella città e per altre parti della Sicilia, eccitava anche vivissima inquietitudine per la tranquillità delle provincie continentali. Fu quindi ravvivato lo zelo degl' Intendenti per impedirne l' introduzione nei luoghi di loro giurisdizione, e le istruzioni esattamente eseguite ci han sottratto al flagello di un perenne brigantaggio.

La Sicilia ha somministrato materia a molti ed importanti provvedimenti di sicurezza pubblica. Durante il fatal traviamento del basso popolo palermitano, è stata promossa da per tutto la formazione di guardie di sicurezza e di colonne mobili, onde metter le altre popolazioni al coperto da ogni possibile incursione; e si è fatta esercitare una rigorosa vigilanza sulle persone sospette e turbolente; si è inculcato alle pubbliche autorità di restare al loro posto; si son prese tutte le altre misure di prevenzione, che sembravano indicate dalle circostanze, sempre nello spirito delle nuove istituzioni politiche.

Non esistendo, per altro, nel Regno una polizia ordinata nel vero interesse pubblico, le disposizioni date non possono costantemente corrispondere allo scopo che si propongono. Convinto del bisogno di una riforma in questo importante ramo dell' amministrazione, mi sto già occupando, sotto gli auspicii di S. A. R., di un progetto di legge, diretto alla soluzione del gran problema, di un'istituzione, cioè, di polizia, il cui principio sia un rapporto scambievole e costante fra la libertà dei cittadini, e l' autorità tutelatrice dell' ordine pubblico.

L' attual polizia conserva alcune attribuzioni, che potrebbero appartenere ad altre amministrazioni, salva l'eccezione da farsi a riguardo delle grandi città del Regno. giacchè la polizia essendo tutta di azione, per essere efficace, dee concentrarsi, a misura che una città cresce in

popolazione, in ricchezza ed in estensione. Non pertanto quel che le rimane, le recherà un cumulo di affari, che richieggono molti mezzi . tanto più che la polizia deve avere per suo carattere distintivo la sollecitudine e l'esattezza.

Per far vie meglio comprendere quali sarebbero gli affari da separarsi dall'attuale amministrazione di Polizia, quale la mole di quelli che sempre le rimarranno , procedo a farne la enumerazione.

Le attribuzioni dell' alta polizia consistono specialmente nella prevenzion dei reati, che turbano la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Le attribuzioni della bassa polizia riguardano la prevenzione dei reati comuni.

Le attribuzioni della polizia municipale e rurale riguardano la prevenzione delle pubbliche calamità.

Quelle della bassa polizia son le seguenti:

1. Spedizione e verifica dei passaporti per l'estero e per l'interno;

2. Permessi di detenzione o di porto di armi;

3. Vigilanza sui fabbricanti di armi;

4. Esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulle persone sconosciute, sui vagabondi, sui mendicanti;

5. Sopravveglianza sulle prigioni, sulle case di forza e di correzione;

6. Esecuzione delle leggi e dei regolamenti sugli alberghi, sulle locande ec.

7. Sopravveglianza sulle case di piacere;

8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia, che possano emanarsi sulla stampa e sulle librerie;

9. Ispezione dei teatri, per la parte soltanto che appartiene alla sicurezza delle persone, al mantenimento della pubblica tranquillità, al rispetto dovuto al costume;

10. Vigilanza sulla vendita delle polveri e del salnitro;

11. Ricerca dei disertori dell'armata;

12. Vigilanza per la conservazione del buon ordine nelle feste pubbliche, nella borsa dei cambi, e nei luoghi di pubblico culto;

13. Prevenzione e spegnimento degl' incendii;

14. Vigilanza sui magazzini di carboni, e di altre materie combustibili;

15. Sicurezza delle strade pubbliche;

16. Soccorsi agli annegati;

17. Vigilanza sulle bettole, sulle cantine, e sugli altri luoghi di chiasso;

18. Vigilanza sui bagni e sulle scuole di nuoto;

19. Vigilanza sui bastimenti nazionali, od esteri, che approdano sul littorale del Regno;

20. Vigilanza in generale su tutto ciò che ha rapporto ad assicurar l' ordine e la tranquillità interna.

Le attribuzioni della polizia rurale e municipale pare che, senza alcuno inconveniente, anzi con maggiore utilità, possano affidarsi alle autorità che presiedono al governo interno di una provincia, di un distretto, di un paese, eccetto quel che ho detto per le grandi città: se non che dovrebbero stabilirsi dei rapporti fra le autorità di polizia e queste seconde, perchè le une e le altre cooperassero di accordo allo scopo generale del mantenimento dell' ordine e della sicurezza pubblica.

Esse son le seguenti:

1. Sopravveglianza per tutti gli oggetti relativi alla così detta fortificazione e mattonata;

2. Illuminazione delle strade pubbliche;

3. Spazzamento ed inaffiamento delle strade, giardini, ed edifizii pubblici;

4. Esecuzione dei regolamenti sui condotti delle acque piovane; sulle grondaie; sulle immondezze e materie insalubri; sugli animali nocivi e feroci; sul corso pubblico;

5. Vigilanza per assicurar la salubrità di ogni città e dei suoi borghi, facendo osservare i regolamenti sulle sepolture, sotterrare i cadaveri degli animali, arrestare e visitar gli animali sospetti di mal contagioso, vietando che si stabiliscano nell' interno della città quelle fabbriche o case di sanità, che, secondo le leggi, debbono essere fuori del recinto di essa, facendo sequestrare o distrugger le bevande, i comestibili, i medicamenti guasti, cor-

rotti, o nocivi, e proibendo che si getti, o lasci nelle strade alcuna sostanza malsana;

6. Sicurezza del commercio, facendo visitare i mercatanti e fabbricanti, per verificare i pesi e le misure, e sequestrar quelli che non saranno esatti o marcati, e facendo visitare i magazzini degli orefici o gioiellieri, per assicurarsi del marchio sulle materie d'oro e d'argento;

7. Vigilanza sulla libera circolazione dei viveri;

8. Sequestro delle mercanzie vietate dalla legge;

9. Vigilanza sulle fiere, sulle piazze pubbliche, sui mercati, mercatanti, venditori che girano per la città, rivenditori, facchini ec. sulla spiaggia e sul littorale, sui marinari e pescatori, sulle piazze dove restano le vetture pubbliche per uso di affitto, sui cocchieri, postiglioni, carrettieri, seggettieri e rigattieri;

10. Sopravveglianza sulla vendita dei comestibili nei mercati.

Pria di passare a ciò che riguarda l'amministrazione della polizia nella Sicilia ulteriore, mi rimane a parlarvi, o signori, della Direzione del censimento, uno dei rami della polizia generale, ma che ha relazione con quasi tutti gli altri Ministeri.

Il censimento di Napoli fu stabilito ai 23 maggio 1813. Dapprima fu momentaneo, col titolo di *presidenza*; ma il dì 21 gennaio 1814 si rese perpetuo, e fu addetto al Ministero di polizia generale, sotto la cui influenza si era formato. Finalmente il dì 27 febraio dello stesso anno, poichè se n'era conosciuto il vantaggio, si estese dalla capitale a tutte le provincie, col nome che ha fin qui conservato di direzione del censimento e della statistica del Regno.

A persone cotanto illuminate egli è superfluo indicare i vantaggi del censimento di una vasta capitale, e di esatte tavole statistiche di uno Stato, che tanti e sì svariati mezzi di prosperità presenta ad un illuminato e benefico governo.

Il Direttore di questo stabilimento, che già godeva una pensione di duc. 100 al mese, la gode tuttora a titolo di soldo per tale oggetto, sulle spese imprevedute dello stato discusso di Polizia.

Le spese pei soldi degl'impiegati di questo stabilimento si somministrano dal comune di Napoli in annui ducati 4500; ma del numero dei 32 impiegati, che prendono soldo su detta somma, undici soltanto lavorano pel censimento e per la statistica, ed altri ventuno furono sempre addetti alla Prefettura di Polizia.

Questo stabilimento ha bisogno d'essere incoraggiato e protetto, e per la sua somma utilità, e perchè già presenta lavori degni forse dell' invidia d' altri culti popoli d' Europa. Ha bisogno altresì d'essere applicato anche alla Sicilia oltre il faro.

Tutti gl' indicati oggetti formano ora complessivamente le attribuzioni del Ministero di Polizia.

Ognuno si persuaderà di leggieri, che, volendo il Ministero esercitare la sua superiore vigilanza, onde tenere in sollecitudine quella dei funzionarii inferiori, conviene che abbia presso di sè un numero sufficiente d' impiegati per non mettere in ritardo un solo affare.

Lo Stato n.° 8, pag. 287, dimostra quali sono le occupazioni del ministero per oggetti di polizia, ed il numero degl' impiegati attualmente addetti al medesimo , da cui si riconoscerà facilmente la insufficienza del loro numero.

In fatto di pubblica sicurezza, l' abbandono o la lentezza in una parte degli affari può esser cagione di gravissimi mali. La rilassatezza in qualsiasi parte dell' amministrazione la fa cadere in discredito. Gli agenti inferiori, non vigilati con esattezza e senza interruzione, possono facilmente trascorrere in abusi ed in vessazioni, contro di cui non riesce sempre agevole agl' infelici di reclamare.

Mi riserbo di far parola dei bisogni del ripartimento di polizia , allorchè vi presenterò la richiesta dei fondi pel ministero.

Lo Stato n.° 9 pag. 289 e 290, vi fa conoscere la posizione attuale degli esiti mensuali dell'intera amministrazione di polizia, pei mesi di agosto e settembre ultimi.

SICILIA OLTRE IL FARO.

I confini delle due polizie, ordinaria e giudiziaria, erano, nell' antico sistema di governo della Sicilia Ulteriore, misti e confusi. Questi due poteri si riunivano nelle mani degli stessi agenti, e la libertà individuale trovavasi esposta ai mali inerenti ad una istituzione, il cui codice era nell' arbitrio di chi la reggeva.

Due autorità, per gelosia e per abitudine quasi sempre in contrasto, vegliavano in concorrenza, nella città di Palermo, alla prevenzion dei reati, *l' Avvocato fiscale*, cioè, ed il *Capitano di giustizia.*

Il primo era nel tempo stesso l' agente primario della polizia giudiziaria, la sua carica era nella classe delle magistrature dette *perpetue*: il secondo presedea senza voto alla così detta *Curia Pretoriana*, la sua carica era annuale, ed anticamente affatto onerosa; ma nel 1812 gli fu assegnato un soldo, ed un fondo per le spese. La giurisdizione del capitano di giustizia era ristretta nei limiti del territorio della città di Palermo; quella dell'avvocato fiscale abbracciava tutta l' Isola.

Ogni comune aveva in picciolo lo stesso reggimento della città di Palermo, giacchè in ciascuno di essi eravi un capitano di giustizia, ed un avvocato fiscale, i quali agenti dipendevano dall' avvocato fiscale sedente in Palermo.

La forza destinata alla tutela della pubblica tranquillità era composta di agenti di polizia conosciuti sotto il nome di *provvisionati*, i quali viveano colle propine che percepivano nelle esecuzioni.

Oltre a questa forza, in ogni distretto vi era una compagnia di dodici uomini a cavallo, comandata da un capo, col titolo di *capitan d' arme*. Cotesta compagnia era responsabile, tra i limiti del distretto, dei furti che accadessero nelle pubbliche strade, e di quelli che con violenza si commettessero nella campagna. La stessa compagnia era incaricata di ritirare il pubblico danaro dalla cassa *prosegreziale* di ogni comune del distretto, e di versarlo

nella cassa *segreziale* esistente nel capoluogo del distretto medesimo. Questa istituzione, con qualche modificazione, potrebbe essere utilmente adottata per tutto il Regno.

In Palermo risedeva una compagnia di 12 uomini, detta di *capitan reale*: questa non avea destinazione ad un particolar distretto, e non era sottoposta a responsabilità in materia di furti: formava una forza volante, pronta ad accorrere ovunque il bisogno la chiamasse.

Finalmente in ognuno dei tre valli maggiori della Sicilia esisteva un' altra compagnia di sedici uomini, anche a cavallo, la cui destinazione principale era il trasporto del pubblico danaro, e la scorta delle catene degli arrestati, o dei condannati.

Tutte le indicate compagnie a cavallo dipendevano dagli ordini dell' avvocato fiscale in Palermo.

Era questo lo stato della polizia, allorchè, nel 1819, ebbe luogo la ordinazione giudiziaria in Sicilia. In questo tempo nulla si era fissato intorno al sistema di polizia per lo territorio di qua dal faro, perciocchè il ministero della polizia generale, abolito con legge dei 10 gennaio 1819, esisteva tuttavia sotto la cura di un direttore. Non potendo quindi il Governo adottare su questo particolare un sistema diffinitivo per la Sicilia, e d' altronde dovendo accomodare la istituzione di polizia alla giudiziaria, creò, con decreto dei 17 agosto 1819, un capo provvisorio di polizia pel valle di Palermo, ed affidò ai procuratori generali criminali la polizia ordinaria degli altri valli.

Le compagnie d' armi dei distretti di ciascun valle furono messi anche sotto gli ordini del rispettivo procurator generale. I provvisionati furono in parte addetti al servizio della polizia presso i giudici di circondario, con uno stipendio a carico del rispettivo comune.

In ausilio di tutta questa forza fu disposto che i militi anche cooperassero al mantenimento della pubblica tranquillità.

Datosi un nuovo sistema alla polizia ordinaria in questa parte del Regno, ed aggregato questo ramo di amministrazione al ministero di giustizia, si pensò subito di adattar tale sistema alla Sicilia ulteriore. Quindi col mede-

simo decreto dei 20 novembre 1819, che stabilì in Napoli una direzion generale di polizia, fu creata una simile direzione in Palermo. Con altri decreti, dei 21 dello stesso mese di novembre 1819, e dei 15 maggio 1820, si fissò il piano organico dei funzionarii della direzion generale in Palermo, e delle sue diramazioni.

Oltre degl' intendenti, dei procuratori generali criminali, dei giudici di circondario, e degli altri agenti di polizia designati dalle leggi, furono per la città di Palermo destinati degli agenti particolari, sotto la immediata dipendenza del direttor generale, e soltanto per l' esercizio della polizia ordinaria. Essi furono quattro commissarii, sedici ispettori ordinarii, sedici ispettori soprannumerarii, quattro cancellieri, sei vice-cancellieri, e sei commessi.

Nelle città di Messina e di Catania si stabilirono anche, sotto la dipendenza degl' Intendenti, particolari agenti di polizia ordinaria, poichè si vide che il numero della popolazione, il commercio ec. esigevano di riconcentrare i poteri di polizia ordinaria, onde renderli più salutari. Si stabilirono quindi in Messina un commissario, tre ispettori ordinarii, due ispettori soprannumerarii, un cancelliere, due vice-cancellieri, e due commessi: in Catania un ispettore, colle funzioni di commissario, un ispettore ordinario, un ispettore soprannumero, un cancelliere, un vice-cancelliere, un commesso.

Tutti questi impiegati ebbero assegnato un soldo sulla tesoreria. La nomina di tali impiegati fu ritardata per qualche tempo, poichè si attendevano dal ministero di Stato in Palermo le proposizioni intorno ai soggetti da nominarsi; ma lo stesso ministero di Stato fu autorizzato a mettere in attività provvisionalmente il nuovo sistema al primo di gennaio di quest'anno, destinandovi persone idonee, che sarebbero poi state prese in considerazione.

Ciò fu eseguito: molte istruzioni e regolamenti furono fatti dal capo interino di polizia per l' esercizio della polizia ordinaria, sulle norme di quel che praticavasi in Napoli, attendendosi la pubblicazione di uno statuto di polizia che dovea compilarsi per lo servizio di tutto il Regno.

La nomina difinitiva ebbe luogo ai 15 maggio 1820,

per lo che non prima di giugno potè mettersi in piena attività il novello ordinamento di polizia, il quale non ricevè tutto il necessario sviluppo, per le vicissitudini cui soggiacque Palermo, ed una parte dell' Isola in luglio ultimo. Coteste circostanze han consigliato dei cambiamenti nel personale di tai funzionarii, che si sono provvisionalmente eseguiti.

Dopo avervi esposto lo stato della polizia nell' Isola di Sicilia, non farò sul proposito alcuna osservazione particolare. Nel cominciamento di questa parte del mio discorso vi ho esposti i principii regolatori di questo importante ramo di pubblica amministrazione, che interessa da vicino il ben essere dello Stato in generale, e dei cittadini in particolare. Le riforme, che il Parlamento crederà dovervi portare, onde meglio dirigerla allo scopo del pubblico bene, saranno comuni, sì a questa, che a quella parte del Regno.

Lo stato n. 10 pag. 291 e 292, fa conoscer l'importo degli esiti, che gravitano sul pubblico erario per la polizia, di Sicilia, e il numero degl' impiegati in detto ramo di amministrazione.

(*stato n.* 8)

La corrispondenza per gli affari di pubblica sicurezza è attualmente affidata al 5. ripartimento del ministero di giustizia. Esso è diviso in sei carichi.

1. Un carico per gli affari della capitale e sua provincia.

2. Un carico per gli affari delle provincie di Terra di Lavoro, Molise, i tre Abruzzi, Principato ulteriore, e Capitanata (1, 2, e 3 divisioni militari).

3. Un carico per le provincie di Principato Citeriore, Basilicata, le tre Calabrie, Lecce, e Bari (4, 5, e 6 divisioni militari).

4. Carico pel personale, per gli affari segreti, e per gli altri, che riguardano il Regno in generale, cioè per affari di massima importanza, pei progetti di leggi, di decreti, di regolamenti ec.

5. e 6. Due carichi per la Sicilia; in questi due carichi si rifondono tutti i rami di corrispondenza, che trovansi ripartiti, per questa parte del Regno, nei quattro carichi precedenti.

Indipendentemente da questi sei carichi, vi sono:

1. Un carico per l'archivio.
2. Un registro per la trascrizione dei rapporti a S. A. R.
3. Un registro ed un copialettere per gli affari segreti.
4. Un registro ed un copialettere per gli affari del personale.
5. Un registro ed un copialettere per gli affari correnti della capitale e delle provincie.

Attualmente questo ripartimento è regolato da un uffiziale di ripartimento, da un ufficiale di carico, con gli onori e con le funzioni di ufficiale di ripartimento, da due ufficiali di carico, uno dei quali ha gli onori di ufficiale di ripartimento, e da quattordici ufficiali di diverse classi, uno dei quali funziona da ufficiale di carico.

Il metodo del travaglio, che si esegue nel ramo di *Polizia*, è lo stesso che quello stabilito per lo ramo giudiziario; come dallo Stato num. 13.

(*Stato n.* 9.)

STATO DISCUSSO PER LO RAMO DI POLIZIA GENERALE, GIA' APPROVATO DALLA GIUNTA PROVVISORIA PEI DUE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE ULTIMO (1).

N. B. Questo stato discusso fa parte di quello del Dipartimento di Grazia e Giustizia, quindi la numerazione dei capitoli è in continuazione dell' altro.

Capitoli	DESIGNAZIONE	Ducati	Gr.
	Consiglio di Sicurezza Pubblica		
31	Soldi dei Membri del Consiglio di Sicurezza Pubblica	1915	
32	Indennità del Presidente di detto Consiglio (2).	100	
33	Spese minute di Officio del Consiglio suddetto	866	66
	Soldi e soprassoldi degl' Impiegati presso il Consiglio di Sicurezza pubblica.		
34	Soldi degl' Impiegati suddetti . .	4527	60
35	Soprassoldi temporanei degl' Impiegati presso il Consiglio di Sicurezza Pubblica	204	46
36	Soldo del Caposquadra addetto presso il Consiglio suddetto	30	

(1) Pei mesi da ottobre a dicembre corrente anno si è presentato al Parlamento il progetto dello stato discusso, e se ne attendono le determinazioni. In detto stato si è cercato di portare sopra alcuni capitoli una qualche possibile economia, secondo che l' esperienza ha dimostrato.

(2) Con decreto dei 28 agosto ultimo fu assegnata a questo funzionario una indennità di annui ducati 600.

(*Continuazione dello stato n. 9.*)

Capitoli	DESIGNAZIONE	Ducati	Gr.
	Commissarii, Ispettori-Commissarii, Ispettori, ed altri Impiegati di Sicurezza Pubblica.		
37	Soldi degl' Impiegati suddetti . .	10727	66
	Assegnamenti		
38	Assegnamento a D. Francesco Patrizj.	383	32
39	Assegnamento a sei marinari addetti alle barche di Sicurezza Pubblica.	72	
40	Assegnamento agli uomini di Sicurezza Pubblica ed ai Lanternieri. . .	1440	
	Spese diverse		
41	Spazzamento ed inaffiamento . .	608	32
42	Affitti dei Posti di Guardia di Sicurezza Pubblica	666	66
43	Olio e fuoco dei Posti suddetti . .	1083	32
44	Manutenzione dei Posti di Guardia di Sicurezza Pubblica	733	32
45	Spese disponibili del Consiglio di Sicurezza Pubblica	1666	66
	Spese straordinarie e segrete		
46	Spese suddette (1).	4779	02
	Totale. .	30554	00

(1) N. B. Con decreto dei 30 agosto 1820 è stato accordato al sig. Giampietro un assegnamento provvisorio di annui ducati 2500, che finora è stato soddisfatto sul cap. 46 di detto stato, ma che si è riportato in un capitolo a parte nel progetto di stato discusso presentato al Parlamento.

Il Vice-Presidente della gran Corte civile di Napoli sig. Montone ha ricevuto fino a settembre ultimo, su questo cap. 46, un assegnamento di ducati 600 annui, che gli fu accordato da S. M., allorchè dalla carica di Segretario Generale della Prefettura di Polizia passò a quella di Vice-Presidente.

(*Stato n.* 10)

Stato degl' impiegati di Polizia in Sicilia.

PALERMO.

Direzione Generale.

Direttore generale	3600
Segretario generale	1080
1. Uffiziale di 1. classe della Direzione generale	600
4. detti, col soldo di 540 duc. per uno. .	2160
2. Uffiziali di 2. classe, col soldo di duc. 360 per uno	720
5. detti, col soldo di duc. 240 per uno . .	1200
2. Uffiziali soprannumerarii, col soldo di duc. 120 per uno	240
5. detti, col soldo di duc. 96 per uno . .	480
Portiere	144
Altro	120

Commissariati in Palermo

2. Commissarii, col soldo di duc. 1200 per uno	2400
2. detti, col soldo di duc. 900	1800
6. Ispettori di 1. classe, col soldo di duc. 480 per uno	2880
8. detti di 2. classe, col soldo di duc. 360 per uno	2880
Ispettore di 1. classe, alla casa dei giuochi .	1080
Altro di 2., allo stesso destino	540
16. Ispettori soprannumerarii, coll'annua gratificazione di duc. 120 per uno	1920
4. Cancellieri, col soldo di duc. 144 per uno.	576
6. Vice-Cancellieri, col soldo di duc. 120 per uno	720
6. Commessi, col soldo di duc. 96 per uno .	576
Totale .	25716

Riporto . 25716

MESSINA.

1. Commissario	900
1. Ispettore di prima classe	480
2. detti di 2. classe, col soldo di duc. 360 per uno	720
2. Ispettori soprannumerarii, col soldo di duc. 120 per uno	240
1. Gancelliere	144
2. Vice-Cancellieri, ...	240
2. Commessi	192

CATANIA.

Ispettor Commissario	600
Ispettore di 2. classe	300
Ispettore soprannumerario	120
Cancelliere	144
Vice-Cancelliere	120
Commessi	96
Oltre ciò, vi sono delle gratificazioni personali a pro di alcuni impiegati, che ascendono alla somma di duc. annui	516
Totale :	30528

In ultimo, vi sono 14 antichi impiegati, di cui s' ignorano gli averi effettivi.

GIUSTIZIA.

La legge è l' autorità sovrana dello Stato: ecco il cardine del sistema rappresentativo.

La volontà del Monarca è la sola legge dello Stato: ecco la massima delle vecchie monarchie, che ha governato il mondo per secoli.

Noi non eravamo distinti dal resto dell' Europa. Posto per base che il re era la legge vivente, che la giustizia

emanava soltanto da lui, i magistrati divenivano suoi meri delegati, i cui atti poteansi in ogni tempo disapprovare, e riformare, quindi ogni dispaccio su tale o tal' altra causa era una decisione inappellabile, e dovea riputarsi come la manifestazione o la spiegazione d' una legge preesistente nel petto del Monarca.

E non si vede già per via di rescritti sospendersi l' azione dei creditori sui debitori, accordarsi la restituzione *in integrum* dei diritti perduti per effetto di prescrizione, legittimarsi persone per far loro acquistare diritto a successioni, sospendersi il corso di una causa, che passava poi in eredità da generazione in generazione ?

Ma se ciò, pel ramo civile, rendeva precaria la proprietà, i dispacci, unitamente ai procedimenti economici, ai tribunali di eccezione, alla venalità legittimata dei subalterni, all' anarchia delle giurisdizioni, frutti di più secoli di barbarie, faceano scempio dei cittadini per un altro verso.

La Magistratura, abbandonata a sè stessa, in un governo, ove l' arbitrio era ridotto a sistema, convertiva in legge la sua propria volontà, e il cittadino sovente non trovava scampo che nella corruzione del giudice. Qual morale aveasi poi diritto a pretendere da un popolo, su cui si esercitava un dispotismo cotanto feroce ? Ogni cittadino tremava dinanzi ad un' autorità, che non dovea dar conto delle sue azioni, che non era sottoposta ad alcuna legge. Egli credeasi sempre circondato da delatori, e non potendo contare sulla testimonianza della sua propria coscienza, era costretto ad assumere abitudini di dissimulazione e di bassezza. Oltre a ciò, non vedendo egli discender la pena da un fallo commesso, si avvezzava a riputare, e sopportare i magistrati come ogni altro divino flagello.

Ma la verità c' impone di separar l'epoca, e del lungo vice-regnato, e di molti regni puranche, che il precedettero, da quella dell' attuale Dinastia, cui si deve la prima spinta alle grandi riforme. La civiltà non s'introduce tutto ad un tratto in un popolo. Essa, spezialmente nei primi sviluppi, progredisce a tardi passi, ed in mezzo a continuate oscillazioni. All' occhio del volgo sfugge questo lento

progresso, e va egli poi ad attribuire tutto l'onore di magnifica impresa a tal uomo forse, cui fu dato soltanto di raccoglierne il frutto.

Nel periodo di due secoli e mezzo, in cui fummo colonie, noi eravamo riguardati come meri strumenti di ricchezza; ma Carlo III ci riconobbe uomini, e ci volle cittadini. Egli diede i primi colpi al colosso feudale; egli fu il primo a far avvertire alla Santa Sede, che in Napoli vi era un Re; egli tentò per la prima volta di bandire dai tribunali l'arbitrio, la negligenza e la corruzione: egli volea in somma, ed ardentemente, il nostro bene; ma sursero in nostro danno a fargli ostacolo l'aristocrazia, la superstizione, l'inveterato abuso, l'ignoranza e la perversità. I tempi non erano abbastanza rischiarati per dirigere la mente, dove il cuore intendea di volgersi, quindi non si potè ottenere all'istante dagli sforzi di un Re magnanimo tutto quel bene, che il popolo dovea ripromettersi.

Non minore ardore mostrò l'augusto suo figliuolo a pro della patria. Per bandire dai tribunali la licenza, egli volle che il magistrato spiegasse i motivi, sui quali appoggiava le sue decisioni. Ma i pregiudizii non si erano ancor dileguati. Lo spirito di corpo, pernicioso agli Stati, poichè ne ripartisce in frazioni l'interesse, fortemente vi si oppose, ed i mali stettero saldi, quantunque in gran parte menomati.

Lode sia puranche a molti degli antichi magistrati, che acquistarono fama di giustizia in tanta corruzione. Il loro nome suona tuttora onorato in bocca del popolo, che benedice la loro memoria. Ma qui è discorso d'istituzioni, non d'individui.

Eravamo noi presso a poco in tali circostanze, allorchè nel 1806 il Regno fu occupato dalle armi francesi.

La forma di governo continuò ad essere la monarchia assoluta, ma le istituzioni governative le ricevemmo tutte dall'Impero francese, il quale, ergendosi sulle ruine della Repubblica, si facea sostegno di molte liberali discipline, che la mano del despota non avea potuto distruggere, perchè pure emanazioni dello spirito del secolo, non già delle

democratiche esagerazioni, che avean posto in forse la libertà.

Quindi l' ordine giudiziario, stabilito con legge dei 20 maggio 1808, cessò di essere tra noi un corpo di delegati del Monarca: la potestà di applicar le leggi, non più emanò dal trono, ma fu affidata ad una magistratura indipendente da ogni superiore influenza.

Nelle funzioni del magistrato, specialmente quanto al ramo penale, furono distinte quelle, in cui egli pronunzia sul fatto, da quelle in cui decide del diritto, e rispettandosi nelle sue sentenze tutto ciò ch' è l'opera dell' opinione e del pensiero (il che fu abbandonato alla sua coscienza) si sottomise il resto eventualmente all' esame di una corte suprema, il cui uffizio fu limitato a cassar la sentenza nella sua parte erronea di rito, o di applicazion di legge, ed a rimetterla ad altro magistrato per l' emenda.

Fu stabilita la pubblicità dei giudizii, e l'azion pubblica in tutti i reati. La retroattività nelle leggi fu bandita. Fu in somma l' ordine giudiziario posto in istato da divenire, con poche modificazioni, una istituzione degna del sistema rappresentativo.

Ma non era egli a temersi, che, cessato il dispotismo dei dispacci, fosse rimasto quello della magistratura, mercè la proclamata indipendenza, ove questa non si fosse conciliata con una indefessa vigilanza del Ministero della giustizia su tutto l' ordine giudiziario?

L' indipendenza del magistrato è richiesta meramente per quegli atti, che non potendo ridursi per nessun verso a responsabilità, poichè essi sono assolutamente, siccome dissi, l' opera dell' opinione e del pensiero, si son dovuti abbandonare alla coscienza del giudice.

Ma costui dee pervenire a tali atti per le strette vie del rito: deve allontanare da sè fino il sospetto che una influenza qualunque macchi la purità dei suoi giudizii, e della sua coscienza. Senza di ciò non potrà mai riposar tranquillo il cittadino, costretto a riporre talvolta nelle di lui mani i suoi più cari interessi. Egli era quindi dovere del Ministero della giustizia seguir davvicino i lavori dei

magistrati, per osservar l' andamento di ciascun affare in tutte le sue fasi, rischiarare i loro passi, ove occorresse, spingerli al travaglio, ove si fossero mostrati inerti, lasciandoli liberi in quella parte soltanto, in cui la legge il volea per pubblico interesse.

La libertà degli uffiziali pubblici è sempre in ragione inversa di quella dei cittadini. È libero quel paese, i cui i magistrati sono, a rigor del termine, i servi della legge.

Stabilito a questo modo l' ordine giudiziario, si vide sorgere all' istante una magistratura rischiarata, attiva, vigorosa, illibata, che si conciliò ben presto l' ammirazione, il rispetto e la confidenza.

Da tanta rilassatezza si fe' passaggio a tanta purità, che neppur si osava sospettare di corruzione nelle decisioni, di cui le parti si mostravan talvolta dolenti.

Ma ritornato nel 1815 il nostro re sul trono di Carlo III, quantunque adottasse quasi per intero le nuove discipline, scopo di tutti gli sforzi già fatti da lui, e dal suo augusto Genitore, e vere emanazioni dello spirito del secolo, sursero di nuovo a danno pubblico i fautori dei vecchi abusi, pensando essere la loro restaurazione inseparabile da quella dell' attual Dinastia, che pur gli avea sempre combattuti, e tuttavia li combatteva. Quindi tentarono la ripristinazione del dispaccio, ora in forma di rescritto, ora in quella di decreto, ma sempre coll' antica forza di sentenza inappellabile. Penetrando nei tribunali, volevano, mercè taluni dei vecchi magistrati restituiti all' attività, sostituir meramente l' arbitrio alle forme invariabili, ed alle leggi positive consegnate nei codici. Tutto in somma bramavano di ricondurre al favorito sistema di far riseder pienamente la sovranità nella mera volontà dell' uomo, che speravano poi essi di volgere a loro profitto. Ma S. M., il cui cuore è sede di giustizia, non appena vide unanime la nazione nel voto di una riforma politica, volle magnanimamente secondarlo, onde su ferme basi si stabilisse nella monarchia l' impero delle leggi.

E chi potrà negare, Signori, che allora ottien pace il cittadino, quando la legge è l'autorità sovrana dello Stato? Questa massima, cardine del sistema rappresentativo, deve

essere lo spirito d' ogni istituzione in un governo libero. L' indipendenza del magistrato si richiede appunto perchè egli non ascolti che la voce del suo dovere; ma la vigilanza su tutti i suoi passi dev' esser severa, onde la sola legge sia la sovrana in uno Stato, e tutti le sieno sottomessi.

Per conciliare adunque l'indipendenza del potere giudiziario con la vigilanza da portarsi sui magistrati, specialmente per gli oggetti contemplati negli articoli 252, 253, 254, e 255 dello statuto constituzionale, credo che tal vigilanza debba consistere:

1. Nel raccogliere l' opinion pubblica su ciascun magistrato, rettificandola poi mercè un accurato esame dei loro lavori:

2. Nello stabilire un metodo di lavoro uniforme in tutti i tribunali, e nelle corrispondenti officine, che regoli, per così dire, ogni passo legale del magistrato, e prenderne conto periodicamente, per via di stati, che presentino a colpo d' occhio il risultamento del lavoro di ciascun tribunale.

Oltre a ciò, questa vigilanza, da cui deriva la piena conoscenza, che il Ministero può avere di ciascun magistrato, è richiesta:

1. Per la buona composizione dei tribunali.

In ogni collegio vi occorre chi abbia una mente da generalizzare le idee, e chi, vedendo le cose in minuto, scenda sempre ai particolari, onde la prontezza dei primi sia temperata dalla pazienza dei secondi, e le cause, nè si decidano con soverchia precipitanza, nè si eternino per meschina e superstiziosa diligenza.

2. Per la nomina dei Presidenti e degli uffiziali del pubblico ministero.

Pronta percezione, chiarezza d' idee, facilità di raccogliere dai discorsi di ciascuno ciò che serve all' oggetto, e fissar nitidamente le quistioni; profonda dottrina; modi conciliatori, imponenza di carattere morale; ecco le principali qualità, che richiede il posto di Presidente.

Sveltezza d' ingegno, coltura di spirito, vigor di mente e di corpo, per resistere a lungo travaglio e di udienza

e di officina; modi di dire eleganti; chiarezza di stile; profonda conoscenza del diritto pubblico e privato; ecco ciò che bisogna per essere buon uffiziale del ministero pubblico.

3. Per le promozioni.

La giustizia esige che ciascun cittadino ricavi dal suo lavoro un profitto eguale alla sua utilità verso il corpo sociale. Il travaglio del magistrato è produttivo di sicurezza pubblica; quindi deve avere un compenso proporzionato alla sua intensità ed alla sua estensione. Chi fa miglior travaglio, chi ne ha fatto per più lungo tempo, e chi spedisce in più breve tempo maggior copia di affari, deve avere un compenso superiore a quello che dassi a colui che non si trova nelle stesse circostanze. Dove sarebbe altrimenti la giustizia distributiva? Lo scoraggiamento dei buoni magistrati diverrebbe fatale al pubblico.

4. Per poter indicare le modificazioni, di cui la legislazione possa aver bisogno.

Ogni modificazione alla legislazione può essere richiesta, 1. da nuovi bisogni della nazione, nascenti, sia dal progresso dei lumi, sia da momentanee aberrazioni dal corso sociale; 2. da intoppi sul movimento di una parte della macchina politica. Chi meglio del vigilator naturale di ciascuna parte di detta macchina può indicar la sorgente del disordine?

5. Per conoscere i gradi d'influenza delle leggi sui costumi.

Ciò non può ottenersi, se non mercè la formazione di tavole statistiche risultanti dalla vigilanza portata dalle diverse autorità su tutti i movimenti sociali.

Per vie meglio esporvi quanto concerne il ministero della giustizia nei suoi particolari di amministrazione e di vigilanza sul potere giudiziario, dividerò il mio lavoro nelle parti seguenti.

1. Giustizia civile.
2. Giustizia penale.
3. Personale della magistratura, locali giudiziarii, spese di giustizia.
4. Personale, archivio, e biblioteca del ministero. Con-

tabilità per tutte le spese del potere giudiziario e liquidazioni di pensioni.

GIUSTIZIA CIVILE.

Ogni tribunale o corte rimette al Ministero in ciascun mese, ed in ciascun semestre, uno stato, donde apparisca:

1. Il numero delle cause rimaste pendenti nel mese, e nel semestre scorso;
2. Quelle sopraggiunte nel corso del mese, e del semestre;
3. Il numero delle sentenze profferite dal collegio nell' intervallo, distinguendo la qualità della sentenza, preparatoria, interlocutoria, o diffinitiva.
4. Il numero delle cause rimaste pendenti.

Questo lavoro fa conoscere l'attività di ciascun tribunale.

Dal 1809, in cui si pose in attività il nuovo ordine giudiziario, a tutto il 1819, il lavoro dei tribunali civili e di commercio andò sempre crescendo, se non che il lavoro degli anni 1817 e 1819 ha presentato qualche minorazione rispetto agli anni precedenti; ma ciò è derivato probabilmente perchè nel 1817, epoca dell'ultima ordinazione giudiziaria, vi fu interruzione di tribunali per quattro mesi, e nel 1819 si pubblicarono i nuovi codici.

Nell'anno 1818, il più abbondante in affari, di 82,499 cause, presentate nel corso dell' anno, o rimaste pendenti nell' anno precedente, se ne spedirono 51,893.

Nello scorso anno 1819, di 53,255 cause pendenti, o sopraggiunte, se ne sono spedite 49,157.

Questi stati possono ricevere dei miglioramenti, onde, oltre al numero delle liti presentate e spedite in ogni anno si conosca:

1. il loro valore medio;
2. gli oggetti di più frequente litigio;
3. il rapporto medio tra la spesa ed il valore delle liti;
4. il tempo medio per ultimarle;
5. e, nelle espropriazioni forzose, oltre le somme che ne-

risultano, si sappia la qualità delle persone, su cui cadono di più frequente;

6. il nome del magistrato compilatore dei motivi della sentenza;

7. le conclusioni del ministero pubblico;

8. le date di tutti i passaggi, che dee fare un processo, dal dì in cui si mette in ruolo la causa, sino a quello, in cui si disbriga;

9. i motivi di ritardo;

10. la notizia degli articoli di diritto decisi, e della risoluzione affermativa, o negativa: tutti utili elementi governativi.

La legge organica dell' ordine giudiziario, promulgata nel 1817, poche variazioni portò a quella dei 20 maggio 1808.

Pel ramo civile, le principali sono state le seguenti.

1. In ciascun Comune si è stabilito un conciliatore, cui, oltre alle funzioni di arbitro, per tutte le controversie, in cui venisse richiesto, si è conferita l' autorità di decidere inappellabilmente, e senza osservanza di rito giudiziario, talune cause, sino alla somma di sei ducati. Questo sistema non ha avuto fin qui risultamenti.

Assai di rado periti nelle leggi, i conciliatori non hanno saputo osservare il rito loro prescritto, ed i limiti della loro giurisdizione.

2. Ai giudici di pace si sono sostituiti i giudici di circondario, ai quali si è ampliata la giurisdizione. Essi sono stati chiamati, tra l' altro, a giudicar delle azioni reali, e ad eseguire le proprie sentenze.

Nel far ciò si ebbe in mira di approssimare il giudice ai litiganti, e render così più agevole l' amministrazione della giustizia. Ma, più del vicino giudice, si cerca il buon giudice da coloro che vi ricorrono. Eglino vogliono chi loro ispiri fiducia, e lasci il loro animo riposare tranquillamente. E come sperarsi di trovare per così importanti funzioni circa settecento individui?

I giudici locali debbono principalmente servire per quelle cause, nelle quali la somma in litigio, ove l' affare fosse portato al tribunale del capoluogo, venisse assorbita dalle

spese giudiziali, e da tutte le altre inseparabili in tai circostanze. Quindi universalmente si desidera che le attribuzioni dei giudici di circondario ritornino ai limiti fissati dalla legge organica del 1808.

3. La G. C. Civile ed il Tribunal Civile di Napoli sono stati dichiarati collegi delegati per l' esame delle cause di tutte le altre corti e tribunali civili del Regno, le cui decisioni o sentenze fossero state annullate dalla Corte suprema di giustizia; ed in caso di annullamento di una decisione, o sentenza di essi, la causa debb' essere rinviata da una camera all' altra dello stesso collegio.

Queste disposizioai han distrutto quasi per intero, nel ramo civile, lo scopo interessante, che si ebbe in mira nella istituzione della Corte suprema. Il bene della giustizia ne deciderà l' abrogazione.

Codice Civile.

L' attual codice civile ha bisogno di qualche modificazione: ne indicherò le principali.

Pare che convenga frenar l' abuso, che si è fatto delle dispense nei matrimonii in favore del vizio e della dissolutezza, ed in danno della morale pubblica e privata.

Il regime ipotecario ha bisogno di esser compiuto. La formalità della trascrizione per lo passaggio del dominio dovrebbe stabilirsi per la sicurezza dei contratti, e per ischivare le frodi.

La formalità delle iscrizioni di tutte le ipoteche legali potrebbe anche prescriversi, coi debiti provvedimenti, per assicurar gl' interessi delle mogli e dei minori.

La riduzione o specialità delle ipoteche antiche generali è da esaminarsi per lo comune vantaggio dei creditori e dei debitori.

Codice di procedura civile.

Le materie di rito, che sono state principalmente aggiunte o riformate col nuovo codice, sono le seguenti.

1. Si è stabilito il procedimento dei conciliatori.

2. Si è fissato il metodo, secondo il quale dee determinarsi il valore delle azioni da esperimentarsi innanzi ai giudici di circondario.

3. L' esperimento delle conciliazioni è stato reso volontario.

4. Si sono determinati quali sieno le violazioni delle forme di citazione che menano a nullità. Questa determinazione è stata dimenticata per le citazioni degli atti di appello.

5. Si sono determinati e distinti gli effetti risultanti dalle contumacie dell' attore o del reo.

6. È stata conservata la distinzione delle sentenze preparatorie, interlocutorie, e definitive; ma si è stabilito che l' appello avverso le sentenze interlocutorie non possa interporsi se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all' appello contro di essa. Questa disposizione non si è estesa alle sentenze interlocutorie dei giudici di circondario.

7. Si è determinata la forma del ricorso per annullamento presso la suprema corte di giustizia, e delle decisioni che n' emanano.

8. L' esecuzione delle sentenze sui mobili, e nei sequestri presso i terzi, è stata accomodata ancora alla competenza dei giudici di circondario.

9. Nei giudizii di espropria due grandi novità sono state introdotte: 1. la valutazione degl'immobili pignorati: 2. la dichiarazione che debbon fare i creditori intimati di concorrere sul prezzo del fondo pignorato, e la perdita dei loro diritti, in caso di silenzio.

10. Il procedimento sull' arresto personale è stato anche accomodato alla competenza dei giudici di circondario.

11. Il titolo sulla procedura dei tribunali di commercio è stato tolto dal codice di procedura civile, e riportato al codice di commercio.

12. Per le sentenze arbitrali l' appello è di diritto, tranne il caso di una espressa rinunzia. Secondo il codice francese, vi era bisogno di espressa riserva.

Giurisdizione per la legittimità delle prede, e per la spettanza degli oggetti ricuperati dal naufragio.

Prima del 1806 il giudizio sulla legittimità delle prede apparteneva al tribunale dell' ammiragliato, stabilito con editto del 1783, che abolì l' antica corte del grande ammiraglio.

In agosto 1807 fu per questi oggetti stabilita una particolare giurisdizione. In ogni distretto marittimo fu eretta una commissione, la quale non era permanente, ma si formava nelle occorrenze da un uffiziale di marina in comando del luogo ove era portata la preda, dal primo uffiziale di amministrazione, e dal capitano del porto. In Napoli si stabilì un Consiglio delle prede, composto di un presidente, che era un consigliere di stato, di quattro giudici presi dalla corte di appello, dal consiglio d' Intendenza, dal corpo di città di Napoli, dalla classe dei capitani di vascello della marina o dei commissarii principali di marina, e di un segretario. Il secondo sostituto al procurator generale presso la corte di appello vi esercitava il ministero pubblico.

Le commissioni esercitavano, per così dire, una specie di giurisdizione volontaria, perciocchè dichiaravano la legittimità delle prede, sempre che non si elevava disputa su di esse: ma non appena sorgevano controversie, e l'affare entrava perciò nella giurisdizione contenziosa, se ne devolveva la cognizione al Consiglio delle prede in Napoli.

Il Consiglio giudicava tali controversie, ed in caso di appello, si ricorreva al Consiglio di Stato.

Disciolto il Consiglio di Stato nel 1815, conveniva ordinar le cose diversamente, affinchè gli enunciati affari non rimanessero decisi con un solo grado di giurisdizione, e fu ciò eseguito con legge dei 2 settembre 1817 nel seguente modo.

Le commissioni di prima istanza nei distretti marittimi furon composte dall' uffiziale di marina comandante il distretto, o il circondario, da un primo uffiziale di amministrazione di marina, e dal capitano del porto. Si con-

servò benanche il Consiglio in Napoli, composto quasi nel modo medesimo, che prima era; dico quasi, imperciocchè il Presidente non era più un Consigliere di Stato.

L'agente del pubblico ministero presso la Commissione del distretto marittimo di Napoli è un sostituto al regio procurator civile destinato dal re; ed il segretario è uno dei vice-cancellieri del tribunale medesimo, destinato dal Ministro di giustizia: presso le commissioni degli altri distretti, il giudice di circondario del luogo, ove si riunisce la commissione, esercita il pubblico ministero, e il suo cancelliere fa da segretario.

Le commissioni suddette decidono in prima istanza le controversie sulla legittimità delle prede, e sulla spettanza degli oggetti ricuperati dal naufragio.

In caso di gravame, la causa è portata alla conoscenza del Consiglio, che ha la giurisdizione di appello.

Il metodo di procedimento innanzi alle Commissioni ed al Consiglio non ancora si è fissato in termini precisi. Su di ciò si serbano tuttavia alcune regole generali contenute nella legge di agosto 1807, le quali han bisogno di essere meglio sviluppate. Sul sistema attuale della giurisdizione delle prede par che convenga farsi qualche riforma.

Non sembra che debbano confondersi in una giurisdizione le quistioni sulle prede, e le altre sugli oggetti ricuperati dal naufragio. Che le controversie intorno alle prede abbiano un particolar giudice è regolare, imperciocchè sono di natura, che esigono, oltre le nozioni di diritto pubblico e privato, certe particolari cognizioni, che non possono aversi che da una data classe di persone. Non così, per ciò che risguarda gli oggetti ricuperati dal naufragio, pei quali si dee decidere sul diritto di proprietà dei privati. Oltre a ciò, non sembra regolare il far decidere le quistioni sulle prede dalle commissioni di prima istanza. Siffatte controversie sono di molta importanza, e per la natura delle quistioni, e per le conseguenze che possono portare nei rapporti politici e commerciali colle Potenze estere: è indispensabile quindi affidarle a magistrati illuminati, che sappiano conciliar la politica colla morale.

Finalmente è utile il mettersi sotto questo rapporto a livello dei sistemi delle altre nazioni, ove simili controversie sono decise da particolari collegi, e sotto la direzione del Potere esecutivo. Mio divisamento sarebbe quindi:

1. che le controversie intorno alla spettanza degli oggetti ricuperati dal naufragio si decidessero dai tribunali ordinarii;

2. che per le prede si ritornasse al sistema stabilito nel 1807, che mi sembra più conforme ai principii generalmente adottati dall'Estero su questa materia;

3. che si migliorasse il regolamento per lo procedimento delle Commissioni e del Consiglio delle prede.

Del resto lo stato di pace di cui godiamo, specialmente colle potenze barbaresche, ed i rari avvenimenti di naufragio sulle coste, ci permettono di prorogare per ora ogni modificazione sul proposito.

NOTARIATO.

L'attual reggimento notarile è una delle più utili istituzioni, che ci abbia procurata la legislazione che ricevemmo nel decennio.

1. Il rito tracciato ai notari per l'adempimento del loro uffizio;

2. il sistema disciplinare, cui son sottoposti;

3. il metodo di vigilanza, che sopra di essi si esercita;

4. la riduzione del loro numero al bisogno della popolazione di ciascun comune;

5. le formalità da osservarsi per la loro nomina;

6. i requisiti ch'essi debbono giustificare nel richiederla;

Sono tutte circostanze, che imprimono alla istituzione un carattere di solidità, da ispirare quella fiducia, che raramente agli uomini si accorda: fiducia tanto più necessaria nel proposito, in quanto che il notaio è un uffiziale rivestito della pubblica fede. Senza di ciò il movimento delle ricchezze cessa, i capitali rimangono improduttivi, tutto è colpito di sterilità.

Il regolamento sul notariato fu promulgato ai 3 gen-

naio 1809. Esso ricevette di tempo in tempo diverse dilucidazioni, ampliazioni e miglioramenti, per via d'istruzioni, e di circolari del gran giudice.

La nuova legge sul notariato, dei 23 novembre 1819, ha compreso tutti questi miglioramenti, portando anche al regolamento suddetto delle riforme, di cui l' esperienza avea fatta conoscere la necessità.

I più utili di tali miglioramenti sono: 1. di essersi messe le camere notarili sotto l' ispezione dei tribunali civili. Esse pria dipendeano dalle corti di appello, il che rendea poco efficace la vigilanza necessaria sulle camere medesime; 2. di essersi separata l'economia della camera, la cui giurisdizione è ora ristretta nei puri termini della disciplina, da quella dell' archivio notarile. Sì fatta separazione ha avuto per oggetto di aggregare gli archivii notarili agli archivii provinciali stabiliti colla legge dei 12 novembre 1818. Tale aggregazione, per altro, non ancora si è mandata ad effetto, perciocchè non sono fin qui organizzati gli archivii provinciali.

Se il sistema di questi archivii sarà conservato ed eseguito, si potrà fare la separazione voluta dalla legge, in caso contrario converrà che gli archivii notarili sieno sotto la dipendenza delle camere, e che si stabilisca un numero d' impiegati necessarii in ciascun archivio, e pei quali l' erario non sarà gravato, poichè i soldi ad essi assegnati possono essere soddisfatti dal prodotto dei diritti di archivio, la cui tariffa è fissata dalla detta legge notarile.

TRIBUNALI DI COMMERCIO.

Le nostre leggi han messo sotto la medesima giurisdizione tutte le controversie di diritto civile, ed hanno applicato ai giudizii le medesime forme. Soltanto si è fatta eccezione a queste regole per gli oggetti commerciali. Il favore e la particolar protezione, che le leggi debbono accordare al commercio, una delle principali sorgenti delle ricchezze nazionali, la celerità che esigono i giudizii commerciali, per non arrestare il corso dei traffichi, han

determinato i legislatori di tutti i tempi e di tutte le nazioni a fare qualche eccezione alle cause di questo ramo, dando loro particolari giudici, ed abbreviando il più che si può le forme giudiziarie.

La giurisdizione commerciale anticamente fra noi era divisa e suddivisa in tante frazioni, quanti erano i rami d' industria e di negoziato, mentre vi erano dei collegi detti di arti, e dei consolati di mare e di terra.

Il primo che sottopose a regole generali e più esatte tale giurisdizione, fu il Re Carlo III. Egli, con editto del 1739, istituì un supremo magistrato del commercio, composto di giurisperiti e di persone che esercitavano il commercio; e questo collegio ebbe in sua origine amplissima giurisdizione per tutte le cause commerciali, così in prima istanza, come in grado di appello. Per la esecuzione delle lettere di cambio fu stabilita nel collegio medesimo una particolare amministrazione, col titolo di *delegazione dei cambi.*

La giurisdizione del supremo magistrato del commercio fu limitata in seguito alle sole cause commerciali tra gli esteri, e tra nazionali ed esteri, e fu ripristinata quasi per intero la giurisdizione dei collegi di arte. La delegazione dei cambi ritenne intatte le sue attribuzioni.

Le cose stettero in tale stato fino al 1809, tempo in cui tutte le nostre antiche istituzioni giudiziarie presero altra forma.

Concentrate allora in una tutte le diverse giurisdizioni, prima divise e suddivise in tanti tribunali di eccezione, fu conservata soltanto una particolare giurisdizione per gli affari del commercio, ma sopra basi diverse dalle precedenti. I tribunali di commercio istituiti colla legge dei 20 maggio 1808 erano composti di negozianti. Essi erano rivestiti della sola giurisdizione, ma non avevano imperio; quindi giudicavano inappellabilmente fino a ducati 200, ed appellabilmente per qualunque valore tutte le controversie sugli oggetti di negoziato: la esecuzione delle loro sentenze apparteneva ai tribunali ordinarii. Dalle sentenze dei tribunali di commercio si ap-

pellava alla corte di appello, nella cui giurisdizione erano compresi i tribunali medesimi.

Ma i tribunali di commercio non furono ordinati in tutto il Regno. Le circostanze del nostro negoziato nelle provincie non offrivano allora da per tutto un numero sufficiente di negozianti eligibili alle funzioni di giudici. Per tale considerazione in Napoli soltanto fu stabilito un tribunale di commercio : nelle altre provincie le cause commerciali si decidevano dai tribunali di prima istanza, i quali, per altro, procedevano colle forme abbreviate dei tribunali di commercio.

La riordinazione giudiziaria fatta nel 1817 conservò la medesima istituzione dei tribunali di commercio. Ma le leggi di eccezione comprese nel codice pubblicato nel 1819 han portato delle alterazioni notabili al sistema di questa giurisdizione.

1. Hanno dato ai giudici di circondario , in cui non risiede un tribunale di commercio, la facoltà di decidere in prima istanza le cause commerciali per valori fino a ducati 300, quando esse provengono da atti di commercio di mare o di terra, e (qualunque ne sia il valore) le cause pei contratti fatti nei mercati, e per oggetti ivi trasportati.

2. Ai tribunali di commercio hanno dato la cognizione degli appelli dalle sentenze dei giudici in materia commerciale.

3. Ai soli giudici di circondario in siffatte materie si è data la facoltà di far eseguire le proprie sentenze. La esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio è rimasta ai tribunali ordinarii.

Oltre del tribunale di commercio in Napoli, ne furono stabiliti due altri, cioè in Foggia ed in Monteleone. Un quarto tribunale fu ordinato in Reggio , ma non ancora si è messo in attività, e sembra che debba rimaner sospeso, non essendovene per ora bisogno in luogo ove è un tribunale civile, ed ove non esiste ancora una numerosa classe di negozianti.

Non è da mettersi in dubbio che un rito di eccezione

per gli affari di commercio debba essere conservato. Il bene del commercio lo esige, l'uso delle altre nazioni, le quali hanno tutte un tribunale particolare per le cause commerciali, ci obbliga a farlo, e lo statuto costituzionale non vi si oppone.

Le nuove leggi sul commercio han disegnato i funzionarii pubblici, che non possono esercitare il negoziato per professione.

Il lavoro, che si esegue nel ripartimento del Ministero, nel quale si trattano le materie civili, trovasi indicato nello stato num. 11.

GIUSTIZIA CRIMINALE.

Il cittadino richiede allo Stato protezione alle sue proprietà, sicurezza della sua persona.

L'accusato, sia pure colpevole, gli domanda pronta giustizia, e la società vi aggiunge pena inevitabile, ove consti il reato.

Ecco i fondamenti della libertà individuale, al cui scopo l' uomo fa tanti sacrifizii, il più delle volte mal compensati.

Entrando al ministero della giustizia nel 1809, vidi la necessità di portare una estrema vigilanza su questo doppio oggetto, cioè d'una giustizia sollecita, e dell' inevitabilità della pena, giacchè, se ciò potesse conseguirsi in modo da non soffrire se non rare eccezioni, i più grandi mali della società sarebbero annientati.

Cercai quindi di avere una breve, ma esatta indicazione delle fasi di ciascun giudizio, cioè del procedimento legale, dal giorno in cui era avvenuto il reato, sino a quello, in cui si era eseguita la sentenza o decisione, e tutto ciò per mezzo di stati, dei quali spedii i modelli a ciascuna corte criminale, a ciascun tribunale correzionale, ed a ciascuna giustizia di pace.

Questi stati mi offrivano:

1. il numero dei reati, che si commettevano in ciascun anno, diviso per misfatti, delitti, e contravvenzioni, e suddivisi per provincie, circondarii e comuni;

2. la qualità dei reati, colle cagioni che gli avevano prodotti;

3. le qualità degli offesi e quelle degli offensori;

4. il grado di attività e di attenzione portata in ciascuna causa da tutti gli agenti dell' ordine giudiziario.

Tutti questi elementi statistici di giustizia penale, che tai mezzi mi somministravano, mi facevan conoscere, non solo se ciascun magistrato facesse il suo dovere, ma bensì se il grande scopo della giustizia si otteneva, cioè la rarità progressiva dei reati. Avrei voluto sottomettervi, Signori, il risultamento del lavoro dal 1809 al 1815, ma gli stati che potevano somministrarmene gli elementi si son trovati per intero deperiti nel locale di deposito loro assegnato nel ministero.

Ciò non pertanto, da un ristretto di taluni stati del 1813 e del 1814, ch' io conservava, ho rilevato che i misfatti, nel corso dell' anno 1813, furono 13,591.

Quelli del 1814 furono 14,009.

I delitti del 1813 montarono a 34,336.

Quelli del 1814 ascesero a 37,181.

Si esigevano anche dalle corti, oltre i verbali di visita delle prigioni, lo stato e il movimento di esse in ciascun mese, colla indicazione specialmente delle autorità, alla cui disposizione stavano i detenuti. Ciò era diretto:

1. a servir di *controllo* agli stati, che le corti criminali, ed i tribunali correzionali rimettevano al Ministero, ed a sollecitare il corso dei giudizii;

2. ad impedire gli atti arbitrarii delle autorità militari e di polizia, per quanto il permetteva la somma influenza che allora esse avevano, per le circostanze dei tempi.

Il sistema degli stati fu conservato nel quinquennio, e non ostante molte modificazioni sofferte, ben si può da essi conoscere il numero dei misfatti, e dei magistrati, e di tutti gli agenti inferiori del potere giudiziario nell' amministrazione della giustizia penale.

Questi stati dimostrano in risultamento, che, dal 1815 a tutto il 1819, il numero dei delitti e dei misfatti avvenuti in ciascun anno è stato il seguente.

MISFATTI

Anno	1815.	20846
—	1816.	25753
—	1817.	27033
—	1818.	19653
—	1819.	18779

DELITTI.

Anno	1815.	40615
—	1816.	45080
—	1817.	43115
—	1818.	50756
—	1819.	57251

Voi avrete osservato, che, tanto nel decennio, quanto nei successivi cinque anni, il numero dei reati è andato sempre aumentando. E ciò donde, o Signori? dalla impunità. I misfatti ed i delitti perdonati, così nel primo, come nel secondo periodo sopra indicato, ascendono a moltissime migliaja. Saremo poi presi da maraviglia in udir sempre crescente il numero dei reati? Di veder cumulata su di un sol uomo tal serie di atroci misfatti, da poter formare la nefanda storia di più comitive? E che non può l' impunità! Debbo ripeterlo, Signori, poichè le grandi verità van dette e ripetutte le mille volte: se nessun reato potesse restare impunito, il potere giudiziario sarebbe il fondatore della morale, e quindi della prosperità delle nazioni.

Egli è vero che il numero dei reati può derivare dalla creazione di falsi reati, cioè dal divieto di azioni innocenti per sè stesse, o da ingiunzioni, per cui si opponga la natura eterna delle cose; ma per una sola volta, che potrà cavarsi l'aumento dei reati da questa cagione, per altre cento poi dovrà ripetersi dalla loro impunità. La distinzione dell' azione penale in pubblica e privata, è stata anche una non lieve causa all' impuntà dei de-

litti, e quindi al loro aumento; per lo che, in agosto ultimo, un decreto di S. A. R. tolse la limitazione portata all' azione suddetta. Il punire il delitto, per impedire che si rinnovi, è una vera funzione pubblica, e nessuno ha il diritto di impadronirsene, per farne strumento delle sue private passioni, e darle il colore di una individuale vendetta.

Fin qui dello stato dell' amministrazione della giustizia a tutto luglio ultimo. Ora andrò ad esporvi quanto il Governo ha fatto da quell'epoca in poi, con indicarvi quei miglioramenti, che in questo ramo di amministrazione potrebbero essere introdotti.

Leggi penali e di rito penale.

L'attuale legislazione punitiva merita grandi riforme, e nella parte di rito, e nella parte penale. Già vi ho presentato un progetto di legge sullo stabilimento dei giurati. Le riforme sulla parte penale debbono esser molte; ma il progetto ha bisogno di esser maturamente pensato pria di essere a voi sottomesso. Ho creduto frattanto non dover differire a richiamare la vostra attenzione su talune disposizioni, che egli è urgente, sia di togliere, sia di aggiungere, sia di modificare. Nella tornata dei 13 novembre ve ne ho presentato il progetto.

Commissione nella Capitale per lo giudizio contro i lanciatori di pietre.

Per reprimersi le frequenti disfide a pietra, alle quali era abituata l' infima classe del popolo, con rescritto dei 17 giugno 1818 fu stabilita in ogni distretto della capitale una commissione composta dal giudice istruttore, colle funzioni di presidente, dal giudice regio, e dal commissario di polizia del quartiere, in cui si era delinquito, per applicare senza alcuna formalità giudiziaria, ed inappellabilmente, le seguenti pene, fissate nel medesimo rescritto contro gli autori delle disfide.

1. La condanna al servizio militare nei così detti battaglioni provvisorii.

2. La prigionia di tre mesi ad un anno, e l' applicazione della malleveria, come vagabondi, per coloro che non erano adatti al servizio militare.

La enunciata commissione dovea durare per tre anni, cioè fino a giugno 1821.

Questo tribunale di eccezione, terribile anche nei tempi dello stesso potere assoluto, giacchè serve a dare una forma legale all' arbitrio ed alla violenza, non potea conservarsi in un governo costituzionale. La civiltà non s' introduce nel popolo, e ne sia qualunque la classe, colle forme dispotiche, ma bensì con l'apparato e l' essenza della giustizia. Esso quindi è stato abolito fin dal mese di agosto ultimo.

Provvedimenti coercitivi per via di rescritti o di altre particolari disposizioni.

Precedentemente alla riforma politica, furono sottoposti a misure coercitive, non riconosciute dalle leggi penali , molti cittadini, per via di rescritti , o. di altre particolari disposizioni.

Appena cominciò l'impero della legge, questo fatale sistema doveva essere abolito , e dovean ripararsi tutti i mali, ch' esso avea precedentemente prodotti. Quindi in agosto ultimo ne fu pronunziata l' abolizione, con quelle precauzioni che la pubblica tranquillità potea esigere.

Trasgressioni sanitarie sorprese nella flagranza.

La celerità, che dee formare il carattere principale della polizia giudiziaria , mi determinò, nell'indicato mese di agosto, a promovere un real decreto, con cui, nelle trasgressioni sanitarie, sorprese nella flagranza, la detta polizia si attribuisse agli agenti della pubblica salute.

Forza Pubblica.

Allorchè agli antichi birri fu sostituita la gendarmeria pel servizio della giustizia, si fece un gran passo a favore di questa amministrazione. La moralità del gendarme, per la sua qualità militare, e pel genere di disciplina, cui è sottoposto, offre certamente più dei birri una guarentigia, ed al magistrato, per eseguire con esattezza i suoi mandati, ed ai prevenuti, per non esser vessati.

Ma l'uffizio di catturante, per quanto si voglia rialzare con nomi e distintivi, e per quanto utile, e quindi stimabile esso sia, poichè coopera a purgare la società dai malfattori, sarà sempre un uffizio oscuro, od almeno che non ispiri entusiasmo a chi lo esercita, e lo paghi di gloria. È quindi uopo, a parer mio, rendere queste funzioni desiderabili pel loro salario e la loro stabilità, e formarsi un corpo unicamente addetto al servizio della giustizia, che dipenda da un capo in certo modo responsabile della condotta dei suoi subordinati, sia pei mandati loro commessi, sia pei disordini non impediti, e posto esclusivamente sotto gli ordini delle autorità giudiziarie.

Di ciò, per altro, sarà fatto parola di proposito a suo luogo.

Prigioni.

Le attuali prigioni sono il vero flagello dell' umanità; generalmente orride, mal sicure, anguste, e non ripartite per le varie qualità dei reati. I detenuti, o vi muojono, o n' evadono, od assistono ad una scuola di mal costume e di furberia, che li rende, di là usciti, malfattori, abbastanza accorti per non cader di nuovo nelle mani della giustizia. Fucina di vizii possono quindi chiamarsi quelle che dovrebbero portare il nome di case di correzione.

Lo stabilimento di arti nelle prigioni sarebbe stato utilissimo; esso è anzi indispensabile, ma non si è potuto

fin qui ottenere, in modo che il prigioniero, il quale, scontata la pena, esce libero, trovasi senza asilo, senza credito, senza mezzi di sostentamento, ed abituato all'ozio, sorgente della corruzione del costume, è costretto a ripigliare l'antica carriera del delitto, e vi ritorna, non solo inasprito dal crudele trattamento sofferto, ma bene ammaestrato a regolare il suo futuro processo.

Nelle capitali delle provincie le prigioni sono meno insoffribili. Ma nei circondarii si sono spesso adoperati i vecchi castelli baronali, che portano tuttora l' impronta dell' ingiuria, che faceasi in quei tempi all'umanità. Li conserveremo noi nel secolo della libertà e della ragione? Su questo proposito i ministeri della giustizia e dell' interno han tenuto fin dalla loro origine una non interrotta, ma sempre infruttuosa corrispondenza. Egli è vero che si occupò una volta il ministero dell'interno a compilare un regolamento per la formazione delle diverse prigioni, pel loro mantenimento, e per la loro contabilità, e molte disposizioni furono date d' accordo dai due ministeri suddetti; ma in risultamento nulla si vide di utile, di umano.

Recentemente, in aprile, pensò il Governo di occuparsi seriamente di quest' oggetto, e specialmente di ciò che concerne la nettezza e la salubrità delle prigioni, e la separazione delle diverse classi di detenuti. Pensò cominciar da Napoli, e creò una commissione, composta dal direttor generale di polizia, dal procurator generale criminale, e da due uffiziali di ripartimento, uno degli affari interni, ed un altro della giustizia, per esaminare i locali esistenti, e proporre un piano da estendersene l' adozione per tutto il Regno, circa la forma ed il numero delle prigioni. Questa commissione ha rimesso i suoi lavori al Ministro degli affari interni, con cui mi concerterò su quest' oggetto.

Il mantenimento dei detenuti deve puranche richiamare tutte le vostre cure. Essi attualmente non ricevono altro che pane, e come vivere con questo solo cibo? Nel decennio si dava loro una vivanda di legumi, o di pasta. Sembra che abbia a ripigliarsi questo sistema. L'umanità

forma la principale caratteristica degli uomini, che sentono la loro propria dignità, ed un Governo liberale non mai abbandona i suoi cittadini nei giorni della loro sventura; punisce i loro falli, ma deplora il loro destino.

Ma non è la sola mancanza del cibo quella che tormenta gl' infelici detenuti : spesso non hanno nè vestimenta, nè comodi da dormire, ed il tifo carcerario, che ha fatto strage, non solo nelle prigioni, ma nei comuni altresì ove esse son poste , si è osservato aver avuto luogo per lo più nell' inverno, tempo in cui l' umidità ed il freddo richiedono maggiori cure nel mantenimento delle prigioni. Le prigioni dovrebbero avere i tavolati secondo gli stabilimenti; ma si desse almeno con esattezza in loro vece la razione di paglia in ogni quindici giorni, onde non ridursi quei disgraziati a dormire sulla nuda terra, razione già fissata dai regolamenti in vigore, ma che non da per tutto si somministra regolarmente.

Il lavoro, che si esegue nel ripartimento del ministero nel quale si trattano le materie criminali, trovasi indicato nello stato num. 11.

ORGANICO, PERSONALE E DISCIPLINA DI TUTTO L'ORDINE GIUDIZIARIO: LOCALI DI TUTTE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Sotto questa epigrafe si comprendono i seguenti oggetti :

1. Formazione dei progetti di leggi , di decreti , di regolamenti organici, e di disciplina del ramo giudiziario.

2. Soluzione di dubbii sopra gli oggetti medesimi.

3. Nomine di tutti gl' impiegati, il cui numero attuale per tutto il Regno ascende a circa dodicimila. Essi sono:

1. Magistrati collegiali.
2. Giudici di circondario e loro supplenti.
3. Conciliatori.
4. Cancellieri.
5. Avvocati.
6. Patrocinatori.
7. Uscieri.
8. Impiegati negli uffizii.

3. Alunni di giurisprudenza.
4. Vigilanza su tutti i funzionarii suddetti.
5. Esame dei verbali di consegna degli uffizii giudiziarii.
6. Esame degli stati d'intervento dei magistrati nei rispettivi collegi.
7. Congedi temporanei.
8. Vigilanza sulle ritenzioni dei soldi per mancanza d' intervento.
9. Quistioni d' incompatibilità e di precedenza.
10. Esami degli aspiranti a cariche giudiziarie.
11. Informi sugli aspiranti medesimi.
12. Camere di disciplina degli avvocati e patrocinatori. Ordinazioni del corpo di questi uomini di legge.
13. Locali di tutte le autorità giudiziarie.
14. Scuole di diritto.
15. Archivii giudiziarii.
16. Quistioni sul ramo delle spese di giustizia penale.

Tutti questi oggetti danno molte e rilevanti occupazioni al ministro della giustizia. Vi esporrò brevemente, Signori, ciò che concerne lo stato attuale dell' amministrazione della giustizia, nella parte che riguarda gli oggetti annunciati.

Leggi e regolamenti organici del ramo giudiziario.

La nostra attuale ordinazione giudiziaria esige indispensabilmente una riforma per adattarla allo statuto costituzionale ed al sistema dei giurati. N' è già pronto il progetto.

Gli attuali regolamenti di disciplina e di servizio, sono un ammasso informe e disordinato di disposizioni governative, date dal 1809 fin oggi, per dirigere al suo scopo la macchina giudiziaria. È indispensabile un riordinamento, per ciò che spetta alle disposizioni in questa parte, che influisce potentemente sul corso regolare della giustizia. Siffatto lavoro era già eseguito, e sanzionato da S. M., ma qualche circostanza ne fece ritardare la pubblicazione fino a luglio ultimo, quando, cangiato il siste-

ma politico, sembrò prudente cosa il rimetterla a miglior tempo. Io mi occuperò di coordinare tal regolamento colle novelle istituzioni giudiziarie.

Personale giudiziario, suo servizio e disciplina.

Non tutti i posti di magistratura collegiale sono coperti; una riforma nel personale è richiesta instantemente dal voto pubblico, ed io vi ho già esposto le mie idee su questo importantissimo oggetto.

Sulla iniziativa delle nomine dei nuovi magistrati, vi ho anche presentato le mie idee. Aggiungerò soltanto, che, ove la costituzione spagnuola, nel togliere al ministro della giustizia la proposta, abbia avuto in mira di allontanare le deferenze e le parzialità, ciò non ottiensi con accordarsi tale proposta ad un corpo morale, qual'è il Consiglio di stato, il quale non rinnovandosi periodicamente, equivale all'individuo. Nulla agli uomini si accordi, tutto alle istituzioni. Dal concorso e dalla sindacatura scambievole di più corpi morali, o di più funzionarii, sorgerà la verità, e la opinione, depurata di tutto ciò, che era fattizio, allora soltanto potranno vedersi, in fatto di nomine, spopolate le anticamere, e popolati i licei.

I posti di giudici di circondario, di supplenti, di cancellieri, son provveduti. Le vacanze, che avvengono in questo ramo, si vanno riempiendo di mano in mano, o provvisionalmente.

Il corpo degli avvocati e quello dei patrocinatori non ancora sono ordinati. Questi ultimi sono autorizzati provvisionalmente. Trovo necessario che una rigida disciplina ed un'attenzione particolare si porti sul ceto di questi uomini di legge. Il loro uffizio è importantissimo. La severità della loro morale e la loro coltura sono sol'esse valenti a impedire la frequenza delle liti, che possono dirsi il *tarlo* delle ricchezze pubbliche e private. L'ordinazione delle camere di disciplina è un utile mezzo per migliorare questi corpi. Mi occuperò ancora di tali oggetti.

Gli uscieri presso i collegi e presso i giudici di circondario son tutti nominati. Per la provvista di tali cariche

si trova stabilito un metodo liberalissimo, qual' è quello del concorso. A questo modo il merito reale non rimane negletto, e si ottengono abili persone per l' esercizio di funzioni, che sono importantissime, specialmente in materie civili, nelle quali può dirsi l' usciere magistrato di esecuzione.

La provvista degl' impiegati nelle officine dei tribunali si fa a proposta dei collegi, o dei rispettivi capi. Per questi impieghi si è cominciato ad introdurre anche il sistema del concorso, mezzo utile per solleticar l' amor proprio dei giovani, e metterli nella necessità di coltivare il loro ingegno.

Le officine dei tribunali non sono fornite di un numero sufficiente d' impiegati, e quelli che vi sono non hanno un compenso proporzionato. Specialmente le cancellerie dei giudici istruttori sono affatto sprovvedute di impiegati, il che tende in certa guisa a distruggere la utilità di questa istituzione. Le cancellerie dei tribunali civili non hanno mezzi bastevoli ai loro bisogni. È urgente il dare un provvedimento su di ciò nella riforma dell' ordine giudiziario.

L'alunnato di giurisprudenza fu istituito fra noi nel 1812. può dirsi istituzione tutta nostra, perciocchè non trovo che altro Stato l' abbia. Ha renduto degli utili servigi alla giustizia nella discussione degli affari, ed ha dato ottime piante alla magistratura. Oggi è quasi spento; ma il nuovo progetto tende a rianimarlo.

Le consulte di ministero pubblico sono anche una utile istituzione. Consistono nell' unione degli uffiziali del pubblico ministero addetti ad un medesimo collegio, ad oggetto di discutere articoli importanti di giurisprudenza, o di rito, e decidere sul partito da prendersi. Il regolamento dei 10 agosto 1812, che stabilì tali consulte, merita qualche riforma, che si troverà nel nuovo progetto.

Vigilanza ed esame della condotta degli agenti giudiziarii : procedimento contro di essi.

È questo un progetto della più alta importanza, e può dirsi il cardine del ministero di giustizia, il cui obbligo

essenziale è di tenere un esatto conto dei meriti e dei demeriti di tutti gli agenti giudiziarii.

Cotesto lavoro è di assoluta necessità. Quando il funzionario è certo che si veglia sopra la sua condotta, che si tiene un conto esatto del bene, o del male che egli fa, non solo si asterrà da tutto ciò che potrebbe compromettere il suo decoro; ma sarà preso da santa emulazione, perchè ogni dì cresca la somma dei suoi meriti.

Attualmente non può dirsi compiutamente ordinata questa parte di servizio. Non pertanto le basi della *contabilità morale* sono stabilite. Ogni magistrato ha il suo conto corrente, in cui sono notati, tanto i passaggi, che fa negl' impieghi, quanto le notizie che si raccolgono sulla di lui condotta dai ripartimenti civile e criminale, con indicarsi i cartolari, donde si traggono, per consultarli estesamente nelle occasioni.

La vigilanza non deve esercitarsi al modo d' inquisizione, ma debb' essere fondata sopra basi certe e liberali. Queste si trovano adombrate in una circolare del ministero di giustizia dei 22 settembre 1819, ma soltanto pei giudici di circondario e pei loro supplenti. Per effetto di questo sistema, cotesti agenti sono giudicati dalle loro opere medesime.

Essi debbono mandare ai procuratori civili uno stato degli atti di giurisdizione fatti in ciascun mese, con delle indicazioni, da cui possa scorgersi il modo come han proceduto. Essi inoltre hanno l' obbligo di mandare, a loro elezione, al regio procurator civile le copie delle sentenze, perchè da queste possano meglio conoscere il merito, con diritto ai regii procuratori di dimandarne delle altre.

In fine di ogni semestre, i regii procuratori dan conto del risultamento di tali operazioni al ministro della giustizia, con rapporto motivato sul merito di ciascun giudice o supplente. L' esposto sistema, ch'è il primo saggio di un' opera così importante, ha bisogno di essere migliorato, e di essere generalizzato su tutti gli agenti dell' ordine giudiziario, specialmente per corrispondere alle mire della costituzione, che lo esige.

Pel procedimento contro i pubblici officiali, le leggi penali hanno stabilito le forme. Queste meritano qualche modificazione, la quale si rannodi alle leggi di garenzia di cui vi ho parlato di sopra.

Esame dei verbali di consegna.

La conservazione dei registri e delle carte negli uffizii giudiziarii è un oggetto importantissimo. La sicurezza, che nell' antico sistema giudiziario si ottenea coi processi, nell' attuale si ottiene coi registri di cancelleria: quindi è indispensabile il vigilare, perchè i registri sieno formati con esattezza, e perchè ogni uffizio tenga in regola i registri prescritti.

Stato d' intervento.

L' esame degli stati d'intervento serve ad impedire le assenze dei magistrati, e serve benanche a dare utili notizie circa l' attività e lo stato di salute di qualche magistrato, per esaminare se vada giubilato, o traslocato, per bene del servizio pubblico.

Congedi, e ritenzioni sui soldi.

Esiste un regolamento, che determina il modo come debbono accordarsi i congedi, e la pena, cui soggiacciono coloro, che ne abusino, o che, senza giusta causa, non prestino servizio. Chi non adempie ai suoi doveri, non ha diritto a soldo. Questo si mette in cumulo, per fondo di gratificazione ai funzionarii, che si distinguono per attività, o che per ragion di servizio debbono viaggiare.

Rimane ad esaminarsi se questo sistema debba essere conservato, o ritornarsi all'altro, che la puntatura sui soldi vada direttamente in benefizio dei supplenti, o dei giudici presenti.

Incompatibilità di funzioni diverse, e precedenze.

Circa le precedenze, esiste attualmente il decreto dei 17 maggio 1819. Esso è imperfetto, e non molto con-

forme ai principii, che debbono regolare la graduazione dei funzionarii pubblici. È questo uno degli oggetti, che merita riforma, anche per adattarlo al nostro nuovo sistema politico, che porta notabili cambiamenti nella classe dei pubblici uffiziali.

Esami degli aspiranti, ed informi.

Per gli esami esiste un regolamento. Questo sistema ha dato notabilissimi risultamenti: moltissimi giovani di alte speranze sono entrati in magistratura, e vi stanno rendendo utili servigi. Il bene pubblico esige che questo sistema sia strettamente osservato, ed il più che si possa generalizzato, affinchè il vero merito abbia libero l'adito alla carriera degli onori. Esso, per altro, dà straordinarie occupazioni al ministero, alle quali non bastano i mezzi, che ora ha. Qualche lieve modificazione conviene che si porti circa il metodo di discussione del merito degli esami; ed io me ne sto occupando, specialmente perchè gli aspiranti sieno tranquilli sulla esattezza dei giudizii pronunziati circa il merito dei loro scritti, ed abbiano altresì il mezzo da difendere, ove occorra, le proprie teorie, e rischiarare i dubbii degli esaminatori.

Non lieve cura danno anche gl'informi, che conviene raccogliere, tanto sulle qualità morali degli esaminati, quanto sul merito di coloro. che, per circostanze particolari, chieggono di essere dispensati dall'esame.

Scuole di diritto.

Le scuole di diritto interessano anche il ministero di giustizia. Nulla però si è fatto finora su questo oggetto, che si rannoda al sistema di pubblica istruzione, e dei licei, ed alla istituzione delle accademie di giurisprudenza, che tanto utile han recato al foro in tutti i tempi. Soltanto in decembre 1819, di accordo col ministro degli affari interni, si stabilirono le cattedre di diritto, che dovevano istituirsi nelle università di Napoli, Palermo e

Catania. Io porterò su tal particolare la mia attenzione, e mi concerterò all' uopo col ministro degli affari interni.

Archivii giudiziarii.

A' termini della legge dei 12 novembre 1819, i processi ultimati e le carte delle autorità giudiziarie debbono far parte degli archivii provinciali, la cui composizione è utile che si acceleri. Continuandosi a conservare tai carte nelle cancellerie rispettive, si spende per la loro custodia, si distrae il cancelliere dalle sue occupazioni, ed il pubblico non è ben servito, giacchè le cancellerie non hanno un locale adatto per tale archivio.

Giusta i decreti dei 22 dicembre 1808 e dei 3 dicembre 1811, e del regolamento dei 12 luglio 1811, l'archivio generale fu destinato, tra l'altro, a raccogliere dagli antichi archivii, e dalle mani dei vecchi subalterni, i processi appartenenti alle giurisdizioni della capitale, abolite nel 1809. E siccome queste carte poteano riguardare affari, o già ultimati, o tuttavia pendenti, e quindi di pertinenza delle nuove giurisdizioni, così fu disposto che tutte le carte suddette si riunissero nell' archivio generale, con passarsi le ultimate alla sezione giudiziaria del detto archivio, e delle pendenti farsene un deposito particolare nello stesso locale, sotto l' ispezione del direttore dell' archivio medesimo, ed a disposizione dei procuratori regii dei rispettivi tribunali, cui quelle carte si riferivano. L' operazione del ricupero delle carte dalle mani dei vecchi subalterni fu cominciata nel decennio dal direttore dell' archivio, colle norme di un regolamento del Ministro di giustizia; ma non ancora è al suo termine, quantunque siensi ricuperate moltissime migliaia di processi. Io vigilerò perchè tale operazione si compia. La legge dei 12 dicembre 1818 incarica anche il grande archivio di Napoli e gli archivii provinciali della conservazione delle carte giudiziarie, ma non determina con precisione quali carte debbano passar negli archivii.

I tribunali e le altre autorità giudiziarie tengono molte carte, che convien custodire, sia per interesse pubblico, sia

per interesse dei privati che vi hanno diritto; ma moltissime, che posson dirsi *efimere*, poichè trattano di minuta amministrazione, meritan forse che di esse si faccia con tanto dispendio tesoro pei posteri? Queste carte aggraverebbero d' inutile e penosa cura gli archivii, e arrecherebbero allo stato una spesa di più.

Mio divisamento sarebbe, che si determinasse quali sieno le carte, di cui lo Stato abbia da curare la conservazione, perchè, o formano la garenzia degl'interessi privati dei cittadini, o sono di utilità a tutto il corpo sociale, somministrando, tra l'altro, documenti storici, elementi statistici ecc., e quali, dopo un determinato tempo, debbano darsi alle fiamme, perchè non usurpino l' attenzione, la cura, e la spesa, che per intero dee darsi alle carte utili.

Locali.

I locali dei tribunali sono nella maggior parte in pessimo stato. Si è tenuto per questo oggetto, come pei locali delle prigioni, la stessa non interrotta, ma infruttuosa corrispondenza fra il Ministro della giustizia e quello dell' Interno. Dopo che voi avrete pronunziato sul progetto di nuova ordinanzione, mi occuperò di proposito di questo importantissimo affare.

Ma non posso tralasciar di parlarvi particolarmente dei locali addetti alle autorità giudiziarie della capitale.

In una città vasta e popolosa, com' è Napoli, i locali debbono essere: 1. ampii, onde la pubblicità nei giudizi si abbia di fatto, in armonia, per altro, con altre circostanze che la giustizia esige; 2. posti in siti comodi al gran numero dei cittadini che debbono adirli; 3. convenevolmente decorati, tanto perchè ciò conviene essenzialmente alla maestà del tempio della giustizia, quanto perchè in Napoli ricorrono di continuo personaggi ragguardevoli dall' estero, avvezzi a considerare le capitali siccome il centro della civiltà delle nazioni.

I giudicati di circondario in Napoli sono quasi tutti mal collocati, e generalmente sforniti di quanto occorre, non dico alla decenza, ma al servizio indispensabile della giustizia.

Oltre a ciò, essi sono per lo più stabiliti in case di privati, che si affittano per un tempo determinato, il che obbliga a continue migrazioni da un luogo all' altro, nel qual passaggio facilmente si dà luogo a confusione, ed a dispersione di carte, con grave pregiudizio della giustizia e degl' interessi dei privati. Stabilire tai giudicati in locali pubblici è un' operazione reclamata dal bene dell' amministrazione della giustizia.

I Giudicati d' istruzione in Napoli tvovansi senza locali. I Giudici istruttori sono obbligati a tenere nelle proprie abitazioni le rispettive cancellerie.

Quanto ai collegi giudiziarii della Capitale, stimerei necessario darsi luogo all'antico progetto di riunirsi tutti nel locale di Monteoliveto.

Questo progetto fu discusso dai più rinomati architetti della capitale, oltre quelli componetti il Consiglio generale di ponti e strade.

Il problema, che fu dato a sciogliere era quello di stabilirsi decentemente, e colla minima spesa, tutti i tribunali nell'edifizio di Monteoliveto, conservandovisi l'Intendenza, e talun' altra delle principali amministrazioni, che attualmente vi risiedono; e col piano, presentato dal detto Consiglio generale, si vede:

1. che con discreta spesa si potea soddisfare a tutti i bisogni dei tribunali, lasciandovisi intatti molti dei principali stabilimenti;

2. che, mediante un prospetto nobile, preceduto da uno spazio dalla parte detta *del treno*, colla demolizione di qualche edifizio di poco valore, si sarebbe adornata ed abbellita una delle principali strade della capitale, annunziando con decenza, ed anche magnificamente, il tempio della giustizia;

3. Che l' edifizio di Monteoliveto si sarebbe consolidato, nei siti specialmente ove il bisogno n' è maggiore.

La spesa proposta dal consigiio per tali lavori fu di lire 149,160.

La riunione dei tribunali in un medesimo locale produce i seguenti vantaggi:

1. I tribunali possono comunicare tra loro più agevolmente per oggetti comuni.

2. I patrocinatori ed i litiganti possono più comodamente assistere a tutti i loro affari giudiziarii.

3. Si tolgono i magistrati da sopra le prigioni di Castel Capuano, e si dà luogo ad ampliarsi il locale dell'archivio generale.

Si formerebbe in Monteoliveto una casa di deposito per trasportarvisi di notte i detenuti, la cui presenza fosse necessaria alla corte nel dì seguente.

Ai detti vantaggi si aggiungerebbe quello dell'economia, che si ottiene mercè un'amministrazione comune a tutti; e l'altro di togliere i tribunali, che il pubblico dee quotidianamente adire, da un sito così eccentrico, siccom'è quello di Castel Capuano.

Questo piano fu presentato al Governo in agosto 1814, e ne fu rimessa la esecuzione all'anno seguente.

Nel 1819 fu ripigliato il progetto di riunione dei tribunali in un solo edifizio, ma in vece del locale di Monteoliveto, furono all'uopo designati i locali di S. Sebastiano, e della Trinità maggiore, creandosi appositamente una commissione composta dai ministri della giustizia e delle finanze, dal presidente e dal procurator generale della Corte suprema di giustizia, e dal presidente della G. C. civile di Napoli.

Senza discutere quale dei due progetti sia più utile, è fuor di dubbio indispensabile la riunione in un solo edifizio di tutti i collegi giudiziarii della capitale, ed il loro stabilimento in luogo il più che si possa centrale.

Il lavoro che si esegue nel ripartimento, il quale tratta degli affari organici e personali, trovasi indicato nello stato n. 11.

PERSONALE, ARCHIVIO E BIBLIOTECA DEL MINISTERO; CONTABILITA' PER TUTTE LE SPESE DEL POTERE GIUDIZIARIO; LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI.

Questi oggetti si trattano nel primo ripartimento e segretariato del ministero.

Gl' incarichi di questo ripartimento sono:

1. Nomina degli uffiziali del ministero;

2. Recezione di tutte le carte che pervengono nel ministero, e distribuzione di esse ai ripartimenti cui appartengono;

3. Spedizione di tutte le carte che escono dal ministero;

4. Recezione e conservazione dei giuramenti di tutti gli agenti del ramo giudiziario;

5. Disbrigo di affari, o riservati, o non appartenenti a verun ripartimento, o risguardanti un oggetto comune a tutti;

6. Conservazione delle leggi e dei decreti originali, e loro comunicazione ai rispettivi ripartimenti;

7. Vigilanza sulla osservanza dei regolamenti per la polizia interna del ministero;

8. Archivio e biblioteca del ministero; contabilità del ramo giudiziario e di polizia; liquidazioni di pensioni degli agenti dell' ordine giudiziario e di polizia.

Per ciò che riguarda il metodo di lavoro del segretariato può osservarsi lo stato numero 11. — Procedo intanto ad esporvi poche particolarità sul personale e sulla biblioteca del ministero, sull' archivio, sulla contabilità, e sulle pensioni.

Personale.

Lo stato numero 12. indica gl' impiegati che sono addetti attualmente al ministero della giustizia. Essi sono insufficienti al lavoro, che esige il ministero in un reggimento costituzionale, il cui scopo è la maggior garenzia possibile alla proprietà ed alla sicurezza personale di ogni cittadino. Per ottener questo scopo, senza adoperar mezzi di vessazione, egli è necessario moltiplicar quelli di vigilanza, da portarsi specialmente sugli agenti del potere.

Voi penserete certamente non doversi mai far sacrifizio d' istituzioni e di libertà, a fronte di qualche lieve spesa maggiore, ch' esse possano richiedere momentaneamente.

Dalla libertà sorgono le ricchezze. La proprietà garentita dà moto ai capitali produttivi. La sicurezza delle persone agevola il commercio interno, e il rende meno dispendioso; le spese di giustizia criminale divengono minori. Tutto in somma tende a compensar largamente quell' accrescimento di spese.

Si vegga quel che l' assenza delle leggi, e per conseguenza lo stato precario delle persone e delle cose, produce sulle contrade d' ambidue gli emisferi, inariditi dalla mano del despota. Quai sacrifizii pecuniarii non farebbero quegl' infelici per seminare e mietere con sicurezza i loro campi, per preservare dall' altrui rapacità le loro caravane?

I lavori della giustizia sono produttivi di sicurezza pubblica, quindi il numero degl' impiegati deve essere in ragion diretta del bisogno.

Vi espongo ciò, non solo come ministro, ma benanche come cittadino, cui sta a cuore la causa della libertà.

Archivio del Ministero.

L' archivio dell' antica segreteria di giustizia nel 1799 fu distrutto interamente col saccheggio. Le carte, dal 1800 fino al 1806, furono anche in gran parte disperse all' entrata delle armi francesi.

Nello scorso quinquennio, in mancanza di altro locale, furono assegnate all' archivio stanze umide a segno, che molte carte son deperite, ed altre ne sono rimaste danneggiate.

A questo inconveniente non ho potuto altrimenti riparare, che col trasferire l'archivio nelle camere, ch' erano riservate all' uso del ministro: ma già S. A. R. ha accordato un' ampliazione di locale, non ancora eseguita, ed indispensabile, non solo per l'archivio, ma pel lavoro degl' impiegati, che oggi sono ammassati in modo da non poter lavorare col raccoglimento necessario alla esattezza del lavoro.

Secondo la legge degli archivii dei 12 novembre 1818, il ministero dee trasmettere le carte ultimate nel grande

archivio, in determinati periodici tempi. Ciò che ho detto, parlando delle carte dei tribunali, della separazione tra le utili, da conservarsi negli archivii, e le inutili, da darsi alle fiamme, con più ragione forse è da dire delle carte del ministero.

Le carte, che han data occasione ad atti del potere esecutivo, o ad iniziativa di atti del potere legislativo, debbono senza dubbio essere allogate in quel generale deposito. Tutta la scrittura di contabilità e le liquidazioni di conti e di pensioni debbono egualmente farne parte. Ma le tante suppliche di pretensori, o di litiganti che non san persuadersi come il ministero non sia tribunale, i voluminosi espedienti di congedi, che si accordano a' funzionarii giudiziarii, ed i tanti altri atti di minuta amministrazione, non sarà certamente necessario di tramandarli alla posterità: quindi io insisto per la separazione delle une dalle altre, colla conservazione delle prime, e l' abbruciamento delle seconde.

Il metodo di lavoro degli uffiziali addetti all' archivio si raccoglie dallo stesso stato n. 11.

Biblioteca del Ministero.

Con decreto dei 14 dicembre 1816, S. M., a rapporto del Ministro degli affari interni, dispose che si formassero due biblioteche, una presso il Ministero della giustizia, l' altra presso il Ministero degli affari interni. Collo stesso decreto si assegnarono alle dette biblioteche i libri che formavano la biblioteca privata, così detta della *Croce*, ed i libri duplicati della biblioteca particolare di S. M. Il Marchese Tommasi, che allora reggeva i due Ministeri, fu personalmente incaricato di far la distribuzione dei libri.

Questa operazione, per altro, non fu mai portata a termine. I libri della biblioteca della *Croce* furono, insieme cogli scaffali corrispondenti, trasportati nel locale dell'abolito Ministero della cancelleria generale, nell' edifizio della Solitaria, dove tuttavia si conservano.

In seguito essendosi osservato che la formazione di due separate biblioteche esigeva grave spesa, e che non era

regolare di far godere di tale utile stabilimento due ministeri soltanto, si pensò di farsi una sola biblioteca, per uso di tutti i ministri, e di mettersi sotto la dipendenza del Ministro Cancelliere. Sì fatto progetto non ha avuto esecuzione.

Sembra ora che, o convenga dividere i libri, secondo l'affinità della materia per ciascun Ministero, o raccoglierli tutti nel locale del Consiglio di Stato, per l' uso comune dei Ministri e dei Consiglieri.

Contabilità e liquidazione di pensioni.

Il ministro di giustizia avendo uno stato discusso, che contiene i fondi messi a sua disposizione sulla tesoreria per lo pagamento dei soldi e delle spese dell' ordine giudiziario, deve indispensabilmente tenere presso di sè una contabilità.

Questa fu istituita nel 1816; ma nel 1817 soffrì un cambiamento notabile, cioè quello di non pagarsi più i soldi con ordini speciali del ministero di giustizia , ma direttamente dalla tesoreria, per via di *assiento*. Quantunque io trovi utilissimo il sistema degli *assienti* nella tesoreria, non posso dissimulare che il metodo del pagamento dei soldi debba essere riformato, affinchè la tesoreria e il ministero abbiano un *controllo* a vicenda, e la contabilità di quest' ultimo sia in ogni tempo nello stato di dar conto della situazione dei fondi posti a sua disposizione, e di far le sue operazioni sopra basi certe, senza aspettar le notizie della tesoreria, che sicuramente non possono somministrarsi pria della discussione dei conti cogli *appoderati*. Su di questo oggetto mi metterò di accordo col Ministero delle finanze.

La contabilità del ministero di giustizia è stata gravata del servizio contabile del dipartimento di sicurezza pubblica, senza aver ricevuto altro aumento d' impiegati : ed è pur troppo indispensabile di aumentarsi il numero degl' impiegati in questa officina.

Liquidazione delle pensioni.

Il ministero esegue il lavoro preparatorio della liquidazione, che va poi a compiersi nella G. C. dei conti. Il decreto dei 3 maggio 1816 fissa il diritto alle pensioni di ritiro o vedovili, e determina il metodo di liquidazione.

Questo decreto portò variazioni notabili a quanto sull'uno e l' altro oggetto si era stabilito nel decennio. I principii, su cui è fondato l'attuale sistema, non sono plausibili.

1. perchè si è creata una classe di privilegiati negli emigrati in Sicilia.

2. perchè non si ha considerazione dei figli degl'impiegati defunti.

3. perchè, nel fissare gli anni di servizio, pei quali si ha diritto a pensione, non si è avuto riguardo alle forze naturali dell' uomo , e si è voluto così che il pubblico continuasse talvolta ad esser servito da un uomo inabile. La carriera di magistrato, spezialmente, non può cominciarsi se non in età provetta.

4. non si è preveduto il caso, che un uono meritevole della patria per qualche sciagura inaspettata dovesse cessar di servire pria di aver compiuti gli anni di servizio voluti dalla legge delle pensioni: il che può mettere il governo nella dura necessità di conservare taluno in carica apparentemente, per mero riguardo di non fargli mancare i mezzi di sostentamento.

Questa legge merita pronta riforma. È di pubblico interesse che gl' impiegati non veggano nella fine della loro carriera una desolante prospettiva per le loro famiglie, e non si occupino quindi di provvedere alla loro vecchiezza con illeciti profitti nel corso del loro esercizio.

Non bisogna pretender dall' uomo quel che non è nella natura umana, cioè un' abnegazione di sè stesso e della sua famiglia, a pro di un interesse, ch' egli non può riconoscere per quello del pubblico, quando non vi trova le basi della giustizia.

Signori, tutte le società, che sono state in preda ai tor-

bidi e alle fluttuazioni di governo, vi sono incorse perchè non han rispettato la proprietà; e la più sacrosanta parte di essa è quella appunto che l'uomo ripete dal proprio lavoro, unico mezzo che la natura abbiagli dato per provvedere al suo sostentamento.

Lo stato n. 1 contiene l'indicazione del lavoro che si esegue dagli uffiziali del primo ripartimento.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SICILIA DI LA' DAL FARO.

La Sicilia di là dal Faro è stata governata colle sue antichissime istituzioni fino al 1817.

Nel 1812 si fecero grandi passi a notabili riforme, specialmente nel ramo giudiziario; esse, per altro, non ottennero mai uno sviluppo perfetto; anzi può dirsi piuttosto che rimanessero meri progetti.

Dopo la riunione delle due Sicilie in un Regno solo, S. M. rivolse le sue cure a miglioramenti, comandati dal progresso dei lumi, e dalla necessità di portare all'uniformità l'amministrazione nelle due parti del Regno.

A ciò si diede opera nel 1816, quando si gettarono le basi dell'amministrazione interna dei comuni, dei distretti e dei valli di quell'isola. L'amministrazione giudiziaria fu riformata colla legge dei 7 giugno 1819, ma il sistema non fu posto in attività se non il dì 1 settembre dello stesso anno, tempo in cui fu messo in osservanza il nuovo codice sanzionato da S. M. per lo Regno delle due Sicilie, ch'è in vigore.

Vi darò un cenno dell'ordinamento giudiziario in quell'isola, imperciocchè esso si discosta in qualche piccola parte dal nostro.

Una legge degli 11 dicembre 1816, che conservò ai Siciliani gli antichi loro privilegi, stabilì, tra l'altro, che le loro cause dovessero esser trattate, per tutti i diversi gradi di giurisdizione, nei tribunali stabiliti nell'isola, e che perciò dovesse esservi colà un tribunale supremo di giustizia, indipendente da quello che si sarebbe stabilito nel territorio di qua dal faro. Su questa base la legge organica

giudiziaria dei 7 giugno 1819 stabilì una Corte Suprema di giustizia, la quale, per principio di economia, fu composta di una sola camera, a differenza di quella di Napoli, composta di due.

Il territorio della Sicilia oltre il faro, in ottobre 1816 fu diviso in sette valli, ossia provincie, e queste suddivise in 23 distretti, che comprendono 150 circondarii. Quindi in ogni capoluogo di valle si stabilì un tribunale civile ed una G. C. criminale. Il tribunale civile di Palermo fu composto di due camere. Le G. C. civili, che hanno la giurisdizione di appello nelle cause trattate in prima istanza nei tribunali civili, furono stabilite in Palermo, in Messina, ed in Catania. La G. C. civile in Palermo ha la giurisdizione sopra i tribunali di quattro valli, cioè di Siracusa, Girgenti, Trapani, e Caltanissetta. Quelle stabilite in Messina ed in Catania hanno giurisdizione sui tribunali civili del rispettivo valle. La posizione topografica dei sette valli ed il comodo delle popolazioni rispettive non permetteva che si fosse fatta una diversa distribuzione.

Una considerazione di economia determinò il Governo ad affidare nei valli di Palermo, Messina e Catania la giurisdizion penale alle stesse Gran Corti civili colà stabilite. La G. C. civile di Palermo soltanto fu composta di due camere, avendosi riguardo al maggior numero di affari, e la giurisdizione fu divisa tra esse, dandosi alla prima camera la civile, ed alla seconda la penale.

La G. C. civile in Palermo ha inoltre esclusivamente l'esame delle cause civili rinviate dalla suprema Corte di Giustizia: esse vengono discusse nella prima camera, allorchè sono state trattate in altre Gran Corti; nella seconda, quando trattasi di cause giudicate dalla prima. La stessa perogativa ha il tribunal civile di Palermo.

Per favorire il commercio in luoghi ove questo è più attivo, furono stabiliti dei tribunali di commercio in Palermo, in Messina, ed in Trapani. La giurisdizione e l'ordine dei giudizii nei tribunali di commercio di Palermo e Trapani non è differente da quella degli altri tribunali di commercio: ma non è così per quello di Messina. Un privilegio, detto di *Porto franco*, accordato in favore del

commercio della città di Messina fin dal 1728, e confermato nel 1784, portava che talune cause commerciali risguardanti designate persone, e taluni contratti di commercio, fatti in un dato recinto del littorale della città di Messina, dovessero essere giudicati da un tribunale a parte, stabilito in Messina, senza che avessero potuti mai esser portato alla cognizione di altro giudice fuori di quella città. Per conservare tal privilegio nel modo più confacente alle nuove istituzioni giudiziarie, ed alla celerità richiesta per tai giudizii, si dispose con decreto dei 22 giugno 1819 che le cause risguardanti la mercatura della città di Messina, che, secondo l'editto dei 5 settembre 1784, erano di competenza del consolato di mare e terra, e del giudice privativo di scala e porto franco, si trattassero dal nuovo tribunale di commercio in Messina. Contro le sentenze di questo tribunale si accordò il rimedio di appello nella G. C. civile in Messina, la quale decidesse in ultima istanza, senza ricorso per annullamento innanzi la Corte suprema di Palermo.

In ogni distretto fu stabilito un giudice istruttore per le cose penali, in ogni circondario un giudice ed un supplente, ed in ciascun comune un conciliatore, in tutto conformemente al sistema di questa parte del Regno.

Tale fu la ordinazione giudiziaria data alla Sicilia nel 1819. Non v' intrattengo sull'esame della convenienza o disconvenienza dell' esposto sistema, tanto in sè stesso, quanto in rapporto alla nuova nostra istituzione politica. Tratterò diffusamente di questo oggetto, allorchè vi proporrò il nuovo sistema giudiziario. Forse le eccezioni stabilite per la città di Messina non parranno compatibili col sistema costituzionale, in cui tutto debb' essere sottomesso alle stesse regole, e converrà stabilirsi che le dette cause abbiano a trattarsi nei tribunali fissati dalla legge colle forme ordinarie prescritte dal rito.

Passo al personale ed al materiale dell' ordine attuale. I magistrati collegiali furon nominati e messi in esercizio il primo settembre 1819: qualche carica rimane ancora a provvedersi.

I giudici istruttori ed i loro cancellieri furono destinati

soltanto nei distretti di residenza dei tribunali. Negli altri distretti se ne differì lo stabilimento per ragione di economia. Il giudice di circondario del capoluogo di ciascun distretto fu incaricato di esercitar le funzioni d'istruttore, ed il cancelliere del circondario si destinò ad esercitar le funzioni di cancelliere del giudice istruttore: al cancelliere del circondario si diè la metà del soldo fissato pel cancelliere del giudice istruttore.

L'esperienza, per altro, fa conoscere che cotestà promiscuità di funzioni diverse in un medesimo individuo è di molto nocumento al corso celere degli affari giudiziarii. La massa degli affari del giudicato di circondario, riunita a quella considerevolissima del giudicato d'istruzione, formano un peso da non potersi agevolmente sostenere per lungo tempo da un solo uomo, e spesso si son veduti andare quasi in oblio gli affari. I Procuratori generali criminali han ripetutamente reclamato, ed io trovo urgente che si provvedano tali cariche: l'esito che cagionano si riduce a poche migliaia, meschino sacrifizio, in confronto al bene che ridonda alla società dal celere andamento della giustizia, così criminale, come civile.

I giudici di circondario sono nominati ed istallati: vaca qualche posto, che si va provvedendo. I supplenti sono in esercizio. I conciliatori di circondario, eccetto pochi, sono destinati provvisionalmente, per farne un esperimento. La novità del sistema, il numero di questi impiegati, e la premura di allogare nel modo più convenevole gl'impiegati delle abolite giurisdizioni, non ha permesso di farsi finora la scelta diffinitiva, per la quale, per altro, si stanno già preparando i materiali.

Gli uscieri non ancora sono definitivamente nominati, ma se n'è fissato il numero presso ciascuna giurisdizione. I collegi giudiziarii di ciascun vallo sono stati autorizzati a destinarli provvisionalmente.

I patrocinatori sono stati nominati in massima parte, e si attendono le proposte dei collegi rispettivi per compier la nomina. Il loro numero è stato già fissato in modo, che resti libero l'accesso ad altri nuovi, che volessero avviarsi pel foro.

Per gli avvocati, per l' alunnato di giurisprudenza, per le consulte del ministero pubblico, e per lo regolamento di servizio e di disciplina delle autorità giudiziarie, nulla si è fatto. Questi oggetti saranno coordinati a quel che dee farsi sul proposito in questa parte del Regno.

Le camere notarili sono in attività fin da maggio ultimo. Soltanto rimane a fissarsi il metodo per la conferma diffinitiva degli attuali esercenti l' uffizio di notaio.

Il sistema degli atti dello stato civile è in osservanza dal primo gennaio di quest' anno.

Gl' impiegati nelle cancellerie e nelle officine dei regii Procuratori non ancore sono eletti definitivamente. Pria di dar loro la nomina, si è creduto sano consiglio di farne un esperimento, tanto per la condotta, quanto per la loro attitudine ai nuovi sistemi giudiziarii. Ora si è disposto che ciascun collegio faccia la nomina degl' impiegati della cancelleria, e ciascun regio procuratoje nomini gl' impiegati del suo officio, salvo il diritto di approvazione al Ministro di grazia e giustizia. Questo sistema è uniforme a quanto si pratica per le officine di qua dal faro. Essendo colui che presiede al lavoro di un' officina civilmente responsabile di ciò che vi accade, è indispensabile che egli abbia la facoltà di nominare i suoi agenti subalterni.

Le autorità giudiziarie sono in locali provvisionali. Molte disposizioni si sono date da S. M. per provvederle di locali permanenti, e diverse proposizioni sono state fatte dalle autorità di Sicilia su questo importante oggetto. Per alcune si erano proposti edifizii religiosi, e S. M. avea date le disposizioni per la cessione di tali edifizii.

I locali delle prigioni sono in cattivo stato, ed a riserva di qualche città capitale, può dirsi che dappertutto mancano in Sicilia le prigioni. Cagione di tal mancanza è il non esservi mai state prigioni locali nei paesi della Sicilia, imperciocchè la giurisdizione penale in quell' isola era nell'antico sistema concentrata tutta in Palermo. Niun regolamento si è ancora fatto per l'amministrazione delle prigioni.

Diverse disposizioni si sono date per la ordinazione di una forza destinata esclusivamente al servizio della giu-

stizia. In Sicilia esiste attualmente in ciascun distretto un'arma, col titolo di *compagnia d'armi*, incaricata della sicurezza sulle strade pubbliche, della persecuzione e dello arresto dei delinquenti, e del trasporto del danaro pubblico e privato. Queste compagnie non dipendono, quanto alla disciplina, al servizio, ed al salario, dal ramo di guerra. Esse sono sotto la dipendenza assoluta di un capo detto *capitan d' arme*, il quale dà una cauzione, e riceve dal governo un soldo fisso per sè, e per ciascuno degli individui dell' arma, ed è responsabile al governo ed ai particolari dei furti che si commettono sulla strada pubblica. Il capitan d'arme è sotto la dipendenza del capo politico della provincia, e del procurator generale criminale. Cotesta istituzione ha renduti degli utili servigi alla giustizia, ed alla pubblica tranquillità. Si era nell' idea di ampliare quest'arma, e di migliorarne il servizio, e diversi ordini si diedero, affinchè il ministero in Sicilia avesse presentato un progetto analogo. Per provvedere intanto le autorità giudiziarie di Sicilia di una forza, si dispose interinamente che la truppa, ed ove questa non vi fosse, i militi prestassero servizio; e questo è il sistema vigente. Mi riserbo di presentar le mie idee sulla necessità di una forza, che dipenda assolutamente dalle autorità giudiziarie.

Le commissioni delle prede marittime non ancora si sono ordinate: il lavoro per questo oggetto si stava preparando. Si aveva idea di ordinarle come quelle che esistono in questa parte del Regno, facendole dipendere dal medesimo Consiglio delle prede stabilito in Napoli.

Il sistema di vigilanza non vi si era affatto introdotto come neppure il sistema degli esami e dei concorsi, per la provista delle cariche ed impieghi giudiziarii.

Tutti gli oggetti di ordinamento non ancora compiuti richiamavano la cura del passato Ministro, ma essi aveano bisogno del tempo indispensabile per lo sviluppo ed il perfezionamento delle nuove istituzioni, che hanno avuto bisogno di fortissimi impulsi e di sforzi erculei per portarle al punto, cui son pervenute in Sicilia, dopo dieci mesi, dal dì che vi si erano introdotte, a fronte degli ostacoli,

che vecchie abitudini ed inveterati pregiudizii opponevano. Le ultime vicende di quelle contrade hanno impedito il Governo di occuparsi di proposito degli enunciati oggetti. Or che la calma vi si è ristabilita, vi si adempirà in quel modo che sarà più conveniente ed utile, dopo le risoluzioni del Parlamento sul nuovo sistema giudiziario.

A dare avviamento alle nuove istituzioni giudiziarie in Sicilia, il Governo credè utile di spedire in ogni valle dei magistrati e dei cancellieri, che avessero messa in ordine la nuova macchina, ed agevolata la intelligenza pratica del nuovo sistema. Di fatti furono spediti dei magistrati ad esercitare presso ciascun collegio le funzioni del pubblico ministero, e dei cancellieri. In ogni capitale di valle i cancellieri stabilirono delle scuole pratiche, sotto la direzione degli agenti del pubblico ministero, per istruire nei rispettivi obblighi i patrocinatori, i cancellieri di circondario, gli uscieri, e gl' impiegati subalterni del ramo giudiziario. Eglino han corrisposto pienamente alla espettazione del pubblico e del Governo. In brevissimo tempo gli agenti giudiziarii spediti da Napoli diffusero le nuove conoscenze, ed i Siciliani misero dal canto loro tutta la cura onde trarne vantaggio, divenendo tosto pienamente istruiti delle nuove cose pratiche; ed i novelli collegi giudiziaril diedero ben presto argomenti di lodevole successo, e si mostrarono capaci di operare senza altrui guida, anzi vi è stato talun tribunale, che in poco tempo è divenuto tribunale di *modello*.

E qui debbo, in onor del vero, render testimonianza di soddisfazione agli uffiziali giudiziarii spediti in Sicilia, per l' onore conservato al nome napoletano. Tutti senza distinzione han serbato un contegno lodevolissimo, ed ovunque sono stati, han lasciato desiderio di loro. In momenti difficili per alcuni luoghi di quell' isola, molti di essi han cooperato efficacemente a calmare gli spiriti, e mantenervi la pubblica tranquillità. I Siciliani hanno in mille occasioni esternati i loro sentimenti di gratitudine per gli utili servigi prestati dai Napoletani alla giustizia ed al pubblico riposo; e dal canto loro han dato ai Napoletani tali contrassegni di affezione, di fraternità, di vera e calda

amicizia, che, reduci costoro dalla Sicilia, han protestato essere stata per essi quell' Isola una terra ospitale, da non cancellarsi mai più dalla lor mente e dal loro cuore.

SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA; COMMISSIONE CONSULTIVA DI GIUSTIZIA; COMMISSIONE DELLE GRAZIE.

Pria di chiuder l' articolo del presente rapporto risguardante il ramo giudiziario, è uopo che vi parli del *Supremo Consiglio di cancelleria, della Commissione consultiva di giustizia, e dell' altra delle grazie*; non perchè questi collegi entrino di essenza nella ordinazione giudiziaria, ma perchè indirettamente han rapporto col Ministero di giustizia per affari di quel dipartimento.

Supremo consiglio di Cancelleria.

Il supremo Consiglio di cancelleria, per sua istituzione, trattava diversi affari, che erano nelle attribuzioni del Ministero di giustizia. Enuncierò un per uno tali affari, ed indicherò le riforme, che a me sembra convenevole doversi operare, secondo le nuove nostre istituzioni.

La legge dei 22 dicembre 1816, organica del supremo, Consiglio di Cancelleria, contiene, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

« Art. 11. Il consiglio discuterà, e compilerà, dietro « commissione del Re, i progetti di legge, e di regola« menti generali di pubblica amministrazione.

« Art. 12. Darà il suo parere per la interpetrazione « delle leggi, e dei regolamenti generali ».

Gli oggetti di tali attribuzioni, secondo lo statuto costituzionale, appartengono al Parlamento.

« Art. 13. Sarà consultato sulle dimande di naturaliz« zazione degli stranieri ».

Secondo lo statuto costituzionale, la *nazionalità o cittadinanza* si accorda dal Parlamento. Conviene però fissare:

1. Se questi affari debbano continuare a far parte delle attribuzioni del Ministero della giustizia;

2. Il rito da serbarsi per preparare la discussione delle

dimande degli esteri, per la spedizione dei diplomi, per la loro pubblicità, e pei doveri, che debbono adempire gli stranieri, che ottengono la nazionalità o cittadinanza.

Oltre a ciò, lo statuto costituzionale non accorda agli stranieri, che abbiano ottenuta *la nazionalità o la cittadinanza*, il pieno godimento dei diritti politici, poichè non possono essere nominati a molti pubblici uffizii. Intanto attualmente vi sono molti esteri, che hanno ottenuto la naturalità da S. M., prima di luglio 1820, naturalità che, giusta il sistema a quell' epoca vigente, importava il godimento di tutti i diritti: essi occupano impieghi, in cui forse non potrebbero essere conservati. Conviene quindi decidere se le naturalità accordate prima di luglio debbano intendersi nei termini della costituzione, o altrimenti.

Art. 14. « Sarà consultato sugli affari di alta polizia « amministrativa, come ancora sui ricorsi ed abusi in « materia ecclesiastica ».

Ciò che concerne l' alta polizia è un oggetto, che si compenetra col sistema generale della polizia ordinaria, su cui il Parlamento dee statuire. Quanto ai ricorsi per abusi di potere in materia ecclesiastica, vi ha già provveduto lo statuto costituzionale, cogli articoli 261 n. 8, e 266.

Art. 15. « Le dimande per cangiamento di cognome, « e quelle per lo stabilimento di nuove società religiose « o civili, saranno anche discusse dal supremo Consiglio « di cancelleria ».

Per le dimande di cangiamento di cognomi, essendo questo un oggetto relativo allo stato civile, dovrebbe far parte delle leggi concernenti questa materia, e quindi rientrare nella giurisdizione dei tribunali civili.

Lo stabilimento delle società religiose o civili, è un oggetto, che rientra nelle attribuzioni del Parlamento, poichè trattasi di affare, che interessa l' ordine pubblico.

Art. 20. « Sono anche nell' esame del supremo Con« siglio di cancelleria :

1. « Le dimande degli stabilimenti pubblici, e delle « corporazioni religiose, per la compera, e per la con« cessione in enfiteusi dei beni stabili ».

5. « Gli affitti a lungo tempo dei beni rurali, o ur–

« bani, appartenenti agli stabilimenti pubblici, od alle cor-
« porazioni religiose ».

6. « Le convenzioni, o transazioni, che i suddetti corpi
« intendono celebrare con altri corpi morali, o con par-
« ticolari » ;

10. « Le autorizzazioni da accordarsi ai corpi mede-
« simi per l'accettazione di donazioni, legati, o crediti,
« quando non vi sia la letterale autorizzazione della legge ».

I beni dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali sono da riguardarsi come beni nazionali. Conseguentemente il Parlamento dee determinare il modo come debba regolarsene l'amministrazione.

Art. 20. « N. 11. Il consiglio di cancelleria è compe-
« tente in tutti gli atti riguardanti l'esercizio della su-
« prema regalia del *Regio Exequatur* ».

Questo oggetto è preveduto nell' articolo 171 n. 15. della Costituzione, al quale credo che debba starsi strettamente.

Art. 21. « Le camere di giustizia, ecclesiastico, interno,
« e finanza, sono incaricate di esaminare le quistioni
« di competenza fra i corpi giudiziarii ed i corpi am-
« ministrativi ».

Secondo l'articolo 261 n. 1 della Costituzione, appartiene alla Corte Suprema di giustizia il dirimere i conflitti fra i tribunali ordinarii ed i tribunali di eccezione.

Commissione consultiva di giustizia.

In agosto 1817 fu creata in Napoli una Commissione per consultare il ministero sopra qualche oggetto giudiziario, che non fosse nelle attribuzioni del Consiglio di cancelleria. Essa è composta del procurator generale, degli avvocati generali presso la Corte Suprema di giustizia, e del regio procurator civile in Napoli, che fa le funzioni di segretario.

Altra simile commissione fu stabilita in Palermo, in agosto 1819.

Sembra inutile la esistenza permanente di tali commissioni. La legge stabilisce la responsabilità dei mini-

stri. Il ministero della giustizia quindi, ove il creda utile, può dimandar consulto agli agenti del pubblico ministero, e ad altri magistrati.

Commissione delle grazie.

Nel decennio, le domande di grazia si discutevano in un consiglio privato. V' intervenivano il ministro della giustizia, due altri ministri, due consiglieri di stato, due consiglieri di cassazione, ed il ministro segretario di stato. Nel 1815, dismesso il consiglio di stato, si pensò di far discutere anticipatamente le dimande e le raccomandazioni da due consiglieri della Corte di cassazione, oggi Corte Suprema di giustizia: e così ora si pratica. Il rapporto di costoro si propone nel consiglio dei ministri, ed il Re decide.

Una commissione simile, di due consiglieri della Corte Suprema, fu stabilita in Palermo, in agosto 1819.

Ai termini dell'articolo 171, n. 13, il Re può far grazia ai delinquenti, in conformità delle leggi. Di questo oggetto dovrà quindi occuparsi il Parlamento, onde determinare i casi ed il modo dell'esercizio di questo diritto sovrano.

CONCHIUSIONE.

Signori. Da quanto ho avuto l'onore di esporvi, vi sarà agevole il dedurre, che tanti affari non possono cumularsi su di un solo ministro, senza che la cosa pubblica se ne risenta.

Ogni ministro ha l' obbligo :

I. Di dirigere l' amministrazione del suo dipartimento, con discendere a tutti i particolari di essa, onde non vi s' introducano abusi, e vada colla dovuta rapidità;

II. Di desumere dalla vigilanza portata su tutti gli elementi dell' amministrazione, se i decreti ed i regolamenti del potere esecutivo, se le leggi dello Stato abbiano bisogno di riforma, sia per evitare qualche in–

ceppamento nella macchina sociale, sia per migliorarne l'andamento. Potrà un uomo essere uguale a tanto lavoro?

Ma quel ch'è più, potrà egli mai, dopo che il suo spirito si è sterelito fra tanti ritagli disparati d'idee, ridonare tutto ad un tratto alla sua stanca mente la facoltà comprensiva, ed elevarsi alla concezione di teorie, quali sono le leggi?

Egli è quindi indispensabile di sgravare il ministro della giustizia di uno almeno dei due ministeri aggiunti al suo.

Il regno della libertà dei cittadini, siccome ho già detto, è quello della servitù dei pubblici funzionarii, servitù alla legge, cioè a dire compiuto adempimento dei proprii doveri: ma per far ciò bisogna proporzionare il lavoro alle forze umane, e circondare il ministro di tutti quei soccorsi, che son richiesti dal cumulo e dalla natura degli affari a lui affidati. Dei tre suddivisati dipartimenti della giustizia, della polizia e degli affari ecclesiastici, i due, che hanno più analogia fra loro, sono quelli della polizia e della giustizia. Amendue queste amministrazioni si prefiggono lo stesso scopo, cioè di combattere il delitto, una col metodo diretto d'infligger pene, ed è la giustizia; l'altra col metodo indiretto, cioè con istabilir mezzi di prevenzione, ed è la polizia.

Ogni ramo di pubblica amministrazione ha la sua parte di legislazione indiretta, ch'è parte trascendentale del sistema, ed abbraccia i mezzi adatti a garentire l'esecuzione della legislazione diretta, e render vane, o almeno di difficile riuscita, le insidie di coloro che fossero tentati a violarla. Quindi, se si esamina la Finanza, l'Interno, la Guerra, la Marina, si troverà di aver ciascuno la sua. Abbia la sua la Giustizia.

La polizia, ridotta a questo modo al suo vero e primitivo uffizio, e costretta a prendere il carattere di ponderazione e di circospezione nei suoi passi, che serba la giustizia, diverrà una istituzione salutare, e degna dei tempi della libertà, ch'esser debbono quelli dei lumi e della ragione.

Il dipartimento degli affari ecclesiastici, che nei tempi

attuali è un ramo importantissimo di amministrazione, tanto per la protezione, che si deve alla religione dei nostri padri, quanto per la garenzia dei diritti di sovranità della Nazione, dev' essere annesso ad altro ministero, che abbia minor numero di affari, o formare un ministero a parte.

Io vi prego, Signori, di tener presenti queste considerazioni, allorchè dovrà il Parlamento, ai termini dell' articolo 224, approvare il regolamento delle attribuzioni di ciascun ministero.

(*Stato num.* 11.)

Distribuzione del lavoro e metodo di esso, nel ministero della giustizia, per gli oggetti giudiziarii.

Gli affari che si trattano nel Ministero della giustizia sono distribuiti, per materie, in cinque ripartimenti, nel seguente modo :

1. Ripartimento — Segretariato, Archivio, Contabilità, Biblioteca.
2. Ripartimento — Personale, organico, materiale e spese di giustizia.
3. Ripartimento — Affari civili.
4. Ripartimento — Affari penali.
5. Ripartimento — Pubblica sicurezza.

Preside alla direzione di ciascun ripartimento un capo, col titolo di *uffiziale di ripartimento.*

Gli affari, che si trattano in ciascun ripartimento, sono suddivisi in carichi. Ogni carico ha un capo chiamato *uffiziale di carico.* Oltre a questi uffiziali, ogni ripartimento ha un numero di altri uffiziali di 1. 2. e 3. classe, di soprannumeri e di alunni.

Primo Ripartimento — Segretariato.

Questo ripartimento è diviso in quattro carichi.

Il primo carico abbraccia i seguenti affari.

1. Affari non appartenenti ad alcun ripartimento, e quelli di un oggetto comune a tutti i ripartimenti.

2. Affari riservati.
3. Recezione di tutte le carte che pervengono nel ministero.
4. Giuramento dei funzionarii dipendenti dal ministero.
5. Collazione di titoli ed onorificenze.
6. Vigilanza perchè si osservino i regolamenti circa l'ordine interno del ministero.
7. Personale del ministero.
8. Comunicazione degli ordini del ministero ai ripartimenti.
9. Avvisi per udienze particolari e per altri oggetti.

Il II. carico abbraccia i seguenti oggetti :

1. Registro di tutte le carte e loro distribuzione ai rispettivi ripartimenti.
2. Spedizione delle copie dei reali decreti ai ripartimenti, e delle copie altresì da inviarsi al Ministero degli affari interni per la collezione delle leggi.
3. Spedizione di tutte le carte, che escono dal ministero.
4. Registro delle determinazioni Reali e di quelle del Ministero.
5. Conservazione dei suggelli e delle stampiglie.
6. Biblioteca del ministero.

Il 1. e 2. carico del primo ripartimento formano il propriamente detto Segretariato.

Nel Segretariato si tengono i seguenti registri in libri separati.

1. Cinque registri per la corrispondenza, uno per ciascun ripartimento.
2. Due registri per le petizioni, cioè uno per quelle che sono presentate al Ministro, o al Segretario, o che sono depositate nel cassettino a tal' uopo esposto al pubblico; un altro delle petizioni, che vengono da S. M., o dal Parlamento. In ognuno dei registri è indicato con esattezza :
   1. Il giorno in cui la carta perviene al Ministero.
   2. Un breve sunto del suo contenuto.
   3. Il nome e la qualità di chi la dirige.
   4. L'epoca del suo passaggio al ripartimento rispettivo.

5. Il numero d' ordine, sotto cui vien riportata.

6. L' epoca del suo disbrigo e la risoluzione presa.

3. Un registro sommario delle Sovrane risoluzioni sui rapporti, che propone in Consiglio il Ministro.

4. Un registro delle determinazioni di S. M., e di quelle del Ministro, che riguardano il Ministero.

Il Segretario ha un registro particolare, in cui nota di proprio pugno le carte riservate, che gli passa il Ministro, le quali, dopo registrate, passano in proprie mani dei rispettivi capi di Ripartimento, cui ne spetta il disbrigo, ove al Ministro non piaccia di spedirle da sè stesso, o per mezzo del Segretario.

Il III. carico si riferisce all' Archivio del ministero.

I doveri dell'uffiziale di carico dell'archivio sono i seguenti:

1. Di conservare e disporre ordinatamente le carte in modo, ch' esse, colle minori indicazioni possibili, possano essere rinvenute colla maggior possibile celerità, anche da persona non addetta all' archivio.

2. Di vegliare, onde i registri stabiliti per l' archivio sieno tenuti al corrente.

3. Di far passare ai rispettivi Ripartimenti gli antecedenti, quando sono richiesti nelle forme stabilite.

4. Di riunire in un cartolare tutte le carte riguardanti lo stesso affare, non già la stessa materia.

5. Di far compilare, ed esporre al pubblico, le liste delle risoluzioni, che debbono farsi note con tal mezzo.

6. Egli è incaricato sotto la sua responsabilità di conservare tutti i Reali decreti originali, tenendone un particolare registro, e senza affidare ad altri questa custodia.

Il Segretario fa trarre copia di ogni decreto prima di rimettersi all' archivio, la quale, firmata dal Ministro, si passa al ripartimento, cui l' affare appartiene, per unirsi al cartolare.

Nell' archivio si tengono i seguenti registri:

1. Registro generale, distinto per ripartimenti, in cui si notano per ordine cronologico di entrata in archivio tutti gli espedienti che vi passano.

2. Registro per materia e per nomi, separatamente per ciascun ripartimento.

Il IV. carico comprende la Contabilità, le cui attribuzioni sono:

1. Formazione degli stati discussi.
2. Formazione e liquidazioni di conti.
3. Liquidazione di pensioni di ritiro e vedovili.
4. Corrispondenza per affari contabili.
5. Spedizione degli ordinativi per pagamenti.
6. Manutenzione delle scritture.
7. Rapporti a S. M., redazione dei reali decreti, ed istruzioni relative al ramo contabile.

La contabilità tiene i seguenti registri:

1. Un libro maggiore.
2. Un saldaconti.
3. Un giornale di cassa.
4. Un memoriale.
5. Due libri di assiento, uno pei Magistrati e l' altro per gl' impiegati presso la Gran Corte ed i tribunali.

La contabilità è divenuta comune ai Ministeri della giustizia e della polizia generale, senza aver ricevuto aumento di braccia, mentre è stata sovraccaricata eccedentemente di affari.

Secondo ripartimento del ministero di giustizia.

Le occupazioni del 2. ripartimento del ministero di grazia e giustizia sono le seguenti:

1. Formazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti relativi alla organizzazione ed alla disciplina dei tribunali: vigilanza sul sistema generale giudiziario.

3. Nomina di tutti gl' impiegati giudiziarii: loro traslocazione.

3. Vigilanza sulla loro condotta, e tenuta del conto morale di essi.

4. Esame delle misure disciplinari contro gli uscieri, ed i patrocinatori.

5. Procedimenti penali contro gli agenti giudiziarii, ai termini degli art. 520 e seguenti delle leggi penali.

6. Esame dei verbali di consegna, o di visita delle officine dei regii procuratori e dei cancellieri.

7. Esami degli stati mensuali d'intervento dei magistrati nei collegi e degl' impiegati nelle officine.
8. Quistioni relative alle incompatibilità ed alle precedenze.
9. Locali di tutte le autorità giudiziarie.
10. Scuole di diritto.
11. Vigilanza e dubbii sul ramo delle spese di giustizia penale.
12. Archivii giudiziarii.
13. Esami e concorsi a cariche giudiziarie.
14. Informi su tutti i candidati.

La nomina dei funzionarii ed impiegati giudiziarii comprende il seguente numero di persone.

Al di qua dal faro.

1.	Componenti della Corte Suprema di Giustizia.	27
2.	— delle Gran Corti Civili . . .	61
3.	— delle Gran Corti Criminali . .	158
4.	— dei Tribunali Civili	122
5.	— dei Tribunali di Commercio . .	33
6.	Giudici Istruttori (1)	38
7.	Loro Cancellieri	56
8.	Giudici di Circondario	518
9.	Supplenti di nomina del Re	510
10.	Supplenti comunali di nomina del Ministro .	1248
11.	Cancellieri di Circondario	518
12.	Agenti del Ministero pubblico nei comuni non capoluoghi di circondario. . .	1247
13.	Conciliatori	1760
14.	Uscieri di collegio	28
15.	Uscieri di Giudici Istruttori	507
16.	Uscieri di circondario	120
17.	Patrocinatori, circa	3000

(1) In questo numero non sono compresi i Giudici Istruttori dei distretti capoluoghi di provincia, perciocchè questi fanno parte dei tribunali civili.

18. Alunni di giurisprudenza . . .	20
19. Impiegati nelle Cancellerie e negli uffizii dei regii Procuratori, circa . . .	800
20. Commissione di prima istanza in Napoli per le prede	4
21. Consiglio delle prede	9
	8430

Nella Sicilia oltre il faro

1. Corte Suprema	15
3. Gran Corti Civili	45
4. Gran Corti Criminali	36
8. Tribunali Civili	50
3. Tribunali di Commercio	33
Giudici Istruttori	179
Cancellieri di Giudici Istruttori	24
Giudici di Circondario	150
Supplenti di nomina regia	150
Cancellieri di circondario	150
Supplenti di nomina del Ministro	350
Agenti del Ministero pubblico	350
Conciliatori	500
Uscieri di collegi	
Uscieri di Giudici Istruttori	24
Uscieri di Circondario	320
Patrocinatori, circa	1000
Impiegati negli uffizii dei tribunali, circa . .	300
	3517

I registri che si tengono nel secondo ripartimento, sono:

1. Registri generali della magistratura collegiale, e dei giudici istruttori.
2. Registri dei Giudici di Circondario.
3. Registri dei supplenti di nomina del Re.
4. Registri dei Conciliatori.
9. Registri dei Patrocinatori.
6. Registri degli uscieri.
7. Registri degli alunni di giurisprudenza.

8. Registro di corrispondenza.
9. Registro dei candidati esenti da esame.
10. Registro degl' informi riservati.
11. Registro degli esaminati.
12. Registro delle carte risguardanti la statistica e la vigilanza.
13. Registro statistico per ciascun funzionario.
14. Registro dei congedi ed accessi.
15. Registro delle ritenzoni sui soldi e del loro uso.
16. Registro dei funzionarii sottoposti a giudizio, o su di cui pendono indagini.
17. Registro delle circolari.
18. Registro delle risoluzioni per sunto generale.

Questo ripartimento ha ora un uffiziale di ripartimento, due uffiziali di carico, e sette uffiziali di diverse classi.

Terzo ripartimento del ministero di giustizia.

Questo ripartimento è diviso in due carichi.

Appartengono al PRIMO CARICO:

1. La comunicazione e le istruzioni alle autorità giudiziarie, per la esecuzione delle leggi, dei decreti, e dei regolamenti in materia civile.
2. La corrispondenza ordinaria coi regii procuratori, o procuratori generali, presso i tribunali o gran corti civili, e presso la Corte suprema di giustizia, per tutto ciò che è di loro attribuzione, tranne in quella parte, che concerne gli atti dello stato civile, ed il ramo notarile, ch'è affidato al secondo carico.
3. L' esame delle massime stabilite colle decisioni profferite dalla Corte Suprema di giustizia.
4. I rapporti, i progetti di legge e di decreti risguardanti le materie di legislazione civile.
5. L' esame ed i rapporti sugli affari generali dipendenti dall' abolizione della feudalità.
6. La corrispondenza per tutti gli atti giudiziarii, che dall' estero s' introducono per farne uso nel Regno, o che dal Regno occorre di spedire all' estero, come ancora le

vidimazioni di tutti gli atti giudiziarii, che si ottengono dai privati per farne uso fuori Regno.

7. L' esame di tutti gli stati mensuali e semestrali di tutte le cause decise dai tribunali, o gran corti civili.

8. L' esame di tutti i giudici delle corti, e dei tribunali civili, e delle giustizie di circondario.

9. La formazione dei rapporti annuali sopra la statistica giudiziaria nella parte civile, e sopra le operazioni della giustizia civile, come ancora le osservazioni sulle diverse parti della legislazione civile, sugli abusi introdotti nell' amministrazione della giustizia, e sulla disciplina delle corti e dei tribunali civili.

10. Le quistioni sulle leggi del bollo e del registro.

Il SECONDO CARICO ha nelle sue attribuzioni:

1. I rapporti pei conflitti di attribuzioni tra le autorità giudiziarie e le altre autorità.

2. Le dimande di dispense matrimoniali in materie civili, le dimande di naturalizzazione degli esteri, i permessi di domicilio, le dimande dei nazionali del Regno delle due Sicilie di passare al servizio estero, o di autorizzazione per ottenere la naturalizzazione in paesi esteri, e la spedizione dei corrispondenti decreti.

3. La corrispondenza ed i rapporti per le cause che si agitano presso il consiglio delle prede marittime.

4. La corrispondenza per la regolarità degli atti dello stato civile.

5. La vidimazione degli atti notarili che debbono uscire dal Regno.

6. La pubblicazione delle sentenze dei tribunali per le dichiarazioni di assenza.

7. L' organizzazione, il personale, il materiale delle camere notarili, e tutte le altre funzioni, che rimangono della estinta carica di protonotaro del Regno.

8. L' esame dei conti delle camere notarili.

9. Il contenzioso degli affari ecclesiastici.

I registri che si tengono nel III ripartimento sono:

1. Il registro di corrispondenza coi ministeri e colle altre autorità.

2. Il registro delle circolari.

3. Il registro delle soluzioni dei dubbii.
4. Il registro delle massime adottate dalla Suprema Corte di giustizia nelle decisioni in materia civile.
5. Il notamento particolare delle lettere, delle quali si attende riscontro.
6. Il registro dei componenti le camere notarili e degl' impiegati negli archivii delle medesime.
7. Il registro di tutti i notai.
8. Il registro dei congedi accordati ai funzionarii indicati nel n. 6.
9. La collezione degli stati delle cause, che si trattano nei diversi tribunali e corti civili.
10. Il registro per le dimande di naturalizzazione e dei permessi di domicilio.
11. Il registro per le dimande di dispense matrimoniali in materie civili.
12. Il registro dei conflitti di attribuzioni.
13. Il registro delle sentenze per dichiarazioni di assenza.
14. Il registro per la contabilità delle camere notarili.
15. Il registro delle sentenze e delle decisioni denunziate dal Governo per interesse della legge alla Corte Suprema di giustizia.
16. Il notamento dei rapporti che si presentano a S. M.
17. Il registro delle condanne e delle multe pronunziate contro gli uffiziali dello stato civile.
18. Il registro delle misure disciplinari e delle multe pronunziate contro i notai.

Quarto ripartimento.

Questo ripartimento è diviso in due carichi.

PRIMO CARICO.

1. Esame delle deliberazioni, colle quali le gran corti criminali, pei motivi determinati nell' art. 513 delle leggi di procedura penale, chieggono il rinvio delle istruzioni da un giudice istruttore all' altro.

2. Esame delle domande, che, ai termini del real rescritto dei 6 maggio 1820, son fatte dal ministero della guerra pel rinvio delle cause da un consiglio di guerra all' altro.

3. Esame delle domande fatte dalle gran corti criminali, affinchè si autorizzi l' allontanamento dei magistrati dalla propria residenza per la spedizione di affari di giustizia.

4. Esame delle deliberazioni, colle quali le gran corti criminali chieggono, che, nel caso dell'articolo 219 delle leggi di procedura penale, si autorizzi la discussione delle cause criminali a porte chiuse.

5. Esame dei processi, che risguardano le imputazioni dei funzionarii pubblici dell'ordine giudiziario, e di altri funzionarii coverti di garenzia, per deliberare se convenga sottoporli a giudizio; formazione dei corrispondenti rapporti a S. M.; esecuzione dei reali ordini dati all'oggetto.

6. Esame delle deliberazioni, colle quali le gran corti criminali chieggono che si permetta di riceversi le dichiarazioni orali degli agenti designati nell' art. 553 delle leggi di procedura penale; formazione dei corrispondenti rapporti a S. M.; esecuzione dei reali ordini dati all' oggetto.

7. Corrispondenza col ministero degli affari esteri per l' esame in materia criminale degli agenti diplomatici designati nell' articolo 550 delle indicate leggi di procedura penale.

8. Esame delle decisioni, colle quali le gran corti criminali han profferito il *non consta* contro le conclusioni del ministero pubblico.

9. Esame degli atti e delle deliberazioni profferite dalle gran corti criminali, a parità, o a pluralità di voti.

10. Esame delle decisioni criminali, per le quali vi è luogo a promovere l' annullamento per interesse della legge.

11. Esame delle sentenze dei tribunali militari di terra e di mare.

12. Esame delle quistioni giurisdizionali relative ai tribunali militari di terra e di mare negli affari criminali.

13. Invio dei processi criminali alla Suprema Corte di giustizia; esame delle decisioni da essa profferite; invio di queste decisioni, coi processi corrispondenti, alle gran corti criminali.

14. Estradizione dei prevenuti di misfatto; esame dei processi, e formazione dei corrispondenti rapporti a S. M.; esecuzione dei reali ordini dati all' oggetto.

15. Esame delle condanne criminali, per le quali, ai termini dell' art. 612 delle leggi di procedura penale, vi è luogo a revisione.

16. Esame delle domande sulla riabilitazione dei condannati; formazione dei corrispondenti rapporti a S. M.; esecuzione dei reali ordini dati all' oggetto.

17. Esame delle raccomandazioni per grazia, e dei processi compilati a carico dei condannati, che si raccomandano; formazione dei corrispondenti rapporti a S. M.; spedizione delle lettere di grazia.

18. Esame degli stati mensuali dei dibattimenti criminali.

19. Esame dagli stati mensuali generali numerici delle cause, e degl' imputati criminali.

20. Esame degli stati bimestrali nominativi dei detenuti criminali.

21. Esame degli stati bimestrali sommarii dei giudizii per misfatto divenuti esecutivi.

22. Esame degli stati bimestrali delle istruzioni pendenti per misfatto, le quali sono a carico dei giudici di circondario.

23. Esame degli stati trimestrali delle istruzioni pendenti per misfatto, le quali sono a carico dei giudici istruttori.

24. Esame degli stati trimestrali numerici dei mandati di arresto per misfatti.

25. Esame degli stati semestrali numerici dei misfatti.

26. Esame degli stati numerici delle principali operazioni degli agenti del ministero pubblico presso le gran corti criminali.

27. Osservazioni, tratte dall' esame degli stati designati nei precedenti numeri 18 a 26, circa la quantità e la esattezza del lavoro eseguito dalle diverse autorità dell'ordine giudiziario in materia criminale.

28. Formazione in ogni bimestre dello stato numerico dei detenuti per misfatto nelle diverse prigioni del Regno; formazione in ogni anno dello stato generale numerico dei detenuti indicati.

29. Formazione, in ogni trimestre, dello stato numerico delle cause criminali e delle condanne profferite per misfatto.

Formazione, in fine dell'anno, dello stato generale numerico delle cause criminali, delle condanne pronunziate per misfatto, e dei prevenuti e condannati corrispondenti.

30. Formazione in ogni semestre dello stato numerico di tai misfatti.

31. Formazione in ogni semestre dello stato generale numerico delle principali operazioni di ciascun agente del ministero pubblico presso le diverse gran corti criminali.

32. Esame di tutto ciò, che risguarda la persecuzione dei misfatti, e le operazioni delle autorità, cui n' è attribuito il procedimento.

SECONDO CARICO.

1. Esame e lavoro sugli oggetti stessi designati nei precedenti numeri 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17, purchè risguardino affari correzionali o di semplice polizia.

2. Trasgressioni alle leggi, o ai regolamenti in materia:

1. di dogane,
2. di boschi e foreste,
3. di caccia,
4. di pescagione,
5. di garenzia delle materie d' oro e di argento,
6. di poste e procacci,
7. di reclutamento,
8. di ponti e strade,
9. di polizia urbana e rurale,
10. di altri oggetti in generale, che interessano le varie amministrazioni, e che operano persecuzione correzionale, o di semplice polizia.

3. Esame delle deliberazioni, colle quali le gran corti criminali, nel caso dell' art. 512 delle leggi di procedura penale, chieggono il rinvio degli affari correzionali, o di semplice polizia da un giudice di circondario all'altro.

4. Esame dei processi correzionali, o di semplice polizia, relativi a cause, nella cui spedizione, non avendo i giudici di circondario serbata lodevole condotta, i regii procuratori generali criminali lo manifestano al ministero, in forza dell' articolo 4 del regolamento dei 28 novembre 1817.

5. Esame degli stati mensuali numerici delle cause, e degl'imputati di contravvenzioni.

6. Esame degli stati mensuali numerici delle cause, e degl' imputati correzionali.

7. Esame degli stati trimestrali numerici dei dibattimenti correzionali.

8. Esame degli stati trimestrali numerici dei mandati di arresto contro i condannati correzionali.

9. Esame degli stati semestrali numerici dei delitti.

10. Osservazioni tratte dall' esame degli stati designati nei numeri 5 e 9 circa la quantità e la esattezza del lavoro eseguito dalle autorità dell' ordine giudiziario in materia di delitti e di contravvenzioni.

11. Formazione in ogni semestre dello stato numerico di tutti i detenuti correzionali, o per contravvenzioni, nelle diverse prigioni del Regno; formazione, in fine dell'anno, dello stato generale numerico di tali detenuti.

12. Formazione in ogni trimestre dello stato delle cause correzionali, e delle condanne divenute esecutive, profferite per delitti; formazione, in fine dell'anno, dello stato generale numerico delle cause, delle condanne correzionali, e dei prevenuti corrispondenti.

13. Formazione, in ogni semestre dello stato numerico dei delitti commessi nel Regno; formazione, in fine dell'anno, dello stato generale numerico dei delitti.

14. Finalmente, tutto ciò, che risguarda la persecuzione dei delitti, e delle contravvenzioni in generale; e le operazioni delle autorità dell' ordine giudiziario, cui n' è attribuito il procedimento.

Registri e notamenti stabiliti nel quarto ripartimento, e che sono comuni al primo ed al secondo carico.

1. Registro della corrispondenza coi ministri, e colle diverse autorità.
2. Registro delle circolari, con indice, per ordine alfabetico, delle materie, che ne formano l'oggetto.
3. Registro delle soluzioni dei dubbii, con indice delle materie per ordine alfabetico.
4. Registro delle massime adottate dalla Suprema Corte di giustizia in materia penale, con indice delle materie per ordine alfabetico.
5. Registro generale dei condannati stabilito in esecuzione dell' art. 610 delle leggi di procedura penale.
6. Notamento dei processi, che si mandano alla Suprema Corte di giustizia, e dei loro successivi passaggi.
7. Notamenti particolari delle lettere, di cui si attende riscontro.
8. Notamento dei mandati di arresto.
9. Notamento delle sentenze dei tribunali militari di terra e di mare.
10. Notamento degl' individui, che si rimettono dai tribunali pagani ai tribunali militari di terra e di mare.
11. Notamento degli aggraziati, e di coloro, cui si è negata la grazia.
12. Notamento dei condannati, ai quali è stata conceduta la riabilitazione.
13. Notamenti diversi, destinati a presentare i risultamenti della Statistica penale.
14. Notamento dei rapporti, che si presentano a S. M. in consiglio per affari penali.

(*Stato n.* 12.)

Stato numerico degli uffiziali del Ministero della Giustizia.

Uffiziali di ripartimento	5
Uffiziali di carico	9

Uffiziale di 1. classe, cogli onori e funzioni di Uffiziale di carico	1
Uffiziali di 1. classe	8
Uffiziali di 2. classe	10
Uffiziali di 3. classe	12
Uffiziali soprannumerarii	3
Alunni	3
	52

Usciere maggiore	1
Primo portiere	1
Portieri	7
Barantieri	3
Portamobili	2
Ordinanze	2
	16

Stato numerico degli uffiziali addetti al ripartimento di pubblica sicurezza.

Uffiziale di ripartimento	1
Uffiziali di carico, con onori e funzioni di Capo di Ripartimento.	3
Uffiziale di 1. classe, con onori e funzioni di uffiziale di carico	1
Uffiziali di 2. classe	2
Detti di 3.	2
Soprannumerarii	3
	12

N. B. Oltre a questi uffiziali, che figurano sullo stato discusso, ve ne sono altri sei, dei quali porzione appartiene al consiglio di pubblica sicurezza, ed altri sono antichi uffiziali dell'abolito ministero di Polizia, che hanno degli assegnamenti sul 2. ruolo provvisorio.

(*Stato n.* 13)

METODO DEL LAVORO NEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL MINISTERO MEDESIMO.

Art. Le carte dal registro passeranno agli uffiziali di ripartimento.

Gli uffiziali di ripartimento le distribuiranno agli uffiziali di carico, ritenendo quelle, che stimeranno spedir essi immediatamente.

Gli uffiziali di carico distribuiranno le carte agli uffiziali inferiori, colla stessa regola sopra indicata.

Art. Di ogni carta sarà fatto reassunto a mezzo margine. Il reassunto dev' essere, il più che sia possibile, breve e chiaro, con mettersi in veduta le circostanze principali, onde ha da dipendere la risoluzione, e gli antecedenti, che v' influiscano. Queste circostanze si potranno indicare anche in una nota in piedi al reassunto.

In testa del reassunto si deve notar sempre il nome del relatore, la data del rapporto, ed il numero d' ordine del registro. Per le suppliche, si noterà il nome del ricorrente, e la data del registro.

Art. Le carte reassunte torneranno agli uffiziali di carico, i quali in piedi del reassunto faranno le loro osservazioni: potranno anche, coll'intelligenza degli uffiziali di ripartimento, scrivervi in margine le risoluzioni, che stimeranno convenienti.

Le carte degli uffiziali di carico torneranno agli uffiziali di ripartimento, i quali, o faran correre le risoluzioni e le osservazioni, o le correggeranno, e le cambieranno nel modo, che lor sembrerà più conveniente.

Art. Tutte le carte giunte nel ministero debbono esser passate ai ripartimenti, e fatte presenti al Ministro prima della prossima spedizione.

Ar. Gli uffiziali di ripartimento, ove credano che qualche affare appartenga ad altro ripartimento, non debbono

rimettere al ministro il loro avviso per la cifra, ma conferire coll' uffiziale di ripartimento, cui credono che spetti l' affare; e soltanto in caso di disparere, si proporrà al ministro la quistione, coll' avviso di entrambi

Art. Di ogni lettera, tranne le semplici rimessive, o di riscontro, e di ogni rapporto, dee rimaner la minuta.

In piedi di ogni risoluzione sul reassunto deve notarsi il giorno in cui si spedisce la lettera.

Ogni lettera deve portare al margine l' indicazione del ripartimento, del carico, e del numero d' ordine.

Le lettere, prima di portarsi alla firma del ministro, debbono esser lette dall' uffiziale di ripartimento, o almeno dall' uffiziale di carico.

Art. È obbligo dei ripartimenti dare al segretario, nel dì seguente, le note delle decisioni ministeriali dell'ultima spedizione, indicando a fronte di ciascuna decisione il numero corrispondente del registro. Gli uffiziali del registro noteranno tali decisioni, secondo i corrispondenti numeri, sotto l' analoga rubrica.

In ogni lunedì si farà il riscontro dei discarichi dati dai ripartimeni, col registro del segretariato, per vedersi se sieno disbrigate tutte le carte pervenute nella precedente settimana.

Art. I carichi di ogni ripartimento debbono, quando occorra, aiutarsi scambievolmente. Sarà ciò regolato dall' uffiziale di ripartimento.

Anche i ripartimenti debbono, quando occorra, aiutarsi scambievolmente. In tal caso, il capo del ripartimento, che ha bisogno di aiuto, dee mettersi d'accordo coi suoi colleghi, perchè l' aiuto si presti proporzionatamente dai ripartimenti, che si trovano più in istato di farlo.

Registri da tenersi per ogni ripartimento.

Art. Ogni uffiziale dee tenere un notamento delle lettere da lui spedite, alle quali si attende risposta. In ogni mercoledì e sabato presenterà questo notamento all'uffiziale di ripartimento, il quale gl' indicherà quali lettere debbano essere rinnovate in quel giorno.

Art. Ogni ripartimento avrà i seguenti registri intorno alle materie di sua attribuzione.

1. Delle leggi e dei decreti, che riguardino punti generali;

2. Delle circolari, che risolvano dubbii, o riguardino punti generali;

3. Delle dicisioni ministeriali, che possano servire di norma nei casi simili.

Ciascuno di tai registri avrà un indice per materie.

Questi registri resteranno sempre nei ripartimenti, dovendosi quivi riscontrare nei casi che occorrano.

Orario e disciplina.

Art. Gli uffiziali debbono intervenire al ministero in tutti i giorni, tranne le domeniche, il primo giorno dell' anno, e quello di Natale. Quando queste feste cadano in giorno di spedizione, la medesima si farà il dì precedente.

Art. Il lavoro ordinario del Ministero comincerà in ogni giorno alle ore otto antimeridiane, e durerà sino alle ore tre pomeridiane. Nei giorni però di spedizione, gli uffiziali non potranno uscire dal ministero, se non saranno firmate le lettere del rispettivo loro ripartimento; ben inteso, che in ogni giorno, dopo scorsa l'ora stabilita al lavoro, dovrà rimanere in ogni ripartimento un uffiziale per turno, finchè il Ministro si trattiene nel Ministero, per trovarsi pronto a disbrigare qualche carta urgente, che possa pervenire in questo frattempo.

Nel segretariato sarà cura del segretario di regolare le ore del lavoro in modo, che le carte sieno registrate immediatamente che giungono nel ministero. Gl' impiegati subalterni si debbono trovare al Ministero mezz'ora prima degli uffiziali.

Art. Gli uffiziali di ripartimento, sotto la loro responsabilità, invigileranno all' adempimento esatto dell'articolo precedente. In caso di mancanza per parte di qualche uffiziale, ne daranno parte al ministro, il quale prenderà le convenienti misure di rigore, affinchè ognuno adempia esattamente il proprio dovere.

Art. È vietato al pubblico l' ingresso nelle officine del Ministero, ad eccezione di quella del segretario, affinchè non manchi al pubblico un mezzo di comunicazione nei casi, che possa ciò essere necessario od urgente.

Art. Nella prima settimana di ciascun mese, gli uffiziali di carico formeranno un quadro del lavoro fatto nel mese precedente: vi metteranno in veduta il merito di ciascun uffiziale, e specialmente di quelli, che per la qualità di qualche lavoro meritino una lode particolare. Il quadro sarà passato all' uffiziale di ripartimento, il quale lo passerà al ministro colle sue osservazioni.

Art. Gli uffiziali di ripartimento, perchè si possa giudicare del grado di abilità di taluno uffiziale, potranno incaricarlo di scrivere le sue idee su qualche proposito disputabile, nascente dalle carte in ispedizione, e passeranno gli scritti al ministro, colle loro osservazioni.

Etichetta per la corrispondenza.

Art. L' etichetta per la corrispondenza è fissata dal regolamento dei 24 marzo 1817, approvato da S. M.

IMPIEGATI SUBALTERNI.

Il custode.

Art. Il custode del ministero ha l' abitazione nel locale del medesimo, e ne conserva le chiavi.

Art. Egli è responsabile del mobile, e di tutti gli altri oggetti, che sono nel Ministero.

Art. Per l' adempimento dell' articolo precedente si farà un inventario in doppio originale dei mobili esistenti nel Ministero. Ognuno dei due originali sarà firmato dal segretario. Uno di essi avrà la ricevuta del custode, e resterà in archivio; un altro avrà la firma dell' archivio, e resterà in mano del custode.

A misura, che si acquisteranno nuovi mobili, se ne aggiungerà l' annotazione all' inventario nello stesso modo.

Art. Il custode è tenuto a ricevere i plichi, che giungano al Ministero fuori delle ore di lavoro , e farne la ricevuta.

Se apparisca dall'indirizzo, che alcuno di tai plichi contenga carte urgenti, il custode è obbligato a recarlo subito al ministro, ed in sua mancanza al segretario.

Art. Il custode deve aver cura che il locale del Ministero sia tenuto con pulizia, e che non vi avvenga alcun danno per incendio, furto ec.

Art. Il custode è sotto l' immediata dipendenza del segretario.

Portieri e Barantieri.

Art. Il portiere maggiore sarà sempre addetto a prestar servizio presso il ministro.

Art. I portieri son tenuti a fare il servizio interno del Ministero, così presso il ministro, come presso i ripartimenti. Appartiene al segretario il destinare i portieri per ciascun ripartimento.

Art. È uffizio dei portieri far la ricevuta dei plichi , che son recati al Ministero nelle ore di lavoro.

Art. I portieri pel servizio dei ripartimenti, sono all' ordine del capo del ripartimento cui sono addetti; per lo servizio , che debbono prestare alla spedizione, sono all' ordine dell' uffiziale incaricato della medesima.

Art. I barantieri non sono addetti particolarmente ad alcun ripartimento; ma debbono assistere per tutte le occorrenze del Ministero , durante il tempo del lavoro, ed aiutare i portieri al servizio interno.

Art. Il portiere maggiore destinerà i portieri ed i barantieri, che per turno debbono andare in casa del ministro, e stare ivi a sua disposizione per gli ordini, che dal medesimo saran loro dati.

Portamobili.

Art. I portamobili sono agli ordini del custode. Essi debbono pulire le diverse officine del ministero , e trasportare nei ripartimenti i diversi oggetti, di cui abbisognano.

Art. Essendovi plichi voluminosi, i portamobili son tenuti di recarli al loro destino.

(*Stato num.* 14.)

STATO DISCUSSO DELLA REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LO RAMO GIUDIZIARIO DI QUA DAL FARO, PER L' ANNO 1820.

Num. de' Capitoli	DESIGNAZIONE COMPLESSIVA degli oggetti della spesa per ciascun ramo, distinta per Capitoli	SOMME ACCORDATE Per Capitoli	Complessivamente per ogni ramo.
	Mantenimento del Ministero.		
1	Trattamento del Segretario di Stato Ministro	9000	
2	Soldi degli uffiziali, e di altri Impiegati del Ministero . . .	30024	42184
3	Soprassoldi e gratificazioni degl'Impiegati del Ministero . . .	760	
4	Guasti e spese di scrittoio del Ministero	2400	
	Corte Suprema di Giustizia.		
5	Soldi degl' Individui della Corte Suprema	62700	64700
6	Pensione del Presidente . .	2000	
	Gran Corti Civili.		
7	Soldi dei Magistrati delle Gran Corti Civili.	90900	
8	Pensione del Presidente della Gran Corte Civile di Napoli . .	300	
9	Indennità dei Magistrati della Gran Corte Civile di Napoli . .	8700	

Segue lo Stato num. 14.

Num. de' Capitoli	DESIGNAZIONE COMPLESSIVA degli oggetti della spesa per ciascun ramo, distinta per Capitoli	SOMME ACCORDATE Per Capitoli	Complessivamente per ogni ramo.
10	Soprassoldi dei Presidenti, e dei Regii Procuratori Generali di tutte le Gran Corti Civili . . .	1600	101500
	Gran Corti Criminali.		
11	Soldi dei Magistrati delle Gran Corti Criminali	190056	
12	Soprassoldi dei Presidenti e Regii Procuratori Generali . . .	6000	201156
13	Indennità dei Magistrati della Gran Corte Criminale di Napoli .	5100	
	Tribunali Civili.		
14	Soldi dei Magistrati dei Tribunali Civili	104520	
15	Soprassoldi dei Presidenti e Procuratori Regii dei Tribunali Civili .	3000	115020
16	Indennità dei Magistrati del Tribunale Civile di Napoli . .	7500	
	Giudici d' Istruzione.		
17	Soldi dei Giudici Istruttori . .	34200	34200
	Consiglio delle Prede Marittime.		
18	Gratificazione del Presidente del Consiglio delle Prede Marittime .	2500	

Segue lo Stato num. 14.

Num. de' Capitoli	DESIGNAZIONE COMPLESSIVA degli oggetti della spesa per ciascun ramo, distinta per Capitoli	SOMME ACCORDATE Per Capitoli	Complessivamente per ogni ramo.
19	Gratificazione del Procurator generale presso il Consiglio suddetto .	300	3688
20	Soldi del Segretario, e degli Uscieri del Consiglio suddetto . .	888	
	Tribunale di Commercio di Napoli.		
21	Gettoni dei Giudici del Tribunale di Commercio di Napoli . .	1820	
	Mantenimento delle Officine di tutte le Corti, e dei Tribunali.		
22	Soldi dei Cancellieri, dei Vice-Cancellieri, degl'Impiegati negli Uffizii dei Regii procuratori, e degl'Impiegati nelle Cancellerie di tutte le Corti e dei Tribunali . . .	131549	167066
23	Spese minute delle Officine delle Corti, dei Tribunali e delle Cancellerie dei Giudici Istruttori . .	35697	
	Regio Giudicato dell' Isola di Ponza.		
24	Soldi del Cancelliere e dell' Usciere del Regio Giudicato suddetto .	108	108

Segue lo Stato nnm. 14.

Num. de'Capitoli	DESIGNAZIONE COMPLESSIVA degli oggetti della spesa per ciascun ramo, distinta per Capitoli	SOMME ACCORDATE Per Capitoli	Complessivamente per ogni ramo.
	Assegnamento del Principe di Castelcicala.		
25	Assegnazione suddetta (1) . .	3000	3000
	Spese di Registri e Stampe delle Corti e dei Tribunali, delle Cancellerie dei Giudici Istruttori, e delle Prigioni.		
26	Spese suddette	1500	1500
	Gratificazioni diverse.		
27	Gratificazioni suddette . . .	696	696
	Sussidii fissi.		
28	Sussidii suddetti	528	528
	Sovvenzioni e sussidii eventuali.		
29	Sovvenzioni e sussidii suddetti .	600	600
	Spese diverse ed imprevviste.		
30	Spese suddette	6000	6000
	Totale . .		741946

(1) Questa assegnazione è rimasta abolita giusta il prescritto nel Real Decreto del 5 settembre.

APOLOGIA DEI MINISTRI

POSTI IN ISTATO DI ACCUSA INNANZI AL PARLAMENTO NAPOLETANO, NEL 1820, PER AVERE FIRMATO IL MESSAGGIO DI RE FERDINANDO I.

La risposta del Parlamento al messaggio di S. M. dei 7 del discorrente mese, e l'effetto salutare che n'è seguito, mercè la calma, l'unione, e la dignità, che la intera nazione ha mostrato, dietro l'esempio dei suoi degni rappresentanti, è un avvenimento politico di grande importanza, e sarà nella storia un monumento onorevole al nome Siciliano. Questo grande benefizio merita di essere conservato collo stesso spirito di tranquillità e di moderazione, e gl'illustri rappresentanti, ai quali è dovuto, rifletteranno colla loro saviezza, se convenga turbarlo, o adombrarlo con un atto, che nè l'equità, nè la prudenza, nè alcuna utilità forse potrebbero giustificare. Parlo dell'atto, col quale si propone un'accusa contro quei Ministri, che si suppone avere indirettamente partecipato a quel messaggio, che se pur mai è stato origine di una colpa, l'è stato certamente di una colpa felice, come quella che ha dati così utili, e così gloriosi risultamenti. Sia permesso ad un cuor cittadino, caldo dell'amor di patria, e di libertà, di espandersi in liberi sensi. L'atto, che vien proposto alla deliberazione del Parlamento, è inutile, ingiusto, ed incompetente. Ecco la dimostrazione.

I.

Supposto per un momento ch'esistesse il reato dei Ministri: per metterli in istato di accusa, converrebbe che concorressero i tre elementi necessarii ad un giudizio, cioè la

diffinizione caratteristica e graduale, dirò così, del reato; la prescrizione della pena; ed il giudice, che deve applicarla.

Or di cotesti elementi niuno esiste finora: debbono esser creati dal Parlamento e dal Re, con una legge, che si aspetta.

Si sa, in massima, che i Ministri son responsabili: ma non ancora son distinti i gradi di cotesta responsabilità, nè i caratteri diversi delle azioni, alle quali debba applicarsi.

Neppure è prescritta la pena, nè il grado di pena, che dee cader sul reato. Il Codice penale vigente tace sopra questo proposito, che non potea prevedere nel tempo in cui fu scritto: e per supplire al silenzio del Codice, il passato Ministro di giustizia lesse, il dì 13 del mese scorso, al Parlamento un progetto, che non ancora è stato posto in discussione. E quando sarà discusso, e verrà prescritta la pena, questa non potrà mai applicarsi ad un reato preesistente.

Finalmente, manca il giudice, posciacchè la Costituzione delega il giudizio ad un tribunale supremo, *del quale le Corti stabiliranno il numero dei magistrati che debbono comporlo, e le camere, in cui dee distribuirsi*. Art. 260. Or questo tribunale non è stato ancora creato: e la Costituzione prescrive nell' art. 247: *Niuno spagnuolo potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna Commissione particolare, ma dovrà esserlo dal tribunal competente fissato antecedentemente dalla legge.*

Non potendo adunque in alcun modo avere luogo il giudizio, è inutile l'accusa. Ma, oltre a ciò, non esiste il reato, cui è diretta l' accusa, ed è agevole il provarlo.

II.

La Commissione di esame e tutela della Costituzione, nel suo saggio rapporto al Parlamento sulla proposta di mettersi i Ministri in istato di accusa, ha diffinito quello, che il Parlamento ha poscia approvato, cioè di non essere applicabile al caso l' art. 172, num. 1 della Costi-

tuzione, ma bensì l' art. 226, così concepito: « I Mini-
« stri Segretarii di Stato saranno responsabili alle Corti
« *degli ordini autorizzati da loro* contro la Costituzione,
« o contro le leggi; nè potrà loro servir di scusa di aver
« ciò fatto per ordine del Re. »

Pare adunque che tutta la quistione si riduca a questo solo, cioè se i due Ministri, che la Commissione reputa accusabili, abbiano *autorizzato ordini contro la Costituzione o contro le leggi.*

Or cotesti ordini anticostituzionali o illegali, che debbono costituire la prova del reato, si fanno consistere in una circolare firmata da uno dei due Ministri, ma che si crede autorizzata dall'altro, da cui si suppone consegnato al primo il messaggio reale, colla sua sottoscrizione, *perchè servisse a costui come un ordine da comunicarsi alle provincie ; e che di fatti come un ordine da eseguirsi, sotto pena di responsabilità, fu con circolare diretto agl' Intendenti.*

Semplicissima è la risposta. Non vi è alcuna prova che l' un Ministro avesse consegnato all'altro il messaggio colla sua sottoscrizione, e quando ciò potesse supporsi, non vi sarebbe ragione da trarne la conseguenza, che avesse ciò fatto, *perchè servisse a costui come un ordine da comunicarsi alle provincie.* Il Ministro dell' Interno poteva aver ben altronde la copia di una carta, nella quale il suo collega non aveva avuto altra parte, che quella d' una materiale soscrizione: e quando anche costui fosse stato cortese di una copia di quel messaggio al Ministro dell'Interno, non per questo gli avrebbe insinuato di comunicarlo, come un ordine, alle Provincie. Una doppia supposizione gratuita non può servir di fondamento ad un' accusa. Del resto è noto, che il Ministro dell' Interno si valse di una carta già divenuta pubblica per la lettura fattane in pubblica sessione del Parlamento.

In oltre, passando alla causa del Ministro dell' Interno, è necessario osservare, che la circolare contiene due parti. La prima parte è narrativa, dando la notizia delle lettere dei tre Sovrani, del messaggio, che acchiude, della cagione del viaggio di S. M., e delle ferme disposizioni dell'animo

suo per la felicità della Nazione. Sin qui non vi si leggono ordini di sorta veruna, e benchè vi si leggano le espressioni: *Voi rileverete dall' acchiuso indirizzo al Parlamento le determinazioni della M. S.*, pure è visibile che sotto il vocabolo di *determinazioni* s'intendono quelle dell' animo del Re, cioè di procurare il bene della nazione colla pace, e colla garenzia di una costituzione saggia e liberale. Se il messaggio, secondochè con molto discernimento ha diffinito la Commissione, non contiene altro che una proposta al Parlamento di chi avea il diritto di farla per propria iniziativa, non potea certamente questa proposta, sotto qualunque formola, diventare un *ordine*, giacchè l' *ordine* presuppone la volontà di far eseguire una cosa; e niuna delle cose espresse nel messaggio era eseguibile nelle provincie: non la partenza di S. M., non la mediazione per ottener la pace e la Costituzione, non la sospensione dei lavori del Parlamento.

L' altra parte della circolare è dispositiva, ma non ordina se non tre cose, nè incostituzionali, nè illegali; 1. la pubblicazzione del messaggio; 2. le preci pel viaggio di S. M.; 3. la conservazione dell' ordine, della tranquillità, della fiducia; e qui è dove si dichiarano responsabili quegl'Intendenti, che per debolezza compromettessero la sicurezza dello stato.

III.

Le osservazioni fatte sin qui son più che sufficienti a liberare il già Ministro di affari esteri dalla responsabilità espressa nell' art. 226 della Costituzione, essendo certo ch' egli non ha autorizzati ordini contro la Costituzione, o contro le leggi. Ma non bastano ad assolverlo da una colpa morale, che la Commissione nel suo rapporto gli imputa, cioè di aver sottoscritto, e poscia letto al Parlamento il messaggio. *Il nobile rifiuto*, dice la Commissione, *costituiva la gloria del Ministro; l' accettazione del comando costituisce la colpa.*

Questi sentimenti sono nobili, e degni dei rappresentanti di una nazion generosa. Il Duca di Campochiaro si

fa una gloria di professarli al pari di ogni buon cittadino, ma crede, che nel caso di cui si tratta, secondo le regole costituzionali, il suo ministero era interamente passivo. Si permetta alla sua dilicatezza una breve digressione, giacchè non si tratta più della sua accusabilità, ma della integrità della sua fama.

I Ministri sono gli organi attivi del Potere esecutivo, e sono gli organi passivi del Potere Reale. Questa distinzione è di gran momento nella controversia presente. Le funzioni del Potere esecutivo sono compendiate in termini generali nell' art. 170 della Costituzione; consistono *nel far eseguire le leggi*; *si estendono su tutto ciò che conduce alla conservazione dell' ordine pubblico nell'interno, ed alla sicurezza dello Stato per la parte esterna, a norma della Costituzione e delle leggi*. Nell' esercizio di coteste funzioni i Ministri son responsabili: possono, e debbono ricusar di prestare il lor ministero, sempre che sia richiesto per atti contrarii alla Costituzione o alle leggi.

Non è così, ove si tratti dell' esercizio del Potere Reale, di quel potere che non è limitato dalla Costituzione, nè dalle leggi, di quel potere, in cui l' agente unico è il Re, ed i Ministri non sono che i testimonii della sua volontà libera ed indipendente. A questo potere appartengono, p. e., la sanzion delle leggi, il diritto di far grazia, la nomina dei Ministri e di altri agenti pubblici, la concession degli onori ecc. Nell' esercizio di questo potere il Re non può essere contraddetto: la soscrizion del Ministro è una formalità di semplice *legalizzazione*, e di niuna responsabilità, non solo legale, ma neppur morale.

A questo genere è da attribuirsi il messaggio dei 7 dicembre, che fu una vera emanazione del Poter Reale. Ciò risulterà chiaro, esaminandolo a parte a parte.

Quel messaggio contiene tre proposizioni. La prima annunzia la volontà, che il Ministro non potea ricusar di manifestare, salvo al Parlamento il diritto di negare il consenso. Del resto, l'oggetto manifestato della partenza, cioè quello di evitar la guerra, giustifica cotesto atto abbastanza.

La seconda proposizione , presa nel senso più generale, non contiene che delle modificazioni della Costituzione, non quanto alle basi, ma quanto alle forme organiche , e queste eventuali , come condizioni dell' annuenza dei grandi Potentati, ai quali le forme della nostra Costituzione son sembrate offensive, e pericolose per la tranquillità dei loro Stati. Il diritto di proporre modificazioni allo statuto costituzionale, per effetto del reale decreto dei 7 luglio , è comune al Parlamento ed al Re. Il Parlamento ne ha fatto uso relativamente al Consiglio di Stato, e ad altri oggetti : il Re potea valersene egualmente, non come di un diritto del potere esecutivo, il quale è limitato alla esecuzion delle leggi, ed alla custodia della sicurezza interna ed esterna dello Stato , ma come di un diritto del Potere Reale, simile a quello della sanzione , nel cui esercizio i Ministri non intervengono come partecipi ed esecutori, ma come semplici testimonii della volontà Regia.

Finalmente la terza proposizione del messaggio non contiene che un semplice consiglio al Parlamento di sospendere tutte le altre deliberazioni, ed occuparsi, esclusivamente da ogni altro oggetto , della ordinazion dell' armata, oggetto il più grave nelle attuali circostanze, ed a cui pareva che appena bastasse il breve tempo della durata della sessione parlamentaria. Cotesta proposizione, che, come le altre, a giudizio della Commissione, *non costituisce una colpa, essendo libero a ciascuno di proporre quelle mozioni che meglio creda, purchè abbia parte alla assemblea, o per iniziativa, o per decretazione di una legge*, cotesta proposizione, io dicea, emanò pur anche dal solo Peter Reale, nei suoi rapporti col Parlamento, liberi fra entrambi, e nei quali l' intervento dei Ministri è di pura forma.

Del resto, si consideri con equità il fine del messaggio, cioè quello di aprire un mezzo di conciliazione, di guadagnar tempo per preparar la difesa , ed allontanare il flagello della guerra. L' equità potrà trovarvi un errore, giammai un dolo.

E cotesto errore è stato corretto tra poche ore col nuovo messaggio. Se la prima sottoscrizione è stata un demerito, questo è stato purgato abbastanza dalla seconda. Chi è fra gli uomini, che non cada in errori? E le assemblee meglio scelte non vi sono anch' esse soggette?

Il dì 16 dicembre 1820.

IL CONTE DI CAMALDOLI.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (1).

Sommario

Cautele usate nei giudizii dagli antichi Greci e Romani. — Introduzione della tripla e doppia conforme — Sistema particolare dei Parlamenti francesi — Creazione del sistema di cassazione — Insufficienza della legge creatrice, e varietà dei mezzi usati in Francia per metterla in pratica — Adozione in Napoli del nuovo sistema e dissidenze nell' applicazione — Nuovo progetto del ministro di giustizia, e diverso metodo proposto dal consultore Capone — Plausibilità di un temperamento fra le discordi opinioni — Effetti prodotti in Francia dal nuovo sistema — Norma essenziale ad evitare le dissidenze omessa — Effetti peggiori presso di noi, e per qual ragione — Stato presente della nostra magistratura, e deficienza di tutti i sussidii prescritti dalla legge, cagione del loro differimento — Ostacoli alla buona scelta dei giudici — Necessità di rimover gli ostacoli alla buona scelta — Oggetti da pigliare in esame per rinvenire i rimedii — Progetto del ministro, atto a soddisfare al primo oggetto, coll' avere proposta una norma certa alla Corte suprema — Dissidenza, quanto all' adempimento del secondo oggetto, fra il ministro e la consulta generale del Regno — Per conseguire l' oggetto, è da premettere la riforma del presente modo di giudicare — Elementi che

(1) Il presente scritto, presentato al governo di Ferdinando II in forma anonima, negli ultimi anni della vita del Conte di Camaldoli, fu pure l' ultimo uscito dalla sua penna, e non aveva finora mai veduto la pubblica luce, il perchè tanto maggior grado ci saprà il leggitore d' averlo qui registrato.

(Nota dell' editore)

debbono concorrere a rendere i giudizii meno arbitrarii ed incerti — Assurdità del presente sistema di sentenziare, prima che il fatto sia concordato, e conseguenze che ne derivano — Necessità di concordare il fatto, e fissare le quistioni di diritto, prima della discussione e della sentenza — Necessità di abolire gl' informi ed altre pratiche abusive — Mezzi efficaci per obbligare i giudici a studiare le cause — Conciliazione del metodo della doppia conforme col sistema di collazione — Enumerazione dei casi di dissidenza — In qual caso possa emergere il dubbio di legge — Espedienti nel caso del dubbio di legge — Modo di sciogliere le difficoltà nascenti dall' esserci in Palermo una Corte suprema emula di quella di Napoli — Necessità di fornir tosto dei sostegni alla Corte suprema — Necessità della riforma del personale — Mezzi da pervenire alla buona scelta — Diminuzione del numero degl' impiegati — Abolizione del contenzioso amministrativo — Dissoluzione presente della giustizia penale — Preferenza da darsi alle Corti d' Assise, previa riforma del sistema usato nei paesi costituzionali — Riforma di alcuni abusi — Miglioramento del sistema ipotecario e rettifica di alcuni articoli delle leggi civili, massime a tutelare i diritti della donna — Pensieri sui miglioramenti da venire introdotti nella pubblica istruzione.

Si sta discutendo nella consulta generale del Regno il modo di terminare le liti nell' attuale sistema giudiziario, che offra la presunzione di verità e di giustizia.

Intervenire tra cotanto senno potrebbe attribuirsi ad arroganza, se un comando autorevole, inteso a ricercare il vero tra le discordi opinioni, non mi desse animo a proporre le proprie idee, suggeritemi, non dalla scienza del diritto, che non ho mai professata, ma da una sufficiente esperienza del foro, e, se non m' illudo, da una mediocre dose di buon senso, il quale val più che la scienza del giureconsulto in una quistione, non di giurisprudenza, ma di legislazione. Quistione ardua e difficile, a sciogliere la quale, per quanto è permesso all'imperfetta natura degli uomini, gioverà esaminare il come abbian pensato risolverla i popoli più culti dell' antichità, indi i moderni legislatori.

Gli Ateniesi ed i Romani credettero di conseguire lo scopo di accertar la giustizia dei giudicati, adoperando gli stessi mezzi.

Il gran numero dei giudici. In Roma quelli, ch' erano detti *recuperatores*, eran nominati dal pretore nelle controversie di mero fatto, siccome negl' interdetti possessori nel mutuo. Tutte le altre cause, ove fosse quistione di diritto, erano decise nei consigli centuriati, non minori di 45 giudici, e spesso di 180, ed anche più, allorchè si univano più classi centuriate. Presso gli Ateniesi il numero dei giudici, detti Meliasti, era molto maggiore. L'uffizio dei giudici era civico, ed in conseguenza non erano salariati; ed in Atene cominciò la corruzione, dopo che vi fu introdotto il salario dei giudici. Roma si preservò dalla corruzione, perchè i giudici erano eletti nelle prime classi dei proprietarii, cioè nell' ordine senatorio, od equestre, o in entrambi, ai quali furono aggiunti i tribuni agrarii.

L' industria ed il commercio, ancor nell' infanzia, le proprietà ben definite, e le leggi ristrette in piccolo numero, davano occasione a poche liti, ed oltre a ciò, i giudici eletti nelle prime classi dello stato partecipando alla legislazione, non potevano ignorare il diritto vigente, e nelle quistioni difficili usavano consultare l' oracolo dei giureconsulti.

I giudici eran dati per sorteggio, e non meno l'attore, che l' imputato, avea la facoltà di ricusare quelli che lor paressero sospetti.

I giudici, prima di decidere, *in leges jurabant*. Presso gli Ateniesi il giuramento era dato con le più terribili formole.

I litiganti dovean giurare anch' essi, ciò che in Roma era detto *juramentum calumniae* o *sponsio*, ed in Atene *paracatobole*.

L' attore dovea depositare una somma per garenzia. In Atene dovea depositarsi la sesta parte della quantità contesa, però detta *epibalia*.

Nel giudizio contro Verre fu di 5000 sesterzi. Giustiniano la fissò al 10.° del valor della lite.

Fra tanto numero di giudici, riuscendo impossibile la discussione, era necessario presentar loro una quistione, cui potessero rispondere col sì o col no, o, in caso di dubbietà, col *non liquet*, ciò che importava la necessità di un più maturo esame. Dopo nuovi schiarimenti, il giudizio era preceduto da ciò che dai Greci era chiamato *anacrisis*, e dai Romani *contestatio litis*: la quale consisteva nel prefiggere la quistione di fatto e di diritto, che i giudici eran chiamati a risolvere, in Roma per *tabellas*, in Atene per altri segni, l'ultimo dei quali fu quello delle fave bianche e nere. In Roma la quistione proposta ai giudici era ridotta a maggior precisione dalle formole pretorie consacrate dall'uso, le quali non lasciavano luogo a divagamento.

Il sistema fin qui esposto, che dalle lettere di Plinio il giovane vediamo essersi conservato sotto Traiano, non convenendo più alle nuove forme politiche, confusi gli ordini dopo Adriano, il ministero di giudice cessò di essere un ufficio civico, bisognò dare un salario ai giudici, e però aversi in piccol numero, per non gravare l'erario fuor di misura. Quindi il criterio di verità, ossia la presunzione di giustizia, fu riposto in altri mezzi; e questi furono la discussione orale, renduta facile fra pochi giudici, e la tripla conforme.

Questo novello metodo fu seguito da pressocchè tutti i governi, i quali aveano adottato le leggi romane, alle quali si aggiunse l'autorità del diritto canonico. Fu osservato con tutto rigore nel foro di Sicilia, ove sempre diversi giudici pronunziavano: presso noi la doppia conforme bastò a formare il giudicato; e ciò dagli stessi giudici già prevenuti per la loro opinione, il che, depravando il novello metodo, toglieva tutto il valore all'autorità del giudicato. Attualmente la Ruota Romana è costante nel sistema delle tre conformi. Nell'impero austriaco, ed in conseguenza nel Regno Lombardo-Veneto, la doppia conforme basta a formare il giudicato; ma il sistema è vizioso, dacchè quella è costituita egualmente nella conformità fra il tribunale di prima istanza e quello di appello, ai quali dassi egual valore; e, nel caso di disparità fra quei due,

nella decisione del Tribunale di revisione, conforme ad una qualunque dei due indistintamente.

La Francia avea adottato un sistema, non so se misto o singolare.

I Tribunali supremi, detti Parlamenti, eran composti di gran numero, diviso in più camere, le quali si riunivano negli affari più gravi. Quindi, riuscendo difficile la discussione orale, si metteva ai voti volta per volta una proposizione, finchè fosse approvata o rigettata dal maggior numero.

Le cariche eran venali ed ereditarie, il che potrebbe sembrar mostruoso: ma il gran prezzo, per cui era possibile farne l' acquisto, ne apriva l' accesso ai soli proprietarii ricchi, e però indipendenti, e meno soggetti alle tentazioni, le quali sogliono sedurre i magistrati poveri. Oltre a ciò, la considerazione pubblica essendo il natural desiderio degli uomini, lo studio delle leggi era divenuto un elemento necessario nell' educazione dei figli, ai quali si trasmettevan le cariche di magistratura, ed i Parlamenti potettero vantare profondi giureconsulti in un paese, ove, dopo Molineo, e più ancora dopo l'immortale Cujacio, la scienza del diritto ha fiorito, ed è stata più che altrove in gran pregio.

Le decisioni dei Parlamenti non erano revocabili, che nei casi, in cui fossero cassate dal consiglio detto delle parti, preseduto dal guardasigilli, ossia ministro di Giustizia.

Quel sistema venne cessato nel 1790 dall'Assemblea costituente, la quale avendo abolito la venalità delle cariche, istituì l' ordine giudiziario ora vigente, ed al consiglio delle parti sostituì una Corte di Cassazione, la quale dovesse giudicare nell' interesse, non dei litiganti, ma delle leggi; sottilissima distinzione, la quale ridussero nella seguente formola, cioè che quella suprema Corte dovesse cassar solamente le decisioni delle Corti inferiori, semprecchè contenessero una espressa contravvenzione alla legge, nel qual caso, benchè fosse leso il diritto di alcuno dei litiganti, non potesse pronunziar di codesto diritto, ma dovesse rimetterne il giudizio ad altra corte, diversa

da quella che avesse contravvenuto espressamente alla legge. Dopo di che, se la novella Corte, adottando la massima di legge proclamata dalla Corte suprema, si conformasse al giudizio di lei, il giudicato divenisse irrevocabile, e dove la novella Corte aderisse al giudizio della prima, in grado di nuovo ricorso, la Corte di cassazione dovesse rinviare la causa ad una terza corte, sino a che si ottenesse la conformità col dettame della Corte di Cassazione.

Taccio qui le altre facoltà della Corte di Cassazione, cioè quella di annullare per ragione d' incompetenza, di abuso di potere, di violazione del rito essenziale, prescritto sotto pena di nullità; il pronunziare sulla ricusa dei giudici, e la censura, che le fu attribuita sopra i giudici inferiori; facoltà utili, nell' esercizio delle quali, quando sia fatto con moderazione, difficilmente dassi luogo all' errore.

Limitandomi al principale oggetto del legislatore, quello di render la Corte di Cassazione custode e vindice delle leggi espressamente violate, si scorge che egli non ha avuto piena fiducia in quella Corte, tanto che, reputandola soggetta all' errore, l' ha obbligata ad aspettare il giudizio di una novella corte di grado inferiore, fino a che ne incontrasse una, la quale seguisse la regola da lei già stabilita. Da ciò è chiaro che la doppia conforme tra la Corte di Cassazione ed una delle Corti inferiori è servita al legislatore di criterio di verità, ossia di massima probabilità di giustizia.

Qui cade in acconcio di far conoscere i rimedii di tempo in tempo in Francia applicati al caso, che la desiderata conformità con la corte di Cassazione non si conseguisse: la qual conoscenza ci rimena alla quistione, che or si dibatte nella Consulta generale del Regno. La prima legge, del dì primo dicembre 1790, prescrisse che, dove tre corti civili dissentissero dalla Corte di Cassazione, la quistione fosse sottoposta al Corpo legislativo, la cui decisione, dichiarativa del senso della legge, servisse di norma onde dar fine al giudizio, così nella Corte di Cassazione, come nelle corti inferiori; ma nel 1800 si ricorse ad un altro mezzo, cioè che, in caso di dissidenza di due Corti di appello dalla

Corte di Cassazione, questa a camere riunite, sotto la presidenza del Gran Giudice, pronunziasse, pure inviando la causa ad una novella Corte. Supponevasi che tanta solennità non avrebbe data occasione a nuova dissidenza, nè a novello ricorso per annullamento. Ma posciacchè non bastò l' autorità della Corte di Cassazione in corpo, sotto la presidenza del capo della Magistratura, a rendere docile la nuova corte di appello, ed impedire nuovo ricorso, ai 16 settembre del 1816, con nuova legge fu ordinato che il secondo annullamento a sezioni riunite bastasse a costituire il dubbio di legge, il quale si dovesse risolvere dal Consiglio di stato, nella forma di regolamento di pubblica amministrazione, munito di un' ordinauza del Re. Cotesto regolamento non avendo forza di legge, era appena valevole a diffinire il caso particolare, sicchè, conosciuta l' insufficienza del rimedio, ne fece adottare un altro in senso interamente opposto a quello del 1800, giacchè, degradando la Corte di Cassazione, trasferì l'irrevocabilità del giudicato alle Corti di appello conformemente dissenzienti da quella: tale fu la legge del 1828. Ma nel 1837 codesta legge fu emendata da un' altra, con la quale fu prescritto che, dopo la seconda cassazione, la Corte di appello, cui la causa fosse rinviata, non potesse punto dipartirsi dal dettame della Corte di Cassazione, cui venne così attribuita l' irrevocabilità del giudicato, dispensandola da un nuovo rinvio.

È visibile che cotesta quinta ed ultima legge snaturò la Corte di Cassazione, tramutandola in Corte di Appello suprema ed infallibile, il che, se era un difetto in logica, contraddicendo ai principii, sui quali era stato diffinito e limitato il potere di quella Corte, aveva il compenso di una utilità pratica, sulla considerazione, che una doppia conforme di quella Corte suprema, la seconda delle quali era pronunziata dalle sezioni riunite, sotto la presidenza del Capo della Magistratura, fosse sufficiente ad indurre la presunzione di verità e di giustiza, giusto desiderio e scopo del legislatore.

Presso noi, nella legge dei 29 maggio 1817, articolo 131, fu adottato il metodo della terza legge francese,

cioè quella dei 16 settembre 1816, per la quale, dopo il secondo annullamento, dandosi luogo al dubbio di legge, è rimessa la risoluzione al Re nel suo Consiglio di Stato.

Certamente cotesta soluzione è la più logica presso di noi, giacchè al Re, unico legislatore, attribuisce l' interpetrazione delle leggi da lui emanate. Ma il rigor logico il più sovente è smentito dall'uso pratico, ove manchino gli elementi ai quali possa applicarsi. In Francia evvi un numeroso Consiglio di Stato, ricco di giureconsulti profondi, parecchi dei quali occupano i più alti gradi della magistratura. Ciò non ostante, la legge del 1816, per le ragioni accennate, subì due altre vicende. Ma presso noi, in un consiglio di Stato, ove appena s' incontrano due o tre, che abbiano professata la scienza legale, e nella Consulta, ove un solo ha meritata fama di profondo giureconsulto, chi potrebbe dire che il giudizio di costoro debba prevalere a quello di molti consiglieri, sia di Gran Corte Civile, sia della Corte suprema, i quali all' esercizio lungo e continuo dell'applicazione delle leggi, aggiungono i mezzi negati agli altri, cioè quelli dell' intima conoscenza dei fatti, la discussione con gli avvocati, ed il ripetuto e più accurato esame della quistione?

Queste riflessioni dovettero indurre il saggio Ministro di Giustizia a proporre nel 1835 un diverso metodo, e propriamente quello, che due anni dopo fu adottato in Francia, e vi è tuttora seguito. Codesta proposizione fu rimessa all' esame della Consulta, ove un nobile ingegno, il commendator Capone, in un voto dottissimo e lucidissimo, in data dei 31 dicembre 1840, obiettando al progetto del Ministro la perdita del tempo, il dispendio dei litiganti, e l' insufficienza del rimedio, ove la causa si presentasse con aspetto mutato per nuove circostanze di fatto e di diritto, sostituì un suo progetto, che dimostrò di gran lunga preferibile al primo per non men che dieci vantaggi su quello, prescrivendo, fra altre cose, che le dicisioni delle Corti Civili non si eseguano, se non ottenuta la cosa giudicata, e non sia data cauzione per ciò che è mobile, ed il vincolo posto sugli stabili, coll'iscrizione dell'ipoteca. Si riduce inoltre

il numero dei giudicanti, così nella Corte suprema, come nelle Corti Civili, e si propone ancora che una delle Camere delle Corti Civili sia addetta alle cause di espropriazioni forzate, nelle quali interviene un gran numero d'interessati, e le quali han bisogno di celere spedizione; suggerimento saggiamente pensato, la cui esecuzione sarebbe utilissima.

La sola obiezione, che potrebbe farsi al voto dell' insigne giureconsulto, per riceverne schiarimenti, è la seguente. Egli vuole che le due Camere Civili da lui proposte nella suprema Corte giudichino la causa *ex iisdem actis*, il che la trasformerebbe in mera Corte di appello giudice del merito, cioè del fatto egualmente che del diritto, non più nell' interesse della legge, ma dei litiganti. Comprendo che il legislatore, inculcando la esatta osservanza delle leggi, ha inteso di tutelare con ciò il diritto di ciascuno, e che la sicurtà di un tale diritto, meglio che con altri mezzi, può conseguirsi colla doppia conforme tra Corti diverse o diverse sezioni della medesima Corte. Ma il rigor logico di tale sistema tende ad abolire come inutile superfetazione la Corte suprema, la quale fu istituita principalmente per conservare l' integrità delle leggi contro l' arbitrio dei giudici, e lo scetticismo nascente dalle opinioni discordanti delle scuole o del Foro, ed oltre a ciò per avvertire il legislatore nei casi di oscurità o insufficienza delle leggi.

A me pare che, prescindendo dal rigore assoluto dei sistemi, non sia difficile trovare un temperamento, il quale, conciliando i vantaggi della doppia conforme colla custodia delle leggi affidata alle Corti supreme delle due Sicilie, faccia divenir molto più rara la dissidenza fra coteste due Corti, e nel rarissimo caso che quella abbia luogo, senza far discendere il Sovrano alla scranna di Giudice, si possa risolvere il vero, o supposto dubbio di legge, in modo da conseguire il massimo grado di probabilità, al quale sia dato all' umana infermità di pervenire.

Ma poichè il temperamento, che io reputo efficace, presuppone norme certe di giudicare, le quali ora mancano, siccome dimostrerò, convien premettere la conoscenza del come in Francia, ove è nato, sia riuscito il novello si-

stema, e come presso di noi, che l' abbiamo imitato : e poichè maggiore è l' abuso che noi ne abbiamo fatto, conviene indagarne le cause, le quali consistono, e nella mancanza dei sussidii, i quali debbono accompagnare il sistema di Cassazione, e più ancora nel vizioso modo di giudicarne.

La Francia abbonda di sussidii, dei quali noi manchiamo, benchè alcuni di questi sieno stati prescritti dalla legge organica dell' ordine giudiziario, ma che ciò non ostante finora non sono stati posti in uso. In Francia non si ricevono ricorsi per annullamento, se non sieno sottoscritti da uno degli avvocati specificamente ammessi ad agire presso la Corte di Cassazione e presso il Consiglio di Stato, i quali si presumono incapaci di allegar motivi frivoli di annullamento. Evvi una sezione di cinque, detta *des requêtes*, la quale scema il lavoro, eliminando i ricorsi contro le decisioni, le quali non offrono l' espressa contravvenzione alla legge. Le decisioni di quella Corte si comunicano in istampa a tutti i tribunali, e pur anche ai giudici di pace, e se ne pubblicano collezioni per istruzione del pubblico. Si raccolgono, e si pubblicano egualmente le decisioni delle Corti di appello. La Corte di Cassazione non manca di dar conto in ogni anno al governo delle rettificazioni, che reputa necessarie. Ma più che tutti gli altri sussidii, è da calcolarsi sulla scelta dei giudici, facile in un paese, ove la giurisprudenza fiorisce più di qualunque altra scienza, siccome vien dimostrato dalla gran copia di comenti delle leggi, e dei trattati di eccellenti giurisperiti, alcuni dei quali, tradotti, alimentano la nostra tipografia, ed oltre a ciò i mezzi d'istruzione, che forniscono le scuole di diritto esistenti ovunque risiedono Corti di appello, scuole non mica sterili, ma feconde di alunni animati dai premii, che si distribuiscono ogni anno, dopo un esame severo del merito dei concorrenti.

Or tanti sussidii non sono bastanti a stabilire *l' unità della giurisprudenza*, unico e commendevole voto della legge creatrice della Corte di Cassazione. Si sono vedute frequenti variazioni, e, ciò che è peggio, quella Corte essersi messa sovente in contradizione con sè stessa, sic-

come attestano il Troplong, il Sirey, ed altri scrittori. La qual cosa è da attribuirsi all'imperfezione della legge creatrice, ed in ciò che disse ed in ciò che tacque.

Quella legge disse, che la nuova Corte era destinata a cassare le decisioni, nelle quali si rinvenisse un' espressa contravvenzione alle leggi. Or la voce *espressa* vale lo stesso che una *diretta* contravvenzione, tale di sua natura, che salti agli occhi di ciascuno, quantunque non giurisperito; il che accade quando il giudice fondi la sua sentenza sopra una massima direttamente opposta alla legge, caso in cui il Gius Romano dichiarava nulla per sè stessa la sentenza, senza che vi fosse bisogno di appellarne. Or questo caso è poco men che impossibile ad avvenire, sicchè la stretta esecuzione di quella legge avrebbe posto in grave imbarazzo la più alta magistratura. L' assurdo nascente dal seguire il senso letterale della legge condusse ben presto quei magistrati a modificarla col loro buon senso, siccome accade quantunque volte le leggi peccano di oscurità o di durezza. Quindi si credettero autorizzati a cassare le decisioni, non solo nel caso letteralmente diffinito dalla legge, ma ancora nei casi ove si fosse contravvenuto alle leggi non espressamente e direttamente, ma anco indirettamente, cioè nei casi ove le leggi fossero state male interpetrate e male applicate.

Ridotta la cosa in questi termini, la Corte di Cassazione da un moto irresistibile fu spinta nel pelago delle opinioni dottrinali, spesso discordi, e quasi tutte corredate di argomenti probabili, siccome accade fra gl' interpetri del diritto romano, ed accadrà sempre ed inevitabilmente, sotto qualunque legislazione, alla quale, siccome ad ogni altra opera umana, è negata la perfezione; e forse ancor più al novello Codice francese, il quale, comunque superiore a tutti gli altri per la eleganza delle sue forme, per l'ordine, per la chiarezza, e per la precisione dei suoi dettati, ripete la sua origine da una transazione continua fra le leggi romane, e le varie consuetudini patrie, fra diversi sistemi, e fra diverse opinioni, più o meno influenti sul Consiglio di Stato, ove fu discusso in minor tempo di quello che vi avea posto una commissione di quattro

giureconsulti, i quali, nell' abbozzarlo, vi aveano impiegato non meno di quattro mesi.

Non vi è adunque a meravigliarsi che cotesto Codice (largo di precetti, parco di definizioni e di regole, sia ben lontano dall' idea filosofica di Leibnitz, il quale voleva che un Codice dovesse contenere i principii onde derivassero logicamente le soluzioni di tutti i casi particolari) abbia dato luogo a tante dispute nelle scuole e nel foro. Eppure si sarebbe potuto ovviare alla più gran parte delle dissenzioni tra le diverse Corti, se la legge istitutrice del nuovo sistema non avesse peccato in ciò che tacque, siccome peccò in ciò che espresse.

Ad intendere ciò, basta riflettere in quanti modi le leggi dieno occasioni a dissidenze. Il primo è l'insufficienza della legge, la quale abbia omesso di stabilire un principio, onde per logica conseguenza vengano risoluti casi non preveduti. Il secondo sta nella durezza della legge applicata a rigore contro l'equità naturale. Il terzo nell'oscurità, per espressioni ambigue, o non esatte, suscettive di più sensi. Il quarto nella contradizione o divergenza fra due Codici, o fra articoli del Codice stesso. Pure, in qualunque di cotai modi sorga il dubbio, l' articolo 18 del Codice obbliga i giudici a pronunziare, sotto pena di denegata giustizia. E la Corte di Cassazione d' ordinario lascia correre le decisioni, allorchè conosce che l' errore è men nel giudice, che nel legislatore.

Nel primo dei quattro casi indicati spetta alla suprema potestà supplire al silenzio della legge. Nel secondo caso, in Roma, prima i Pretori ammollivano coi loro editti la durezza delle leggi decemvirali; e poi quella delle altre leggi era lenita dall' interpetrazione dei giureconsulti. Negli altri due casi, che sono i più frequenti, la norma da stabilirsi è che prima s' indaghi il fine ch' ebbe il legislatore, onde risolvere il caso conformemente a quel fine, e dove questo non apparisca, si risolva secondo l' equità naturale, cui dee presumersi aver mirato ogni legislatore. Or cotesta norma così semplice è quella che manca nella legge istitutrice della Cassazione, la qual legge peccò per eccesso in ciò che espresse, peccò per difetto, in ciò che

tacque, e se, moderando l'eccesso del detto, avesse data la norma che omise, avrebbe precluso l'adito alla più gran parte delle dissidenze nella interpetrazione ed applicazion delle leggi.

Era ben da aspettarsi che presso noi, imitatori del sistema francese, e mancanti sin dal principio di molti sussidii, comechè sieno il sostegno di quel sistema, la variabilità della giurisprudenza, contro di cui quel sistema fu creato, divenisse molto maggiore. Ciò non ostante, la nostra Corte di Cassazione, sino all'entrare dell'anno 1815, si contenne fra limiti più angusti di quelli ove trascorse la Cassazione francese: la quale moderazione è da attribuirsi in primo luogo alla buona scelta dei magistrati, che allora la componevano, indi alle cure del governo, il quale, conoscendo la necessità di vigilare sull'avviamento di una istituzione, la quale per la sua novità poteva deviare dal retto sentiero, non mancò mai di ammonir quella Corte, o con rescritti censurarla, quando dalle decisioni rimessegli, e diligentemente esaminate, scorgeva aver ella ecceduto, o abusato delle sue facoltà: ed in terzo luogo non si trascurò alcuno dei sussidii, ch'erano in sua potestà: le decisioni di quella Corte si comunicavano in istampa a tutte le autorità giudiziarie, e si registravano: attivissima fu la corrispondenza del Ministero Pubblico di quella Corte con quelli di tutti i tribunali; lo spirito della nuova legislazione era mirabilmente disseminato con eloquenti lettere scritte dal barone Poerio con modesta riserva, onde non imporre la sua opinione, rispettando l'indipendenza dei Corpi giudiziarii. Non fu omesso l'albo degli avvocati e patrocinatori autorizzati ad esercitare le loro funzioni; non si mancò di dar notizia al governo delle modificazioni reputate necessarie, tanto che verso la fine del 1814 fu creata una numerosa commissione, di cui il Ministro di Giustizia fu Presidente, e il cav. Criteni Segretario, con l'incarico di riveder tutti i codici, e proporre le emende, o i miglioramenti da recarsi alla legislazione. Gli atti di cotesta commissione, divisa in più sezioni, secondo le diverse materie di diritto e di rito, avrebbero dovuto servir di scorta a coloro, i quali po—

steriormente attesero, non so se a rifare, o a guastare il Codice, salve le leggi penali, che furono migliorate.

Conviene ora rivolger lo sguardo allo stato attuale della Magistratura, e prima della Corte Suprema. Son cessati tutti i sussidii, che agevolavano la sua azione. Si ricevono i ricorsi, non più dagli avvocati, ma da ignote persone, che ne usurpano il nome. Non più albo di avvocati, nè di patrocinatori, non comunicazione in istampa delle decisioni, nè loro registro presso i tribunali. Il cavaliere Nicolini, ora degnissimo Ministro del Re, ebbe l' idea felice d' intraprendere, insieme con due altri egregi collaboratori, una raccolta delle decisioni della Corte Suprema, almen per notizia al pubblico; ma, cominciato appena il lavoro nel 1818, non potè progredire al di là del 1819, chè giammai si son fatti gli annui rapporti al governo, sia per emendare, sia per migliorare la legislazione. La legge organica dell' ordine giudiziario avea ben fornita la Corte Suprema di tutti questi sussidii, ma nulla se n' è finora eseguito. Nè ciò è da imputarsi al Ministro incaricato della esecuzione di quella legge, dacchè egli non potendo riparare all' attuale dissoluzione, senza un rimedio eroico, il quale muterebbe la sorte del più gran numero degl' impiegati, è costretto ad attendere il tempo opportuno per una totale riforma, ed intanto, ben conoscendo, che le decisioni della Corte Suprema, il più delle volte arbitrarie, e soventi volte contradittorie, in vece di servire di norma ai tribunali inferiori, accrescerebbero l'incostanza del giudicare, e il conflitto delle opinioni, con savio accorgimento ne ha impedito la pubblicazione. E convien credere, che per la stessa ragione non abbia represso l' audace abuso di potere dell' essersi tolta la parola agli avvocati nella Corte Suprema, in opposizion della legge, tristo esempio dato ai tribunali, di violare impunemente le leggi: sul quale disordine sia meglio ascoltare le gravi parole del Consultore Capone, alla pagina 60 del precitato suo voto.

È oggimai uno scandalo inveterato quel che regna nella Corte Suprema Civile di Napoli, del quale nessuno è reo, nè i degni componenti, nè il loro ottimo presi-

dente, ma la sola necessità, chè ivi le cause si fanno, non dico nel silenzio delle parti, ma udita una sola parte. Sì, udita una sola parte, perchè il Pubblico Ministero, a cui soltanto è data la parola, non può parlare se non a favore di quella parte, per la quale vien persuaso da casa sua. E l' altra parte è condannata al doppio cordoglio di non poter dire una parola per sè (legge che si esegue con rigore) e di dover silenziosa udire il suo avversario sperare a grande agio nella persona di un magistrato. E tutto questo trovandosi spesse volte all' improvviso davanti uno o più consiglieri criminali, chiamati allora allora a supplire il numero, senza che siasi loro potuto dare uno scritto, nè fornire un informo!

Dallo stato della Corte Suprema può argomentarsi quello dei tribunali inferiori. Fortunatamente non sono stato mai in contatto con essi, ma ho udito le molte fiate da avvocati distinti per probità e dottrina, da pochi e rispettabili magistrati, coi quali ho avuto occasione di conversare, e da molti proprietarii di buon senso e leali, che parlano per propria esperienza, (e l' odo tuttodì) che appena un terzo degli attuali giudici abbia una capacità sufficiente, che una decina al più trascenda il grado della mediocrità, che vi son di quelli, che dalle più umili funzioni di agrimensore, di guardia forestale, di notaio di piccoli paesi, son pervenuti alla Magistratura, che alcuni han dato pubblica prova di deficienza del senso comune, e qualcheduno indizii di demenza. Nè ciò è ignoto al dotto e saggio Ministro, i sentimenti del quale, conformi all' opinione del pubblico, mi sono stati narrati dalle persone, alle quali egli ne tenne discorso. E n'è lucida prova l'aver egli sospeso finora l'esecuzione dell' art. 203 della legge organica dell'ordine giudiziario, ove è prescritto, che i giudici, dopo tre anni di lodevole esercizio, riceverebbero il decreto di nomina a vita, e non potrebbero essere destituiti, se non dietro un formale giudizio. Ora dai 29 maggio 1807, epoca di quella legge, finora, lo stato di tutti i magistrati giudiziarii è stato sempre precario, niuno avendo ottenuto un decreto di nomina a vita. Ciò mostra che il governo non ha acquistato fiducia nella massima parte dei ma-

gistrati, nè ha stimato di nominare a vita quelli, che han dato prova d'integrità e di dottrina, perchè un'eccezione sì ristretta, odiosa e disonorevole a tutti gli altri, avrebbe destato importuni ed incessanti clamori, di gran molestia a chi è condannato ad ascoltarli. La qual cosa fa grande onore al discernimento del Ministro ed alla sapienza di S. M.

Manca adunque nello stato attuale, oltre gli altri sussudii, dei quali ho parlato, il più efficace fra essi, cioè la scelta dei giudici. Nè senza ingiustizia si potrebbe attribuirne la colpa al Ministro, non solo perchè egli trovò già colme le sedi di giudici non idonei, ma perchè, nel supplire le vacanze, è stato stretto da tali catene, che lo hanno privato della libertà della scelta.

Lasciando da banda la difficoltà, per sè stessa grande, di trovare persone abili in tanto numero, quanto noi, imitando la Francia, abbiamo adottato, senza avere le scuole di diritto, i severi esami e lo stimolo dei premii usati in Francia, basta cennare due soli insuperabili ostacoli ad una libera scelta. Il primo fu la diffidenza del governo (divenuta ragione di stato) inverso i magistrati del decennio militare, comunque rispettabili fossero per probità e dottrina; e molto più da poi lo scrutinio del 1821, affidato a persone della più equivoca fama, mosse non solo dallo spirito di parte, che da per sè è bastevole ad accecar l'intelletto, e da bassa gelosia verso uomini, che lor sovrastavano di gran lunga nella pubblica opinione, ma ancora e principalmente dall'ambizione d'invadere i posti, cacciandone quelli che degnamente li occupavano. La provvidenza non ha lasciato sopravvivere alcuno di quei Procusti; e basta nominarne due soli, poscia destituiti dal governo, Vincenzo de Matteis, tristamente celebre per gli orrori commessi in Calabria nel perseguitar gl'innocenti, riconosciuti poi tali in un giudizio solenne, ed un tal Caporale, il quale, dopo avere contaminata la sede, la quale era decorata da un degno Presidente della Corte Criminale, fu dal governo destituito, siccome stupido ed immorale.

Il secondo ostacolo alla libera e buona scelta del Mini-

stro è stato il costante rifiuto delle persone più capaci, e specialmente degli avvocati, che in gradi più o meno elevati si distinguon nel foro, di accettare una magistratura priva di dignità, perchè dipendente e precaria, i cui membri ad ogni cenno sono costretti a valicar monti e mari da un estremo all'altro confine delle due Sicilie, troncandosi ad un tratto i rapporti di famiglia, le condizioni economiche di quelli che han beni da amministrare, i mezzi di educare i figliuoli e collocar le donzelle; oltre il dispendio dei lunghi viaggi, del trasporto dei libri necessarii al mestiere, e la necessità di fornire di suppellettili una novella abitazione. Chiunque ha una rendita sufficiente, sia dai proprii beni, sia dalla professione che esercita, preferisce il suo stato d'indipendenza e di progresso, ad uno stato di dipendenza assoluta, non molto lontano dallo stato di servitù.

Effetto dei detti due ostacoli alla buona scelta dei magistrati è stato, da una parte l'esclusione dei colpiti di diffidenza e dei destituiti con lo scrutinio, fra i quali fu deplorabile la perdita dei più eminenti, come D. Giacinto Troysi, D. Francesco Magliano, D. Giovanni Jatta, il cavalier Nicolini (alcuni anni dopo rimesso) il barone Poerio, D. Pasquale Borrelli, D. Davide Winspeare, D. Pasquale Liberatore, D. Giovanni Vittorio Englen, e di altri, che di grado in grado si appressavano a quelli, come D. Tommaso de Liso, D. Vincenzo Catalani, D. Gregorio Muscari, D. Andrea de Turri, D. Girolamo Arcovito, D. Casimiro Altieri, D. Giambattista Cinquegrani, D. Martinangelo di Martino, D. Pietro del Re, e tanti altri, i quali decoravano la Magistratura, fra cui era da porre in prima fila D. Giuseppe Marini, comechè escluso dallo scrutinio, e poscia rimesso in carica. E dall'altra banda è surta la difficoltà di rimpiazzare quei soggetti per lo rifiuto dei più abili, i quali, contenti del loro stato, non voglion subire le vicende dei primi, nè assoggettarsi alle condizioni presenti della Magistratura.

È da confidarsi nel discernimento del Ministro e nella sapienza del Re, che presto si rimovano gli ostacoli finora frapposti alla scelta dei magistrati, e in primo luogo

sieno sepolti nel meritato oblio quei funesti scrutinii, ricercando le sole qualità, che debbe avere un magistrato, probità, dottrina, elevatezza di animo, adeguatezza di mente, che che sia delle opinioni, che egli abbia potuto avere nei politici rivolgimenti, tanto più ora che i più ritrosi, illuminati da una lunga esperienza, convengono nella medesima opinione comune a tutti, tranne i rari casi d' insania, cioè che l' ordine pubblico e la giustizia eguale per tutti, nella quale consiste la vera libertà civile, sono i necessarii elementi della prosperità pubblica e privata. In secondo luogo converrebbe migliorare la condizione dei magistrati, allontanarli il meno possibile dalle loro patrie, famiglie, possessioni; le traslocazioni non dovrebbero farsi, se non sulla loro richiesta: e finalmente dovrebbero concedersi i decreti di nomina a vita a coloro che vogliono conservarsi, ed ai nuovi, dei quali sia incerta la riuscita, imporsi l' esperienza di un anno o al più due.

Fin qui ho esposto lo stato attuale della Magistratura, ed i vizii apparenti, che le impediscono di adempire al suo salutare istituto, parte meramente storica, e però facile a farsi. Ora vien la parte difficile e scabrosa, quella dei mezzi atti: 1° a ricondurre la Corte Suprema ai limiti, che la mente del legislatore le ha imposti, allorchè le ha raccomandato la custodia delle leggi, e l' unità della giurisprudenza; 2° ove sorga il supposto dubbio di legge, a risolverlo in modo, che la soluzione contenga il massimo grado di probabilità, e sia men lento e di minor travaglio ai litiganti; 3° a conciliare il metodo della doppia conforme col sistema di Cassazione, in guisa che, concorrendo allo stesso fine, e soccorrendosi l'un l'altro, si dia il massimo valore al giudicato; 4° ad emendare il vizioso modo di giudicare nei tribunaii inferiori, affinchè somministrino il men di materia alla Cassazione, e non defatichino i litiganti; 5° a sostituire all' incertezza dei giudicati, male gravissimo, maturità, celerità, e la maggiore possibile certezza, in guisa che le loro decisioni portino l' impronta anco della giustizia intrinseca, cioè l'opinione del pubblico, e convincano i litiganti stessi, che

i giudici nulla han trascurato nella ricerca del vero e del giusto.

Al primo di cotesti oggetti ha pienamente soddisfatto il Ministro col progetto da lui rimesso a dì 11 di marzo 1835 alla Consulta generale del Regno. Con piacevole sorpresa ho letto quel progetto, e le giudiziosissime considerazioni ond' è corredato. A me sembra un monumento ammirabile di sapienza legislativa e di pratica utilità, ed a gloria dell' autore sia da dire che egli il primo sia riuscito nella difficile opera di emendare, non meno l' eccesso, che il difetto della legge istitutrice della Cassazione, produttrice di tanta confusione, prima in Francia, poi presso noi, e circoscrivere tra giusti limiti le facoltà della Corte Suprema, ove la quistione versi sull' interpretazione o applicazion della legge, ovvero sulla diffinizione legale del fatto consentito fra le parti, e risultante da atto autentico non contraddetto. Ed ha estese le sue cure sino alla specificazione dei casi dipendenti da un principio che li racchiuda, ed illustrandoli con appositi esempii nelle sue considerazioni. Oso dire, che, se cotesto progetto, siccome è da sperare dall'alta mente di S. M., sarà convertito in legge, non andrà molto, che sarà adottato in Francia come modello.

Dopo avere così felicemente conseguito il primo dei cinque oggetti testè proposti, il Ministro estese le sue cure al secondo, cioè al modo di diminuire la dissidenza tra la Corte Suprema e le Corti Civili; ed a tale proposito egli propose quello stesso, che due anni dopo, (nel 1837) fu quasi ad imitazione adottato in Francia. Alla quale proposta molte e gravi obiezioni furono fatte dal commendator Capone; alle quali può aggiungersi il difetto già avvertito, allorchè feci menzione della legge francese del 1837, di avere snaturata la Corte di Cassazione, trasmutandola in Suprema Corte di Appello. Ma il rigor logico è ciò che offende meno la proposta del Ministro: il più grave difetto è nel circuito di ben cinque decisioni, bastevole a defaticare i giudici ed i litiganti. Il commendatore Capone sostituisce un altro modo, ma lento, il quale trasforma pur anche la Corte Suprema in Corte

di Appello. Fra cotanto senno mi arrischierò a proporre un partito, il quale parmi più agevole e più sicuro, ma, per conseguirne i vantaggi, conviene incominciare dal purgare i tribunali inferiori dai vizii, che rendono incerte ed arbitrarie le loro decisioni, e ridurli a tal condizione, che somministrino vera materia a cassazione: argomento sul quale il Ministro nulla ha pronunziato finora, e forse tiene in serbo le sue idee, alla manifestazione delle quali potrebbero servire di spinta le riflessioni, che al suo severo giudizio intendo di sottoporre.

Gli elementi, che debbono concorrere a rendere i giudizii meno arbitrarii, e la giustizia men lenta, meno incerta, meno onerosa ai litiganti, ed anche al pubblico erario sono:

1.° Numero sufficiente di giudici nei diversi gradi di giurisdizione.

2.° Ordine logico nella discussione, senza di che è impossibile evitare le aberrazioni dal vero e dal giusto.

3.° Mezzi per obbligare i giudici a studiare le cause, e dar prova della loro idoneità al governo ed al pubblico.

4.° Cautele per isolare i giudici dai litiganti, onde preservarli da ogni esterna influenza.

5.° Requisiti per formare la cosa giudicata, ed asseguire la massima probabilità di giustizia nelle decisioni.

6.° Modo di conciliare, per quanto è possibile, la maturità con la speditezza dei giudizii, per non defaticare ed impoverire i litiganti.

7.° Scelta dei giudici e regola pei loro ascensi.

Ora è da vedere se tutti, o almen parte di cotesti elementi, si trovino nello stato attuale dei tribunali e nell'attual forma dei giudizii, nella quale ricerca seguiterò meno l'ordine proposto, che quello delle idee, che sorgeranno nell'applicazione dei rimedii opportuni.

Il numero dei giudici non deve eccedere il puro bisogno. L'eccesso nel numero rende più difficile la scelta, e men facile la discussione, da cui deve emergere la verità. Laonde il numero dei giudici si dovrebbe ridurre a cinque in ogni camera delle Corti Civili, a sette in ciascuna camera della Corte Suprema.

Perchè la discussione maneduca all' opinione più vera e più giusta, è necessario che tutti i giudici egualmente abbiano sotto gli occhi gli elementi di fatto e di diritto, la qual cosa non può conseguirsi, se non si faccia precedere alla discussione, prima la posizione del fatto, poi quella delle quistioni di diritto emergenti dal fatto, dacchè *ex facto oritur jus*: senza di ciò il commissario della causa, presso cui esistono le produzioni delle parti, è il solo depositario e testimonio dei fatti, e nel tempo stesso arbitro dell' elevazione delle quistioni di diritto, e gli altri giudici essendone digiuni, debbono riposare sulla di lui fede e sul di lui discernimento.

Or nell' attuale metodo di giudicare è invertito l'ordine logico e naturale. Il fatto, che è il fondamento dell'azione, che si è promossa, si stabilisce, (se pure questa caratteristica gli è adattabile) dopo che si è promulgata la sentenza, ed in questo modo il codice del rito prescrive che la parte, la quale vorrà spedire la sentenza, notifichi al patrocinatore dell' altra le narrative, le quali dovran contenere le conclusioni e gli articoli di fatto e di diritto, sui quali la sentenza è fondata, e che il patrocinatore, che voglia opporsi, debba farne dichiarazione, e che il giudice, il quale ha preseduto all'udienza, debba pronunziare sull' opposizione. Lascio da banda, che il giudice, autore della sentenza, è interessato a mutilare dai motivi dell' opposizicne le circostanze di fatto e di diritto, le quali venissero in contradizione della sentenza. Ma la pratica odierna esime dall' interposizione del giudice: giacchè al patrocinatore opponente basta intimar le sue narrative coll' usciere, dalla cui discrezione dipende l'inserirle nella spedizione della sentenza. Ecco adunque le narrative non concordate, siccome impropriamente si dice, ma cumulate, ed in conseguenza non atte a stabilire un fatto costante. Eppure le sole narrative, secondo il regolamento, possono servire di scorta alla Corte Suprema. Da ciò derivano gravi disordini. Il fatto, donde emanano l' azione e le quistioni di diritto, e che dovrebbe essere il primo elemento della discussione, in vece di esser fissato preventivamente, d' accordo tra le parti, è creato

dal commissario sulle produzioni ch' egli ha nelle mani, e per quanto si presuma imparziale, una circostanza di fatto, sfuggita alla sua diligenza o al suo criterio, può cambiare lo stato della causa, e dar luogo a quistioni diverse da quelle ch' egli si arroga di elevare. Gli altri giudici, senza aver sotto gli occhi gli elementi di fatto e di diritto, credono supplire colle aringhe degli avvocati, ove sono ammesse, e cogl' informi segreti, che ricevono dalle parti, i quali, occupando gran parte del tempo, ch' essi dovrebbero impiegare ad accingersi alle cause loro commesse, ed al ragionamento delle sentenze, che ne risultano, il quale è ritardato di molti mesi, non si danno la pena di leggere le allegazioni degli avvocati, preferendo il facile ascolto delle fugaci parole al lavoro degli occhi e della mente libera e tranquilla sugli scritti pro e contra dei contendenti. Ho udito alcuni dei giudici scusarsi, dicendo non restar loro l' agio d'immergersi nella lettura degli scritti, i quali, in verità, non allettano come i romanzi, le storie e la poesia. Quindi i giudici traggono scusa dalla loro pigrizia, ed il più delle volte credono aver soddisfatto alla propria coscienza, riposando sulla fede e sul criterio del commissario della causa.

Per riparare a questo disordine converrebbe adoperare parecchi rimedii. Il principale è quello di ristabilire l'ordine logico, presentando alla discussione i punti di fatto, opera delle parti, le quistioni di diritto, opera, men delle parti, che dei giudici. Il che quanto sia facile è dimostrato dagli esempii, non solo dei tribunali di Prussia, ove alla discussione seguono la posizione dei fatti e le quistioni che n' emergono, il che ivi è chiamato *casus caussae et controversiae*, ma ancora dagli esempii più antichi e costanti della nostra Italia, e specialmente della Ruota Romana, siccome ciascuno può sapere dai così detti sommarii, in fronte dei quali si trovano, prima il fatto concordato, indi le quistioni di diritto, sicchè tutti i giudici han sotto gli occhi, non meno del così detto ponente, depositario degli atti (il quale non ha voto) tutti gli elementi della causa. Si abolisca adunque il metodo francese, contrario al buon senso, e direi quasi al senso

comune, nato da una servile imitazione imposta da una volontà assoluta, la quale non permise che ci discostassimo dai Codici francesi, e si adotti il metodo italiano, e questo renderà i giudici egualmente istruiti della causa, e faciliterà grandemente la discussione, dacchè non potrebbe divagarsi fuori di limiti certi.

Oltre a ciò, per dar agio ai giudici di leggere le memorie forensi, dal cui confronto è facile ad uomo del mestiere discernere la forza o debolezza delle ragioni esposte pro e contra, converrebbe proscriver severamente gli informi, i quali, oltre il tempo che tolgono ai giudici ed il dispendio che recano ai litiganti, divengono spesso istrumenti di corruzione, imprimendo nell'animo dei giudici prevenzioni, le quali gli allontanano dallo stato d'indifferenza. Non valsero le circolari degli anni 1810 e 1811 ad abolire cotesto uso barbaro e servile, dove nei paesi colti è vietato ai giudici ogni contatto coi litiganti e loro avvocati, come contrario alla pubblica morale. I giudici non debbono vedere i litiganti, fuorchè nella pubblica udienza: ciò appartiene alla giustizia detta estrinseca, la quale è riposta nell' opinione dell' integrità dei magistrati.

Nè è men da proscrivere un altro uso, degno dei popoli africani, cioè quello di andar ringraziando i giudici, e distribuire le mance ai loro domestici, quasicchè avessero accordato un favore, quando essi debbono essere gli organi impassibili della legge.

Ad evitar le sorprese, non si dovrebbero ricever memorie dagli avvocati, se non al più tre giorni prima del giorno prefisso alla decisione, e comunicarsi tra le parti a vicenda per mezzo del cancelliere.

Perchè i giudici non manchino di studiare le cause, e non si abbandonino per pigrizia ai voti dei loro colleghi, converrebbe obbligarli a recare il loro voto scritto, da trascriversi nel libro dei voti, salvo a recederne, appigliandosi ad un altro voto, che li convinca. Hesychio fa menzione di una legge di Solone, che ciò prescrive, ed il nostro Matteo degli Afflitti, gran magistrato ed illustre compilatore delle decisioni dell'antico Sacro Con-

siglio, attribuisce un grande effetto a cotesta disposizione, che ci raccomanda siccome necessaria a rendere la decisione più ponderata. Ed il Reggente Deponte, riportando una decisione del Supremo Consiglio d'Italia, tiene per casi meramente fortuiti quelle decisioni, ove i giudici si dispensavano di ragionare i loro voti. Nè si obbietti che cotesta ingiunzione graverebbe i giudici di grave peso. Chi veramente si è fatto padrone, come suol dirsi, della causa, ha dovuto ridurla a minimi termini, ed allora è facile sciogliere la quistione in poche parole, siccome lucidissimi esempii ne danno i responsi dei giureconsulti romani, i quali, dopo avere esposto il fatto, da cui nasceva la quistione, dopo la formola *iuxta ea quae proponuntur*, risolvevano la quistione con ammirabile concisione. E cotesto rimedio avrebbe un altro vantaggio, cioè quello di dare al Ministro la misura del merito e dello zelo del magistrato, comparativamente agli altri.

Ma il mezzo più efficace di tutti gli altri, il quale, usando un epiteto familiare ai medici, merita il nome di rimedio eroico, sarebbe la pubblicità della discussione dei giudici. La quale opinione sembra paradossale al maggior numero dei Legisti e dei Politici, i quali credono che il segreto, generalmente seguito nella discussione, serva non solo ad evitare manifestazioni indecenti di estranei spettatori, e spezialmente degl' interessati, ma ancora a tutelare la libertà delle opinioni dei giudicanti. Vano prestigio! Niente è più facile, che serbar la decenza, quando anche tra gli ascoltanti si ammettessero gl' interessati: basta osservare la disciplina usata nelle udienze dei tribunali ad allontanare chiunque dia segno di approvazione o di biasimo, o in qualunque altro modo ardisca disturbar le funzioni dei giudici. E quanto alla libertà degli opinanti, si parte da una supposizione ingiuriosa ai magistrati, negando loro il coraggio di manifestare in pubblico l' opinione ch' eglino emettono in segreto, dove i buoni magistrati preferiscono il suffragio pubblico a qualunque altra considerazione. E questo sentimento stimola anche l' amor proprio a non decadere dalla stima del pubblico, imparziale testimonio dell' attenzione che pon-

gono i giudici nel ragionare i loro voti. E penetrando più addentro nello scopo da raggiugnersi, si conoscerà che il vantato segreto della discussione non vale se non a coprir con l' arcano la timidezza, l' ignoranza, la negligenza, le ignobili passioni di giudici non degni di sedere nel sacrario della giustizia. Queste riflessioni dovrebbero prevalere al pregiudizio generalmente invalso; nè avrei osato di combatterlo, se non fossi stato incoraggiato dall' autorità di grandi scrittori, e specialmente del celebre Meyer, uomo non meramente teorista, ma profondamente pratico, che i Francesi direbbero uomo positivo. Possono leggersi nel sesto volume dell' insigne sua opera, dalla pagina 122 sino alla pagina 136, le molte e gravi ragioni, per le quali insiste per la pubblicità della discussione, nell'interesse della giustizia, della morale, della educazione pubblica, e dell'affezione dei popoli al governo.

Ne trascriverò soltanto un tratto, il quale mirabilmente fortifica una delle testè esposte considerazioni.

« La présence du public tient en respect celui qui, « exempt de ce contrôle, ne craindrait pas de montrer « à dècouvert ses passions; et tel juge qui s'abandonne- « rait à la partialitè, à la faveur, à la haine, à la préoc- « cupation, qui témoignerait de l' impatience ou du dè- « goût dans l' exercice de ses fonctions, qui s'immisce- « rait dan ce qui ne le concerne pas, qui se permet- « trait des informations de pure curiositè, qui commet- « trait d' autres excès du même genre, étant seul ou en « prêsence uniquement des parties, conservera les bornes « de la décence, et s' abstiendra de tout ce qui pourrait « compromettre sa dignité ou souiller sa réputation, « lorsque des personnes étrangères seront présentes, ou « pourront arriver à chaque époque de la discussion. « Les parties elles-mêmes ne peuvent en imposer suf- « fisamment au magistrat, pour le rappeler au devoir, « lorsqu' il voudrait s' en écarter : c' est souvent cette « prèsence même qui allume la passion, qui l' entraîne, « et la partialitè ne rèside jamais que dans les intèrêts « individuels; obligèes d' ailleurs de recourir à son auto- « ritè, ces parties doivent mènager son appui, et crain-

« dre d'autant plus son mècontentement, qu'il se montre
« plus indigne de sa place. Ceux qui exercent par ètat la
« profession de dèfendre les intèrêts particuliers prés un
« tribunal, ont continuellement sous leurs yeux les mê-
« mes personnes, et finissent par s'accoutumer à leurs ma-
« nières comme les juges s'accoutument à leur surveil-
« lance; une espèce d'accord et de transaction tacite, ba-
« sèe sur le besoin mutuel d' indulgence entre ceux qui
« ont des rapports journaliers, les rend incapables d'exer-
« cer avec assez de sévèrite la censure sur la conduite
« du magistrat: le public seul, qui ne se laisse point
« èblouir à la longue par des qualités factices, qui est
« indèpendant, puisqu' il se renouvelle à chaque cause et
« à chaque moment, qui ne peut être séduit ni par des
« condescendances deplacèes, ni par des attentions flat-
« teuses, est un censeur éclairè, juste et impartial, à
« l'oeil du quel un fonctionnaire craint d'exposer les dè-
« fauts de son administration, dont il a lui-même con-
« naissanee.

« Celui-là même qui, soit manque de lumières ou de
« connaissances, soit défaut d'application, n'est point à
« la hauteur des fonctions dont il est chargè, sent son
« incapacitè; une noble ardeur de prouver qu' il n' est
« point aussi dèplacè qu' on pourraït le soupçonner, ai-
« guillonne son courage; la crainte du ridiculelui fait
« braver les obstacles, et tenter toutes les ressources puor
« perfectionner son talent, ou du moins pour éviter d'ex-
« poser à un doute son incapacitè: s' il ne peut pas par-
« venir à se dècider par ses propres lumières, il consulte
« des personnes plus expèrimentèes: il fait ce qui dèpend
« de lui pour cacher sa nullitè; et s' il ne peut pas y
« réussir, la conviction intime de son impèritie absolue lui
« impose le devoir de quitter une place dont il ne peut
« remplir convenablement les fonctions; s' il persiste à l'oc-
« cuper, il ne peut èchapper à l' attention suivie du pu-
« blic: le mècontentement qu' il excite, le mèpris dont il
« est couvert, l'indignation gènèrale, le dèsignent à l'au-
« torité compètente pour opèrer son dèplacement ».

Dopo tutto ciò, par chiaro che tutta la difficoltà con-

sista nella novità del progetto, a fronte della generale contraria osservanza. Ridotta la quistione a questi termini, sembra che la ragione debba trionfare sul pregiudizio e sull' uso. Seguendo questa regola di buon senso, il primo Leopoldo, Gran Duca di Toscana, abolì la tortura praticata da secoli generalmente. Cotesta coraggiosa novità, siccome interviene a tutte le novità, non fu al primo istante imitata; e presso a 20 anni dopo vedevamo un Avvocato Fiscale presso la giunta di Stato fare istanza contro il rispettabile cavaliere dei Medici *torqueatur acriter, tribus funiculis adhibitis.* Ora che la novità promulgata da Leopoldo è stata adottata presso tutte le nazioni, che han senso di civiltà, non è persona che non acclami all' immortal gloria di Leopoldo; nè è tra noi chi non abborra o derida la barbarie o l' imbecillità di quel Fiscale, non, per altro, di rigida integrità, ma sedotto dal pregiudizio regnante.

Un' altra novità men disputabile sarebbe il permettersi allo attore la scelta della Camera, da cui ama di essere giudicato, per la fiducia ispiratagli dalla qualità dei soggetti che la compongono, e darsi la stessa facoltà al soccombente: inoltre temperarsi il rigore contro coloro che ricusano i giudici, non dovendosi imporre tanto freno alla diffidenza, spesso giusta, ed alla libertà della difesa dei litiganti. E converrebbe addire una delle Camere, così del Tribunale Civile, come della Corte Civile, alle cause di espropriazione, novità utilissima pei motivi esposti alla pagina 44 del voto del commendatore Capone, il primo che abbia emesso questa felicissima idea.

Esposte le regole atte a purgare i giudizii dalla labe che ora gl' infetta, è ormai tempo di soddisfare agli altri tre obietti proposti, cioè di conciliare il metodo della doppia conforme col sistema di cassazione, per modo che si soccorrano senza combattersi l' un l' altro; far sì che le Corti Civili porgano rare occasioni di annullamento alla Corte Suprema; si abbreviino i giudizii, senza renderli immaturi, o meno sicuri; e finalmente che il dubbio di legge, ove sorga realmente, si risolva senza compromettere la dignità del Sovrano, in modo da conse-

guire il massimo grado di probabilità di contentare i più schivi.

Le cautele dianzi proposte per rendere i giudizii più facili e più maturi, convengono ad allontanare il pericolo, che i tribunali commettano gli errori, oggi sì frequenti, nell' interpretare o applicare le leggi, specialmente se sarà migliorata la scelta, senza la quale i rimedii diventano meno efficaci. Ciò premesso, e diminuito il numero dei giudici (il che accresce la loro responsabilità, agevola la discussione, e scema la difficoltà della scelta) le Corti Civili deciderebbero col numero di cinque giudici, ed il reclamo della parte soccombente dovrebbe prodursi in una altra Camera, di giudici diversi; nè si dovrebbe più tollerare che si eseguisse la prima decisione, salvocchè non venisse confermata dall' altra Camera, nel qual caso dovrebbe acquistare la forza di cosa giudicata. Non nego che la conformità delle due decisioni possa contenere un errore nella interpretazione, o nell' applicazion della legge. In tal caso, la Corte Suprema, cui dovrebbero esser trasmesse tutte le decisioni o sentenze inappellabili, deciderebbe nel solo interesse della legge, per l' istruzione dei Tribunali e delle Corti, salvo il diritto acquistato dalle parti pel giudicato già compiuto con la doppia conforme. Questo metodo libera le parti dal circuito di tanti rinvii, oneroso, sì ai giudici, che ai litiganti, e presenta una gran probabilità di giustizia, che in tutti i tempi è stata riconosciuta nella doppia conforme pronunziata da collegi diversi.

Nel caso in cui le due Camere dissentissero, il dissenso potrebbe avvenire, o nella posizione del fatto, o nell' esame del diritto, o nella estimazione dei danni e interessi, o quando la disputa cadesse sulle quantità contese. Nel primo caso, cioè la divergenza nel fatto, è facile il rimedio, se il fatto è stato già concordato nel Tribunale di prima istanza, nel modo dianzi additato. Pure, ad onta delle seconde cure, che sogliono adoperarsi in appello, dopo il primo esperimento, che risveglia l' attenzione degli avvocati, è possibile che si produca un nuovo documento, una nuova prova, a cui non si era

pensato: in tal caso, la Corte Civile può e deve ridurre le parti a nuova concordia dei fatti, di lor natura immutabili, sulla quale non dovrebbe permettersi di più rivenire (tranne i casi che dan luogo alla ritrattazione) salva la diffinizione legale del fatto, la quale entrerebbe nella quistione di diritto. Potrebbe anche avvenire che la Corte Civile, per chiarire i fatti, ordinasse una istruzione in iscritto, od una perizia; ed allora dovrebbe eseguirsi questa determinazione, diretta all'accertamento della verità.

Dove poi il dissenso delle due Camere cadesse sulle quantità contese, anzichè avvolgere i litiganti in nuovi giudizii, che potrebbero reiterarsi per l'incertezza dei giudici, meglio varrebbe eseguire la decisione più temperata, verificandosi il giudicato nella somma minore, per la nota regola in *eo quos plus est inest minus*.

Potrebbe anche stare che la dissidenza cadesse sulla interpretazione della volontà, sia di un disponente della sua proprietà, in vita, o in morte, o dei contraenti. In tale materia, sovente più arbitraria, che congetturale, il Ministro, nel suo progetto del 1835, ha dato eccellenti regole per frenare l'arbitrio della interpretazione.

Finalmente in un caso non preveduto dalla legge, ove non apparisca un principio, che discopra il fine del Legislatore, il giudice, condannato suo malgrado a decidere, non sarà soggetto a cassazione, se avrà saputo seguire i dettami dell'equità naturale. Così la giurisprudenza romana fu fecondata dai giureconsulti senza divenire arbitraria ed incerta.

Resta il caso della discrepanza nel diritto, o nella estimazione legale del fatto già concordato. In tal caso è difficilissimo che la Corte Suprema non aderisca ad una delle due dissone decisioni, e così la conformità dell'arresto della Corte Suprema con la decisione di una delle due Camere imporrà fine alla lite.

Le cose fin qui discorse conducono a rendere abbastanza rara la materia di cassazione. Ciò non ostante, può dal conflitto coi tribunali inferiori sorgere dubbio di legge. In tal caso, qual sarà il modo migliore di sciogliere il nodo con la minima incertezza, e senza fare intervenire

volta per volta il Sovrano Legislatore, il che sarebbe sconveniente, siccome fu riputato prima dal saggio Ministro nel lodato progetto del 1835, e poscia in Francia, siccome scorgesi dai motivi che diedero origine all'ultima legge del 1837?

Innanzi tutto fa d' uopo indagare il come possa sorgere il dubbio di legge, se dal silenzio del Legislatore, da qualche antinomia, dall'oscurità, o dall'ambiguità della legge; in tal caso si è già detto che, ove non apparisca il fine primario del legislatore, è dato ai giudici seguire i dettami dell' equità naturale, il che non dee dar luogo ad annullamento. È ben vero che cotesta naturale equità non a tutti si mostra sotto lo stesso aspetto; vi sono dei temperamenti più o meno accettabili, e diversi gradi nella scala dell' equità, i quali potrebbero produrre tre diverse opinioni tra la Corte Suprema e la Corte Civile. In tal circostanza essendo assai difficile, per le concezioni diverse degl' intelletti, il giudicare quale delle tre Camere dissenzienti abbia toccato il punto culminante inseparabile dall' equità, invece di tener lungo tempo sospesi i litiganti, sino a che la Corte Suprema, nel modo solenne proposto dal Ministro, non abbia pronunziato un secondo arresto, che pur potrebbe divergere dal primo nella misura dell' equità naturale, varrebbe meglio che delle tre diverse decisioni si eseguisse quella, che, dando a ciascuna delle parti la facoltà di rigettarne una, risultasse accettabile a entrambe.

Il solo caso, in cui potrebbe sorgere il dubbio di legge, quando si disputa del senso letterale e razionale della legge, è quando siasi applicata al fatto, non la legge che gli corrisponde, ma un' altra estranea ed incompetente. Allora, per formar la regola d' interpretazione, o di applicazion della legge, nel conflitto tra la Corte Suprema ed i tribunali inferiori, due partiti sarebbero da adottarsi, o quello del rinvio, come oggi si pratica, ovvero quello di far preponderare la decisione della Corte Suprema, e questo sarebbe il cammino più breve, e nel tempo stesso vi concorrerebbe maggior probabilità, essendo alla Corte Suprema affidata la custodia delle leggi, e per conseguenza dovendosi presumere la giustizia della sua decisione, e

che ella, in una quistione non difficile a risolvere sul testo intelligibile della legge, non abbia aberrato dallo scopo della sua missione.

Qualora cotesto espediente, fra i mali il minore, non piaccia, o non voglia obbligarsi la Suprema Corte al secondo rinvio, se questo produrrà lo stesso effetto del primo, nello stadio, che debbono percorrere i litiganti, potrebbe sopprimersi, come ozioso ed inutile, il quarto atto, cioè la dichiarazione del dubbio di legge, imposta alla Corte Suprema, e l' iniziativa del Ministero per la convocazione delle Camere riunite, l' una delle quali è già preoccupata per la sua opinione, l'altra, cioè la Camera criminale, non è esercitata nella giurisprudenza civile. Il modo più semplice e più efficace sarebbe che il Ministro, fra i Consiglieri, che non hanno preso parte nella causa, scegliesse sei o sette, ch' egli reputasse più istruiti, e parimenti due tra i membri del Ministero pubblico, non intervenienti nella causa, ed oltre a ciò due o tre Professori di diritto nella Univessità degli Studii, i quali avrebbero voto consultivo, da cui dovrebbe cominciare la discussione, sotto la presidenza del Ministro, il quale, in caso di parità, dovrebbe aver doppio voto. Questo modo racchiude più gradi di probabilità, ed impone più alla pubblica opinione.

Resta a superare un'altra difficoltà, ed è la più grave. Esiste in Palermo un' altra Corte Suprema per la Sicilia, men numerosa e men fornita di membri adattabili al medesimo fine di conservare l' unità della giurisprudenza.

Nulla adunque è più facile, che introdursi due giurisprudenze diverse, una per la parte insulare, l' altra per la parte continentale del Regno. A questa gravissima difficoltà il commendatore Capone propose la destinazione di dieci avvocati generali tra l'una e l'altra corte, unicamente addetti alla mutua corrispondenza, per mantenere la conformità delle massime legali fra le due corti. Precauzione ottima, ma che l' indipendenza delle due Corti, causa produttrice di disordini, presto o tardi renderebbe vuota di effetto. Qual sarà dunque il rimedio?

Il primo e il migliore sarebbe abolire la Corte Supre-

ma di Palermo. La sede del governo in un Regno, nella massima parte continentale, ed in una piccola parte insulare, deve naturalmente esser posta nella parte continentale. L' isola può servir di rifugio negli avversi avvenimenti. Il buon senso e la gran segacità di quegl' isolani li terrà contenti di ritener come propria la Gran Corte dei Conti, la quale non turba punto la pubblica amministrazione.

Ma quando non piacesse a S. M. adottare questo rimedio, potrebbe ordinarsi la reciproca comunicazione di tutte le decisioni delle due Corti Supreme, e nel caso di dissidenza in massime di giurisprudenza, nei mesi feriali riunirsi, a scelta del Ministro, e sotto la sua presidenza, tre o quattro, al più cinque consultori, due consiglieri, e due membri del Ministero Pubblico in ciascuna delle due Corti, e due professori di leggi della università di Napoli, ed altrettanti di Palermo, o di Catania, i quali aprirebbero la discussione col loro voto consultivo, onde fissare la massima legale da comunicarsi a tutte le autorità giudiziarie di amendue le parti del Regno, per conformarvisi religiosamente.

Probabilmente la Consulta generale del Regno darà una soluzione migliore al problema che sto esaminando. Ma intanto non converrebbe differire i sussidii, che la legge organica ha prescritti per la buona amministrazione della giustizia, ed il buon servizio della Corte Suprema, la pubblicazione delle sue decisioni, e la loro raccolta, sotto la censura del Ministro, la destinazione dei più probi avvocati addetti ad agire presso la Corte Suprema, ai quali deve restituirsi la parola, la nomina dei patrocinatori, che meritino la fiducia del pubblico; il ragguaglio annuo che le due Corti Supreme dovrebbero dare al governo; la corrispondenza attiva del Ministero pubblico delle Corti Supreme con quello degli altri tribunali, per conoscer gli abusi che vi s' introducono, e promoverne l'emenda, la censura dei giudici, che manchino ai loro doveri. Ma queste ed altre disposizioni non possono produrre gli effetti che se ne sperano, se non sono precedute dalla riforma del personale. Quì s' incontra il maggiore ostacolo, mentre l'ani-

mo rifugge dal rimovere dalle loro sedi tutti quelli che non son degni di occuparle. Nel 1811 si fece una riforma, lasciando ai rimossi un terzo o una metà del soldo, sino a che venissero trasferiti ad impieghi loro adattabili nell'amministrazione. Quindi altro ostacolo proveniente dalle Finanze. E poi non è facile surrogar buoni giudici in tanto numero, quanto ne abbiamo. A tali difficoltà si può riparare non facendo la riforma ad un tratto, ma gradatamente, trasferendo ad impieghi amministrativi coloro che non sono idonei, dando piccole pensioni ai più indigenti, considerando che essi con la loro importunità, non avendo istruzione sufficiente, hanno invaso il tempio della giustizia. Il rimpiazzo, meno difficile per la diminuzione del numero, di cui quindi a poco farò motto, si farebbe, prima con restituire alle antiche sedi i soggetti ancor viventi , che, per effetto dello scrutinio, furono, con onesto vocabolo, esonerati; poi coi più distinti avvocati del foro di Napoli e delle provincie , infine con quelli, che, trattando materie legali, hanno acquistato fama coi loro scritti.

E poichè per le future vacanze fa d' uopo formare un semenzaio di buone piante, due mezzi potrebbero adoperarsi. Il primo è di ammettere, previo esame, i figliuoli dei ricchi proprietarii , i quali abbiano il mezzo di mantenersi con un sufficiente assegnamento loro costituito dai genitori , i quali, dopo l' età di 24 anni, avrebbero voto consultivo, e potrebbero, come i ponenti della Ruota Romana, far relazione degli atti , ed esporre i punti di disputa, e, dopo aver dato prove non dubbie di abilità, esser promossi alle cariche di giudici.

L' altro mezzo più lento, ma più fruttifero, è quello di stabilire scuole di diritto sul modello francese , che in questa parte, più che in ogni altra, è degno d'imitazione , nè solo, come in Francia, nella residenza delle Corti Civili, ma ancora nelle più cospicue capitali delle provincie. Vero è che ciò appartiene al demanio della pubblica istruzione, la quale oggi è in totale abbandono. Le nostre miserie son giunte al colmo. Non evvi un professore pubblico o privato di giurisprudenza, il quale abbia prodotto comenti sulle leggi vigenti, fuorchè l' esonerato D. Pa-

squale Liberatore, cui fu interdetto eziandio l'insegnamento, e neppure semplici istituzioni, dove, 60 anni addietro, fiorivano le scuole di diritto, illustrate dagli scritti di Giuseppe Cirillo, di Mongieri, del Cavallaro, del Guarano, del Valletta, del Canonico Rossi. Alla quale presente penuria si supplisce coi libri venuti di Francia, dove ogni dì cresce il numero dei comentatori, dei trattatisti, e dei collettori di decisioni.

Dopo la riforma per supplire al numero dei mancanti, il Ministro, che nella sua alta sfera non può conoscere i soggetti degni, e specialmente quelli, che per modestia non si presentano, potrebbe consultare i tribunali, così nelle prime scelte, come negli ascensi. I tribunali di prima istanza proporrebbero le terne di coloro, i quali aspirano all'infimo grado, e le Corti Civili pei giudici di prima istanza, che meritano avanzare di grado. La Corte Suprema per gli aspiranti a gradi superiori. Coteste terne varrebbero a diminuire la responsabilità del Ministro, il quale, per altro, non sarebbe legato a secondarle, quando avesse migliori mezzi da conoscerre il merito dei candidati: e pei giudici, che bramino ascendere a superiori gradi, il mezzo più sicuro è di esaminare i loro rapporti ed i loro voti, se si adotterà ciò che dianzi si è progettato: il giudizio allora sarebbe infallibile.

La riforma del personale, cotanto necessaria ed urgente, diventerà facile e di men tarda esecuzione, se si vorrà diminuire il numero degl'impiegati, il che, sgravando il Tesoro, sarebbe largo compenso al temporaneo soccorso, che convenisse dare ai giudici esonerati. La quale diminuzione del numero non nuocerebbe al pubblico servizio, anzi lo renderebbe più attivo e più utile, tagliandone tutto ciò che è eccessivo e superfluo.

In primo luogo converrebbe abolire ciò che impropriamente è appellata giustizia amministrativa, accozzamento bizzarro d'idee discordanti, che confonde due cose differentissime, cioè la pubblica amministrazione, la quale deve esser libera ed indipendente, con le azioni civili, emergenti fra i privati e lo stato, o i pubblici stabilimenti: le quali azioni di lor natura sono di competenza

dei magistrati giudiziarii, organi della giustizia nel vero suo senso, la quale, affinchè sia imparziale, deve essere egualmente libera ed indipendente. Noi, per servile imitazione, adottammo cotesta giustizia amministrativa, creata in Francia dopo la rivoluzione, la quale, per altro, è stata ridotta al nulla dopo il ripristinamento della Monarchia, giacchè gli eccessi degl' impiegati dei dazii indiretti, e le azioni civili, che n'emergono, son giudicati dai magistrati giudiziarii: le quistioni, che nascono nella materia dei dazii indiretti, vanno, egli è vero, al Consiglio di Stato, ma cotesto Consiglio, nella parte che riguarda il contenzioso amministrativo, è stato trasformato in un tribunale indipendente, ove le controversie si agitano nella udienza pubblica, siccome nei tribunali. E noi, prima dell' occupazione militare, avevamo la Regia Camera della Sommaria, tribunale sovrano ed indipendente, ove tutte le cause, le quali vanno ora sotto il nome di contenzioso amministrativo, erano giudicate con le forme ordinarie. Il Re Alfonso primo, dalle decisioni della detta Camera, da lui creata, avea pure dato l' appello al Sacro Consiglio, il quale poi fu tolto sotto il governo del suo successore, riconoscendo, l' unità, l' eguaglianza della giustizia esigere che tutta la materia del contenzioso amministrativo dovesse deferirsi all'unica e comune giurisdizione, bensì con le condizioni che gli furon proposte, cioè che le cause di quella natura si trattassero come sommarie ed urgenti, e che il reclamo dei privati non potesse sospendere l' esecuzione degli atti amministrativi, condizioni bastevoli a preservare la libertà dell' amministrazione, senza derogar punto all' alta potestà del governo, che non bisogna confondere con la pubblica amministrazione. La quale verità è stata fecondata con pari dottrina e giudizio dal signor D. Niccola Corso, Presidente del Tribunale Civile di Avellino, il quale confuta partitamente e con invitti argomenti le speciose obiezioni dei fautori della contraria opinione (1).

(1) Altri opuscoli dotti ed elaborati, i quali mostrano l'acume e la dottrina dell' autore, così nell' antica, come nella novella legislazione, fan deplorare che non sia stato elevato dal grado che occupa da più di 30 anni.

Ma più che gli argomenti, ci dee convincere il fatto: in primo luogo l'esempio, che testè ho citato, indi l'esempio della Francia, la quale, dopo il rassodamento della Monarchia, è rivenuta dal sistema adottato nella rivoluzione. E più ancora che gli addotti esempii, è classico, per così dire, quello della Gran Brettagna. Qui è l'amministrazione più attiva, più rapida, cui son dovuti i progressi di tutte le arti e del commercio, fonti della sua colossale opulenza. Ebbene, ha ella mai tolto alla giudiziaria comune le azioni civili emergenti dagli atti dell'amministrazione? Si ascolti ciò che ne dice il Rey nell'eccellente opera intitolata *Des institutions judiciaires de l' Angleterre comparèes avec celles de la France*. Egli, scrivendo nel 1826, prima che la Francia rivenisse dal sistema eccezionale, che era prevalso per più di 40 anni, si esprime così:

Des conseils de prèfecture et du conseil d' ètat.

« Ce paragraphe n'a heureusement rien d'analogue en
« Angleterre, puisque les affaires contentieuses en matière
« administrative n' ont point étè ravies aux juges du droit
« commun, et nons avons déja fait voir avec tout le dève-
« loppement convenable combien, sous ce rapport, l'orga-
« nisation anglaise est supérieure á celle de France. Je
« ne fais donc aussi que mentionner cette partie du sy-
« stéme français, afin de ne point perdre de vue dans ce
« tableau comparré l' ensemble dès dispositions de l' un
« et de l' autre systéme; d' ailleurs, ce n' est pas, mal-
« heureusement, le seul pays, en cette branche, adultérè,
« de la justice, qui ait fait des progrès déplorables, sur-
« tout depuis que le despotisme a étendu partout sa verge
« de fer ».

Qualora si adottasse una riforma sì ragionevole, cesserebbero i frequenti conflitti fra le due giurisdizioni, cesserebbe il bisogno dei consigli d' Intendenza; le altre funzioni accessorie di cotesti consigli potrebbero, e meglio, adempirsi dagl'Intendenti, insieme coi sottintendenti, ed ancor meglio con due o tre consiglieri provinciali. La Corte dei Conti sarebbe limitata alla sua vera istituzione,

cioè alla contabilità, oggi enormemente arretrata, con detrimento del Tesoro. La Consulta generale del Regno sarebbe sgravata da un grave carico, il quale reca remora agli affari di maggiore importanza, e l' Erario esonerato di tanti inutili soldi , profusi per complicar l'esercizio della giustizia, il quale deve essere uno, semplice, uniforme ed indipendente.

In secondo luogo proporrei una riforma , la quale al primo aspetto farà inarcar le ciglia, sicchè, a rimovere i pregiudizii che le farebbero ostacolo, bisogna premettere le circostanze, le quali ne fanno sorger l'idea, e le condizioni da renderla, non solo accettabile, ma ancora utile, le quali consistono nel mondarla di quelle macchie , che l' adombrano nei paesi ove è in grido d' istituzione salutare. Non v' ha chi ignori la dissoluzione in cui è la giustizia penale, di sì grande influenza sull'ordine e sulla morale pubblica , sulla sicurezza dei pacifici cittadini contro gli attentati dei ribaldi , che inondano la società , e non sentono il freno delle leggi. Quindi la necessità di averli in mano, e punirli, per ispirare un salutare terrore a quelli che volessero imitarli nei misfatti , e le pene pronte e certe, perchè sieno efficaci.

Per contrario si vede somma lentezza ed incertezza nei giudizii ; gran parte dei malfattori rimane ignota , e del gran numero degli accusati più dei due terzi sfuggono la pena, o perchè ignoti, o per mancanza di prove , o per rilasciatezza dei giudici , ed il più gran numero dei processi finisce, o col non consta, o col conservarsi degli atti in archivio. Il più duro è, che, non solo le parti civili, ma eziandio coloro, i quali han semplicemente denunziato i delitti, son condannati alle spese, allorchè, per la poca diligenza ed attività degl' istruttori, mancando prova sufficiente, si pronunzia il non consta.

Qual sia poi la frequenza degli errori nel rito, quale il poco criterio nel vagliare le prove, quale la indifferenza della Corte Suprema, abituata a decidere in un sol giorno cinquanta o più cause penali , potrà meglio di chiunque altro conoscere il Ministro Nicolini, testimonio dei disordini, i quali han resistito all' autorità, che gli prestavano

l' integrità, lo zelo e la dottrina eminente, che tutti rispettano in lui.

Le conseguenze di tai disordini sono l' impunità della maggior parte dei malfattori, l' ingombro delle prigioni, scuole di profonda corruzione, il grave dispendio dell'erario, e, comechè sieno in progetto le prigioni cellulari, una esagerata filantropia tende a far mancare la necessaria espiazione del misfatto, mentre gli uomini dell'infima plebe debbono trovar dolce il vivere in carcere, in omogenea compagnia, ed a spese del pubblico, dove sarebbe meglio avvezzarli ai più duri lavori nei presidii, nelle fortezze, nella confezione delle strade, o in altre opere pubbliche, sicchè i condannati a tempo ne uscissero abituati ad un mestiere qualunque, da far loro lecito il procacciarsi da vivere senza commettere nuovi misfatti.

Essendo difficile il riordinare le Corti Criminali, e il trovare istruttori attivi e sagaci, e giudici esperti e di fino criterio in tanto numero, al male, che esiste, ed esisterà per lungo tempo, sarebbe preferibile un male minore, che potrebbe comparir tale nel primo momento, ma diverrebbe un bene, con l' uso e con le condizioni, che il renderebbero, non solo innocuo, ma eziandio proficuo. Intendo parlare delle Corti di Assisie, quantunque già sento intronarmi alle orecchie cotesta istituzione non essere compatibile sotto un monarca assoluto; senonchè io rispondo che assoluti erano i monarchi d' Inghilterra, quando il sistema dei giurati vi fu introdotto, assoluto il governo di Napoleone, quando quel sistema fu conservato in Francia. Egli è vero che gravi magagne gli sono inerenti, non tanto in Inghilterra, dove un lungo uso l' ha renduto omogeneo ed assai meno pericoloso, quanto in Francia, dove è viziato per modo, che ha prodotto una rilasciatezza, e sovente una impunità scandalosa, in ispecie nei misfatti politici.

Il vizio radicale di quel sistema è che i giurati avendo la facoltà di dichiarar non colpevole l'accusato, decidono, non solo del fatto, ma anche del diritto, ed in conseguenza tolgono ai magistrati, i quali presiedono alle Assisie, la facoltà di estimar legalmente il fatto, e di appli-

carvi la pena prescritta dalle leggi. Men grave è il difetto nella Gran Brettagna, dove, allorchè i giurati veggono la difficoltà di estimar legalmente il fatto, ne rimettono la decisione al giudice che presiede all'Assisa. Oltre a ciò, nelle cause difficili, le quali richiedono un grado d'intelligenza superiore a quella che suol trovarsi nel giurì ordinario, e specialmente quando si tratta degli abusi della libera stampa, si ricorre a ciò che ivi è chiamato *jury spècial*, il quale in altri tempi era scelto dallo *scheriff*, o dall'*attorney*, (uso aspramente censurato dal Bentham) ed ora vien tratto a sorte.

In Francia non esistono cotai temperamenti, ed oltre al vizio radicale testè cennato, si aggiunge la facoltà, da pochi anni in qua data ai giurati, di giudicare se il fatto criminoso sia accompagnato da circostanze attennanti, il che obbliga i giudici ad applicare una pena più mite di quella che è prescritta dalla legge, ed in conseguenza una pena, non più certa, ma arbitraria.

Della qual nuova facoltà i giurati hanno abusato sì stranamente, che l'hanno applicata ai casi di veneficio, il quale di sua natura non è suscettivo di circostanze attenuanti. Si arroge a cotali abusi il fermento delle passioni potitiche, cagione ed effetto ad un tempo dell'anarchia delle idee, produttrice della licenza, la quale è la maggiore nemica della libertà, così civile, come politica.

Or dunque si cominci a formare la lista dei giurati, non alla rinfusa, ma di soggetti, le cui facoltà faccian presumere educaziune morale ed intelligeuza, ed i quali per proprio interesse debban volere la sicurezza e la tranquillità dello Stato (e di cotesti uomini non è penuria in ogni distretto del Regno) e trattone a sorte il numero di 48, dei quali sia lecito ricusare egual numero all'accusato ed al Ministero Pubblico, si limiti il loro giudizio alla sola verità del fatto. Tizio ha ucciso o ferito Cajo? Ha sottratto il tale avere di Cajo? ec. ec. Ogni minima circostanza essendo chiarita in pubblico dibattimento, e riservata ai giudici la diffinizione legale del fatto e l'applicazione della pena imposta dalla legge, spariscono tutti gl'inconvenienti, che incontransi nell'attuale sistema dei giurati.

L'esistenza, la verità del fatto dibattuto fra le parti ed il Pubblico Ministero, appare chiarissima agli occhi, non meno dei giurati, che dell'uditorio: basta una volgare intelligenza, e direi quasi il senso comune, per discernerla. Ciò non ostante, è possibile che passioni, o preoccupazioni locali, oscurassero la mente dei giurati; in tal caso i tre giudici, che dovrebbero presedere alle Assisie, potrebbero unirsi in favore dell'imputato alla minorità dei giurati, la quale non può eccedere il numero di cinque, beninteso che non si richiegga la unanimità dei giurati, siccome in Inghilterra, ove, per altro, riducesi a un simulacro, ma la semplice pluralità assoluta, siccome in Francia.

La cause correzionali si dovrebbero restituire ai tribunali di prima istanza, i quali nelle provincie han poche cause da giudicare, ed in Napoli si avrebbe ad aggiungere una sola camera alle attuali, e dovrebbe sopprimersi l'inutile tribunale di Terra di Lavoro, quasi tutte le cause ivi agitate appartenendo agli abitatori della capitale, i quali posseggono la più gran parte dei fondi siti in quella provincia, i cui incoli frequentano la capitale, e ben di rado vanno a S. Maria di Capua.

Or ne' due mesi feriali, tranne alcun caso straordinario, il quale esigesse prontissima azione, le Assisie si potrebbero tenere simultaneamente da tre giudici del Tribunal Civile, con l'assistenza del Procurator Regio, e da altrettanto numero della Corte Civile, con l'intervento del Procurator Generale, o dell'avvocato Generale, nei luoghi stessi ove sono accaduti i misfatti, o nei luoghi più vicini, il che scemerebbe lo scomodo dei testimoni, oggi forzati a lunghi e penosi viaggi, e la spesa per l'indennità loro dovuta.

I vantaggi di questo sistema sono evidenti: primieramente, una grande economia, dacchè, abolendosi le Corti Criminali, come affatto inutili, l'erario si sgraverebbe del peso di circa 250 mila ducati all'anno: la giustizia poi si renderebbe più facile, più pronta, più certa: indi i giudici, strumenti passivi dell'applicazione della pena prescritta, si sottrarrebbero all'odiosità del volgo, il quale

li riguarda come tiranni: finalmente si propagherebbe, così l'istruzione nella numerosa classe dei giurati, come l'educazione morale del popolo ammesso alle pubbliche udienze, ed il governo di Ferdinando II avrebbe la gloria di avere il primo, emendando i difetti del sistema, rendutolo non men salutare che liberale.

Oltre a ciò, molta cura dovrebbe impiegarsi nella scelta degl' istruttori, i quali dovrebbero esser forniti di attività, sagacità e zelo, per iscoprire i malfattori nei loro più oscuri ricoveri, e somministrare le prove dei misfatti, mentre la polizia amministrativa, oltre la missione affidatale di prevenire i delitti, dovrebbe venire in soccorso della polizia giudiziaria, e, sotto la direzione del Pubblico Ministero, cooperare efficacemente alla scoperta e all'arresto dei delinquenti, ed all' acquisto delle prove del loro reato.

E poichè non è possibile che i giudici di circondario in tanto numero, e però di difficile scelta, adempiano nel tempo stesso a funzioni di natura civile e penale ad un tempo, converrebbe imitare la Gran Brettagna, ove quelli che si appellano giudici di pace, destinati a mantener l' ordine e la tranquillità, o sia la pace pubblica, sono scelti fra i primi proprietarii di ogni contea, o distretto, senza altra rimunerazione, che l' onore e la considerazione, che loro proviene dalla carica di cui sono investiti. Or costoro, oltre le altre molte funzioni, delle quali si può attinger notizia dal De Wincke, (1) intendono principalmente alla scoperta ed all' arresto di coloro che turbano la pace pubblica, ed alla prova dei loro misfatti, col ministero di tutti gli uffiziali di polizia da lor dipendenti. Non mancano al certo in ogni provincia del Regno proprietarii, più desiderosi d'onore e di considerazione, che di salario, ed i quali sarebbero più utili degl' istruttori stipendiati.

Da ultimo, per compiere la riforma dell' ordine giudiziario, converrebbe stabilire l' unità della giurisdizione, così civile, come penale, sopprimendo tutti i tribunali eccezionali, siccome inutili superfetazioni, tranne la giurisdizione militare, pei delitti contro la disciplina, sebbe-

(1) *De l' administration intérieure de la Grande Bretagne.*

ne in Francia dai consigli di guerra si ammettano i ricorsi alla Corte di Cassazione. Le commissioni militari dovrebbero confinarsi al solo caso di resistenza armata alla pubblica autorità, ove l' evidenza del fatto nella flagranza non ha mestieri d' indagazione, e chiede una pronta repressione.

Adempiuto il grande oggetto della riforma dell' ordine giudiziario, e del metodo di giudicare, resterebbe a mostrare la necessità di salvare i litiganti dalle enormi spese, alle quali sono soggetti per ottener la giustizia , che lor fu promessa gratuita. Mantengasi pure la carta da bollo; ma la misura dei versi e delle lettere è una molesta soverchieria; che il registro accerti la data degli atti, sta bene, ma dovrebbe bastar l' indicare la data e la pagina del registro, col nome del registratore , senza la lunga tiritera in uso , la quale distrae l'attenzione del leggitore , ed interrompe il contesto dell' atto, scritto il più sovente in modo inintelligibile dagli uscieri. E i diritti di cancelleria, oltre gl' inevitabili regali ai commessi , sono esorbitanti: arricchiscono i cancellieri, ed impoveriscono i litiganti, ai quali poco rimane per soddisfare gli avvocati e i patrocinatori, oltre le spese abusive, delle quali si è testè fatto cenno. Sicchè una lite , comunque abbia avuto fine, è una vera calamità per una famiglia.

Le spese anzidette, decorate col nome di diritti, hanno un certo nesso col codice del rito francese da noi adottato. Converrebbe ridurlo a maggiore semplicità, sopprimendone le forme inutili, senza scemare la sicurezza dei diritti dei litiganti; opera cominciata da una commissione di eletti magistrati, della quale il commendatore Criteni deve aver conservato i verbali. Dovrebbe soprattutto emendarsi la disposizione, la quale non permette la collocazione dei creditori, nei giudizii di espropriazione , se non sia consumata la vendita dei beni del debitore. Non si comprende il perchè cotesti due atti , l' uno dall' altro indipendenti, e diretti allo stesso fine, non possano andare di pari passo, se non altro, per non rallentare il cammino, abbastanza lungo, di una espropriazione, la quale involge gl' interessi di un gran numero di famiglie.

27

Il dotto avvocato Casolari avrebbe potuto estendere le sue osservazioni su quel codice, invece di limitarsi alla legge dei 29 dicembre 1828 sull' espropriazione forzata. Spero che la Consulta voglia adottare tutte le giudiziose modificazioni da lui proposte, alle quali avrei desiderato ch' egli avesse aggiunta una dichiarazione più esplicita dell' articolo 72, nel quale si dichiara, che qualunque privilegio rimane estinto dopo l'aggiudicazione diffinitiva, la qual chiara disposizione, che non ammette veruna eccezione, non è stata rispettata dai tribunali, i quali, contro il letteral senso della legge, ed il fine del legislatore, cioè quello di rassicurare coloro, che, concorrendo all' asta giudiziale, han seguito la fede pubblica, hanno creato un'eccezione in favore del venditore, creditore di residuo del prezzo, comunque iscritto, o non iscritto, prima della diffinitiva aggiudicazione.

Non meno utile sarebbe l' emenda di molti articoli del codice delle leggi civili, il quale, prima della promulgazione di maggio 1819, fu corretto ove men si dovea dall' abolito Consiglio di cancelleria, senza porre attenzione agli articoli che più meritavano correzione. Per addurre un esempio delle correzioni mal fatte, ricorderò essere stata abolita nella successione legittima dei collaterali la preferenza del doppio vincolo di congiunzione, in contradizione del riconosciuto principio della presunta affezione e volontà del defunto. Per contrario non fu rivolta l'attenzione a tutte le riforme, ch' erano state proposte in un rapporto del due ottobre 1808, prima che si adottasse il codice di Napoleone. Dal Ricciardi, allor Ministro Segretario di Stato, autore di quel rapporto, comechè per la legalità delle forme fosse sottoscritto dal principe di Sirignano, Presidente della Commissione di Legislazione, ho sentito dire, che la riforma da lui proposta fu maturamente discussa in quella Commissione, di cui egli era membro, ch' egli la espose poscia al Consiglio dei Ministri, da cui fu unanimamente approvata, che l' imperante gl' impose di farla tradurre in francese, per la intelligenza dei consiglieri di Napoleone, senza la cui venia egli non si arbitrava di fare alcuna modificazione a quel codice: che la traduzione fu eseguita

dal cavaliere Agresti, e indiritta al Cambacérès, perchè la facesse approvare da Napoleone, ma la risposta fu negativa. E questo fu il primo indizio del disegno di Napoleone di aggiugnere questo Regno agli altri suoi dominii in Italia, ove egli volea l' unità della legislazione. Ora in quel rapporto molte riforme erano proposte, delle quali soltanto cinque furono adottate nel 1819, cioè l' abolizione del divorzio, la conservazione dell'enfiteusi, il regime dotale posto per regola, e la comunione dei beni fra coniugi posta per eccezione, l' allargamento della facoltà di testare, le regole della successione intestata, in 18 articoli, sostituiti a 13 del Codice Napoleonico, meno la modificazione relativa alla successione delle donne, la quale, non che le altre proposte dalla Commissione creata nel 1814, furono obliate, o neglette.

Eppure una più diligente ricerca dovrebbe indurre a correggere o temperare parecchie altre disposizioni, fra le quali accennerò alcune contrarie all' equità ed all' utilità generale. Nell' articolo 213 del Codice francese si pianta per massima, che il dovere della moglie è di obbedire al marito, correggendo le leggi romane, le quali consigliavano, anzichè imporre alla donna, di prestar riverenza al marito.

L' obbedienza sostituita dal Codice riduce le donne in istato di servitù, che lor toglie la facoltà di resistere ai capricci maritali in lor danno, mentre spesso le mogli sono più sagge dei mariti, ed intendono meglio la economia domestica, e prendono più cura dei figli. Nel nostro codice, articolo 202, si è temperata l'espressione francese, sostituendo al precetto di obbedire al marito quello di dipenderne. Ma questo lenitivo non ha fatto schivare le conseguenze enormi, che son derivate dal principio promosso dal Codice francese. La prima conseguenza è stata, che la donna non possa, nè contrarre, nè stare in giudizio, senza l' autorizzazione del marito. La seconda e più trista conseguenza è che tutti gli atti, comunque lesivi dei suoi diritti, cui la donna abbia sottoscritti per obbedire al marito, con la di lui autorizzazione, vagliano ad obbligarla, quando ella contragga un mutuo, o si faccia mallevadrice dell' altrui debito, e, ciò che è più mostruoso, quantun-

que nell' interesse del marito, e contro il suo proprio, l'abbia contratto. La legislazione romana invece, soccorrendo all' infermità del sesso col *Senatus Consulto* Vellejano, promulgato sotto l' impero di Angusto, avea tolto ogni vigore alle obbligazioni, che le donne assumessero ad altrui profitto: e poscia con maggior rigore furon trattate quelle che subissero in favore dei loro mariti, pel maggiore e più frequente pericolo, che la donna, cedevole all'influeaza, o sedotta dalle blandizie del marito, fosse indotta a contrarre un' obbligazione contraria ai proprii interessi. Un' altra conseguenza dell' anzidetto falso principio di legge trovasi nell'articolo 429 del nostro Codice, cioè là dove è detto *che il marito è de jure tutore della moglie interdetta.* Nulla di più facile che la donna sia caduta in imbecillità o in furore, per gli oltraggi fattile dal marito, spezialmente in ciò che è più sensibile al cuor della donna, cioè il libertinaggio del marito, ed il disordine che ne consegue nell' economia della famiglia.

In tali circostanze, piuttosto ovvie, che rare, il deferir la tutela della donna al marito è lo stesso che consegnar la pecora al lupo.

Inoltre, nell' articolo 1266 del Codice delle LL. CC. è prescritto che le donne maritate, quando sono ammesse in tal qualità, per essere restituite contro le loro obbligazioni, non sieno tenute al rimborso di ciò che loro sia stato pagato nel tempo del lor matrimonio, se non venga provato che il pagamento fu convertito in loro vantaggio.

Gli espositori francesi hanno interpretato cotesta disposizione, limitandola alla donna non autorizzata dal marito, benchè nel testo della legge non siavi tal limitazione, la quale è pure una conseguenza del principio mal posto nella legge. E per la donna, autorizzata a contrarre obbligazioni nell' interesse del marito, con discapito del proprio, nell'articolo 1402 le si concede l' azione a titolo di indennità sopra i beni del marito, concessione illusoria, poichè non potrebbe intentarla vivente il marito, e dopo la di lui morte, o troverebbe insufficiente il di lui patrimonio, ovvero dovrebbe affrontare un giudizio di espropriazione forzata lungo e dispendioso. Laonde il vero ri-

medio, per salvar gl' interessi delle donne maritate, è il ritorno, nella materia di cui si tratta, alle leggi romane, più liberali e più sagge.

Le leggi romane proibirono la donazione tra marito e moglie, non solo perchè alcuno dei coniugi non si arricchisse con le spoglie dell' altro, sedotto da maritali blandizie, ma ancora affinchè i matrimonii non divenissero un mercato, una speculazione contraria al buon costume.

Per contrario, all' articolo 1050 del nuovo codice si permettono le donazioni tra coniugi, salva la facoltà di rivocarle. Conseguenza di questa innovazione è l' istigar le passioni avare, sordide, rapaci, di chi con blandizie, o altri ignobili artefizii, ha carpito una donazione, o un testamento, ad accelerar la morte del donante, unico mezzo sicuro di rendere irrevocabile la donazione, o il testamento. Ed orribili esempii se ne sono veduti in Francia in pochi anni, prima in persona di un tal Peytal, notaio, il quale, temendo che la moglie, cui avea estorta una donazione, cambiasse di volontà, la fece assassinare in viaggio da un suo satellite, poscia in persona di Madama La Farge, la quale, dopo di avere carpito un testamento al marito, lo tolse di vita col veleno. Ciò mostra quanto i legislatori romani sapessero penetrare nei nascondigli del cuore umano, meglio che i politici moderni.

Dò termine al presente argomento con l'invocar l'attenzione sull' art. 1991 del Codice vigente, nel quale al venditore, cui non fosse stato pagato l' intero prezzo dell' immobile venduto, è conservato il privilegio, ancorchè non l' abbia iscritto, facendosi supplire a questo difetto di pubblicità la trascrizione, che si presuppone fatta dal compratore. Primieramente, cotesta disposizione non è applicabile ai contratti anteriori al codice, quando non si conoscevano le iscrizioni e le trascrizioni dei contratti, siccome con sufficiente chiarezza è detto nell' articolo 92 della legge transitoria dei 3 gennaio del 1809. Poscia, quand' anche si tratti di nuovo contratto, se il compra-

tore ed il conservatore delle ipoteche avessero trascurato la trascrizione, nè il venditore si fosse iscritto in tempo utile, non dovrebbe esser più ammesso il suo privilegio, perciocchè manca il requisito della pubblicità, oggetto primario della legge creatrice delle forme indispensabili prescritte per conservare i privilegi e le ipoteche. Ciò non ostante, i tribunali, senza distinguere l' un caso dall'altro, ammettono ciecamente il privilegio del venditor negligente, in danno dei creditori del compratore, nè a rimoverli da un errore sì pernicioso sono valute le ripetute elaboratissime conclusioni dell'attuale Procurator Generale presso la Corte Civile di Napoli.

Dopo avere esaurita la materia pertinente all'ordine giudiziario ed alla forma dei giudizii, non sarebbe inopportuno il toccare la materia dell' istruzion pubblica, pel nesso che questa ha con quella, dovendo apprestare i mezzi di somministrare soggetti abili all' ordine giudiziario. Ma sarebbe una folle presuntuosità l' entrare in cotesto argomento, già trattato dall' arcivescovo di Seleucia con dottrina pari all' ingegno, e con ferventissimo amore del bene pubblico, se non che ho sentito dire da uomini sapienti, che quel degnissimo prelato, in mezzo a sublimi pensieri, qualche volta è stato trasportato da illusioni capaci di sedurre gli uomini dabbene, siccome, per esempio, in una generazione dominata dall' egoismo e proclive all' inerzia, avere supposto potersi trovare un immenso numero di uomini capaci, e per entusiasmo di gloria e di onore, e per cristiana pietà, disposti al gratuito noioso insegnamento dei primi rudimenti: siccome pure di avere supposto i seminarii essere immuni da pericoli pei giovanetti, pericoli ch' egli trova nei collegi, dove l' esperienza prova il contrajio, dacchè i seminarii, per la tenuità della paga, sono aperti al popolo meno educato, ed ai collegi, per la grossa contribuzione, non possono aspirare, se non persone distinte per averi, e per una migliore educazione; nè punto influisce alla buona disciplina dei seminarii la direzione dei vescovi, siccome è provato dall' orrenda catastrofe, la quale

sconvolse il celebre seminario di Nola, non ostante la direzione di monsignor Torrusio, il quale vi spendeva ogni sua cura.

E parimenti ho sentito notare di esagerazione l'autore del progetto nell' esigere dai candidati in agrimensura od in farmaceutica la cedola in filosofia, ed anche più nel lusso delle scuole dei primi rudimenti, fra cui la geometria applicata alle arti, ed i principii di fisica e chimica, bastando al minuto popolo, che vuolsi iniziare ai mestieri manuali, onde viverne onestamente, lo imparare la pratica delle arti meccaniche, ed oltre la morale cristiana, il leggere e scrivere, e le prime operazioni dell' aritmetica. Quanto alle arti manuali, potrebbero insegnarsi dagli artefici nei dì festivi, o nelle ore serali, non potendo i figli del popolo altrimenti interrompere i lavori onde vivono, e la pratica agricoltura nei campi.

Lodano poi generalmente il proposito dell'egregio prelato di escluder la plebe dall' insegnamento delle lettere e delle scienze, il quale non sarebbe per essi che un aculeo di vanità e di ambizione, ed agl' immoderati desiderii ed ai fattizii bisogni che ne sorgerebbero, ai quali non avendo mezzi da soddisfare, diverrebbero turbolenti, ed infesti alla società, ed a sè medesimi di continuo tormento. Soggiungono essere modelli da imitarsi le scuole dette secondarie di Prussia e di Olanda, visitate e lodate dal Cousin, ove l' insegnamento è pagato a più o meno prezzo, e però più stimato, e che il governo potrebbe sgravarsi di buona parte di ciò che spende pei licei e per l' università, obbligando gli studenti ad una discreta contribuzione, la quale renderebbe più prezioso l'insegnamento, e stimolerebbe l'interesse degli studenti a non perderne il frutto.

Lodano a cielo egualmente la severità degli esami, inculcata e saggiamente ordinata per la prima fiata dal detto prelato: soltanto non bene intendono la distinzione, che egli vorrebbe introdurre fra i professori, dando alla sola anzianità il grado di esaminatori emeriti ed inattivi, e richiedendo nei professori insegnanti il più sublime grado della scienza, cioè la filosofia o metafisica, scienza diffi-

cile a diffinirsi, e della quale non potrebbe darsi giudizio senza un esempio, che non potrebbe aversi, se non dopo molti anni, quando apparissero gli scritti dei professori, i quali mostrassero essere pervenuti all'apice della scienza, mentre attualmente basta che il professore di una scienza non ignori le nuove scoperte, e gli ultimi progressi fatti da essa scienza, ed abbia abbastanza ingegno da farla progredire più oltre.

Oltre a ciò, coloro i quali pensano che le scienze non possano progredire senza la libertà dell'insegnamento, vorrebbero che fosse libera ai professori pubblici o privati la scelta del metodo, salvo ad invigilare che la dottrina non tenda al detrimento della morale religiosa o della ragione di stato.

Finalmente è comun desiderio, che il saggio prelato riempia alcune lacune : per esempio quella delle scuole normali, destinate, non già come quelle, le quali sotto questo nome furono introdotte nel Regno molti anni addietro, ma quelle che son destinate a formare maestri atti ad insegnare, scuole che in Francia ed in Germania han prodotto i più insigni professori di scienze e di lettere.

Ed oltre a ciò, che si adotti l'uso delle università di Germania, le quali in concorso coi professori stipendiati ammettono tutti coloro, che si sentono in forza d' insegnare nuove scienze, od anche le stesse che insegnano i professori ordinarii, accordando gli stessi mezzi, dei quali usano gli ordinarii, come a dire i gabinetti e le biblioteche, e rinunziando all'arbitrio di prefiggere il tempo dell' insegnamento, che per lo più è di un semestre, quello delle lezioni, e la retribuzione, che vogliano imporre agli studenti. Da cotesto sistema sorge un' utilissima emulazione fra i professori ordinarii ed i volontarii, i quali insegnano la stessa scienza: e la frequenza degli studenti e la celebrità, che accompagna il professore, serve al governo di guida nel provvedere le cattedre ordinarie, senza che si ricorra ai concorsi.

Queste cose, e forse altre migliori, il degnissimo prelato avrebbe proposte, se la sua modestia e il timore di troppo innovare non l' avessero distolto, siccome si può

arguire dalla sua prefazione; ma è da sperare che nell'esame, cui dovrebb' esser chiamato il suo progetto, il saggio e illuminato governo sia per renderlo più compiuto.

Discorso letto dal Presidente Conte Ricciardi

NELLA TORNATA DELL' ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DEI 14 FEBRAIO 1832.

Conformemente all' art. 3° del regolamento della Società Reale, dovendo proporre i lavori da eseguirsi nel corso dell'anno, reputo mia gran ventura che gl' illustri miei predecessori, quasicchè presaghi della insufficienza di colui che ha avuto l' onore di succedere ad essi, mi abbiano dispensato di cotesto incarico, giacchè hanno proposto dei lavori da eseguirsi, non in uno, ma in più anni, sicchè, seguendo i loro suggerimenti, già approvati da voi, miei rispettabili Colleghi, non mi rimane altro, se non a prescegliere, tra le cose proposte, ciò che mi sembra più convenevole da eseguirsi nel corso dell'anno, salvo a ciascuno di voi l' arbitrio di suggerire idee migliori di quelle che ho l' onore di esporvi.

1.° Comechè niuna delle scienze meriti di essere negletta, giacchè nel loro contatto si prestano un mutuo soccorso, e tutte più o meno influiscono sull'incivilimento dei popoli e sulla prosperità degli stati, pure non potendosi percorrere tutto ad un tempo l' immenso spazio delle scienze, convien dare la preferenza a quelle, che possono farci meglio conoscere le proprietà naturali del nostro suolo, ed i tesori che vi sono nascosti. A tale oggetto bisogna dare l' ultima mano ai lavori già eseguiti sull' isola d'Ischia, e pubblicar le memorie che contengono la descrizione geo-

logica e topografica di quell'isola, dei minerali che vi si sono osservati, l'analisi delle acque termali, ed i loro usi medicinali. Resta una sola indagine, cioè quella sulle piante criptogame, che crescono nelle acque termali. Il defunto nostro benemerito socio Covelli le avea raccolte, ma secche, e poi si sono smarrite. Potrebbe il signor cavalier Gussone nella primavera raccoglierle e riportarle immediatamente in vasi di creta ripieni della stessa acqua, entro la quale vivevano, per determinarne la specie insieme col sig. Briganti e col cav. Tenore.

Ciò servirà ancora a dissipare un' opinione erronea, siccome pare, sparsa dal sig. Gimbrinat, il quale ha qualificate per fibrine animali quelle piante, le quali probabilmente sono tutt' altra cosa.

2.° In secondo luogo si potrebbero continuare le indagini sul nostro suolo e sul nostro mare, posciacchè i viaggi del cav. Tenore al Gargano, e del cav. Gussone ad Aspromonte, hanno arricchita la Botanica di tredici piante novelle; quello del sig. Costa alle spiagge del Jonio ci ha fatto conoscere insetti e testacei, finora ignoti, o non ancora descritti, e l'operoso Covelli ci fè conoscere la *Strontiana solfata* esistente in Abruzzo, e diè degl' indizii sicuri del vero zoofitantrace, anzi questo stesso prezioso combustibile rintracciava nel Teramano.

Ora i signori Gussone e Costa, i quali sono meno occupati, potrebbero estendere le loro peregrinazioni in altri luoghi, ove possono raccogliere più abbondevole messe per la nostra Flora e per la nostra Fauna, ed il cav. Tenore ed il sig. Briganti, se nel mese di giugno fosse loro dato sottrarre qualche settimana alle loro gravi occupazioni, potrebbero perlustrare il monte di Meta, od altro men rimoto dalla capitale, ed ove credessero degno della loro attenzione il monte di Camaldoli, li pregherei di accettare l'ospitalità, che mi sarebbe caro di prestare a Colleghi così rispettabili e cotanto benemeriti della Botanica.

3.° Sarebbe di grandissima utilità la ricerca del vero zoofitantrace, che non solo sembra esser racchiuso nelle viscere delle montagne carbonifere degli Abruzzi, ma ancora esiste visibile nei monti di S. Severino, e si sospetta

che abbondi sopra Gifuni. Qual tesoro non sarebbe questo per tutte le arti che abbisognano di combustibili? Ma senza i necessarii istrumenti, come la trivella, ogni esperimento sarebbe dispendioso ed incerto; e però considerando che l'Accademia manca di mezzi indispensabili ad eseguire questa operazione, comunque suggerita dai miei illustri predecessori, credo che non possa farsi altro, che eccitare lo zelo del degnissimo direttore dei Ponti e delle Strade, perchè con quei mezzi, che mancano a noi, intraprenda tale opera, la quale può anche fornir l' occasione di scoprire le ricchezze metalliche del nostro suolo, giacchè non è da credere che la natura a noi soli, pei quali è stata in ogni altra cosa benigna, abbia negato i preziosi minerali che abbondano in altri paesi. Il detto direttore, il cui nome accresce il lustro della nostra Accademia, quanto dotto altrettanto indefesso al travaglio, e pien di ardore pel bene pubblico, potrà col consiglio e con l' opera del cav. Tondi, nostro onorando socio ed ispettor generale, accertar la riuscita di un'opera, che non gli sarà men gloriosa della bonificazione con tanto successo intrapresa dell' Emissario Claudiano. E l' Accademia potrebbe invitare i socii corrispondenti delle rispettive provincie a contribuire anch'essi coi loro mezzi, più o meno efficaci, ad un' opera di tanta importanza.

4.° La storia dei vulcani interessa molto i dotti di Europa e dell' America, specialmente dopo i viaggi e le opere dell' illustre Alessandro Humboldt. Il nostro Vesuvio, che più frequentemente degli altri vulcani somministra materia alla Fisica, e più specialmente alla Mineralogia, alla Chimica ed alla Meteorologia, merita di essere diligentemente esplorato. Le sue vicende, i suoi prodotti, i varii perenni gas che n' esalano, la loro influenza sull' atmosfera che lo circonda, eccitano la curiosità degli stranieri, che alcune volte prevengono le nostre ricerche, o profittano delle nostre scoverte. Il mio predecessore a tal fine progettò un osservatorio meteorologico vulcanico, da stabilirsi ai Camaldoli della Torre del Greco. Sino a che le circostanze economiche non permetteranno al governo di adottare cotesto progetto, io confido nell' amor

della gloria patria, che anima il Segretario Perpetuo della nostra Accademia, che egli piùche ogni altro benemerito della scienza vulcanica, e più che ogni altro fornito di mezzi per estenderla e propagarla, dopo avere con grande spesa e travaglio formata la più ricca collezione di prodotti vulcanici, dei quali è liberale oltremodo con tutti quelli che amano la scienza, vorrà supplire egli solo a tutto ciò che ci manca di notizie e di osservazioni, onde darci compiuta la storia naturale del Vesuvio, della quale il prodromo, che ne ha pubblicato, ha riscosso l' ammirazione ed il plauso dei naturalisti. Il cav. Sementini, il sig. Lancellotti ed il sig. Guarini senza dubbio coopereranno col cav. Monticelli per le analisi chimiche.

5.° D'alto interesse per la pubblica sanità è il ricettario farmaceutico napoletano, il quale è molto al di sotto di quello che altre nazioni culte di Europa hanno formato dopo i progressi delle scienze botaniche, chimiche e patologiche. Il sig. Guarini ha già letto due memorie commendevolissime su questo argomento; non posso fare a meno di eccitare il suo cognito zelo a compiere un lavoro così utile: e l' Accademia deve implorare da S. M. che si somministri per ora almeno ciò che è necessario per le spese a questo benemerito socio.

6.° Prima d'uscire dalla materia delle scienze naturali, oso non senza qualche ripugnanza esporvi un'idea nuova, suggeritami dal testè lodato cav. Monticelli. Questa consiste nell'esplorare le varietà organiche nei cranii di uomini lontani fra loro di origine e di epoche, onde dai diversi accidenti di configurazione raccogliere l' influenza che abbiano potuto avere il clima, la barbarie o la civiltà, il vitto, la vita selvaggia o sociale, a migliorare, o a far degenerare la specie umana. Questo è un argomento di antropologia, che occupa da buon tempo i naturalisti, e specialmente quelli che vi accoppiano la scienza archeologica. È noto ciò che di singolare ci tramandi Erodoto sui teschi degli Egiziani. Di presente uomini celebri si occupano di simili ricerche. Blumenbach in Germania, Scarpa in Italia, hanno a tal fine fatta collezione di cranii. L'Inglese Edwards va sino a dedurne conseguenze morali.

Niun paese forse più del nostro fornirebbe abbondevoli materiali a cotesta indagine, giacchè Aborigeni, Etruschi, Fenicii, Greci, Cartaginesi, Romani, molte genti barbare del settentrione, Arabi, Angioini, Aragonesi, dominarono, e vissero, e perirono nelle nostre regioni, e vi si rinvengono sepolcri di ogni età e di ogni gente, che per la forma diversa dagli archeologi potrebbero essere contraddistinti. Pompei, Pesto, Nola, Pozzuoli, Locri, Cotrone, Metaponto, Taranto, Ruvo, Canosa, e tante altre contrade, ne offrono abbastanza; con tenuissima spesa potrebbero cavarsi e trasportarsi i teschi, per indi classificarsi dal cav. Nanula , il quale con raro ed ammirabile esempio avendo creata a sue spese la più bella ed istruttiva galleria anatomica, la quale rappresenta le parti animali, non in cera, ma nelle loro forme naturali, non ischiverebbe di arricchire la scienza antropologica, purgandola da sistemi troppo avventurati, e correggendo quelli, nei quali con soverchia temerità trascorse il dottor Gall. Ed il cav. Santoro, malgrado delle sue grandi occupazioni, non ricuserebbe di prestarvi la luce della sua profonda scienza anatomica.

7.° Fin qui ho parlato di lavori che potrebbero convenire alla classe delle scienze fisiche e naturali, la quale essendo più numerosa , può abbracciare più oggetti. Ora mi rivolgo alla classe matematica, cui ho l' onore di proporre la continuazione dei lavori già disposti per fissare le differenze di longitudine tra le specole di Roma e di Napoli, la cui deficienza interrompe la linea di comunicazione colle specole di Firenze, di Bologna , di Torino e di Milano, e con tutte le altre principali di Europa, le quali, mercè le grandi spese fatte dalle più culte nazioni, hanno le differenze di longitudine fissate colla maggiore esattezza. Fin dal principio del 1829 furon determinati i fondi necessarii all' esecuzione. Conviene ora che per la fine di maggio, o nei primi giorni di giugno, si esegua la già disposta determinazione delle longitudini tra la specola di Roma e quella di Napoli, per indi nel venturo anno determinarsi la longitudine nella specola di Palermo , in corrispondenza colla nostra. Legandosi così la nostra spe-

cola per mezzo di quelle dell' alta Italia ai più celebri osservatorii di Europa, si avrà un complesso di osservazioni della più grande esattezza, che non solamente sarà utile agli astronomi, ma ancora renderà dei servigi alla navigazione. Intanto, sino a che non verrà la stagione opportuna, rinnovo la preghiera, che già diedi al cav. Brioschi, di stabilire coi suoi dotti colleghi, ciò che, sull'esempio dell' annuale calendario dell'ufficio delle longitudini di Francia, si possa aggiungere di notizie scientifiche per la generale istruzione e per l'uso comune al nostro almanacco.

Ed oltre a ciò, raccomando al cav. Brioschi ed al colonnello Visconti di presentare al più presto i rapporti loro commessi sin dal 1827 circa il modo da eseguirsi la determinazione della figura della sferoide terrestre e della sua gravità sotto la nostra latitudine in un suolo vulcanico , la quale operazione può condurre alla scoverta di grandi comunicazioni sotterranee.

8.° In fine la classe delle scienze morali ed economiche essendo composta di soggetti quanto eminenti altrettanto operosi , vorrà concorrere per la sua parte al progresso delle scienze. Mancandomi affatto la guida dei miei predecessori, i quali non fecero alcun motto di questa classe, i cui individui, per altro , senz' aver bisogno di altro stimolo, non han cessato di partecipare al comune travaglio, ho bisogno di coraggio per proporle diversi lavori, che l' uno o l'altro dei suoi membri potrà prescegliere, a seconda del suo genio, e della maggior facilità che gli si presti per eseguirli.

L' economia politica è la scienza, che più da vicino e più estensivamente è diretta a promovere la prosperità delle nazioni. Ciò che la rende difficile è in primo luogo la moltiplicità delle cognizioni, derivanti da altre scienze, che vi hanno uno stretto legame: in secondo luogo l'insufficienza o l' incertezza di dati, cioè dell'infinito numero dei fatti, i quali, ben discussi ed accertati , debbono servire di materiali, sopra cui , col soccorso di una logica esatta e rigorosa , possano costruirsi le teorie. E la cognizione di cotesti fatti non può ottenersi se non da una statistica, la quale sarà tanto migliore, in quanto che ab-

braccerà più oggetti, e li noterà più minutamente. Con tai presidii l'Economia politica, nel tempo stesso logica e sperimentale, può servire di scorta ai governi, legando il passato col presente, e spargendo i semi della futura prosperità delle nazioni.

Bisogna adunque uno stabilimento di statistica, e fissarne le regole e il metodo; e poichè le più utili istituzioni sono state proclamate dagli scrittori prima di essere adottate dai governi, sarebbe glorioso per l' Accademia un lavoro tale, da richiamare l' attenzione del governo, il quale, saggio com' è, ed inteso unicamente al bene dei popoli, accoglie con favor singolare tutte le idee utili allo Stato. Il signor arcidiacono Cagnazzi, che con tanta dottrina ha trattato questo argomento, e che nel tempo dei suoi utili ed onorati travagli nel ministero dell' Interno fece tesoro di dati preziosi per la statistica del Regno, aggiungendo alle sue estese cognizioni le notizie sparse nell' opera che sta compilando il Procuratore del Re, e vagliando con severo giudizio i metodi che si tengono nell'alta Italia, e soprattutto quello che recentemente si è intrapreso in Francia a tale proposito, potrebbe con più facilità d' ogni altro fornirci questo lavoro. E poichè, dopo che egli ebbe scritti gli Elementi dell' Economia politica, che con tanta lode professò dalla cattedra, altre opere, arricchite di nuovi fatti, si son pubblicatie in Italia, in Francia, in Inghilterra ed in Russia, e molte opinioni son contraddette, alcune probabili, molte arrischiate, ed alcune bisognevoli di più ampia indagine, gioverebbe avere un prospetto dello stato attuale della scienza, dei metodi migliori, delle teorie fondate sopra dati sicuri, di quelle che sono più speciose, che solide, e degli esperimenti e delle osservazioni, che converrebbe accumulare, per giudicar rettamente nel conflitto delle opinioni discordi.

Un altro lavoro, che potrebbe servir di elemento e di prova a quello che testè ho accennato, e che più da presso si attiene al nostro interesse, sarebbe quello d'indagar le cagioni, che più hanno influito sull'aumento più che ordinario della popolazione del Regno, e del suo progresso nella civiltà, dall' epoca felice in cui cessò di esser provin-

cia. Cotesta indagine esige le nozioni storiche sulle vicende dell' agricoltura, dell' industria, del commercio, della legislazione, e della pubblica istruzione, le quali cose potentemente influiscono sulla popolazione, e sullo stato più o meno prospero di una nazione. E poichè ho parlato di istruzione, giova anche esaminare se quanto ha progredito in estensione, abbia anche acquistato in elevazione, e, dirò così, in intensità: il che non è difficile scorgere dal confronto di scritti veramente classici nelle diverse discipline da un secolo in qua. E poichè la bontà delle leggi, dei regolamenti, e dei metodi adottati in diversi tempi, debbe esser giudicata dagli effetti più o meno buoni che hanno prodotti, si avrebbe il vantaggio di conoscere quali meritino di essere conservati, e quali corretti, o aboliti, perciocchè la legislazione economica ed amministrativa è anch' ella una scienza sperimentale.

Questo lavoro così interessante potrebb' esser, non dico già eseguito, ma almeno diretto dal comm. Capone e dal socio corrispondente cav. Nicolini, i quali in mezzo alle loro più gravi occupazioni possono trovar dei momenti per suggerir le idee ai collaboratori, che vorranno scegliere, ed indicar loro i materiali, che abbondano, così nelle opere del fu insigne Giuseppe Galanti, come in molti scritti del tempo, ma principalmente nella raccolta delle nostre leggi, dei rescritti, e dei regolamenti successivamente emanati.

E dalle scienze economiche passando alle scienze morali, sempre già coltivate abbastanza sin da che Socrate, sdegnando le vane speculazioni dei sofisti sulla natura degli esseri, ne facea l' unico argomento dei suoi discorsi, pare che poco vi sia da spigolare, dopo i lavori di tanti esimii scrittori antichi e moderni. Ma quanto alla scienza, che si usa di porre quasi per vestibolo alla morale, cioè di quella, cui è piaciuto ai moderni di dare il nome di Ideologia, scienza che quasi sola, e principalmente, occupò gli antichi filosofi, è divenuta ai tempi nostri quasi un pomo di discordia fra i dotti delle più culte nazioni, in ciascuna delle quali son surte delle sette diverse, che mano mano sonosi andate disseminando e dividendo in

tante altre. E son quattro anni appena, che in Parigi si è aperta una scuola, che ha assunto il nome di eclettica, la quale, pensando che in ogni sistema s'incontri qualche verità associata ad errori, ponendo a contribuzione tutti i sistemi, pretende di sceverare il vero dal falso, ma benchè due illustri allievi di questa scuola confessino essere dessa nella sua infanzia, (1) l'antesignano di essa, invaghito delle idee di Platone, non si è restato di costruire un sistema, non so se solido, ma certamente ingegnoso e brillante.

Cicerone diceva che la mente è come l'occhio, che vede tutti gli oggetti, e non può vedere sè stesso, ma altri direbbe, che, come l'occhio può guardare sè stesso in uno specchio, così la mente possa nella propria coscienza attentamente considerata trovare l'imagine di sè stessa e l'analisi delle sue funzioni. Che che sia di ciò, gioverebbe che alcun socio ci presentasse quasi un quadro dello stato attuale delle scienze, e distinguendo le nozioni acquistate col ministero dei sensi e dell'esperienza, da quelle che sorgono dalla coscienza, o spontanee, e, per dir così, intuitive, o elaborate colla riflessione, distinguendo altresì i teoremi nei quali son tutti di accordo, dai problemi, altri solubili, altri insolubili, ci facesse conoscere ciò che rimane ad investigare con qualche speranza di successo, e ciò che, dopo tanti inutili sforzi dei filosofi, convenga abbandonare come dispute oziose e puerili, fuori dei limiti che l'Eterno Fattore dell'universo ha segnati all'umana intelligenza.

Questi lavori, che ardisco proporre a quelli che vogliano assumerli nella classe delle scienze economiche e morali, non possono certamente compirsi in un anno; ma basta incominciarli, e dare almeno uno schizzo del quadro che si vuol colorire.

Dopo ciò non mi resta altro che rammentare ai miei dotti colleghi l'obbligo che il nostro regolamento impone a tutti i socii di presentare almeno una memoria in

(1) Damiron e Jouffroy.

ogni anno. Non abbiamo nell' anno che venti tornate; e sarebbe di poco decoro, se non pure di scandalo, che una qualunque ne riuscisse vacua, per deficienza di memorie, con un numero di socii maggiore che in tutte le altre Accademie. Gli atti debbono essere nudriti da memorie, ed ogni anno dovrebbe uscirne un volume, siccome pratica l' Accademia di Torino, per tacer delle oltramontane. Non è dato a tutti di far nuove scoperte. Spesso, più che l' ingegno, mancano le occasioni; ma non è così difficile l' estendere le altrui scoperte, il purgarle di qualche neo, il corroborarle con nuove osservazioni ed esperienze. La rettificazione di un metodo, una nuova od una più facile soluzione, hanno anche il merito della novità, e certamente dell' utilità. Le scienze si son formate a poco a poco, coltivandosi prima in piccoli ramoscelli dispersi, poscia gradatamente riuniti in un ramo più grande, e finalmente dei rami congiunti si è formato l' albero, dirò così, delle scienze. Le scienze naturali, prima sminuzzate e poi ricomposte, hanno fatto maggior progresso negli ultimi cinquant' anni, che non ne avean fatto dopo la creazione del mondo: e tuttora le Accademie di Europa fervono di nuove scoperte, specialmente nei regni della Storia naturale, nella Chimica e nella Meccanica. È di assoluta necessità di essere al corrente dei lavori delle dette Accademie di Europa, e dell' America settentrionale, e dei rapporti che vi si leggono in ogni settimana. Voi potete scoprirvi degli errori o delle inesattezze, ripetendo gli esperimenti; ma nel tempo stesso acquistarne notizie, che possono far progredire la scienza, e farvi scansare il pericolo di dar come nuove le cose da altri inventate.

Fra le opere utilissime pubblicate in questi ultimi anni, vi sono quelle di Carlo Dupin, e quella del macchinista inglese, con un atlante, ove son disegnate le macchine. M. Dombasle, celebre agronomo sperimentale, ha pubblicato anche i disegni delle macchine da servire all'Agricoltura, adottate dal celebre Thaer, ed in Parigi si pubblicano gli annali del progresso delle scienze quasi in ogni lor ramo. Io posso offerire coteste opere a chi fosse vago

di consultarle. Proporrei che il cav. Ruggiero, così dotto nella scienza delle macchine, nuove per noi, e che potrebbero riuscire più utili alle arti, ne facesse l'oggetto di qualche suo scritto.

Benchè profano nel sacrario delle scienze, e loro mero amatore, ho ardito finora di parlare agli scienziati: ora parlandovi come collega ed amico, giacchè l'amor comune delle scienze è il legame dell'amicizia più disinteressata e più pura, vi prego di esaminare ponderatamente tutto ciò che, non per mio istinto, che sarebbe ridicola presunzione, ma sol per dovere della mia carica, la qual riconosco dalla vostra benevolenza, egualmente che dalla grazia di S. M., ho avuto l'onor di proporvi, e di correggere o cambiare ciò che vi sembrerà meno utile o meno opportuno, giacchè, iniziato appena, e più col desiderio, che colla pratica, nei misteri delle scienze, bramo che voi, i quali ne siete i sacerdoti e gli antistiti, usiate del vostro diritto, onde si avveri il detto oraziano: *Tractent fabrilia fabri.*

L'editore a chi legge.

Crediamo assai degnamente conchiudere il presente volume, trascrivendo il seguente discorso, ascoltatrice del quale fu l'adunanza più solenne, che abbia avuto mai luogo, siccome quella ch'era composta dai membri delle tre accademie, che formavano la *Società reale*, da magistrati d'ogni grado, da consultori, da avvocati, da letterati e da artisti.

DISCORSO

PRONUNZIATO PRESSO IL FERETRO

del Conte di Camaldoli

FRANCESCO RICCIARDI,

Presidente della Società Reale,

dall' avvocato

Pasquale Borrelli,

il dì 19 *dicembre del* 1842.

Il conte di Camaldoli Francesco Ricciardi, di cui esposta in quel feretro mirate la spoglia, vi dimanda per mio mezzo, e vi dà l'ultimo addio. Nella sua robusta vecchiezza egli avea così vispa e così chiara la mente, che ci avea fatta obliare la decadenza del corpo, e quando, allo spirare del suo diciassettesimo lustro, si è avvicinato il suo fine, ha recato a tutti maraviglia, come se fosse affrettato, perocchè, miei signori, par sempre tarda la morte per chi non illustra la vita, sempre celere per coloro che sanno renderla utile. E ben conobbe un tal segreto il conte Ricciardi.

Dotato di acuto ingegno, di non ordinaria dottrina, e di quella specie di eloquenza che distingueva Focione, e che Demostere chiamava la *scure dei suoi discorsi*, ei brillò fra le stelle di prima grandezza del foro napoletano, e non fu fortunato, se non perchè fu degno di esserlo.

Non la sua ambizione, ma la riputazione del suo merito lo indicò agli stranieri, che nel 1806 occuparono il Regno. Dopo il volgere di pochi anni ei fu collocato nell'apice dell'amministrazione della giustizia, e parve allora che si assidesse nel naturale suo posto. Niuno in fatti più di lui fu intimamente persuaso « che la distribuzione della

« giustizia è il primo dovere dei governi, e il primo bi-
« sogno dei popoli. » Niuno con maggior forza sentì nel fondo dell'anima, che tanto dorme il disordine, per quanto veglia la legge. Una magistratura sapiente, incorrotta, operosa, circondò questo capo, e benchè di fresco educata nelle nuove leggi civili, potè sostenere il confronto colle più illuminate d'Europa.

Non fu, o signori, la fortuna sempre eguale per lui. Tre volte essa levollo al più alto degli onori, senza renderlo altiero, tre volte il depresse alla condizione privata, senza renderlo basso. Il suo coraggio imperturbato galleggiò sugli eventi, come il corpo del nuotatore sulla superficie varia del mare, e fu certo osservabile, che la stima del pubblico non mai cessò di seguirlo, perocchè ei mostrossi fra i rilasciati severo, tra i feroci indulgente, fra i tumultuanti placido, e sempre giusto con tutti. Ei non ebbe quella gravità, della quale fu detto, essere *un mistero del corpo a fine di nascondere i difetti dello spirito*, ma sì veramente quella, per cui uno spirito indagatore e vòlto a grandi pensieri, si manifesta nel corpo.

Allorchè venne sottratto ai pubblici incarichi, cercò un riposo onorevole nel tempio delle scienze, che agli uomini d'ingegno non mai negarono asilo, ed or membro, ed or capo della nostra Accademia, e poi presidente di tutta la società reale, sostenne sempre con intelligenza e con onore il suo grado. Non vi fu mai quistione sì elevata e sì astrusa, della quale il suo buon senso nol rendesse padrone. Leggitore instancabile, meditatore profondo, fervido promotore di tutte le scienze utili, schietto e disinteressato estimator del talento, inaccessibile all'invidia, impiegò il meglio dei suoi anni in procurare a sè stesso e in diffondere i lumi. La sua casa, sempre aperta ai più cospicui stranieri, parea che fosse destinata a compier con essi i doveri dell'ospitalità a nome della nazione, e fu in certa guisa il confluente delle celebrità viaggiatrici. Così niuna ve n'ebbe, alla quale non paresse di aver poco veduto in questo nostro paese, se non avesse veduto il conte di Camaldoli.

Nè per variazioni di stato, nè per traversie particolari,

venne mai alterata la sua dignitosa affabilità, talchè molti per avventura ebbero luogo di credere che alla sua anima non ascendessero le perturbazioni degli affetti, come appunto alle cime delle più alte montagne non ascendono le nuvole. Ma quest' abitudine di calma non bastò a preservarlo dalle gravi afflizioni, che talvolta misero a dura prova la sua gran tenerezza di marito e di padre, e fu molto, se, in circostanze tanto straordinarie, ei potesse presentare ciò che un antico chiamava la *maestà del dolore.*

Di colui che visse in tal guisa, qual poteva essere il fine? Fu, siccome suol' essere, lo specchio fedele dei suoi giorni passati. Non avea turbato la sua vita col timor della morte, e non turbò la sua morte colla troppa brama della vita. Più settimane di agonia non valsero ad opprimere la sua equanimità, la sua costanza, e parea che la sua virtù sorvolasse i dolori e l'estenuazion delle membra. Egli avrebbe potuto dire come il gran cancelliere di Francia Michele Letellier: « ringrazio Iddio di veder mancare il mio « corpo alla presenza del mio spirito. »

E noi, miei signori, facciamoci a ringraziarlo, che di tratto in tratto nella debole generazione degli uomini ponga in mostra delle anime sì rette e sì forti, come quella di Francesco Ricciardi, ed accomiatando colle lacrime e colle preci il suo corpo, stringiamo al nostro cuore la sua cara, onorata ed indelebil memoria.

INDICE.